

## OSSERVATORIO CORTE UE a cura di Renato Portale

aggiornato al 9 maggio 2024

### Calendario della Corte 2024

DATA	CAUSA <sup>1</sup>	AVV <sub>2</sub>	CORTE <sup>3</sup>	ARGOMENTO <sup>4</sup>
11-gen	<u>C-433/22</u>		1	Art. 79 Edilizia e aliquote ridotte
	<u>C-537/22</u>		1	Art. 19 Frodi a catena – detrazione IVA e diligenza
18-gen	<u>C-791/22</u>		1	Art. 67 Contrabbando e paese di importazione
30-gen	<u>C-442/22</u>		1	Art. 21 Fatture inesistenti emesse da un dipendente e responsabilità del datore
01-feb	<u>C-533/22</u>	1		Art. 7 Stabile organizzazione di società non residente
05-feb	<u>C-377/22</u>		1 ordinanza	Art. 13 Prezzo con IVA inclusa e base imponibile
08-feb	<u>C-733/22</u>		1	Art. 16 Aliquota ridotta alberghi – Categoria di classificazione delle strutture
22-feb	<u>C-674/22</u>		1	Art. 38-bis Restituzione IVA riscossa in violazione al diritto – Interessi moratori
29-feb	<u>C-314/22</u>		1	Art. 26 e 30-ter Variazione per mancato pagamento – Termine di decadenza
	<u>C-676/22</u>		1	Art. 41 DL 331/93 Cessioni intra e frodi – Prove
7-mar	<u>C-341/22 IT</u>		1	Art. 4, 19, 30 e 38-bis Società non operative – Disciplina IVA in Italia
	<u>C-87/23</u>	1		Art. 4 ONLUS e soggetti passivi
14-mar	<u>C-639/22</u> <u>C-640/22</u> <u>C-641/22</u> <u>C-642/22</u>	1		Art. 10 Fondo pensione- Esenzione IVA

<sup>1</sup> Numero progressivo per anno attribuito alla causa.

<sup>2</sup> Deposito delle conclusioni dell'Avvocato generale (è possibile giudicare la causa senza conclusioni dopo aver sentito l'avvocato generale).

<sup>3</sup> Deposito della sentenza da parte della Corte.

<sup>4</sup> Sintesi argomento e articolo interno di riferimento D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

	<u>C-643/22</u> <u>C-644/22</u>			
21-mar	<u>C-606/22</u>		1	Art. 26 Variazione in diminuzione imposta tra ricevuta e fattura
11-apr	<u>C-709/22</u>	1		Art. 74-bis Curatore fallimentare – divieto al trasferimento dei fondi depositati
	<u>C-122/23</u>		1	Art. 31 e 32-bis Forfettari e piccole imprese
18-apr	<u>C-509/22 IT</u>		1	Art. 2 DPR 633/72 art. 50-bis DL 331/93 Furto beni in deposito
	<u>C-68/23</u>		1	Art. 6-ter Buoni monouso
	<u>C-89/23</u>		1	Art. 10 Esenzione provvigione vendite dati in pegno
25-apr	<u>C-657/22</u>		1	Art. 1 Vigilanza doganale su gasolio – richiesta IVA come sanzione
	<u>C-741/22</u>	1		Art. 10 Lotterie nazionali e giochi d’azzardo privati – Esenzione IVA
	<u>C-60/23</u>	1		Art. 2 e 3 Veicoli elettrici e ricarica Cessione di beni o prestazione di servizi
	<u>C-73/23</u>	1		Art. 10 Giochi d’azzardo ed esenzione IVA
	<u>C-207/23</u>		1	Art. 13 Prelievo di energia cogenerata, cessione gratuita e base imponibile
8-mag	<u>C-241/23</u>		1	Art. 13 Base imponibile con cessione di azioni
16-mag	<u>C-746/22</u>		1	Art. 38-bis 2 Rimborso ad altri soggetti UE – Presentazione di nuove prove
	<u>C-171/23</u>	1		Art. 51 Accertamento in caso di frode
	<u>C-184/23</u>	1		Art. 70-bis Gruppo IVA – detrazione limitata
30-mag	<u>C-331/23</u>	1		Art. 51 Frode e responsabilità del debitore-penalità amministrative e penali
06-giu	<u>C-243/23</u>	1		Art. 19-bis 2 Detrazione IVA per fabbricati in costruzione – Termine di rettifica
	<u>C-248/23</u>	1		Art. 13 e 26 Sconti concessi da case farmaceutiche alle casse mutue
<b>TOTALE</b>		<b>12</b>	<b>19</b>	

## PROCEDIMENTI E SENTENZE CORTE UE

Procedimenti instaurati nel 2024 (ordine crescente)	Numero totale:2	Da decidere:2
Procedimenti instaurati nel 2023 (ordine crescente)	Numero totale:40	Da decidere: 33
Procedimenti instaurati nel 2022 (ordine decrescente)	Numero totale: 48	Da decidere: 12
Procedimenti instaurati nel 2021 (ordine decrescente)		
Procedimenti instaurati nel 2020 (ordine decrescente)		
Procedimenti instaurati nel 2019 (ordine decrescente)		
Procedimenti instaurati nel 2018 (ordine decrescente)		
Procedimenti instaurati nel 2017 (ordine decrescente)		
Procedimenti instaurati nel 2016 (ordine crescente)		
Procedimenti instaurati nel 2015 (ordine crescente)		
Procedimenti instaurati nel 2014 (ordine crescente)		
Procedimenti instaurati nel 2013 (ordine crescente)		
Procedimenti instaurati nel 2012 (ordine crescente)		
Procedimenti instaurati nel 2011 (ordine crescente)		
Procedimenti instaurati nel 2010 (ordine crescente)		

## Procedimenti instaurati nel 2024

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
1.	Debitore principale cessato – Solidarietà IVA Art. 60-bis DPR n. 633/72	C-121/24, Vaniz	Se le disposizioni di cui al considerando 44 e all'articolo 205 della direttiva 2006/112/CE e, di conseguenza, i principi di trasparenza e di proporzionalità della responsabilità ammettano l'esperibilità di un procedimento diretto ad accertare lo status di debitore solidale per debiti IVA e l'entità della responsabilità solidale dopo che il debitore principale abbia cessato di esistere come persona giuridica. Se, successivamente alla cancellazione del debitore [dal registro delle imprese], in assenza di un successore legale che subentri nei suoi diritti ed obblighi, dette disposizioni ostino all'esistenza di un credito registrato nei confronti del soggetto medesimo, per il quale debba poi rispondere un terzo. Se la descritta prassi amministrativa dell'amministrazione finanziaria nazionale sia conforme alla realizzazione del principio della certezza del diritto		
2.	Reimportazione in esenzione dazi e IVA – obblighi formali e sostanziali Art. 67DPR n. 633/72	C-125/24, Palmst rale	Se l'articolo 143, primo comma, lettera e), della direttiva IVA e gli articoli 86, paragrafo 6, e 203 del codice doganale dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che sia i requisiti sostanziali sia i requisiti formali indicati all'articolo 203 debbano essere soddisfatti affinché l'esenzione dai dazi all'importazione, e quindi la deroga all'obbligo di pagamento dell'IVA, possano essere riconosciute all'atto della reimportazione, allorché sia sorta un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 79 del codice doganale dell'Unione a causa dell'inosservanza dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 139, paragrafo 1, di tale codice		

<sup>1</sup> Sintesi argomento e articolo interno di riferimento D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

<sup>2</sup> Numero progressivo per anno attribuito alla causa.

<sup>3</sup> Questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale o procedura d'infrazione avviata dalla Commissione.

<sup>4</sup> Data fissata per il deposito delle conclusioni dell'Avvocato generale (è possibile giudicare la causa senza conclusioni dopo aver sentito l'avvocato generale).

<sup>5</sup> Data fissata per il deposito della sentenza da parte della Corte.

## Procedimenti instaurati nel 2023

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
<b>1.</b>	Terremoto in Abruzzo nel 2009 e rimborso IVA versata Art. 59 DPR 633/72	C-37/23 IT Giocevi	Se i principi dichiarati nell'ordinanza Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile srl, in C-82/14, EU:C:2015:510, nonché nella sentenza 17 luglio 2008, Commissione/Italia, in C-132/06, EU:C:2008:412, ostino ad una disposizione normativa, quale quella risultante dall'articolo 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011, che consente ai contribuenti di ottenere il rimborso, nella misura del 60%, di quanto versato a titolo di Iva nel periodo tra aprile 2009 e dicembre 2010 in relazione al terremoto che ha interessato il territorio abruzzese il 6 aprile 2009		
<b>2.</b>	Veicoli elettrici e ricarica Cessione di beni o prestazione di servizi Art. 2 e art. 3 DPR 633/72	C-60/23 Digital Charging Solutions GmbH	Se una fornitura consistente nella ricarica di un veicolo elettrico presso una stazione di ricarica all'utente del veicolo costituisca una cessione di beni ai sensi degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 1, della direttiva IVA . Se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, si debba ritenere che tale cessione esista in tutte le fasi di una catena di transazioni che coinvolge un'impresa intermedia, qualora la catena di transazioni sia accompagnata da un contratto in ogni fase, ma solo l'utente del veicolo abbia il controllo su elementi quali la quantità, il momento e il luogo della ricarica nonché le modalità di utilizzo dell'elettricità.	<b>25.04.2024</b>	
<b>3.</b>	Buoni monouso Art. 6-ter DPR 633/72	C-68/23 Finanzamt O	Se sussista un buono monouso ai sensi dell'articolo 30 bis, punto 2, della direttiva IVA , qualora – il luogo della prestazione dei servizi a cui il buono si riferisce sia effettivamente noto, nella misura in cui tali servizi devono essere forniti nel territorio di uno Stato membro a consumatori finali, – ma la fictio di cui all'articolo 30 ter, paragrafo 1, primo comma, prima frase, della direttiva IVA, secondo la quale il trasferimento del buono tra soggetti passivi deve essere considerato anch'esso come prestazione dei servizi a cui il buono si riferisce, dia luogo ad una prestazione di servizi nel territorio di		<b>18.04.2024</b>

<sup>1</sup> Sintesi argomento e articolo interno di riferimento D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

<sup>2</sup> Numero progressivo per anno attribuito alla causa.

<sup>3</sup> Questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale o procedura d'infrazione avviata dalla Commissione.

<sup>4</sup> Data fissata per il deposito delle conclusioni dell'Avvocato generale (è possibile giudicare la causa senza conclusioni dopo aver sentito l'avvocato generale).

<sup>5</sup> Data fissata per il deposito della sentenza da parte della Corte.

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N° CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			<p>un altro Stato membro.</p> <p>In caso di risposta negativa alla prima questione (sussistendo pertanto nel caso di specie un buono multiuso): se l'articolo 30 ter, paragrafo 2, primo comma, della direttiva IVA, ai sensi del quale la concreta prestazione dei servizi effettuata dietro presentazione di un buono multiuso accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo dal prestatore è soggetta all'IVA ai sensi dell'articolo 2 della direttiva IVA, mentre ogni trasferimento precedente di tale buono multiuso non è soggetto all'IVA, osti ad un obbligo tributario altrimenti fondato (sentenza della Corte del 3 maggio 2012, Lebara, C-520/10, EU:C:2012:264).</p>		
<p>1) <i>L'articolo 30 bis e l'articolo 30 ter, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, devono essere interpretati nel senso che la qualificazione di un buono come «buono monouso», ai sensi dell'articolo 30 bis, punto 2, della direttiva 2006/112, come modificata, dipende unicamente dalle condizioni previste da tale disposizione, che comprendono quella secondo la quale il luogo della prestazione di servizi destinata a consumatori finali, alla quale tale buono si riferisce, dev'essere noto al momento dell'emissione di detto buono, e ciò indipendentemente dalla circostanza che quest'ultimo sia oggetto di trasferimenti tra soggetti passivi che agiscono in nome proprio e sono stabiliti nel territorio di Stati membri diversi da quello in cui si trovano tali consumatori finali.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 30 ter, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2017/2455, dev'essere interpretato nel senso che la rivendita da parte di un soggetto passivo di «buoni multiuso», ai sensi dell'articolo 30 bis, punto 3, della direttiva 2006/112, come modificata, può essere assoggettata all'imposta sul valore aggiunto, a condizione che essa sia qualificata come prestazione di servizi a favore del soggetto passivo che effettua, come corrispettivo di detti buoni, la consegna fisica dei beni o fornisce concretamente i servizi al consumatore finale</i></p>					
4.	<p>Chat erotiche trasmesse in tempo reale - Territorialità Art. 7 DPR 633/72</p>	<p>C-69/23 Streaming Services</p>	<p>1) Se, ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione uniformi del diritto [dell'Unione], la fornitura di contenuti digitali come quelli illustrati nel procedimento principale, consistenti in sedute interattive a carattere erotico, filmate e trasmesse in tempo reale mediante mezzi elettronici/internet, fornite da un soggetto passivo in uno Stato membro UE (P1, studio di videochat) a un altro soggetto passivo in un altro Stato membro UE (P2, piattaforma in diretta streaming online), rappresenti una prestazione di servizi intracomunitaria, soggetta alle norme generali stabilite dall'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, oppure costituisca concessione d'accesso a un evento di intrattenimento, ai sensi dell'articolo 53 della direttiva IVA.</p> <p>2) In sede di interpretazione e applicazione dell'articolo 53 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva IVA 1, quale sia il luogo in cui si debba ritenere che detti eventi avvengano effettivamente, nel caso di attività consistenti in sedute interattive a carattere erotico, filmate e trasmesse in tempo reale mediante mezzi elettronici/internet (propri dell'attività di videochat), come quelle oggetto del procedimento principale, qualora:</p> <p>a) la persona fisica (modello) e lo studio di videochat,</p> <p>b) la piattaforma di live streaming e</p> <p>c) la persona fisica che versa un corrispettivo per accedere a queste servizi di live streaming (cliente finale)</p>		

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N° CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			<p>si trovino in Stati membri/terzi diversi.</p> <p>3) In base alla risposta fornita alle prime due questioni: in quale dei tre Stati membri dell'Unione Europea si debba dichiarare e, rispettivamente, versare l'imposta sul valore aggiunto relativa alla prestazione di servizi.</p> <p>4) Se la direttiva IVA e il principio di prevenzione della doppia imposizione ostino a una normativa fiscale nazionale, quale l'articolo 307 della legge nr. 227/2015 (legge n. 227/2015), ai sensi del quale:</p> <p>A) le autorità tributarie nazionali dello Stato del prestatore possono qualificare i servizi transfrontalieri prestati da un soggetto passivo in uno Stato membro UE (P1 - studio di videochat), consistenti nella fornitura (cessione) di contenuti digitali del tipo di quelli oggetto del procedimento principale a un soggetto passivo in un altro Stato membro (P2), tramite una piattaforma online in diretta streaming situata in un altro Stato (P3), come servizi che danno accesso a un evento di intrattenimento, ai sensi dell'articolo 53 della direttiva IVA, con la conseguenza che l'IVA relativa a tali servizi deve essere riscossa e versata all'Erario dello Stato in cui si trova la sede principale del prestatore laddove, in un momento precedente, gli stessi servizi siano stati qualificati dalle autorità tributarie dello Stato in cui è stabilito il beneficiario dei servizi (P2), con atto amministrativo tributario divenuto definitivo per mancata impugnazione in sede giurisdizionale, come prestazioni di servizi intracomunitarie rientranti nell'ambito della norma generale prevista dall'articolo 44 della direttiva IVA. Se sia possibile che le autorità tributarie di uno Stato, successivamente adite o attivate d'ufficio, procedano a una diversa qualificazione giuridica dei servizi transfrontalieri soggetti a verifica fiscale in tale Stato, diversa dalla qualificazione giuridica già compiuta per gli stessi servizi con atto amministrativo tributario divenuto definitivo per mancata impugnazione in sede giurisdizionale, da parte delle autorità tributarie di altro Stato, inizialmente adite o attivate d'ufficio, con conseguente doppia imposizione dell'IVA, o se le autorità tributarie successivamente adite, o attivate d'ufficio, siano vincolate dalla qualificazione giuridica dei servizi transfrontalieri in questione compiuta dalle autorità tributarie inizialmente investite del problema, diventata definitiva in quanto incontestata e[, pertanto,] non più modificabile.</p> <p>B) In base alla risposta data alle questioni che precedono: in un'ipotesi come quella di cui al procedimento principale, quale sia, ai sensi della direttiva IVA e del principio di prevenzione della doppia imposizione, il luogo da ritenere come quello di prestazioni dei servizi.</p>		
5.	Giochi d'azzardo ed esenzione IVA Art. 10 DPR 633/72	C-73/23 Chaudfontaine Loisirs	<p>Se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE e il principio di neutralità fiscale consentano ad uno Stato membro di escludere dal beneficio dell'esenzione prevista da tale disposizione soltanto i giochi d'azzardo con poste di denaro forniti per via elettronica, mentre restano esenti dall'IVA i giochi d'azzardo con poste di denaro non forniti per via elettronica.</p> <p>Se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE e il principio di neutralità fiscale consentano ad uno Stato membro di escludere dal beneficio dell'esenzione prevista da tale disposizione soltanto i giochi d'azzardo con poste di denaro forniti per via elettronica, ad eccezione delle lotterie che restano esenti dall'IVA, indipendentemente dal fatto che siano o meno fornite per via elettronica.</p> <p>Se l'articolo 67, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea consenta che un</p>	25.04.2024	

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N° CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			<p>organo giurisdizionale di grado superiore decida di mantenere gli effetti di una disposizione di diritto interno che esso annulla a motivo di una violazione del diritto interno senza pronunciarsi sulla violazione del diritto dell'Unione parimenti sollevata dinanzi ad esso e, quindi, senza sollevare la questione pregiudiziale della compatibilità di tale disposizione di diritto interno con il diritto dell'Unione europea, né chiedere alla Corte di pronunciarsi sulle condizioni in cui esso potrebbe decidere il mantenimento degli effetti di tale disposizione nonostante la sua incompatibilità con il diritto dell'Unione.</p> <p>In caso di risposta negativa a una delle questioni precedenti, se la Cour constitutionnelle potesse, al fine di evitare le difficoltà di bilancio e amministrative che il rimborso delle imposte già versate avrebbe provocato, mantenere gli effetti già prodottisi delle disposizioni da essa annullate a motivo della loro incompatibilità con norme nazionali in materia di ripartizione delle competenze, mentre tali disposizioni erano altresì incompatibili con la direttiva IVA 2006/112/CE del Consiglio.</p> <p>In caso di risposta negativa alla questione precedente, se al soggetto passivo possa essere restituita l'IVA che esso ha versato, con riferimento al margine lordo effettivo dei giochi e delle scommesse da esso realizzato, sulla base di disposizioni incompatibili con la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell'IVA, e con il principio di neutralità fiscale.</p>		
6.	Frode fiscale e legge penale piu favorevole D.Lgs n. 74/2000	C-75/23 M.A.sr, S.A.C.S., S.A.S.	<p>Se l'articolo 2 TUE, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l'articolo 4, [paragrafo 3], TUE, in combinato disposto con l'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, con l'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TI , con gli articoli 2 e 12 della direttiva TIF, nonché con la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto , con riferimento al principio delle sanzioni effettive e dissuasive in caso di frode grave ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea, e in applicazione della decisione della Commissione 2006/928/CE, con riferimento all'articolo 49, paragrafo. 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una situazione giuridica, come quella oggetto del procedimento principale, in cui gli accusati chiedono l'applicazione del principio della legge penale più favorevole, in un contesto in cui una decisione dei giudici costituzionali nazionali ha dichiarato incostituzionale un testo di legge relativo all'interruzione della prescrizione della responsabilità penale (decisione del 2022), adducendo l'inerzia del legislatore, che non è intervenuto per adeguare il testo di legge a un'altra decisione del medesimo giudice costituzionale, emessa quattro anni prima di quest'ultima decisione (decisione del 2018) – periodo durante il quale la giurisprudenza dei tribunali ordinari formatasi in applicazione della prima decisione si era già consolidata nel senso che tale testo continuava a sussistere, nella forma intesa a seguito della prima decisione del giudice costituzionale con la conseguenza pratica che il termine di prescrizione per tutti i reati per i quali non era stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva antecedentemente alla prima decisione del giudice costituzionale era ridotto della metà e che il procedimento penale a carico degli accusati in causa era conseguentemente archiviato.</p> <p>Se l'articolo 2 TUE, relativo ai valori dello Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani in una società caratterizzata dalla giustizia, e l'articolo 4, [paragrafo 3], TUE, sul principio di leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri, in l'applicazione della decisione 2006/928/CE della Commissione per</p>		



N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N° CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			<p>quanto riguarda l'impegno a garantire l'efficienza del sistema giudiziario rumeno, con riferimento all'articolo 49, [paragrafo 1], ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce il principio della legge penale più favorevole, debbano essere interpretati, in relazione al sistema giudiziario nazionale nel suo complesso, nel senso che ostano a una situazione giuridica, come quella oggetto del procedimento principale, in cui gli accusati chiedono l'applicazione del principio della legge penale più favorevole, in un contesto in cui una decisione dei giudici costituzionali nazionali ha dichiarato incostituzionale un testo di legge relativo all'interruzione della prescrizione della responsabilità penale (decisione del 2022), adducendo l'inerzia del legislatore, che non è intervenuto per adeguare il testo di legge a un'altra decisione del medesimo giudice costituzionale, emessa quattro anni prima di quest'ultima decisione (decisione del 2018) – periodo durante il quale la giurisprudenza dei tribunali ordinari formatasi in applicazione della prima decisione si era già consolidata nel senso che tale testo continuava a sussistere, nella forma intesa nella prima decisione del giudice costituzionale – con la conseguenza pratica che il termine di prescrizione per tutti i reati per i quali non era stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva antecedentemente alla prima decisione del giudice costituzionale era ridotto della metà e che il procedimento penale a carico degli accusati in causa era conseguentemente archiviato.</p> <p>In caso di risposta affermativa, e solo se non può essere fornita un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione, se il principio del primato del diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale in virtù della quale i tribunali nazionali ordinari sono vincolati dalle decisioni della corte costituzionale nazionale e dalle decisioni vincolanti del supremo giudice nazionale e non possono, per questo motivo e salvo commettere un illecito disciplinare, disapplicare d'ufficio la giurisprudenza risultante da tali decisioni, anche se ritengono, alla luce di una sentenza della Corte di giustizia, che tale giurisprudenza sia contraria all'articolo 2 TUE, all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all'articolo 4, [paragrafo 3], TUE, in combinato disposto con l'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, in applicazione della decisione 2006/928/CE della Commissione, con riferimento all'articolo 49, [paragrafo 1], ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come nella situazione del procedimento principale.</p>		
7.	Detrazione IVA per prestazione territorialmente fuori campo Art. 19 e 30-ter DPR 633/72	C-83/23 H GmbH	<p>1) Se il destinatario di una prestazione, residente sul territorio nazionale, possa far valere un cosiddetto diritto diretto nei confronti dell'amministrazione tributaria nazionale in conformità della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05 (EU:C:2007:167), nei casi in cui</p> <p>(a) il destinatario della prestazione riceva da un prestatore, anch'esso residente sul territorio nazionale, una fattura su cui è indicata l'imposta nazionale, che il destinatario della prestazione paga mentre il prestatore versa regolarmente l'imposta fatturata;</p> <p>(b) la prestazione fatturata sia tuttavia una prestazione resa in un altro Stato membro;</p> <p>(c) al destinatario della prestazione venga perciò negata sul territorio nazionale la detrazione dell'imposta versata a monte, in quanto manca un'imposta dovuta per legge sul territorio nazionale;</p> <p>(d) il prestatore rettifichi quindi la fattura eliminando l'indicazione dell'imposta nazionale, di modo che il</p>		

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N° CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			<p>totale della fattura si riduce in misura pari all'imposta fatturata;</p> <p>(e) il destinatario della prestazione non possa far valere diritti di pagamento nei confronti del prestatore, a seguito dell'apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio di quest'ultimo, e</p> <p>(f) il prestatore, che non era ancora registrato nell'altro Stato membro, abbia la possibilità di registrarsi ai fini IVA in tale Stato membro, cosicché in seguito, indicando un codice di identificazione fiscale di detto Stato membro, egli potrebbe emettere una fattura intestata al destinatario della prestazione indicando l'imposta dello stesso Stato membro, che consentirebbe al destinatario della prestazione di detrarre in tale Stato membro, secondo la procedura particolare di cui alla direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, l'IVA versata a monte.</p> <p>2) Se per rispondere a tale questione rilevi che l'amministrazione tributaria nazionale abbia rimborsato al prestatore l'imposta versata sulla base della semplice rettifica della fattura, anche se, a seguito dell'apertura della procedura di insolvenza sul patrimonio del prestatore, quest'ultimo non ha effettuato alcun rimborso al destinatario della prestazione.</p>		
8.	ONLUS e soggetti passivi Art. 4 DPR 633/72	C-87/23 Latvijas	<p>Se l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che un'organizzazione senza scopo di lucro, la cui attività abbia lo scopo di dare attuazione a regimi di aiuti di Stato finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dev'essere considerata un soggetto passivo che esercita un'attività economica.</p> <p>Se l'articolo 28 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto debba essere interpretato nel senso che un'associazione che in realtà non presta servizi di formazione dev'essere nondimeno assimilata al prestatore del servizio qualora i servizi siano stati acquistati presso un altro operatore economico al fine di consentire l'attuazione di un regime di aiuti di Stato finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale.</p> <p>Nel caso in cui il prestatore riceva dal destinatario del servizio unicamente un corrispettivo parziale per il servizio prestato (30%) e il valore restante del servizio venga liquidato dal Fondo europeo di sostegno regionale sotto forma di versamento dell'aiuto, se il corrispettivo imponibile, ai sensi dell'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, sia l'importo totale che il prestatore riceve sia dal destinatario del servizio sia da un terzo sotto forma di versamento dell'aiuto.</p>	07.03.2024	
9.	Esenzione provvigione vendite dati in pegno Art. 10 DPR 633/72	C-89/23 Companhia União de Crédito Popular	<p>Se la vendita dei beni dati in pegno (articoli 19 e segg. del decreto-legge n. 365/99 del 17 settembre 1999), qualora il mutuatario interrompa il pagamento nei termini di legge, possa essere considerata una prestazione accessoria ai servizi forniti dal mutuante (attività di prestito garantito mediante pegno), al fine di stabilire se la commissione dell'11% che la legge (articolo 25 del decreto-legge n. 365/99 del 17 settembre 1999) attribuisce al prestatore per la vendita di beni dati in pegno possa beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA 1 (corrispondente all'articolo 9, lettera a), punto 27, del CIVA [Codice dell'imposta sul valore aggiunto].</p>		18.04.2024
<i>L'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto,</i>					

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N° CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
<i>deve essere interpretato nel senso che le prestazioni relative all'organizzazione di vendite all'asta di beni dati in pegno non hanno carattere accessorio rispetto alle prestazioni principali relative alla concessione di crediti su pegno, ai sensi di tale disposizione, di modo che esse non condividono il medesimo trattamento fiscale riservato a tali prestazioni principali in materia d'imposta sul valore aggiunto</i>					
10.	Frode fiscale e legge penale favor rei D.Lgs n. 74/2000	C-107/23 PPU, Lin	<p>1) Se l'articolo 2 TUE, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l'articolo 4, [paragrafo 3], TUE, in combinato disposto con l'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, con l'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF , con gli articoli 2 e 12 della direttiva TIF , nonché con la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, con riferimento al principio delle sanzioni effettive e dissuasive in caso di frode grave ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea, e in applicazione della decisione della Commissione 2006/928/CE, con riferimento all'articolo 49, paragrafo. 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una situazione giuridica, come quella oggetto del procedimento principale, in cui i ricorrenti condannati chiedono, mediante un mezzo straordinario di ricorso, l'annullamento di una sentenza penale definitiva di condanna, invocando l'applicazione del principio della legge penale più favorevole, che sarebbe stata applicabile nel corso del procedimento di merito e che avrebbe previsto un termine di prescrizione più breve e decorso prima della definizione della causa, ma rilevato successivamente a tale momento, da una decisione dei giudici costituzionali nazionali che ha dichiarato incostituzionale un testo di legge relativo all'interruzione della prescrizione della responsabilità penale (decisione del 2022), adducendo l'inerzia del legislatore, che non è intervenuto per adeguare il testo di legge a un'altra decisione del medesimo giudice costituzionale, emessa quattro anni prima di quest'ultima decisione (decisione del 2018) – periodo durante il quale la giurisprudenza dei tribunali ordinari formatasi in applicazione della prima decisione si era già consolidata nel senso che tale testo continuava a sussistere, nella forma intesa a seguito della prima decisione del giudice costituzionale con la conseguenza pratica che il termine di prescrizione per tutti i reati per i quali non era stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva antecedentemente alla prima decisione del giudice costituzionale era ridotto della metà e che il procedimento penale a carico degli accusati in causa era conseguentemente archiviato.</p> <p>2) Se l'articolo 2 TUE, relativo ai valori dello Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani in una società caratterizzata dalla giustizia, e l'articolo 4, [paragrafo 3], TUE, sul principio di leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri, in l'applicazione della decisione 2006/928/CE della Commissione per quanto riguarda l'impegno a garantire l'efficienza del sistema giudiziario rumeno, con riferimento all'articolo 49, [paragrafo 1], ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce il principio della legge penale più favorevole, debbano essere interpretati, in relazione al sistema giudiziario nazionale nel suo complesso, nel senso che ostano a una situazione giuridica, come quella oggetto del procedimento principale, in cui i ricorrenti condannati chiedono, mediante un mezzo straordinario di ricorso, l'annullamento di una sentenza penale definitiva di condanna, invocando l'applicazione del principio della legge penale più favorevole, che sarebbe stata applicabile nel corso del procedimento di merito e che avrebbe previsto un termine di prescrizione più breve e decorso prima della definizione della causa, ma rilevato successivamente a tale momento, da una decisione dei</p>		

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N° CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			<p>giudici costituzionali nazionali che ha dichiarato incostituzionale un testo di legge relativo all'interruzione della prescrizione della responsabilità penale (decisione del 2022), adducendo l'inerzia del legislatore, che non è intervenuto per adeguare il testo di legge a un'altra decisione del medesimo giudice costituzionale, emessa quattro anni prima di quest'ultima decisione (decisione del 2018) – periodo durante il quale la giurisprudenza dei tribunali ordinari formatasi in applicazione della prima decisione si era già consolidata nel senso che tale testo continuava a sussistere, nella forma intesa nella prima decisione del giudice costituzionale – con la conseguenza pratica che il termine di prescrizione per tutti i reati per i quali non era stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva antecedentemente alla prima decisione del giudice costituzionale era ridotto della metà e che il procedimento penale a carico degli accusati in causa era conseguentemente archiviato.</p> <p>3) In caso di risposta affermativa, e solo se non può essere fornita un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione, se il principio del primato del diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale in virtù della quale i tribunali nazionali ordinari sono vincolati dalle decisioni della corte costituzionale nazionale e dalle decisioni vincolanti del supremo giudice nazionale e non possono, per questo motivo e salvo commettere un illecito disciplinare, disapplicare d'ufficio la giurisprudenza risultante da tali decisioni, anche se ritengono, alla luce di una sentenza della Corte di giustizia, che tale giurisprudenza sia contraria all'articolo 2 TUE, all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all'articolo 4, [paragrafo 3], TUE, in combinato disposto con l'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, in applicazione della decisione 2006/928/CE della Commissione, con riferimento all'articolo 49, [paragrafo 1], ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come nella situazione del procedimento principale.</p>		
11.	Forfettari e piccole imprese Art. 31 e 32-bis DPR 633/72	C-122/23 Legafact	<p>Se sia contraria ai principi del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto nell'Unione europea una normativa nazionale che, con riguardo all'esenzione di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112 tratti i soggetti passivi in modo diseguale a seconda della rapidità con cui raggiungano la soglia di fatturato per la registrazione obbligatoria ai fini dell'IVA.</p> <p>Se la direttiva del Consiglio 2006/112 osti ad una normativa nazionale in base alla quale l'esenzione di una prestazione ai sensi del titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112 sia subordinata al tempestivo adempimento da parte del fornitore dell'obbligo di richiedere la registrazione obbligatoria ai fini dell'IVA.</p> <p>In base a quali criteri, derivanti dall'interpretazione della direttiva IVA, occorra valutare se la normativa nazionale medesima, che prevede l'insorgenza di un debito d'imposta in caso di presentazione tardiva della domanda di registrazione obbligatoria ai fini dell'IVA, sia di natura sanzionatoria.</p>		11.04.2024
<p>1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, adottata da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 287 di tale direttiva, come modificata, che subordina il beneficio della franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), prevista da detta direttiva, come modificata, per le piccole imprese, alla condizione che il soggetto passivo, il cui volume d'affari annuo, o misurato nel corso di un periodo di due mesi consecutivi, supera l'importo indicato per detto Stato membro in tale disposizione, presenti entro il termine prescritto una domanda di registrazione ai fini dell'IVA.</p> <p>2) La direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che prevede</p>					

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N° CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
<p><i>che la violazione, da parte di un soggetto passivo, dell'obbligo di presentare entro il termine previsto, nei casi di cui al punto 1 del presente dispositivo, una domanda di registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), comporti il sorgere di un debito d'imposta, a condizione che tale normativa – se e nella misura in cui non si limita a recuperare l'IVA sulle operazioni effettuate nel periodo in cui tale imposta sarebbe stata applicata se il soggetto passivo avesse tempestivamente adempiuto all'obbligo di registrazione ai fini dell'IVA – da una parte, sia conforme al principio di effettività della lotta contro le violazioni delle norme armonizzate in materia di IVA e, dall'altra, soddisfi i requisiti di proporzionalità, conformemente alla giurisprudenza della Corte</i></p>					
12.	Interessi su rimborsi IVA -Data iniziale di decorrenza Art. 38-bis DPR 633/72	C 151/23 ZSE Elektrárne sro	Se l'articolo 183, primo comma, della direttiva IVA 2006/112/CEE debba essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale secondo cui, in assenza di un controllo fiscale, il termine da quando sorge il diritto agli interessi sul rimborso IVA viene fissato in una data successiva a quella in cui tale rimborso avrebbe dovuto essere effettuato e viene mantenuto come inizio la data in cui viene effettuato il controllo stesso		05.10.2023
<p><i>L'articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che il contribuente ha il diritto di ottenere dall'amministrazione fiscale nazionale il pagamento degli interessi di mora su un'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto quando detta amministrazione non ha rimborsato tale eccedenza entro un termine ragionevole. Le modalità di applicazione di tali interessi rientrano nell'autonomia procedurale degli Stati membri, incorniciata dai principi di equivalenza ed effettività, fermo restando che le norme nazionali relative in particolare alla data di partenza per il calcolo degli eventuali interessi dovuti non devono privare il soggetto passivo di un adeguato risarcimento per la perdita causata dal tardivo rimborso di detta eccedenza</i></p>					
13.	Accertamento in caso di frode Art. 51 DPR 633/72	C-171/23, UP CAFFE	Se il diritto dell'Unione imponga alle autorità e ai giudici nazionali di accertare l'obbligo di versamento dell'imposta sul valore aggiunto (non già di negare il diritto al rimborso dell'imposta) qualora gli elementi oggettivi del caso dimostrino che è stata commessa una frode dell'IVA mediante la costituzione di una nuova società, ovvero mediante l'interruzione della continuità, a fini fiscali, dell'attività di una società precedente, in una situazione in cui il soggetto passivo sappia o debba sapere di partecipare a tale operazione e in cui il diritto nazionale, nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta, non preveda un siffatto accertamento.	16.05.2024	
14.	Prestazione di servizi riscossione diritti d'autore Art. 3 DPR 633/72	C-179/23, Credidam	1) Se, nei confronti dei titolari di diritti d'autore o di diritti connessi, l'attività degli organismi di gestione collettiva di riscossione, distribuzione e pagamento del compenso, avente come corrispettivo la commissione percepita da tali organismi, costituisca una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, e dell'articolo 25, lettera c), della direttiva 2006/112/CE. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'attività degli organismi di gestione collettiva nei confronti dei titolari dei diritti costituisca una prestazione di servizi ai sensi della direttiva IVA anche nel caso in cui si ritenga che i titolari dei diritti, per conto dei quali gli organismi di gestione collettiva percepiscono il compenso, non effettuino una prestazione di servizi nei confronti degli utilizzatori obbligati a pagare il compenso.		
15.	Soggettività passiva	Causa C-182/23,	Se l'articolo 9, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE disciplina e trasferisce all'Erario la proprietà di un immobile a titolo di espropriazione		

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N° CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
	ed esproprio immobile Art. 2 e 4 DPR 633/72	Makowi	dietro pagamento di un indennizzo in relazione al cambio di destinazione d'uso a fini non agricoli, è considerato soggetto passivo debitore dell'IVA per tale cessione per il solo fatto che l'immobile è destinato ad un'attività agricola soggetta ad IVA		
16.	Gruppo IVA - detrazione limitata 70-bis DPR 633/72	C-184/23, Finanzamt T II	Se la riunione di più persone in un unico soggetto passivo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 77/388/CEE, implichi che le prestazioni a titolo oneroso tra tali persone non ricadano nella sfera di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2, n. 1, della direttiva medesima. Se le prestazioni a titolo oneroso tra tali soggetti ricadano in ogni caso nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, qualora il destinatario della prestazione non sia (o sia solo parzialmente) legittimato alla detrazione dell'imposta a monte, sussistendo altrimenti il rischio di perdite del gettito fiscale.	16.05.2024	
17.	Prelievo di energia cogenerata, cessione gratuita e base imponibile Art. 13 DPR 633/72	C-207/23, Finanzamt X	Se si configuri un «prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale (...) lo trasferisce a titolo gratuito» ai sensi dell'articolo 16 della direttiva IVA, nel caso in cui un soggetto passivo conferisca a titolo gratuito calore generato nella sua impresa a un altro soggetto passivo ai fini dell'attività economica di quest'ultimo (nella specie: trasferimento di calore proveniente dalla centrale di cogenerazione termoelettrica di un fornitore di energia elettrica a un'impresa agricola per il riscaldamento di campi di asparagi). Se rilevi a tal fine se il soggetto passivo destinatario utilizzi il calore per scopi che gli danno diritto alla detrazione dell'IVA. 2) Se la fattispecie del prelievo (articolo 16 della direttiva IVA) limiti il prezzo di costo ai sensi dell'articolo 74 della direttiva IVA in modo che, nel suo calcolo, si possa tener conto solo di costi assoggettati all'imposta a monte. 3) Se nel prezzo di costo rientrino solo i costi diretti di produzione o generazione, o vi rientrino anche costi imputabili solo indirettamente, quali per esempio gli oneri finanziari sostenuti.		25.04.2024
<p>1) L'articolo 16, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il trasferimento a titolo gratuito del calore prodotto da un soggetto passivo ad altri soggetti passivi ad uso delle loro attività economiche costituisce un prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di tale soggetto passivo il quale lo trasferisce a titolo gratuito ai sensi di tale disposizione, assimilabile a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso, e che è irrilevante a tal riguardo il fatto che questi altri soggetti passivi utilizzino o meno tale calore per operazioni che danno loro diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>2) L'articolo 74 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che il prezzo di costo ai sensi di tale disposizione include non solo i costi diretti di fabbricazione o di produzione, ma anche i costi indirettamente imputabili, come le spese di finanziamento, indipendentemente dal fatto che tali costi siano stati o meno gravati da imposta sul valore aggiunto a monte</p>					
18.	Base imponibile	C-241/23, Dyrektor	Se il corrispettivo versato o da versare al fornitore in cambio di una cessione di beni, di cui all'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE, debba essere inteso come il valore nominale delle azioni sottoscritte oppure il valore di emissione, se le parti hanno stabilito che il corrispettivo sarà costituito dal valore di		08.05.2024

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N° CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
	con cessione di azioni Art. 13 DPR 633/72	Izby Administra cji Skarbowej w Warszawie	emissione delle azioni.		
<p><i>L'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, deve essere interpretato nel senso che la base imponibile di un conferimento di immobili da parte di una prima società nel capitale di una seconda società in cambio di azioni di quest'ultima deve essere determinata in funzione del valore di emissione di tali azioni qualora tali società abbiano convenuto che il corrispettivo di tale conferimento nel capitale sarà costituito da detto valore di emissione</i></p>					
19.	Detrazione IVA per fabbricati in costruzione – Termine di rettifica Art. 19- bis2 DPR 633/72	C-243/23, Drebers	<p>Se gli articoli 187 e 189 della direttiva 2006/112/CE ostino ad una normativa come quella di cui al procedimento principale (segnatamente gli articoli 48, §2 e 49 WBTW in combinato disposto con l'articolo 9 del KB n. 3 del 10 dicembre 1969, relativamente al regime di detrazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto), ai sensi della quale il termine prorogato di rettifica (di 15 anni) in caso di trasformazione di un fabbricato esistente viene applicato soltanto se, dopo l'esecuzione dei lavori, sulla base dei criteri di diritto interno si configura un «fabbricato nuovo», ai sensi dell'articolo 12 della direttiva summenzionata, mentre il periodo di vita economica di un fabbricato oggetto di una trasformazione importante (che tuttavia sulla base dei criteri amministrativi di diritto interno non è qualificato come un «fabbricato nuovo» ai sensi del citato articolo 12) è identico al periodo di vita economica di un fabbricato nuovo, che è notevolmente superiore al termine di cinque anni di cui al suddetto articolo 187, il che emerge tra l'altro dal fatto che i lavori eseguiti sono ammortizzati in un periodo di 33 anni, periodo che costituisce anche la durata in cui sono ammortizzati gli edifici nuovi.</p> <p>Se l'articolo 187 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto abbia effetto diretto cosicché un soggetto passivo il quale ha eseguito lavori a un fabbricato, senza che detti lavori determinino, ai sensi dei criteri di diritto interno, che il fabbricato trasformato sia considerato un «fabbricato nuovo», ai sensi dell'articolo 12 della citata direttiva, ma per cui detti lavori hanno un periodo di vita economica identica al periodo di vita economica di tali fabbricati nuovi per i quali vale invece un termine di rettifica di 15 anni, possa invocare l'applicazione del termine di rettifica di 15 anni.</p>	06.06.2024	
20.	Sconti concessi da case farmaceuti che alle casse mutue	C-248/23, Novo Nordisk	<p>Se l'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa nazionale controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale un'azienda farmaceutica che effettua pagamenti ex lege all'ente statale di assicurazione malattia sulla base del fatturato realizzato con i prodotti farmaceutici finanziati con fondi pubblici non ha diritto alla riduzione a posteriori della base imponibile a titolo di tali pagamenti, tenuto conto del fatto che gli stessi sono effettuati ex lege, che è possibile detrarre dalla base dell'obbligo di pagamento sia i pagamenti effettuati in forza di un contratto di presa in carico sia gli investimenti effettuati dall'azienda</p>	06.06.2024	

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N° CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
	Art. 13 e 26 DPR 633/72		nella ricerca e sviluppo per il settore sanitario, e che l'importo dovuto viene riscosso dall'autorità tributaria statale, la quale lo trasferisce immediatamente all'ente statale di assicurazione malattia.		
21.	Frode fiscale e responsabilità incondizionata del debitore amministrative e penali Art. 51 DPR 633/72	C-331/23, Dranken Van Eetvelde	<p>Se l'articolo 51 bis, §4, WBTW violi l'articolo 205 della direttiva 2006/112 in combinato disposto con il principio di proporzionalità, atteso che tale disposizione prevede una responsabilità generale incondizionata che il giudice non può valutare in funzione del contributo di ciascuno alla frode fiscale.</p> <p>Se l'articolo 51 bis, § 4, WBTW violi l'articolo 205 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con il principio di neutralità dell'IVA, ove detta disposizione debba essere interpretata nel senso che un soggetto è responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA al posto del debitore dell'imposta, senza che si debba tenere conto del diritto alla detrazione dell'IVA che può essere esercitato dal debitore legale.</p> <p>Se l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE debba essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che consente un cumulo di sanzioni (amministrative e penali) di carattere penale derivanti da procedimenti diversi, per fatti identici sotto il profilo fattuale, commessi tuttavia in anni successivi (ma che, considerati sotto il profilo penale, verrebbero ritenuti come un reato continuato con un unico disegno criminoso), e rispetto a cui i fatti per un anno sono perseguiti in via amministrativa e quelli per un altro anno sono perseguiti penalmente. Se i fatti in parola non siano considerati come inscindibilmente connessi tra loro, perché perpetrati in anni successivi.</p> <p>Se l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in base alla quale nei confronti di un soggetto può essere avviato un procedimento di imposizione di una sanzione pecuniaria amministrativa di natura penale a causa di fatti per i quali questi è già stato condannato penalmente in via definitiva, laddove entrambi i procedimenti sono condotti in modo totalmente indipendente tra loro, e l'unica garanzia che il grado di severità dell'insieme delle sanzioni inflitte corrisponda alla gravità dell'infrazione di cui trattasi consiste nel fatto che il giudice tributario può effettuare un controllo di proporzionalità nel merito, mentre la normativa nazionale non prevede norme al riguardo e neppure regole che consentano all'autorità amministrativa di tenere conto della sanzione penale già inflitta.</p>	30.05.2024	
22.	Prezzo con IVA inclusa e base imponibile Art. 13 DPR 633/72	C-377/23, DC	Tenendo conto delle circostanze particolari del caso di specie, e tenendo conto delle disposizioni degli articoli 73 e 78 della direttiva [2006/112] nonché del principio di neutralità fiscale, è coerente con il diritto dell'Unione ritenere che il prezzo /l'importo indicato nelle fatture è già comprensivo di IVA, oppure è da considerare che si tratta di un importo a cui va aggiunta l'IVA?		05.02.2024 Ordinanza
<p><i>L'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE in combinato disposto con l'articolo 78, lettera a) e l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che quando un soggetto soggetto a imposta sul valore aggiunto (IVA) ha erroneamente indicato un'aliquota IVA pari a zero nelle fatture inviate ai consumatori finali, quando era applicabile un'aliquota più elevata, il prezzo o l'importo indicato su tali fatture deve comunque essere considerato come un prezzo già IVA inclusa, a meno che, ai sensi del diritto nazionale, il soggetto passivo abbia la possibilità di trasferire sui consumatori finali e recuperare da loro l'IVA</i></p>					



N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N° CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
<i>corrispondente all'applicazione dell'aliquota corretta</i>					
23.	Detrazione prima della registrazione Art19 DPR 633/72	C-429/23, NARE BG	<p>Se, in un contesto di misure introdotte per legge ai fini del contenimento dell'epidemia, tra cui l'imposizione di misure amministrative volte a limitare l'allontanamento dalla propria abitazione e la libertà di movimento negli abitati, a limitare i contatti con altre persone e alla chiusura degli esercizi commerciali, ove, nell'ambito di tali misure di contenimento dell'epidemia, sono stati prorogati i termini relativi alla dichiarazione e all'assolvimento di oneri tributari ai sensi della Zakon za korporativnoto podohodno oblagane (Legge sull'imposta sui redditi delle persone giuridiche) (in prosieguo: la «ZKPO») (che disciplina i termini ai fini della dichiarazione e del versamento delle imposte sui redditi nella legislazione nazionale), un termine di decadenza come quello oggetto del presente procedimento produca l'effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta a monte da parte del soggetto passivo durante il periodo di vigenza delle misure di contenimento dell'epidemia e se, sotto tal profilo, le disposizioni legislative nazionali e le prassi seguite dall'amministrazione finanziaria, come quelle oggetto del presente procedimento, siano compatibili con l'articolo 184, in combinato disposto con l'articolo 186, della direttiva 2006/112/CE, alla luce del principio di neutralità fiscale introdotto dalla direttiva stessa e dei principi di equivalenza e di effettività sanciti dal diritto dell'Unione (sentenza dell'8 maggio 2008, Ecotrade, C-95/07 e C-96/07 2 , EU:C:2008:267).</p> <p>2) Se, nella fattispecie oggetto del presente procedimento, a fronte della possibilità prevista dalla Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (ZDDS, Legge relativa all'imposta sul valore aggiunto) di rettificare i dati dichiarati per mezzo di una dichiarazione IVA ai sensi della stessa ZDDS, sia ammissibile, alla luce dell'articolo 184 in combinato disposto con l'articolo 186, della direttiva IVA, una prassi dell'amministrazione finanziaria in base alla quale il diritto alla detrazione dell'imposta a monte viene negato al soggetto passivo per il fatto che l'IVA sia stata dichiarata per mezzo di una dichiarazione di rettifica dei dati relativi all'ultimo periodo d'imposta collocato nel periodo (di dodici mesi) previsto, a pena di decadenza, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta a monte in relazione alle forniture, ricevute dal soggetto passivo medesimo anteriormente alla data di registrazione ai sensi della ZDDS, laddove le operazioni non siano state occultate, i dati relativi alla loro esecuzione fossero disponibili nella contabilità della ricorrente, l'amministrazione finanziaria disponesse delle informazioni necessarie e non sussistano elementi nel senso di un pregiudizio per il bilancio.</p>		
24.	Detrazione e contabilità distinta Art. 19 DPR 633/72	C-475/23, Voest Alpine Giesserei Linz	<p>Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio , relativa al diritto alla detrazione dell'IVA, ostino a una prassi nazionale in base alla quale, nel caso in cui una società acquisti un bene, che mette in seguito a disposizione di un subappaltatore, a titolo gratuito, per la realizzazione di attività a beneficio della prima società, venga rifiutato a tale società il diritto alla detrazione dell'IVA relativa al bene acquistato, in quanto si ritiene che l'acquisto non avvenga ai fini delle sue operazioni imponibili, ma ai fini delle operazioni imponibili del subappaltatore.</p> <p>Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al diritto alla detrazione dell'IVA, ostino a una prassi nazionale in base alla quale il diritto alla detrazione è negato a un contribuente in quanto esso non ha tenuto una contabilità distinta per la sede stabile in Romania, e per tale motivo le</p>		

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N° CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			<p>autorità tributarie non possono verificare i costi della manodopera impiegata per i pezzi fusi il cui proprietario è [detto contribuente] e nemmeno l'intera attività di lavorazione che si svolge in territorio rumeno.</p>		
25.	<p>Detrazione spese amministrative Art. 19 DPR 633/72</p>	<p>C-527/23, Weatherford Atlas Gip</p>	<p>1) Se l'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce del principio di neutralità fiscale, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l'autorità tributaria neghi a un soggetto passivo il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto assolta per i servizi amministrativi acquistati, qualora si constati che tutti i costi registrati per i servizi acquistati sono stati inclusi nelle spese generali del contribuente e quest'ultimo effettua soltanto operazioni imponibili, che la prestazione di servizi è espressamente confermata dall'autorità tributaria e che il trattamento fiscale applicato è quello dell'inversione contabile (il che escluderebbe un danno per l'Erario).</p> <p>2) Se, ai fini dell'interpretazione delle disposizioni degli articoli 2 e 168 della direttiva 2006/112/CE, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, i servizi di gestione e di amministrazione (ossia i servizi di assistenza e di consulto in vari settori, di consulenza finanziaria e legale) prestati tra società infragruppo a beneficio di diversi membri di quest'ultimo possano essere considerati da ciascun membro in parte come utilizzati ai fini di operazioni imponibili, ossia acquistati per le proprie necessità.</p> <p>3) Se, ai fini dell'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 2 della direttiva 2006/112/CE, qualora sia accertato che i servizi infragruppo non sono prestati a favore di uno dei membri del gruppo, si possa considerare soggetto passivo che agisce in quanto tale la società facente parte del gruppo ma che si ritiene non abbia beneficiato di tali servizi</p>		
26.	<p>Rimborsi e interessi di mora Art. 38-bis DPR 633/72</p>	<p>C-532/23, Lear Corporation Hungary</p>	<p>1) Se l'articolo 183 della direttiva 2006/112/CE, nonché i principi di equivalenza e di effettività, debbano essere interpretati nel senso che, qualora un soggetto passivo chieda il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che in precedenza non poteva chiedere a causa dell'applicazione di un requisito normativo dichiarato contrario al diritto comunitario da una sentenza della Corte, si debba ritenere che, in tale caso, la domanda di rimborso costituisca al contempo una domanda di interessi di mora, tenuto conto della natura accessoria degli interessi e del fatto che la domanda di interessi di mora è disciplinata dalla stessa disposizione nazionale che disciplina la domanda di rimborso dell'IVA la cui restituzione tardiva ha causato la mora.</p> <p>2) Se sia compatibile con i principi di equivalenza e di effettività e, in particolare, con il principio di neutralità fiscale la prassi di uno Stato membro in base alla quale, nell'ambito di un procedimento amministrativo tributario, viene respinta in virtù del principio dispositivo una successiva domanda di interessi di mora presentata dal soggetto passivo in quanto la sua prima domanda di interessi di mora, che ha dato luogo all'avvio del procedimento, non includeva il periodo aggiuntivo indicato nella domanda successiva, cosicché quest'ultima viene considerata come nuova domanda e dichiarata prescritta, sebbene la stessa autorità tributaria sulla base del principio dispositivo non si sia ritenuta vincolata alla prima domanda del soggetto passivo, ma abbia invocato detto principio solo per quanto riguarda gli interessi di mora richiesti per un periodo che non era ancora noto al momento della pre-</p>		

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N° CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			<p>sentazione della domanda che ha dato luogo all'avvio del procedimento, poiché tale periodo è stato definito dalla giurisprudenza in pendenza del procedimento.</p> <p>3) Se, alla luce dei principi di equivalenza, di effettività e di neutralità fiscale, si debba ritenere che una domanda successiva presentata nell'ambito di un procedimento amministrativo tributario sulla base della giurisprudenza costituisca un'integrazione della prima domanda, che ha dato luogo all'avvio del procedimento, o una modifica di tale prima domanda, in quanto le due domande differiscono l'una dall'altra solo per quanto riguarda il periodo di pagamento degli interessi.</p> <p>4) Se sia compatibile con i principi di equivalenza, effettività e neutralità fiscale la prassi di uno Stato membro in base alla quale una domanda presentata dopo la scadenza del termine di prescrizione viene dichiarata prescritta senza esaminare l'esistenza di circostanze ammissibili idonee a sospendere o interrompere la prescrizione, tenuto conto in particolare della prima domanda presentata dalla ricorrente nel 2014 e del fatto che, sebbene la normativa vigente non è stata modificata durante il termine di prescrizione, tuttavia, poiché quest'ultima fissava soltanto le condizioni per la domanda di rimborso dell'IVA, la Kúria (Corte suprema, Ungheria) e la Corte di giustizia, in assenza di una normativa in materia, hanno definito con la propria giurisprudenza le condizioni per la domanda di interessi di mora mediante un'interpretazione estensiva di detta normativa, cosicché, per una parte determinante del termine di prescrizione di cinque anni, le norme che regolano la domanda di interessi di mora non solo non erano né note né chiare per i soggetti passivi, ma non esistevano neppure sotto forma di disposizione legislativa.</p>		
27.	Cessione terreno con fondazione pre – fabbricata Art. 2 DPR 633/72	C-594/23, Lomoco Development	Se sia compatibile con l'articolo 135, paragrafo 1, lettera j), in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, da un lato, e con l'articolo 135, paragrafo 1, lettera k), in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, dall'altro, della direttiva 2006/112, il fatto che uno Stato membro, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, consideri una cessione di un fondo sul quale, all'epoca della cessione, è stata posta una fondazione prefabbricata e sul quale solo successivamente viene costruito un edificio residenziale da altri proprietari, come una vendita di un terreno edificabile soggetta a IVA.		
28.	Diritti dell'uomo e recupero IVA Art. 1 DPR 633/72	C-605/23, Ati 19	Se l'articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale di tutela contro l'esecuzione provvisoria di misure introdotte dal legislatore nazionale per salvaguardare l'interesse di cui all'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nell'ambito della quale la portata del controllo giurisdizionale è limitata alla verifica della sussistenza dei danni subiti.		
29.	Amministratore della società e responsabilità IVA	C-613/23, Herdijk	Se il principio di proporzionalità sancito dal diritto dell'Unione osti ad una normativa, come quella di cui all'articolo 36, paragrafo 4, IW 1990 che rende, in pratica, estremamente difficile per l'amministratore di un ente che non abbia soddisfatto, o non lo abbia fatto correttamente, il suo obbligo di notifica di una situazione di insolvenza all'Ufficio delle imposte, sottrarsi alla responsabilità per i debiti d'imposta dell'ente, tra i quali l'imposta sul valore aggiunto dovuta.		

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N° CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
	Art. 1 DPR 633/72		Se ai fini della risposta alla prima questione sia rilevante accertare se l'amministratore abbia agito in buona fede avendo utilizzato tutta la diligenza di un operatore avveduto, avendo adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere, ed essendo esclusa la sua partecipazione a un abuso o a un'evasione.		
30.	Base imponibile per una prestazione Art. 13 DPR 633/72	C-615/23, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej	Se l'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che una compensazione come quella descritta nell'istanza di interpello, corrisposta da un ente locale ad un soggetto distinto (operatore) per la fornitura di servizi di trasporto pubblico collettivo, rientri nella base imponibile di cui alla citata disposizione.		
31.	Prestazione non eseguita – Imponibilità Art. 3 DPR 633/72	C-622/23, rhtb	Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE 1, in combinato disposto con l'articolo 73 della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che l'importo che un committente deve versare al prestatore d'opera, anche in mancanza della (piena) esecuzione dell'opera, se il prestatore era disponibile ad effettuare la prestazione, ma l'esecuzione della stessa è stata impedita da circostanze dipendenti dal committente (per esempio la disdetta dei lavori), va assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA)		
32.	Detrazione dopo fattura emessa a seguito di verifica al fornitore Art. 19 DPR 633/72	C-624/23, SEM Remont	1. Se, ai sensi dell'articolo 63, dell'articolo 167, dell'articolo 168, lettera a), dell'articolo 178, lettera a), dell'articolo 218, dell'articolo 219, dell'articolo 220, dell'articolo 226 e dell'articolo 228 della direttiva 2006/112/CE sia ammissibile una prassi seguita dall'ufficio competente per le entrate con riferimento all'applicazione di talune disposizioni nazionali, in particolare, dell'articolo 71, paragrafo 1, dello Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (legge relativa all'imposta sul valore aggiunto; in prosieguo: lo «ZDDS») in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 1, dello ZDDS, in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 4, con l'articolo 114, con l'articolo 116 e con l'articolo 117 dello ZDDS, in combinato disposto con l'articolo 125 e con l'articolo 126 dello ZDDS, in forza della quale al destinatario di una prestazione di servizi soggetta a imposta sul valore aggiunto è stato negato il diritto alla detrazione sia per il periodo di esecuzione della prestazione, sia per il periodo in cui l'ha dichiarata nella dichiarazione dei redditi in ragione del fatto che nella fattura emessa nei suoi confronti dal prestatore del servizio non era esposta l'imposta sul valore aggiunto e in un momento successivo (nell'ambito della verifica fiscale compiuta presso il prestatore del servizio) è stato redatto un documento che non soddisfa i requisiti previsti per il contenuto di una fattura (è stato redatto un verbale il cui autore era indicato sia come prestatore del servizio che come destinatario del medesimo in base al verbale) e in cui veniva indicata la fattura emessa nei confronti del destinatario della prestazione di servizi e veniva calcolata l'IVA sulla base imponibile ivi specificata, la quale è stata versata, e il destinatario della prestazione di servizi dichiarava solo in seguito il diritto a detrazione («diritto ad avvalersi di un credito fiscale» ai sensi dello ZDDS) fondandosi sul verbale, e se tale prassi renda l'esercizio del diritto a de-		

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N° CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			<p>trazione da parte del soggetto passivo praticamente impossibile o eccessivamente difficile.</p> <p>2. In caso di risposta negativa alla prima questione: in quale momento debba essere esercitato il diritto a detrazione – al momento dell'emissione della fattura in cui non è esposta l'imposta sul valore aggiunto o al momento della redazione del verbale da parte del prestatore del servizio.</p> <p>3. Se ai sensi dell'articolo 203 in combinato disposto con l'articolo 178, lettera a), e con l'articolo 176 della direttiva IVA, nonché con il principio della neutralità fiscale, siano ammissibili una disciplina come quella di cui all'articolo 102, paragrafo 4, dello ZDDS e una prassi dell'amministrazione tributaria nazionale in base alla quale il soggetto che eroga una prestazione soggetta ad IVA che non ha presentato istanza di registrazione ai sensi dello ZDDS nel termine fissato ex lege a decorrere dall'insorgenza dell'obbligo di registrazione a norma del medesimo, è tenuto unicamente a versare l'IVA per le prestazioni di servizio che ha erogato nel periodo compreso tra l'insorgenza dell'obbligo di registrazione e la registrazione presso l'ufficio competente per le entrate, e non è prevista alcuna possibilità per il prestatore di servizi a carico del quale è stato accertato l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 4, dello ZDDS, di emettere nei confronti del destinatario della prestazione di servizi fatture di rettifica (o un diverso documento) che consentano a quest'ultimo di esercitare il diritto a detrazione.</p>		
33.	Detrazione per acquisto non soggetto ad IVA Art. 19 DPR 633/72	C-640/23, Greentech	Se i principi di neutralità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, disciplinati dagli articoli 2, 19 e 168, in combinato disposto con l'articolo 203 della direttiva 2006/112, ostino al diniego del riconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a titolo di un'operazione di vendita, poi riquilibrata dall'amministrazione tributaria come trasferimento d'azienda non rientrante nell'ambito di applicazione dell'IVA, qualora l'IVA sia già stata riscossa dallo Stato e il suo rimborso, in base alla normativa nazionale, non possa essere effettuato.		
34.	Credito annuale ripreso nell'anno successivo Art. 30 DPR 633/72	C-680/23, Modexel	Se l'espressione «periodo successivo» di cui all'articolo 183 della direttiva IVA debba essere interpretata nel senso che si riferisce letteralmente al periodo immediatamente successivo dell'anno civile. In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, se un'impresa che cessa l'attività e successivamente la riprenda, con un intervallo di 15 mesi tra questi due momenti, possa detrarre, nella prima dichiarazione dei redditi che presenta dopo la ripresa dell'attività, l'importo dell'eccedenza che ha riportato al momento della cessazione dell'attività.		
35.	Transfer pricing e detrazione Art. 3, 13 e	C-726/23, Arcomet Towercranes	Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che l'importo fatturato da una società (la società principale) a una società associata (la società operativa), pari all'importo necessario per allineare l'utile della società operativa alle attività svolte e ai rischi assunti secondo il metodo del margine delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, costi-		

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N° CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
	19 DPR 633/72		tuisca un pagamento per un servizio che rientra quindi nell'ambito di applicazione dell'IVA. In caso di risposta affermativa alla prima questione, per quanto riguarda l'interpretazione degli articoli 168 e 178 della direttiva 2006/112/CE se le autorità fiscali abbiano il diritto di richiedere, oltre alla fattura, documenti (ad esempio, relazioni di attività, stati di avanzamento [dei lavori], ecc.) che giustifichino l'utilizzo dei servizi acquistati ai fini delle operazioni imponibili del soggetto passivo, oppure se tale analisi del diritto a detrazione dell'IVA debba basarsi esclusivamente sul solo legame diretto fra acquisto e cessioni/prestazioni o [fra acquisto e] l'intera attività economica del soggetto passivo?		
36.	Infrazioni multiple e apposizione e sigilli con chiusura locale Art. 22 DPR 633/72	C-733/23, Beach and bar management	<p>Se l'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE e l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale secondo cui per infrazioni multiple di obblighi fiscali può essere disposta una misura complessiva («apposizione di sigilli a un locale commerciale e divieto di accesso allo stesso»), se tale misura mira esclusivamente a limitare gli effetti dannosi, compresa l'entità degli atti lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea, ma non a punire il trasgressore, ferma restando la possibilità di instaurare nei confronti di quest'ultimo, per ciascuna violazione di detti obblighi fiscali, un procedimento autonomo di carattere repressivo, nel quale si adotti contro il soggetto passivo una misura in forma di sanzione pecuniaria, con l'obbligo per il giudice nazionale di verificare e accertare in ogni singolo caso quale dei due obiettivi, limitativo/preventivo o repressivo, persegua la misura amministrativa coercitiva precedentemente disposta («apposizione di sigilli a un locale commerciale e divieto di accesso allo stesso»).</p> <p>Se l'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE, e l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a un regime sanzionatorio come quello di cui al procedimento principale, che indipendentemente dal tipo e dalla gravità degli illeciti compiuti stabilisce un limite minimo considerevole della sanzione in forma di sanzione pecuniaria, senza prevedere la possibilità di irrogare una sanzione al di sotto del limite di legge o di sostituire la pena con una meno severa.</p> <p>Se l'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE, e gli articoli 47, primo comma, 48, paragrafo 1, e 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo cui per infrazioni multiple di obblighi fiscali può essere disposta una misura complessiva («apposizione di sigilli a un locale commerciale e divieto di accesso allo stesso») eseguibile provvisoriamente, ancora prima che divenga definitiva, senza che sia prevista per il giudice o per l'autore stesso dell'illecito la possibilità di un controllo della proporzionalità della misura con riferimento alla gravità di ogni singola infrazione amministrativa.</p>		
37.	Avvocato che rende prestazioni forensi	C-744/23, Zlakov	<p>1) Se le «prestazioni di servizi» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera [c], dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 28 della direttiva 2006/112/CE, debbano essere interpretate nel senso di ricomprendere:</p> <p>1. le prestazioni forensi rese gratuitamente (pro bono) da parte dell'avvocato di una parte in un proce-</p>		

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N° CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
	gratuite (pro bono) Art. 3 e 5 DPR 633/72		<p>dimento giudiziario,</p> <p>2. le prestazioni forensi rese gratuitamente (pro bono) da parte dell'avvocato di una parte risultata vittoriosa in una controversia giudiziaria, nell'ambito della quale all'avvocato vengano riconosciuti gli onorari che questi avrebbe percepito laddove fosse stato concordato un compenso sulla base di un contratto di tutela giudiziaria ed assistenza in materia legale.</p> <p>2) Se la «prestazione di servizi a titolo gratuito» di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, debba essere interpretata nel senso di applicarsi:</p> <p>1. alle prestazioni forensi rese gratuitamente (pro bono) da parte dell'avvocato di una parte in un procedimento giudiziario,</p> <p>2. alle prestazioni forensi rese gratuitamente (pro bono) da parte dell'avvocato di una parte risultata vittoriosa in una controversia giudiziaria, nell'ambito della quale all'avvocato vengano riconosciuti gli onorari che questi avrebbe percepito laddove fosse stato concordato un compenso sulla base di un contratto di tutela giudiziaria ed assistenza in materia legale.</p> <p>3) Se la «prestazione di servizi a titolo oneroso» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera [c], dell'articolo 24, paragrafo 1, e dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, debba essere interpretata nel senso di applicarsi alle prestazioni forensi rese gratuitamente (pro bono) da parte dell'avvocato di una parte risultata vittoriosa in una controversia giudiziaria, nell'ambito della quale all'avvocato vengano riconosciuti gli onorari che questi avrebbe percepito laddove fosse stato concordato un compenso sulla base di un contratto di tutela giudiziaria ed assistenza in materia legale.</p> <p>4) Se il termine «soggetto passivo» di cui all'articolo 28 e all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, debba essere interpretato nel senso che esso si applichi:</p> <p>1. ad un avvocato (ovvero ad uno studio legale individuale) che abbia reso gratuitamente (pro bono) prestazioni forensi a una parte in un procedimento giudiziario.</p> <p>2. ad un avvocato (ovvero ad uno studio legale individuale) che abbia reso prestazioni forensi gratuitamente (pro bono) a favore di una parte risultata vittoriosa in una controversia giudiziaria, nell'ambito della quale all'avvocato (ovvero ad uno studio legale individuale) vengano riconosciuti gli onorari che questi avrebbe percepito laddove fosse stato concordato un compenso sulla base di un contratto di tutela giudiziaria ed assistenza in materia legale.</p>		
38.	Servizio postale universale reso attraverso licenziatari Art. 10 DPR 633/72	C-785/23, Bulgarian Posts	<p>1) Se le prestazioni fornite dal licenziatario per l'erogazione del servizio postale universale sul territorio sovrano della Repubblica di Bulgaria sulla base di contratti individuali con utenti dei servizi postali debbano essere considerate prestazioni di servizi effettuate dai «servizi pubblici postali» ai sensi dell'articolo 132, del titolo IX, capo 2, della direttiva 2006/112/CE, nonché «di interesse pubblico», se detti contratti individuali prevedono che la prestazione debba soddisfare una o tutte le seguenti condizioni, segnatamente: raccolta degli invii al di fuori dei punti di accesso (la raccolta e la distribuzione avvengono all'indirizzo del committente); raccolta e distribuzione da effettuarsi in un orario preventivamente concordato con i committenti; frequenza della raccolta e della distribuzione che va oltre la frequenza prevista nelle norme stabilite dalla legge sulla qualità del servizio postale universale e l'efficienza del servizio, anche con previsione di ritiri aggiuntivi rispetto alla frequenza espressamente</p>		

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N° CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			<p>concordata nel contratto, su richiesta del committente, al di fuori degli orari di apertura degli uffici postali; effettuazione della prestazione di servizi a un prezzo inferiore rispetto a quello approvato dalla KRS (Komisia za regulirane na saobshteniata, commissione regolatrice per la comunicazione, ossia l'autorità di regolamentazione che autorizza i prezzi per il servizio postale universale in Bulgaria) o con sconti superiori a quelli autorizzati dalla KRS.</p> <p>2) Se dall'articolo 12, secondo trattino, della direttiva 97/67/CE1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, discenda che le prestazioni erogate da un soggetto licenziatario del servizio postale universale non presentano la qualità di servizio postale universale ai sensi della direttiva, se sono fornite, in conformità di un contratto individuale, a un prezzo inferiore a quello approvato per il tipo corrispondente di servizio postale universale e non è stato provato che il prezzo così concordato copra i costi dell'erogazione.</p> <p>3) Se venga violato il principio di trasparenza e non discriminazione sancito dall'articolo 12, quarto trattino, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, qualora un soggetto licenziatario del servizio postale universale concluda contratti individuali per l'erogazione del servizio postale universale in cui prevede condizioni diverse di erogazione delle prestazioni, più favorevoli rispetto alle condizioni pubblicate e accessibili a livello generale.</p> <p>4) In caso di risposta affermativa a tale questione, se ciò costituisca un motivo per non considerare le operazioni esenti da imposta ai sensi dell'articolo 132 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p>		
39.	Prestazioni a privati - Aliquota errata e debitore d'imposta art. 21 DPR n. 633/72	C-794/23, Finanzamt Österreich	<p>Se l'articolo 203 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che un soggetto passivo, il quale abbia effettuato una prestazione e abbia indicato nella propria fattura un importo di imposta sul valore aggiunto (IVA) calcolato sulla base di un'aliquota errata, non è debitore, ai sensi di tale disposizione, della parte dell'IVA erroneamente fatturata qualora la prestazione indicata nella concreta fattura sia stata fornita ad un soggetto non passivo, anche laddove il suddetto soggetto passivo abbia fornito ulteriori prestazioni equivalenti ad altri soggetti passivi.</p> <p>Se per «consumatore finale non legittimato alla detrazione dell'IVA pagata a monte» ai sensi della sentenza Finanzamt Österreich, debba intendersi unicamente un soggetto non passivo oppure anche un soggetto passivo che si avvale della prestazione concreta unicamente a fini privati (oppure ad altri fini che non legittimino alla detrazione dell'IVA) e non abbia pertanto diritto alla detrazione.</p> <p>Sulla base di quali criteri debba essere stabilito, nel caso di una fattura semplificata ai sensi dell'articolo 238 della direttiva 2006/112/CE, quali siano le fatture in relazione alle quali (se del caso nell'ambito di una stima) il soggetto passivo non è debitore dell'IVA erroneamente fatturata, in quanto non sussiste alcun rischio di perdita di gettito fiscale.</p>		
40.	Società	C-808/23,	1) Se, in sede di applicazione delle disposizioni nazionali in materia di rivalutazione della base im-		



N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N° CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
	collegate e rivalutazione e base imponibile art. 13 DPR n. 633/72	Höggkullen	<p>nibile, sia compatibile con gli articoli 72 e 80 della direttiva IVA, allorché una società madre fornisca alle sue società figlie servizi del tipo di cui nella presente fattispecie, considerare sempre detti servizi come servizi unici, il cui valore normale non può essere determinato mediante un raffronto come previsto all'articolo 72, primo comma.</p> <p>2) Se, in sede di applicazione delle disposizioni nazionali in materia di rivalutazione della base imponibile, sia compatibile con gli articoli 72 e 80 della direttiva IVA considerare che il totale delle spese di una società madre, compresi i costi di raccolta di capitale e i costi a carico degli azionisti, costituisca il costo sostenuto dalla società per l'esecuzione della prestazione di servizi alle sue società figlie, qualora l'unica attività della società madre consista nella gestione attiva delle sue società figlie e la società madre abbia detratto interamente l'IVA assolta a monte per i suoi acquisti.</p>		

## Procedimenti instaurati nel 2022

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
1.	Contrabbando e paese di importazione Art. 67 DPR 633/72	C-791/22 Hauptzollamt Braunschweig	Se sia contrario alla direttiva 2006/112/CE in particolare ai suoi articoli 30 e 60 il fatto che una disposizione nazionale di uno Stato membro dichiari l'articolo 215, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2913/92 2 applicabile mutatis mutandis all'IVA all'importazione.		<b>18.01.2024</b>
<p><i>L'articolo 30, primo comma, l'articolo 60 e l'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale l'articolo 215, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, si applica per analogia all'imposta sul valore aggiunto (IVA) all'importazione per quanto riguarda la determinazione del luogo in cui sorge tale IVA all'importazione</i></p>					
2.	Rimborso ad altri soggetti UE – Presentazione di nuove prove Art. 38-bis 2 DPR 633/72	C-746/22 Slovenské Energetické Strojárne	Se l'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, recante modalità di applicazione relative al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, debba essere interpretato nel senso che è conforme ai requisiti in materia di ricorsi di detta direttiva una normativa nazionale – segnatamente l'articolo 124, paragrafo 3, dell'az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLl. törvény (legge n. CLl del 2017 sul codice dell'amministrazione tributaria; in prosieguo: il «codice dell'amministrazione tributaria») – che, ai fini dell'esame delle richieste di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, non consente, nella fase del ricorso, di far valere fatti nuovi e di invocare o produrre nuovi mezzi di prova che il richiedente conosceva prima dell'adozione della decisione di primo grado ma che non ha presentato, nonostante fosse stato invitato a farlo dall'autorità tributaria, o non ha fatto valere, dando così luogo a una restrizione sostanziale che eccede i requisiti formali e relativi ai termini stabiliti dalla direttiva 2008/9. Se una risposta affermativa alla prima questione comporti che il termine di un mese previsto dall'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9 debba essere considerato perentorio. Se ciò sia conforme al principio del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché agli articoli	<b>14.12.2023</b>	<b>16.05.2024</b>

<sup>1</sup> Sintesi argomento e articolo interno di riferimento D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

<sup>2</sup> Numero progressivo per anno attribuito alla causa.

<sup>3</sup> Questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale o procedura d'infrazione avviata dalla Commissione.

<sup>4</sup> Data fissata per il deposito delle conclusioni dell'Avvocato generale (è possibile giudicare la causa senza conclusioni dopo aver sentito l'avvocato generale).

<sup>5</sup> Data fissata per il deposito della sentenza da parte della Corte.

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			<p>167, 169, 170 e 171, paragrafo 1, della direttiva IVA e ai principi fondamentali di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità sviluppati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.</p> <p>Se il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/9, relativo al rifiuto totale o parziale di una richiesta di rimborso, debba essere interpretato nel senso che ad esso è conforme una normativa nazionale – segnatamente l'articolo 49, paragrafo 1, lettera b), della legge sull'amministrazione tributaria – in base alla quale l'autorità tributaria è tenuta ad archiviare il procedimento qualora il soggetto passivo richiedente non risponda a una richiesta dell'autorità tributaria né rispetti l'obbligo di regolarizzazione e, in difetto di ciò, la richiesta non possa essere esaminata, ma il procedimento prosegue d'ufficio.</p>		
3.	<p>Lotterie nazionali e giochi d'azzardo privati – Esenzione IVA Art. 10 DPR 633/72</p>	<p>C-741/22 Casino de Spa e a.</p>	<p>Se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112[CE] del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e il principio di neutralità debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro disciplini in modo diverso, ipotizzando che si tratti di prestazioni di servizi simili, le lotterie online proposte dalla Loterie nationale (Loteria nazionale), ente pubblico, esenti dall'imposta sul valore aggiunto, e gli altri giochi d'azzardo online proposti da operatori privati, assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Se, nel rispondere alla questione precedente, al fine di stabilire se si tratti di due categorie di giochi simili che si trovano in concorrenza tra loro e che richiedono lo stesso trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, o se si tratti di categorie distinte che consentono un trattamento differenziato, il giudice nazionale debba tener conto unicamente del fatto che le due forme di gioco sono o meno in concorrenza tra loro dal punto di vista del consumatore medio, nel senso che prestazioni di servizi sono simili quando presentano proprietà analoghe e rispondono alle stesse esigenze del consumatore, in base a un criterio di comparabilità nell'uso, e quando le differenze esistenti non incidono in modo significativo sulla decisione del consumatore medio di ricorrere all'una o all'altra prestazione di servizi (criterio di sostituzione), oppure debba tener conto di altri criteri quali l'esistenza di un potere discrezionale, in capo allo Stato membro, di esentare talune categorie di giochi e di assoggettarne altre all'IVA, l'appartenenza delle lotterie a una categoria di giochi distinta contemplata dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva IVA, i regimi normativi diversi applicabili alla Loterie nationale e agli altri giochi d'azzardo, le autorità di controllo differenti o obiettivi societari e di tutela dei giocatori perseguiti dalla normativa applicabile alla Loterie nationale.</p> <p>Se il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con le disposizioni della direttiva 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e, se del caso, con il principio di effettività, debba essere interpretato nel senso che esso consente alla Corte costituzionale di uno Stato membro di mantenere – di propria iniziativa e senza rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE –, in base a una disposizione di diritto interno – nel caso di specie l'articolo 8 della legge speciale del 6 gennaio 1989, che disciplina la Cour constitutionnelle – gli effetti, per il passato, di disposizioni nazionali in materia di imposta sul valore aggiunto, dichiarate contrarie alla Costituzione nazionale e annullate per tale motivo e la cui mancata conformità al diritto dell'Unione era altresì invocata a sostegno del ricorso di annullamento</p>	25.04.2024	

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			<p>dinanzi al giudice nazionale, senza tuttavia che tale censura sia stata esaminata da quest'ultimo, basandosi in generale sulle «difficoltà di bilancio e amministrative che il rimborso delle imposte già versate provocherebbe», e privando quindi totalmente i soggetti passivi assoggettati all'IVA del diritto al rimborso dell'IVA riscossa in violazione del diritto dell'Unione.</p> <p>Se, in caso di risposta in senso negativo alla questione precedente, le stesse disposizioni e gli stessi principi interpretati, in particolare, alla luce della sentenza del 10 aprile 2008, Marks &amp; Spencer, C-309/06, in forza della quale i principi generali del diritto [dell'Unione], ivi compreso quello della neutralità fiscale, conferiscono all'operatore economico che ha effettuato tali forniture o prestazioni un diritto a ripetere gli importi erroneamente versati con riferimento alle stesse forniture o prestazioni (sentenza del 10 aprile 2008, Marks &amp; Spencer, C-309/06), impongano allo Stato membro interessato di restituire ai soggetti passivi l'IVA riscossa in violazione del diritto dell'Unione quando quest'ultima, come nel caso di specie, derivasse successivamente da una sentenza della Corte di giustizia in cui si afferma, in risposta a questioni pregiudiziali, da un lato, il contrasto con la direttiva 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, delle disposizioni nazionali annullate e, dall'altro, la mancata conformità al diritto dell'Unione della decisione della Cour constitutionnelle, di mantenere gli effetti, per il passato, delle disposizioni di cui essa pronuncia l'annullamento.</p> <p>Se il trattamento distinto istituito dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 della legge programmatica del 1° luglio 2016, annullati con sentenza della Cour constitutionnelle del 22 marzo 2018, n. 34/2018, ma i cui effetti sono stati mantenuti dopo tale data per le imposte già versate relativamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2016 e il 21 maggio 201[8], tra le lotterie, terrestri o online, e gli altri giochi e scommesse online, crei un vantaggio selettivo a favore degli operatori di tali lotterie e quindi un aiuto concesso dall'État belge (Stato belga) o mediante risorse dell'État belge, che falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo talune imprese, incompatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p> <p>6) Se, in caso di risposta in senso affermativo alla questione precedente, l'obbligo imposto agli Stati membri di garantire la salvaguardia dei diritti dei cittadini lesi dall'illegittima attuazione dell'aiuto di cui trattasi, quale discende, in particolare, dalla sentenza 5 ottobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C-368/04, il principio di leale cooperazione e i principi generali del diritto [dell'Unione], ivi compreso quello della neutralità fiscale, che conferiscono all'operatore economico che ha effettuato tali forniture o prestazioni un diritto a ripetere gli importi erroneamente versati con riferimento alle stesse forniture o prestazioni (sentenza del 10 aprile 2008, Marks &amp; Spencer, C-309/06), consentano ai soggetti passivi, che hanno fatturato l'IVA in base all'aiuto di Stato illegittimo, di recuperare l'equivalente dell'imposta versata sotto forma di risarcimento per il danno subito.</p>		
4.	Aliquota ridotta alberghi – Categoria di classificazione delle strutture	C-733/22 Valentina Heights	Se l'articolo 98, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato III, punto 12, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che l'aliquota ridotta dell'IVA, prevista in tale disposizione per la fornitura di alloggio da parte di alberghi e simili, può trovare applicazione se tali strutture non sono classificate in una categoria in conformità della normativa nazionale dello Stato membro richiedente.		08.02.2024

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
	Art. 16 DPR 633/72		In caso di risposta negativa, se l'articolo 98, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato III, punto 12, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, debba essere interpretato nel senso che consente un'applicazione selettiva dell'aliquota ridotta ad elementi concreti e specifici di una determinata categoria di prestazioni di servizi, se a tal fine è prevista la condizione che la fornitura di alloggio da parte di alberghi e simili possa avvenire solo in strutture classificate in una categoria in conformità della normativa nazionale dello Stato membro richiedente o per le quali è stata emessa una certificazione provvisoria che attesta l'avvio di un procedimento di classificazione in una categoria.		
<p><i>L'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'allegato III, punto 12, di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale l'applicazione di un'aliquota ridotta di imposta sul valore aggiunto (IVA) all'alloggio fornito da alberghi e strutture simili è soggetta all'obbligo, per una tale struttura, di disporre di un certificato di classificazione o di un certificato di classificazione provvisoria, se tale normativa non limita l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta ad aspetti concreti e specifici della categoria delle prestazioni di alloggio fornite da alberghi e strutture simili, o, qualora limiti tale applicazione a siffatti aspetti concreti e specifici, se essa non rispetta il principio di neutralità fiscale</i></p>					
5.	Curatore fallimentare – divieto al trasferimento dei fondi depositati sul conto IVA del soggetto passivo Art. 74-bis DPR 633/72	C-709/22 Syndyk Masy Upadłości A	<p>Se le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che autorizza la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni della direttiva 2006/112/CE 2 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e in particolare gli articoli 395 e 273, nonché i principi di proporzionalità e neutralità, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione e a una prassi nazionali che, nelle circostanze del caso di specie, vietano di autorizzare il curatore fallimentare al trasferimento dei fondi depositati sul conto IVA del soggetto passivo (meccanismo del pagamento frazionato) su un conto bancario da esso indicato.</p> <p>Se l'articolo 17, paragrafo 1 (diritto di proprietà), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 51, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, della Carta, debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione e a una prassi nazionali le quali, nelle circostanze del caso di specie, vietando di autorizzare il curatore fallimentare al trasferimento dei fondi depositati sul conto IVA del soggetto passivo (meccanismo del pagamento frazionato), producono, in questo modo, l'effetto di congelare i fondi di proprietà del soggetto passivo insolvente su tale conto IVA e, di conseguenza, rendono impossibile al curatore fallimentare l'esercizio delle sue funzioni nel corso della procedura di insolvenza.</p> <p>3) Se il principio dello Stato di diritto risultante dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea nonché il principio della certezza del diritto che ne costituisce l'attuazione, il principio di leale cooperazione risultante dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE e il principio di buona amministrazione risultante dall'articolo 41, paragrafo 1, della Carta, in considerazione del contesto e degli obiettivi della decisione 2019/310 del Consiglio, nonché delle disposizioni della direttiva 2006/112, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una prassi nazionale, la quale, vietando di autorizzare il curatore fallimentare al trasferimento dei fondi depositati sul conto IVA del soggetto passivo (meccanismo del pagamento frazionato), rischia di vanificare gli obiettivi della procedura di insolvenza, che il giudice fallimentare</p>	11.04.2024	

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			<p>dichiara rientrante nella competenza giurisdizionale polacca ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione), e, di conseguenza, conduce ad una situazione in cui, a seguito dell'applicazione di una misura nazionale inadeguata, l'Erario viene privilegiato quale creditore a danno della massa dei creditori.</p>		
6.	<p>Fatto generatore e proceduta di insolvenza – Detrazione per accordo di collaborazione Art. 6, 19 e 74-bis DPR 633/72</p>	<p>C-696/22 C</p>	<p>Se gli articoli 63, 64 e 66 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, ostino a una prassi amministrativa di un organo tributario - come quella del caso di specie, che ha imposto obblighi di pagamento supplementari al soggetto passivo, una società professionale a responsabilità limitata (SPRL) tramite cui gli amministratori di procedure di insolvenza possono esercitare la loro professione – consistente nel determinare il fatto generatore dell'imposta e l'esigibilità nel momento in cui sono stati prestati i servizi nell'ambito di una procedura di insolvenza, laddove l'onorario dell'amministratore delle procedure di insolvenza era stato determinato dal giudice fallimentare o dall'assemblea dei creditori, con conseguente obbligo a carico del soggetto passivo di emettere le fatture entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è sorto il fatto generatore dell'IVA.</p> <p>Se gli articoli 63, 64 e 66 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, ostino a una prassi amministrativa di un organo tributario, come quella del caso di specie, consistente nell'imporre obblighi di pagamento supplementari al soggetto passivo - una società professionale a responsabilità limitata (SPRL) tramite cui gli amministratori di procedure di insolvenza possono esercitare la loro professione - in quanto esso ha emesso fatture e riscosso l'IVA solo alla data dell'incasso dei pagamenti per i servizi forniti nell'ambito della procedura d'insolvenza, anche se l'assemblea dei creditori ha stabilito che il pagamento dell'onorario dell'amministratore di procedure di insolvenza è subordinato alla disponibilità di liquidità nei conti dei debitori.</p> <p>Se, nel caso di un accordo di cooperazione tra marchi (co-branding) tra uno studio legale e il soggetto passivo, al fine di concedere il diritto a detrazione sia sufficiente che il soggetto passivo, nel provare l'esistenza di un collegamento diretto e immediato tra gli acquisti effettuati dal soggetto passivo a monte e le operazioni a valle, dimostri, dopo l'accordo, un aumento del fatturato/valore delle operazioni imponibili, senza ulteriore documentazione giustificativa. In caso di risposta affermativa, quali siano i criteri che devono essere presi in considerazione per determinare l'effettiva portata del diritto a detrazione.</p> <p>Se il principio generale di diritto dell'Unione del rispetto dei diritti della difesa debba essere interpretato nel senso che, qualora, nel corso di un procedimento amministrativo nazionale per la decisione su un reclamo avverso un avviso di accertamento che ha stabilito il pagamento di IVA supplementare, siano accolti argomenti di fatto e di diritto nuovi rispetto a quelli contenuti nel rapporto sulla verifica fiscale su cui si basa la decisione di emettere detto avviso, e al soggetto passivo siano state concesse misure giurisdizionali di tutela provvisoria, in attesa della decisione del giudice di merito, mediante la sospensione del titolo di credito, il giudice adito nel merito possa considerare che tale principio non è stato violato senza verificare se il procedimento avrebbe potuto sfociare in un esito diverso in assenza di tale irregolarità.</p>		

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
7.	Detrazione e indicazioni generiche in fattura Art. 19 DPR 633/72	C-690/22 Schortcut	"Se le descrizioni utilizzate nelle fatture in questione nel caso di specie ("servizi di sviluppo applicativo"), ai fini dell'individuazione dell'oggetto e delle caratteristiche dei servizi forniti, siano sufficienti alla corretta interpretazione degli artt. 178, lett. a), 219 , 220, [comma 1,] punto 1, articolo 226, punto 6, e articolo 273 della [direttiva IVA], tali descrizioni non hanno impedito all'amministrazione tributaria], nel corso di una verifica fiscale, di valutare se i servizi ivi descritti corrispondeva alla realtà, e dal concludere che le "fatture erano false"		<b>24.05.2023</b>
<i>L'articolo 178, lettera a), articolo 219 e articolo 226, paragrafo 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, deve essere interpretato come: si oppongono al fatto che le autorità fiscali nazionali possano negare il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto in quanto le fatture recanti diciture quali "servizi di sviluppo applicativo" non sono conformi ai requisiti formali richiamati da quest'ultima disposizione.</i>					
8.	Cessioni intra e frodi – Prove Art. 41 DL 331/93	C-676/22 B2 Energy	Se l'articolo 138, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9 dicembre 2021, nella causa C-154/20, Kemwater ProChemie, EU:C:2021:989, deve essere interpretato nel senso che il diritto esercitato per l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulla cessione di beni verso un altro Stato membro dell'Unione europea debba essere negato, senza che l'amministrazione tributaria sia tenuta a dimostrare che il fornitore dei beni sia coinvolto in una frode IVA, quando il fornitore non ha dimostrato che i beni sono stati ceduti a un destinatario concreto in un altro Stato membro dell'UE in qualità di soggetto passivo, indicato nei documenti fiscali, anche se, alla luce degli elementi di fatto e delle informazioni fornite dal soggetto passivo, sono disponibili le informazioni necessarie per verificare che il reale destinatario aveva tale qualità nell'altro Stato membro dell'UE.		<b>29.02.2024</b>
<i>L'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che si deve negare l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ad un fornitore stabilito in uno Stato membro, che abbia ceduto merci a destinazione di un altro Stato membro, allorché tale fornitore non ha dimostrato che le merci erano state cedute a un destinatario avente la qualità di soggetto passivo in quest'ultimo Stato membro e, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti dal fornitore, mancano i dati necessari per verificare che detto destinatario avesse tale qualità</i>					
9.	Restituzione IVA riscossa in violazione al diritto – Interessi moratori Art. 38-bis DPR 633/72	C-674/22 Gemeente Dinkelland	1) Se la norma giuridica secondo cui sono dovuti interessi moratori in caso di diritto alla restituzione di un'imposta riscossa in violazione del diritto dell'Unione debba essere interpretata nel senso che, nel caso in cui a un soggetto passivo sia concessa la restituzione dell'imposta sul valore aggiunto, a detto soggetto passivo devono essere rimborsati interessi moratori nella situazione in cui: a) la restituzione è dovuta ad errori nell'amministrazione del soggetto passivo, come descritti nella presente sentenza, e per i quali all'ispettore non può essere mosso alcun addebito; b) la restituzione è dovuta ad un ricalcolo del criterio di ripartizione per la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto sulle spese generali, nelle circostanze descritte nella presente sentenza. 2) In caso di risposta affermativa alla questione, con decorrenza da che giorno esista in tali casi il diritto al rimborso degli interessi moratori.		<b>22.02.2024</b>
<i>Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso non obbliga a versare a un soggetto passivo interessi a decorrere dal pagamento di un importo di imposta sul valore aggiunto (IVA), che è successivamente rimborsato dall'amministrazione tributaria, qualora tale rimborso sia riconducibile, in parte, all'accertamento che tale soggetto passivo, a seguito di errori commessi nella sua contabilità, non ha pienamente esercitato il suo diritto alla detrazione dell'IVA</i>					

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
<i>versata a monte per gli anni considerati e, in parte, ad una modifica, con effetto retroattivo, delle modalità di calcolo dell'IVA detraibile relativa alle spese generali di detto soggetto passivo quando tali modalità sono stabilite sotto la sola responsabilità di quest'ultimo</i>					
10.	Vigilanza doganale su gasolio – richiesta IVA come sanzione Art. 1 DPR 633/72	C-657/22 SC Bitulpetroliu m Serv SRL	<p>1) Se siano in contrasto con il principio di proporzionalità e con [l'articolo] 2, paragrafo 3, [l'articolo] 5 e [l'articolo] 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE disposizioni e prassi nazionali come quelle di cui trattasi nel caso di specie, ai sensi delle quali la reintroduzione in deposito fiscale di un combustibile da riscaldamento (gasolio da riscaldamento) in assenza di verifica doganale [costituirebbe] una presunta violazione del regime di deposito [la quale] giustificerebbe l'applicazione di un'accisa con l'aliquota fissata per il gasolio - un combustibile la cui [accisa ha un] valore superiore più di 21 volte all'accisa sul gasolio da riscaldamento;</p> <p>2) Se siano in contrasto con il principio di proporzionalità, con il principio di neutralità dell'IVA e con gli [articoli] 2, 250 e 273 della direttiva 2006/112/CE disposizioni e prassi nazionali come quelle di cui trattasi nel caso di specie, ai sensi delle quali viene imposta l'IVA su importi determinati in via supplementare dall'amministrazione tributaria a titolo di accisa sul gasolio come sanzione per l'inosservanza del regime di vigilanza doganale del soggetto passivo, in conseguenza della reintroduzione in deposito, effettuata da quest'ultimo, di prodotti energetici del tipo gasolio da riscaldamento, per i quali era già stata versata l'accisa, che sono stati rifiutati dai clienti, rimangono intatti, e [sono depositati] fino all'individuazione di un [nuovo] acquirente.</p>		<b>25.04.2024</b>
<p>1) <i>La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni o a prassi nazionali in forza delle quali, in caso di reintroduzione in deposito fiscale di prodotti energetici destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento, al fine di essere venduti successivamente, l'omessa notifica di tale reintroduzione all'autorità competente nonché l'assenza, nelle note di ricevimento e nelle fatture di storno relative a tali prodotti, di indicazioni relative ai contrassegni e alla colorazione di detti prodotti comportano, a titolo di sanzione per l'inosservanza di tali condizioni, l'applicazione agli stessi prodotti, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, dell'aliquota di accisa più elevata prevista per il gasolio destinato ad essere utilizzato come carburante per motori.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 63 e l'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni o a prassi nazionali in forza delle quali, in caso di reintroduzione in deposito fiscale di prodotti energetici destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta sull'importo fissato dall'autorità tributaria a titolo di supplemento di accisa, a causa dell'applicazione a detti prodotti dell'aliquota di accisa prevista per il gasolio destinato ad essere utilizzato come carburante per motori, a meno che non venga effettuata un'operazione imponibile consistente in una cessione del prodotto energetico in questione in vista di un suo utilizzo come carburante per motori</i></p>					
11.	Fondo pensione-Esenzione IVA Art. 10 DPR 633/72	C-644/22 BPFL	<p>1) Se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che si può presumere che i partecipanti in un fondo pensione, come nel procedimento principale, corrano un rischio d'investimento e se ciò implichi che il fondo pensione configuri un «fondo comune d'investimento» ai sensi di tale disposizione. Se al riguardo assuma rilevanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– se i partecipanti corrano un rischio d'investimento individuale o se sia sufficiente che i partecipanti congiuntamente, e nessun altro, sopportino le conseguenze dei risultati degli investimenti;</li> <li>– quale sia la portata del rischio collettivo o individuale;</li> <li>– in che misura il livello della prestazione pensionistica dipenda anche da altri fattori, quali il numero di anni di accumulo della pensione, il livello della retribuzione e gli interessi di calcolo.</li> </ul>	<b>14.03.2024</b>	



N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			2) Se il principio di neutralità fiscale comporti che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, in caso di fondi non OICVM, non si deve valutare soltanto se questi siano comparabili a un OICVM, ma anche se, essi, nella prospettiva del consumatore medio, siano comparabili ad altri fondi non OICVM, ma che sono considerati dallo Stato membro fondi comuni d'investimento.		
12.	Fondo pensione-Esenzione IVA Art. 10 DPR 633/72	C-643/22 BPL Pensioen	Se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA 1 debba essere interpretato nel senso che si può presumere che i partecipanti in un fondo pensione, come nel procedimento principale, corrano un rischio d'investimento e se ciò implichi che il fondo pensione configuri un «fondo comune d'investimento» ai sensi di tale disposizione. Se al riguardo assuma rilevanza: <ul style="list-style-type: none"> <li>– se i partecipanti corrano un rischio d'investimento individuale o se sia sufficiente che i partecipanti congiuntamente, e nessun altro, sopportino le conseguenze dei risultati degli investimenti;</li> <li>– quale sia la portata del rischio collettivo o individuale;</li> <li>– in che misura il livello della prestazione pensionistica dipenda anche da altri fattori, quali il numero di anni di accumulo della pensione, il livello della retribuzione e gli interessi di calcolo.</li> </ul>	14.03.2024	
13.	Fondo pensione-Esenzione IVA Art. 10 DPR 633/72	C-642/22 Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten	Se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che si può presumere che i partecipanti in un fondo pensione, come nel procedimento principale, corrano un rischio d'investimento e se ciò implichi che il fondo pensione configuri un «fondo comune d'investimento» ai sensi di tale disposizione. Se al riguardo assuma rilevanza: <ul style="list-style-type: none"> <li>– se i partecipanti corrano un rischio d'investimento individuale o se sia sufficiente che i partecipanti congiuntamente, e nessun altro, sopportino le conseguenze dei risultati degli investimenti;</li> <li>– quale sia la portata del rischio collettivo o individuale;</li> <li>– in che misura il livello della prestazione pensionistica dipenda anche da altri fattori, quali il numero di anni di accumulo della pensione, il livello della retribuzione e gli interessi di calcolo.</li> </ul>	14.03.2024	
14.	Fondo pensione-Esenzione IVA Art. 10 DPR 633/72	C-641/22 Y	Se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che si può presumere che i partecipanti in un fondo pensione, come nel procedimento principale, corrano un rischio d'investimento e se ciò implichi che il fondo pensione configuri un «fondo comune d'investimento» ai sensi di tale disposizione. Se al riguardo assuma rilevanza: <ul style="list-style-type: none"> <li>– se i partecipanti corrano un rischio d'investimento individuale o se sia sufficiente che i partecipanti congiuntamente, e nessun altro, sopportino le conseguenze dei risultati degli investimenti;</li> <li>– quale sia la portata del rischio collettivo o individuale;</li> <li>– in che misura il livello della prestazione pensionistica dipenda anche da altri fattori, quali il numero di anni di accumulo della pensione, il livello della retribuzione e gli interessi di calcolo;</li> <li>– che il datore di lavoro per il periodo dal 2014 al 2020 si è reso garante per un importo massimo di EUR 250 000 000 per la costituzione della pensione prevista.</li> </ul>	14.03.2024	
15.	Fondo pensione-Esenzione IVA Art. 10 DPR 633/72	C-640/22 Fiscale Eenheid Achmea	Se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che si può presumere che i partecipanti in un fondo pensione, come nel procedimento principale, corrano un rischio d'investimento e se ciò implichi che il fondo pensione configuri un «fondo comune d'investimento» ai sensi di tale disposizione. Se al riguardo assuma rilevanza:	14.03.2024	

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>– se i partecipanti corrano un rischio d’investimento individuale o se sia sufficiente che i partecipanti congiuntamente, e nessun altro, sopportino le conseguenze dei risultati degli investimenti;</li> <li>– quale sia la portata del rischio collettivo o individuale;</li> <li>– in che misura il livello della prestazione pensionistica dipenda anche da altri fattori, quali il numero di anni di accumulo della pensione, il livello della retribuzione e gli interessi di calcolo;</li> <li>– che dal 1° gennaio 2018 il fondo pensione non accumula più attività e a causa del basso tasso di copertura è tenuto a effettuare un trasferimento collettivo di valore a un assicuratore o a un altro fondo pensione.</li> </ul> <p>Se il principio di neutralità fiscale comporti che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, in caso di fondi non OICVM, non si deve valutare soltanto se questi siano comparabili a un OICVM, ma anche se, essi, nella prospettiva del consumatore medio, siano comparabili ad altri fondi non OICVM, ma che sono considerati dallo Stato membro fondi comuni d’investimento.</p>		
<b>16.</b>	Fondo pensione- Esenzione IVA Art. 10 DPR 633/72	C-639/22 X	<p>Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che si può presumere che i partecipanti in un fondo pensione, come nel procedimento principale, corrano un rischio d’investimento e se ciò implichi che il fondo pensione configuri un «fondo comune d’investimento» ai sensi di tale disposizione. Se al riguardo assuma rilevanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– se i partecipanti corrano un rischio d’investimento individuale o se sia sufficiente che i partecipanti congiuntamente, e nessun altro, sopportino le conseguenze dei risultati degli investimenti;</li> <li>– quale sia la portata del rischio collettivo o individuale;</li> <li>– in che misura il livello della prestazione pensionistica dipenda anche da altri fattori, quali il numero di anni di accumulo della pensione, il livello della retribuzione e gli interessi di calcolo.</li> </ul>	<b>14.03.2024</b>	
<b>17.</b>	Variazione in diminuzione imposta tra ricevuta e fattura Art. 26 DPR 633/72	C-606/22 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy	<p>Se l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE e i principi di neutralità, di proporzionalità nonché di parità di trattamento debbano essere interpretati nel senso che ostano alla prassi delle autorità fiscali nazionali nei limiti in cui detta prassi non consente, invocando l’assenza di un fondamento normativo nazionale e l’arricchimento senza causa, di rettificare l’importo della base imponibile e dell’imposta dovuta nell’ipotesi in cui la vendita di beni e servizi ai consumatori con un’aliquota IVA più elevata sia stata registrata mediante un registratore di cassa e documentata da ricevute fiscali anziché da fatture IVA, e a seguito di tale rettifica non intervenga alcuna modifica del prezzo (del valore lordo della vendita).</p>	<b>16.11.2023</b>	<b>21.03.2024</b>

*L’articolo 1, paragrafo 2 e l’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, in combinato disposto con l’articolo 78, lettera a), della stessa, devono essere interpretati alla luce dei principi di neutralità fiscale, di effettività e di parità di trattamento, nel senso che ostano a una prassi dell’amministrazione finanziaria di uno Stato membro in forza della quale una rettifica, mediante una dichiarazione tributaria, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta è vietata qualora siano state effettuate cessioni di beni e prestazioni di servizi applicando un’aliquota IVA troppo elevata, per il motivo che tali operazioni hanno dato luogo non a una fatturazione, bensì all’emissione di scontrini di registratori di cassa. Anche in tali circostanze, il soggetto passivo che abbia erroneamente applicato un’aliquota IVA troppo elevata ha il diritto di presentare una domanda di rimborso all’amministrazione finanziaria dello Stato membro interessato, ove quest’ultima può eccepire l’arricchimento senza causa di tale soggetto passivo solo se essa ha dimostrato, al termine di un’analisi economica che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, che l’onere economico*

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
<i>che l'imposta indebitamente riscossa ha fatto gravare su detto soggetto passivo è stato integralmente neutralizzato</i>					
18.	Canoni radiotelevisivi e aliquota Art. 16 DPR 633/72	C-573/22 Foreningen C e a.	<p>Se l'articolo 370 della direttiva 2006/112/CE 1 in combinato disposto con l'allegato X, parte A, punto 2, della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri interessati di assoggettare all'IVA un canone sui media obbligatorio per legge per finanziare le attività non commerciali di enti pubblici radiotelevisivi, nonostante l'assenza di una "prestazione di servizi a titolo oneroso" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla prima questione, si chiede alla Corte di giustizia di rispondere alle seguenti questioni pregiudiziali:</p> <p>Se l'articolo 370 della direttiva 2006/112/CE combinato disposto con l'allegato X, parte A, punto 2, della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che la facoltà di uno Stato membro di assoggettare all'IVA un canone sui media obbligatorio per legge di cui alla prima questione può essere mantenuta qualora, dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1978, della direttiva 77/388/CEE 1 del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari (sesta direttiva), tale Stato membro abbia modificato la disciplina sul canone passando dall'imposizione di un canone per il possesso di apparecchi radiotelevisivi all'imposizione di un canone per il possesso di qualsiasi dispositivo in grado di ricevere direttamente programmi e servizi video, compresi smartphone, computer, ecc.</p> <p>Se l'articolo 370 della direttiva 2006/112/CE in combinato disposto con l'allegato X, parte A, punto 2, della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che la facoltà di uno Stato membro di assoggettare all'IVA un canone sui media obbligatorio per legge di cui alla prima questione può essere mantenuta qualora, dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1978, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari (sesta direttiva), tale Stato membro abbia modificato la disciplina sul canone in modo tale che una minima parte delle risorse del canone viene destinata, in base a determinazioni del Ministero della Cultura, in primo luogo al finanziamento di enti radiotelevisivi che ricevono sovvenzioni pubbliche ma che non sono in quanto tali pubblici, e in secondo luogo ad organizzazioni mediatiche e cinematografiche che contribuiscono allo svolgimento di attività radiotelevisive ma che non svolgono esse stesse dette attività.</p>		
19.	Frodi a catena - detrazione IVA e diligenza Art. 19 DPR 633/72	C-537/22 Global Ink Trade	1)Se costituisca una violazione del principio del primato del diritto dell'Unione e del diritto a un ricorso effettivo garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») il fatto che l'organo giurisdizionale di uno Stato membro che decide in ultima istanza interpreti una decisione della Corte di giustizia (adottata sotto forma di ordinanza in risposta a una domanda di pronuncia		<b>11.01.2024</b>

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			<p>pregiudiziale il cui oggetto era appunto la giurisprudenza elaborata dallo stesso organo giurisdizionale di ultima istanza) nel senso che essa non presenta alcun elemento nuovo che abbia o possa avere l'effetto di riformare precedenti decisioni della Corte di giustizia o di modificare la precedente giurisprudenza nazionale elaborata dall'organo giurisdizionale che decide in ultima istanza.</p> <p>2) Se il principio del primato del diritto dell'Unione e il diritto a un ricorso effettivo garantito dall'articolo 47 della Carta debbano essere interpretati nel senso che il principio del primato delle decisioni della Corte di giustizia si applica anche nel caso in cui l'organo giurisdizionale di uno Stato membro che decide in ultima istanza faccia valere anche le sue sentenze anteriori come precedenti. Se si possa fornire una risposta diversa alla luce dell'articolo 99 del regolamento di procedura della Corte di giustizia qualora la decisione di quest'ultima assuma la forma di ordinanza.</p> <p>3) Se, nell'ambito dell'obbligo generale di controllo del contribuente, indipendentemente dall'esecuzione e dalla natura dell'operazione economica indicata nelle fatture, e tenuto conto degli articoli 167, 168, lettera a), e 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa, nonché dei principi di certezza del diritto e di neutralità fiscale, sia possibile imporre al contribuente, come condizione del diritto alla detrazione dell'IVA — in assenza di una disposizione legislativa al riguardo nello Stato membro —, di mantenere un contatto personale con l'emittente della fattura o di contattare il suo fornitore solo all'indirizzo di posta elettronica ufficialmente comunicato. Se si possa ritenere che tali circostanze rivelino una violazione, dimostrata da fatti oggettivi, dell'obbligo di diligenza del contribuente, tenendo presente che tali circostanze non esistevano ancora nel momento in cui il contribuente aveva effettuato le relative verifiche prima di stabilire il rapporto commerciale, bensì sono elementi del rapporto commerciale intercorrente tra le parti.</p> <p>4) Se siano conformi ai citati articoli della direttiva IVA e al principio di neutralità fiscale, ma principalmente alla giurisprudenza della Corte di giustizia che, nell'ambito dell'interpretazione di tali disposizioni, impone l'onere della prova all'autorità tributaria, un'interpretazione giuridica e una prassi sviluppatasi in uno Stato membro in base alle quali a un soggetto passivo in possesso di una fattura conforme alla direttiva IVA si nega il diritto alla detrazione dell'IVA in quanto lo stesso non ha agito con la dovuta diligenza nell'ambito di un'attività commerciale, poiché non ha dimostrato un comportamento che consenta di stabilire che la sua attività non si limitava alla semplice ricezione di fatture conformi ai requisiti formali richiesti, nonostante il soggetto passivo abbia prodotto tutta la documentazione relativa alle operazioni controverse e l'autorità tributaria abbia respinto altre offerte di prova presentate dal soggetto passivo nel corso del procedimento tributario.</p> <p>5) Alla luce dei citati articoli della direttiva IVA e del principio fondamentale della</p>		

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			<p>certezza del diritto, se la constatazione, effettuata con riferimento all'obbligo di diligenza, che l'emittente della fattura non svolgeva alcuna attività economica, possa essere considerata un fatto oggettivo, qualora l'autorità tributaria ritenga che non sia stata provata l'effettiva esecuzione (quindi l'effettiva esistenza) di un'operazione economica, — documentata mediante fatture, contratti e altri documenti contabili, nonché mediante la corrispondenza, e che è stata confermata dalle dichiarazioni del grossista, dell'amministratore e del dipendente del contribuente—, e detta autorità tributaria si basi a tal fine esclusivamente sulla dichiarazione dell'amministratore dell'impresa fornitrice che nega l'esistenza di una siffatta operazione, senza tener conto delle circostanze in cui è stata resa tale dichiarazione, degli interessi del dichiarante né del fatto che, sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo, lo stesso dichiarante aveva costituito l'impresa e, secondo le informazioni disponibili, un rappresentante agiva in nome della stessa.</p> <p>6) Se le disposizioni della direttiva IVA relative alla detrazione di detta imposta debbano essere interpretate nel senso che, nel caso in cui l'autorità tributaria accerti nel corso del procedimento tributario che i beni indicati nelle fatture sono di origine comunitaria e che il contribuente è il secondo componente di una catena [di cessioni], la concezione di tale modello — tenuto conto del fatto che i beni di origine comunitaria sono esenti da IVA, di modo che il primo acquirente ungherese non ha diritto alla detrazione dell'IVA, ma lo ha solo il secondo componente della catena — è un fatto oggettivo sufficiente di per sé a dimostrare l'evasione fiscale, oppure se l'autorità tributaria in questo caso debba anche comprovare con fatti oggettivi quale componente o quali componenti della catena hanno commesso l'evasione fiscale, qual è stato il loro modus operandi e se il contribuente ne era a conoscenza o avrebbe potuto esserlo utilizzando la dovuta diligenza.</p>		
<p>1) <i>Il principio del primato del diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale, che abbia esercitato la facoltà ad esso attribuita dall'articolo 267 TFUE, di discostarsi dalle valutazioni in diritto di un organo giurisdizionale nazionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione dell'interpretazione di una disposizione di diritto dell'Unione fornita dalla Corte sotto forma di sentenza o di ordinanza motivata ai sensi dell'articolo 99 del suo regolamento di procedura, che tali valutazioni non siano conformi a detto diritto. Tale principio non osta tuttavia a una normativa nazionale che si limiti a obbligare gli organi giurisdizionali nazionali di grado inferiore a motivare qualsiasi discostamento da dette valutazioni.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 167, l'articolo 168, lettera a), e l'articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letti alla luce dei principi di neutralità fiscale e di certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una prassi mediante la quale l'amministrazione tributaria nega a un soggetto passivo il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa all'acquisto di beni che sono stati ceduti a quest'ultimo con la motivazione che le fatture riguardanti tali acquisti sono inattendibili, a causa di circostanze attestanti una mancanza di diligenza imputabile a detto soggetto passivo, circostanze che, in linea di principio, sono valutate in considerazione di una circolare pubblicata da detta amministrazione all'attenzione dei soggetti passivi, purché:</i></p> <p>– <i>tale prassi e tale circolare non rimettano in discussione l'obbligo, incombente a detta amministrazione, di dimostrare sufficientemente gli elementi oggettivi che</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
<p><i>consentano di concludere che detto soggetto passivo ha commesso un'evasione dell'IVA, o che esso sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione di cui trattasi si iscriveva in una siffatta evasione;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– detta prassi e detta circolare non facciano gravare sullo stesso soggetto passivo l'onere di verifiche complesse e approfondite riguardanti la sua controparte contrattuale;</i></li> <li><i>– le prescrizioni applicate dalla medesima amministrazione siano conformi a quelle previste dalla medesima circolare; e purché</i></li> <li><i>– la circolare pubblicata all'attenzione dei soggetti passivi abbia avuto una formulazione non equivoca e la sua applicazione sia stata prevedibile per coloro che vi sono assoggettati.</i></li> </ul> <p><i>3) La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– essa osta, qualora l'amministrazione tributaria intenda negare a un soggetto passivo il beneficio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte per il motivo che tale soggetto passivo ha partecipato a una frode dell'IVA di tipo «carosello», a che tale amministrazione tributaria si limiti a dimostrare che detta operazione fa parte di una catena di fatturazione circolare;</i></li> <li><i>– spetta a detta amministrazione tributaria, da un lato, individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e provare le condotte fraudolente e, dall'altro, dimostrare che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a tale frode o che esso sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'acquisto di beni o di servizi invocato a fondamento di tale diritto si iscriveva in detta frode, il che non implica necessariamente l'identificazione di tutti i soggetti che hanno partecipato alla frode nonché delle loro rispettive condotte</i></li> </ul>					
20.	Stabile organizzazione di società non residente Art. 7 DPR 633/72	C- 533/22 Adient	<p>1) Se le disposizioni dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE e degli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva IVA debbano essere interpretate nel senso che ostano alla prassi dell'amministrazione tributaria nazionale di qualificare una persona giuridica residente indipendente come stabile organizzazione di un'entità non residente, solamente sulla base dell'appartenenza di tali due società al medesimo gruppo.</p> <p>2) Se le disposizioni dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE e degli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva IVA debbano essere interpretate nel senso che ostano alla prassi dell'amministrazione tributaria nazionale di ritenere sussistente, nel territorio di uno Stato membro, una stabile organizzazione di un'entità non residente, facendo riferimento esclusivamente ai servizi che la persona giuridica residente presta all'entità non residente. □</p>	01.02.2024	
21.	Chat erotiche in tempo reale – paese di tassazione Art. 7 DPR 633/72	C-532/22 Westside Unica	<p>Se l'articolo 53 della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che si applica anche ai servizi del tipo di quelli oggetto della controversia, ossia i servizi forniti dallo studio di video-chat al gestore del sito web, consistenti in sessioni interattive di natura erotica, filmate e trasmesse in [tempo] reale, tramite Internet (streaming in diretta di contenuto digitale).</p> <p>In caso di risposta affermativa alla questione n. 1, se, ai fini dell'interpretazione dell'espressione contenuta nell'articolo 53 della direttiva IVA, ossia «il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente», assume rilevanza il luogo in cui i modelli</p>		23.11.2023

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			appaiono davanti alla webcam, il luogo in cui è stabilito l'organizzatore delle sessioni, il luogo in cui i clienti guardano le immagini oppure si prenda in considerazione un altro luogo diverso da quelli già indicati.		
<p><i>L'articolo 53 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che non si applica a servizi forniti da uno studio di registrazione di videochat al gestore di una piattaforma di trasmissione via Internet e consistenti nel realizzare contenuti digitali sotto forma di sessioni video interattive a carattere erotico filmate da un siffatto studio per metterle a disposizione di tale gestore ai fini della loro trasmissione da parte di quest'ultimo su detta piattaforma</i></p>					
22.	Garanzia per apertura di partita IVA - mancata presentazione Art. 35 DPR 633/72	C-519/22 MAX7 Desig	<p>1) Se, alla luce dell'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, e del principio di proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sia compatibile con la libertà di impresa sancita dall'articolo 16 della Carta la normativa di uno Stato membro la quale prevede che il numero di registrazione fiscale o il numero di identificazione IVA di una società possa essere revocato a seguito della mancata costituzione della garanzia per il pagamento dei tributi, imposta a tale società, anche laddove i soci non siano direttamente a conoscenza del fatto che detta garanzia è stata imposta alla società, né del fatto che tale imposizione, a carico della società, della garanzia per il pagamento dei tributi è fondato sulla circostanza per cui un amministratore della società è attualmente o è stato in passato amministratore di un'altra persona giuridica avente un debito fiscale non ancora assolto, o sullo status attuale o passato di amministratore di detta persona giuridica.</p> <p>2) Se, alla luce del principio di necessità di cui all'articolo 273 della direttiva IVA e del principio di proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, se sia compatibile con la libertà d'impresa sancita dall'articolo 16 della Carta e con il diritto di ricorso di cui all'articolo 47 della Carta la normativa di uno Stato membro la quale prevede che il numero di registrazione fiscale o il numero di identificazione IVA di una società possa essere revocato a seguito della mancata costituzione della garanzia per il pagamento dei tributi, imposta a tale società, anche laddove il periodo minimo richiesto dalle disposizioni generali della normativa dello Stato membro in materia di corretta convocazione dell'organo decisionale della società non consenta a detto organo, prima che la decisione dell'autorità tributaria che impone detta garanzia sia divenuta definitiva, di revocare l'amministratore con riferimento al quale sussiste l'impedimento che ha determinato l'imposizione della garanzia e, quindi, di rimuovere detto impedimento entro il termine che farebbe venir meno l'obbligo di costituire la garanzia, circostanza che consentirebbe di evitare la revoca del numero di registrazione fiscale.</p> <p>3) Se sia compatibile con la libertà d'impresa sancita dall'articolo 16 della Carta, con la sua limitazione necessaria ai sensi dell'articolo 273 della direttiva IVA e proporzionata ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, nonché con il diritto a un ricorso effettivo</p>	14.12.2023	

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			<p>ai sensi dell'articolo 47 della stessa, la normativa di uno Stato membro che dispone imperativamente, senza lasciare margine di discrezionalità agli organi preposti all'applicazione della legge, che</p> <p>a) la rimozione da parte della società, in qualità di contribuente, dopo che la decisione che ha imposto la garanzia per il pagamento dei tributi è divenuta definitiva, dell'impedimento che ha determinato l'imposizione di siffatta garanzia, non ha alcun effetto sull'obbligo di costituzione della garanzia per il pagamento dei tributi e, quindi, sulla possibilità di revocare il numero di registrazione fiscale, nemmeno qualora tale impedimento sia stato rimosso dopo che la decisione che ha imposto la garanzia è divenuta definitiva, ma entro il termine previsto per la costituzione di detta garanzia;</p> <p>b) nel caso in cui la garanzia per il pagamento dei tributi non sia stata costituita, la società, in qualità di contribuente, non può, una volta scaduto il termine per la costituzione di tale garanzia, rimediare alle conseguenze giuridiche della revoca del suo numero di registrazione fiscale, nemmeno qualora abbia fatto venir meno l'impedimento che ha determinato l'imposizione di siffatta garanzia dopo che la decisione con cui è stata imposta tale garanzia è divenuta definitiva, ma entro il termine previsto per la costituzione di detta garanzia.</p>		
23.	Furto beni in deposito Art. 2 DPR 633/72 art. 50-bis DL 331/93	C-509/22 IT Girelli Alcool	<p>Se, in primo luogo, la nozione di caso fortuito all'origine delle perdite intervenute in regime sospensivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva n. 2008/118/CE1, debba o meno essere intesa, come per la causa di forza maggiore, nel senso di circostanze estranee al depositario autorizzato, anormali e imprevedibili, e non evitabili malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso da parte sua, sfuggendo oggettivamente ad ogni sua possibilità di controllo;</p> <p>se, inoltre, ai fini della esclusione di responsabilità nelle ipotesi di caso fortuito, assuma rilievo, e in quali termini, la diligenza prestata nell'allestire le precauzioni necessarie per evitare il fatto dannoso;</p> <p>se, in subordine alle prime due questioni, una disposizione come l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, che equipara al caso fortuito e alla causa di forza maggiore la colpa non grave (dello stesso soggetto o di soggetti terzi) sia compatibile con la disciplina di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva n. 2008/118/CE, che non indica ulteriori condizioni, in specie afferenti la "colpa" dell'autore del fatto o del soggetto attivo;</p> <p>se, infine, la previsione, pure contenuta nel citato articolo 7, paragrafo 4, "o in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro" possa essere intesa come possibilità, per lo Stato membro, di individuare una ulteriore categoria generale (la colpa lieve) idonea ad incidere sulla definizione di immissione in consumo in caso di distruzione o perdita del prodotto ovvero se tale locuzione non possa includere una</p>	28.09.2023	18.04.2024



N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			clausola di questo genere, dovendo essa, invece, essere intesa come riferita a specifiche ipotesi, autorizzate di volta in volta o comunque individuate per casistiche definite nelle loro componenti oggettive.		
<p>1) <i>L'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «caso fortuito», ai sensi di tale disposizione, deve essere intesa, al pari di quella di «forza maggiore», come riferita a circostanze estranee a colui che l'invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che affinché sia riconosciuta l'esistenza di un «caso fortuito», ai sensi di tale disposizione, occorre, da un lato, che la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa sia dovuta a circostanze anormali, imprevedibili ed estranee all'operatore interessato, il che è escluso qualora tali circostanze rientrino nella sfera di responsabilità dell'operatore, e, dall'altro lato, che quest'ultimo abbia dato prova della diligenza normalmente richiesta nell'ambito della sua attività al fine di premunirsi contro le conseguenze di un tale evento.</i></p> <p>3) <i>L'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di diritto nazionale di uno Stato membro che equipara in tutti i casi i fatti imputabili al soggetto passivo a titolo di colpa non grave al caso fortuito e alla forza maggiore. Tuttavia, qualora i fatti imputabili a titolo di colpa non grave che hanno comportato la distruzione totale o la perdita irrimediabile del prodotto sottoposto ad accisa siano stati commessi nell'ambito di un'operazione di denaturazione preventivamente autorizzata dalle autorità nazionali competenti, si deve ritenere che tale distruzione o tale perdita si sia verificata in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, cosicché detta distruzione o detta perdita non deve essere considerata un'immissione in consumo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2008/118.</i></p> <p>4) <i>L'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che l'espressione «in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro», di cui al primo comma di tale disposizione, non può essere intesa nel senso di consentire agli Stati membri di prevedere in via generale che la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa non costituisca un'immissione in consumo qualora risultanti da colpa non grave</i></p>					
24.	Gadget e omaggi per abbonamenti a pubblicazioni periodiche Art. 2 e 73 DPR 633/72	C-505/22 Deco Proteste - Editores	<p>Se, nel caso in cui[, ] mediante la sottoscrizione di pubblicazioni periodiche tramite un abbonamento[, ] viene conferito ai nuovi sottoscrittori un omaggio (un «gadget»), secondo quanto previsto dall'articolo 16 della direttiva IVA 1 [, ] tale conferimento debba essere considerato:</p> <p>a) come una cessione realizzata a titolo gratuito, distinta dall'operazione di abbonamento alle pubblicazioni periodiche;</p> <p>o</p> <p>b) come parte integrante di un'unica operazione effettuata a titolo oneroso; oppure</p> <p>c) come parte integrante di un pacchetto commerciale, costituito da un'operazione principale (l'abbonamento alla rivista) e da altra accessoria (il conferimento dell'omaggio), considerandosi quest'ultima una cessione a titolo oneroso e strumentale all'abbonamento alla rivista.</p> <p>Se, nel caso in cui la risposta alla prima questione indichi che si tratta di una cessione a titolo gratuito, sia conforme alla nozione di destinazione a regali di scarso valore di cui al</p>		<b>05.10.2023</b>

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			<p>secondo paragrafo dell'articolo 16 della direttiva IVA la determinazione di un massimale annuale del valore globale degli omaggi corrispondente alla percentuale del cinque per mille del volume d'affari del soggetto passivo nell'anno precedente (da aggiungersi al massimale del valore unitario).</p> <p>Se, in caso di risposta affermativa alla questione precedente, si debba considerare che la percentuale del cinque per mille del volume d'affari del soggetto passivo nell'anno precedente sia talmente bassa da privare di effetto utile il secondo paragrafo dell'articolo 16 della direttiva IVA.</p> <p>Se il summenzionato massimale del cinque per mille del volume d'affari del soggetto passivo nell'anno precedente violi, tenuto anche conto delle finalità che detto massimale persegue, i principi di neutralità e di parità di trattamento o non discriminazione e di proporzionalità.</p>		
<p><i>L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 16, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che il conferimento di un omaggio ai nuovi abbonati come corrispettivo della sottoscrizione di un abbonamento a periodici costituisce una prestazione accessoria alla prestazione principale, consistente nella fornitura di periodici, che rientra nella nozione di «cessione di beni a titolo oneroso», ai sensi di tali disposizioni, e non deve essere considerato come una cessione di beni a titolo gratuito ai sensi di tale articolo 16, primo comma</i></p>					
25.	Rimborso IVA versata in eccesso ai fornitori Art. 26 e 30-ter DPR 633/72	C-453/22 Schütte	<p>Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE – in particolare il principio di neutralità fiscale e il principio di effettività – impongano, nelle circostanze di cui al procedimento principale, che al ricorrente vada riconosciuta una pretesa diretta nei confronti dell'amministrazione finanziaria al rimborso dell'IVA versata in eccesso ai suoi fornitori, oltre interessi, benché sia sempre possibile che detti fornitori, sulla base di una rettifica delle fatture, agiscano successivamente nei confronti di quest'ultima, e che quindi – eventualmente – l'amministrazione finanziaria non possa rivalersi verso il ricorrente, con il conseguente rischio che essa sia tenuta a rimborsare due volte lo stesso importo dell'IVA</p>		<b>07.09.2023</b>
<p><i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché il principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e il principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi esigono che il beneficiario di cessioni di beni disponga direttamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria di un diritto al rimborso dell'IVA indebitamente fatturata che egli ha pagato ai suoi fornitori e che questi ultimi hanno versato all'erario, nonché dei relativi interessi, in circostanze in cui, da un lato, senza che possano essergli addebitati una frode, un abuso o una negligenza, egli non può più pretendere tale rimborso da detti fornitori a causa della prescrizione prevista dal diritto nazionale e in cui, dall'altro, vi è una possibilità formale che, successivamente, detti fornitori pretendano dall'amministrazione finanziaria il rimborso dell'eccedenza da essa riscossa, dopo aver rettificato le fatture inizialmente emesse al beneficiario di tali cessioni. In mancanza di rimborso, entro un termine ragionevole, dell'IVA indebitamente riscossa dall'amministrazione finanziaria, il danno subito a causa dell'indisponibilità dell'importo equivalente a tale IVA indebitamente</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
<i>riscossa deve essere compensato mediante il pagamento di interessi di mora</i>					
<b>26.</b>	Fatture inesistenti emesse da un dipendente e responsabilità del datore di lavoro Art. 21 DPR 633/72	C-442/22 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie	Se l'articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui un dipendente di un soggetto passivo dell'IVA emetta una fattura falsa, con applicazione dell'IVA, sulla quale vengono indicati i dati del datore di lavoro come dati del soggetto passivo, all'insaputa e senza il suo consenso, come soggetto che dichiara l'IVA in fattura, obbligato a pagare l'IVA debba ritenersi: - il soggetto passivo dell'IVA i cui dati sono stati illecitamente utilizzati in fattura o - il dipendente che illecitamente ha dichiarato l'IVA in fattura, utilizzando i dati del soggetto avente la qualifica di soggetto passivo dell'IVA. Se al fine di stabilire chi debba essere considerato, ai sensi dell'articolo 203 della citata direttiva 2006/112/CE del Consiglio, il soggetto che dichiara l'IVA in una fattura e che è obbligato al pagamento dell'IVA nelle circostanze di cui alla questione sub 1, sia rilevante il fatto che al soggetto passivo dell'IVA, che assume il dipendente che ha dichiarato illegalmente i dati del soggetto passivo che lo assume in fattura IVA, possa imputarsi la mancanza di adeguata diligenza nel controllare il dipendente	<b>21.09.2023</b>	<b>30.01.2024</b>
<i>L'articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che qualora il dipendente di un soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA) abbia emesso una fattura falsa in cui è indicata l'IVA utilizzando l'identità del suo datore di lavoro quale soggetto passivo, ad insaputa di quest'ultimo e senza il suo consenso, tale dipendente deve essere considerato quale persona che indica l'IVA, ai sensi di tale articolo 203, salvo nel caso in cui detto soggetto passivo non abbia dato prova di aver agito con la diligenza ragionevolmente dovuta per controllare le condotte di tale dipendente</i>					
<b>27.</b>	Edilizia e aliquote ridotte Art. 79 DPR 633/72	C-433/22 HPA – Construções, SA	Se il punto 2 dell'allegato IV della direttiva IVA osti a una disposizione di diritto nazionale secondo la quale l'aliquota IVA ridotta può essere applicata solo ai contratti d'opera di riparazione e ristrutturazione immobiliare in abitazioni private che siano abitate nel momento in cui sono effettuati tali interventi	<b>07.09.2023</b>	<b>11.01.2024</b>
<i>Il punto 2 dell'allegato IV della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta di imposta sul valore aggiunto a servizi di riparazione e di ristrutturazione di abitazioni private a condizione che le abitazioni di cui trattasi siano effettivamente utilizzate a fini abitativi alla data in cui tali operazioni hanno luogo</i>					
<b>28.</b>	Interessi sui rimborsi IVA Art. 38-bis DPR 633/72	C-426/22 SOLE-MIZO	In circostanze in cui, conformemente alla normativa dello Stato membro, gli interessi sull'importo dell'[IVA] detraibile eccedente (in prosieguo: gli «interessi sull'IVA») che non ha potuto essere recuperata a causa della «condizione degli acquisti pagati», sono calcolati applicando un tasso d'interesse che copre indiscutibilmente gli interessi di credito sul mercato monetario a breve termine, e che è fissato al tasso di base applicato dalla banca centrale maggiorato di due punti percentuali sul periodo di riferimento IVA, di		<b>20.06.2023</b>

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			<p>modo che tali interessi decorrono a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del modulo della dichiarazione IVA, nel quale il soggetto passivo ha indicato un'eccedenza IVA da riportare al periodo di riferimento successivo a causa della condizione degli «acquisti pagati», fino all'ultimo giorno della presentazione del modulo della dichiarazione IVA successiva, se il diritto dell'Unione, e in particolare l'articolo 183 della direttiva 2006/112/CE i principi di effettività e di equivalenza, di efficacia diretta e di proporzionalità nonché la sentenza della Corte di giustizia pronunciata il 23 aprile 2020 nelle cause riunite C-13/18 e C-126/18, Sole-Mizo e Dalmandi Mezőgazdasági (in prosieguo: la «sentenza Sole-Mizo e Dalmandi Mezőgazdasági»), debba essere interpretato nel senso che è contrario al diritto dell'Unione medesimo una prassi di uno Stato membro come quella controversa nella presente causa, che non consente di accertare, oltre agli interessi sull'IVA, anche gli interessi destinati a compensare il soggetto passivo della svalutazione monetaria relativa all'importo in discussione derivante dal trascorrere del tempo a seguito di detto periodo di riferimento fino al pagamento effettivo degli interessi.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla precedente questione pregiudiziale, se il diritto dell'Unione menzionato in tale questione e la sentenza Sole-Mizo e Dalmandi Mezőgazdasági debbano essere interpretati nel senso che è compatibile con essi il fatto che un giudice nazionale fissi il tasso di interesse applicabile alla svalutazione monetaria facendolo coincidere con il tasso di inflazione.</p> <p>Se il diritto dell'Unione menzionato nella prima questione pregiudiziale e la sentenza Sole-Mizo e Dalmandi Mezőgazdasági debbano essere interpretati nel senso che ostano alla prassi di uno Stato membro che, nel calcolare l'importo della svalutazione monetaria, prende in considerazione anche il fatto che, fino al verificarsi della condizione degli «acquisti pagati», vale a dire fino al pagamento del corrispettivo del bene o del servizio, il soggetto passivo interessato aveva a disposizione il corrispettivo dovuto per gli acquisti più la relativa imposta, e che valuta al contempo, oltre al tasso di inflazione registrato nel periodo di svalutazione monetaria, anche il lasso di tempo in cui il soggetto passivo è stato privato dell'IVA (non ha potuto chiederne il rimborso).</p>		
<p><i>L' articolo 183 della direttiva 2006/112/CE nonché i principi di efficacia e neutralità fiscale devono essere interpretati come: ostano alla pratica di uno Stato membro consistente nel calcolare gli interessi sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) deducibile in eccesso trattenuta da tale Stato membro oltre un periodo ragionevole in violazione del diritto dell'Unione, applicando un'aliquota corrispondente all'aliquota di base della banca centrale nazionale , maggiorato di due punti percentuali, ove gli interessi su detta eccedenza IVA maturano per un periodo compreso tra la data di scadenza della dichiarazione a norma di un determinato mese e quella della dichiarazione relativa al mese successivo, senza l'applicazione degli interessi destinati a compensare l'importo monetario l'ammortamento causato dal trascorrere del tempo, successivo a tale periodo, e che decorre fino a una data che, da una parte, è successiva alla pronuncia della sentenza con la quale la Corte ha accertato tale violazione del diritto dell'Unione e, in secondo luogo, è anteriore all'effettivo pagamento degli interessi su detta eccedenza IVA, in quanto detta pratica è finalizzata a privare il contribuente persona di adeguato risarcimento per il danno causato dall'indisponibilità delle somme in questione e non per compensare l'onere economico delle</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
<i>somme di imposta indebitamente trattenute</i>					
29.	Sanzioni per omessa registrazione fatture emesse e riduzioni previste DL n. 471/1997 e 472/1997	C-418/22 Cezam	<p>Se gli articoli 62, [punto 2], 63, 167, 206, 250 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, , e il principio di proporzionalità, come interpretato, in particolare, nella sentenza della Corte dell'8 maggio 2019, EN.SA (C-712/17), in combinato disposto con il principio di neutralità, ostino a una normativa nazionale, quale l'articolo 70, [paragrafo 1], del Code de la TVA (codice IVA, Belgio), l'articolo 1 e la rubrica V della tabella G allegata al regio decreto n. 41, che fissa l'importo delle ammende fiscali proporzionali in materia di imposta sul valore aggiunto, in base alla quale, in caso di inesattezze constatate in sede di controllo della contabilità per quanto riguarda il suo contenuto, al fine di sanzionare le operazioni imponibili che non sono state registrate, in tutto o in parte e per un importo superiore a EUR 1 250, l'infrazione è sanzionata con un'ammenda forfettaria ridotta del 20% dell'imposta dovuta, senza che da quest'ultima possa essere detratta, ai fini del calcolo dell'ammenda, l'imposta versata a monte, che non è stata detratta a causa dell'omessa dichiarazione, e nonostante, ai sensi [dell'articolo 1, secondo comma,] del regio decreto n. 41, la scala di riduzioni prevista alle tabelle da A a J dell'allegato a tale decreto sia applicabile solo se le infrazioni sanzionate sono state commesse senza l'intento di eludere o consentire di eludere l'imposta.</p> <p>2) Se influisce sulla soluzione della questione il fatto che il soggetto passivo abbia volontariamente o involontariamente versato l'importo dell'imposta esigibile a seguito del controllo, al fine di regolarizzare il pagamento insufficiente dell'imposta e, quindi, di conseguire l'obiettivo di garantire l'esatta riscossione della medesima.</p>		<b>17.05.2023</b>
<i>L'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di proporzionalità e neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale la violazione dell'obbligo di dichiarare e versare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) all'Erario è sanzionata con un'ammenda forfettaria pari al 20% dell'importo dell'IVA che sarebbe stato dovuto prima dell'imputazione dell'IVA detraibile, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio riguardo al carattere proporzionato dell'ammenda inflitta nel procedimento principale</i>					
30.	Beni usati e regime margine DL 41/1995	C-365/22 Stato Belga	Se l'articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che gli autoveicoli fuori uso che un'impresa di vendita di veicoli d'occasione e rottami abbia acquistato da persone di cui all'articolo 314 della direttiva, destinati a essere venduti «per pezzi di ricambio», senza che i pezzi ne siano stati smontati, costituiscono beni d'occasione ai sensi di detta disposizione		<b>17.05.2023</b>
<i>L'articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che autoveicoli definitivamente fuori uso, acquistati da un'impresa presso le persone di cui all'articolo 314 della suddetta direttiva e destinati ad essere venduti «per pezzi di ricambio» senza che i pezzi siano stati da essi asportati, costituiscono beni d'occasione ai sensi dell'articolo 311, paragrafo 1, punto 1, di detta direttiva, qualora, da un lato, essi contengano ancora pezzi che conservano le funzionalità che possedevano allo stato nuovo in modo da poter</i>					

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
<i>essere riutilizzati come tali o previa riparazione e, dall'altro, venga accertato che tali veicoli sono rimasti nel ciclo economico loro proprio per effetto di un siffatto riutilizzo dei pezzi</i>					
31.	Osteopati – esenzione e detrazione Art. 10 e 19 DPR 633/72	C-355/22 BV Osteopathie Van Hauwermeir en	<p>Se la sentenza della Corte di giustizia dell'8 aprile 1976 nella causa 43/75, Defrenne/SABENA , debba essere interpretata nel senso che detta sentenza conferisce al giudice nazionale la facoltà autonoma di mantenere – sua sponte e senza domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE – sulla base di una disposizione di diritto puramente nazionale, gli effetti per il passato di una disposizione nazionale relativa all'esenzione dall'IVA per servizi medici e paramedici, di cui detto stesso giudice (dopo aver previamente presentato al riguardo a codesta Corte, nello stesso procedimento, 3 domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, alle quali la Corte ha risposto con sentenza del 27 giugno 2019 nella causa C-597/17) 2 constatata successivamente l'incompatibilità con il diritto dell'Unione e che lo stesso giudice annulla parzialmente, mantenendo tuttavia gli effetti per il passato della disposizione di diritto interno incompatibile con il diritto dell'Unione e pertanto negando integralmente ai soggetti passivi assoggettati all'IVA il diritto al rimborso dell'IVA prelevata in violazione del diritto dell'Unione.</p> <p>Se spetti al giudice nazionale mantenere – autonomamente e senza rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE – gli effetti per il passato di una disposizione nazionale dichiarata contraria alla direttiva IVA sulla base di un rinvio generico a «considerazioni imprescindibili di certezza del diritto riguardanti il complesso degli interessi in gioco, tanto pubblici quanto privati» e di un'asserita «impossibilità pratica di reindirizzare l'IVA indebitamente riscossa verso i clienti delle forniture o delle prestazioni effettuate dal soggetto passivo o di richiedere da questi il pagamento in caso di indebito mancato assoggettamento, segnatamente se si tratta di un elevato numero di persone non identificate, oppure se i soggetti passivi non dispongono di un sistema contabile che consente loro di identificare le forniture o prestazioni di cui trattasi e il loro valore» allorché ai soggetti passivi non è stata neppure offerta la possibilità di dimostrare che siffatta «impossibilità pratica» non esiste.</p>		<b>05.10.2023</b>
<i>Un organo giurisdizionale nazionale non può avvalersi di una disposizione nazionale che lo autorizza a mantenere determinati effetti di una disposizione di diritto nazionale che esso ha dichiarato incompatibile con la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, basandosi su un'asserita impossibilità di restituire l'imposta sul valore aggiunto (IVA) indebitamente riscossa ai clienti delle prestazioni effettuate da un soggetto passivo, in particolare a causa del numero rilevante di persone interessate o qualora tali persone non dispongano di un sistema contabile che consenta loro di identificare tali prestazioni e il loro valore</i>					
32.	Comune e imposta di soggiorno termale con	C-344/22 Gemeinde A	Se, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, un Comune che, sulla base di uno statuto comunale, riscuote un'«imposta di soggiorno termale» (di un determinato importo per ogni giorno di soggiorno) dai visitatori che soggiornano nel Comune (ospiti delle terme) per la messa a disposizione delle strutture termali (ad		<b>13.07.2023</b>

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
	messa a disposizione strutture Art. 4 DPR 633/72		<p>esempio, il parco termale, lo stabilimento termale, i sentieri), svolga, con la messa a disposizione di dette strutture agli ospiti delle terme contro il versamento dell'imposta di soggiorno termale, un'attività economica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, anche qualora le strutture termali siano comunque liberamente accessibili a tutti (e quindi anche, ad esempio, ai residenti o ad altre persone non soggette all'imposta di soggiorno termale).</p> <p>In caso di risposta positiva alla prima questione: Se, nelle suddette circostanze di cui al procedimento principale, nell'esaminare se il non assoggettamento del Comune possa provocare «distorsioni della concorrenza di una certa importanza» ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il mercato geograficamente rilevante sia solo il territorio comunale</p>		
<p><i>L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non costituisce una «prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso», ai sensi di detta norma, la messa a disposizione di strutture termali da parte di un comune, qualora quest'ultimo, in base ad uno statuto comunale, riscuota un'imposta di soggiorno giornaliera di un determinato importo dai visitatori che vi soggiornano, allorché l'obbligo di versare tale imposta è collegato non già all'utilizzo di dette strutture, bensì al soggiorno nel territorio comunale, e tali strutture sono liberamente e gratuitamente accessibili a tutti</i></p>					
33.	Società non operative – Disciplina IVA in Italia Art. 4, 19, 30 e 38-bis DPR 633/72	C-341/22 IT Feudi di San Gregorio Aziende Agricole	<p>Se l'art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112, può essere interpretato nel senso di negare la qualità di soggetto passivo e, conseguentemente, il diritto di detrazione o rimborso dell'i.v.a. di rivalsa assoluta al soggetto che esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell'i.v.a. in misura ritenuta non coerente - in quanto eccessivamente bassa - rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l'esistenza di oggettive situazioni ostative»;</p> <p>Nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta negativa, se l'art. 167 della direttiva 2006/112 e i principi generali della neutralità dell'i.v.a. e di proporzionalità della limitazione del diritto alla detrazione dell'i.v.a. ostano ad una disciplina nazionale che con l'art. 30, quarto comma, l.n. 724 del 1994, nega il diritto di detrazione dell'i.v.a. di rivalsa assoluta sugli acquisti, di rimborso della stessa o di utilizzazione della stessa in un successivo periodo di imposta al soggetto passivo di imposta che, per tre periodi di imposta consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell'i.v.a. in misura ritenuta non coerente - in quanto eccessivamente bassa - rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l'esistenza di oggettive situazioni ostative»;</p>	28.09.2023	07.03.2024

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			<p>Nel caso in cui alla seconda domanda sia data risposta negativa, se i principi dell'Unione europea della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento ostano ad una disciplina nazionale che, con l'art. 30, quarto comma, l.n. 724 del 1994, nega il diritto di detrazione dell'i.v.a. di rivalsa assoluta sugli acquisti, di rimborso della stessa o di utilizzazione della stessa in un successivo periodo di imposta al soggetto passivo di imposta che, per tre periodi di imposta consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell'i.v.a. in misura ritenuta non coerente - in quanto eccessivamente bassa - rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l'esistenza di oggettive situazioni ostative».</p>		
<p>1) <i>L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d'imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell'IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell'IVA assoluta a monte, a causa dell'importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle.</i></p>					
34.	Deposito e svincolo irregolare – Responsabilità depositario Art. 50-bis DL 331/93	C-323/22 IT KRI	<p>Se l'articolo 14, primo periodo, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 1 debba essere interpretato nel senso che, in caso di svincolo irregolare del prodotto soggetto ad accisa, la responsabilità del depositario garante del pagamento dell'imposta sia di tipo oggettivo, senza alcuna possibilità di scarico dall'obbligazione e dalle somme corrispondenti alle correlative sanzioni, anche qualora detto svincolo dipenda da un fatto illecito - esclusivamente- imputabile ad un soggetto terzo, ovvero possa essere interpretato nel senso che l'abbuono dell'imposta e delle sanzioni correlative vada riconosciuto -quale caso fortuito ovvero forza maggiore- al depositario garante che risulti non solo del tutto estraneo al fatto illecito del terzo, ma anche legittimamente ed incolpevolmente affidato in ordine alla regolarità della circolazione del prodotto in regime di sospensione di imposta.</p>		07.09.2023
<p><i>L'articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, dev'essere interpretato nel senso che l'abbuono d'imposta ivi previsto non si applica al depositario, responsabile del pagamento dell'imposta, in caso di svincolo dal regime sospensivo dovuto a un atto illecito, nemmeno qualora il depositario sia totalmente estraneo a tale atto illecito, imputabile esclusivamente a un terzo, e nutra un legittimo affidamento nella regolarità della circolazione del prodotto in regime di sospensione di imposta</i></p>					
35.	Variazione in diminuzione per mancato	C-314/22 Consortium Remi Group	<p>Se, in presenza di una deroga ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, della direttiva IVA, il principio di neutralità e l'articolo 90 di tale direttiva ostino a una norma nazionale quale l'articolo 129, paragrafo 1, seconda frase, del Danachno-osiguritelten protsesualen kodeks</p>	07.09.2023	29.02.2024



N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
	pagamento totale o parziale – Termine di decadenza Art. 26 e 30-ter DPR 633/72		<p>(codice di procedura del contenzioso tributario e previdenziale), che prevede un termine di decadenza per la presentazione di una domanda di compensazione o rimborso dell'imposta addebitata dal soggetto passivo per la cessione di beni o la prestazione di servizi in caso di non pagamento totale o parziale da parte del destinatario dei beni o dei servizi.</p> <p>Se, indipendentemente dalla risposta alla prima questione, nelle circostanze del procedimento principale costituisca una condizione obbligatoria per il riconoscimento del diritto alla riduzione della base imponibile ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA il fatto che il soggetto passivo rettifichi, prima di presentare la domanda di rimborso, la fattura da esso emessa con riferimento all'IVA che vi figura, a causa del non pagamento totale o parziale del prezzo dei beni o dei servizi da parte del destinatario della fattura medesima.</p> <p>In base alle risposte alle prime due questioni: come si debba interpretare l'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA al fine di determinare il momento in cui si verifica il motivo per la riduzione della base imponibile, in caso di non pagamento totale o parziale del prezzo e mancanza di una normativa nazionale a motivo della deroga all'articolo 90, paragrafo 1.</p> <p>Come trovino applicazione le considerazioni di cui alle sentenze del 27 novembre 2017, Enzo Di Maura (C-246/16 1 , ECLI:EU:C:2017:887, punti da 21 a 27), e del 3 luglio 2019 (UniCredit Leasing (C-242/18 2 , ECLI:EU:C:2019:558, punti 62 e 65), visto che il diritto bulgaro non prevede condizioni specifiche per l'applicazione della deroga ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, della direttiva IVA.</p> <p>Se il principio di neutralità e l'articolo 90 della direttiva IVA ostino a una prassi in materia tributaria e previdenziale che, in caso di mancato pagamento, non consente di rettificare l'imposta figurante in fattura prima che il destinatario del bene o del servizio, se si tratta di un soggetto passivo, venga messo a conoscenza dell'annullamento dell'imposta, affinché rettifichi la detrazione da esso originariamente operata.</p> <p>Se l'interpretazione dell'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva consenta di considerare che l'eventuale diritto alla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento totale o parziale fondi un diritto al rimborso dell'IVA versata dal fornitore oltre ai relativi interessi di mora, e a partire da quale momento.</p>		
<p>1) <i>L'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letto congiuntamente ai principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e di effettività, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che preveda un termine di decadenza, per la presentazione di una domanda di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) risultante da una riduzione della base imponibile dell'IVA in caso di non pagamento totale o parziale, la cui scadenza ha come conseguenza di sanzionare il soggetto passivo non sufficientemente diligente, purché tale termine inizi a decorrere solo dalla data in cui tale soggetto passivo ha potuto, senza dar prova di mancanza di diligenza, far valere il suo diritto alla riduzione. In mancanza di disposizioni nazionali relative alle modalità di esercizio di tale diritto, il dies a quo di siffatto termine di decadenza deve essere identificabile</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
<p><i>dal soggetto passivo con ragionevole probabilità.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 90, paragrafo 1, e l'articolo 273 della direttiva 2006/112, letti congiuntamente ai principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi ostano, in assenza di disposizioni nazionali specifiche, a un requisito dell'amministrazione tributaria che subordina la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in caso di non pagamento totale o parziale di una fattura emessa da un soggetto passivo, alla condizione che quest'ultimo rettifichi preliminarmente la fattura iniziale e alla condizione che esso comunichi previamente al suo debitore la sua intenzione di annullare l'IVA, qualora sia impossibile per detto soggetto passivo procedere a tale rettifica in tempo utile, senza che tale impossibilità gli sia imputabile.</i></p> <p>3) <i>L'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, letto congiuntamente al principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che un eventuale diritto alla riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in caso di non pagamento totale o parziale di una fattura emessa da un soggetto passivo dà diritto al rimborso dell'IVA pagata da quest'ultimo, maggiorata degli interessi di mora, e che, in mancanza di modalità di applicazione degli interessi eventualmente dovuti nella normativa di uno Stato membro, costituisce dies a quo per il calcolo di tali interessi la data a partire dalla quale il soggetto passivo fa valere il suo diritto a detta riduzione nell'ambito della dichiarazione relativa al periodo d'imposta allora in corso.</i></p>					
36.	Catena di operazioni e frode – Detrazione IVA Art. 19 DPR 633 del 1972	C-289/22 A.T.S. 2003	<p>Se gli articoli 167, 168, lettera a), e 178, lettera a), della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che, se l'amministrazione finanziaria constata che un qualsivoglia membro di una catena di prestazioni ha violato norme speciali relative alla prestazione di servizi convenuta in un contratto concluso con il soggetto passivo o in un accordo tra i membri della catena o altre norme, il fatto che tale violazione sia stata commessa è di per sé sufficiente, come circostanza oggettiva, a provare l'esistenza di un'evasione fiscale, anche se l'attività dei membri della catena è lecita sotto tutti gli altri aspetti, oppure se l'amministrazione finanziaria debba, in ogni caso, stabilire specificamente anche in cosa consiste l'evasione fiscale, quale membro della catena l'ha commessa e con quale comportamento. In tale contesto, se l'amministrazione finanziaria, qualora sia constatata una violazione, debba verificare l'esistenza di un nesso causale tra il mancato rispetto degli obblighi regolamentari che disciplinano l'attività economica e il diritto a detrazione del soggetto passivo e se tale diritto possa essere rifiutato unicamente qualora l'esistenza di un siffatto nesso sia dimostrata.</p> <p>Se, tenuto conto dei summenzionati articoli della direttiva IVA e del diritto a un equo processo ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), riconosciuto quale principio generale di diritto, e dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, si possa imporre al soggetto passivo, nel contesto dell'obbligo generale di controllo che gli incombe, di verificare se i prestatori operanti a monte nella catena abbiano rispettato gli obblighi imposti dalle norme speciali che disciplinano l'esecuzione della prestazione di servizi prevista dalla fattura e le condizioni per operare legalmente. In caso di risposta affermativa, se tale obbligo incomba al soggetto passivo in modo continuativo nel corso del rapporto giuridico o, altrimenti, con quale frequenza debba adempierlo.</p> <p>Se gli articoli 167, 168, lettera a), e 178, lettera a), della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che il soggetto passivo che individua un inadempimento da parte di</p>		<b>09.01.2023</b>

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			<p>un qualsivoglia prestatore operante a monte nella catena è tenuto a non esercitare, in tal caso, il diritto a detrarre l’IVA che è stata sul medesimo ripercossa, perché in caso contrario l’applicazione della detrazione dell’IVA sarebbe qualificata come evasione fiscale.</p> <p>Se i summenzionati articoli della direttiva IVA, conformemente ai principi di certezza del diritto e di neutralità fiscale, debbano essere interpretati nel senso che, nell’esaminare e qualificare il carattere fraudolento della catena nonché nel determinare i fatti pertinenti e valutare le prove che li attestano, l’amministrazione finanziaria non può prescindere dalle disposizioni della normativa speciale relative alle prestazioni fatturate, in particolare le norme che disciplinano i diritti e gli obblighi delle parti.</p> <p>Se sia conforme ai citati articoli della direttiva IVA e al diritto a un equo processo, sancito come principio generale del diritto all’articolo 47 della Carta, e altresì al principio fondamentale della certezza del diritto, una prassi dell’amministrazione finanziaria consistente nel considerare che, in sede del controllo del diritto a detrazione relativo a un’operazione economica realizzata nella forma di esercizio di un’attività di prestazione di servizi, l’effettiva esistenza di tale operazione, documentata mediante fatture, contratti e altri documenti contabili, può essere confutata sulla base degli accertamenti effettuati dall’autorità inquirente durante l’ispezione, delle testimonianze rilasciate durante l’ispezione dalle persone oggetto della medesima, e delle testimonianze rilasciate da lavoratori assunti tramite agenzia interinale in merito a quel che pensano del loro rapporto di lavoro e a come lo qualificano giuridicamente e in merito al soggetto che considerano essere il titolare dei diritti connessi al datore di lavoro.</p> <p>Se sia conforme ai citati articoli della direttiva IVA e al diritto a un equo processo, sancito come principio generale del diritto all’articolo 47 della Carta, e altresì al principio fondamentale della certezza del diritto la prassi dell’amministrazione finanziaria consistente, da un lato, nel qualificare la scelta del soggetto passivo di svolgere la sua attività economica in una forma che gli consenta di ridurre al massimo i suoi costi come l’esercizio di un diritto in modo contrario alla sua funzione e, d’altro lato, per tale ragione, nell’esercitare il suo diritto di riqualificare i contratti in un modo che determina l’insorgere di un contratto tra parti che in precedenza non erano vincolate contrattualmente.</p>		
<p>1) <i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una prassi nazionale consistente nel qualificare la scelta del soggetto passivo di svolgere la sua attività economica in una forma che gli consenta di ridurre i suoi costi come «esercizio di un diritto non conforme alla sua funzione» e nel negare, per tale ragione, a detto soggetto passivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte, quando non sia dimostrata l’esistenza di una costruzione meramente artificiosa, priva di effettività economica, realizzata al solo scopo o, quanto meno, essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria agli obiettivi della citata direttiva.</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
2)			<p><i>La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che l'amministrazione finanziaria neghi a un soggetto passivo il beneficio del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa ad una prestazione di servizi, basandosi su conclusioni risultanti da testimonianze in considerazione delle quali detta amministrazione ha messo in dubbio l'effettività di tale prestazione di servizi o ha ritenuto che la stessa si iscrivesse in una frode dell'IVA, se, nel primo caso, il soggetto passivo non ha dimostrato che detta prestazione di servizi è effettivamente avvenuta o se, nel secondo caso, la suddetta amministrazione finanziaria ha dimostrato, conformemente alle norme previste dal diritto nazionale, che detto soggetto passivo ha commesso una frode dell'IVA oppure sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una simile frode.</i></p> <p>3) <i>La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>essa osta a che l'amministrazione finanziaria neghi a un soggetto passivo il beneficio del diritto a detrazione considerando come prova sufficiente dell'esistenza di una frode dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) il fatto che tale soggetto passivo, o altri operatori intervenuti a monte nella catena delle prestazioni, hanno violato le norme nazionali che disciplinano le prestazioni di servizi in questione, senza che sia dimostrata l'esistenza di un nesso tra detta violazione e il diritto alla detrazione dell'IVA;</i></li> <li>- <i>tuttavia, una violazione siffatta può, in funzione delle circostanze di fatto del caso di specie, costituire uno dei vari indizi dell'esistenza di una frode all'IVA nonché un elemento di prova che può essere preso in considerazione, nell'ambito della valutazione globale di tutte tali circostanze, per dimostrare che il soggetto passivo ne è l'autore o vi ha partecipato attivamente, o per dimostrare che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva nella suddetta frode;</i></li> <li>- <i>spetta all'amministrazione finanziaria individuare gli elementi costitutivi della frode all'IVA, fornire la prova dei comportamenti fraudolenti e dimostrare che il soggetto passivo è l'autore di tale frode o vi ha partecipato attivamente, oppure sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in detta frode;</i></li> <li>- <i>tale obbligo non implica necessariamente che debbano essere individuati tutti i partecipanti alla frode e tutti i loro rispettivi comportamenti.</i></li> </ul> <p>4) <i>La direttiva 2006/112, in combinato disposto con il principio di proporzionalità, deve essere interpretata nel senso che non spetta, in linea di principio, al soggetto passivo che intenda esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) verificare che il fornitore e gli altri operatori intervenuti a monte nella catena di prestazioni abbiano rispettato le norme nazionali che disciplinano le prestazioni di servizi in questione e le altre norme nazionali applicabili alla loro attività. Tuttavia, in presenza di indizi, risultanti dalla violazione di dette norme e tali da far sorgere nel soggetto passivo, al momento dell'acquisto effettuato dal medesimo, sospetti riguardo all'esistenza di irregolarità o di una frode, si può esigere che tale soggetto passivo dia prova di una maggiore diligenza e adotti le misure che ci si possono ragionevolmente attendere dallo stesso per assicurarsi di non partecipare, mediante tale acquisto, a un'operazione che si iscrive in una frode all'IVA</i></p>		
37.	Consigliere amministrazione - attività soggetta Art. 4 DPR 633/1972	C-288/22 Administrati on de l'Enregistrem ent, des Domaines et de la TVA	<p>Se una persona fisica, membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto lussemburghese, eserciti un'attività «economica» ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e più precisamente se i compensi percepiti da tale persona sotto forma di percentuale sugli utili debbano essere considerati una remunerazione ricevuta a titolo di corrispettivo per i servizi resi a tale società.</p> <p>Se una persona fisica, membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto lussemburghese, eserciti la propria attività «in modo indipendente» ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.</p>	<b>13.07.2023</b>	<b>21.12.2023</b>
1)					

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
<p>fronte di una retribuzione le cui modalità di fissazione sono prevedibili.            2) <i>L'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che l'attività di membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto lussemburghese non è esercitata in modo indipendente, ai sensi di tale disposizione, quando, nonostante il fatto che tale membro organizzi liberamente le modalità di svolgimento del suo lavoro, percepisca egli stesso gli emolumenti che costituiscono le sue entrate, agisca in nome proprio e non sia soggetto a un vincolo di subordinazione gerarchica, egli non agisce per proprio conto né sotto la propria responsabilità e non sopporta il rischio economico connesso alla sua attività.</i></p>					
38.	Veicoli elettrici e ricarica – prestazione o cessione Art. 2 e 3 DPR 633/1972	C-282/22 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowe	<p>Se una prestazione complessa fornita nei punti di ricarica a favore degli utenti dei veicoli elettrici e che comprende:</p> <p>a) la messa a disposizione dei dispositivi di ricarica (compresa l'integrazione del caricatore con il sistema operativo del veicolo),</p> <p>b) la fornitura del flusso di energia elettrica con parametri adeguatamente impostati verso le batterie del veicolo elettrico,</p> <p>c) il supporto tecnico necessario per gli utenti dei veicoli,</p> <p>d) la messa a disposizione degli utenti di una piattaforma dedicata, di un sito web o di un'applicazione per la prenotazione di un determinato connettore, per la visualizzazione della cronologia delle operazioni e dei pagamenti effettuati, nonché la possibilità di utilizzare il cosiddetto portafoglio elettronico che permette di effettuare i pagamenti per le singole sessioni di ricarica,</p> <p>costituisca una cessione di beni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 , o una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva.</p>		20.04.2023
<p><i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, deve essere interpretata nel senso che:</i></p> <p><i>costituisce una «cessione di beni», ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata, una prestazione unica e complessa composta da:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>un accesso a dispositivi di ricarica per veicoli elettrici (compresa l'integrazione di un caricatore con il sistema operativo del veicolo),</i></li> <li>– <i>la fornitura del flusso di energia elettrica con parametri adeguatamente impostati per le batterie del suddetto veicolo;</i></li> <li>– <i>l'assistenza tecnica necessaria agli utenti interessati, e</i></li> <li>– <i>la messa a disposizione di applicazioni informatiche che consentano all'utente in questione di prenotare un connettore, di consultare la cronologia delle operazioni nonché di acquistare crediti accumulati in un portafoglio digitale e da utilizzare per pagare le ricariche</i></li> </ul>					
39.	Cessione di azienda – Qualificazione in base al contratto Art. 2 DPR 633 del 1972	C-250/22 IT Fallimento Villa di Campo	<p>Se gli articoli 5, numero 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE ostino ad una disposizione nazionale come l'articolo 20 del decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, modificato dall'articolo 1, comma 87, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che impone all'Amministrazione finanziaria di qualificare l'operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto con divieto del ricorso ad elementi extratestuali (ancorché</p>		21.12.2022

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			essi siano oggettivamente esistenti e provati), derivandone la preclusione assoluta per l'Amministrazione finanziaria di provare che la prestazione economica, integrante una cessione d'azienda, in sé indissociabile, è stata in realtà artificialmente scomposta in una pluralità di prestazioni - le plurime cessioni dei beni -, con il conseguente riconoscimento della detrazione IVA in assenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea.		
<i>La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di Cassazione (Italia), con ordinanza del 31 marzo 2022, è manifestamente irricevibile.</i>					
40.	Canone emittente TV pubblica Art. 3 DPR 633 del 1972	C-249/22 GIS	Se, tenuto conto della disposizione di diritto primario di cui all'articolo 151, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato XV, parte IX, punto 2, lettera h), primo comma, secondo trattino, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati, un canone come il «Programmentgelt» dell'ORF, fissato dalla stessa emittente pubblica per finanziare la propria attività, debba essere considerato una remunerazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 378, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il citato canone «Programmentgelt» dell'ORF debba essere considerato quale remunerazione ai sensi della direttiva 2006/112 anche quando deve essere versato da persone che, pur gestendo un ricevitore radiofonico in un immobile servito dall'ORF per via terrestre con propri programmi, non possono ricevere detti programmi in mancanza del necessario modulo di ricezione.	<b>25.05.2023</b>	<b>26.10.2023</b>
<i>L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 378, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'articolo 151, paragrafo 1, e l'allegato XV, parte IX, punto 2, lettera h), primo comma, secondo trattino, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che la Repubblica d'Austria assoggetti all'imposta sul valore aggiunto un'attività di radiodiffusione pubblica, finanziata mediante un canone legale obbligatorio e versato da chiunque utilizzi un impianto di ricezione di radiodiffusione all'interno di un edificio situato in un'area coperta dalla radiodiffusione terrestre dell'ente pubblico di radiodiffusione interessato, indipendentemente dalla questione se l'attività di radiodiffusione pubblica considerata rientri nella nozione di «prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso», ai sensi di tale articolo 2, paragrafo 1, lettera c).</i>					
41.	Fabbricati ceduti a seguito di trasformazione – Esenzione IVA Art. 10 DPR 633 del 1972	C-239/22 Stato belga e Promo 54	Se gli articoli 12, paragrafi 1 e 2, e 135, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE (...), debbano essere interpretati nel senso che, qualora lo Stato membro non abbia determinato le modalità di applicazione del criterio della prima occupazione alla trasformazione di edifici, la cessione, dopo la trasformazione, di un fabbricato che, anteriormente alla trasformazione, è stato oggetto di una prima occupazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 12, paragrafo 2, comma 3, della direttiva, debba rimanere esente dall'imposta sul valore aggiunto.		<b>09.03.2023</b>
<i>L'articolo 135, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della medesima, deve essere interpretato nel senso che: l'esenzione prevista da tale prima disposizione per la cessione di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente, diversi da quelli la cui cessione è effettuata anteriormente alla loro prima occupazione, si</i>					

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
<p><i>applica anche alla cessione di un fabbricato che era stato oggetto di una prima occupazione anteriormente alla sua trasformazione, anche se lo Stato membro di cui trattasi non ha definito, nel proprio diritto interno, le modalità di applicazione del criterio della prima occupazione alle trasformazioni di edifici, come la seconda di tali disposizioni lo autorizzava a fare</i></p>					
42.	<p>Stabile organizzazione in uno Stato UE di un soggetto extra UE Art. 7 e 17 DPR 633 del 1972</p>	<p>C-232/22 Cabot Plastic Belgium</p>	<p>Nel caso di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro a favore di un altro soggetto passivo che agisce in quanto tale, la cui sede dell'attività economica è stabilita al di fuori dell'Unione europea, laddove questi ultimi siano entità distinte e giuridicamente indipendenti ma facciano parte di uno stesso gruppo, il prestatore si impegni contrattualmente a utilizzare le proprie attrezzature e il proprio personale esclusivamente per la fabbricazione di prodotti a favore del destinatario, e tali prodotti siano poi venduti da detto destinatario, dando luogo a cessioni di beni imponibili, per la cui esecuzione il prestatore fornisce assistenza logistica e che sono localizzate nello Stato membro in questione; se l'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, e l'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2011, debbano essere interpretati nel senso che si debba ritenere che il soggetto passivo stabilito al di fuori dell'Unione europea dispone di una stabile organizzazione in tale Stato membro.</p> <p>Se l'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE e l'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE, debbano essere interpretati nel senso che un soggetto passivo può disporre di una stabile organizzazione quando i mezzi umani e tecnici richiesti sono quelli del suo prestatore, giuridicamente indipendente ma facente parte di uno stesso gruppo, che si impegna contrattualmente, in via esclusiva, a impiegarli a favore di detto soggetto passivo.</p> <p>Se l'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE e l'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE, debbano essere interpretati nel senso che un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro del suo prestatore per il fatto che quest'ultimo effettua a suo vantaggio, in esecuzione di un impegno contrattuale esclusivo, una serie di prestazioni accessorie o supplementari rispetto a un lavoro per conto terzi in senso stretto, contribuendo in tal modo alla realizzazione delle vendite concluse da tale soggetto passivo dalla sua sede al di fuori dell'Unione europea, ma che danno luogo a cessioni di beni imponibili localizzate nel territorio di detto Stato membro in forza della normativa IVA.</p>		<p><b>29.06.2023</b></p>
<p><i>L'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, e l'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, devono essere interpretati nel senso che un soggetto passivo destinatario di servizi, la cui sede d'attività economica è fissata fuori dell'Unione europea, non dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore dei servizi di cui trattasi,</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
<i>giuridicamente distinto da tale destinatario, quando quest'ultimo non vi dispone di una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici che possa costituire tale stabile organizzazione, e ciò anche qualora il soggetto prestatore dei servizi realizzi a vantaggio di detto soggetto destinatario, in esecuzione di un impegno contrattuale esclusivo, prestazioni di lavoro per conto terzi nonché una serie di prestazioni accessorie o supplementari, che concorrono all'attività economica del soggetto passivo destinatario in tale Stato membro</i>					
43.	Acquisto intra di oggetti d'arte in regime del margine – Base imponibile Art. 74 DPR 633 del 1972	C-180/22 Mensing	<p>1) Se in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui un soggetto passivo sostiene, sulla base della sentenza Mensing, che anche la cessione di oggetti d'arte da lui acquistati a monte nell'ambito di una cessione intracomunitaria esente dall'autore (o dai suoi aventi diritto) ricade nel regime del margine di cui agli articoli 311 e segg. della direttiva 2006/112/CE 2 , la base imponibile debba essere determinata – in conformità del punto 49 della suddetta sentenza – esclusivamente a norma del diritto dell'Unione, con conseguente inammissibilità dell'interpretazione di una disposizione di diritto nazionale (nella specie: l'articolo 25a, paragrafo 3, terza frase, dell'Umsatzsteuergesetz [legge relativa all'imposta sulla cifra d'affari]) compiuta dal giudice nazionale di ultima istanza secondo la quale l'imposta corrispondente all'acquisto intracomunitario non rientrerebbe nella base imponibile.</p> <p>2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se gli articoli 311 e segg. della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che, in caso di applicazione del regime del margine a cessioni di oggetti d'arte acquistati a monte all'interno dell'Unione dall'autore (o dai suoi aventi diritto), l'imposta gravante sull'acquisto intracomunitario riduce il margine, o se sussista al riguardo una lacuna involontaria del diritto dell'Unione che non può essere sanata con un'elaborazione giurisprudenziale, ma soltanto con l'intervento del legislatore dell'Unione.</p>	23.03.2023	13.07.2023
<i>Gli articoli 312 e 315 nonché l'articolo 317, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta da un soggetto passivo-rivenditore a titolo dell'acquisto intracomunitario di un oggetto d'arte, la cui cessione a valle è soggetta al regime del margine in conformità dell'articolo 316, paragrafo 1, di detta direttiva, fa parte della base imponibile di tale cessione</i>					
44.	Somministrazione e di prodotti alimentari e servizi di ristorazione con aliquote differenziate Art. 16 DPR 633 del 1972	C-146/22 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej	Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c); l'articolo 14, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 1; e l'articolo 98, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l'allegato III, punti 1 e 12 bis, della citata direttiva e con i considerando 4 e 7 della direttiva IVA, nonché il principio di leale cooperazione, il principio di neutralità fiscale, il principio di legalità dell'imposta e il principio della certezza del diritto, ostino a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella presente causa, che prevede l'aliquota IVA ridotta del 5% per i prodotti alimentari, tra cui le bevande a base di latte, facendo riferimento alla voce NC 2202 della nomenclatura combinata, escludendo dalla		05.10.2023



N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			<p>suddetta aliquota i prodotti alimentari, tra cui le bevande a base di latte, classificati come servizi di ristorazione e di vendita di bevande secondo la classificazione statistica polacca (PKWIU 56) e applicando a tali prodotti (alle cessioni e ai servizi ad essi relativi) l'aliquota IVA ridotta dell'8%, in una situazione in cui il consumatore medio, acquistando i prodotti o servizi in parola, considera tali cessioni (servizi) come rispondenti alle stesse esigenze.</p> <p>Se sia compatibile con i principi di neutralità fiscale e di certezza del diritto una prassi amministrativa che implica l'applicazione di due diverse aliquote IVA ridotte a prodotti aventi le stesse caratteristiche e qualità oggettive, a seconda che vengano o meno prestati i servizi di preparazione e di somministrazione di tali prodotti, differenziando in tal modo i prodotti in parola in funzione del fattore soggettivo e non oggettivo</p>		
<p><i>L'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio, del 6 novembre 2018, in combinato disposto con l'allegato III, punti 1 e 12 bis, della stessa, con l'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, nonché con il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che prodotti alimentari composti dallo stesso ingrediente principale e rispondenti alla medesima esigenza per un consumatore medio siano assoggettati a due aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotte diverse, a seconda che siano venduti al dettaglio in un negozio o che siano preparati e forniti caldi a un cliente su sua richiesta per il consumo immediato, a condizione che tali prodotti alimentari non presentino proprietà analoghe nonostante l'ingrediente principale che hanno in comune o che le differenze esistenti tra detti prodotti, anche per quanto riguarda i servizi di supporto che accompagnano le loro forniture, influiscano significativamente sulla decisione del consumatore medio di acquistare l'uno o l'altro di essi</i></p>					
45.	Storno di bilancio di beni senza più utilità – Rettifica detrazione IVA Art. 19-bis2 DPR 633 del 1972	C-127/22 Balgarska telekomunik atsonna kompania	<p>1) Se l'articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che l'eliminazione di beni, intesa quale storno dal bilancio di un soggetto passivo di beni economici o giacenze di magazzino, in quanto da essi non ci si attende più alcuna utilità economica poiché, ad esempio, sono usurati, difettosi o non idonei o non possono essere utilizzati per gli scopi previsti, rappresenti una modifica degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni collegate all'imposta sul valore aggiunto già assolta all'atto dell'acquisto dei beni ai sensi di tale disposizione, modifica intervenuta successivamente alla presentazione della dichiarazione IVA ai sensi dello Zakon za danak varhu dobavenata stoinost (legge relativa all'imposta sul valore aggiunto; in prosieguo: lo «ZDDS») e che comporta pertanto l'obbligo di rettificare tale detrazione ove i beni eliminati siano stati poi venduti quali beni indicati nell'allegato 2, vendita questa che costituisce una cessione imponibile.</p> <p>2) Se l'articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che l'eliminazione di beni, intesa quale storno dal bilancio del soggetto passivo di beni economici o giacenze di magazzino, in quanto da essi non ci si attende più alcuna utilità economica poiché, ad esempio, sono usurati, difettosi o non idonei o non possono essere utilizzati per gli scopi previsti, rappresenti una modifica degli elementi presi in</p>		<b>04.05.2023</b>

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
			<p>considerazione per determinare l'importo delle detrazioni collegate all'imposta sul valore aggiunto già assolta all'atto dell'acquisto dei beni ai sensi di tale disposizione, modifica intervenuta successivamente alla presentazione della dichiarazione IVA ai sensi dello ZDDS e che comporta pertanto l'obbligo di rettificare la detrazione ove i beni eliminati siano stati poi distrutti o smaltiti e questa circostanza sia stata debitamente provata o giustificata.</p> <p>3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, oppure a entrambe, se l'articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che l'eliminazione di beni alle condizioni sopra indicate rappresenta un'ipotesi di distruzione o di perdita di un bene debitamente provata o giustificata che non implica alcun obbligo di rettifica della detrazione collegata all'imposta sul valore aggiunto assolta all'atto dell'acquisto dei beni.</p> <p>4) Se l'articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, in ipotesi di distruzione o perdita di un bene debitamente provate o giustificate, non occorre procedere alla rettifica della detrazione soltanto se la distruzione o la perdita sono state causate da eventi indipendenti dalla volontà del soggetto passivo e non sono da quest'ultimo prevedibili, né tantomeno evitabili.</p> <p>5) In caso di risposta negativa alla prima o alla seconda questione, oppure a entrambe, se l'articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE osti a una disposizione nazionale come quella dell'articolo 79, paragrafo 3, dello ZDDS, nella versione vigente sino al 31 dicembre 2016 o dell'articolo 79, paragrafo 1, dello ZDDS, nella versione vigente dal 1° gennaio 2017, che - in caso di eliminazione di beni - prevede un obbligo di rettifica della detrazione anche quando i beni sono stati poi venduti a titolo di cessione imponibile di beni ai sensi dell'allegato 2 o sono stati distrutti o smaltiti e questa circostanza è stata debitamente provata o giustificata.</p>		
<p>1) <i>L'articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: lo scarto di un bene, che secondo il soggetto passivo è divenuto inutilizzabile nell'ambito delle sue attività economiche abituali, seguito dalla vendita di tale bene in quanto rifiuto, la quale è stata assoggettata all'imposta sul valore aggiunto (IVA), non comporta che siano «mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni», ai sensi di tale disposizione.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 185 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che: lo scarto di un bene, che secondo il soggetto passivo era divenuto inutilizzabile nell'ambito delle sue attività economiche abituali, seguito dalla distruzione volontaria di tale bene, comporta che siano «mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni», ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo. Tuttavia, una siffatta situazione costituisce una «distruzione», ai sensi del paragrafo 2, primo comma, di detto articolo, indipendentemente dal suo carattere volontario, cosicché tale modifica non comporta un obbligo di rettifica purché tale distruzione sia debitamente provata o giustificata e il suddetto bene avesse oggettivamente perso qualsiasi utilità nell'ambito delle attività economiche del soggetto passivo. Lo smaltimento debitamente provato di un bene deve essere</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
<p><i>equiparato alla sua distruzione purché implichi concretamente la sparizione irreversibile di tale bene.</i>            3) <i>L'articolo 185 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che: esso osta a disposizioni di diritto nazionale che prevedono la rettifica dell'IVA detratta a monte in occasione dell'acquisto di un bene, qualora quest'ultimo sia stato oggetto di scarto, poiché il soggetto passivo ha ritenuto che esso fosse divenuto inutilizzabile nell'ambito delle sue attività economiche abituali, e, successivamente, tale bene o sia stato oggetto di una vendita assoggettata all'IVA, o sia stato distrutto o smaltito in modo tale da comportarne concretamente la sparizione irreversibile, purché tale distruzione sia debitamente provata o giustificata e il bene in questione avesse oggettivamente perso ogni utilità nell'ambito delle attività economiche del soggetto passivo</i></p>					
46.	Detrazione di un diritto fittizio ed esistenza di un vantaggio fiscale Art. 19 DPR 633 del 1972	C-114/22 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie	Se le disposizioni degli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a) e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonché i principi di neutralità e di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale come l'articolo 88, paragrafo 3a, punto 4, lettera c), della legge dell'11 marzo 2004 relativa all'imposta sui beni e sui servizi (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz.U. - Gazzetta ufficiale polacca - del 2011, n. 177, posizione 1054, e successive modifiche) che priva il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell'IVA sull'acquisto di un diritto (un bene) considerato fittizio ai sensi delle disposizioni del diritto civile nazionale, indipendentemente dall'accertamento se il risultato perseguito con l'operazione fosse un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria a uno o più obiettivi della direttiva e se tale vantaggio costituisse lo scopo essenziale della soluzione contrattuale prescelta		<b>25.05.2023</b>
<p><i>L'articolo 167, l'articolo 168, lettera a), l'articolo 178, lettera a), e l'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, letti alla luce dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta a monte per il solo fatto che un'operazione economica imponente è considerata simulata e viziata da nullità ai sensi delle disposizioni del diritto civile nazionale, senza che sia necessario dimostrare che sussistono gli elementi che consentono di qualificare, alla luce del diritto dell'Unione, tale operazione come simulata oppure, qualora detta operazione sia stata effettivamente realizzata, che essa trae origine da un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto o da un abuso di diritto</i></p>					
47.	Agenzie di viaggio e servizi di alloggio senza servizi accessori Art. 74-ter DPR 633 del 1972	C-108/22 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej	Se l'articolo 306 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, debba essere interpretato nel senso che possa applicarsi a un soggetto passivo che è un consolidatore di servizi alberghieri e che acquista e rivende servizi di alloggio ad altri soggetti che esercitano un'attività economica, ove tali operazioni non siano accompagnate da alcun altro servizio accessorio		<b>29.06.2023</b>
<p><i>L'articolo 306 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la prestazione di un soggetto passivo, consistente nell'acquistare servizi di alloggio presso altri soggetti passivi e nel rivenderli ad altri operatori economici, rientra nel regime speciale dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alle agenzie di viaggio, pur se tali servizi non sono accompagnati da servizi</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>1</sup>	N°. CAUSA <sup>2</sup>	NATURA <sup>3</sup>	AVV. <sup>4</sup>	CORTE <sup>5</sup>
<i>supplementari</i>					
48.	Vendita di relitti da compagnie assicurative – Esenzione IVA Art. 10 DPR 633 del 1972	C-42/22 Generali Seguros	<p>1. Se l'articolo 13, parte B, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva IVA e, dunque, l'attuale articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA 2 debbano essere interpretati nel senso che rientrano nella nozione di «operazioni di assicurazione e di riassicurazione», ai fini dell'esenzione dall'IVA, attività connesse o complementari come l'acquisto e la vendita di relitti;</p> <p>2. Se l'articolo 13, parte B, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva IVA e, dunque, il successivo articolo 136, lettera a), della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che l'acquisto e la vendita di relitti si considerano destinati esclusivamente a un'attività esente, a condizione che tali beni non abbiano formato oggetto di un diritto alla detrazione dell'IVA;</p> <p>3. Se l'esclusione dell'esenzione dall'IVA sulla vendita di relitti da parte delle compagnie di assicurazione sia contrari[a] al principio di neutralità dell'IVA, nei casi in cui non sussista un diritto alla detrazione dell'IVA.</p>		<b>09.03.2023</b>
<p>1) <i>L'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: le operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un'impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, non rientrano nell'ambito di applicazione di tale disposizione.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 136, lettera a), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che: operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un'impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, non rientrano nell'ambito di applicazione di tale disposizione.</i></p> <p>3) <i>Il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che: esso non osta all'assenza di esenzione per le operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un'impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, ove tali acquisti non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione</i></p>					

## Procedimenti instaurati nel 2021

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
1.	Cessione azienda Art. 2 DPR 633 del 1972	Causa C-729/21 W. Sp. z o. o.	<p>Se le norme dell'Unione riguardanti l'assoggettamento all'IVA debbano essere interpretate nel senso che ammettano l'applicazione di una norma nazionale, come l'articolo 6, punto 1, della ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, che esclude l'assoggettamento a imposta della cessione di una parte organizzata di un'impresa senza subordinare l'applicazione di tale esclusione alla condizione di cui all'articolo 19 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, ossia la successione legale tra il cedente e il beneficiario.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla prima questione, se ai fini dell'applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 6, punto 1, della legge sull'IVA, debba esservi trasferimento di tutti gli elementi di tale parte organizzata del patrimonio del cedente, mentre una modifica in tale ambito (in particolare, la mancata cessione dei contratti di assicurazione e di gestione del patrimonio ceduto) comporti che si configuri una cessione di beni soggetta all'imposta.</p>		<b>16.01.2023</b> <b>Ordinanza</b> <b>Tribunale</b>
<p>1) <i>L'articolo 19, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato come non osta ad una disposizione di diritto interno che prevede che la "trasmissione di un'universalità totale o parziale dei beni" non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, senza subordinarne l'applicabilità ad una condizione relativa al fatto che il beneficiario continui ad essere la persona del cedente.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 19, primo comma, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato come rientra nella nozione di "trasmissione di una universalità totale o parziale dei beni" la cessione di parte di un'azienda, ancorché tutti gli elementi materiali e immateriali che la costituiscono non siano stati trasferiti all'acquirente, a condizione che tutti gli elementi trasmessi siano sufficienti per consentire a tale società di esercitare un'attività economica autonoma.</i></p>					
2.	Cavallo che partecipa a una corsa – prestazione di servizi e base	C-713/21 Finanzamt X	<p>In merito al significato dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 10 novembre 2016, Baštová 2.</p> <p>se il titolare di una scuderia per l'allenamento di cavalli da competizione fornisca al proprietario di un cavallo un'unica prestazione, comprendente la scuderizzazione,</p>		<b>09.02.2023</b>

<sup>6</sup> Sintesi argomento e articolo interno di riferimento D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

<sup>7</sup> Numero progressivo per anno attribuito alla causa.

<sup>8</sup> Questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale o procedura d'infrazione avviata dalla Commissione.

<sup>9</sup> Data fissata per il deposito delle conclusioni dell'Avvocato generale (è possibile giudicare la causa senza conclusioni dopo aver sentito l'avvocato generale).

<sup>10</sup> Data fissata per il deposito della sentenza da parte della Corte.

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
	imponibile Art. 3 DPR 633 del 1972		l'allenamento e la partecipazione dei cavalli alle competizioni, a titolo oneroso anche nel caso in cui il proprietario del cavallo retribuisca tale prestazione mediante la cessione di metà del diritto al premio in denaro spettantegli in caso di partecipazione alla competizione con piazzamento in posizione utile.		
<p><i>L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato come: costituisce prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della presente disposizione, il solo servizio prestato dal titolare di una scuderia per l'addestramento di cavalli da competizione, che consiste nell'accogliere ed addestrare cavalli nonché nella partecipazione a competizioni, quando il proprietario dei cavalli remunera tale servizio cedendo il 50% dei guadagni dei premi di cui diventa titolare in caso di vittoria o classifica utile dei suoi cavalli durante una competizione</i></p>					
3.	Prelievo illegale di energia – Cessione di beni e attività economica Art. 2 e 4 DPR 633/1972	C-677/21 Fluvius Antwerpen	<p>Se l'articolo 2.1.a), in combinato disposto con l'articolo 14.1 della direttiva 2006/112/CE, debba essere interpretato nel senso che il prelievo illegale di energia configura una cessione di beni, ossia il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.</p> <p>In caso di risposta negativa, se l'articolo 14.2.a), della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che il prelievo illegale di energia configura una cessione di beni, ossia un trasferimento di proprietà in forza di un'espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge.</p> <p>Se l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, se Fluvius Antwerpen ha diritto a un'indennità per l'energia illegalmente prelevata, essa deve essere considerata come soggetto passivo giacché il prelievo illegale è la conseguenza di un'"attività economica" di Fluvius Antwerpen, consistente nello sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.</p> <p>Qualora l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, in caso di prelievo illegale di energia, si configura un'attività economica, se l'articolo 13.1, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che Fluvius Antwerpen è una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, se l'articolo 13.1, paragrafo 3 debba pertanto essere inteso nel senso che il prelievo illegale di energia è il risultato di un'attività di Fluvius Antwerpen di portata non trascurabile.</p>	12.01.2023	27.04.2023
<p>1) <i>L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che: l'erogazione di energia elettrica da parte di un gestore di un sistema di distribuzione, ancorché involontaria e frutto della condotta illecita di un terzo, costituisce una cessione di beni effettuata a titolo oneroso comportante il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162, dev'essere interpretato nel senso che: la cessione di energia elettrica da parte di un gestore di un sistema di distribuzione, ancorché involontaria e frutto della condotta illecita di un terzo, costituisce un'attività economica effettuata da tale gestore in quanto traduce un rischio inerente alla sua attività di gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica. Anche supponendo che tale attività economica sia esercitata da un ente di diritto pubblico che agisce in qualità di pubblica amministrazione, una siffatta attività, menzionata all'allegato I di</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
<i>tale direttiva, può essere considerata trascurabile ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, di detta direttiva solo se essa è di portata minima, nello spazio e nel tempo e, di conseguenza, ha un impatto economico talmente lieve che le distorsioni della concorrenza che ne possono derivare sarebbero, se non nulle, quantomeno insignificanti</i>					
4.	Cessioni intra e nuove prove nel procedimento di primo grado Art. 41 DL 331/1993	C-664/21 NEC PLUS ULTRA COSMETICS	Se le disposizioni della direttiva IVA, e segnatamente l'articolo 131 e l'articolo 138, paragrafo 1, nonché i principi del diritto dell'UE, in particolare i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, ostino a una normativa nazionale la quale vieti la presentazione e l'assunzione di nuovi elementi di prova, volti a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti sostanziali di cui all'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA, già durante il procedimento amministrativo di prima istanza, e più specificamente nel contesto delle osservazioni presentate in ordine al verbale di verifica fiscale emesso prima dell'emissione di un avviso di accertamento fiscale.		<b>02.03.2023</b>
<i>L'articolo 131 e l'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letti in combinato disposto con i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale, la quale vieta la presentazione e l'assunzione di nuovi elementi di prova che dimostrino il soddisfacimento dei requisiti sostanziali di cui all'articolo 138, paragrafo 1, di tale direttiva, durante il procedimento amministrativo che ha portato all'adozione della decisione di accertamento d'imposta, in particolare dopo le operazioni di verifica fiscale ma prima dell'adozione di tale decisione, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività</i>					
5.	Frode IVA in una catena di servizi – Luogo dell'imposizione e Art. 7 DPR 633/1972	C-641/21 Climate Corporation Emissions Trading	Se la direttiva 2006/112/CE, nella versione della direttiva 2008/8/CE, debba essere interpretata nel senso che le autorità nazionali amministrative e giurisdizionali devono considerare il luogo di una prestazione di servizio, che formalmente, secondo la normativa, è in un altro Stato membro nel quale si trova la sede del destinatario, come situato a livello nazionale, se il prestatore nazionale del servizio, soggetto passivo, avrebbe dovuto sapere che la prestazione di servizi resa partecipava all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto commessa nell'ambito di una catena di servizi.		<b>27.10.2022</b>
<i>Le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, devono essere interpretate nel senso che: esse ostano a che, nel caso di una prestazione di servizi fornita da un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro a un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, le autorità del primo Stato membro ritengano che il luogo di tale prestazione, che è situato, ai sensi dell'articolo 44 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8, in tale altro Stato membro, sia nondimeno situato nel primo Stato membro se il prestatore sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite detta prestazione, a una frode in materia di imposta sul valore aggiunto commessa dal destinatario della stessa prestazione nell'ambito di una catena di operazioni</i>					
6.	Importazioni – Errore quantitativo sulle merci Art. 70 DPR 633/1972	C-640/21 SC Zes Zollner Electronic SRL	1) Se sia applicabile l'articolo 173 o l'articolo 174 del [codice doganale dell'Unione] nel caso in cui il [destinatario delle merci] constati una differenza quantitativa per eccesso rispetto a quella indicata nella dichiarazione in dogana iniziale. 2) Se l'espressione "merci diverse da quelle che (...) costituivano l'oggetto iniziale [della dichiarazione in dogana]", ai sensi dell'articolo 173 [del codice doganale dell'Unione], sia riferita a merci diverse dal punto di vista quantitativo o qualitativo o da entrambi i punti di vista.		<b>08.06.2023</b>

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
			3) Nel caso in cui si individui una differenza quantitativa per eccesso rispetto alle merci indicate nella dichiarazione in dogana, se il [destinatario delle merci] disponga di un rimedio procedurale ai sensi del [codice doganale dell'Unione] che gli consenta di correggere gli errori senza incorrere in misure sanzionatorie amministrative o penali		
<p>1) Gli articoli 173 e 174 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, devono essere interpretati nel senso che: essi non sono applicabili nel caso in cui il dichiarante constati, dopo aver presentato la sua dichiarazione in dogana e dopo la concessione dello svincolo, che un quantitativo eccedente di merci rispetto a quello inizialmente oggetto di tale dichiarazione avrebbe anch'esso dovuto costituire oggetto di detta dichiarazione, qualora: – da un lato, una domanda di modifica di una dichiarazione in dogana, sulla base della prima di tali disposizioni, non possa essere ammessa ove essa sia diretta a modificare tale dichiarazione al fine di farne diventare oggetto un quantitativo di merci eccedente rispetto a quello ivi indicato e – dall'altro, una domanda di invalidamento di una dichiarazione in dogana, sulla base della seconda di tali disposizioni, non possa essere accolta ove tale domanda sia stata presentata dopo la concessione dello svincolo delle merci, senza tuttavia rientrare tra i casi determinati dalla Commissione europea in applicazione dell'articolo 175 di tale regolamento. 2) Il regolamento n. 952/2013, in particolare l'articolo 42, l'articolo 139, paragrafo 1, e l'articolo 158, paragrafo 1, del medesimo, deve essere interpretato nel senso che: qualora un dichiarante constati, dopo la concessione dello svincolo, che il quantitativo delle merci importate è superiore a quello indicato nella sua dichiarazione in dogana, egli è tenuto a procedere a una nuova dichiarazione per quanto riguarda tale quantitativo eccedente. Se, nel caso di una simile dichiarazione tardiva, le autorità doganali sono indotte ad applicare una normativa nazionale che prevede sanzioni conformemente all'articolo 42 di tale regolamento, esse devono tener conto, per procedere alla qualificazione giuridica dell'infrazione eventualmente commessa e per determinare, se del caso, le sanzioni relative all'inosservanza della normativa doganale da imporre, di tutti gli elementi pertinenti, ivi compresa, se del caso, la buona fede del dichiarante, al fine di garantire che tali sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.</p>					
7.	Beni di investimento e rettifica detrazione in caso di cancellazione partita IVA Art. 19-bis 2 DPR 633/1972	C-627/21 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu e Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov	Se il principio di neutralità fiscale in materia di IVA, [nonché il considerando (30)] e gli articoli 16, 184, 186, 187, 188 e 192 della direttiva 112/2006/CE possano essere interpretati nel senso che sono compatibili con le normative nazionali relative alla rettifica dell'imposta detraibile sui beni d'investimento [in particolare l'articolo 305, paragrafo 4, lettera a), della Legge nr. 227/2015 privind Codul fiscal (legge n. 227/2015 recante il Codice tributario), il punto 79, paragrafo (14), lettera b) delle Norme metodologiche de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Modalità di applicazione della legge n. 227/2015 recante il Codice tributario), approvate con H.G. nr. 1/2016 (Decreto del governo n.1/2016), date in applicazione delle previsioni dell'articolo 305, paragrafo 4, lettera a), del Codice tributario, in relazione all'articolo 316, paragrafo (11), lettera e) della legge n. 227/2015 recante il Codice tributario], nonché con la prassi dell'amministrazione tributaria che incide sulla detraibilità iniziale dell'IVA assolta per gli acquisti di beni d'investimento attraverso l'obbligo del contribuente alla rettifica negativa dell'IVA detraibile per il motivo che l'organo tributario ha annullato d'ufficio la sua registrazione ai fini dell'IVA per un certo periodo per il mancato svolgimento di attività economiche, relativamente al tempo in cui i beni d'investimento non hanno costituito oggetto di prestazioni di servizi o di cessioni di beni nel periodo compreso fra l'annullamento d'ufficio e la ri-registrazione ai fini dell'IVA.		<b>02.05.2022</b>
<p><i>Gli articoli 16, 184, da 186 a 188 e 192 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto</i></p>					



N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
<p><i>devono essere interpretati nel senso che ostano alle normative e prassi nazionali che obbligano un soggetto passivo la cui identificazione per valore imposta aggiunta (IVA) è stata cancellata per un determinato periodo per l'assenza di menzione di operazioni imponibili nelle sue dichiarazioni di IVA depositate per sei mesi consecutivi, di adeguare l'IVA a monte dedotta in relazione all'acquisto di beni strumentali senza che il suddetto soggetto passivo sia autorizzato a fornire la prova che ricorrono i presupposti sostanziali per poter beneficiare del diritto a detrazione, in ragione della presunzione inconfutabile che il soggetto passivo ha utilizzato tali beni per scopi diversi dall'attività economica</i></p>					
8.	Assistenza e previdenza sociale rese a cittadini di altri Stati – Esenzione Art. 10 DPR 633/1972	C-620/21 MOMTRADE RUSE	<p>Se l'interpretazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA consenta ad una società commerciale registrata come prestatrice di servizi sociali in uno Stato membro (nella fattispecie, la Bulgaria) di invocare tale disposizione per ottenere un'esenzione fiscale per le prestazioni di servizi sociali da essa fornite a persone fisiche, cittadini di altri Stati membri, nel territorio di detti Stati. Se, ai fini della risposta a tale questione, sia rilevante che tra i destinatari dei servizi e il prestatore abbiano svolto funzione di intermediazione società commerciali registrate negli Stati membri nel cui territorio sono forniti i servizi.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla prima questione, secondo quali criteri e in base a quale diritto – il diritto bulgaro e/o il diritto austriaco e tedesco – si debba valutare, ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della disposizione dell'Unione citata, se la società oggetto dell'accertamento sia «riconosciuta come organismo avente carattere sociale» e si debba dimostrare la realizzazione di prestazioni di servizi «strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale».</p> <p>Se, secondo tale interpretazione, la registrazione di una società commerciale come prestatrice di servizi sociali, quali definiti dal diritto nazionale, sia sufficiente per ritenere che detta società sia un «organismo riconosciuto dal relativo Stato membro come avente carattere sociale».</p>	01.12.2022	11.05.2023
<p>1) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che: da un lato, le prestazioni di servizi sociali fornite a persone fisiche residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica possono essere esentate ai sensi di tale disposizione e, dall'altro, è irrilevante al riguardo che detto prestatore si sia avvalso di una società stabilita in tale altro Stato membro per contattare i propri clienti.</p> <p>2) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8, deve essere interpretato nel senso che: qualora una società fornisca prestazioni di servizi sociali a persone fisiche residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui tale società ha fissato la sede della propria attività economica, la natura di tali prestazioni e le caratteristiche di tale società al fine di stabilire se dette prestazioni rientrano nella nozione di «prestazioni di servizi (...) strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale (...) effettuate da (...) [un organismo riconosciuto] dallo Stato membro interessato come avent[e] carattere sociale», ai sensi di tale disposizione, devono essere esaminate conformemente al diritto, che recepisce la direttiva 2006/112, come modificata, dello Stato membro in cui detta società ha fissato la sede della propria attività economica.</p> <p>3) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8, deve essere interpretato nel senso che: la circostanza che una società che effettua prestazioni di servizi sociali sia iscritta presso un ente di diritto pubblico dello Stato membro di imposizione come prestatore di servizi sociali conformemente alla normativa di tale Stato membro è sufficiente per ritenere che tale società rientri nella nozione di «[organismo</p>					

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
<i>ricosciuto] dallo Stato membro interessato come avent[e] carattere sociale», ai sensi di tale disposizione, soltanto qualora una siffatta iscrizione sia soggetta alla previa verifica, da parte delle autorità nazionali competenti, del carattere sociale di tale società ai fini di detta disposizione</i>					
9.	Comune che rimuove amianto e pubblica autorità Art. 4 DPR 633/1972	C-616/21 Gmina L	Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, , e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafo 1 e l'articolo 13, paragrafo 1, della medesima direttiva debbano essere interpretati nel senso che un Comune (autorità pubblica) deve essere ritenuto un soggetto passivo dell'IVA nell'ambito della realizzazione di un programma di rimozione dell'amianto da immobili, siti nel territorio di tale Comune, di proprietà di residenti che non sostengono alcun costo per tale rimozione; o se invece tale attività costituisca un'attività esercitata dall'ente in quanto pubblica autorità, al fine di realizzare i propri compiti aventi come scopo la tutela della salute e della vita dei residenti nonché la tutela dell'ambiente, in relazione alla quale il Comune non è considerato un soggetto passivo dell'IVA.	10.11.2022	30.03.2023
<i>L'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che: non costituisce una prestazione di servizi soggetta all'imposta sul valore aggiunto l'attività di un comune consistente nel far eseguire da un'impresa operazioni di bonifica dall'amianto e di raccolta dei prodotti e dei rifiuti contenenti amianto, a favore dei residenti in tale comune, proprietari di immobili, che ne abbiano fatto richiesta, qualora una siffatta attività non miri all'ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità né implichi alcun pagamento da parte di detti residenti, poiché tali operazioni sono finanziate da fondi pubblici</i>					
10.	Accertamento tributario sospeso per controlli giurisdizionali Art. 57 DPR 633/1972	C-615/21 Napfény-Toll	Se il principio di certezza del diritto, nonché il principio di effettività, che fanno parte del diritto comunitario, debbano essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro che non lascia al giudice alcun margine di discrezionalità, quale quello di cui all'articolo 164, paragrafo 5, dell'az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (legge n. XCII del 2003 che istituisce un codice di procedura fiscale, in prosieguo: il «vecchio codice di procedura fiscale»), nonché alla prassi che si fonda su tale normativa, in virtù delle quali, in materia di imposta sul valore aggiunto (in prosieguo, l'«IVA»), il termine entro il quale si prescrive il diritto dell'autorità tributaria di accertare l'imposta è sospeso per tutta la durata dei controlli giurisdizionali, indipendentemente dal numero di procedimenti fiscali amministrativi reiterati, senza un limite massimo della durata complessiva delle sospensioni, qualora più controlli giurisdizionali si susseguano, anche nel caso in cui il giudice che statuisce su una decisione dell'autorità tributaria adottata nell'ambito di un procedimento reiterato a seguito di una precedente decisione giurisdizionale rilevi che l'autorità tributaria non ha rispettato gli orientamenti contenuti in tale decisione giurisdizionale, vale a dire quando è a causa di tale autorità che il nuovo procedimento giurisdizionale ha avuto luogo.	02.02.2023	13.07.2023
<i>I principi di certezza del diritto e di effettività del diritto dell'Unione devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro e</i>					

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
<p><i>alla prassi amministrativa ad essa relativa, in forza delle quali, in materia d'imposta sul valore aggiunto, il termine entro il quale si prescrive il diritto dell'amministrazione tributaria di accertare tale imposta è sospeso per tutta la durata dei controlli giurisdizionali, indipendentemente dal numero di volte in cui il procedimento tributario amministrativo ha dovuto essere reiterato in seguito a tali controlli e senza limitazione della durata cumulativa delle sospensioni di tale termine, ivi incluso il caso in cui il giudice che statuisce su una decisione dell'autorità tributaria di cui trattasi, adottata nell'ambito di un procedimento reiterato, facente seguito a una decisione giurisdizionale anteriore, constati che tale autorità tributaria non si è conformata agli orientamenti che figurano nella decisione giurisdizionale suddetta.</i></p>					
11.	Comune che promuove energia rinnovabile e pubblica autorità Art. 4 DPR 633/1972	C-612/21 Gmina O	<p>Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva, debbano essere interpretati nel senso che un Comune (autorità pubblica) agisce come soggetto passivo IVA quando realizza un progetto avente lo scopo di aumentare la quota di fonti di energia rinnovabile, mediante l'impegno, in forza di un contratto privato con proprietari di immobili, di eseguire e di installare sistemi alimentati da fonti di energia rinnovabile sugli immobili di loro proprietà nonché di trasferire, decorso un certo periodo, la proprietà di tali sistemi ai proprietari degli immobili.</p> <p>In caso di risposta positiva alla prima questione, se nella base imponibile ai sensi dell'articolo 73 della medesima direttiva debba essere ricompreso il finanziamento dai fondi europei ricevuto dal Comune (autorità pubblica) al fine di realizzare progetti riguardanti le fonti di energia rinnovabile.</p>	10.11.2022	30.03.2023
<p><i>L'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che: la fornitura e l'installazione di impianti di fonti di energie rinnovabili da parte di un comune, per il tramite di un'impresa, a favore dei propri residenti proprietari che hanno manifestato l'intenzione di dotarsi di tali impianti, non costituisce una cessione di beni e una prestazione di servizi assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, allorché un'attività del genere non è diretta all'ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità e dà luogo, da parte di tali residenti, solo ad un pagamento che copre al massimo un quarto delle spese sostenute, mentre il saldo è finanziato da fondi pubblici.</i></p>					
12.	Frode e detrazione IVA del secondo acquirente della catena Art. 19 DPR 633/1972	C-596/21 Finanzamt M	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se possa essere negata al secondo acquirente di un bene la detrazione dell'imposta assolta a monte all'atto dell'acquisto, in quanto egli doveva sapere che l'originario venditore aveva evaso l'IVA in occasione della prima cessione, sebbene anche il primo acquirente fosse a conoscenza di detta circostanza.</li> <li>2. In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il mancato riconoscimento della detrazione al secondo acquirente sia limitato, quanto all'importo, al mancato introito tributario conseguente all'evasione.</li> <li>3. In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se il mancato introito tributario venga calcolato <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mediante una comparazione tra l'imposta dovuta per legge nella catena di prestazioni e l'imposta effettivamente accertata,</li> <li>b. mediante una comparazione tra l'imposta dovuta per legge nella catena di prestazioni</li> </ol> </li> </ol>		24.11.2022

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
			e l'imposta effettivamente pagata o c. in quale altro modo.		
<p>1) <i>Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, letti alla luce del principio del divieto di frode, devono essere interpretati nel senso che: al secondo acquirente di un bene può essere negato il beneficio della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte, con la motivazione che egli sapeva o avrebbe dovuto avere conoscenza dell'esistenza di un'evasione dell'IVA commessa dal venditore iniziale all'atto della prima vendita, anche se il primo acquirente aveva, a sua volta, conoscenza di tale evasione.</i></p> <p>2) <i>Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE, letti alla luce del principio del divieto di frode, devono essere interpretati nel senso che: al secondo acquirente di un bene che, in una fase precedente a tale acquisto, sia stato oggetto di un'operazione fraudolenta relativa soltanto a una parte dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che lo Stato ha diritto di riscuotere deve essere negato integralmente il diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte, se egli sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'acquisto in parola era collegato a un'evasione.</i></p>					
13.	Contratto di associazione non registrato – Soggettività e detrazione Art. 4 e 19 DPR 633/1972	C-519/21 DGRFP Cluj	<p>1) Se la direttiva IVA 2006/112, in generale, e gli articoli 9, 12, 14, 62, 63, 65, 73 e 78, in particolare, possano essere interpretati, in un contesto specifico come quello della controversia di cui al procedimento principale, nel senso [che]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riguardo al verificarsi del fatto generatore in caso di operazioni imponibili di cessione di beni immobili e riguardo al metodo di formazione della relativa base imponibile, hanno la qualità di soggetto passivo anche le persone fisiche che sono parti di un contratto di associazione senza personalità giuridica [concluso] con il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta sulle operazioni a valle che egli avrebbe dovuto riscuotere, considerato che il contratto di associazione non è stato registrato presso le autorità tributarie prima dell'inizio dell'attività, ma è stato presentato a queste ultime prima dell'emissione degli atti amministrativi fiscali.</li> </ul> <p>2) Se la direttiva IVA 2006/112, in generale, e l'articolo 167, l'articolo 168, lettera a), l'articolo 178, lettera a), l'articolo 179, in particolare, nonché il principio di proporzionalità e il principio di neutralità possano essere interpretati, in un contesto specifico come quello della controversia di cui al procedimento principale, nel senso che:</p> <p>a) è riconosciuta la possibilità di concedere il diritto a detrazione a un soggetto passivo, nel caso in cui egli non sia debitore d'imposta né abbia assolto personalmente l'IVA a monte su beni e servizi utilizzati nell'ambito di operazioni imponibili, e l'IVA è dovuta/assolta a monte da persone fisiche rispetto alle quali non è stata accertata la qualità di soggetto passivo, ma che sono parti di un contratto di associazione senza personalità giuridica [concluso] con il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta sulle operazioni a valle che egli avrebbe dovuto riscuotere, considerato che il contratto di associazione non è stato registrato presso le autorità tributarie prima dell'inizio dell'attività[:]</p>		<b>16.02.2023</b>

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
			<p>b) è riconosciuta la possibilità di concedere il diritto a detrazione a un soggetto passivo, in un contesto specifico come quello della controversia di cui al procedimento principale, nel caso in cui egli non sia debitore d'imposta né abbia assolto personalmente l'IVA a monte su beni e servizi utilizzati nell'ambito di operazioni imponibili, e l'IVA è dovuta/assolta a monte da una persona fisica rispetto alla quale è stata accertata la qualità di soggetto passivo, che è parte di un contratto di associazione privo di personalità giuridica e che, insieme al soggetto passivo, intende ugualmente esercitare o poteva esercitare il proprio diritto a detrazione, e questi ultimi sono tenuti ad assolvere l'imposta sulle operazione a valle che essi avrebbero dovuto riscuotere, considerato che il contratto di associazione non è stato registrato presso le autorità tributarie prima dell'inizio dell'attività.</p> <p>3) In caso di risposta negativa e/o alla luce anche del principio della certezza del diritto: se sia ricevibile una domanda del soggetto passivo, su cui grava l'obbligo di pagamento dell'IVA e dei relativi oneri, di rivalersi nei confronti delle persone fisiche rispetto alle quali non è stata accertata la qualità di soggetto passivo e che sono parti di un contratto di associazione senza personalità giuridica [concluso] con il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta sulle operazioni a valle che egli avrebbe dovuto riscuotere, considerato che il contratto di associazione non è stato registrato presso le autorità tributarie prima dell'inizio dell'attività, al fine di ottenere la quota [di imposta] prevista per la ripartizione degli utili che spetta a suddette persone in base al contratto di associazione in relazione all'obbligo di pagamento dell'IVA e dei relativi oneri gravante sul soggetto passivo.</p>		
<p>1) <i>Gli articoli 9 e 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che: le parti di un contratto di associazione senza personalità giuridica, che non è stato registrato presso l'autorità tributaria competente prima dell'inizio dell'attività economica di cui trattasi, non possono essere considerate «soggetti passivi» unitamente al soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta sull'operazione imponibile.</i></p> <p>2) <i>La direttiva 2006/112 nonché il principio di proporzionalità e il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che: essi non impongono di concedere a un soggetto passivo, quando quest'ultimo non dispone di una fattura a suo nome, il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto pagata a monte da un'altra parte di un'associazione senza personalità giuridica ai fini della realizzazione dell'attività economica di tale associazione, anche se il soggetto passivo è debitore d'imposta per tale attività, in mancanza di prove oggettive del fatto che i beni e i servizi di cui trattasi nel procedimento principale gli siano stati effettivamente forniti a monte da soggetti passivi, ai fini della realizzazione di sue proprie operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.</i></p>					
14.	Rimborsi IVA e interessi di mora Art. 38-bis DPR 633/1972	C-550/21 Leonardo  IT	1) Se il diritto dell'Unione europea osta ad una normativa nazionale, come quella contenuta nell'articolo 38 bis, comma 1, del [decreto n. 633/1972], ai sensi della quale, quando l'Amministrazione tributaria avvia una procedura di verifica fiscale, la data del rimborso dell'eccedenza di imposta sul valore aggiunto può essere differita sino alla conclusione della verifica e può essere negato il versamento degli interessi di mora, anche allorché la durata della procedura di verifica fiscale è eccessiva e non è		<b>21.02.2022</b>

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
			<p>interamente imputabile alla condotta del soggetto passivo. 2) Se il diritto dell'Unione europea osta ad una normativa nazionale, come quella contenuta nell'articolo 38 bis, comma 1, del [decreto n. 633/1972], ai sensi della quale, quando l'Amministrazione tributaria avvia una procedura di verifica fiscale, la data del rimborso dell'eccedenza di imposta sul valore aggiunto può essere differita sino alla conclusione della verifica e può essere negato il versamento degli interessi di mora, quando per errore il soggetto passivo non abbia prodotto qualche documento tra gli innumerevoli documenti richiesti dall'Amministrazione tributaria. 3) Se il diritto dell'Unione europea osta ad una normativa nazionale, come quella contenuta nell'articolo 38 bis, comma 1, del [decreto n. 633/1972], ai sensi della quale è prevista la sospensione del decorso degli interessi per un periodo di novanta giorni dalla presentazione della dichiarazione contenente la richiesta di rimborso, sia contraria al diritto dell'Unione europea. 4) Se il diritto dell'Unione europea osta ad una normativa nazionale, come quella contenuta nell'articolo 38 bis, comma 1, del [decreto n. 633/1972], ai sensi della quale, quando l'Amministrazione tributaria chiede di prestare delle garanzie per eseguire un rimborso IVA riconosciuto come spettante – al termine di una lunga attività istruttoria configurabile come una vera e propria verifica fiscale – può sospendere il decorso degli interessi, laddove tali garanzie siano presentate dopo il quindicesimo giorno dalla richiesta. 5) Se il diritto dell'Unione europea osta ad una normativa nazionale, ai sensi della quale, quando l'Amministrazione tributaria deve ricalcolare gli interessi su un rimborso IVA riconosciuto come spettante – al termine di una lunga attività istruttoria configurabile come una vera e propria verifica fiscale – il contribuente per ottenere tale ricalcolo deve prima provvedere alla restituzione degli importi già ricevuti dall'Amministrazione finanziaria a titolo di rimborso della maggiore imposta sul valore aggiunto e degli interessi connessi».</p>		
<p><i>La mancata individuazione, con un minimo di precisione, delle disposizioni del diritto dell'Unione di cui viene chiesta l'interpretazione osta non solo all'illustrazione, da parte del giudice del rinvio, dei motivi che l'hanno indotto a sollevare le questioni pregiudiziali, ma anche alla determinazione di un collegamento tra tali disposizioni e le disposizioni nazionali applicabili alla controversia principale, le quali, come rilevato al punto 17 della presente ordinanza, non sono neppure oggetto di precisi riferimenti (v., per analogia, ordinanza del 30 giugno 2020, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK, C-723/19, non pubblicata, EU:C:2020:509, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia), con ordinanza del 21 luglio 2021, è manifestamente irricevibile.</i></p>					
15.	<p>Locazione utensili e macchinari fissati stabilmente al suolo-</p>	<p>C-516/21 Finanzamt X</p>	<p>Se l'obbligo fiscale di cui all'articolo 135, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/112, relativo alle locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente, riguardi: solo la locazione isolata (autonoma) di siffatti utensili e macchine, oppure anche la locazione (affitto) di siffatti utensili e macchine, la quale, in virtù di un affitto di fabbricato interveniente tra le medesime parti (e costituendo essa una prestazione accessoria di quest'ultimo), sia esente ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva</p>	<p><b>08.12.2022</b></p>	<p><b>04.05.2023</b></p>

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
	esenzione Art. 10 DPR 633/1972		2006/112.		
<p><i>L'articolo 135, paragrafo 2, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: esso non si applica alla locazione di utensili e macchine fissati stabilmente nel caso in cui tale locazione costituisca una prestazione accessoria rispetto ad una prestazione principale di affitto di un fabbricato, realizzata nell'ambito di un contratto di affitto concluso tra le stesse parti ed esentata in virtù dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera l), di detta direttiva, e tali prestazioni formino una prestazione economica unica</i></p>					
16.	Frode fiscale e partecipazione attiva Detrazione Art. 19 DPR 633/1972	Causa C-512/21 Aquila part	<p>1) Se sia compatibile con il diritto dell'Unione e, in particolare, con gli articoli 9, paragrafo 1, e 10 della direttiva IVA 1, nonché con il principio di neutralità fiscale, una prassi dell'amministrazione tributaria secondo cui quest'ultima, automaticamente e senza effettuare alcuna verifica, desume dalla consapevolezza della persona fisica legata da un rapporto giuridico con una persona giuridica che agisce in qualità di agente, che è indipendente dal soggetto passivo in veste di mandante e che è dotata di una personalità giuridica propria, senza che tale persona fisica sia giuridicamente legata al soggetto passivo, la consapevolezza di quest'ultimo, non tenendo conto né delle disposizioni del contratto concluso tra il mandante e l'agente né del diritto estero che disciplina il rapporto giuridico di agenzia.</p> <p>2) Se gli articoli 167, 168, lettera a), e 178, lettera a), della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che, qualora l'amministrazione tributaria accerti l'esistenza di una catena di fatturazione circolare, tale circostanza sia sufficiente, di per sé, a valere quale circostanza oggettiva per accertare la frode fiscale, o se invece, in tal caso, l'amministrazione tributaria debba altresì indicare quale partecipante o quali partecipanti della catena abbiano commesso la frode fiscale e quale sia stato il loro modus operandi.</p> <p>3) Se i citati articoli della direttiva IVA, alla luce dei requisiti di proporzionalità e di razionalità, debbano essere interpretati nel senso che, nemmeno quando l'amministrazione tributaria ritiene, sulla base delle circostanze specifiche del caso, che il soggetto passivo avrebbe dovuto essere più diligente, si possa pretendere da quest'ultimo la verifica di circostanze che l'amministrazione tributaria ha potuto scoprire solo dopo un'indagine durata circa cinque anni, che ha richiesto diverse verifiche supplementari mediante strumenti di diritto pubblico, di modo che la tutela dei segreti commerciali dei soggetti passivi non ha rappresentato un ostacolo alla verifica. Nel caso in cui si richieda una maggiore diligenza, se sia sufficiente, affinché si possa ritenere dimostrata la dovuta diligenza, il fatto che il soggetto passivo estenda il suo controllo anche a circostanze che vanno oltre quelle menzionate nella sentenza Mahagében per quanto riguarda i potenziali partner commerciali, cosicché disponga di regole interne di approvvigionamento per la verifica di tali partner, non accetti pagamenti in contanti,</p>		<b>01.12.2022</b>

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
			<p>inserisca nei contratti che conclude clausole su eventuali rischi ed esami anche altre circostanze nel corso dell'operazione.</p> <p>4) Se i citati articoli della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che, qualora l'amministrazione tributaria accerti che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a una frode fiscale, sia sufficiente al riguardo che le prove da essa acquisite comprovino che il soggetto passivo, impiegando la dovuta diligenza, avrebbe potuto sapere di partecipare a una frode fiscale, senza dimostrare che quest'ultimo sapesse di partecipare a una frode fiscale mediante il suo comportamento attivo nella stessa. Qualora si dimostri la partecipazione attiva a una frode fiscale, ossia il fatto di essere consapevoli di tale partecipazione, se l'amministrazione tributaria debba dimostrare l'azione fraudolenta del soggetto passivo che si è concretizzata nella sua condotta concordata con i membri che lo precedono nella catena o se sia sufficiente che si basi su prove oggettive della conoscenza reciproca fra i membri della catena.</p> <p>5) Se sia compatibile con i summenzionati articoli della direttiva IVA e con il diritto a un equo processo riconosciuto come principio generale dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con il principio della certezza del diritto, una prassi dell'amministrazione tributaria che consiste nel fondare la propria decisione su una presunta violazione di norme in materia di sicurezza della catena alimentare che non hanno alcun effetto sull'osservanza degli obblighi fiscali da parte del soggetto passivo o sulla circolazione delle sue fatture, che, secondo la normativa fiscale, non hanno alcuna relazione con il soggetto passivo e che non hanno alcun effetto sulla realtà delle operazioni controllate dall'amministrazione tributaria e sulla consapevolezza del soggetto passivo esaminata nell'ambito del procedimento tributario.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla precedente questione pregiudiziale:</p> <p>6) Se sia compatibile con i summenzionati articoli della direttiva IVA e con il diritto a un equo processo, riconosciuto come principio generale dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con il principio della certezza del diritto, una prassi dell'amministrazione tributaria secondo cui, in assenza dell'intervento di un organismo ufficiale in materia di sicurezza della catena alimentare che abbia una competenza oggettiva e territoriale, tale amministrazione effettui nella sua decisione valutazioni relative al soggetto passivo che rientrano nella sfera di competenza di tale organismo ufficiale, in modo tale che, sulla base delle violazioni riscontrate in materia di sicurezza della catena alimentare – materia che esula dalla sua competenza –, trae conseguenze fiscali a carico del soggetto passivo, senza che quest'ultimo abbia potuto contestare l'accertamento della violazione delle norme in materia di sicurezza della catena alimentare in un procedimento indipendente da quello tributario e che rispetti le garanzie fondamentali e i diritti delle parti.</p>		



N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
1)	La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che:		<ul style="list-style-type: none"> <li>- essa osta, qualora l'autorità tributaria intenda negare ad un soggetto passivo il beneficio del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte in quanto tale soggetto passivo ha partecipato ad una frode dell'IVA di tipo carosello, a che tale autorità tributaria si limiti a stabilire che tale operazione fa parte di una catena di fatturazione circolare;</li> <li>- spetta a detta autorità tributaria, da un lato, individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e dimostrare le condotte fraudolente e, dall'altro, dimostrare che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a tale frode o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento di tale diritto si iscriveva in detta frode, il che non implica necessariamente l'identificazione di tutti i soggetti che hanno partecipato alla frode nonché dei loro rispettivi comportamenti.</li> </ul>		
2)	La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che:		<ul style="list-style-type: none"> <li>- essa non osta, qualora l'autorità tributaria attesti una partecipazione attiva del soggetto passivo a una frode dell'imposta sul valore aggiunto per negare il diritto alla detrazione, a che tale autorità tributaria fondi tale diniego, in via complementare o subordinata, su elementi di prova che dimostrino non una siffatta partecipazione, bensì il fatto che tale soggetto passivo, dando prova di tutta la diligenza richiesta, avrebbe potuto sapere che l'operazione di cui trattasi si iscriveva in una siffatta frode;</li> <li>- la mera circostanza che i membri della catena di cessioni, di cui fa parte tale operazione, si conoscessero non costituisce un elemento sufficiente per dimostrare la partecipazione del soggetto passivo alla frode.</li> </ul>		
3)	La direttiva 2006/112, in combinato disposto con il principio di proporzionalità, deve essere interpretata nel senso che:		<ul style="list-style-type: none"> <li>- essa non osta, qualora sussistano indizi che consentano di sospettare l'esistenza di irregolarità o di una frode, a che sia richiesto al soggetto passivo di dar prova di una maggiore diligenza per assicurarsi che l'operazione effettuata non lo conduca a partecipare a una frode;</li> <li>- non si può tuttavia pretendere che esso proceda a verifiche complesse e approfondite come quelle che possono essere effettuate dall'amministrazione finanziaria;</li> <li>- spetta al giudice nazionale valutare se, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, il soggetto passivo abbia dato prova di sufficiente diligenza e abbia adottato le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere in tali circostanze.</li> </ul>		
4)	La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che:		<ul style="list-style-type: none"> <li>- essa osta a che l'autorità tributaria neghi ad un soggetto passivo, per il solo motivo che lo stesso non ha rispettato gli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali o dal diritto dell'Unione relative alla sicurezza della catena alimentare, l'esercizio del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);</li> <li>- l'inosservanza di tali obblighi può tuttavia costituire uno degli elementi che può essere preso in considerazione dall'autorità tributaria per accertare tanto l'esistenza di una frode dell'IVA quanto la partecipazione di detto soggetto passivo alla frode di cui trattasi, anche in assenza di una previa decisione dell'organo amministrativo competente a constatare una tale violazione;</li> </ul>		
5)	Il diritto a un equo processo, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che:		esso non osta a che il giudice investito del ricorso avverso la decisione dell'autorità tributaria prenda in considerazione, quale elemento di prova dell'esistenza di una frode dell'imposta sul valore aggiunto o della partecipazione del soggetto passivo a tale frode, una violazione di detti obblighi, qualora tale elemento di prova possa essere contestato e discusso in contraddittorio dinanzi ad esso.		
6)	La direttiva 2006/112 e il principio di neutralità fiscale				

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
<p><i>devono essere interpretati nel senso che: non ostano ad una prassi tributaria consistente, per negare ad un soggetto passivo il beneficio del diritto a detrazione in quanto ha partecipato a una frode dell'imposta sul valore aggiunto, nel prendere in considerazione il fatto che il legale rappresentante del mandatario del soggetto passivo era venuto a conoscenza dei fatti costitutivi di tale frode, indipendentemente dalle disposizioni nazionali applicabili relative al mandato e dalle clausole del contratto di mandato concluso nel caso di specie</i></p>					
17.	Rimborso IVA su crediti inesigibili Art. 30 DPR 633/1972	Causa C-482/21 Euler Hermes	<p>Se i principi di proporzionalità, di neutralità fiscale e di effettività – tenuto conto, in particolare, del fatto che uno Stato membro non può riscuotere a titolo di IVA un importo superiore a quello effettivamente percepito dal fornitore di una cessione o di una prestazione per la cessione di beni o la prestazione di servizi di cui trattasi – e l'esenzione di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA 1 – in particolare per quanto riguarda l'obbligo di trattare tale attività come un'unica operazione esente, con riferimento ai principi enunciati ai paragrafi 35, 37 e 53 delle conclusioni dell'avvocato generale nella causa Swiss Re, C-242/08 –, nonché l'obbligo di garantire la libera circolazione dei capitali e dei servizi nel mercato interno, ostino a una prassi di uno Stato membro secondo la quale la riduzione della base imponibile da applicare in caso di non pagamento definitivo, prevista dall'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA, non è applicabile nel caso di un assicuratore che, nell'ambito della sua attività commerciale di assicurazione del credito, abbia versato all'assicurato un indennizzo per la base imponibile e anche per l'IVA corrispondente al momento dell'avveramento del rischio (il non pagamento da parte del cliente dell'assicurato), il che implica che, in virtù del contratto di assicurazione, il credito è stato ceduto all'assicuratore, insieme a tutti i diritti di esecuzione connessi a tale credito, nelle seguenti circostanze:</p> <p>(i) nel momento in cui i crediti di cui trattasi sono divenuti inesigibili, la normativa nazionale non consentiva alcuna riduzione della base imponibile per un credito inesigibile;</p> <p>(ii) una volta accertata l'incompatibilità di tale divieto con il diritto comunitario, il diritto positivo nazionale ha categoricamente escluso in modo costante il rimborso al cedente originario (l'assicurato) dell'IVA relativa a un credito inesigibile per avere questi ottenuto dall'assicuratore il rimborso dell'importo di tale IVA e</p> <p>(iii) l'assicuratore può dimostrare che il suo credito nei confronti del debitore è divenuto definitivamente inesigibile.</p>		<b>09.02.2023</b>
<p><i>L'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa di uno Stato membro in forza della quale la riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento, prevista in tale disposizione, non si applica a un assicuratore che, nell'ambito di un contratto di assicurazione di crediti commerciali, versa all'assicurato, a titolo di indennizzo a seguito del mancato pagamento di un credito, una parte dell'importo della base imponibile dell'operazione imponibile in questione che include l'imposta sul valore</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
<i>aggiunto mentre, conformemente a tale contratto, detta parte del credito e tutti i diritti connessi sono stati ceduti a tale assicuratore</i>					
18.	Trasporto non imponibile per beni importati Art. 9 DPR n. 633/1972	Causa C-461/21 Cartans Preda	<p>Se, ai fini della concessione di un'esenzione dall'IVA per operazioni e servizi di trasporto relativi all'importazione di beni, ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1, l'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, debba essere interpretato nel senso che la registrazione di un'operazione d'importazione (ad esempio, la redazione della dichiarazione sommaria d'ingresso da parte dell'autorità doganale mediante l'assegnazione di un numero denominato MRN/Master Reference Number) comporti sempre anche l'inclusione nella base del calcolo del valore in dogana della tariffa di trasporto fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d'importazione. Se l'esistenza di un MRN, rispetto al quale non si riscontra nessun tipo di indizio fondato di frode, avvalori implicitamente la prova del fatto che nella base imponibile in dogana sono state incluse tutte le spese previste dall'articolo 86, paragrafo 1, lettere a) e b).</p> <p>Se l'articolo 144, l'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo (2), della direttiva [2006/112] osti a una prassi fiscale dello Stato membro di negare l'esenzione dall'IVA per i servizi di trasporto relativi all'importazione [nell'Unione] per il motivo della mancata presentazione della prova strettamente formale dell'inclusione delle tariffe di trasporto nel valore in dogana, anche se, da un lato, sono stati presentati altri documenti di accompagnamento rilevanti dell'importazione — la dichiarazione sommaria e la lettera di vettura CMR con menzione della consegna al destinatario — e, dall'altro, non c'è nessun tipo di indizio che consenta di mettere in dubbio l'autenticità o l'affidabilità della dichiarazione sommaria e della lettera di vettura CMR.</p> <p>Se, con riferimento alle previsioni dell'articolo 57 TFUE, il recupero dell'IVA e delle accise presso le amministrazioni finanziarie di più Stati membri costituisca una prestazione di servizi intracomunitaria o l'attività di un agente commissionario generale che interviene come mediatore in un'operazione commerciale.</p> <p>Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che sussiste una restrizione alla libera circolazione dei servizi quando il destinatario di un servizio fornito da un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro è tenuto, in base alla normativa dello Stato membro in cui è stabilito detto destinatario del servizio, a trattenere l'imposta sul compenso dovuto per la prestazione di servizi in discussione, considerato che non sussiste tale obbligo di ritenuta quando negozia il medesimo servizio con un prestatore di servizi stabilito nello stesso Stato membro del destinatario dei servizi.</p> <p>Se il trattamento fiscale dello Stato di residenza del soggetto che paga il reddito costituisca un elemento che rende meno attraente e ostacola la libera prestazione dei servizi in quanto, per evitare l'applicazione dell'imposta con ritenuta alla fonte nella</p>	19.01.2023	07.09.2023

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
			<p>misura del 4 %, il residente deve limitarsi a collaborazioni in materia di recupero dell'IVA e delle accise con enti parimenti residenti e non con altri stabiliti in altri Stati membri.</p> <p>Se il fatto che per il reddito percepito dal non residente sia applicata un'imposta del 4 % (o, a seconda del caso, del 16 %) all'importo lordo, mentre l'imposta sulle società applicata al prestatore di servizi residente nello stesso Stato membro (nella misura in cui realizza utili) è pari al 16 % dell'importo netto, possa essere considerata parimenti una violazione dell'articolo 56 TFUE, perché costituisce un altro elemento che rende meno attraente e ostacola la libera prestazione dei servizi di cui trattasi da parte di non residenti.</p>		
<p>1) <i>L'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, e l'articolo 144 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, al fine di beneficiare dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista per i servizi di trasporto connessi all'importazione di beni, quando il trasporto di una merce importata nell'Unione europea viene effettuato da un soggetto passivo fra lo Stato membro nel cui territorio è situato il luogo di introduzione di tale bene nell'Unione e un luogo di destinazione situato in un altro Stato membro, la registrazione dell'operazione d'importazione non comporta, per tale stesso fatto e sistematicamente, l'inclusione delle spese di detto trasporto nella base imponibile dell'IVA della merce importata.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, nonché l'articolo 144 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che ostano alla prassi fiscale di uno Stato membro consistente nel rifiutare automaticamente l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i servizi di trasporto connessi all'importazione di beni per il motivo che il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta non ha presentato i documenti specifici prescritti dalla normativa nazionale, pur se produce altri documenti, della cui autenticità o affidabilità nulla consente di nutrire dubbi, atti a dimostrare che le condizioni cui dette disposizioni subordinano il diritto all'esenzione dall'IVA sono soddisfatte.</i></p> <p>3) <i>Gli articoli 56 e 57 TFUE devono essere interpretati nel senso che, da un lato, costituisce una prestazione di servizi, ai sensi degli articoli suddetti, una prestazione consistente nel recuperare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e i diritti di accisa presso le amministrazioni finanziarie di più Stati membri e, dall'altro, che l'applicazione di una ritenuta alla fonte sui redditi percepiti per una prestazione di servizi realizzata da un prestatore non residente, mentre una prestazione equivalente realizzata da un prestatore di servizi residente non vi sarebbe soggetta, costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Tale restrizione può essere giustificata dalla necessità di garantire l'efficace riscossione dell'imposta, nella misura in cui sia idonea a conseguire detto obiettivo e non ecceda quanto necessario per raggiungerlo.</i></p> <p>4) <i>L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale in forza della quale, di regola, i prestatori di servizi non residenti sono tassati alla fonte sui redditi percepiti per i corrispettivi per i servizi prestati, senza ottenere la possibilità di dedurre le spese professionali direttamente connesse a tali attività, mentre una siffatta possibilità è concessa ai prestatori di servizi residenti, a meno che la restrizione alla libera prestazione dei servizi che comporta detta normativa non risponda ad un obiettivo legittimo compatibile con il Trattato FUE e non sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale</i></p>					
19.	Detrazione forfetizzata spese auto e viaggi Art. 19-bis1 DPR 633/1972	C-459/21 The Navigator Company S.A., c	Se il principio di equivalenza osti a una normativa nazionale in materia di IVA come quella di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (codice dell'imposta sul valore aggiunto) (CIVA), mantenuta nell'ambito della clausola di stand still, che prevede l'esclusione totale o in misura pari al 50% del diritto alla detrazione dell'IVA assolta sulle spese relative ad autoveicoli, sulle spese di viaggio e di soggiorno e sulle spese di rappresentanza, le quali, nell'ambito dell'imposta		09.12.2022

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
			sul reddito, sono totalmente detraibili come spese (fatto salvo il controllo successivo e l'assoggettamento a determinate condizioni) o, mediante tassazioni autonome, possono essere detratte come spese in percentuale superiore al 50%		
<i>Il principio di equivalenza deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, mantenuta in virtù dell'articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, e prevedendo l'esclusione totale o parziale del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a fronte di spese relative a taluni veicoli, viaggi e soggiorni e spese di rappresentanza, anche se tali spese beneficiano di un regime asseritamente più favorevole, quanto alla loro deducibilità, nell'ambito di un'imposta diretta disciplinata dal diritto nazionale.</i>					
20.	Esenzione assicurazione Art. 10 DPR 633/1972	C-458/21 CIG Pannónia Életbiztosító	Se l'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE 1 [del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto] debba essere interpretato nel senso che è esente dal pagamento dell'IVA un servizio utilizzato da [una compagnia di assicurazione] inteso a: verificare l'esattezza della diagnosi di una malattia grave diagnosticata al soggetto assicurato, e ricercare i migliori servizi sanitari disponibili ai fini della guarigione del soggetto assicurato, e provvedere a fornire cure sanitarie all'estero se rientrano nella copertura prevista dalla polizza assicurativa e se richieste dall'assicurato.		<b>24.11.2022</b>
<i>L'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: prestazioni consistenti nel verificare l'esattezza della diagnosi di malattia grave dell'assicurato al fine di determinare le migliori cure sanitarie disponibili in vista della sua guarigione e provvedere, se tale rischio è coperto dal contratto di assicurazione e l'assicurato lo richiede, a fornire il trattamento medico all'estero non rientrano nell'esenzione prevista da tale disposizione</i>					
21.	IVA erroneamente versata per operazione fuori campo - recupero Art. 19 e 30 DPR 633/1972	C-397/21 HUMDA	1. Se le disposizioni della direttiva IVA, lette alla luce dei suoi principi generali, in particolare dei principi di effettività e di neutralità fiscale, debbano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa e alla relativa prassi nazionale in forza delle quali, quando un soggetto passivo IVA emette erroneamente una fattura con IVA per una cessione esente da IVA e versa tale imposta all'Erario in modo dimostrabile, e il destinatario della fattura paga l'IVA di cui trattasi all'emittente della fattura, l'autorità tributaria nazionale non restituisce tale IVA né all'emittente né al destinatario della fattura. 2. In caso di risposta affermativa della Corte di giustizia alla prima questione pregiudiziale, se le disposizioni della direttiva IVA, lette alla luce dei suoi principi generali, in particolare dei principi di effettività, di neutralità fiscale e di nondiscriminazione, debbano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che, nel caso descritto nella precedente questione, non consenta in alcun modo al destinatario della fattura di rivolgersi direttamente all'autorità tributaria		<b>13.10.2022</b>

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
			<p>nazionale per chiedere il rimborso dell'IVA o lo consenta solo laddove sia impossibile o estremamente difficile chiedere tale rimborso dell'IVA mediante altri strumenti di diritto civile, in particolare quando nel frattempo sia sopravvenuta la messa in liquidazione dell'emittente della fattura.</p> <p>3. In caso di risposta affermativa alla precedente questione pregiudiziale, se in un caso siffatto l'autorità tributaria nazionale sia obbligata a pagare gli interessi sull'IVA oggetto di rimborso e, in tal caso, per quale periodo di tempo, e se tale obbligo sia soggetto alle regole generali di rimborso dell'IVA. □</p>		
<p>1) <i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letta alla luce dei principi di effettività e di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), deve essere interpretata nel senso che: essa osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale un soggetto passivo al quale un altro soggetto passivo abbia fornito un servizio non può chiedere direttamente all'amministrazione tributaria il rimborso dell'importo corrispondente all'IVA che gli è stata indebitamente fatturata da tale prestatore e che quest'ultimo ha versato all'erario, qualora il recupero di tale importo presso detto prestatore sia impossibile o eccessivamente difficile a causa della sua messa in liquidazione e anche se non possa contestarsi alcuna frode o abuso a questi due soggetti passivi, cosicché non sussiste un rischio di perdita di gettito fiscale per detto Stato membro.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 183 della direttiva 2006/112, letto alla luce del principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), deve essere interpretato nel senso che: nell'ipotesi in cui un soggetto passivo al quale un altro soggetto passivo abbia fornito un servizio possa chiedere direttamente all'amministrazione tributaria il rimborso dell'importo corrispondente all'IVA che gli è stata indebitamente fatturata da tale prestatore e che quest'ultimo ha versato all'erario, tale amministrazione ha l'obbligo di corrispondere gli interessi su tale importo se non ha effettuato il rimborso entro un termine ragionevole dopo essere stata invitata a farlo. Le modalità di applicazione degli interessi su detto importo rientrano nell'autonomia procedurale degli Stati membri, che trova un limite nei principi di equivalenza e di effettività, fermo restando che le norme nazionali relative, in particolare, al calcolo degli interessi eventualmente dovuti non devono avere l'effetto di privare il soggetto passivo di un risarcimento adeguato per la perdita causata dal rimborso tardivo del medesimo importo. Spetta al giudice del rinvio procedere a tutto quanto rientri nella propria competenza per garantire la piena efficacia di detto articolo 183, dando un'interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione</i></p>					
22.	<p>Rettifica documento fiscale emesso a consumatore non identificabile Art. 22 e 26 DPR n. 633/1972</p>	<p>C-378/21 Finanzamt Österreich</p>	<p>1. Se l'imposta sul valore aggiunto sia dovuta dall'emittente fattura ai sensi dell'articolo 203 della direttiva IVA, qualora – come nel caso in esame – non vi possa essere alcun rischio di perdita di gettito fiscale, in quanto i destinatari delle prestazioni di servizi non sono consumatori finali legittimati alla detrazione.</p> <p>2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, con conseguente soggezione dell'emittente fattura all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 203 della direttiva IVA:</p> <p>a. se la rettifica delle fatture nei confronti dei destinatari delle prestazioni possa essere omessa, qualora, da un lato, sia escluso il rischio di perdita di gettito fiscale e, dall'altro, la rettifica delle fatture risulti di fatto impossibile;</p> <p>b. se la rettifica dell'imposta sul valore aggiunto sia preclusa dal fatto che i consumatori finali abbiano sostenuto l'imposta con il pagamento del prezzo e che dunque il soggetto passivo tragga un arricchimento dalla rettifica dell'imposta sul valore aggiunto.</p>	08.09.2022	08.12.2022
<p><i>L'articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016,</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
<p><i>deve essere interpretato nel senso che: un soggetto passivo, il quale abbia prestato un servizio e abbia indicato nella propria fattura un importo di imposta sul valore aggiunto (IVA) calcolato sulla base di un'aliquota errata, non è debitore, ai sensi di tale disposizione, della parte dell'IVA erroneamente fatturata qualora non vi sia alcun rischio di perdita di gettito fiscale in quanto i destinatari di tale servizio sono esclusivamente consumatori finali non legittimati alla detrazione dell'IVA pagata a monte</i></p>					
23.	Importazione mezzo di trasporto in altro Paese UE in violazione a norme doganali Art. 67 DPR n. 633/1972	C-368/21 R.T.	<p>1) Se gli articoli 30 e 60 della direttiva 2006/112/CE debbano essere interpretati nel senso che, ai fini dell'IVA, il luogo di importazione di un mezzo di trasporto immatricolato in un paese terzo e introdotto nell'Unione in violazione di norme doganali si trova nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione doganale e in cui il mezzo di trasporto è stato utilizzato per la prima volta come tale nell'Unione, oppure nel senso che detto luogo di importazione si trova nello Stato membro in cui la persona che ha commesso l'infrazione doganale risiede e utilizza il veicolo.</p> <p>2) Nel caso in cui il luogo di importazione sia in uno Stato membro diverso dalla Germania: se sia contrario alla direttiva 2006/112, e in particolare ai suoi articoli 30 e 60, il fatto che una disposizione di uno Stato membro dichiari l'articolo 87, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 applicabile mutatis mutandis all'IVA all'importazione.</p>		<b>08.09.2022</b>
<p><i>Gli articoli 30 e 60 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/2057 del Consiglio, del 20 dicembre 2018 devono essere interpretati nel senso che: ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo dell'importazione di un veicolo immatricolato in uno Stato terzo e introdotto nell'Unione europea in violazione della normativa doganale si trova nello Stato membro in cui l'autore dell'inosservanza degli obblighi imposti dalla normativa doganale risiede e utilizza effettivamente il veicolo</i></p>					
24.	Uso impianti sportivi – Aliquota ridotta Art. 16 DPR n. 633/1972	C-330/21 The Escape Center	Se l'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l'allegato III, punto 14, di detta direttiva, debba essere interpretato nel senso che il diritto di usare impianti sportivi rientra nell'aliquota IVA ridotta solo se al riguardo non viene offerta assistenza individuale o collettiva		<b>22.09.2022</b>
<p><i>L'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il punto 14 dell'allegato III della suddetta direttiva, deve essere interpretato nel senso che: una prestazione di servizi consistente nella concessione del diritto di uso degli impianti sportivi di una palestra e nel fornire assistenza a singoli o gruppi può essere assoggettata ad un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto qualora tale assistenza sia connessa all'uso degli impianti di cui trattasi e sia necessaria alla pratica dello sport e dell'educazione fisica o qualora la suddetta assistenza sia accessoria al diritto di uso dei suddetti impianti o all'uso effettivo degli stessi</i></p>					
25.	Trasporto su fiume a sovranità comune tra Lussemburgo e Germania	C-294/21 - État du Grand-duché de Luxembourg e	Se l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CE, del 17 maggio 1977, il quale dispone che «Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto: 1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale», e/o l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 77/388/CE, del 17 maggio 1977, il quale dispone che «il luogo delle prestazioni di trasporto è quello dove avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse», si	<b>07.04.2022</b>	<b>01.08.2022</b>

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
	Art. 7 DPR n. 633/1972	Administratio n de l'enregistrem ent, des domaines e de la TVA	applichi(no) e comporti(no) l'assoggettamento all'IVA in Lussemburgo delle prestazioni di trasporto di persone effettuate da un prestatore stabilito in Lussemburgo, qualora tali prestazioni siano effettuate all'interno di un condominio, il quale è definito nel Trattato tra il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica federale di Germania sulla delimitazione della frontiera comune tra i due Stati e nello scambio di lettere, firmati a Lussemburgo il 19 dicembre 1984, come territorio comune soggetto alla sovranità congiunta del Granducato di Lussemburgo e della Repubblica federale di Germania e in relazione al quale non esiste, in materia di riscossione dell'IVA sulle prestazioni di servizi di trasporto, un accordo tra i due Stati, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, del Trattato tra il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica federale di Germania sulla delimitazione della frontiera comune tra i due Stati, del 19 dicembre 1984, ai sensi del quale «Gli Stati contraenti risolvono le questioni relative al diritto applicabile nel territorio comune soggetto alla sovranità congiunta mediante un accordo aggiuntivo		
<p><i>L'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, devono essere interpretati nel senso che:</i></p> <p><i>devono essere tassate da uno Stato membro le prestazioni di navigazione turistica effettuate, da un prestatore stabilito in tale Stato membro, all'interno di un territorio che, in forza di un trattato internazionale concluso tra quest'ultimo e un altro Stato membro, costituisce un territorio comune sotto sovranità comune di tali due Stati membri e che non è soggetto ad alcuna deroga prevista dal diritto dell'Unione, a condizione che tali prestazioni non siano già state tassate da tale altro Stato membro. La tassazione, da parte di uno degli Stati membri, di tali prestazioni impedisce all'altro Stato membro di tassare a sua volta queste ultime, fatta salva la possibilità per tali due Stati membri di disciplinare in altro modo la tassazione delle prestazioni effettuate all'interno di tale territorio, segnatamente mediante un accordo, purché siano evitate la mancata tassazione di introiti e le doppie imposizioni</i></p>					
26.	Beni di investimento non più utilizzabili – Rettifica detrazione IVA Art. 19-bis2 DPR n. 633/1972	C-293/21 - Vittamed technologijos	Se gli articoli da 184 a 187 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 debbano essere interpretati nel senso che un soggetto passivo è (o non è) obbligato a rettificare le detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che ha gravato sull'acquisto di beni e servizi ai fini della produzione di beni d'investimento nel caso in cui tali beni non siano più destinati ad essere utilizzati nell'ambito di attività economiche soggette a imposta perché il proprietario (socio) del soggetto passivo decide di mettere tale soggetto passivo in liquidazione e quest'ultimo presenta una domanda di cancellazione dal registro dei soggetti passivi IVA. Se ai fini della risposta a tale questione siano rilevanti i motivi che hanno condotto alla decisione di mettere in liquidazione il soggetto passivo, vale a dire il fatto che la decisione di mettere in liquidazione tale soggetto sia stata presa a causa di crescenti perdite, dell'assenza di ordinativi e dei dubbi del socio [unico] circa la redditività dell'attività economica programmata (prevista).		<b>06.10.2022</b>
<p><i>Gli articoli da 184 a 187 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto,</i></p>					



N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
<p><i>devono essere interpretati nel senso che: un soggetto passivo ha l'obbligo di rettificare le detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte e relativa all'acquisto di beni o di servizi destinati a produrre beni d'investimento, nell'ipotesi in cui, a causa della decisione del proprietario o dell'azionista unico di tale soggetto passivo di mettere quest'ultimo in liquidazione, nonché della domanda e dell'ottenimento della cancellazione di detto soggetto passivo dal registro dei soggetti passivi IVA, i beni d'investimento creati non siano stati utilizzati, né lo saranno mai, nell'ambito di attività economiche soggette ad imposta. I motivi che consentono di giustificare la decisione di messa in liquidazione del medesimo soggetto passivo e, pertanto, la rinuncia alla prevista attività economica soggetta ad imposta, quali perdite in costante aumento, l'assenza di ordinativi e i dubbi dell'azionista del soggetto passivo riguardo alla redditività dell'attività economica prevista, non incidono sull'obbligo di quest'ultimo di rettificare le detrazioni dell'IVA di cui trattasi, qualora tale soggetto passivo non abbia più l'intenzione, e ciò in maniera definitiva, di utilizzare detti beni d'investimento ai fini di operazioni soggette ad imposta</i></p>					
27.	Gestione e liquidazioni di sinistri - Territorialità Art. 7 DPR n. 633/1972	C-267/21 - Uniqa Asigurări	Se, nell'interpretare le disposizioni dell'articolo 59 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, i servizi di gestione e liquidazione dei sinistri forniti dalle società corrispondenti per una società di assicurazione, in nome e per conto di quest'ultima, possano essere inquadrati nella categoria delle prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché elaborazione di dati e fornitura d'informazioni		<b>01.08.2022</b>
<p><i>L'articolo 56, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che i servizi di liquidazione dei sinistri forniti da società terze in nome e per conto di una società di assicurazioni non rientrano nelle «prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici di studio, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché [nell']elaborazioni di dati e [nella] fornitura d'informazioni», previste in detta disposizione</i></p>					
28.	Contratto di sub-partecipazione e concessione di crediti - Esenzione IVA Art 10 DPR n. 633/1972	C-250/21 - O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O	Se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, debba essere interpretato nel senso che l'esenzione prevista da tale disposizione in relazione alle operazioni di concessione di crediti, di negoziazione di crediti o di gestione di crediti si applica anche al contratto di sub - partecipazione descritto nel procedimento principale.	<b>12.05.2022</b>	<b>06.10.2022</b>
<p><i>L'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: rientrano nella nozione di concessione di credito, ai sensi di tale disposizione, i servizi forniti da un sub-partecipante in base ad un contratto di sub-partecipazione, consistenti nella messa a disposizione del cedente di un contributo finanziario in cambio del versamento dei proventi dei crediti specificati in tale contratto, i quali rimangono nel patrimonio del cedente</i></p>					
29.	Operazione triangolare intracomunitaria - Rettifica fattura Art. 40 e 41	C-247/21 - Luxury Trust Automobil	1. Se l'articolo 42, lettera a), della direttiva 2006/112/ in combinato disposto con il successivo articolo 197, paragrafo 1, lettera c), (come modificato dalla direttiva 2010/45/UE) debba essere interpretato nel senso che sussista una designazione del destinatario quale debitore dell'imposta anche nel caso in cui la fattura, nella quale non è esposto l'importo dell'IVA, rechi la seguente dicitura: «Operazione triangolare intracomunitaria esente».	<b>14.07.2022</b>	<b>08.12.2022</b>

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
	DL n. 331/1993		<p>2. In caso di risposta negativa alla prima questione:</p> <p>a) Se un'indicazione di tal genere nella fattura possa essere validamente rettificato a posteriori (tramite la seguente indicazione: «Operazione triangolare intracomunitaria ai sensi dell'articolo 25 dell'Umsatzsteuergesetz [legge relativa all'imposta sulla cifra d'affari]. Il debito d'imposta è trasferito al destinatario»).</p> <p>b) Se sia necessario, ai fini della validità della rettifica, che la fattura rettificata venga trasmessa al destinatario della fattura.</p> <p>c) Se la rettifica retroagisca al momento della fatturazione iniziale.</p> <p>3. Se l'articolo 219 bis della direttiva 2006/112/CE (come modificata dalla direttiva 2010/45/UE e successiva rettifica) debba essere interpretato nel senso che trovino applicazione le norme dello Stato membro in materia di fatturazione che si applicherebbero qualora nella fattura non figurino (ancora) la designazione di un «acquirente» come debitore dell'imposta; oppure se vadano applicate le norme dello Stato membro che si applicherebbero qualora si consideri valida la designazione dell'«acquirente» come debitore dell'imposta.</p>		
<p>1) <i>L'articolo 42, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, in combinato disposto con l'articolo 197, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, come modificata, deve essere interpretato nel senso che: nell'ambito di un'operazione triangolare, l'acquirente finale non è stato validamente designato come debitore dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la fattura emessa dall'acquirente intermedio non contenga la dicitura «inversione contabile» di cui all'articolo 226, punto 11 bis, della direttiva 2006/112, come modificata.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 226, punto 11 bis, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, deve essere interpretato nel senso che: l'omissione, in una fattura, della dicitura «inversione contabile» richiesta da tale disposizione non può essere successivamente rettificata mediante l'aggiunta di un'indicazione la quale precisi che tale fattura riguarda un'operazione triangolare intracomunitaria e che il debito d'imposta è trasferito al destinatario della cessione</i></p>					
30.	Contratto scritto – Equiparazione alla fattura Art 21 DPR n. 633/1972	C-235/21 - RAIFFEISEN LEASING	<p>1. Se un contratto scritto possa essere considerato una fattura ai sensi dell'articolo 203 della direttiva IVA solo qualora contenga tutte le indicazioni prescritte per una fattura dal capo 3 («Fatturazione») della direttiva IVA; ovvero, in caso di risposta negativa,</p> <p>2. Quali siano le indicazioni o le circostanze in base alle quali, in ogni caso, un contratto scritto può essere considerato (anche) una fattura istitutiva dell'obbligo di versare l'IVA ai sensi dell'articolo 203 della direttiva IVA; ovvero, più concretamente,</p> <p>3. Se un contratto scritto, stipulato da due soggetti passivi dell'IVA e avente ad oggetto una cessione di beni o una prestazione di servizi, possa essere considerato una fattura ai sensi dell'articolo 203 della direttiva IVA, qualora da esso emerga una volontà</p>	12.05.2022	29.09.2022

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
			espressa e oggettivamente riconoscibile del venditore o del prestatore di servizi, in qualità di parte contraente, di emettere una fattura relativa a una specifica operazione, che possa far sorgere in capo all'acquirente la ragionevole presunzione di poter detrarre, in base alla stessa, l'IVA assolta a monte.		
<p><i>L'articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che: un contratto di vendita con locazione finanziaria di ritorno, alla cui conclusione le parti non hanno fatto seguire l'emissione di una fattura, può essere considerato una fattura, ai sensi di tale disposizione, qualora tale contratto contenga tutte le informazioni necessarie affinché l'amministrazione finanziaria di uno Stato membro possa stabilire se nel caso di cui trattasi sono soddisfatti i requisiti sostanziali del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, circostanza che deve essere verificata dal giudice del rinvio</i></p>					
31.	Frode fiscale e detrazione IVA Art 19 DPR n. 633/1972	C-227/21 - HA.EN.	Se la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, debba essere interpretata nel senso che essa vieti o meno una prassi delle autorità nazionali in forza della quale il diritto di un soggetto passivo alla detrazione dell'IVA a monte viene negato quando tale soggetto, al momento dell'acquisto di un bene immobile, sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che il cedente, a causa della propria insolvenza, non avrebbe versato (o non sarebbe stato in grado di versare) l'IVA a valle al bilancio dello Stato.	05.05.2022	15.09.2022
<p><i>L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una prassi nazionale consistente, nell'ambito della vendita di un bene immobile tra soggetti passivi, nel negare all'acquirente il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per il solo fatto che questi sapeva o avrebbe dovuto sapere che il venditore si trovava in difficoltà finanziarie, oppure in uno stato di insolvenza, e che tale circostanza poteva comportare la conseguenza che il venditore medesimo non avrebbe versato o non sarebbe stato in grado di versare l'IVA all'erario</i></p>					
32.	Riparazione e manutenzione ascensori - Aliquota IVA Art 79 DPR n. 633/1972	C-218/21 - Autoridade Tributária e Aduaneira	Se sia conforme al diritto dell'Unione europea, segnatamente, all'allegato IV alla sesta direttiva IVA, un'applicazione del punto 2.27, dell'Elenco I allegato al Código IVA (codice IVA), inteso nel senso che esso include la riparazione e la manutenzione di ascensori effettuate dall'impresa menzionata nei fatti sopra esposti e prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'IVA. Se sia conforme al diritto comunitario, segnatamente all'allegato IV alla sesta direttiva IVA, un'applicazione di detta disposizione del Código Civil che tiene anche conto di quanto previsto da altre disposizioni del diritto nazionale - articoli 1207, 204, paragrafi 1, lettera e), e 3, e 1421, paragrafo 2, lettera b), del Código Civil (disposizioni relative alle nozioni di contratto d'opera e di immobile e alla presunzione secondo cui l'ascensore è parte comune dell'edificio in regime di proprietà orizzontale).		05.05.2022
<p><i>L'allegato IV, punto 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «ristrutturazione e [di] riparazione di abitazioni private», ai sensi di tale disposizione, i servizi di riparazione e di ristrutturazione di ascensori di immobili ad uso abitativo, ad esclusione dei servizi di manutenzione di ascensori di tale tipo</i></p>					
33.	Omessa	C-194/21 -	Se gli articoli 184 e 185 della direttiva IVA 2006 debbano essere interpretati nel senso		07.07.2022

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
	detrazione IVA e rettifica per cambio uso Art 19 e 19-bis2 DPR n. 633/1972	Staatssecretaris van Financiën	che il soggetto passivo che all'acquisto di un bene o di un servizio abbia omesso di effettuare la detrazione dell'imposta a monte («la detrazione iniziale»), in virtù del previsto impiego per operazioni soggette a imposta, entro il termine di decadenza nazionale applicabile, ha il diritto di effettuare detta detrazione in sede di rettifica – in occasione della prima immissione in uso di tale bene o servizio – qualora al momento della suddetta rettifica l'uso effettivo non sia diverso dall'uso previsto. Se per rispondere alla prima questione sia rilevante la circostanza che la mancata effettuazione della detrazione iniziale non sia dovuta a elusione o abuso di diritto e che non siano stati accertati effetti negativi per l'Erario.		
<p><i>Gli articoli 184 e 185 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a che ad un soggetto passivo, il quale abbia omesso di esercitare, prima della scadenza del termine di decadenza previsto dal diritto nazionale, il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa all'acquisto di un bene o di un servizio, venga negata la possibilità di procedere successivamente a tale detrazione, in occasione del primo utilizzo a fini di operazioni imponibili di detto bene o di detto servizio, a titolo di rettifica, anche qualora non siano stati constatati abusi di diritto, evasioni o perdite di gettito fiscale</i></p>					
34.	Revoca numero di registrazione IVA e detrazione Art 19 DPR n. 633/1972	C-188/21 - Megatherm-Csillaghegy	<p>Se il principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto nonché [il considerando 30] e gli articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 273 della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che ostano all'ultima frase dell'articolo 137, paragrafo 3, della az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (legge CXXVII del 2007 sull'imposta sul valore aggiunto), nella versione in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, secondo la quale «anche nel caso in cui l'amministrazione fiscale revochi il numero di registrazione fiscale del soggetto passivo senza averlo sospeso, lo stesso perde il diritto alla detrazione dell'imposta il giorno in cui diventa definitivo il provvedimento di revoca di tale numero», e all'articolo 137 della medesima legge, nella versione in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 26 novembre 2020, secondo il quale «se l'amministrazione fiscale e doganale dello Stato revoca il numero di registrazione fiscale del soggetto passivo, quest'ultimo perde il diritto alla detrazione dell'imposta il giorno in cui il provvedimento di revoca di tale numero diventa definitivo».</p> <p>Se l'articolo 273 della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che la perdita del diritto alla detrazione dell'imposta, come conseguenza giuridica obbligatoria, eccede (in modo sproporzionato) quanto necessario per raggiungere l'obiettivo della riscossione dell'imposta e del contrasto all'evasione fiscale.</p>		<b>03.06.2022</b>
<p><i>Gli articoli 63, 167 e 168, da 178 a 180, 182 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, così come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché i principi di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che ostano a una misura nazionale in forza della quale un soggetto passivo dell'IVA il cui numero di identificazione fiscale è stato revocato in quanto quest'ultimo ha omesso di depositare e pubblicare i suoi bilanci, poi ripristinato, in seguito alla regolarizzazione dell'omissione, è privato del suo diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte, nel periodo precedente tale revoca, sebbene siano soddisfatti i requisiti sostanziali</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
<i>che danno diritto a tale detrazione e detto soggetto passivo non abbia agito in modo fraudolento o abusivo per poter beneficiare di tale diritto</i>					
35.	Valore in dogana di merci simili Art. 69 DPR n. 633/1972	C-187/21 – FAWKES	<p>Se l'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio 1, che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che possono e devono essere presi in considerazione come valore in dogana soltanto i valori che figurano nella banca dati istituita sulla base degli sdoganamenti effettuati dalla stessa autorità doganale dello Stato membro.</p> <p>In caso di risposta negativa alla prima questione, se, ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), occorra rivolgersi alle autorità doganali di altri Stati membri al fine di ottenere il valore in dogana di merci simili che figurano nelle loro banche dati e/o se occorra consultare una banca dati comunitaria e ottenere i valori in dogana che vi figurano.</p> <p>Se l'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92 possa essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del valore in dogana, non possono essere presi in considerazione i valori di transazione relativi a transazioni del medesimo richiedente lo sdoganamento, anche qualora non siano stati contestati né dall'autorità doganale nazionale né dalle autorità nazionali di altri Stati membri.</p> <p>Se il requisito relativo allo «stesso momento o pressappoco lo stesso momento», di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92, debba essere interpretato nel senso che esso può limitarsi a un periodo di +/- 45 giorni precedenti e successivi allo sdoganamento.</p>		<b>09.06.2022</b>
<p>1) L'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che, in sede di determinazione del valore in dogana conformemente a tale disposizione, l'autorità doganale di uno Stato membro può limitarsi a utilizzare gli elementi contenuti nella banca dati nazionale che alimenta e gestisce, senza essere tenuta, qualora detti elementi siano sufficienti a tal fine, ad accedere alle informazioni in possesso delle autorità doganali di altri Stati membri o delle istituzioni e dei servizi dell'Unione europea, fatta salva, in caso contrario, la possibilità, per detta autorità doganale, di rivolgere una richiesta a tali autorità o a tali istituzioni e servizi per ottenere dati supplementari ai fini di detta determinazione.</p> <p>2) L'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92 deve essere interpretato nel senso che l'autorità doganale di uno Stato membro può escludere, in sede di determinazione del valore in dogana, i valori di transazione relativi ad altre operazioni del richiedente lo sdoganamento, anche se detti valori non sono stati contestati da tale autorità doganale né dalle autorità doganali di altri Stati membri, purché, da un lato, per quanto riguarda i valori di transazione relativi alle importazioni effettuate in tale Stato membro, detta autorità li contesti preventivamente ai sensi dell'articolo 78, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2913/92, entro i termini imposti dall'articolo 221 di quest'ultimo e seguendo la procedura di cui all'articolo 181 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 3254/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, e, dall'altro lato, nel caso dei valori di transazione relativi alle importazioni effettuate in altri Stati membri, tale autorità doganale motivi detta esclusione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 2913/92 con riferimento a elementi che incidono sulla loro plausibilità.</p> <p>3) La nozione di merci esportate «nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento» delle merci da valutare, prevista all'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92, deve essere interpretata nel senso che, nella determinazione del valore in dogana conformemente a tale disposizione, l'autorità</p>					

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
<p><i>doganale può limitarsi a utilizzare dati sui valori di transazione relativi a un periodo di 90 giorni, di cui 45 giorni precedenti e 45 successivi allo sdoganamento delle merci da valutare, a condizione che le operazioni di esportazione, a destinazione dell'Unione europea, di merci identiche o similari alle merci da valutare effettuate durante tale periodo consentano di determinarne il valore in dogana conformemente a detta disposizione</i></p>					
36.	Reverse charge in assenza di registrazione ai fini IVA Art. 17 DPR n. 633/1972	C-146/21 - DGRFP București	Se la direttiva 2006/112/CE e il principio di neutralità ostino, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ad una normativa nazionale o ad una prassi tributaria secondo cui non sarebbe applicabile ad un soggetto sottoposto ad accertamento e registrato ai fini dell'IVA successivamente a tale controllo il meccanismo di inversione contabile (misure di semplificazione) – previsto in modo inderogabile per la vendita di legname in piedi –, per il motivo che il soggetto sottoposto al controllo non aveva chiesto e non aveva ottenuto, prima di effettuare operazioni o alla data di superamento della soglia massima, la registrazione ai fini dell'IVA.		<b>30.06.2022</b>
<p><i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e il principio di neutralità fiscale non ostano a una normativa nazionale secondo la quale il meccanismo dell'inversione contabile non è applicabile ad un soggetto passivo che non aveva né chiesto né ottenuto d'ufficio, prima della realizzazione delle operazioni imponibili, la sua identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto</i></p>					
37.	Holding di gestione e detrazione IVA Art. 4 e 19 DPR n. 633/1972	C-98/21 - Finanzamt R	<p>Se, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, l'articolo 168, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, debba essere interpretato nel senso che a una holding di gestione che eroga operazioni a valle imponibili a società controllate spetti il diritto a detrazione anche in relazione a prestazioni acquisite da terzi e conferite alle controllate in cambio di una partecipazione all'utile generale, benché le prestazioni a monte acquistate non presentino un nesso diretto e immediato con le operazioni proprie della holding medesima, bensì con le attività (perlopiù) esenti delle controllate, dette prestazioni a monte non possano essere imputate al prezzo delle operazioni imponibili (sotto forma di prestazioni rese alle controllate) e non rientrino negli elementi di costo generali dell'attività economica propria della holding.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se costituisca un abuso del diritto ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea il fatto che una holding di gestione «intervenga» nella catena di approvvigionamento di prestazioni di società controllate in modo tale da acquistare essa stessa prestazioni per le quali, in caso di acquisto diretto, non spetterebbe alle controllate alcun diritto a detrazione, per poi conferirle alle controllate in cambio di una partecipazione agli utili delle stesse e infine, appellandosi alla propria posizione di holding di gestione, beneficiare dell'intera detrazione dell'imposta assolta a monte sulle prestazioni acquistate, oppure se tale intervento possa essere giustificato da motivi estranei al diritto tributario, benché la totale detrazione dell'imposta versata a monte risulti di per sé contraria al sistema e comporti un vantaggio concorrenziale per le strutture holding rispetto a imprese con un solo livello.</p>	<b>03.03.2022</b>	<b>08.09.2022</b>

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
<p><i>L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'articolo 167 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: una società holding, che effettua operazioni imponibili a valle a favore di società figlie, non ha il diritto di detrarre l'imposta a monte sulle prestazioni che essa acquista presso terzi e che essa conferisce alle società figlie in cambio della concessione di una partecipazione agli utili generali, qualora, in primo luogo, le prestazioni a monte acquistate non presentino nessi diretti e immediati con le operazioni proprie della società holding, bensì con le attività perlopiù esenti delle società figlie, in secondo luogo, tali prestazioni non possano essere imputate al prezzo delle operazioni imponibili sotto forma di prestazioni rese alle società figlie e, in terzo luogo, dette prestazioni non rientrino negli elementi di costo generali dell'attività economica propria della società holding</i></p>					
38.	Mancata emissione fatture – Cumulo sanzioni Art. 59 DPR n. 633/1972	C-97/21 - MV - 98	<p>Se l'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE e l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale come quella in discussione nel procedimento principale, secondo cui è possibile cumulare nei confronti dello stesso soggetto un procedimento amministrativo di applicazione di una misura amministrativa coercitiva e un procedimento amministrativo penale con cui viene imposta una sanzione pecuniaria per un illecito consistente nella vendita non registrata di merci e non attestata dall'emissione di un documento di vendita.</p> <p>1.1. In caso di risposta affermativa a tale questione, se l'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella in discussione nel procedimento principale, secondo cui è possibile cumulare nei confronti dello stesso soggetto un procedimento amministrativo di applicazione di una misura amministrativa coercitiva e un procedimento amministrativo penale con cui viene imposta una sanzione pecuniaria per un atto consistente nella vendita non registrata di merci e non attestata dall'emissione di un documento di vendita, se si tiene conto del fatto che detta normativa non impone al tempo stesso alle autorità competenti per l'esecuzione di entrambi i procedimenti né ai giudici l'obbligo di assicurare un'applicazione efficace del principio di proporzionalità con riguardo alla severità complessiva delle misure cumulate in rapporto alla gravità della concreta infrazione compiuta.</p> <p>Qualora non venga confermata nel caso in esame l'applicabilità degli articoli 50 e 52, paragrafo 1, della Carta, se l'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE e l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale quale l'articolo 186, paragrafo 1, dello ZDDS [Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (legge sull'IVA)] che, per un illecito consistente nella vendita non registrata di merci e non attestata dall'emissione di un documento di vendita, infligge, nei confronti dello stesso soggetto, oltre a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 2, dello ZDDS, la</p>		04.05.2023

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
			<p>misura amministrativa coercitiva dell'«Apposizione di sigilli a locali commerciali» per un periodo fino a 30 giorni.</p> <p>Se l'articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che non osta a misure previste dal legislatore nazionale per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, quali l'esecuzione provvisoria della misura amministrativa coercitiva dell'«Apposizione di sigilli a locali commerciali» per un periodo fino a 30 giorni, al fine di tutelare un presunto interesse pubblico, se per contro la tutela giurisdizionale è limitata alla valutazione di un analogo interesse privato contrapposto.</p>		
<p><i>L'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale a un contribuente possono essere inflitte, per una medesima violazione di un obbligo fiscale e al termine di procedimenti distinti e autonomi, una misura sanzionatoria pecuniaria e una misura di apposizione di sigilli a un locale commerciale, misure, queste, impugnabili dinanzi a organi giurisdizionali diversi, nei limiti in cui detta normativa non garantisce un coordinamento dei procedimenti che consenta di ridurre a quanto strettamente necessario l'onere supplementare che il cumulo di dette misure comporta e non consente di garantire che la severità del complesso delle sanzioni inflitte corrisponda alla gravità della violazione interessata</i></p>					
39.	Cessione di immobile e rettifica della detrazione IVA Art. 19-bis2 DPR n. 633/1972	C-56/21 - ARVI ir ko	<p>Se una normativa nazionale secondo la quale un soggetto passivo IVA può optare per l'applicazione dell'IVA su beni immobili esenti da IVA solo nel caso in cui il bene sia trasferito a un soggetto che, al momento della conclusione dell'operazione, era registrato come soggetto passivo IVA, sia compatibile con gli articoli 135 e 137 della direttiva e con i principi di neutralità fiscale e di effettività.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un'interpretazione della normativa nazionale secondo la quale il fornitore di un bene immobile deve rettificare la detrazione dell'IVA assolta per l'acquisto del bene immobile trasferito, allorché ha scelto di applicare l'IVA per la cessione del bene immobile e una siffatta scelta è esclusa dalla normativa nazionale a causa del solo fatto che l'acquirente non ha la qualità di soggetto passivo IVA registrato, sia conforme alle disposizioni della direttiva che disciplinano il diritto del fornitore alla detrazione dell'IVA e la rettifica della detrazione, nonché ai principi di neutralità e di effettività.</p> <p>Se una prassi amministrativa in base alla quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il fornitore di un bene immobile è obbligato a rettificare la detrazione dell'IVA assolta a monte sull'acquisto/sulla produzione del bene immobile, poiché l'operazione di cessione di detto bene immobile è considerata come una cessione di beni immobili esente da IVA in ragione dell'assenza del diritto di optare per l'applicazione dell'IVA (in quanto l'acquirente non ha un numero di identificazione IVA al momento della conclusione dell'operazione), sebbene al momento della conclusione dell'operazione l'acquirente del bene immobile avesse richiesto la registrazione come</p>	24.03.2022	30.06.2022



N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
			<p>soggetto passivo IVA e un mese dopo la conclusione dell'operazione fosse stato registrato, sia compatibile con le disposizioni della direttiva che disciplinano il diritto del fornitore alla detrazione dell'IVA e la rettifica della detrazione e con il principio di neutralità dell'IVA. Se, in tal caso, sia importante determinare se l'acquirente del bene immobile, registrato come soggetto passivo IVA dopo l'operazione, abbia effettivamente utilizzato il bene acquistato nell'ambito di attività soggette a IVA e non sussistano prove di frode o abuso.</p>		
<p>1) <i>Gli articoli 135 e 137 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che subordini il diritto di un soggetto passivo di optare per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto (IVA) della vendita di un bene immobile alla condizione che tale bene sia ceduto a un soggetto passivo che, al momento della conclusione dell'operazione, è già registrato ai fini dell'IVA.</i></p> <p>2) <i>Le disposizioni della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa e a una prassi nazionali in forza delle quali il venditore di un bene immobile è tenuto a rettificare la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata a monte su tale bene in seguito al rifiuto di riconoscergli il diritto di optare per l'imposizione di tale vendita per il motivo che, alla data di quest'ultima, l'acquirente non soddisfaceva le condizioni previste per l'esercizio, da parte del venditore, di tale diritto. Sebbene l'uso effettivo del bene immobile di cui trattasi da parte dell'acquirente nell'ambito di attività soggette all'IVA sia irrilevante al riguardo, le autorità competenti sono tuttavia tenute a verificare l'eventuale esistenza di una frode o di un abuso in capo al soggetto passivo che abbia inteso esercitare il suo diritto di optare per l'imposizione dell'operazione di cui trattasi.</i></p>					
40.	<p>Amministratore e infedele e corresponsabilità del mancato pagamento IVA da parte della società Art. 75 DPR n. 633/1972</p>	<p>C-1/21 MC</p>	<p>Se l'articolo 9 della Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, in combinato disposto con l'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE, debba essere interpretato nel senso che non osta, nel settore armonizzato dell'imposta sul valore aggiunto, a uno strumento giuridico nazionale come quello previsto nell'articolo 19, paragrafo 2, del DOPK la cui applicazione comporta la responsabilità solidale ex post di una persona fisica che non è soggetto passivo, e non è debitrice dell'IVA, ma la cui condotta infedele ha determinato il mancato assolvimento di detta imposta da parte della persona giuridica soggetto passivo che ne è debitrice.</p> <p>Se l'interpretazione delle disposizioni di cui trattasi e l'applicazione del principio di proporzionalità non ostino allo strumento giuridico nazionale disciplinato nell'articolo 19, paragrafo 2, del DOPK neppure rispetto agli interessi maturati sull'IVA non assolta tempestivamente dal soggetto passivo.</p> <p>Se lo strumento giuridico nazionale disciplinato nell'articolo 19, paragrafo 2, del DOPK contrasti con il principio di proporzionalità nel caso in cui il ritardato assolvimento dell'IVA che ha comportato la maturazione di interessi sul debito ad essa relativo, non sia riconducibile alla condotta della persona fisica non soggetto passivo, ma alla condotta di un soggetto terzo o al verificarsi di circostanze di carattere oggettivo.</p>	<p><b>02.06.2022</b></p>	<p><b>13.10.2022</b></p>
<p>1) <i>L'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e il principio di</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>6</sup>	N°. CAUSA <sup>7</sup>	NATURA <sup>8</sup>	AVV. <sup>9</sup>	CORTE <sup>10</sup>
<p><i>proporzionalità devono essere interpretati nel senso che: non ostano a una normativa nazionale che prevede un meccanismo di responsabilità solidale per i debiti di imposta sul valore aggiunto (IVA) di una persona giuridica nelle seguenti circostanze:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- la persona ritenuta responsabile in solido è amministratore della persona giuridica o membro di un organo amministrativo della stessa;</i></li> <li><i>- la persona ritenuta responsabile in solido ha effettuato, in malafede, pagamenti a partire dal patrimonio della persona giuridica che possono essere qualificati come distribuzione dissimulata di utili o dividendi, oppure ha ceduto tale patrimonio a titolo gratuito o a un prezzo nettamente inferiore al prezzo di mercato;</i></li> <li><i>- gli atti compiuti in malafede hanno avuto l'effetto di rendere la persona giuridica incapace di pagare in tutto o in parte l'IVA di cui è debitrice;</i></li> <li><i>- la responsabilità solidale è limitata all'importo della riduzione del patrimonio subita dalla persona giuridica a causa degli atti compiuti in malafede, e</i></li> <li><i>- tale responsabilità solidale scatta solo in subordine, quando si rivela impossibile recuperare dalla persona giuridica gli importi IVA dovuti.</i></li> </ul> <p><i>2) L'articolo 273 della direttiva 2006/112 e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che: non ostano a una normativa nazionale che prevede un meccanismo di responsabilità solidale, come quello descritto al punto 1 del dispositivo della presente sentenza, che si estende agli interessi moratori dovuti dalla persona giuridica per il mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto entro i termini imperativi stabiliti dalle disposizioni di tale direttiva a causa degli atti compiuti in malafede dalla persona designata come responsabile in solido</i></p>					

## Procedimenti instaurati nel 2020

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
1.	Responsabilità IVA rappresentante doganale indiretto per false dichiarazioni esportatore abituale Art. 70 DPR 633/1972	C-714/20 UI IT	<p>Se l'art. 201 della direttiva 2006/112/ nel disporre che "all'importazione l'iva è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debtrici dallo stato membro d'importazione" debba interpretarsi nel senso che a quest'ultimo si imponga la emissione di una norma statale in materia di iva all'importazione (tributo di diritto interno: corte di giustizia causa c-272/13 del 17/7/2014) che individui espressamente i soggetti obbligati al relativo versamento.</p> <p>Se l'art. 77, paragrafo iii, del regolamento UE 952/2013 del 9/10/2013 (CDU) dettato per le obbligazioni doganali all'importazione secondo cui "in caso di rappresentanza indiretta è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana" debba interpretarsi nel senso che il rappresentante indiretto sia responsabile non solo dei dazi doganali, bensì pure dell'iva all'importazione per il fatto solo di essere soggetto "dichiarante alla dogana" in nome proprio.</p>		<b>12.05.2022</b>
<p>1) L'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, deve essere interpretato nel senso che, in base a tale sola disposizione, il rappresentante doganale indiretto è debitore unicamente dei dazi doganali dovuti per le merci che ha dichiarato in dogana e non anche dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione per le stesse merci.</p> <p>2) L'articolo 201 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione, in solido con l'importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta</p>					
2.	Regime agricolo Art. 34 DPR 633/1972	C-697/20 W.G.	<p>Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE, in particolare gli articoli 9, 295 e 296, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla prassi nazionale, formatasi in base all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, della legge sull'imposta sulla cessione dei beni e sulla prestazione dei servizi dell'11 marzo 2004, che esclude la possibilità di considerare i coniugi che esercitano un'attività agricola, nell'ambito di un'azienda agricola, utilizzando il patrimonio facente parte della loro comunione legale dei beni, come due distinti soggetti passivi dell'IVA.</p> <p>Se ai fini della risposta alla prima questione sia rilevante il fatto che secondo la prassi</p>		<b>24.03.2022</b>

<sup>11</sup> Sintesi argomento e articolo interno di riferimento D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

<sup>12</sup> Numero progressivo per anno attribuito alla causa.

<sup>13</sup> Questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale o procedura d'infrazione avviata dalla Commissione.

<sup>14</sup> Data fissata per il deposito delle conclusioni dell'Avvocato generale (è possibile giudicare la causa senza conclusioni dopo aver sentito l'avvocato generale).

<sup>15</sup> Data fissata per il deposito della sentenza da parte della Corte.

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
			<p>nazionale l'opzione esercitata da uno dei coniugi di applicare alla propria attività il regime generale dell'IVA comporta la perdita dello status di agricoltore forfettario da parte dell'altro coniuge.</p> <p>Se ai fini della risposta alla prima questione sia rilevante che il patrimonio, che ciascun coniuge utilizza in via autonoma e indipendente per gli scopi dell'attività economica esercitata, sia individuato in modo chiaro.</p>		
<p><i>Gli articoli 9, 295 e 296 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati come segue:</i></p> <p><i>– essi ostano alla prassi di uno Stato membro che esclude che i coniugi i quali esercitano un'attività agricola nell'ambito di una stessa azienda, utilizzando beni facenti parte della comunione coniugale, possano essere considerati soggetti passivi distinti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nel caso in cui ciascuno di tali coniugi eserciti un'attività economica in modo indipendente;</i></p> <p><i>– essi non ostano a che, in circostanze in cui i coniugi esercitano tale attività agricola nel regime forfettario dei produttori, l'opzione adottata da uno dei coniugi di applicare alla propria attività il regime normale dell'IVA comporti la perdita dello status di agricoltore forfettario da parte dell'altro coniuge, quando, in seguito all'esame della situazione concreta, tale effetto si rivela necessario per contrastare rischi di abusi e di evasione fiscale che non possono essere esclusi mediante la produzione, da parte dei coniugi, di elementi di prova adeguati, o quando l'esercizio da parte di tali coniugi di detta attività, in modo indipendente e per ciascun coniuge nell'ambito del regime normale dell'IVA, non crea difficoltà amministrative rispetto alla situazione in cui coesistono due status differenti in capo a detti coniugi</i></p>					
3.	Triangolazioni e frodi comunitarie Art. 40 DL 331/1993	C-696/20 B	<p>Se l'articolo 41 della direttiva 2006/112/CE nonché il principio di neutralità e di proporzionalità, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ostino all'applicazione di una disposizione nazionale come l'articolo 25, paragrafo 2, della legge dell'11 marzo 2004, relativa all'imposta sui beni e sui servizi, agli acquisti intracomunitari di un soggetto passivo,</p> <p>– qualora tale acquisto sia già stato assoggettato all'imposta nel territorio dello Stato membro di arrivo della spedizione da parte degli acquirenti dei beni di tale soggetto passivo;</p> <p>– allorché sia accertato che la condotta del soggetto passivo non si iscrive in una frode fiscale, ma costituisce la conseguenza di una errata individuazione delle cessioni nelle operazioni a catena e che il numero di identificazione IVA polacco è stato da esso indicato ai fini di una cessione nazionale e non intracomunitaria.</p>	07.04.2022	07.07.2022
<p><i>L'articolo 41 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un acquisto intracomunitario di beni è considerato effettuato nel territorio di tale Stato membro, allorché tale acquisto, che costituisce la prima operazione di una catena di operazioni successive, è stato erroneamente qualificato come operazione nazionale dai soggetti passivi coinvolti, i quali hanno utilizzato il loro numero di identificazione IVA (imposta sul valore aggiunto) attribuito da tale Stato membro, e l'operazione successiva, che è stata erroneamente qualificata come operazione intracomunitaria, è stata assoggettata a IVA in quanto acquisto intracomunitario di beni ad opera degli acquirenti dei beni nello Stato membro di arrivo del trasporto di beni. Tale disposizione, letta alla luce dei principi di proporzionalità e di neutralità fiscale, osta tuttavia a una normativa siffatta di uno Stato membro qualora l'acquisto intracomunitario di beni che è considerato effettuato nel territorio di tale Stato membro sia risultante da una cessione intracomunitaria di beni che non è stata trattata come operazione esente in detto Stato membro</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
4.	Servizi elettronici Art. 7- octies DPR n. 633/1972	C-695/20 Fenix	Se l'articolo 9 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, inserito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, sia invalido in quanto eccede le competenze di esecuzione o il dovere di esecuzione del Consiglio stabiliti dall'articolo 397 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nella misura in cui integra e/o modifica l'articolo 28 della direttiva 2006/112/CE.	<b>15.09.2022</b>	<b>28.02.2023</b>
<i>Dall'esame della questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, alla luce degli articoli 28 e 397 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, nonché dell'articolo 291, paragrafo 2, TFUE</i>					
5.	Crediti irrecuperabili Art. 26 DPR n. 633/1972	C-643/20 ENERGOTT	<p>Se l'articolo 90, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE (tenuto conto, in particolare, della sentenza Di Maura [C-246/16] 2, e dell'ordinanza Pórr Épitési Kft. [C-292/19] 3), nonché i principi fondamentali del diritto dell'Unione di effettività e di equivalenza, debbano essere interpretati nel senso che gli Stati membri non possono fissare come dies a quo del termine di prescrizione relativo al rimborso dell'IVA su crediti divenuti definitivamente irrecuperabili una data anteriore a quella in cui il credito che dà luogo al rimborso dell'IVA diviene irrecuperabile.</p> <p>Se l'articolo 90, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 273 della direttiva IVA (tenuto conto, in particolare, della sentenza Di Maura [C-246/16] e dell'ordinanza Pórr Épitési Kft., [C-292/19]), nonché i principi fondamentali del diritto dell'Unione di effettività e di equivalenza, oltre al principio di neutralità dell'imposta, debbano essere interpretati nel senso che gli stessi ostano alla prassi di uno Stato membro in sede di applicazione del diritto in base alla quale, nell'ambito del rimborso dell'IVA su crediti divenuti definitivamente irrecuperabili, l'autorità responsabile dell'applicazione del diritto in detto Stato impone ai soggetti passivi, oltre che di far valere i crediti nell'ambito di una procedura di liquidazione, di compiere altri atti per ottenere il recupero, come condizione per il rimborso dell'IVA.</p> <p>Se l'articolo 90, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 273 della direttiva IVA (tenuto conto, in particolare, della sentenza Di Maura [C-246/16] e dell'ordinanza Pórr Épitési Kft. [C-292/19]), nonché i principi fondamentali del diritto dell'Unione di effettività e di equivalenza, oltre al principio di neutralità dell'imposta, debbano essere interpretati nel senso che gli stessi ostano alla prassi di uno Stato membro secondo cui, in caso di mancato pagamento, l'impresa fornitrice di un servizio deve interrompere immediatamente tale prestazione, poiché, in caso contrario e di continuazione della prestazione del servizio, non potrà chiedere neppure il rimborso dell'IVA relativa ai crediti divenuti definitivamente irrecuperabili, nonostante il fatto che tali crediti</p>		<b>06.10.2021</b>

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
			<p>abbiano acquisito tale qualità in un momento successivo.</p> <p>Se l'articolo 90, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 273 della direttiva IVA e gli articoli 15, 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (tenuto conto, in particolare, della sentenza [del 23 novembre 2017, Di Maura, C-246/16] e dell'ordinanza Porr Építési Kft. [C-292/19]), nonché i principi fondamentali del diritto dell'Unione di effettività e di equivalenza, oltre al principio di neutralità dell'imposta, debbano essere interpretati nel senso che ostano al fatto che, successivamente alla summenzionata ordinanza Porr Építési Kft, l'autorità responsabile dell'applicazione del diritto in detto Stato abbia introdotto, senza alcuna base giuridica, le condizioni enunciate nella seconda, nella terza e nella quarta questione pregiudiziale, cosicché tale insieme di condizioni non era chiaro per il soggetto passivo prima che i crediti divenissero definitivamente irrecuperabili.</p>		
<i>La causa C-643/20 è cancellata dal ruolo della Corte</i>					
6.	Buoni acquisto e disciplina Art. 2, 3 e 13 DPR 633/1972	C-637/20 DSAB Destination Stockholm AB	Se l'articolo 30 bis della direttiva IVA <sup>1</sup> debba essere interpretato nel senso che una carta, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente al titolare di ricevere diversi servizi in un determinato luogo, per un periodo limitato e fino a un certo valore, costituisce un buono e, in circostanze siffatte, costituisce un buono multiuso.	<b>24.02.2022</b>	<b>28.04.2022</b>
<i>L'articolo 30 bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, deve essere interpretato nel senso che uno strumento che conferisce al suo titolare il diritto di usufruire di diversi servizi in un determinato luogo, per un periodo limitato e fino a un certo importo, può costituire un «buono», ai sensi dell'articolo 30 bis, punto 1, di tale direttiva, anche se, a causa della durata di validità limitata di tale strumento, un consumatore medio non può usufruire di tutti i servizi proposti. Detto strumento costituisce un «buono multiuso», ai sensi dell'articolo 30 bis, punto 3, di detta direttiva, in quanto l'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali servizi non è nota al momento dell'emissione di quest'ultimo</i>					
7.	Doposcuola privata esenzione Art. 10 DPR 633/1972	C-612/20 Happy Education SRL	<p>1) Se l'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), l'articolo 133 e l'articolo 134 della direttiva 2006/112, debbano essere interpretati nel senso che i servizi educativi quali quelli contenuti nel programma nazionale «Școala după școală» [«La scuola dopo scuola»] possono essere inclusi nella nozione di «servizi strettamente connessi all'insegnamento scolastico», qualora siano forniti, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, da un ente privato, a fini commerciali e in assenza di un partenariato concluso con un istituto d'insegnamento.</p> <p>2) In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione, se il riconoscimento della ricorrente come «organismo con finalità simili», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, possa risultare dalle disposizioni legislative nazionali relative all'autorizzazione delle attività identificate tramite il codice CAEN 8559 — «Altre forme d'insegnamento (n.c.a.)» da parte dell'Oficiul Național al</p>		<b>28.04.2022</b>

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
			Registralui Comerțului (Ufficio nazionale del registro del commercio) nonché con riferimento al carattere di pubblico interesse delle attività educative del tipo «la scuola dopo scuola», che mirano a prevenire l'abbandono scolastico e l'abbandono scolastico precoce, il miglioramento del rendimento scolastico, il recupero scolastico, l'insegnamento accelerato, lo sviluppo personale e l'inclusione sociale.		
<i>L'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «organism[o] riconosciut[o] (...) come avent[e] finalità simili» a quelle di un ente di diritto pubblico per l'educazione, ai sensi di tale disposizione, un ente privato che esercita attività didattiche di interesse pubblico consistenti, in particolare, nell'organizzazione di attività complementari al programma scolastico – quali assistenza nei compiti, programmi educativi, corsi di lingue straniere – e che ha ottenuto un'autorizzazione dall'Ufficio nazionale del registro del commercio, sotto forma di attribuzione del codice CAEN 8559 – «Altre forme d'insegnamento», ai sensi della classificazione delle attività economiche nazionali, qualora tale impresa non soddisfi comunque le condizioni previste dal diritto nazionale per poter beneficiare di tale riconoscimento</i>					
8.	Buoni acquisto e disciplina Art. 2, 3 e 13 DPR 633/1972	C-607/20 GE Aircraft Engine Services	1) Se la consegna di buoni da utilizzare presso rivenditori terzi ai dipendenti di un soggetto passivo nell'ambito di un programma di riconoscimento dei meriti dei dipendenti ad alto rendimento costituisca una fornitura «per il proprio uso privato o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa» ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA 1. 2) Se, ai fini della soluzione della prima questione, sia rilevante il fatto che il soggetto passivo persegua uno scopo imprenditoriale nell'emissione dei buoni acquisto in favore del personale. 3) Se, ai fini della soluzione della prima questione, sia rilevante il fatto che i buoni acquisto consegnati ai dipendenti siano destinati ad esigenze proprie di questi ultimi e possano essere utilizzati ai fini privati degli stessi	<b>27.01.2022</b>	<b>17.11.2022</b>
<i>L'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione una prestazione di servizi consistente, per un'impresa, nell'offrire buoni acquisto ai suoi dipendenti, nell'ambito di un programma da essa istituito, volto a gratificare e a premiare i dipendenti più meritevoli ed efficienti</i>					
9.	Riparazioni in garanzia – imposizione Art. 2 e 3 DPR 633/1972	C-605/20 Suzlon Wind Energy Portugal	Se sia conforme al diritto [dell'Unione] l'interpretazione secondo la quale le riparazioni effettuate durante il cosiddetto periodo di garanzia si considerano operazioni non soggette a imposizione solo se effettuate a titolo gratuito e nella misura in cui siano tacitamente incluse nel prezzo di vendita del bene coperto dalla garanzia, dovendo considerarsi come soggette a imposizione le prestazioni di servizi nel periodo di garanzia (con o senza l'applicazione di materiali) che costituiscano oggetto di fatturazione, non essendo possibile qualificarle se non prestazioni di servizi a titolo oneroso. Se l'emissione di una nota di addebito nei confronti di un fornitore di componenti di aerogeneratori per il rimborso di spese sostenute dall'acquirente di tali beni durante il		<b>24.02.2022</b>

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
			<p>relativo periodo di garanzia, con la sostituzione di componenti (nuove importazioni di beni del fornitore che erano state assoggettate a IVA e che avevano dato origine al diritto a detrazione) e il corrispondente montaggio (tramite l'acquisizione di servizi di terzi con liquidazione dell'IVA), nell'ambito della prestazione a terzi di servizi d'installazione di un parco eolico, da parte del suddetto acquirente (appartenente al medesimo gruppo del venditore, stabilito in paese terzo), debba considerarsi come una mera operazione di riaddebito di spese e, come tale, esente da IVA o, invece, come una prestazione di servizi a titolo oneroso che richiede la liquidazione dell'imposta.</p>		
<p><i>L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le operazioni che si inscrivono in un contesto contrattuale che identifica un fornitore di servizi, l'acquirente di questi ultimi e la natura delle prestazioni di cui trattasi, debitamente contabilizzate dal soggetto passivo, recanti una denominazione che conferma la loro natura di servizi e che hanno dato luogo a un compenso ricevuto dal prestatore che costituisce il controvalore effettivo di detti servizi sotto forma di note di addebito, costituiscono una prestazione di servizi, effettuata a titolo oneroso ai sensi di tale disposizione, malgrado, da un lato, l'eventuale assenza di guadagno da parte del soggetto passivo e, dall'altro lato, l'esistenza di una garanzia relativa ai beni oggetto di dette prestazioni</i></p>					
10.	<p>Valore di transazione in dogana – Società collegate Art. 69 DPR 633/1972</p>	<p>C-599/20 Baltic Master</p>	<p>Se l'articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2913/92 1 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e l'articolo 143, paragrafo 1, lettere b), e) o f), del regolamento (CEE) n. 2454/93 2 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, debbano essere interpretati nel senso che il compratore e il venditore sono considerati persone legate qualora, come nel caso di specie, in assenza di documenti (dati ufficiali) comprovanti un'associazione d'affari o un controllo, le circostanze inerenti la conclusione delle transazioni siano, tuttavia, sulla base di prove oggettive, caratteristiche non dello svolgimento delle attività economiche in condizioni normali, ma piuttosto di casi in cui (1) vi siano rapporti d'affari particolarmente stretti basati su un alto livello di fiducia reciproca tra le parti della transazione o (2) una parte della transazione controlli l'altra o entrambe le parti della transazione siano controllate da un terza parte.</p> <p>Se l'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 debba essere interpretato nel senso che esso vieta la determinazione del valore in dogana sulla base di informazioni contenute in una banca dati nazionale relative a un valore in dogana di merci che hanno la stessa origine e che, sebbene non similari ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2454/93, sono ricondotte alla stessa voce TARIC.</p>	<p><b>20.01.2022</b></p>	<p><b>09.06.2022</b></p>
<p><i>1) L'articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, e l'articolo 143, paragrafo 1, lettere b), e) e f), del</i></p>					



N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
<p><i>regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 46/1999 della Commissione, dell'8 gennaio 1999, devono essere interpretati nel senso che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– non si può ritenere che il compratore e il venditore abbiano la veste giuridica di associati oppure siano legati da un rapporto di controllo di diritto, diretto o indiretto, in una situazione nella quale non esista alcun documento che consenta di accertare un siffatto legame;</i></li> <li><i>– si può ritenere che il compratore e il venditore siano legati da un rapporto di controllo di fatto, diretto o indiretto, in una situazione nella quale le circostanze relative alla conclusione delle transazioni di cui trattasi, dimostrate da elementi oggettivi, possano essere considerate indicative non solo dell'esistenza di uno stretto legame fiduciario tra il compratore e il venditore in parola, ma anche del fatto che uno di essi è in grado di esercitare un potere di costrizione o di orientamento sull'altro oppure che una terza persona è in grado di esercitare un siffatto potere su di essi.</i></li> </ul> <p><i>2) L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, qualora il valore in dogana di una merce importata non abbia potuto essere determinato in conformità agli articoli 29 e 30 di tale regolamento, esso lo sia in base a informazioni contenute in una banca dati nazionale relative al valore in dogana delle sole merci che hanno la stessa origine e che, pur non essendo «similari», ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 46/1999, rientrano nell'ambito del medesimo codice TARIC</i></p>					
11.	Affitto forzoso terreni - esenzione Art. 10 DPR 633/1972	C-598/20 Pilsētas zemes dienests	<p>Se l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le operazioni di affitto di beni immobili di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2006/112/CE, debba essere interpretata nel senso che detta esenzione si applica all'affitto di terreni in caso di affitto forzoso.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla prima questione - ossia se l'affitto di terreni in caso di affitto forzoso è esente dall'imposta sul valore aggiunto, mentre in tutti gli altri casi l'affitto di terreni è soggetto all'imposta sul valore aggiunto - se quindi tale esenzione non sia contraria a uno dei principi della direttiva 2006/112/CE, vale a dire il principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto.</p>		<b>01.12.2021</b>
<p><i>L'articolo 135, paragrafo 1, lettere l) e 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non si oppone alla normativa nazionale in base alla quale la locazione di un terreno in regime di locazione obbligatoria è esclusa dall'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto</i></p>					
12.	Licenza del know-how concessa a società di altro Stato membro Regole Art. 3 e 7 DPR 633/1972	C-596/20 DuoDecad Kft.	<p>Se gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, e 43 della direttiva 2006/112 del Consiglio 1 debbano essere interpretati nel senso che l'acquirente della licenza del know-how — una società stabilita in uno Stato membro dell'Unione (nel caso del procedimento principale, in Portogallo) — non è il prestatore dei servizi disponibili su un sito internet agli utenti finali, e pertanto non può essere la destinataria del servizio di assistenza tecnica per il know-how appartenente al soggetto passivo, il quale è stabilito in un diverso Stato membro (nel caso del procedimento principale, in Ungheria), a titolo di subcontraente, bensì debbano essere interpretati nel senso che il soggetto passivo presta tale servizio alla società che ha concesso la licenza del know-how e che è stabilita in quest'ultimo Stato membro, in circostanze in cui l'acquirente della licenza:</p> <p>a) disponeva di uffici locati nel primo Stato membro, dell'infrastruttura informatica e di</p>	<b>10.02.2022</b>	<b>16.06.2022</b>

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
			<p>un ufficio, di personale proprio e di ampia esperienza nel settore del commercio elettronico, e il cui proprietario aveva estese relazioni internazionali e un amministratore qualificato in materia di commercio elettronico;</p> <p>b) aveva ottenuto il know-how che rifletteva i processi di funzionamento dei siti internet e dei loro aggiornamenti, forniva pareri al riguardo, suggeriva modifiche a tali processi e le approvava;</p> <p>c) era la destinataria dei servizi prestati dal soggetto passivo sulla base di tale know-how;</p> <p>d) riceveva regolarmente rapporti sulle prestazioni effettuate dai subcontraenti (in particolare sul traffico dei siti internet e sui pagamenti effettuati a partire dal conto bancario);</p> <p>e) aveva registrato a proprio nome i domini internet che consentivano l'accesso ai siti internet;</p> <p>f) figurava nei siti internet in qualità di prestatore del servizio;</p> <p>g) eseguiva in proprio le attività volte a preservare la popolarità dei siti internet;</p> <p>h) concludeva in proprio i contratti con i collaboratori e i subcontraenti necessari per la prestazione del servizio (in particolare con le banche che offrivano il pagamento tramite carta bancaria sui siti internet, con gli autori che fornivano il contenuto accessibile sui siti internet e con i webmaster che promuovono il contenuto);</p> <p>i) disponeva di un sistema completo di incasso dei ricavi provenienti dalla prestazione del servizio in questione agli utenti finali, quali conti bancari, una facoltà di disposizione esclusiva e completa su tali conti, una banca dati degli utenti finali che consentiva di emettere fatture per la prestazione del servizio intestate a questi ultimi e un programma di fatturazione specifico;</p> <p>j) indicava sui siti internet la propria sede nel primo Stato membro quale servizio fisico di assistenza al cliente, e</p> <p>k) è una società autonoma sia rispetto al concedente la licenza sia rispetto ai subcontraenti ungheresi incaricati dell'esecuzione di taluni processi tecnici descritti nel know-how,</p> <p>tenendo altresì conto di quanto segue: i) le circostanze di cui sopra sono state confermate dall'autorità competente del primo Stato membro, in qualità di organismo idoneo a verificare tali circostanze oggettive e verificabili da parte di terzi; ii) il fatto che la società di tale Stato membro non potesse avvalersi di un prestatore di servizi di pagamento che garantisse l'incasso del pagamento con carta bancaria sul sito internet costituiva un ostacolo oggettivo alla prestazione del servizio nell'altro Stato membro, con la conseguenza che la società stabilita in tale medesimo Stato membro non ha mai eseguito la prestazione del servizio disponibile sui siti internet, né prima né dopo il</p>		

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
			<p>periodo in questione; e iii) la società che ha acquisito la licenza e le sue società collegate hanno tratto un vantaggio dalla gestione del sito internet superiore, nel complesso, alla differenza risultante dall'applicazione dell'aliquota IVA nel primo e nel secondo Stato membro.</p> <p>Se gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, e 43 della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che il concedente la licenza del know-how — una società stabilita nell'altro Stato membro — è il prestatore dei servizi disponibili su un sito Internet agli utenti finali, in modo tale da essere la destinataria del servizio di assistenza tecnica del know-how appartenente al soggetto passivo, a titolo di subcontraente, e nel senso che quest'ultimo non presta tale servizio alla società acquirente della licenza stabilita nel primo Stato membro, in circostanze in cui la società che ha concesso la licenza:</p> <p>a) disponeva di risorse proprie consistenti unicamente in un ufficio condotto in locazione e in un computer utilizzato dal suo amministratore;</p> <p>b) aveva come unici dipendenti propri un amministratore e un consulente legale che lavorava a tempo parziale per alcune ore settimanali;</p> <p>c) aveva come unico contratto il contratto di sviluppo del know-how;</p> <p>d) aveva richiesto che i nomi di dominio di cui era proprietaria fossero registrati dall'acquirente della licenza in nome proprio, in base al contratto concluso con quest'ultimo;</p> <p>e) non è mai figurata quale prestatore dei servizi in questione nei confronti dei terzi, in particolare gli utenti finali, le banche che offrivano il pagamento tramite carta bancaria sui siti internet, gli autori del contenuto accessibile sui siti internet e i webmaster che promuovono il contenuto;</p> <p>f) non ha mai emesso documenti giustificativi relativi ai servizi disponibili sui siti internet, ad eccezione della fattura relativa ai diritti di licenza, e</p> <p>g) non disponeva di un sistema (quali conti bancari e altre infrastrutture) che consentisse l'incasso delle entrate provenienti dal servizio prestato tramite i siti internet,</p> <p>tenuto conto altresì che, secondo la sentenza del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses (C 419/14, EU:C:2015:832), non appare di per sé decisivo il fatto che l'amministratore e unico azionista della società che concede la licenza sia il creatore di tale know-how e che, inoltre, lo stesso eserciti un'influenza o un controllo sullo sviluppo e sullo sfruttamento di detto know-how e sulla prestazione dei servizi basati sullo stesso, di modo che la persona fisica che è amministratore e proprietario della società che concede la licenza è anche amministratore e/o proprietario di quelle società commerciali subcontraenti — e quindi della ricorrente — che collaborano alla</p>		

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
			prestazione del servizio in qualità di subcontraenti su incarico dell'acquirente della licenza, eseguendo le rispettive funzioni indicate.		
<i>La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a rispondere alle questioni pregiudiziali poste dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 28 settembre 2020</i>					
<b>13.</b>	Sanzioni IVA e proporzionalità Art. 1 DPR 633/1972	C-583/20 EuroChem Agro Hungary	<p>1) Se l'articolo 273 della direttiva IVA 1 debba essere interpretato nel senso che eccede i limiti della facoltà concessa agli Stati membri da detta disposizione un regime sanzionatorio che, nel caso di contribuenti qualificati come contribuenti a rischio, non consente, in presenza di un'infrazione lieve relativa all'Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) (Sistema di controllo elettronico del traffico stradale di merci), di infliggere una sanzione di importo inferiore al 30% sul 40% del valore delle merci trasportate né di condonare la sanzione.</p> <p>2) Se l'articolo 273 della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che una sanzione di tale importo ecceda (in modo sproporzionato) quanto necessario per conseguire l'obiettivo, riconosciuto in detto articolo, di riscossione dell'imposta e di contrasto all'evasione fiscale.</p> <p>3) Se l'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) debba essere interpretato nel senso che il regime sanzionatorio applicabile ai contribuenti a rischio ostacoli la realizzazione del principio della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.</p>		<b>21.10.2021</b>
<i>L'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto, e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che irroggi un'ammenda a un soggetto passivo qualificato come "contribuente a rischio", ai sensi della normativa nazionale, volto a sanzionare irregolarità commesse nelle dichiarazioni di consegna delle merci, il cui importo non può comunque essere inferiore al 30% del 40% del valore della merce</i>					
<b>14.</b>	Detrazione e operazioni fittizie Art. 19 DPR 633/1972	C-582/20 SC Cridar Cons SRL	<p>Se la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che consente alle autorità tributarie, dopo aver emesso un avviso di accertamento che nega il riconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte, di sospendere l'esame del reclamo amministrativo in attesa dell'esito di un procedimento penale che potrebbe fornire ulteriori elementi oggettivi riguardo al coinvolgimento del soggetto passivo nella frode fiscale.</p> <p>Se la risposta della Corte di giustizia dell'Unione europea alla questione precedente possa essere diversa qualora, durante la sospensione dell'esame del reclamo amministrativo, il soggetto passivo possa beneficiare di misure provvisorie atte a sospendere gli effetti del diniego del diritto alla detrazione dell'IVA.</p>		<b>24.02.2022</b>

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
<p><i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che autorizza le autorità tributarie nazionali a sospendere la pronuncia su un reclamo amministrativo, proposto avverso un avviso di accertamento che nega a un soggetto passivo il beneficio del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto pagata a monte a causa del coinvolgimento di tale soggetto passivo in una frode fiscale, al fine di ottenere ulteriori elementi oggettivi relativi a tale coinvolgimento, purché, in primo luogo, una tale sospensione non abbia l'effetto di ritardare l'esito di detto procedimento di reclamo amministrativo oltre un termine ragionevole; in secondo luogo, la decisione che dispone tale sospensione sia motivata tanto in diritto quanto in fatto e possa essere soggetta a controllo giurisdizionale; e, in terzo luogo, qualora risulti in definitiva che il diritto a detrazione sia stato negato in violazione del diritto dell'Unione, tale soggetto passivo possa ottenere entro un termine ragionevole il rimborso della somma di denaro corrispondente nonché, se del caso, dei relativi interessi di mora. In tali circostanze, non è necessario che, durante tale sospensione della pronuncia sul reclamo, detto soggetto passivo benefici di una sospensione dell'esecuzione di tale avviso, salvo qualora, in caso di seri dubbi circa la legittimità di detto avviso, la concessione di una sospensione dell'esecuzione del medesimo avviso sia necessaria per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del soggetto passivo</i></p>					
15.	<p>Case di cura e prorata – legislazione italiana Art. 19bis DPR 633/1972</p>	<p>C-573/20 Casa di Cura Città di Parma SpA  <b>IT</b></p>	<p>[Se vi è] un conflitto tra la legislazione nazionale e il diritto [dell'Unione europea] e, in modo particolare, tra l'articolo 19, [comma] 5, e 19 bis del D.P.R. 633/72 (ossia la normativa nazionale che disciplina il meccanismo del cd. pro-rata di indetraibilità IVA) e l'articolo 17, comma 2, lettera A, della direttiva CE n. 388 del 17 maggio 1977 1 ; [Se] la disparità di trattamento esistente tra gli operatori sanitari italiani, ritenuti "consumatori finali" (con gravame di IVA) e gli operatori sanitari di altri Stati membri dell'Unione europea (quali Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Francia e Spagna) ritenuti "operatori intermedi" (con diritto di detrazione dell'IVA) [sia compatibile con il diritto dell'Unione]; [Se esiste] o meno una disparità di trattamento relativamente al regime IVA tra i vari Stati membri dell'Unione europea, dal momento che a fronte dell'esenzione IVA applicata in Italia, in altri Stati membri dell'Unione Europea (Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Francia e Spagna), le medesime prestazioni medico - sanitarie sono invece assoggettate ad IVA, ragion per cui a medesime prestazioni medico - sanitarie corrispondono aliquote IVA differenti e, per l'effetto, un differente diritto alla detrazione; [Se] la disparità sussistente tra gli operatori sanitari italiani - ivi compreso Casa di Cura Città di Parma - e gli operatori di altri Stati membri dell'Unione Europea (Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Francia e Spagna) in relazione all'assoggettamento, per questi ultimi, delle proprie prestazioni medico - sanitarie all'imposta sul valore aggiunto e, per l'effetto, a differenza degli altri operatori sanitari, al correlato diritto alla detrazione e/o rimborso dell'IVA pagata sugli acquisti [sia compatibile con il diritto dell'Unione europea].</p>		<p><b>14.04.2021</b></p>
<p><i>L'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale la quale non autorizza la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per l'acquisto di beni e servizi</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
<i>utilizzati ai fini di attività esenti e che prevede, di conseguenza, che il diritto a detrazione dell'IVA di un soggetto passivo misto venga calcolato sulla base di un prorata, corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel corso dell'anno rilevante, ivi comprese le prestazioni medico-sanitarie esenti</i>					
16.	Sanzioni e cumulo giuridico Art. 1 DPR 633/1972	C-570/20 Direction département ale des finances publiques de la Haute- Savoie	Se il requisito di chiarezza e di prevedibilità delle circostanze in cui le omesse dichiarazioni in materia di IVA dovuta possono essere oggetto di un cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale sia soddisfatto dalle norme nazionali come quelle precedentemente descritte [nella domanda di pronuncia pregiudiziale]. Se il requisito di necessità e di proporzionalità del cumulo di tali sanzioni sia soddisfatto dalle norme nazionali come quelle precedentemente descritte [nella domanda di pronuncia pregiudiziale].		<b>05.05.2022</b>
<p><i>Il diritto fondamentale garantito all'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 52, paragrafo 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso</i></p> <p><i>– non osta a che la limitazione del cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale in caso di dissimulazioni fraudolente o di omissioni dichiarative in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), previsto da una normativa nazionale, ai casi più gravi, risulti solo da una giurisprudenza consolidata che interpreta, in maniera restrittiva, le disposizioni di legge che definiscono le condizioni di applicazione di tale cumulo, a condizione che sia ragionevolmente prevedibile, al momento in cui il reato è commesso, che tale reato può comportare un cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale, ma</i></p> <p><i>– osta a una normativa nazionale che, in caso di cumulo di una sanzione pecuniaria e di una pena detentiva, non garantisce con norme chiare e precise, eventualmente quali interpretate dai giudici nazionali, che l'insieme delle sanzioni inflitte non ecceda la gravità del reato accertato</i></p>					
17.	Legna da ardere – aliquota IVA ridotta Art. 16	C-515/20 Finanzamt A	Se la nozione di «legna da ardere» contenuta nell'articolo 122 della direttiva 2006/112/CE 1 debba essere interpretata nel senso di includere qualsiasi tipo di legno che, in base alle sue proprietà oggettive, sia destinato esclusivamente alla combustione. 2) Se uno Stato membro che abbia istituito, ai sensi dell'articolo 122 della direttiva 2006/112/CE, un'aliquota fiscale ridotta per le cessioni di legna da ardere, possa delimitarne con precisione la sfera d'applicazione, ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE, sulla base della nomenclatura combinata. 3) Nell'ipotesi di soluzione senso affermativo della seconda questione : se uno Stato membro possa esercitare la facoltà, riconosciuta dagli articoli 122 e 98, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE, di delimitare la sfera d'applicazione della riduzione dell'aliquota d'imposta sulle cessioni di legna da ardere, sulla base della nomenclatura combinata, nel rispetto del principio della neutralità fiscale, in modo tale da assoggettare ad aliquote d'imposta distinte le cessioni di diverse forme di legna da ardere che differiscano per le loro caratteristiche e proprietà oggettive ma che, dal punto di vista del consumatore medio, secondo il criterio della comparabilità nell'uso, soddisfino lo stesso bisogno (nella specie: esigenza di riscaldamento e siano pertanto in concorrenza tra loro).		<b>03.02.2022</b>

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
<p>1) L'articolo 122 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la nozione di legna da ardere, ai sensi di tale articolo, designa qualsiasi tipo di legno che, in base alle sue proprietà oggettive, è destinato esclusivamente alla combustione.</p> <p>2) L'articolo 122 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro il quale, in applicazione di tale articolo, introduca un'aliquota ridotta d'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di legna da ardere può limitarne l'ambito di applicazione a talune categorie di cessioni di legna da ardere facendo riferimento alla nomenclatura combinata, purché sia rispettato il principio di neutralità fiscale.</p> <p>3) Il principio di neutralità fiscale dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che il diritto nazionale escluda dal beneficio dell'aliquota ridotta d'imposta sul valore aggiunto la cessione di legno in trucioli, sebbene esso conceda tale beneficio alle cessioni di altre forme di legna da ardere, a condizione che, nella mente del consumatore medio, il legno in trucioli non sia sostituibile a tali altre forme di legna da ardere, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare</p>					
18.	Cartelle cliniche e prestazioni esenti Art. 10 DPR 633/1972	C-513/20 Termas Sulfurosas de Alcafache SA	Se pagamenti effettuati come corrispettivo del servizio di apertura di scheda individuale del singolo utente, che contiene la cartella clinica che dà diritto all'acquisto di cure di «termalismo classico», rientrano nella nozione di «operazioni strettamente connesse» di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA 1 e debbano in tal modo essere considerati come esenti dall'IVA.		<b>13.01.2022</b>
<p>L'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che l'operazione consistente nella redazione di una scheda individuale, comprensiva di una scheda clinica, che dà diritto all'acquisto di cure mediche di «termalismo classico» all'interno di uno stabilimento termale, può rientrare nell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione quale operazione strettamente connessa alle cure mediche, qualora dette schede contengano dati relativi allo stato di salute, alle cure mediche prescritte e programmate, nonché alle modalità della loro somministrazione, vale a dire dati la cui consultazione è indispensabile per fornire tali cure e raggiungere gli scopi terapeutici perseguiti. Dette cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse devono, inoltre, essere assicurate a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico, da un centro medico e diagnostico o da un altro istituto della stessa natura debitamente riconosciuto, ai sensi del citato articolo 132, paragrafo 1, lettera b)</p>					
19.	Credito irrecuperabile Art. 26 DPR 633/1972	C-507/20 FGSZ Földgázzállít ó Zrt	Se sia conforme ai principi di proporzionalità, di neutralità fiscale e di effettività – tenuto conto in particolare del paragrafo 63 delle conclusioni dell'avvocato generale nella causa Biosafe (C-8/17), del punto 27 della sentenza di cui alla causa Di Maura, (C-246/16), del punto 36 della sentenza di cui alla causa T-2 (C-396/16), e del fatto che uno Stato membro non può riscuotere a titolo di IVA un importo superiore a quello effettivamente percepito dal fornitore di una cessione o di una prestazione per la cessione di beni o la prestazione di servizi di cui trattasi – la prassi di uno Stato membro secondo la quale quest'ultimo, invocando l'effetto ex tunc della riduzione della base imponibile applicabile in caso di mancato pagamento definitivo disciplinato dall'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA <sup>1</sup> , calcola il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dalla normativa generale di tale Stato membro, in cui la riduzione della base imponibile è possibile, a partire dalla data in cui la cessione di beni è stata inizialmente effettuata e non dal momento in cui un determinato credito è divenuto irrecuperabile e, invocando la scadenza di tale termine di prescrizione, priva il soggetto passivo in buona fede del suo diritto, connesso al fatto che il credito è		<b>03.03.2021</b>

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
			divenuto definitivamente irrecuperabile, di ridurre la base imponibile, in circostanze nelle quali possono essere trascorsi diversi anni tra la data in cui la cessione dei beni è stata effettuata e il momento in cui il credito è divenuto definitivamente irrecuperabile, e nelle quali la normativa dello Stato membro, nel momento in cui la cessione di beni è stata effettuata, non consentiva, in contrasto con il diritto comunitario, la riduzione della base imponibile connessa al carattere definitivamente irrecuperabile di un credito		
<i>L'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE in combinato disposto con i principi di neutralità fiscale e di effettività, deve essere interpretato nel senso che, quando uno Stato membro fissa un termine di prescrizione alla scadenza del quale il soggetto passivo, che dispone di un credito divenuto definitivamente inesigibile, non può più far valere il suo diritto di ottenere una riduzione della base imponibile, tale termine deve iniziare a decorrere non già dalla data dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento inizialmente prevista, bensì da quella in cui il credito è divenuto definitivamente inesigibile</i>					
20.	IVA e importazioni beni sequestrati Art. 70 DPR 633/1972	C-489/20 UB	Se l'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, debba essere interpretato nel senso che un'obbligazione doganale si estingue qualora, in una situazione come quella del caso di specie, merce di contrabbando sia stata sequestrata e successivamente confiscata dopo essere già stata introdotta irregolarmente (immissione in consumo) nel territorio doganale dell'Unione europea. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli articoli 2, lettera b), e 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE 2 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise nonché gli articoli 2, paragrafo 1, lettera d), e 70 della direttiva 2006/112/CE 3 del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che l'obbligo di pagare l'accisa e/o l'IVA non si estingue qualora, come nel caso di specie, merce di contrabbando sia sequestrata e successivamente confiscata dopo essere già stata introdotta irregolarmente (immissione in consumo) nel territorio doganale dell'Unione europea, anche se l'obbligazione doganale si è estinta per la causa di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013.	06.10.2021	07.04.2022
<p>1) L'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, deve essere interpretato nel senso che l'obbligazione doganale si estingue in una situazione in cui merci siano sequestrate e successivamente confiscate dopo essere già state introdotte illegalmente nel territorio doganale dell'Unione europea.</p> <p>2) L'articolo 2, lettera b), e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, nonché l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 70 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l'estinzione dell'obbligazione doganale per la causa prevista all'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 952/2013 non comporta l'estinzione dell'obbligazione connessa, rispettivamente, alle accise e all'imposta sul valore aggiunto per merci introdotte illegalmente nel territorio doganale dell'Unione europea</p>					
21.	Rimborso IVA e	C-487/20	Se le disposizioni dell'articolo 179[, primo comma,] e dell'articolo 183[, primo		10.02.2022



N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
	accertamenti in corso Art. 38-bis DPR 633/1972	SC Philips Orăștie S.R.L.	comma,] della direttiva 112/2006/CE, in combinato disposto con i principi di equivalenza, effettività e neutralità, possano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa/prassi nazionale che impone la riduzione dell'importo del rimborso dell'IVA includendo nel calcolo dell'IVA dovuta gli importi a titolo di obblighi di pagamento supplementari fissati mediante avviso di accertamento, annullato con sentenza non definitiva, nel caso in cui tali obblighi supplementari siano garantiti da una fideiussione bancaria e le norme di procedura tributaria nazionale riconoscano l'effetto sospensivo dell'esecuzione di detta garanzia per le altre tasse e imposte.		
<i>L'articolo 179, primo comma, e l'articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di equivalenza devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede modalità procedurali relative ai ricorsi diretti a ottenere il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), fondati su una violazione del sistema comune dell'IVA, meno favorevoli di quelle applicabili ai ricorsi analoghi fondati su una violazione del diritto interno relativo a imposte e tasse diverse dall'IVA</i>					
22.	Parchi divertimento Art. 74 DPR 633/1972	C-406/20 Phantasialand	Se si possa utilizzare la definizione di fiere e parchi di divertimento, contenuta nell'allegato III, categoria 7, in combinato disposto con l'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, nel senso di una differenziazione ai fini dell'imposizione di un parco di divertimento all'aliquota d'imposta ordinaria, benché la denominazione «parco di divertimento» comprenda sia le attrazioni da fiera localmente stabili sia quelle itineranti. Se la giurisprudenza della Corte, secondo cui il contesto di prestazioni diverse può far concludere che esse non siano simili, sia applicabile alle prestazioni rese con attrazioni da fiera itineranti e attrazioni localmente stabili sotto forma di parco di divertimento. In caso di risposta negativa alla seconda questione: Se il «punto di vista del consumatore medio», che secondo la giurisprudenza della Corte costituisce un elemento essenziale del principio di neutralità dell'IVA, rappresenti una «prospettiva mentale» non accessibile all'assunzione di prove mediante perizia.		<b>09.09.2021</b>
<i>L'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il punto 7 dell'allegato III di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in forza della quale le prestazioni fornite da esercenti spettacoli viaggiatori, da un lato, e quelle fornite da esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente e che assumono la forma di parchi ricreativi, dall'altro, siano assoggettate ad aliquote di imposta sul valore aggiunto distinte, l'una ridotta e l'altra normale, a condizione che sia rispettato il principio di neutralità fiscale. Il diritto dell'Unione non osta a che il giudice del rinvio, qualora incontri particolari difficoltà nel verificare il rispetto del principio di neutralità fiscale, disponga, alle condizioni previste dal diritto nazionale, una perizia destinata a orientare il suo giudizio</i>					
23.	Variazione in diminuzione e insolvenza Art. 26 DPR 633/1972	C-398/20 ELVOSPOL	Se sia contraria alla ratio dell'articolo 90, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE una normativa nazionale che stabilisce una condizione in base alla quale un soggetto passivo ai fini dell'IVA, qualora il suo obbligo di pagare l'imposta sorga nel corso di un'operazione imponibile a favore di un altro soggetto passivo, non può rettificare l'importo dell'imposta a valle sul valore del credito sorto durante i sei mesi		<b>11.11.2021</b>

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
			precedenti la decisione giudiziaria d'insolvenza emessa nei confronti dell'altro soggetto passivo il quale ha effettuato solo un pagamento parziale per detta operazione o non ha pagato affatto		
<i>L'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale che subordina la rettifica dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto alla condizione che il credito parzialmente o totalmente insoluto non sia sorto durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento della società debitrice, ove la suddetta condizione non consente di escludere che tale credito possa alla fine risultare definitivamente irrecuperabile</i>					
24.	Rimborso soggetti UE non residenti Art. 38-bis2 DPR 633/1972	C-396/20 CHEP Equipment Pooling NV	Se l'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che, anche in caso di evidenti differenze numeriche a svantaggio del soggetto passivo – senza che si ponga la questione del pro rata – tra la richiesta di rimborso e la fattura, lo Stato membro di rimborso può ritenere che non sia necessario chiedere informazioni aggiuntive e che disponga di tutte le informazioni pertinenti ai fini della decisione sul rimborso.		<b>21.10.2021</b>
<i>L'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, letto alla luce dei principi di neutralità fiscale e di buona amministrazione, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che l'amministrazione tributaria dello Stato membro di rimborso, qualora abbia acquisito la certezza – se del caso alla luce delle informazioni aggiuntive fornite dal soggetto passivo – che l'importo dell'imposta sul valore aggiunto effettivamente assolta a monte, quale indicato nella fattura allegata alla richiesta di rimborso, sia superiore all'importo che figura su detta richiesta, proceda al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto soltanto nei limiti di quest'ultimo importo, senza avere precedentemente invitato il soggetto passivo, con diligenza e utilizzando i mezzi che le sembrano più appropriati, a rettificare la sua richiesta di rimborso mediante una richiesta da considerarsi introdotta alla data della richiesta iniziale</i>					
25.	Chiusura d'ufficio partita IVA e detrazione Art. 19 DPR 633/1972	C-358/20 Promexor Trade	Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e il principio di neutralità fiscale ostino a norme interne con cui lo Stato membro impone a un cittadino di riscuotere e versare allo Stato l'IVA, per un periodo di tempo indeterminato, senza tuttavia riconoscergli correlativamente il diritto a detrazione dell'IVA, in quanto gli è stato annullato d'ufficio il codice IVA, poiché nelle dichiarazioni IVA presentate per sei mesi consecutivi/due trimestri civili consecutivi non sarebbero indicate operazioni soggette all'IVA. Se, rispetto alle circostanze della controversia principale, il principio di certezza del diritto, il principio di tutela del legittimo affidamento, il principio di proporzionalità e [il principio] di leale cooperazione, come risultano dalla direttiva 2006/112/CE, siano compatibili con una norma interna o con una prassi dell'amministrazione tributaria secondo la quale, benché lo Stato membro consenta normalmente di registrare nuovamente ai fini dell'IVA, su richiesta, una persona giuridica dopo l'annullamento d'ufficio del codice IVA, in determinate circostanze concrete il contribuente non può chiedere una nuova registrazione ai fini [dell']IVA sulla base di ragioni puramente formali, essendo obbligato a riscuotere e a versare l'IVA allo Stato, per un periodo di		<b>18.11.2021</b>

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
			<p>tempo indeterminato, senza tuttavia che gli sia correlativamente riconosciuto il diritto a detrazione dell'IVA.</p> <p>Se, rispetto alle circostanze della controversia principale, il principio di certezza del diritto, il principio di tutela del legittimo affidamento, il principio di proporzionalità e [il principio] di leale cooperazione, come risultano dalla direttiva 2006/112/CE, debbano essere interpretati nel senso che vietano la fissazione a carico del contribuente dell'obbligo di riscuotere e di versare l'IVA, per un periodo di tempo indeterminato e senza riconoscere il diritto a detrazione [dell']IVA, senza che nella specie l'organo tributario verifichi i requisiti sostanziali relativi al diritto a detrazione [dell']IVA e senza che sussista alcuna frode da parte del contribuente.</p>		
<p><i>L'articolo 168, l'articolo 213, paragrafo 1, l'articolo 214, paragrafo 1, e l'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché il principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), letti alla luce dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, nel caso in cui l'identificazione di un soggetto passivo ai fini dell'IVA sia stata annullata a causa della mancata menzione di operazioni imponibili nelle sue dichiarazioni IVA presentate per sei mesi consecutivi, ma tale soggetto passivo continui ad esercitare la propria attività nonostante detto annullamento, ad una normativa nazionale che consenta all'amministrazione fiscale competente di imporre allo stesso soggetto passivo l'obbligo di riscuotere l'IVA dovuta sulle sue operazioni soggette ad imposta, purché egli possa chiedere una nuova identificazione ai fini dell'IVA e detrarre l'IVA assolta a monte. La circostanza che l'amministratore del soggetto passivo sia socio di un'altra società sottoposta a procedura d'insolvenza non può, di per sé, essere adottata come motivo per negare sistematicamente a tale soggetto passivo una nuova identificazione ai fini dell'IVA</i></p>					
26.	<p>Detrazione – valore sproporzionato della prestazione ed eccessivo Art. 19 DPR 633/1972</p>	<p>C-334/20 Amper Metal Kft</p>	<p>1. Se l'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE debba o possa essere interpretato nel senso che, ai sensi di tale disposizione – a motivo dell'espressione «sono impiegati» in essa contenuta –, la detrazione dell'IVA di un'operazione che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva IVA non può essere negata poiché, secondo la valutazione dell'amministrazione finanziaria, il servizio reso dall'emittente della fattura nel contesto di un'operazione realizzata tra parti indipendenti non è «proficuo» per le attività soggette a imposta del destinatario della fattura, in quanto: il valore del servizio (servizio pubblicitario) fornito dalla parte che emette la fattura è sproporzionato rispetto al profitto (fatturato/aumento del fatturato) determinato dallo stesso servizio per il suo destinatario o detto servizio (servizio pubblicitario) non ha generato alcun fatturato per il suo destinatario.</p> <p>2. Se l'articolo 168, lettera a), della direttiva IVA debba o possa essere interpretato nel senso che, ai sensi di tale disposizione, la detrazione dell'IVA di un'operazione che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva IVA può essere negata poiché, secondo la valutazione dell'amministrazione finanziaria, il servizio reso dall'emittente della fattura nel contesto di un'operazione realizzata tra parti indipendenti ha un valore sproporzionato, in quanto il servizio (servizio pubblicitario) è costoso e il suo</p>		<p><b>25.11.2021</b></p>

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
			prezzo è eccessivo rispetto a uno o più altri servizi presi a titolo di confronto.		
<p><i>L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo può detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata a monte per i servizi pubblicitari quando tale prestazione di servizi costituisce un'operazione soggetta ad IVA, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2006/112, e presenta un nesso diretto e immediato con una o più operazioni imponibili a valle o con l'intera attività economica del soggetto passivo, in rispetto delle sue spese generali, senza tener conto del fatto che il prezzo fatturato per tali servizi sia eccessivo rispetto a un valore di riferimento definito dall'amministrazione fiscale nazionale o che tali servizi non abbiano comportato un aumento del fatturato di tale soggetto passivo</i></p>					
27.	Stabile organizzazione e partecipazione all'operazione Art. 7 DPR 633/72	C-333/20 Berlin Chemie A. Menarini	<p>1) Se, per poter ritenere che una società che effettua cessioni di beni nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui ha la sede dell'attività economica abbia, ai sensi dell'articolo 44, seconda frase, della direttiva 2006/112/CE e dell'articolo 11 del regolamento n. 282/2011 del Consiglio, una stabile organizzazione nello Stato in cui effettua le cessioni di beni, sia necessario che i mezzi umani e tecnici da essa impiegati nel territorio di quest'ultimo Stato le appartengano, o se sia sufficiente che tale società abbia accesso immediato e permanente a tali mezzi umani e tecnici attraverso un'altra società affiliata, da essa controllata in quanto detiene la maggioranza delle quote sociali.</p> <p>2) Se, per poter ritenere che una società che effettua cessioni di beni nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui ha la sede dell'attività economica abbia, ai sensi dell'articolo 44, seconda frase, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e dell'articolo 11 del regolamento n. 282/2011 del Consiglio, una stabile organizzazione nello Stato in cui effettua le cessioni di beni, sia necessario che la presunta organizzazione stabile partecipi direttamente alle decisioni relative alla cessione dei beni o se sia sufficiente che tale società disponga, nello Stato in cui effettua la cessione di beni, di mezzi tecnici e umani messi a sua disposizione mediante contratti conclusi con società terze e aventi ad oggetto attività di marketing, regolamentazione, pubblicità, deposito, rappresentanza, attività che sono in grado di avere un'influenza diretta sul volume delle vendite.</p> <p>3) Se, nell'interpretazione dell'articolo 44, seconda frase, della direttiva 2006/112/CE e dell'articolo 11 del regolamento n. 282/2011 del Consiglio, la possibilità per un soggetto passivo di avere accesso immediato e permanente ai mezzi tecnici e umani di un altro soggetto passivo affiliato, da esso controllato, escluda che quest'ultima società affiliata possa essere considerata un prestatore di servizi per la stabile organizzazione in tal modo costituita.</p>		<b>07.04.2022</b>
<p><i>L'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, e l'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, devono essere interpretati nel senso che una società avente la propria sede legale in uno Stato membro non dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato membro per il motivo che tale società vi detiene una società figlia che mette a sua disposizione mezzi umani e</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
<i>tecniche in forza di contratti con i quali essa le fornisce, in via esclusiva, servizi di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza che sono in grado di avere un'influenza diretta sul volume delle sue vendite</i>					
28.	Momento impositivo per prestazione di servizi Art. 6 DPR 633/72	C-324/20 X	Nel caso di un servizio reso una tantum e quindi non su base periodica, se l'accordo di pagamento rateale implichi di per sé la sussistenza di versamenti di acconti o pagamenti successivi ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. In subordine, in caso di risposta negativa alla prima questione: se si sia in presenza di un omesso pagamento ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA, nel caso in cui il soggetto passivo convenga, all'atto della prestazione del servizio, la sua retribuzione in cinque rate annuali e, in caso di pagamento successivo, la normativa nazionale preveda una rettifica che annulli la precedente riduzione della base imponibile ai sensi di detta disposizione.	<b>01.07.2021</b>	<b>28.10.2021</b>
<p>1) <i>L'articolo 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi resa una tantum, che comporta una remunerazione mediante pagamenti rateizzati, non rientra nell'ambito di applicazione di tale disposizione.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, in presenza di un accordo di rateizzazione, il mancato pagamento di una rata del compenso prima della sua scadenza non può essere considerato un non pagamento del prezzo, ai sensi di tale disposizione, e non può, pertanto, dar luogo a una riduzione della base imponibile</i></p>					
29.	Cessione di terreni fabbricabili e immobili - regime del margine Art. 2 DPR 633/72	C-299/20 Icade Promotion Logement SAS	Se l'articolo 392 della direttiva del 28 novembre 2006 debba essere interpretato nel senso che esso circoscrive l'applicazione del regime dell'imposizione sul margine alle operazioni di cessione di immobili il cui acquisto sia stato assoggettato all'[IVA] senza che il soggetto passivo che li rivende abbia avuto il diritto di detrarre tale imposta. O se esso consenta di applicare tale regime alle operazioni di cessione di immobili il cui acquisto non sia stato assoggettato a tale imposta, o perché tale acquisto non rientra nel campo di applicazione della stessa, o perché, pur rientrandovi, ne è esente. Se l'articolo 392 della direttiva del 28 novembre 2006 debba essere interpretato nel senso che esso esclude l'applicazione del regime d'imposizione sul margine ad operazioni di cessione di terreni edificabili nelle due seguenti ipotesi: – quando tali terreni, acquistati come non edificati, siano divenuti, tra il momento del loro acquisto e quello della loro rivendita da parte del soggetto passivo, terreni edificabili; – quando tali terreni siano stati oggetto, tra il momento del loro acquisto e quello della loro rivendita da parte del soggetto passivo, di modifiche delle loro caratteristiche, quali la loro suddivisione in lotti o la realizzazione di opere che permettano di collegarli a varie reti (stradale, dell'acqua potabile, elettrica, del gas, fognaria, di telecomunicazioni).	<b>20.05.2021</b>	<b>30.09.2021</b>

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
<p>1) L'articolo 392 della Direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che esso consente di applicare il regime di tassazione sul margine a operazioni di cessione di terreni edificabili sia quando il loro acquisto è stato assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), senza che il soggetto passivo che li rivende abbia avuto il diritto di detrarre tale imposta, sia quando il loro acquisto non è stato assoggettato all'IVA, benché il prezzo di acquisto versato dal soggetto passivo-rivenditore per detti beni incorpori un importo a titolo di IVA che è stato assolto a monte dal venditore iniziale. Tuttavia, al di fuori di tale ipotesi, detta disposizione non si applica ad operazioni di cessione di terreni edificabili il cui acquisto iniziale non è stato assoggettato all'IVA, o perché esso esula dall'ambito di applicazione di tale imposta, o perché esso è esente da quest'ultima.</p> <p>2) L'articolo 392 della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che esso esclude l'applicazione del regime di tassazione sul margine ad operazioni di cessione di terreni edificabili quando tali terreni acquistati non edificati siano divenuti, tra il momento del loro acquisto e quello della loro rivendita da parte del soggetto passivo, terreni edificabili, ma non esclude l'applicazione di tale regime ad operazioni di cessione di terreni edificabili quando tali terreni siano stati oggetto, tra il momento del loro acquisto e quello della loro rivendita da parte del soggetto passivo, di modifiche delle loro caratteristiche, quali una suddivisione in lotti o la realizzazione di opere di urbanizzazione che consentano l'installazione di reti a servizio di detti terreni, come, segnatamente, reti del gas o dell'elettricità</p>					
30.	Rimborso IVA e mancata produzione documenti Art. 38-bis e segg. DPR 633/72	C-294/20 GE Auto Service Leasing	<p>Se si debba ritenere valido il fatto che un soggetto passivo, dopo aver ricevuto dall'amministrazione fiscale plurime richieste di dimostrare le condizioni del diritto al rimborso, non soddisfi tali richieste senza una giustificazione ragionevole e, in seguito al diniego del rimborso, rimandi la produzione documentale fino al riesame in via amministrativa o giurisdizionale.</p> <p>Se si possa considerare abuso di diritto il fatto che il soggetto passivo, senza giustificato motivo, non fornisca all'amministrazione fiscale le informazioni necessarie a sostegno del suo diritto, quando ciò gli è stato consentito e richiesto e, al contrario, tali informazioni siano fornite volontariamente in un momento successivo all'organo di revisione o all'organo giurisdizionale.</p> <p>Se il soggetto passivo non residente perda il diritto al rimborso, o perché non ha fornito entro i termini e senza ragionevole giustificazione le informazioni rilevanti al fine di accertare il suo diritto al rimborso o a causa del suo comportamento abusivo, quando sia scaduto il termine previsto o concesso a tal fine e l'amministrazione abbia emesso una decisione di diniego del rimborso.</p>		<b>09.09.2021</b>
<p>1) Le disposizioni dell'ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, e i principi del diritto dell'Unione, in particolare il principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una domanda di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia respinta quando il soggetto passivo non ha presentato, entro i termini stabiliti, all'autorità tributaria competente, persino su invito di quest'ultima, tutti i documenti e le informazioni richiesti per provare il suo diritto al rimborso dell'IVA, a prescindere dal fatto che detti documenti e informazioni siano stati presentati da tale soggetto passivo, di propria iniziativa, nell'ambito del reclamo o del procedimento giudiziario promosso avverso la decisione di rigetto di un siffatto diritto al rimborso, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</p> <p>2) Il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che il fatto che un soggetto passivo che chiede il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) non produca, nel corso del procedimento amministrativo, i documenti richiesti dall'amministrazione tributaria, ma lo faccia spontaneamente nel corso dei successivi procedimenti, non costituisce un abuso di diritto</p>					
31.	Inversione	C-281/20	1) Se l'articolo 168 e le correlate disposizioni della direttiva 2006/112/CE del		<b>11.11.2021</b>

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
	contabile e detrazione per operazioni soggettivamente inesistenti Art. 17 e 19 DPR n. 633/72	Ferimet S.L.	<p>Consiglio, del 28 novembre 2003, e il principio di neutralità fiscale che ne deriva, nonché la giurisprudenza della CGUE che la interpreta, debbano essere interpretati nel senso che essi non consentono la detrazione dell'IVA versata a monte agli imprenditori che, in regime di inversione contabile del soggetto passivo, o di autofatturazione, secondo la terminologia del diritto dell'UE, emettono il titolo giustificativo (fattura) dell'operazione di acquisto di beni da essi realizzata inserendo nel predetto titolo un fornitore fittizio, quando non è contestato che l'acquisto sia stato effettivamente realizzato dall'imprenditore in questione, che ha destinato i materiali acquistati al suo giro d'affari o alla sua attività commerciale.</p> <p>2) Nel caso in cui una prassi come quella descritta — che deve considerarsi nota all'interessato — possa qualificarsi come abusiva o fraudolenta al fine di non consentire la detrazione dell'IVA pagata a monte, se sia necessaria, al fine di negare tale detrazione, la piena prova dell'esistenza di un vantaggio fiscale incompatibile con le finalità che presidono al regime dell'IVA.</p> <p>3) Infine, qualora tale prova fosse necessaria, se il vantaggio fiscale che consentirebbe di negare la detrazione e che, eventualmente, deve individuarsi caso per caso, debba essere riferito esclusivamente al contribuente medesimo (acquirente dei beni), o se, eventualmente, debba riguardare altri partecipanti all'operazione.</p>		
<p><i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letta in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretata nel senso che a un soggetto passivo deve essere negato l'esercizio del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa all'acquisto di beni che gli sono stati ceduti, qualora tale soggetto passivo abbia consapevolmente indicato un fornitore fittizio sulla fattura che egli stesso ha emesso per tale operazione nell'ambito dell'applicazione del regime dell'inversione contabile, se, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti da tale soggetto passivo, mancano i dati necessari per verificare che il vero fornitore aveva la qualità di soggetto passivo o se è sufficientemente dimostrato che tale soggetto passivo ha commesso un'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una simile evasione</i></p>					
32.	Esenzione IVA per servizi tra società collegate Art. 10 DPR 633/72	C-269/20 Finanzamt T	<p>Se la facoltà degli Stati membri prevista dall'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, di considerare quale unico soggetto passivo le persone residenti all'interno del paese indipendenti sotto il profilo giuridico, ma strettamente interdipendenti per effetto di rapporti finanziari, economici ed organizzativi debba essere esercitata in modo tale</p> <p>a) che una di dette persone, la quale sia soggetto passivo con riguardo a tutte le operazioni compiute dalle persone stesse, venga considerata quale unico soggetto passivo, ovvero in modo tale</p> <p>b) che la considerazione quale unico soggetto passivo debba necessariamente condurre – sebbene ciò implichi significative perdite di gettito fiscale – ad un gruppo IVA distinto dalle persone interdipendenti, consistente in un'entità fittizia istituita specificamente ai fini dell'IVA.</p>	27.01.2022	01.12.2022

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
			<p>Qualora sia corretta la risposta sub a) alla prima questione pregiudiziale: se dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa ai fini estranei all'impresa di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388 (sentenza della Corte del 12 febbraio 2009, Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, C 515/07, EU:C:2009:88) derivi che, nel caso di un soggetto passivo a) il quale, da un lato, eserciti un'attività economica consistente in prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, e b) dall'altro lato, eserciti, allo stesso tempo, un'attività in quanto pubblica autorità (esercizio di potestà pubbliche), per la quale non sia considerato soggetto passivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388, le prestazioni di servizi effettuate a titolo gratuito eseguite nell'ambito della propria attività economica nell'ambito dell'esercizio di potestà pubbliche debbano essere esenti da imposta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva 77/388.</p>		
<p>1) <i>L'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che:</i>  <i>non osta a che uno Stato membro designi, in quanto soggetto passivo unico di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, la società madre di quest'ultimo, qualora tale società madre sia in grado di imporre la propria volontà alle altre entità appartenenti a tale gruppo e a condizione che tale designazione non comporti un rischio di perdite di gettito fiscale.</i></p> <p>2) <i>Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che:</i>  <i>nel caso di un'entità che costituisce il soggetto passivo unico di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi e che effettua, da un lato, attività economiche per le quali è soggetto passivo e, dall'altro, attività nell'ambito dell'esercizio di pubbliche potestà, per le quali non è considerata soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto in forza dell'articolo 4, paragrafo 5, della sesta direttiva, la fornitura, da parte di un'entità appartenente a detto gruppo, di una prestazione di servizi inerente a tale esercizio, non deve essere tassata in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva in esame</i></p>					
33.	<p>Detrazione e rettifica successiva Art. 19-bis 2 DPR 633/72</p>	<p>C-248/20 Skatteverket</p>	<p>Se sia compatibile con la direttiva IVA, in particolare con i suoi articoli 137, 168, da 184 a 187, 189 e 192, l'obbligo, gravante sul proprietario di un immobile, il quale abbia optato per l'imposizione della costruzione di un edificio e abbia detratto l'imposta a monte versata sugli acquisti relativi al progetto di costruzione, di rimborsare immediatamente l'importo totale dell'imposta a monte, maggiorato degli interessi, a motivo della cessazione dell'assoggettamento all'imposta a causa dell'interruzione del progetto di costruzione prima del completamento dell'edificio e della conseguente mancata locazione dello stesso.</p>		<p><b>18.05.2021</b></p>
<p><i>Gli articoli 137, 168, da 184 a 187, 189 e 192 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede l'obbligo per il proprietario di un immobile, il quale abbia optato per l'imposizione della costruzione di un edificio che doveva concedere in locazione e abbia detratto l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a monte versata sugli acquisti relativi a detto progetto, di rimborsare immediatamente l'importo totale di detta imposta,</i></p>					



N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
<p><i>maggiorato se del caso degli interessi, poiché il previsto progetto alla base del diritto alla detrazione non ha dato luogo a nessuna attività imponibile, ma non ostano a una normativa nazionale che preveda, in una situazione siffatta, l'obbligo di rettificare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte</i></p>					
34.	<p>Ospedali privati ed esenzione Art. 10 DPR n. 633/71</p>	<p>C-228/20 I GmbH</p>	<p>1) Se l'articolo 4, punto 14, lettera b), dell'Umsatzsteuergesetz (legge relativa all'imposta sul fatturato; in prosieguo: l'«UStG») sia compatibile con l'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, nei limiti in cui l'esenzione a favore degli ospedali che non sono enti di diritto pubblico sia subordinata alla condizione che gli ospedali siano autorizzati ai sensi dell'articolo 108 del libro V del Sozialgesetzbuch (codice della previdenza sociale; in prosieguo: lo «SGB V»).</p> <p>2) In caso di risposta negativa alla prima questione: a quali condizioni l'ospedalizzazione assicurata da ospedali di diritto privato possa essere considerata «[a condizioni] sociali analoghe», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, a quella assicurata da enti di diritto pubblico.</p>	<p><b>23.09.2021</b></p>	<p><b>07.04.2022</b></p>
<p><i>1) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale, prevedendo che le prestazioni di cure fornite da un istituto ospedaliero privato siano esentate dall'imposta sul valore aggiunto se tale istituto è autorizzato conformemente alle disposizioni nazionali relative al regime generale di assicurazione malattia, in seguito all'integrazione nel piano ospedaliero di un Land o alla stipula di convenzioni di assistenza sanitaria con le casse di assicurazione malattia o ausiliarie obbligatorie, implica che gli istituti ospedalieri privati comparabili, che forniscono prestazioni simili a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico, siano trattati in modo diverso con riferimento all'esenzione prevista da detta disposizione.</i></p> <p><i>2) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se prestazioni sanitarie erogate da un istituto ospedaliero privato siano fornite a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti ospedalieri di diritto pubblico, le autorità competenti di uno Stato membro possono prendere in considerazione, quando essi mirino a raggiungere l'obiettivo di ridurre i costi delle cure sanitarie e di rendere cure di buona qualità più accessibili ai singoli, le condizioni regolamentari applicabili alle prestazioni fornite dagli enti ospedalieri di diritto pubblico, nonché gli indici del livello di prestazione di tale istituto ospedaliero privato in materia di personale, di locali, di attrezzature, nonché dell'efficienza economica della sua gestione, allorché tali indici sono applicabili anche agli enti ospedalieri di diritto pubblico. Possono essere prese in considerazione anche le modalità di calcolo delle tariffe forfettarie giornaliere nonché la presa a carico, nell'ambito del regime di previdenza sociale o di convenzioni concluse con autorità pubbliche, delle prestazioni fornite da detto istituto ospedaliero di diritto privato, di modo che il costo sostenuto dal paziente si avvicini a quello sostenuto, per prestazioni simili, dal paziente di un istituto ospedaliero di diritto pubblico</i></p>					
35.	<p>Scambio informazione tra gli Stati Art 50 DL 331/93</p>	<p>C-186/20 HYDINA SK</p>	<p>Se il considerando 25 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, il quale stabilisce che «i termini indicati nel presente regolamento per la trasmissione di informazioni sono da considerarsi periodi massimi», debba essere interpretato nel senso che si tratta di termini che non possono essere superati e, ove questi siano superati, se ciò implichi l'illegittimità della sospensione della verifica fiscale.</p> <p>Se esista una conseguenza (sanzione) per il mancato rispetto dei termini per la realizzazione dello scambio internazionale delle informazioni, stabiliti dal regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione</p>		<p><b>30.09.2021</b></p>

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
			amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, in relazione all'autorità interpellata e quella richiedente. 3) Se sia possibile qualificare come interferenza illecita con i diritti del soggetto passivo uno scambio internazionale di informazioni che superi i termini stabiliti dal regolamento n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto.		
<i>L'articolo 10 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, letto alla luce del considerando 25 di quest'ultimo, deve essere interpretato nel senso che non prevede termini il cui superamento può incidere sulla legittimità della sospensione di una verifica fiscale prevista dal diritto dello Stato membro richiedente in attesa della comunicazione, da parte dello Stato membro interpellato, delle informazioni richieste nell'ambito del meccanismo di cooperazione amministrativa istituito da tale regolamento</i>					
36.	Fallimento e rettifica detrazione delle operazioni precedenti Art. 74 -bis DPR 633/72	C-182/20 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava e a.	Se la direttiva 2006/112/CE e i principi di neutralità fiscale, del diritto a detrazione dell'IVA e di certezza dell'imposizione fiscale ostino, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ad una normativa nazionale che, con l'avvio della procedura fallimentare dell'operatore economico, imponga in modo automatico e senza ulteriori verifiche la rettifica dell'IVA, mediante il diniego della detrazione dell'IVA relativa ad operazioni imponibili anteriori alla dichiarazione di fallimento e la condanna dell'operatore economico al pagamento dell'IVA detraibile. Se il principio di proporzionalità osti, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a siffatte norme di diritto nazionale, in considerazione delle conseguenze economiche per l'operatore economico e del carattere definitivo di una siffatta rettifica.		<b>03.06.2021</b>
<i>Gli articoli da 184 a 186 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo la quale l'avvio di una procedura fallimentare nei confronti di un operatore economico, con conseguente liquidazione dei suoi attivi a beneficio dei suoi creditori, comporta automaticamente l'obbligo per tale operatore di rettificare le detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto che egli ha effettuato per beni e servizi acquistati anteriormente alla dichiarazione del suo fallimento, quando l'avvio di una tale procedura non è idoneo a impedire il proseguimento dell'attività economica di detto operatore, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva succitata, in particolare ai fini della liquidazione dell'impresa interessata</i>					
37.	Rivalsa e detrazione Art. 18 e 19 DPR 633/72	C-156/20 Zipvit Ltd	1) Se, qualora (i) un'autorità fiscale, il fornitore e l'operatore commerciale soggetto passivo interpretino erroneamente la legislazione europea in materia di IVA e considerino esente da IVA una prestazione imponibile all'aliquota normale, (ii) il contratto tra il fornitore e l'operatore commerciale stabilisca che il prezzo della prestazione è al netto dell'IVA e preveda che, se l'IVA è dovuta, l'operatore debba sostenerne il costo, (iii) il fornitore non rivendichi mai e non possa più rivendicare l'IVA supplementare dovuta dall'operatore commerciale, e iv) l'autorità fiscale non possa o non possa più (per intervenuta prescrizione) pretendere dal fornitore il versamento dell'IVA che avrebbe dovuto essere pagata, la direttiva 1 comporti che il prezzo effettivamente pagato è l'insieme di un importo netto imponibile più l'IVA applicabile a	<b>08.07.2021</b>	<b>13.01.2022</b>

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
			<p>detto importo, cosicché l'operatore commerciale può chiedere di detrarre l'imposta a monte ai sensi dell'articolo 168, lettera a), della direttiva come IVA effettivamente «assolta» per detta prestazione.</p> <p>2) In alternativa, se, in tali circostanze, l'operatore commerciale possa rivendicare la detrazione dell'imposta a monte ai sensi dell'articolo 168, lettera a), della direttiva come IVA «dovuta» in relazione a tale prestazione.</p> <p>3) Se, qualora un'autorità fiscale, il fornitore e l'operatore commerciale soggetto passivo interpretino erroneamente la legislazione europea in materia di IVA e considerino esente dall'IVA una prestazione imponibile all'aliquota normale, con la conseguenza che l'operatore non è in grado di presentare all'autorità fiscale una fattura IVA conforme all'articolo 226, paragrafi 9 e 10, della direttiva per la prestazione che gli è stata resa, l'operatore abbia il diritto di chiedere la detrazione dell'imposta assolta a monte ai sensi dell'articolo 168, lettera a), della direttiva.</p> <p>4) Nel rispondere alle domande da 1) a 3):</p> <p>a) se sia rilevante esaminare se il fornitore possa difendersi, sulla base del legittimo affidamento o di altri elementi discendenti dal diritto nazionale o dal diritto dell'Unione, contro qualsiasi tentativo da parte dell'autorità fiscale di emettere un avviso di accertamento che gli impone di rendere conto di un importo che rappresenta l'IVA relativa alla prestazione.</p> <p>b) Se sia pertinente il fatto che l'operatore commerciale sapesse, alla stessa stregua dell'autorità fiscale e del fornitore, che la prestazione non era in effetti esente, oppure che disponesse degli stessi mezzi di conoscenza di questi ultimi, e avrebbe potuto offrirsi di pagare l'IVA dovuta per la prestazione (calcolata con riferimento al prezzo commerciale della prestazione) in modo da poterla trasferire all'autorità fiscale, ma abbia ommesso di farlo.</p>		
<p><i>L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non può essere considerata dovuta o assolta, ai sensi di tale disposizione, e non è dunque detraibile dal soggetto passivo qualora, da un lato, quest'ultimo e il suo prestatore abbiano erroneamente ritenuto, sulla base di un'interpretazione errata del diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali, che le prestazioni di cui trattasi fossero esenti da IVA e che, di conseguenza, le fatture emesse non la menzionassero, in un contesto in cui il contratto stipulato tra tali due soggetti prevede che, se detta imposta fosse dovuta, il beneficiario della prestazione dovrebbe sostenerne il costo, e qualora, dall'altro, non sia stata intrapresa in tempo utile alcuna iniziativa diretta al recupero dell'IVA, cosicché qualsiasi azione del prestatore e dell'amministrazione finanziaria e doganale volta al recupero dell'IVA omissa è prescritta</i></p>					
38.	Detrazione e frode fiscale – oneri del soggetto passivo Art. 19 DPR n.	C-154/20 Kemwater ProChemie	Se sia conforme alla direttiva 2006/112/CE subordinare l'esercizio del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta a monte all'adempimento da parte del soggetto passivo dell'obbligo di provare che la prestazione imponibile da quest'ultimo ricevuta gli è stata fornita da un altro soggetto passivo concreto. Nel caso in cui la risposta alla prima questione sia affermativa, e il soggetto passivo		<b>09.12.2021</b>

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
	633/72		non adempia all'onere della prova menzionato, se il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte possa essere negato senza che sia provato che tale soggetto passivo sapeva o poteva sapere che, con l'acquisto di beni o servizi, partecipava ad una frode fiscale.		
<p><i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che l'esercizio del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte deve essere negato, senza che l'amministrazione tributaria debba provare che il soggetto passivo ha commesso un'evasione dell'IVA o che sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che l'operazione invocata per fondare il diritto a detrazione si collocava nell'ambito di una siffatta evasione, qualora, nel caso in cui il vero fornitore dei beni o dei servizi interessati non sia stato identificato, tale soggetto passivo non fornisca la prova che tale fornitore aveva la qualità di soggetto passivo, se, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti da detto soggetto passivo, mancano i dati necessari per verificare che il vero fornitore aveva tale qualità</i></p>					
39.	Gruppo IVA Art. 70-bis 70- duodecies DPR 633/72	C-141/20 Finanziarnt Kiel	<p>Se l'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388CEE debbano essere interpretati nel senso che consentano a uno Stato membro di stabilire che il soggetto passivo sia, in luogo del gruppo IVA (il gruppo societario), un membro dello stesso (la società madre).</p> <p>In caso di risposta negativa alla prima questione: se l'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388CEE possano essere invocati in tal senso.</p> <p>Se, per l'esame da eseguirsi ai sensi del punto 46 della sentenza della Corte del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva 2 [C-108/14 e C-109/14 (EU:C:2015:496, punti 44 e segg.)] – vale a dire se il requisito di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, prima frase, dell'Umsatzsteuergesetz (legge in materia di imposte sulla cifra di affari), sull'integrazione finanziaria, costituisca una misura legittima, necessaria e adeguata al conseguimento degli obiettivi volti a prevenire le prassi o le condotte abusive o a lottare contro la frode o l'evasione fiscali - si debba applicare un criterio restrittivo o un criterio ampio.</p> <p>Se l'articolo 4, paragrafi 1 e 4, primo comma, della direttiva 77/388/CEE debbano essere interpretati nel senso che consentano a uno Stato membro, mediante tipizzazione, di considerare una persona come non indipendente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva, nel caso in cui essa sia integrata dal punto di vista finanziario, economico e organizzativo nella struttura di un'altra impresa (la casa madre) di modo che la casa madre possa imporre le proprie direttive a tale soggetto impedendo che questi agisca diversamente.</p>	13.01.2021	01.12.2022
<p>1) <i>L'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, deve essere interpretato nel senso che:</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
<p>esso non osta a che uno Stato membro designi, come soggetto passivo unico di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, la società madre dello stesso, qualora quest'ultima sia in grado di imporre la propria volontà nei confronti delle altre entità facenti parte di tale gruppo e a condizione che detta designazione non comporti un rischio di perdite fiscali.</p> <p>2) L'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2000/65, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che subordini la possibilità per una determinata entità di formare, con l'impresa della società madre, un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, alla condizione che tale società disponga, presso detta entità, della maggioranza dei diritti di voto oltre ad una partecipazione maggioritaria nel capitale di quest'ultima.</p> <p>3) L'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2000/65, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 77/388, come modificata, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che uno Stato membro qualifichi, mediante tipizzazione, determinate entità come non indipendenti, qualora tali entità siano integrate sul piano finanziario, economico e organizzativo nella società madre di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.</p>					
40.	Detrazione ed evasione fiscale – Art. 19 DPR n. 633/72	C-108/20 Finanzamt Wilmersdorf	Se gli articoli 167 e 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE debbano essere interpretati nel senso che ostano a un'applicazione nazionale del diritto a norma della quale la detrazione deve essere negata anche in caso di evasione IVA commessa nel quadro di un'operazione a monte se il soggetto passivo ne era o avrebbe dovuto esserne a conoscenza, benché con l'operazione a lui erogata questi non abbia partecipato all'evasione fiscale, né la sua condotta si sia iscritta all'interno di essa, e benché non abbia neppure promosso o agevolato l'evasione commessa.		<b>14.04.2021</b>
<p>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 deve essere interpretata nel senso che non osta a una prassi nazionale in base alla quale il beneficio del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte è negato a un soggetto passivo che ha acquistato beni oggetto di un'evasione dell'IVA commessa a monte nella catena di cessioni e che, pur non avendo partecipato attivamente a detta evasione, era o avrebbe dovuto esserne a conoscenza</p>					
41.	Sanzione per parcheggio abusivo Art. 3 DPR n. 633/72	C-90/20 Apcoa Parking	Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che le spese di controllo percepite per violazione delle disposizioni in materia di parcheggio su suolo privato costituiscono un corrispettivo di una prestazione di servizi, di modo che si configura un'operazione soggetta all'IVA.	<b>03.06.2021</b>	<b>20.01.2022</b>
<p>L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le spese di controllo percepite da una società di diritto privato incaricata della gestione di parcheggi privati in caso di inosservanza, da parte degli automobilisti, delle condizioni generali di utilizzo di tali parcheggi, devono essere considerate il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, e assoggettata in quanto tale all'imposta sul valore aggiunto (IVA)</p>					
42.	Interessi su somma pagata dal contribuente in sede penale	C-81/20 Mitliv Exim	Se le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 273 della direttiva 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 325 TFUE, in relazione a circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ostano ad una normativa nazionale come quella di cui		<b>22.06.2021</b>

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
	Art. 1 DPR n. 633/72		<p>trattasi nel procedimento principale, che consente l'adozione/attuazione di misure sanzionatorie nei confronti del contribuente persona giuridica, tanto nel procedimento amministrativo, quanto in quello penale, procedimenti che si svolgono parallelamente nei suoi confronti, per i medesimi atti materiali di evasione fiscale, in una situazione in cui la sanzione nel procedimento amministrativo può essere qualificata come avente, parimenti, carattere penale, conformemente ai criteri individuati dal giudice europeo nella sua giurisprudenza, e in quale misura il complesso di queste situazioni, cumulate, presenti un carattere eccessivo nei confronti del contribuente di cui si tratta.</p> <p>2) Se, alla luce della risposta alla questione 1, occorre interpretare il diritto dell'Unione europea nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente allo Stato, mediante i propri organi tributari, di non tener conto per i medesimi fatti materiali di evasione fiscale, nell'ambito del procedimento amministrativo, della somma già versata a titolo di danno da reato e che costituisce al contempo anche la somma che copre il danno fiscale, così da rendere indisponibile tale somma per un determinato periodo di tempo, per poi stabilire a carico del contribuente, nell'ambito del procedimento amministrativo, anche obblighi fiscali accessori per il debito già saldato.</p>		
<p><i>Gli articoli 2 e 63 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che, una volta effettuate operazioni imponibili e dovuta l'imposta sul valore aggiunto ad esse relativa, un pagamento, anche provvisorio, finalizzato ad onorare la corrispondente pretesa tributaria non può considerarsi indebito e non può generare interessi a vantaggio del contribuente che lo ha versato</i></p>					
43.	Rimborso per soggetti residenti nella UE Art. 38-bis1 DPR 633/72	C-80/20 – Wilo Salmson	<p>Per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 167, in combinato disposto con l'articolo 178 della direttiva 2006/112/CE: se esista una distinzione tra il momento in cui sorge e il momento in cui viene esercitato il diritto a detrazione in relazione al modo in cui funziona il sistema dell'IVA.</p> <p>A tal fine, è necessario chiarire se il diritto a detrazione dell'IVA possa essere esercitato in assenza di una fattura fiscale (valida) emessa per gli acquisti di beni effettuati.</p> <p>Per quanto riguarda l'interpretazione delle medesime disposizioni in combinato disposto con le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2008/9/CE 2: qual è il punto di riferimento procedurale per valutare la regolarità dell'esercizio del diritto al rimborso dell'IVA.</p> <p>A tal fine, è necessario chiarire se si possa presentare una richiesta di rimborso dell'IVA divenuta esigibile prima del «periodo di riferimento», ma la cui fatturazione è avvenuta nel corso del periodo di riferimento.</p> <p>Per quanto riguarda l'interpretazione delle medesime disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2008/9/CE, in combinato disposto con l'articolo 167 e con l'articolo 178 della direttiva 2006/112/CE: quali sono gli effetti</p>	22.04.2021	21.10.2021

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
			<p>dell'annullamento e dell'emissione di nuove fatture per gli acquisti di beni precedenti al «periodo di riferimento», sull'esercizio del diritto al rimborso dell'IVA relativa a tali acquisti.</p> <p>A tal fine è necessario chiarire se, nel caso di annullamento da parte del fornitore delle fatture iniziali emesse per acquisti di beni e di emissione di nuove fatture in un momento successivo, l'esercizio del diritto del beneficiario di chiedere il rimborso dell'IVA relativa agli acquisti debba essere riferito alla data delle nuove fatture. Ciò in una situazione in cui l'annullamento delle fatture iniziali e l'emissione delle nuove fatture non rientrano nella sfera del controllo del beneficiario, ma esclusivamente nel potere discrezionale del fornitore.</p> <p>Se la legislazione nazionale possa subordinare il rimborso dell'IVA concesso conformemente alla direttiva [2008/9/CE] a una condizione di esigibilità, in una situazione in cui la fattura corretta sia emessa nel periodo della richiesta.</p>		
<p>1) <i>Gli articoli da 167 a 171 e 178 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché la direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, devono essere interpretati nel senso che il diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) addebitata in relazione a una cessione di beni non può essere esercitato da un soggetto passivo stabilito non nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, quando tale soggetto passivo non sia in possesso di una fattura, ai sensi della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, relativa all'acquisto dei beni interessati. Solo se un documento è inficiato da vizi tali da privare l'amministrazione fiscale nazionale dei dati necessari per giustificare una richiesta di rimborso, si può considerare che un siffatto documento non costituisca una «fattura», ai sensi della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45.</i></p> <p>2) <i>Gli articoli da 167 a 171 e 178 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, nonché l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima ipotesi, della direttiva 2008/9, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che una richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa a un determinato periodo di riferimento sia respinta per il solo motivo che tale IVA è divenuta esigibile durante un periodo di riferimento anteriore, mentre essa è stata fatturata soltanto durante tale determinato periodo.</i></p> <p>3) <i>Gli articoli da 167 a 171 e 178 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, nonché la direttiva 2008/9, devono essere interpretati nel senso che l'annullamento unilaterale di una fattura da parte di un fornitore, successivamente all'adozione da parte dello Stato membro di rimborso di una decisione che rifiuta la richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che era basata su di essa, e quando tale decisione è già divenuta definitiva, seguita dall'emissione da parte di tale fornitore, durante un periodo di riferimento successivo, di una nuova fattura relativa alle stesse cessioni, senza che esse siano rimesse in discussione, non ha alcuna incidenza sull'esistenza del diritto al rimborso dell'IVA che è già stato esercitato né sul periodo per il quale esso deve esserlo</i></p>					
44.	Importazioni e spese di trasporto – base imponibile Art. 69 DRP 633/72	C-75/20 – Lifosa	Se gli articoli 29, paragrafo 1, e 32, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento (CEE) n. 2913/92 <sup>1</sup> del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e gli articoli 70, paragrafo 1, e 71, paragrafo 1, lettera e), i) del regolamento (UE) n. 952/2013 <sup>2</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, debbano essere interpretati nel senso che il valore di transazione (in dogana) deve essere rettificato in modo da includere tutte le spese effettivamente sostenute dal venditore (produttore) per il		<b>22.04.2021</b>

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
			trasporto delle merci al luogo in cui esse sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione (Comunità) europea quando, come nel caso di specie, (1) secondo le condizioni di consegna («Incoterms 2000» – DAF) l'obbligo di coprire tali spese è a carico del venditore (produttore) e (2) tali spese di trasporto superano il prezzo che è stato concordato ed effettivamente pagato (o da pagare) da parte dell'acquirente (importatore), ma (3) il prezzo effettivamente pagato (o da pagare) da parte dell'acquirente (importatore) corrisponde al valore reale delle merci, anche ove tale prezzo non sia sufficiente a coprire tutte le spese di trasporto sostenute dal venditore (produttore)		
<p><i>L'articolo 29, paragrafo 1, e l'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, nonché l'articolo 70, paragrafo 1, e l'articolo 71, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, devono essere interpretati nel senso che, al fine di determinare il valore in dogana di merci importate, non occorre aggiungere al valore di transazione di queste ultime le spese effettivamente sostenute dal produttore per il trasporto di tali merci fino al luogo della loro introduzione nel territorio doganale dell'Unione europea quando, secondo le condizioni di consegna pattuite, l'obbligo di coprire tali spese incomba al produttore, e ciò anche qualora dette spese eccedano il prezzo effettivamente pagato dall'importatore, allorché tale prezzo corrisponda al valore reale di dette merci, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare</i></p>					
45.	Esenzione e servizi di un software Art. 10 DPR n. 633/72	C-59/20 - DBKAG	Se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell'esenzione prevista nella disposizione di cui trattasi, la nozione di «gestione di fondi comuni d'investimento» ricomprende anche la concessione da parte di un licenziante terzo a una società di investimento di capitali (in prosieguo: «SIC») di un diritto d'uso su un software speciale sviluppato specificamente per la gestione di detti fondi comuni quando, come nel procedimento principale, detto software speciale è impiegato unicamente per lo svolgimento di attività specifiche ed essenziali collegate con la gestione dei fondi comuni d'investimento ma è installato sull'infrastruttura tecnica della SIC e può espletare le sue funzioni soltanto grazie alla collaborazione, marginale, della SIC e attraverso il ricorso continuo a dati di mercato messi a disposizione da quest'ultima.		<b>17.06.2021</b>
46.	Esenzione per servizi finanziari Art. 10 DPR n. 633/72	C-58/20 - K	Se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE 1 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione di fondi comuni d'investimento» ricomprende anche gli adempimenti fiscali affidati dalla società di gestione a un terzo e consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dai fondi dai titolari di quote siano assoggettati ad imposta in conformità della legge.		<b>17.06.2021</b>
<p><i>L'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d'investimento, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dal fondo dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale, nonché la concessione di un diritto d'uso di un software utilizzato esclusivamente per l'effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni rientrano</i></p>					



N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
<i>nell'esenzione prevista nella disposizione medesima, laddove presentino un nesso intrinseco con la gestione di fondi comuni d'investimento e siano fornite esclusivamente ai fini della gestione dei fondi stessi, ancorché dette prestazioni di servizi non siano interamente esternalizzate</i>					
47.	Regime agricolo in Germania e procedura d'infrazione Art. 34 DPR 633 del 1972	C-57/20 Repubblica federale di Germania	La ricorrente chiede che la Corte voglia: dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo assoggettato al regime forfettario tutti i produttori agricoli, quale regola generale, indipendentemente dal fatto che l'assoggettamento al regime normale dell'imposta sul volume d'affari o al regime speciale delle piccole imprese arrechi loro difficoltà, e inoltre, avendo applicato un'aliquota forfettaria di compensazione che comporta una sovracompensazione strutturale dell'imposta assoluta a monte, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 296, paragrafo 1, e 299 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.		<b>11.03.2022</b>
<i>Il ricorso e il conseguente ritiro della Commissione sono stati il risultato dell'atteggiamento della Repubblica federale di Germania, che solo dopo la presentazione del ricorso ha adottato le misure necessarie per adempiere ai propri obblighi. La Repubblica federale di Germania va pertanto condannata alle spese. Per questi motivi, il Presidente del Tribunale ordina: 1) La causa C-57/20 è cancellata dal ruolo della Corte. 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese</i>					
48.	IVA indebitamente indicata – detrazione o rimborso Art. 19 DPR 633/72	C- 48/20 P UAB "	Se l'articolo 203 della direttiva 2006/112/CE nonché il principio di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ostano all'applicazione di una disposizione nazionale come l'articolo 108, paragrafo 1, della legge 11 marzo 2004, relativa all'imposta sui beni e sui servizi (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) alle fatture con l'IVA indebitamente indicata, emesse da un soggetto passivo che agisce in buona fede, qualora ricorrano le seguenti circostanze: – la condotta del soggetto passivo non si iscrive in una frode fiscale, ma costituisce la conseguenza di un'errata interpretazione delle disposizioni di legge ad opera delle parti coinvolte nell'operazione, basata su un'interpretazione delle disposizioni accolta dall'amministrazione fiscale e su una prassi comune vigente in tale materia al momento dell'operazione, la quale presuppone erroneamente che l'emittente della fattura effettui una cessione di beni, mentre, di fatto, egli presta un servizio di intermediazione finanziaria esente dall'IVA, nonché, – nell'ipotesi della corretta fatturazione dell'operazione da parte del soggetto passivo che effettivamente realizza una cessione di beni, il destinatario della fattura con l'IVA indebitamente indicata avrebbe il diritto a chiederne il rimborso.		<b>18.03.2021</b>
<i>L'articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e i principi di proporzionalità e di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, a seguito dell'avvio di un procedimento di verifica fiscale, non consente al soggetto passivo in buona fede di rettificare fatture sulle quali sia indebitamente esposta l'IVA,</i>					

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
<i>quando invece il destinatario di tali fatture avrebbe avuto diritto al rimborso di detta imposta se le operazioni oggetto di tali fatture fossero state debitamente dichiarate</i>					
49.	Detrazione e rettifica Art. 19 e 19-bis2 DPR 633/72	C-46/20 - Finanzamt G	Se l'articolo 168, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, osti a una giurisprudenza nazionale ai sensi della quale, nei casi in cui esiste un diritto di scelta di destinazione al momento dell'acquisto di un bene, sia escluso il diritto a detrazione, qualora, alla scadenza del termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA, non sia stata presa alcuna decisione relativa alla destinazione del bene, riconoscibile dalle autorità tributarie. 2) Se l'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, osti a una giurisprudenza nazionale ai sensi della quale si considera o si presume che esista una destinazione a fini privati, in assenza di indizi (sufficienti) per ravvisare una destinazione all'impresa.	<b>20.05.2021</b>	<b>14.10.2021</b>
<i>L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, in combinato disposto con l'articolo 167 di tale direttiva, come modificata, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni nazionali interpretate da un giudice nazionale in modo tale che, qualora un soggetto passivo abbia il diritto di decidere di destinare un bene al patrimonio della sua impresa e, al più tardi alla scadenza del termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul volume d'affari, l'amministrazione fiscale nazionale competente non sia stata messa in condizione di accertare una siffatta destinazione di tale bene mediante una decisione esplicita o indizi sufficienti, essa può negare il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativo a detto bene considerando che è stato destinato al patrimonio privato del soggetto passivo, salvo che le modalità giuridiche concrete secondo cui tale facoltà può essere attuata rivelino che quest'ultima non è conforme al principio di proporzionalità</i>					
50.	Televisione pubblica di Stato senza pagamento di canone - prestazione di servizi Art. 3 DPR 633 del 1972	C-21/20 - Balgarska natsionalna televizija	Se la fornitura di servizi di media audiovisivi agli utenti da parte di una rete televisiva pubblica possa essere considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, qualora sia finanziata dallo Stato in forma di erogazione di sovvenzioni e gli utenti non paghino un canone per la trasmissione dei programmi, o se non costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi di tale disposizione e non rientri quindi nell'ambito di applicazione di tale direttiva. Qualora alla prima questione si risponda nel senso che i servizi di media audiovisivi prestati agli utenti delle reti televisive pubbliche rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, se tali servizi debbano considerarsi operazioni esenti ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera q), della direttiva e sia ammissibile una normativa nazionale che concede l'esenzione a motivo delle sovvenzioni che la rete televisiva pubblica riceve dal bilancio dello Stato, senza considerare se tale attività abbia anche carattere commerciale. Se l'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE1, ammetta una prassi che condiziona il		<b>16.09.2021</b>

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
			<p>diritto a detrazione per operazioni di acquisto non solo all'utilizzazione dei beni acquistati (per attività imponibili o meno), ma anche alla forma di finanziamento di tali acquisti, a seconda che avvenga mediante risorse proprie (servizi di pubblicità, ecc.), oppure mediante sovvenzioni statali, e che concede il diritto a detrazione totale soltanto per gli acquisti finanziati con risorse proprie e non per quelli finanziati con sovvenzioni statali, il che rende necessaria la loro distinzione.</p> <p>Qualora si consideri che l'attività delle reti televisive pubbliche consista in operazioni imponibili e in operazioni esenti e in considerazione del loro finanziamento di carattere misto: quale portata abbia il diritto a detrazione per queste operazioni di acquisto e quali criteri debbano essere applicati per la loro individuazione.</p>		
<p>1) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'attività di un fornitore pubblico nazionale di programmi televisivi, la quale consista nel fornire ai telespettatori servizi di media audiovisivi, che sia finanziata dallo Stato con una sovvenzione e che non dia luogo al pagamento di alcun canone da parte dei telespettatori per la diffusione dei programmi, non costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi della disposizione sopra citata.</p> <p>2) L'articolo 168 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che il fornitore pubblico nazionale di programmi televisivi è autorizzato a detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata a monte per acquisti di beni e servizi utilizzati ai fini delle sue attività che danno diritto a detrazione, e che esso non è autorizzato a detrarre l'IVA pagata a monte per acquisti di beni e servizi utilizzati ai fini delle sue attività non rientranti nell'ambito di applicazione dell'IVA. Spetta agli Stati membri determinare i metodi e i criteri di ripartizione degli importi dell'IVA pagata a monte tra operazioni imponibili e operazioni non rientranti nell'ambito di applicazione dell'IVA, tenendo conto della finalità e dell'economia generale di tale direttiva nel rispetto del principio di proporzionalità</p>					
51.	<p>Detrazione d'imposta e esigibilità dell'IVA Art. 19 DPR 633 del 1972</p>	<p>C-9/20 - Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136</p>	<p>Se l'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio osti a una normativa nazionale in virtù della quale il diritto a detrazione dell'imposta assoluta a monte sorge già al momento della realizzazione dell'operazione, anche nel caso in cui in forza del diritto nazionale l'imposta diventa esigibile nei confronti del fornitore o del prestatore di servizi solo al momento dell'incasso del corrispettivo e il corrispettivo non è stato ancora versato;</p> <p>In caso di risposta negativa alla prima questione: se l'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, osti a una normativa nazionale in virtù della quale il diritto a detrazione dell'imposta assoluta a monte non può essere invocato per il periodo d'imposta per il quale il corrispettivo è stato versato qualora l'imposta diventi esigibile nei confronti del fornitore o del prestatore di servizi solo a seguito dell'incasso del corrispettivo, la prestazione sia già stata eseguita nel corso di un periodo d'imposta precedente e il diritto a detrazione non possa essere esercitato per tale periodo d'imposta per intervenuta prescrizione.</p>	09.09.2021	10.02.2022
<p>L'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto a detrazione dell'imposta assoluta a monte sorge al momento della realizzazione dell'operazione nel caso in cui, in forza di una deroga nazionale ai sensi dell'articolo 66, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, l'imposta diventi esigibile nei confronti del fornitore di beni o del</p>					

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
<i>prestatore di servizi solo al momento dell'incasso del corrispettivo e quest'ultimo non sia stato ancora versato</i>					
52.	Disposizioni doganali e normativa IVA Art. 70 DPR 633 de 1972	C-7/20 - Hauptzollamt Münster	Se l'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 , debba essere interpretato nel senso che la disposizione di cui all'articolo 87, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, deve essere applicata per analogia all'insorgenza dell'obbligazione a titolo di imposta sul valore aggiunto (imposta sul valore aggiunto all'importazione).		<b>03.03.2021</b>
<i>L'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto all'importazione relativa a beni soggetti a dazi doganali sorge nello Stato membro in cui è stata effettuata la constatazione dell'inosservanza di un obbligo imposto dalla normativa doganale dell'Unione, qualora i beni in questione, pur essendo stati fisicamente introdotti nel territorio doganale dell'Unione in un altro Stato membro, siano entrati nel circuito economico dell'Unione nello Stato membro in cui è stata operata la constatazione suddetta</i>					
53.	Responsabilità solidale acquirente anche per gli interessi Art. 60-bis DPR n. 633 del 1972	C-4/20 - ALTI	Se l'articolo 205 della direttiva 2006/112/CE1 del Consiglio, del 28 novembre 2006, e il principio di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che la responsabilità solidale di un soggetto registrato, destinatario di una cessione di beni imponibile, per l'IVA non versata dal suo fornitore comprende, oltre al debito principale del fornitore (il debito di IVA), anche l'obbligazione accessoria di risarcire il danno da mora nella misura degli interessi legali sul debito principale dalla data di inizio della mora del debitore fino al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento in rettifica con il quale viene stabilita la responsabilità solidale, ovvero fino all'adempimento dell'obbligazione. Se l'articolo 205 della direttiva 2006/112 e il principio di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale, quale l'articolo 16, paragrafo 3, del Danachno-osiguritelten protsesualen kodeks (codice di procedura del contenzioso tributario e previdenziale), secondo cui la responsabilità di un terzo per le imposte non versate da un soggetto passivo comprende i tributi e gli interessi.	<b>14.01.2021</b>	<b>20.05.2021</b>
<i>L'articolo 205 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letto alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in forza della quale la persona ritenuta responsabile in solido ai sensi di tale articolo deve pagare, oltre all'importo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) non pagato dal debitore di tale imposta, gli interessi di mora dovuti da quest'ultimo su tale importo, qualora sia accertato che, nell'esercitare essa stessa il suo diritto a detrazione, tale persona sapeva o avrebbe dovuto sapere che detto debitore non avrebbe assolto tale imposta</i>					
54.	Avvocato d'ufficio e soggettività IVA Art. 5 DPR 633 del 1972	C-1/20 - B	Se l'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi fornite da un avvocato in qualità di rappresentante nominato dal tribunale, nei limiti in cui non si tratti di prestazioni tipiche degli avvocati, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto		<b>ORDINANZA 19 maggio 2021</b>

N.	OGGETTO <sup>11</sup>	N. CAUSA <sup>12</sup>	NATURA <sup>13</sup>	AVV. <sup>14</sup>	CORTE <sup>15</sup>
Causa radiata					

## Procedimenti instaurati nel 2019

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
1.	Cessione fabbricati prima dell'occupazione Art. 2 DPR 633/72	C-935/19 - Grupa Warzywna	Se un'obbligazione tributaria addizionale, come quella prevista dall'articolo 112b, paragrafo 2, della legge sull'IVA, sia conforme alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (segnatamente agli articoli 2, 250 e 273 della medesima), all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione Europea, all'articolo 325 del TFUE e al principio di proporzionalità.		<b>14.04.2021</b>
<i>L'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che pone a carico di un soggetto passivo, che abbia erroneamente qualificato un'operazione esente dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) come operazione soggetta a tale imposta, una sanzione pari al 20% dell'importo della sopravvalutazione dell'importo del rimborso dell'IVA indebitamente reclamato, nei limiti in cui tale sanzione si applica indifferentemente a una situazione in cui l'irregolarità risulta da un errore di valutazione commesso dalle parti dell'operazione quanto alla natura imponibile di quest'ultima, che è caratterizzata dall'assenza di indizi di frode e di perdite di gettito fiscale per l'Erario, e a una situazione in cui non sussistano circostanze particolari di tal genere</i>					
2.	Stabile organizzazione solo con disponibilità immobile Art. 7-7septies DPR 633 del 1972	C-931/19 - Titanium	Se la nozione di «stabile organizzazione» debba essere interpretata nel senso che è sempre necessaria la presenza di mezzi umani e tecnici e che, pertanto, nell'organizzazione deve essere presente necessariamente personale proprio del prestatore del servizio o se, nel caso specifico della locazione imponibile di un bene immobile situato nel territorio nazionale, la quale costituisce una mera prestazione passiva di permettere, tale bene immobile possa essere considerato come «stabile organizzazione» anche in assenza di mezzi umani.		<b>03.06.2021</b>
<i>Non costituisce una stabile organizzazione, ai sensi dell'articolo 43 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, un immobile concesso in locazione in uno Stato membro, in circostanze in cui il proprietario di tale immobile non disponga di personale proprio per l'esecuzione della prestazione relativa alla locazione</i>					
3.	Intermediazione assicurativa e	C-907/19 - Q-GmbH	Se sussista una prestazione di servizio relativa a operazioni di assicurazione e riassicurazione effettuata da mediatori e intermediari di assicurazione esente da imposta		<b>25.03.2021</b>

<sup>16</sup> Sintesi argomento e articolo interno di riferimento D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

<sup>17</sup> Numero progressivo per anno attribuito alla causa.

<sup>18</sup> Questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale o procedura d'infrazione avviata dalla Commissione.

<sup>19</sup> Data fissata per il deposito delle conclusioni dell'Avvocato generale (è possibile giudicare la causa senza conclusioni dopo aver sentito l'avvocato generale).

<sup>20</sup> Data fissata per il deposito della sentenza da parte della Corte.

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
	esenzione Art. 10 DPR 633 del 1972		ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, quando un soggetto passivo che svolge servizi di intermediazione per una compagnia di assicurazione mette a disposizione di tale compagnia, a titolo supplementare, anche il prodotto assicurativo oggetto di intermediazione.		
<i>L'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) da esso prevista non si applica alle prestazioni effettuate da un soggetto passivo, le quali comprendano la fornitura di un prodotto assicurativo ad una società di assicurazioni e, in via accessoria, il collocamento di detto prodotto per conto di tale società, nonché la gestione dei contratti di assicurazione conclusi, nel caso in cui il giudice del rinvio qualificasse tali prestazioni come prestazione unica in riferimento all'IVA</i>					
4.	Acquisti intracomunitari e detrazione dell'imposta in Polonia Art. 45 del DL 331 del 1993	C-895/19 A	Se l'articolo 167, in combinato disposto con l'articolo 178, della direttiva 2006/112/CE, debba essere interpretato nel senso che esso osta alle disposizioni del diritto nazionale che condizionano l'esercizio del diritto a detrarre l'imposta addebitata a monte, nel medesimo periodo di liquidazione in cui dev'essere liquidata l'imposta dovuta in relazione alle operazioni costituenti acquisti intracomunitari di beni, all'indicazione dell'imposta dovuta a titolo di tali operazioni nella pertinente dichiarazione d'imposta, da presentare nel termine di decadenza (in Polonia di tre mesi) decorrente dalla fine del mese in cui l'imposta, relativa ai beni acquisiti o alle prestazioni ricevute, è diventata esigibile		<b>18.03.2021</b>
<i>Gli articoli 167 e 178 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale l'esercizio del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa a un acquisto intracomunitario, nel corso dello stesso periodo d'imposta in cui è dovuta l'IVA, è subordinato all'indicazione dell'IVA dovuta nella dichiarazione fiscale presentata nel termine di tre mesi decorrente dalla fine del mese in cui è sorto l'obbligo tributario relativo ai beni acquistati</i>					
5.	Gruppo IVA – esclusione società di persone Art. da 70-bis a 70-duodicies DPR 633 del 1972	C-868/19 - Finanzamt für Körperschaften Berlin	Se l'articolo 11, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla norma di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, della Umsatzsteuergesetz (legge relativa all'imposta sulla cifra d'affari; in prosieguo: l'«UStG»), laddove essa preclude a una società di persone (nel caso di specie: una GmbH & Co. KG [società a responsabilità limitata e in accomandita semplice]) in cui oltre alla società madre («Organträger») fra i soci non figurano soltanto persone integrate nell'impresa della società madre ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, dell'UStG, di essere una società fiscalmente affiliata («Organgesellschaft») nell'ambito di un'unità fiscale («Organschaft») ai fini dell'IVA. In caso di risposta affermativa alla prima questione: a) Se l'articolo 11, secondo comma, della direttiva IVA – alla luce dei principi di proporzionalità e di neutralità – debba essere interpretato nel senso che esso può		<b>15.04.2021</b>

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
			<p>giustificare l'esclusione delle società di persone della tipologia enunciata nella prima questione da un'unità fiscale ai fini dell'IVA, in quanto, nel caso delle società di persone, in forza del diritto nazionale non sussiste alcun obbligo formale per la stipula e la modifica dell'atto costitutivo e, in determinati casi, in presenza di meri accordi verbali può essere difficile dimostrare l'esistenza dell'integrazione finanziaria della società affiliata.</p> <p>b) Se osti all'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, della direttiva IVA, il fatto che il legislatore nazionale non abbia formulato l'intenzione di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale già al momento dell'adozione della misura.</p>		
<p><i>L'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letto alla luce dei principi di certezza del diritto, proporzionalità e neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso osta ad una normativa nazionale di subordinare la possibilità per una società di persone di formare un Gruppo IVA alla condizione che tutti i soci della società di persone siano finanziariamente integrati nella società capogruppo</i></p>					
6.	<p>Acquisti intracomunitari e pagamento IVA per beni soggetti ad accise in Polonia Art. 46 del DL 331 del 1993</p>	<p>C-855/19 - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy</p>	<p>Se l'articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché l'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE non ostino ad una disposizione come quella dell'articolo 103, paragrafo 5a, della legge dell'11 marzo 2004, relativa all'imposta sui beni e sui servizi, la quale prevede che, in caso di acquisti intracomunitari di carburanti per motori, il soggetto passivo è tenuto, in assenza di una richiesta da parte del direttore dell'ufficio delle dogane, a calcolare e versare gli importi dell'imposta sul conto dell'amministrazione doganale competente per il pagamento delle accise: a) entro 5 giorni dalla data in cui i beni sono stati introdotti nel luogo di ricevimento delle merci soggette ad accisa indicato nella relativa autorizzazione - qualora i beni siano oggetto di un acquisto intracomunitario, ai sensi della legge del 6 dicembre 2008 sui diritti d'accisa (ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym), da parte di un destinatario registrato, effettuato in regime di sospensione dell'accisa ai sensi delle disposizioni in materia di accise; b) entro 5 giorni dalla data di introduzione di tali beni in un deposito fiscale nel territorio nazionale a partire dal territorio di un altro Stato membro; c) nel momento del trasferimento di tali beni nel territorio nazionale - qualora i beni circolino al di fuori del regime di sospensione dell'accisa conformemente alle disposizioni in materia di accise.</p> <p>Se l'articolo 69 della direttiva 2006/112/CE non osti ad una disposizione come quella dell'articolo 103, paragrafo 5a, dell'u.p.t.u., la quale prevede che, in caso di acquisti intracomunitari di carburanti per motori, il soggetto passivo è tenuto, in assenza di una richiesta da parte del direttore dell'ufficio delle dogane, a calcolare e versare gli importi dell'imposta sul conto dell'amministrazione doganale competente per il pagamento delle accise: a) entro 5 giorni dalla data in cui i beni sono stati introdotti nel luogo di ricevimento delle merci soggette ad accisa indicato nella relativa autorizzazione - qualora i beni siano oggetto di un acquisto intracomunitario, ai sensi della legge del 6</p>	18.03.2021	09.09.2021



N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
			<p>dicembre 2008 sui diritti d'accisa, da parte di un destinatario registrato, effettuato in regime di sospensione dell'accisa ai sensi delle disposizioni in materia di accise; b) entro 5 giorni dalla data di introduzione di tali beni in un deposito fiscale nel territorio nazionale a partire dal territorio di un altro Stato membro; c) nel momento del trasferimento di tali beni nel territorio nazionale - qualora i beni circolino al di fuori del regime di sospensione dell'accisa conformemente alle disposizioni in materia di accise, - interpretata nel senso che i succitati importi non costituiscono acconti provvisori sull'IVA ai sensi dell'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE.</p> <p>Se gli acconti provvisori sull'IVA ai sensi dell'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, non versati entro i termini, cessino di esistere giuridicamente alla scadenza del periodo d'imposta per il quale avrebbero dovuti essere versati.</p>		
<p><i>Gli articoli 69, 206 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di diritto nazionale che impone un obbligo di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sull'acquisto intracomunitario di carburanti prima che tale imposta diventi esigibile, ai sensi dello stesso articolo 69</i></p>					
7.	<p>Adulti incapaci e assoggettamento ad IVA delle prestazioni a loro rese su affidamento del giudice. Effetti retroattivi per recupero IVA Art. 1, 3, 4 e 10 del DPR n. 633 del 1972</p>	<p>C-846/19 - Administratio n de l'Enregistrem ent, des Domaines e de la TVA</p>	<p>Se la nozione di «attività economica» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE1 debba essere interpretata nel senso che include oppure nel senso che esclude le prestazioni di servizi fornite nell'ambito di un rapporto triangolare in cui il prestatore dei servizi riceve l'incarico di questi ultimi da parte di un ente che non coincide con il beneficiario delle prestazioni di servizi.</p> <p>Se la risposta alla prima questione sia diversa a seconda che le prestazioni di servizi siano fornite nell'ambito di un mandato affidato da un'autorità giudiziaria indipendente?</p> <p>Se la risposta alla prima questione sia diversa a seconda che il compenso del prestatore dei servizi sia posto a carico del beneficiario delle prestazioni oppure sia preso in carico dallo Stato al quale appartiene l'ente che ha incaricato il prestatore di servizi di fornire questi ultimi.</p> <p>Se la nozione di «attività economica» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretata nel senso che include oppure nel senso che esclude le prestazioni di servizi qualora il compenso del prestatore di servizi non sia obbligatorio ex lege e il cui importo, quando assegnato, a) rientri in una valutazione effettuata caso per caso; b) sia sempre determinato in funzione della situazione finanziaria del beneficiario delle prestazioni, e c) sia stabilito in base ad un importo forfettario o a una quota del reddito del beneficiario delle prestazioni, oppure ancora alle prestazioni fornite.</p> <p>Se la nozione di «prestazioni di servizi e (...) cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale» di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, debba essere interpretata nel senso che include</p>	14.01.2021	15.04.2021

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
			<p>oppure nel senso che esclude le prestazioni fornite nell'ambito di un regime di protezione degli adulti [incapaci] istituito per legge e soggetto al controllo di un'autorità giudiziaria indipendente?</p> <p>Se la nozione di «organismi riconosciuti (...) come aventi carattere sociale», di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretata nel senso che, ai fini del riconoscimento del carattere sociale dell'organismo, sono necessari taluni requisiti per quanto attiene alla forma di esercizio del prestatore di servizi, o per quanto riguarda lo scopo altruistico o di lucro dell'attività del prestatore di servizi, o più in generale nel senso che essa restringe in base ad ulteriori criteri o presupposti l'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), o se la sola esecuzione di prestazioni «connesse con l'assistenza e la previdenza sociale» sia sufficiente per conferire un carattere sociale all'organismo considerato.</p> <p>Se la nozione di «organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale», di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretata nel senso che ai suoi fini è necessario un procedimento di riconoscimento fondato su una procedura e su criteri prestabiliti, oppure se il riconoscimento ad hoc possa eventualmente intervenire caso per caso, eventualmente ad opera di un'autorità giudiziaria.</p> <p>Se il principio di tutela del legittimo affidamento, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, consenta alle autorità preposte al recupero dell'IVA di esigere da parte di un soggetto passivo ai fini dell'IVA il pagamento dell'IVA afferente a operazioni economiche relative ad un periodo precedente rispetto al momento dell'avviso di accertamento delle autorità dopo che tali autorità abbiano accettato per un prolungato periodo di tempo, precedentemente al periodo considerato, le dichiarazioni IVA del soggetto passivo interessato in cui le operazioni economiche della stessa natura non erano incluse nelle operazioni imponibili. Se l'esercizio di una simile facoltà da parte delle autorità preposte al recupero dell'IVA sia delimitato da determinati requisiti.</p>		
<p><i>1) L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che costituiscono un'attività economica, ai sensi di tale disposizione, prestazioni di servizi effettuate a favore di persone maggiorenni legalmente incapaci e dirette a proteggerle negli atti della vita civile, il cui espletamento è affidato al prestatore da un'autorità giudiziaria a norma di legge e la cui remunerazione è stabilita dalla stessa autorità in modo forfettario o sulla base di una valutazione caso per caso tenendo conto in particolare della situazione finanziaria della persona incapace, remunerazione che può inoltre essere presa in carico dallo Stato in caso di indigenza di quest'ultima, qualora tali prestazioni siano effettuate a titolo oneroso, il prestatore ne tragga redditi a carattere permanente e il livello del compenso di tale attività sia determinato secondo criteri che ne</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
<p>garantiscono l' idoneità a coprire le spese di funzionamento sostenute da tale prestatore.</p> <p>2) L' articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso, da un lato, che costituiscono «prestazioni di servizi strettamente connesse con l' assistenza e la sicurezza sociale» le prestazioni di servizi effettuate a beneficio di persone maggiorenne legalmente incapaci e dirette a proteggerle negli atti della vita civile, e, dall' altro, che non è escluso che un avvocato che fornisce siffatte prestazioni di servizi a carattere sociale possa beneficiare, ai fini dell' impresa che gestisce e nei limiti di tali prestazioni, di un riconoscimento quale organismo avente carattere sociale, laddove un riconoscimento simile deve tuttavia obbligatoriamente essere concesso mediante l' intervento di un' autorità giudiziaria solo se lo Stato membro interessato, nel rifiutare tale riconoscimento, abbia superato i limiti del potere discrezionale di cui dispone a tal proposito.</p> <p>3) Il principio di tutela del legittimo affidamento non osta a che l' amministrazione tributaria assoggetti all' imposta sul valore aggiunto (IVA) talune operazioni relative ad un periodo compiuto, in una situazione in cui tale amministrazione ha accettato per diversi anni le dichiarazioni IVA del soggetto passivo che non includono le operazioni della stessa natura nelle operazioni imponibili e in cui il soggetto passivo si trova nell' impossibilità di recuperare l' IVA dovuta presso coloro che hanno effettuato la remunerazione di tali operazioni, poiché va considerato che le remunerazioni già versate includono già detta IVA</p>					
8.	Rimborso IVA e interessi Art. 38-bis DPR n. 633 del 1972	C-844/19 technoRent International GmbH	<p>Se dal diritto dell'Unione risulti una norma direttamente applicabile che riconosca ad un contribuente, al quale l'Amministrazione finanziaria, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, non abbia tempestivamente rimborsato un credito IVA, il diritto ad interessi di mora, cosicché il contribuente medesimo possa far valere tale diritto dinanzi all'Amministrazione medesima o ai giudici amministrativi, benché la legislazione nazionale non preveda una norma del genere in materia d'interessi.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale:</p> <p>Se, anche nel caso in cui il credito IVA del contribuente sia sorto per effetto di una successiva riduzione del corrispettivo ex articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, [Or. 2] sia consentito che la maturazione di interessi inizi a decorrere solo al termine di un adeguato spatium deliberandi concesso all'Amministrazione finanziaria per verificare la fondatezza del diritto fatto valere dal contribuente.</p> <p>Se dal fatto che il diritto nazionale di uno Stato membro non disciplini il riconoscimento d'interessi per tardivo rimborso di un credito IVA derivi che, nel calcolo degli interessi, i giudici nazionali debbano applicare la conseguenza giuridica dettata dall'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto<sup>2</sup>, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, anche nel caso in cui il procedimento principale</p>	21.01.2021	12.05.2021
<p>L' articolo 90, paragrafo 1, e l' articolo 183 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d' imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che un rimborso risultante da una rettifica della base imponibile ai sensi dell' articolo 90, paragrafo 1, della direttiva medesima deve dar luogo, al pari di un rimborso di un' eccedenza di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell' articolo 183 di detta direttiva, alla corresponsione di interessi qualora non venga effettuato entro un termine ragionevole. Spetta al giudice del rinvio procedere a tutto</p>					

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
<i>quanto rientri nella propria competenza per garantire la piena efficacia di tali disposizioni provvedendo ad un'interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione</i>					
9.	Alloggio, ristorazione, bevande, locazione di autoveicoli, carburante e pedaggi – detrazione IVA in Portogallo Art. 19 DPR 633 del 1972	C-837/19 - Super Bock Bebidas	<p>Se l'articolo 17, paragrafo 6, secondo comma, della sesta direttiva 1 del Consiglio, del 17 maggio 1977 (nella parte in cui prevedeva che gli Stati membri «possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva») consentisse che un nuovo Stato membro, alla data della sua adesione, introducesse nella propria legislazione interna esclusioni del diritto alla detrazione dell'IVA.</p> <p>Se l'articolo 17, paragrafo 6, secondo comma, della sesta direttiva abbia portata identica all'articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE 2 del Consiglio, del 28 novembre 2006 (nella parte in cui prevede che gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo il 1° gennaio 1979 possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla rispettiva legislazione nazionale alla data della loro adesione), per ciò che concerne la data rilevante per determinare quali siano «le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale» che possono essere mantenute.</p> <p>Se, partendo dal presupposto che, secondo quanto previsto dalla sesta direttiva, il Portogallo poteva mantenere tutte le esclusioni previste dalla propria legislazione nazionale al 1° gennaio 1989, data di entrata in vigore della sesta direttiva in tale paese, detta possibilità sia stata modificata dalla direttiva 2006/112/CE, in quanto essa indica come data rilevante la data dell'adesione (1° gennaio 1986).</p> <p>Se l'articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, non osti a che, alla data di adesione del Portogallo alle Comunità europee, entrino in vigore di disposizioni [come quelle di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA, codice dell'imposta sul valore aggiunto)] che prevedono l'esclusione del diritto alla detrazione dell'imposta relativa a determinate spese (ivi comprese quelle di alloggio, ristorazione, bevande, locazione di autoveicoli, carburante e pedaggi), qualora tali disposizioni siano state pubblicate e inizialmente destinate a entrare in vigore prima dell'adesione, ma la loro entrata in vigore sia stata posticipata alla data di adesione.</p> <p>Se l'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112 e il principio di neutralità debbano essere interpretati nel senso che ostano a una legislazione interna di uno Stato membro che preveda norme di esclusione del diritto a detrazione (come quelle di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del CIVA relative alle spese di alloggio, ristorazione, bevande, locazione di autoveicoli, carburante e pedaggi) che si applicano anche quando si provi che i beni e i servizi acquistati sono stati utilizzati ai fini di operazioni del soggetto passivo soggette ad imposta.</p> <p>Se l'articolo 176 della direttiva 2006/112 e il principio di proporzionalità ostino</p>		<b>17.09.2020</b>

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
			all'applicabilità di esclusioni del diritto a detrazione non previste da tale direttiva, ma che possono essere mantenute dagli Stati membri conformemente al secondo comma di detta disposizione, qualora si provi che le rispettive spese hanno natura strettamente professionale e i beni e i servizi sono stati utilizzati ai fini di operazioni del soggetto passivo soggette ad imposta.		
<i>Articolo 17, paragrafo 6, della sesta direttiva 77/388/CEE nonché articolo 168 a) e l'articolo 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, devono essere interpretati nel senso che non contrastano con la normativa di uno Stato membro entrata in vigore nella data della sua adesione all'Unione Europea, secondo cui le esclusioni dal diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto sulle spese relative, in particolare, a vitto, alloggio, bevande, noleggio auto, carburante e pedaggi, si applicano anche nel caso in cui sia accertato che tali spese sono state sostenute per l'acquisizione di beni e servizi utilizzati ai fini delle operazioni tassate</i>					
<b>10.</b>	Succursale in un altro Stato membro e Gruppo IVA Art. 70 bis-duodecies	C-812/19 - Danske Bank	Se una succursale svedese di una banca stabilita in un altro Stato membro costituisca un soggetto passivo indipendente in una situazione in cui la sede principale fornisce servizi alla succursale e ne imputa i costi alla succursale, qualora la sede principale faccia parte di un gruppo IVA nell'altro Stato membro, mentre la succursale svedese non fa parte di alcun gruppo IVA svedese.		<b>11.03.2021</b>
<i>L'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), la sede principale di una società, situata in uno Stato membro e facente parte di un gruppo IVA costituito sul fondamento di tale articolo 11, e la succursale di tale società, stabilita in un altro Stato membro, devono essere considerate soggetti passivi distinti qualora tale sede principale fornisca a detta succursale servizi di cui le imputa i costi</i>					
<b>11.</b>	Medicinali forniti da una farmacia a una cassa di assicurazione obbligatoria – Base imponibile Art. 13 DPR 633/72	C-802/19 - Firma Z	Se, in virtù della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 ottobre 1996, Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400), una farmacia che fornisce medicinali a una cassa di assicurazione malattia obbligatoria abbia diritto alla riduzione della base imponibile sulla base di uno sconto concesso agli assicurati. In caso di risposta affermativa: se sia contrario ai principi di neutralità e di parità di trattamento nel mercato interno il fatto che una farmacia nel territorio nazionale possa ridurre la base imponibile, ma ciò non sia possibile per una farmacia che effettui cessioni intracomunitarie in esenzione alla cassa malattia obbligatoria di un altro Stato membro.		<b>11.03.2021</b>
<i>L'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una farmacia stabilita in uno Stato membro non può ridurre la propria base imponibile qualora effettui, a titolo di cessioni intracomunitarie esenti dall'imposta sul valore aggiunto in tale Stato membro, forniture di prodotti farmaceutici a una cassa di assicurazione malattia obbligatoria stabilita in un altro Stato membro e conceda uno sconto alle persone coperte da tale assicurazione</i>					
<b>12.</b>	Messa a disposizione di denaro e cambiali – Esenzione IVA	C-801/19 - Franck	Se il servizio di messa a disposizione di somme di denaro da parte della ricorrente, che non è un istituto di credito, dietro riscossione, in un'unica soluzione, dell'importo dell'1% del valore della prestazione, possa essere considerato come «la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi», ai sensi		<b>17.12.2020</b>

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
	Art. 10 DPR 633/72		dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»), nonostante il fatto che la ricorrente non sia formalmente indicata nel contratto come la parte che ha concesso il prestito. Se la cambiale, ossia un titolo di credito con il quale l'emittente si obbliga a pagare una determinata somma di denaro alla persona indicata in tale titolo come creditore, o alla persona che successivamente riceve tale titolo di credito nei modi previsti dalla legge, costituisca un «altro effetto commerciale» ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA. Se il servizio della ricorrente consistente nel trasferire, dietro pagamento dell'1% dell'importo della cambiale versato dal suo emittente, ad una società di factoring la cambiale e nel trasferire all'emittente della cambiale la somma ricevuta dalla società di factoring, garantendo alla società di factoring il pagamento della cambiale da parte dell'emittente quando il credito diventerà esigibile, costituisca: a) un servizio esente dall'IVA ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA; b) un servizio esente dall'IVA ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA		
<p><i>L'articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, che tali disposizioni prevedono, rispettivamente, per la concessione di crediti e le operazioni relative ad altri effetti commerciali, si applica a un'operazione che consiste, per il soggetto passivo, nel mettere a disposizione di un altro soggetto passivo, dietro corrispettivo, fondi ottenuti da una società di factoring a seguito del trasferimento a quest'ultima di una cambiale emessa dal secondo soggetto passivo, mentre il primo soggetto passivo garantisce il pagamento a tale società di factoring della suddetta cambiale alla sua scadenza</i></p>					
13.	Agenzie di viaggio – Base imponibile Art. 74-ter DPR 633/72	C-787/19 – Commissione / Autriche (TVA - Agences de voyages)	<p>La ricorrente chiede che la Corte voglia:</p> <p>Dichiarare che la Repubblica d'Austria, escludendo le prestazioni di servizi di viaggio fornite a soggetti passivi, che le utilizzano per la loro impresa, dal regime speciale d'imposta sul valore aggiunto applicabile alle agenzie di viaggio, e autorizzando le agenzie di viaggio, nei limiti in cui tale regime speciale è ad esse applicabile, a determinare la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto forfettariamente per gruppi di prestazioni o per l'insieme delle prestazioni fornite durante un periodo d'imposta, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 73 e da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Condannare la Repubblica d'Austria alle spese.</p>		<b>27.01.2021</b>
<p>1) <i>Escludendo dal regime speciale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile alle agenzie di viaggio i servizi di viaggio forniti ai soggetti passivi, che li utilizzano per conto della loro attività, e autorizzando le agenzie di viaggio, nella misura in cui sono soggette a regime, a determinare la base imponibile dell'IVA nel suo complesso per gruppi di servizi o per tutti i servizi forniti durante un periodo d'imposta, la Repubblica d'Austria non ha adempiuto ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 73 e degli articoli da 306 a 310 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006 sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto.</i></p> <p>2) <i>La Repubblica d'Austria è condannata alle spese</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
14.	Pagamenti in aggiunta al prezzo di acquisto – Base imponibile importazioni Art. 69 DPR 633/72	C-775/19 – 5th AVENUE Products Trading	<p>1) Se i pagamenti effettuati dall’acquirente di una merce in aggiunta al prezzo di acquisto, una volta all’anno per quattro anni, in funzione dei ricavi ottenuti, al fine di poter vendere tale merce</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– in un determinato territorio,</li> <li>– per la prima volta,</li> <li>– in via esclusiva e</li> <li>– in maniera permanente,</li> </ul> <p>costituiscono corrispettivi e diritti di licenza ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, che devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, lettera b), del codice doganale in combinato disposto con l’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del codice doganale.</p> <p>2) Se tali pagamenti debbano essere eventualmente aggiunti solo proporzionalmente al prezzo pagato o da pagare per le merci importate e, in caso affermativo, secondo quale criterio.</p>		<b>19.11.2020</b>
<p><i>L’articolo 29, paragrafi 1 e 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, dev’essere interpretato nel senso che un pagamento, effettuato per un periodo limitato, dall’acquirente di merci importate al loro venditore, come contropartita della concessione, da parte di quest’ultimo, di un diritto di distribuzione esclusiva di tali merci su un determinato territorio, e calcolato sul fatturato realizzato su tale territorio, deve essere incluso nel valore in dogana di dette merci</i></p>					
15.	Procedura d’insolvenza e rettifica IVA Art. 26 DPR 633/72	C-756/19 - Ramada Storax	<p>Se la corretta interpretazione degli articoli 90 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (...) e dei principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità, nonché delle libertà economiche fondamentali, osti a che il legislatore portoghese, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 7, lettera b), del Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (codice dell’imposta sul valore aggiunto) (CIVA), approvato con il Decreto-Lei n. 394-B/84, de 26.12 (decreto-legge del 26 dicembre 1984, n. 394-B/84), limiti la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa a crediti ritenuti inesigibili in una procedura d’insolvenza ai casi previsti da tale disposizione [e cioè quando sia stata dichiarata insolvenza di carattere limitato, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di accertamento e graduazione dei crediti prevista nel Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (codice dell’insolvenza e del recupero di imprese, CIRE), approvato con il Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18.03 (decreto-legge del 18 marzo 2004, n. 53/2004), o quando sia intervenuta l’omologazione del piano oggetto della delibera di cui all’articolo 156 del medesimo codice], con la conseguenza che, a tal fine, non rilevano le decisioni di organi giurisdizionali di altri Stati membri che decretino l’inesigibilità di crediti fatti valere nel contesto di una procedura d’insolvenza.</p>		<b>29.04.2020</b> <b>Ordinanza</b>

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
<p><i>Gli articoli 90 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto devono essere interpretati come contrari al regolamento di uno Stato membro in base al quale il diritto alla riduzione dell'imposta sul valore aggiunto pagata e relativo ai crediti ritenuti inesigibili al termine della procedura fallimentare è rifiutato al soggetto passivo quando è stata accertata la non riscossibilità dei crediti in questione da un tribunale di un altro Stato membro sulla base della legge in vigore in quest'ultimo Stato</i></p>					
16.	<p>Casa madre e succursale in altro Stato – detrazione Art. 19 e 19-bis DPR 633/72</p>	<p>C-737/19 Bank of China Limited</p>	<p>1) Se le soluzioni indicate nella sentenza del 24 gennaio 2019, Morgan Stanley &amp; Co International, C 165/17, siano applicabili nel caso in cui una succursale effettui in uno Stato membro, da un lato, operazioni soggette all'IVA e, dall'altro, prestazioni a favore della propria sede centrale nonché di succursali stabilite in un paese terzo. 2) Se, nel caso in cui la succursale stabilita in uno Stato membro faccia valere la detraibilità dell'imposta con riguardo agli oneri da essa sostenuti ai fini di prestazione di servizi a favore della propria sede centrale, situata in un paese terzo, vale a dire l'esportazione di servizi finanziari e bancari, il soggetto passivo possa detrarre l'imposta sul valore aggiunto a norma dell'articolo 169, lettera a), o della lettera c) del medesimo articolo [della direttiva sull'IVA]. 3) Nell'ipotesi di risposta affermativa alla prima questione e qualora la succursale possa beneficiare della detraibilità dell'imposta ai sensi dell'articolo 169, lettera a), subordinatamente a quali condizioni le operazioni bancarie effettuate dalla sede centrale, stabilita in un paese terzo, possano consentire la detraibilità della relativa imposta qualora siano state effettuate nello Stato membro in cui siano stati sostenuti gli oneri soggetti all'imposta sul valore aggiunto. In caso di risposta affermativa alla prima questione e qualora la succursale possa beneficiare della detraibilità dell'imposta ai sensi dell'articolo 169, lettera c), subordinatamente a quali condizioni il destinatario possa essere considerato stabilito al di fuori dell'Unione europea, nel caso in cui la succursale sia situata nell'Unione europea e costituisca un'unica entità giuridica con la sede centrale.</p>		<p><b>26.02.2021</b></p>
<p><i>Con decisione dell'11 febbraio 2021, pervenuta in cancelleria il 24 febbraio 2021, il tribunale amministrativo di Montreuil (Francia) ha informato la Corte del ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale. La causa C-737/19 è cancellata dal ruolo della Corte</i></p>					
17.	<p>Detrazione e spese per investimento poi non realizzato – Prova dell'abuso e rettifica Art. 19 e 19-bis2 DPR 633/72</p>	<p>C-734/19 ITH</p>	<p>1.1. Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e in particolare l'articolo 167 e l'articolo 168, il principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, il principio di non discriminazione e il principio di neutralità fiscale consentano oppure ostino a che il diritto a detrazione dell'IVA relativo a talune spese per investimento, effettuate dal soggetto passivo con l'intenzione di destinarle alla realizzazione di un'operazione imponibile, venga meno per detto soggetto passivo nel caso in cui l'investimento previsto sia in seguito abbandonato. 1.2. Se le medesime previsioni e i medesimi principi consentano oppure ostino a che il diritto a detrazione, in caso di abbandono dell'investimento, sia messo in discussione anche in circostanze diverse da quelle in cui il soggetto passivo abbia commesso un</p>		<p><b>12.11.2020</b></p>



N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
			<p>abuso o un'elusione.</p> <p>1.3. Se le medesime previsioni e i medesimi principi consentano oppure ostino ad un'interpretazione nel senso che le circostanze in cui il diritto a detrazione può essere messo in discussione in caso di abbandono dell'investimento includano:</p> <p>1.3.1. la successiva concretizzazione di un rischio di mancata realizzazione dell'investimento conosciuto dal soggetto passivo al momento dell'effettuazione delle spese per investimento, quale sarebbe il fatto che un'autorità pubblica non ha approvato un piano urbanistico necessario per la realizzazione dell'investimento di cui si tratta;</p> <p>1.3.2. il cambiamento nel corso del tempo delle circostanze economiche cosicché l'investimento previsto perde la redditività che aveva alla data in cui è stato iniziato.</p> <p>1.4. Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e i principi generali di diritto europeo devono essere interpretati nel senso che, in caso di abbandono dell'investimento:</p> <p>1.4.1. l'abuso o l'elusione che giustificano il fatto di mettere in discussione il diritto a detrazione vengono presunti oppure se debbano essere dimostrati dalle autorità fiscali;</p> <p>1.4.2. la prova dell'abuso o dell'elusione può avvenire tramite presunzione semplice oppure se occorrono mezzi di prova oggettivi.</p> <p>1.5. Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 e i principi generali di diritto europeo consentano oppure escludano che, in caso di abbandono dell'investimento, l'abuso o l'elusione che giustificano il fatto di mettere in discussione il diritto a detrazione siano presi in considerazione allorché il soggetto passivo non può avvalersi dei beni e dei servizi per i quali ha detratto l'IVA per nessuno scopo, di conseguenza nemmeno per scopi puramente privati.</p> <p>1.6. Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 e i principi generali di diritto europeo devono essere interpretati nel senso che, in caso di abbandono dell'investimento, circostanze successive all'effettuazione delle spese da parte del soggetto passivo, come ad esempio (i.) il sopravvenire di una crisi economica o (ii.) la concretizzazione di un rischio di mancata realizzazione dell'investimento esistente alla data in cui sono state effettuate le spese per investimento (per esempio, il fatto che un'autorità pubblica non ha approvato un piano urbanistico necessario per la realizzazione dell'investimento di cui si tratta) oppure (iii.) la modifica delle estimazioni riguardo alla redditività dell'investimento, rappresentano congiunture estranee alla volontà del soggetto passivo che possono essere prese in considerazione per determinare la sua buona fede.</p> <p>1.7. Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e in particolare l'articolo 184 e l'articolo 185, il principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, il principio di non discriminazione e il principio di neutralità fiscale devono</p>		

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
			<p>essere interpretati nel senso che l'abbandono dell'investimento costituisce un caso di rettifica dell'IVA.</p> <p>In altri termini, se il fatto di rimettere in discussione il diritto a detrazione dell'IVA relativo a talune spese per investimento effettuate dal soggetto passivo con l'intenzione di destinarle alla realizzazione di un'operazione imponibile, nel caso in cui l'investimento sia in seguito abbandonato, si realizza attraverso il meccanismo di rettifica dell'IVA.</p> <p>1.8. Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto consentano oppure ostino ad una normativa nazionale che prevede, a titolo limitativo, di conservare il diritto a detrazione dell'IVA relativo agli investimenti abbandonati esclusivamente in due ipotesi, identificate richiamando in modo sintetico due sentenze della Corte di giustizia: (i.) quando, per circostanze che non dipendono dalla sua volontà, il soggetto passivo non faccia mai uso di tali beni/servizi per la sua attività economica, come dichiarato nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-37/95, Belgische Staat contro Ghent Coal Terminal NV, nonché (ii.) in altri casi in cui gli acquisti di beni/servizi per i quali il diritto a detrazione è stato esercitato non sono utilizzati per l'attività economica del soggetto passivo, per motivi oggettivi, che non dipendono dalla sua volontà, come dichiarato nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-110/94, Intercommunale voor zeewaterontziltling (INZO) contro Stato belga.</p> <p>1.9. Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, il principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento consentano oppure ostino a che le autorità fiscali revochino riconoscimenti, contenuti in relazioni di verifica fiscale anteriori o in decisioni anteriori riguardanti impugnazioni in via amministrativa:</p> <p>1.9.1. nel senso che il privato ha acquistato beni e servizi con l'intenzione di destinarli alla realizzazione di un'operazione imponibile;</p> <p>1.9.2. nel senso che la sospensione o l'abbandono di un progetto d'investimento è stato causato da una determinata circostanza estranea alla volontà del soggetto passivo.</p> <p>2.1. Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, e in particolare l'articolo 28 consentano oppure ostino a che il meccanismo della figura di commissionario trovi applicazione anche al di fuori di un contratto di mandato senza rappresentanza.</p> <p>2.2 Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, e in particolare l'articolo 28 devono essere interpretati nel senso che la figura di commissionario è applicabile allorché un soggetto passivo realizza un edificio in conformità alle richieste e ai requisiti dell'attività di un'altra persona giuridica, con lo scopo di conservare la proprietà dell'edificio e di dare detto edificio solamente in locazione, quando il medesimo sia terminato, a tale altra persona giuridica.</p>		

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
			<p>2.3. Se le medesime previsioni devono essere interpretate nel senso che, nella situazione descritta in precedenza, il costruttore deve fatturare le spese per investimento relative alla realizzazione dell'edificio a carico della persona giuridica alla quale darà in locazione detto edificio, quando il medesimo sia terminato, e riscuotere l'IVA corrispondente da quest'ultima persona giuridica.</p> <p>2.4. Se le medesime previsioni devono essere interpretate nel senso che, nella situazione descritta in precedenza, il costruttore ha l'obbligo di fatturare le spese per investimento e riscuotere l'IVA corrispondente allorché cessa definitivamente i lavori di costruzione a causa della drastica riduzione dell'attività economica della persona a cui detto edificio avrebbe dovuto essere dato in locazione, riduzione che è causata dall'imminente insolvenza di quest'ultima persona.</p> <p>2.5. Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e i principi generali di diritto europeo devono essere interpretati nel senso che le autorità fiscali possono riqualificare le operazioni svolte dal soggetto passivo, senza tenere conto delle clausole dei contratti conclusi da quest'ultimo, anche se i contratti di cui trattasi non sono simulati.</p> <p>2.6. Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, e in particolare il principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento consentano oppure ostino a che le autorità fiscali revochino riconoscimenti del diritto del soggetto passivo alla detrazione dell'IVA, contenuti in relazioni di verifica fiscale anteriori o in decisioni anteriori riguardanti impugnazioni in via amministrativa.</p>		
<p>1) <i>Gli articoli 167, 168, 184 e 185 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) a monte sui beni, nel caso di specie su beni immobili, e sui servizi acquisiti allo scopo di effettuare operazioni imponibili è mantenuto qualora i progetti di investimento inizialmente previsti siano stati abbandonati a causa di circostanze estranee alla volontà del soggetto passivo, e non occorre procedere ad una rettifica di tale IVA se il soggetto passivo ha ancora l'intenzione di utilizzare detti beni ai fini di un'attività imponibile.</i></p> <p>2) <i>La direttiva 2006/112, in particolare il suo articolo 28, deve essere interpretata nel senso che, in mancanza di un contratto di mandato senza rappresentanza, il meccanismo della figura di commissionario non è applicabile allorché un soggetto passivo realizza un edificio in conformità alle esigenze e alle richieste di un'altra persona che si suppone prenda tale edificio in locazione</i></p>					
18.	Azienda farmaceutica e riduzione a posteriori della base imponibile Art. 26 DPR 633/72	C-717/19 Boehringer Ingelheim	Se l'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale, in forza di un contratto la cui conclusione non è obbligatoria, un'azienda farmaceutica che effettua pagamenti all'ente pubblico statale di assicurazione malattia sulla base del fatturato realizzato con i prodotti farmaceutici e che pertanto non trattiene l'intero corrispettivo di tali prodotti non ha il diritto alla riduzione a posteriori della base imponibile per il solo fatto che i pagamenti non so-		<b>06.10.2021</b>

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
			<p>no effettuati nel modo prestabilito nella sua politica commerciale né hanno fini principalmente promozionali.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, secondo la quale, per ridurre a posteriori la base imponibile, è richiesta una fattura intestata al titolare del diritto al rimborso che certifichi l'operazione che dà diritto a tale rimborso, quando, d'altronde, l'operazione che consente la riduzione a posteriori della base imponibile è debitamente documentata e si può verificare successivamente, è basata in parte su dati pubblici e autentici e consente l'esatta riscossione dell'imposta</p>		
<p>1) L'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale prevede che un'azienda farmaceutica non possa detrarre dalla sua base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto la parte del suo fatturato proveniente dalla vendita di medicinali sovvenzionati dall'ente statale di assicurazione malattia che essa riversa a tale ente, in forza di un contratto concluso tra quest'ultimo e detta azienda, per il fatto che gli importi versati a tale titolo non sono stati determinati sulla base delle modalità previamente stabilite dalla suddetta azienda nell'ambito della sua politica commerciale e che tali versamenti non sono stati effettuati a fini promozionali.</p> <p>2) L'articolo 90, paragrafo 1, e l'articolo 273 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che subordina la riduzione a posteriori della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto alla condizione che il soggetto passivo avente diritto al rimborso disponga di una fattura a suo nome che dimostri l'esecuzione della transazione che dà luogo a detto rimborso, anche qualora non sia stata emessa fattura e l'esecuzione di tale transazione possa essere stabilita con altri mezzi</p>					
19.	<p>Imposta sui depositi dei clienti negli istituti di credito – esenzione IVA Art. 10 DPR 633/72</p>	<p>C-712/19 - Novo Banco</p>	<p>Stabilire se gli articoli 49, 56 e 63 TFUE, che garantiscono, rispettivamente, la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei capitali, debbano essere interpretati nel senso che ostano, in particolare, a un sistema di detrazioni come quello previsto per l'IDECA ai punti 2 e 3 dell'articolo 6, paragrafo 7, della legge andalusa del 3 dicembre 2010, n. 11, sulle misure fiscali per la riduzione del disavanzo pubblico e per la sostenibilità. Determinare se l'IMPOSTA SUI DEPOSITI DEI CLIENTI NEGLI ISTITUTI DI CREDITO ANDALUSI (IDECA) debba essere qualificata come un'imposta indiretta, malgrado la natura diretta attribuitale dal paragrafo 2 del suddetto articolo 6 della legge andalusa 11/2010 e, in tal caso, se la sua esistenza e la sua riscossione siano compatibili con l'IVA, alla luce di quanto previsto negli articoli 401 e 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA</p>		<p><b>25.02.2021</b></p>
<p>1) La libertà di stabilimento sancita all'articolo 49 TFUE deve essere interpretata nel senso che, per quanto riguarda detrazioni applicate sull'importo lordo di un'imposta gravante sui depositi effettuati dai clienti di istituti di credito aventi la loro sede centrale o agenzie situate nel territorio di una regione di uno Stato membro,</p> <p>– essa osta a una detrazione di EUR 200 000 applicata sull'importo lordo di tale imposta a favore degli istituti di credito la cui sede sociale è situata nel territorio di tale regione;</p>					

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
<p>– essa non osta a detrazioni, applicate sull'importo lordo di detta imposta, pari a EUR 5 000 per agenzia stabilita nel territorio della suddetta regione, ove quest'ultimo importo è aumentato a EUR 7 500 per ogni agenzia situata in un comune con meno di 2 000 abitanti, a meno che tali detrazioni non comportino, di fatto, una discriminazione ingiustificata fondata sul luogo in cui hanno sede gli istituti di credito interessati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. L'articolo 63, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda un'imposta gravante sui depositi effettuati dai clienti di istituti di credito aventi la loro sede centrale o agenzie situate nel territorio di una regione di uno Stato membro, esso osta a detrazioni dall'importo lordo di tale imposta pari ai crediti, ai prestiti e agli investimenti destinati a progetti realizzati in detta regione se tali detrazioni perseguono un obiettivo di natura puramente economica.</p> <p>2) L'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta dovuta dagli istituti di credito a motivo della detenzione di depositi di clienti, la cui base imponibile corrisponde alla media aritmetica del saldo trimestrale di tali depositi e che non può essere trasferita dal contribuente su terzi</p>					
20.	<p>Servizi di ristorazione e aliquota ridotta Art. 16 DPR 633/72</p>	<p>C-703/19 - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach</p>	<p>Se nell'ambito della nozione di «servizio di ristorazione», alla quale si applica un'aliquota dell'IVA ridotta [articolo 98, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato III, punto 12bis, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto] rientri la vendita di piatti pronti per il consumo che avviene alle condizioni di cui alla controversia pendente davanti al giudice del rinvio, ossia nell'ipotesi in cui: – un venditore mette a disposizione degli acquirenti un'infrastruttura che rende possibile il consumo in loco del pasto acquistato (spazio separato destinato alla consumazione, accesso alla toilette); – manca un servizio specializzato fornito da camerieri; – non c'è servizio in senso stretto; – il processo di ordinazione è semplificato e parzialmente automatizzato; – il cliente ha possibilità limitate di personalizzare l'ordinazione. Se, ai fini della soluzione della prima questione, sia rilevante il metodo di preparazione dei piatti che consiste, segnatamente, nel sottoporre a trattamento termico alcuni prodotti semilavorati e nel confezionare piatti pronti a partire da prodotti semilavorati. Se, ai fini della soluzione della prima questione, sia sufficiente che il cliente abbia la possibilità di fruire eventualmente dell'infrastruttura messa a disposizione o se sia necessario stabilire che, dal punto di vista del consumatore medio, detto elemento costituisce una parte essenziale della prestazione.</p>	12.11.2020	22.04.2021
<p>L'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, in combinato disposto con l'allegato III, punto 12 bis, di tale direttiva e con l'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «servizi di ristorazione e catering» la fornitura di cibi accompagnata da servizi di supporto sufficienti, destinati a consentire il consumo immediato di tali cibi da parte del cliente finale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Ove il cliente finale scelga di non beneficiare dei mezzi materiali e umani messi a sua disposizione dal soggetto passivo per accompagnare il consumo dei cibi forniti, si dovrà considerare che la fornitura di tali cibi non è accompagnata da alcun servizio di supporto</p>					
21.	Esenzione per	C-695/19	Effettuare transazioni che comportano l'intermediazione nella vendita di garanzie estese		08.07.2021

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
	intermediazioni su vendite di garanzie e detrazione IVA Art. 19-bis DPR 633 del 1972	Rádio Popular Electrodomésticos, SA	su elettrodomestici, che sono eseguite da un soggetto passivo ai sensi della normativa IVA la cui attività principale consiste nella vendita di elettrodomestici ai consumatori, costituiscono transazioni finanziarie o devono essere trattate come tale ai sensi dei principi di neutralità e non distorsione della concorrenza, ai fini dell'esclusione dell'importo da essi rappresentato dal calcolo della quota deducibile, in conformità dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera b) e/o (c) della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.		
<p><i>L'articolo 174, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'articolo 135, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a operazioni di intermediazione nella vendita di estensioni di garanzia effettuate da un soggetto passivo nell'ambito della sua attività principale consistente nella vendita ai consumatori di elettrodomestici e di altri articoli nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni, cosicché l'importo del volume d'affari relativo a tali operazioni non deve essere escluso dal denominatore della frazione utilizzata per il calcolo del prorata di detrazione di cui all'articolo 174, paragrafo 1, di detta direttiva</i></p>					
22.	Esenzione per perizie sullo stato medico per case di riposo Art. 10 DPR 633 del 1972	C-657/19 E	<p>Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui un soggetto passivo, che agisce per conto del servizio medico dell'assicurazione sanitaria, fornisce perizie sullo stato di bisogno di assistenza da parte di pazienti, sussista un'attività che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE</p> <p>In caso di risposta affermativa alla prima questione:</p> <p>a) Se sia sufficiente, affinché un'impresa sia riconosciuta come organismo avente carattere sociale ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE, che essa fornisca prestazioni in qualità di subappaltatore per conto di un organismo riconosciuto dal diritto nazionale come organismo sociale ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE.</p> <p>b) In caso di risposta negativa alla questione sub 2a): se, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, la copertura forfettaria, da parte delle casse malattia e delle casse di assistenza, dei costi di un organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE sia sufficiente affinché anche un subappaltatore di tale organismo sia considerato un organismo riconosciuto.</p> <p>c) In caso di risposta negativa alle questioni sub 2a) e 2b): se lo Stato membro possa subordinare il riconoscimento come organismo avente carattere sociale alla condizione che il soggetto passivo abbia effettivamente concluso un contratto con un ente di previdenza o assistenza sociale, oppure se per il riconoscimento sia sufficiente che un contratto possa essere concluso in base al diritto nazionale.</p>		<b>08.10.2020</b>
<p><i>L'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che:</i></p> <p><i>– la stesura di perizie di valutazione della non autosufficienza ad opera di un esperto indipendente, per conto del servizio medico di una cassa di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza, che sono utilizzate da quest'ultima per valutare la portata dei diritti alle prestazioni di assistenza e di previdenza sociale di cui</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
<p><i>possono beneficiare i suoi assicurati, rappresenta una prestazione di servizi strettamente connessa con l'assistenza e la previdenza sociale, a condizione che essa sia indispensabile a garantire il corretto espletamento delle operazioni rientranti in tale ambito;</i></p> <p><i>– tale disposizione non osta a che a detto esperto sia negato il riconoscimento quale organismo avente carattere sociale, sebbene, in primo luogo, egli fornisca le sue prestazioni relative alla stesura di perizie di valutazione della non autosufficienza in qualità di subappaltatore, su richiesta del citato servizio medico, il quale è stato oggetto di un siffatto riconoscimento; in secondo luogo, i costi di stesura di tali perizie siano sostenuti, in modo indiretto e forfettario, dalla cassa di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza interessata e, in terzo luogo, detto esperto abbia la possibilità, in forza del diritto interno, di stipulare, direttamente con la cassa di cui trattasi, un contratto avente ad oggetto la stesura di tali perizie al fine di beneficiare del riconoscimento stesso, ma non si sia avvalso di tale possibilità</i></p>					
23.	<p>Esenzione per viaggiatori stranieri – Nozione di bagaglio personale Art. 38-quater DPR 633 del 1972</p>	<p>C-656/19 - BAKATI PLUS</p>	<p>Se sia compatibile con l'articolo 147 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»), la prassi di uno Stato membro che identifica la nozione di «bagaglio personale», stabilita come elemento concettuale delle cessioni di beni a viaggiatori stranieri esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con la nozione di effetti personali utilizzata nella Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, firmata a New York il 4 giugno 1954, e nel relativo protocollo aggiuntivo, e con la nozione di «bagagli» di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione.</p> <p>In caso di risposta negativa alla precedente questione pregiudiziale, si chiede come debba essere definita la nozione di «bagaglio personale» di cui all'articolo 147 della direttiva IVA, tenuto conto del fatto che in tale direttiva manca una definizione al riguardo. Se sia conforme alle disposizioni del diritto comunitario la prassi nazionale secondo cui le autorità tributarie di uno Stato membro tengono conto esclusivamente del «significato ordinario dei termini»</p> <p>Se gli articoli 146 e 147 della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che, quando un soggetto passivo non ha diritto all'esenzione delle cessioni di beni a favore dei viaggiatori stranieri ai sensi dell'articolo 147 di detta direttiva, occorre esaminare, nel caso concreto, se sia applicabile l'esenzione delle cessioni di beni all'esportazione ai sensi dell'articolo 146 della stessa direttiva, anche qualora siano state omesse le formalità doganali previste dal codice doganale dell'Unione e dalla normativa delegata. Nel caso in cui la risposta alla precedente questione pregiudiziale sia che, quando non è applicabile l'esenzione a favore dei viaggiatori stranieri, l'operazione può beneficiare di un'esenzione dall'IVA a titolo di esportazione, se sia possibile qualificare il negozio giuridico come cessione di beni all'esportazione esente dall'IVA contrariamente all'intenzione espressa dal cliente al momento dell'ordine.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla terza e alla quarta questione pregiudiziale, in una situazione come quella del procedimento in esame, in cui l'emittente della fattura</p>	<p><b>16.07.2020</b></p>	<p><b>17.12.2020</b></p>

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
			<p>sapeva, al momento della cessione dei beni, che gli stessi erano stati acquistati ai fini della rivendita, ma che l'acquirente straniero intendeva ciononostante portarli fuori dal territorio nell'ambito del regime dei viaggiatori stranieri, cosicché l'emittente della fattura ha agito in mala fede rilasciando il modulo di domanda di rimborso dell'imposta previsto a tal fine in detto regime e rimborsando, a titolo di esenzione a favore dei viaggiatori stranieri, l'imposta sul valore aggiunto ripercossa, se sia compatibile con gli articoli 146 e 147 della direttiva IVA e con i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità del diritto dell'Unione la prassi di uno Stato membro in base alla quale l'autorità tributaria nega il rimborso dell'imposta erroneamente dichiarata e versata a titolo di cessioni di beni a viaggiatori stranieri, senza qualificare tali operazioni come cessioni di beni all'esportazione e senza effettuare la corrispondente rettifica, nonostante sia incontestabile che i beni siano usciti dall'Ungheria come bagaglio dei viaggiatori.</p>		
<p>1) L'esenzione prevista all'articolo 147, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, a favore dei «beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori» deve essere interpretata nel senso che non rientrano in quest'ultima i beni che un privato non stabilito nell'Unione europea trasporta con sé al di fuori dell'Unione europea a fini commerciali, in vista della loro rivendita in uno Stato terzo.</p> <p>2) L'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 147 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una giurisprudenza nazionale in forza della quale, qualora l'amministrazione tributaria constati che le condizioni per l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista per i beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori non sono soddisfatte, ma che i beni di cui trattasi sono stati effettivamente trasportati fuori dell'Unione europea dall'acquirente, essa è tenuta a esaminare se l'esenzione dall'IVA prevista a tale articolo 146, paragrafo 1, lettera b), possa essere applicata alla cessione in questione, anche qualora le formalità doganali applicabili non siano state espletate e, al momento dell'acquisto, l'acquirente non intendesse veder applicata quest'ultima esenzione.</p> <p>3) L'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 147 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi nazionale in forza della quale l'amministrazione tributaria nega automaticamente a un soggetto passivo il beneficio dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista dall'una e dall'altra di tali disposizioni, qualora constati che tale soggetto passivo ha emesso in malafede il modulo in base al quale l'acquirente si è avvalso dell'esenzione prevista dall'articolo 147, laddove venga accertato che i beni interessati hanno lasciato il territorio dell'Unione europea. In simili circostanze, il beneficio dell'esenzione dall'IVA prevista all'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), deve essere negato qualora la violazione di un requisito formale abbia l'effetto di impedire che venga apportata la prova certa della sussistenza dei requisiti sostanziali che condizionano l'applicazione di tale esenzione o qualora venga accertato che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione in questione rientrava nell'ambito di una frode idonea a mettere a repentaglio il funzionamento del sistema comune dell'IVA</p>					
24.	<p>Immobile acquistato a seguito di esecuzione forzata - esercizio impresa</p>	<p>C-655/19 LN</p>	<p>Se l'articolo 2 della direttiva 2006/112 osti a che l'operazione mediante la quale un contribuente che, in qualità di creditore, si aggiudichi l'immobile oggetto di un procedimento di esecuzione forzata e, dopo qualche tempo, lo venda per recuperare l'importo concesso in prestito sia considerata attività economica sotto forma di sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.</p>		<p><b>20.01.2021</b></p>



N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
	Art. 4 DPR 633 del 1972		Se il soggetto che ha compiuto una siffatta operazione giuridica possa essere considerato soggetto passivo ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2006/112.		
<p><i>L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l'operazione mediante la quale una persona si aggiudica un immobile pignorato nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata avviato al fine di recuperare l'importo di un prestito precedentemente concesso e, dopo qualche tempo, procede alla vendita di tale immobile non costituisce, di per sé, un'attività economica qualora tale operazione rientri nel mero esercizio del diritto di proprietà e nella buona gestione del patrimonio privato, cosicché detta persona non può, con riferimento a tale operazione, essere considerata un soggetto passivo</i></p>					
25.	Detrazione spese di ristorazione Art. 19-bis1 DPR 633 del 1972	C-630/19 PAGE Internacional	Se la corretta interpretazione degli articoli 168, lettera a), e 176 della direttiva 2006/112/CE e dei principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità consenta che il legislatore portoghese, all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, lettera d), del codice dell'imposta sul valore aggiunto, approvato con il decreto legge n. 394-B/84, del 26 dicembre 1984, limiti al 50 % il diritto a detrazione dell'IVA versata per le spese di ristorazione, anche qualora il soggetto passivo dimostri che la totalità di tali spese è stata interamente destinata all'esercizio della sua attività economica imponibile.		<b>Ordinanza 26 febbraio 2020</b>
<p><i>L'articolo 168, lettera a), e l'articolo 176 della direttiva 2006/112 / CE devono essere interpretati nel senso che non si oppongono alla legislazione nazionale che, dopo l'adesione dello Stato membro interessato all'Unione europea, riduce la portata delle spese escluse dal diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, autorizzando, a determinate condizioni, una detrazione parziale dell'imposta sul valore aggiunto su tali spese, comprese in particolare quelle relative agli alimenti, anche se il soggetto passivo certifica che tali spese sono state interamente assegnate all'esercizio della sua attività economica imponibile</i></p>					
26.	Detrazione su beni importati Artt. 19 e 67 DPR 633 del 1972	C-621/19 Weindel Logistik	<p>Se l'articolo 167 e l'articolo 168, lettera e), della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, che il soggetto passivo è tenuto a versare sui beni importati, dipende dal diritto di proprietà sui beni importati ovvero dal diritto di disporre di tali beni come il proprietario.</p> <p>Se l'articolo 168, lettera e), della direttiva 2006/112/CE (...) debba essere interpretato nel senso che il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, che il soggetto passivo è tenuto a versare sui beni importati, sorge solo se i beni importati sono impiegati ai fini di operazioni imponibili del soggetto passivo sotto forma di vendita di tali beni sul territorio nazionale, cessione verso un altro Stato membro oppure esportazione verso un paese terzo.</p> <p>Se, in tali circostanze, sia soddisfatta la condizione di un nesso diretto e immediato tra i beni acquistati e le operazioni a valle, e più precisamente se nella fattispecie sia possibile applicare l'interpretazione tradizionale del diritto a detrazione, fondata su un nesso diretto e immediato tra i beni acquistati e le operazioni a valle, in connessione con elementi di spesa che non sono sorti in relazione ai beni e non potevano quindi essere riflessi nel prezzo dell'operazione a valle.</p>		<b>08.10.2020</b>
<p><i>L'articolo 168, lettera e), della direttiva 2006/112 / CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, deve essere</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
<i>interpretato nel senso che osta alla concessione di un diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) a un importatore quando non possiede i beni come proprietario e quando i costi di importazione a monte sono inesistenti o non sono incorporati nel prezzo di specifiche operazioni a valle, o nel prezzo di beni e servizi forniti dal soggetto passivo nel corso delle sue attività economiche</i>					
27.	Detrazione e libera scelta del rapporto giuridico tra le parti Art. 19 DPR 633/1972	C-611/19 Crewprint Kft	<p>Se sia conforme alle disposizioni pertinenti [in materia di detrazione dell'IVA] della direttiva 2006/112 e al principio di neutralità fiscale un'interpretazione e una prassi nazionali in base alle quali l'amministrazione tributaria nega il diritto [alla detrazione dell'IVA] in relazione ad un'operazione economica realizzata tra le parti, poiché considera fraudolenta la forma del rapporto giuridico tra le stesse (contratto d'opera) in ragione del fatto che essa dà diritto a detrazione, e pertanto la qualifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, [della legge sul sistema tributario] come un'attività (attività di intermediazione) che non dà diritto a detrazione, ritenendo che il comportamento delle parti sia finalizzato ad un'evasione fiscale, giacché l'attività svolta dal destinatario della fattura non doveva necessariamente rivestire [tale forma di attività imprenditoriale], in quanto detto destinatario avrebbe anche potuto svolgerla in qualità di intermediario. Se, in tale contesto, quale requisito per l'applicazione [della detrazione dell'IVA], i soggetti passivi abbiano l'obbligo fiscale di scegliere quale modalità di un'operazione economica quella che impone loro l'onere fiscale più gravoso, oppure costituisca una pratica abusiva il fatto che essi scelgano per la loro operazione economica, nell'esercizio della libertà contrattuale di cui dispongono e per scopi estranei al diritto tributario, una modalità contrattuale che produca anche un effetto non ricercato e consistente nel diritto alla detrazione dell'imposta.</p> <p>Se siano conformi alle disposizioni pertinenti [in materia di detrazione dell'IVA] della direttiva 2006/112 e al principio di neutralità fiscale un'interpretazione e una prassi nazionali secondo le quali, nel caso in cui il soggetto passivo che intende esercitare il diritto [alla detrazione dell'IVA] soddisfi i requisiti materiali e formali [per detta detrazione] e abbia adottato le misure esigibili prima della conclusione del contratto, l'amministrazione tributaria nega il diritto alla detrazione dell'IVA in quanto ritiene che la creazione di una catena non sia necessaria dal punto di vista economico e costituisca pertanto una pratica abusiva, poiché il subcontraente, pur essendo in grado di realizzare la prestazione di servizi, ne incarica altri subcontraenti per motivi estranei al fatto imponibile e poiché il soggetto passivo che intende esercitare il diritto [alla detrazione dell'IVA] sapeva, nel momento in cui ha accettato l'incarico, che il subcontraente, in mancanza dei requisiti personali e materiali, avrebbe effettuato la prestazione avvalendosi di propri subcontraenti. Se incida sulla risposta il fatto che il soggetto passivo o il suo subcontraente abbiano incluso nella catena un subcontraente con il quale hanno un rapporto diretto o al quale sono collegati da un elemento personale od organizzativo (conoscenza personale, legame di parentela o medesimo proprietario).</p>		<b>03.09.2020</b>

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
			<p>In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se sia soddisfatto l'obbligo di accertamento dei fatti sulla base di elementi oggettivi qualora, in un procedimento nel quale l'amministrazione tributaria ritiene che il rapporto economico tra il soggetto passivo che intende esercitare il diritto [alla detrazione dell'IVA] e il suo subcontraente sia irrazionale e ingiustificato, essa fonda tale conclusione unicamente sulla testimonianza di parte dei dipendenti del subcontraente, senza accertare in base a fatti oggettivi le caratteristiche dell'attività economica costituente l'oggetto del contratto, le sue circostanze specifiche e il contesto economico di cui trattasi, e senza sentire i dirigenti dotati di potere decisionale del soggetto passivo e delle imprese subcontraenti che partecipano alla catena e, in tal caso, se sia pertinente la circostanza che il soggetto passivo o i membri della catena siano in grado di realizzare le prestazioni, e se per valutare tale circostanza sia necessario l'intervento di un perito.</p> <p>Se siano conformi alle disposizioni della direttiva 2006/112 e al principio di effettività un'interpretazione e una prassi nazionali in base alle quali, nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti sostanziali e formali [per la detrazione dell'IVA] e siano state adottate le misure [ragionevolmente] esigibili, l'amministrazione tributaria, basandosi su circostanze che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, non giustificano [il diniego della detrazione dell'IVA] e non sono oggettive, considera dimostrata la frode fiscale e nega il diritto [alla detrazione dell'IVA] per la sola ragione che tali circostanze ricorrono nel loro complesso per una parte sufficientemente ampia dei membri, oggetto di una verifica, della catena rilevata.</p>		
<p><i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una prassi nazionale con cui l'amministrazione tributaria nega a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta a monte per il motivo che il comportamento di tale soggetto passivo e dell'emittente delle fatture costituisce una frode dal momento che, in primo luogo, i loro contratti non erano necessari al compimento delle operazioni economiche riguardate e potevano ricevere una qualificazione giuridica diversa da quella data da essi, in secondo luogo, tale emittente si è avvalso, senza necessità o razionalità economica, di una catena di subappaltatori, alcuni dei quali non disponevano dei mezzi personali e materiali necessari, e, in terzo luogo, detto soggetto passivo intratteneva legami sotto il profilo personale o organizzativo con detto emittente nonché con uno di tali subappaltatori. Per fondare un siffatto diniego, si deve dimostrare, con mezzi diversi da supposizioni basate su criteri prestabiliti, che tale medesimo soggetto passivo ha partecipato attivamente a una frode o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che tali operazioni s'iscrivevano in una frode commessa dall'emittente delle fatture, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare</i></p>					
28.	Cessioni a catena ed evasione – Detrazione IVA e sanzioni Art. 19 DPR 633 del 1972 e art. 41 DL 331 del 1993	C-610/19 Vikingo Fővállalkozó	Se siano conformi agli articoli 168, lettera a), e 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con gli articoli 220, lettera a), e 226 della medesima direttiva, nonché con il principio di effettività, un'interpretazione giuridica e una prassi nazionali secondo le quali, ove ricorrano le condizioni sostanziali del diritto alla detrazione dell'imposta, non è sufficiente la mera circostanza di disporre di una fattura il cui contenuto sia conforme ai requisiti previsti dall'articolo 226 di detta		<b>03.09.2020</b>

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
			<p>direttiva, bensì il soggetto passivo, per esercitare legittimamente il diritto alla detrazione dell'imposta sulla base di tale fattura, deve disporre anche di ulteriori prove documentali, che devono non solo rispettare il dettato della direttiva 2006/112, ma altresì essere conformi ai principi della normativa nazionale relativa alla contabilità e alle specifiche disposizioni in materia di documenti giustificativi, e secondo le quali si esige che tutti i membri della catena ricordino e dichiarino in modo concordante ogni dettaglio dell'operazione economica risultante da detti documenti giustificativi.</p> <p>Se siano conformi alle disposizioni della direttiva 2006/112 relative alla [detrazione dell'IVA] nonché ai principi generali di neutralità fiscale e di effettività un'interpretazione giuridica e una prassi nazionali in base alle quali, nel caso di un'operazione a catena, a prescindere da qualsiasi altra circostanza, per il solo fatto che l'operazione ha tale natura, si imponga ad ognuno dei membri della catena l'obbligo di controllare gli elementi dell'operazione economica effettuata dagli stessi e di trarre le conseguenze da tale controllo in relazione al soggetto passivo che si trova in un altro punto della catena, e si neghi al soggetto passivo il diritto [alla detrazione dell'IVA] in quanto la costituzione della catena, pur senza essere vietata dalla normativa nazionale, non era [ragionevolmente] giustificata sotto il profilo economico. In tale contesto, nel caso di un'operazione a catena, nell'ambito dell'esame delle circostanze oggettive che possono giustificare il diniego del diritto [alla detrazione dell'IVA], se, per determinare e valutare la rilevanza e il valore probatorio degli elementi di prova sui quali si fonda il diniego del diritto alla detrazione dell'IVA, possano applicarsi soltanto le disposizioni della direttiva 2006/112 e del diritto nazionale relative alla detrazione dell'IVA in quanto norme sostanziali che definiscono i fatti pertinenti per la determinazione del contesto fattuale, oppure si debbano applicare, in quanto norme speciali, le disposizioni in materia di contabilità dello Stato membro di cui trattasi.</p> <p>Se siano conformi alle disposizioni della direttiva 2006/112 concernenti [la detrazione dell'IVA] e ai principi di neutralità fiscale e di effettività un'interpretazione giuridica e una prassi nazionali in base alle quali si neghi il diritto [alla detrazione dell'IVA] al soggetto passivo, il quale utilizza i beni ai fini di sue operazioni soggette ad imposta nello Stato membro in cui effettua tali operazioni e dispone di una fattura conforme alla direttiva 2006/112, facendo valere che egli non conosce tutti gli elementi [dell'operazione] effettuata dai membri della catena, o invocando circostanze riguardanti i membri della catena che precedono l'emittente della fattura e sui quali il soggetto passivo non poteva esercitare alcuna influenza per ragioni a lui estranee, e si subordini il diritto alla [detrazione dell'IVA] alla condizione che il soggetto passivo assolva, nell'ambito delle misure che ragionevolmente gli incombono, un obbligo generale di controllo, controllo che deve essere esercitato non solo prima della conclusione del contratto, ma anche durante la sua esecuzione e perfino</p>		

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
			<p>successivamente ad essa. Se, in tale contesto, il soggetto passivo abbia l'obbligo di astenersi dall'esercitare il diritto alla [detrazione dell'IVA] qualora, in relazione a qualsiasi elemento dell'operazione economica indicata nella fattura, in un momento successivo alla conclusione del contratto oppure durante o dopo la sua esecuzione, rilevi un'irregolarità o venga a conoscenza di una circostanza che, secondo la prassi dell'amministrazione tributaria, comporti il diniego del diritto [alla detrazione dell'IVA]. Alla luce delle disposizioni della direttiva 2006/112 relative [alla detrazione dell'IVA] e del principio di effettività, se l'amministrazione tributaria sia tenuta a precisare in che cosa consista l'evasione fiscale contestata. Se sia adeguato il modo di procedere dell'amministrazione tributaria secondo cui i vizi e le irregolarità privi di un ragionevole nesso di causalità con il diritto alla [detrazione dell'IVA] in cui sono incorsi i membri della catena sono considerati prove dell'evasione fiscale invocando a tal fine il fatto che, poiché tali vizi e irregolarità hanno implicato l'inattendibilità del contenuto della fattura, il soggetto passivo era o avrebbe dovuto essere conoscenza dell'evasione fiscale. Qualora sussista l'evasione fiscale, se tale circostanza giustifichi la pretesa che il soggetto passivo effettui il controllo con la portata, l'intensità e l'ampiezza sopra indicati, oppure un obbligo siffatto vada oltre quanto richiesto dal principio di effettività. Se sia proporzionata una sanzione che comporti il diniego del diritto [alla detrazione dell'IVA] e consista nell'obbligo di pagare una sanzione fiscale pari al 200% della differenza d'imposta qualora non si sia prodotta alcuna perdita di gettito per l'Erario direttamente connessa con il diritto [alla detrazione dell'IVA] del soggetto passivo. Se si possa rilevare una delle circostanze menzionate all'articolo 170, paragrafo 1, terza frase, della az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (legge n. XCII del 2003, sul sistema tributario; in prosieguo: la «LCPF») quando il soggetto passivo abbia messo a disposizione dell'amministrazione tributaria tutti i documenti di cui disponeva e abbia incluso nella sua dichiarazione fiscale le proprie fatture emesse.</p> <p>Nel caso in cui si possa ritenere, alla luce delle risposte date alle questioni pregiudiziali poste, che l'interpretazione della norma giuridica nazionale applicata dopo la causa sfociata nell'ordinanza del 10 novembre 2016, Signum Alfa Sped (C 446/15, EU:C:2016:869) e la prassi adottata sulla base di tale interpretazione non siano conformi alle disposizioni della direttiva 2006/112 relative [alla detrazione dell'IVA], e tenuto conto del fatto che non sempre il giudice di primo grado può sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, se si possa considerare, sulla base dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che il diritto dei soggetti passivi di esercitare un'azione giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni garantisce loro il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sancito da detta disposizione. Se, in tale contesto, si possa ritenere che la scelta della forma della decisione resa nella causa Signum Alfa Sped implichi che la questione era già stata</p>		

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
			disciplinata dal diritto comunitario e chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e pertanto non sollevava dubbi, oppure significhi che, essendo stato avviato un nuovo procedimento, la questione non era stata completamente chiarita e pertanto occorreva ancora chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale.		
<p><i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una prassi nazionale in base alla quale l'amministrazione finanziaria nega a un soggetto passivo il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto assolta per acquisti di beni che gli sono stati ceduti adducendo che le fatture relative a tali acquisiti sono inattendibili, poiché, in primo luogo, la fabbricazione di tali beni e la loro cessione, in assenza dei mezzi materiali ed umani necessari, non hanno potuto essere effettuate dall'emittente di tali fatture e detti beni sono stati pertanto acquistati in realtà presso una persona non identificata; in secondo luogo, le norme nazionali in materia di contabilità non sono state rispettate; in terzo luogo, la catena di cessioni sfociata in detti acquisiti non era giustificata sotto il profilo economico e, in quarto luogo, talune irregolarità hanno inficiato determinate operazioni anteriori facenti parte di tale catena di cessioni. A fondamento di un siffatto diniego deve essere dimostrato adeguatamente che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a un'evasione o che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che dette operazioni si iscrivevano in un'evasione commessa dall'emittente delle fatture o da qualsiasi altro operatore intervenuto a monte in detta catena di cessioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare</i></p>					
29.	Usufrutto perpetuo e diritto di proprietà Art. 2 DPR 633 del 1972	C-604/19 Gmina Wrocław	<p>Questioni pregiudiziali</p> <p>1) Se la conversione in forza di legge di un diritto di usufrutto perpetuo su un bene immobile in un diritto di proprietà, come quella oggetto del caso di specie, costituisca una cessione di beni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.</p> <p>2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la conversione in forza di legge di un diritto di usufrutto perpetuo su un immobile in un diritto di proprietà costituisca una cessione di beni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, soggetta all'IVA.</p> <p>3) Se un comune, nel riscuotere il corrispettivo per la conversione, in forza di legge, di un diritto di usufrutto perpetuo in un diritto di proprietà, come si è verificato nel caso di specie, agisca in qualità di soggetto passivo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, o in qualità di pubblica autorità ai sensi dell'articolo 13 della direttiva di cui trattasi.</p>	03.09.2020	25.02.2021
<p><i>1) L'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la conversione del diritto di usufrutto perpetuo su un bene immobile in diritto di piena proprietà prevista da una normativa nazionale dietro pagamento di un canone costituisce una cessione di beni, ai sensi della suddetta disposizione.</i></p> <p><i>2) La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che, in occasione della conversione del diritto di usufrutto perpetuo su un bene immobile in diritto di piena proprietà prevista da una normativa nazionale, dietro pagamento di un canone al comune proprietario del bene che consente a quest'ultimo di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità, tale comune, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, agisce in qualità di soggetto passivo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della suddetta direttiva e non in quanto pubblica autorità, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della stessa direttiva</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
30.	Roaming dati – Territorialità servizi di telecomunicazione e Art. 7 DPR 633 del 1972	C-593/19 SK Telecom	<p>Se l'articolo 59 bis, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, come modificato dall'articolo 2 della direttiva 2008/8/CE, debba essere interpretato nel senso che il ricorso al roaming in uno Stato membro consistente nell'accesso alla rete mobile nazionale da parte di un «utente finale che non è soggetto passivo» residente provvisoriamente sul territorio nazionale al fine di stabilire connessioni in entrata e in uscita, rappresenti un'«utilizzazione e fruizione» effettuata nel territorio medesimo, che consenta lo spostamento del luogo di effettuazione delle prestazioni dal paese terzo allo Stato membro in questione, sebbene sia l'operatore di rete mobile fornitore della prestazione sia l'utente finale siano stabiliti al di fuori dell'Unione e quest'ultimo non sia domiciliato o abitualmente residente all'interno dell'Unione.</p> <p>Se l'articolo 59 bis, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, come modificato dall'articolo 2 della direttiva 2008/8/CE, debba essere interpretato nel senso che il luogo dei servizi di telecomunicazione, di cui alla prima questione, i quali siano prestati al di fuori della Comunità ai sensi dell'articolo 59 della direttiva 2006/112/CE, come modificato dall'articolo 2 della direttiva 2008/8/CE, possa essere spostato nel territorio dello Stato membro, sebbene sia l'operatore di rete mobile che effettui la prestazione sia l'utente finale siano stabiliti al di fuori dell'Unione e quest'ultimo non sia domiciliato o abitualmente residente all'interno dell'Unione, unicamente in quanto i servizi di telecomunicazione nel paese terzo non sono soggetti ad alcun prelievo analogo all'imposta sul valore aggiunto applicabile secondo il diritto dell'Unione</p>	22.10.2020	15.04.2021
<p><i>L'articolo 59 bis, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata, a partire dal 1° gennaio 2010, dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che i servizi di roaming forniti da un operatore di telefonia mobile, stabilito in un paese terzo, ai suoi clienti, anch'essi stabiliti o domiciliati o abitualmente residenti in tale paese terzo, che consentono loro di utilizzare la rete di comunicazione mobile nazionale dello Stato membro in cui soggiornano temporaneamente, devono essere considerati oggetto di un'«effettiva utilizzazione e [di un']effettiva fruizione» nel territorio di detto Stato membro, ai sensi della disposizione succitata, di modo che il medesimo Stato membro può considerare il luogo delle prestazioni di tali servizi di roaming come se fosse situato nel suo territorio qualora, senza tener conto del trattamento fiscale al quale sono sottoposti detti servizi in base al diritto fiscale interno del suddetto paese terzo, l'esercizio di una tale facoltà abbia l'effetto di prevenire la non imposizione dei medesimi servizi all'interno dell'Unione</i></p>					
31.	Nutrizione e salute fisica con servizi di fitness – esenzione e accessoria Art. 10 e 12 DPR 633 del 1972	C-581/19 FRENETIKEXI TO – UNIPESAL, LDA	<p>Se, qualora, come nella fattispecie oggetto del procedimento principale, una società:</p> <p>a) si dedichi, a titolo principale, ad attività di mantenimento e benessere fisico e, a titolo secondario, ad attività inerenti alla salute umana, tra cui nutrizione, consulenze nutrizionali e di valutazione della forma fisica, nonché realizzazione di massaggi;</p> <p>b) metta a disposizione dei suoi clienti programmi che comprendono unicamente servizi di fitness e programmi che comprendono servizi di fitness e nutrizione, debba ritenersi che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 1, [lettera] c), della direttiva 2006/112/CE l'attività inerente alla salute umana, segnatamente di nutrizione, sia accessoria dell'attività di mantenimento e benessere fisico, dovendo in tal</p>	22.10.2020	04.03.2021

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
			<p>modo applicarsi alla prestazione accessoria lo stesso regime fiscale della prestazione principale o debba invece ritenersi che l'attività inerente alla salute umana, segnatamente di nutrizione, e l'attività di mantenimento e benessere fisico siano tra loro indipendenti e autonome, dovendo applicarsi ad esse il regime fiscale previsto per ciascuna di tali attività.</p> <p>2) Se l'applicazione dell'esenzione prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, [lettera] c), della direttiva 2006/112/CE, del 28 [novembre 2006], presupponga l'effettiva prestazione dei servizi in esso indicati oppure se la mera messa a disposizione dei medesimi, in modo tale che la loro fruizione dipenda unicamente dalla volontà del cliente, sia sufficiente per l'applicazione di tale esenzione.</p>		
<p><i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che, con riserva di una verifica da parte del giudice del rinvio, un servizio di monitoraggio nutrizionale fornito da un professionista certificato e abilitato all'interno di stabilimenti sportivi, ed eventualmente nell'ambito di programmi che includono anche servizi di benessere e di cultura fisici, costituisce una prestazione di servizi distinta e indipendente e non può rientrare nell'esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva</i></p>					
32.	<p>Limite utilizzo contante Art 51 DPR 633 del 1972</p>	<p>C-544/19 ECOTEX BULGARIA</p>	<p>Prima questione: Se l'articolo 63 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale i pagamenti nel territorio nazionale, il cui importo sia pari o superiore a 10 000 leva (BGN), possono essere effettuati soltanto mediante bonifico bancario o versamento su un conto di pagamento e che limita i pagamenti in contanti di dividendi derivanti da utili non distribuiti di un importo pari o superiore a BGN 10 000. Qualora l'articolo 63 TFUE non osti a tale normativa: se una restrizione siffatta sia giustificata dagli obiettivi della direttiva (UE) 2015/849.</p> <p>Seconda questione: Se l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, alla luce del considerando 6 nonché degli articoli 4 e 5 di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale di carattere generale, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale i pagamenti nel territorio nazionale, il cui importo sia pari o superiore a BGN 10 000, possono essere effettuati soltanto mediante bonifico bancario o versamento su un conto di pagamento e che non prende in considerazione la persona dell'autore e il motivo del pagamento in contanti e, allo stesso tempo, riguarda tutti i pagamenti in contanti tra persone fisiche e giuridiche.</p> <p>1) In caso di risposta affermativa a detta questione: se l'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera e), della direttiva (UE) 2015/849, alla luce del considerando 6 nonché degli articoli 4 e 5 di tale direttiva, consenta agli Stati membri di prevedere ulteriori restrizioni di carattere generale ai pagamenti in contanti nel territorio nazionale in una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale i</p>	<p><b>18.11.2020</b></p>	<p><b>06.10.2021</b></p>



N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
			<p>pagamenti nel territorio nazionale, il cui importo sia pari o superiore a BGN 10 000, possono essere effettuati soltanto mediante bonifico bancario o versamento su un conto di pagamento, qualora la causale del pagamento sia data da «utili non distribuiti» (dividendi).</p> <p>2) In caso di risposta affermativa a detta questione: se l'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera e), della direttiva (UE) 2015/849, alla luce del considerando 6 e dell'articolo 5 di tale direttiva, consenta agli Stati membri di prevedere restrizioni ai pagamenti in contanti in una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale i pagamenti nel territorio nazionale, il cui importo sia pari o superiore a BGN 10 000, possono essere effettuati soltanto mediante bonifico bancario o versamento su un conto di pagamento, qualora la soglia sia inferiore a EUR 10 000.</p> <p>Terza questione: Se l'articolo 58, paragrafo 1, e l'articolo 60, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, alla luce dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone un ammontare fisso delle sanzioni amministrative per la violazione delle restrizioni ai pagamenti in contanti e non consente di effettuare una valutazione differenziata che tenga conto delle circostanze rilevanti nel caso specifico.</p> <p>1) In caso di risposta nel senso che l'articolo 58, paragrafo 1 e l'articolo 60, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, alla luce dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non ostano a una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale, che impone un ammontare fisso delle sanzioni amministrative per violazioni delle restrizioni ai pagamenti in contanti, se l'articolo 58 e l'articolo 60, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849, tenuto conto del principio di effettività e del diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che limita il controllo giudiziale qualora tale normativa non consenta a un giudice, in caso di ricorso [contro la sanzione inflitta], di stabilire una sanzione amministrativa adeguata alle circostanze rilevanti nel caso specifico, di importo inferiore al minimo previsto.</p>		
<p>1) <i>Una normativa di uno Stato membro che, per il pagamento nel territorio nazionale di un importo pari o superiore a una soglia prefissata, vieta alle persone fisiche e giuridiche di ricorrere a contanti e impone loro di effettuare un bonifico bancario o un versamento su un conto di pagamento non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 63 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
<p><i>che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che, al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscali, da un lato, vieta alle persone fisiche e giuridiche di effettuare un pagamento in contanti nel territorio nazionale qualora l'importo dello stesso sia pari o superiore a una soglia prefissata e impone, a tal fine, di ricorrere a un bonifico bancario o a un versamento su un conto di pagamento, anche nel caso in cui si tratti della distribuzione di dividendi di una società, e, dall'altro, per rispondere a una violazione di tale divieto, prevede un regime sanzionatorio nell'ambito del quale l'importo dell'ammenda che può essere inflitta è calcolato sulla base di una percentuale fissa applicabile all'importo totale del pagamento effettuato in violazione del divieto in esame, senza che detta ammenda possa essere modulata in funzione delle circostanze concrete del caso di specie, a condizione che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione di detti obiettivi e non ecceda quanto necessario per conseguirli</i></p>					
33.	<p>Strada costruita per giungere a una casa e trasferimento alla Città Imponibilità e detrazione Art. 4 e 19 DPR 633 del 1972</p>	C-528/19 F-AG	<p>Se, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, in cui un soggetto passivo realizza, per conto di una città, delle opere su una strada comunale, a detto soggetto passivo - che ha acquisito prestazioni da altri soggetti passivi per la realizzazione della strada trasferita al comune - spetta, a tale titolo, il diritto a deduzione a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 77/388/CEE1 .In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, in cui un soggetto passivo realizza, per conto di una città, delle opere su una strada comunale, sussista una cessione di beni a titolo oneroso nel quadro della quale l'autorizzazione allo sfruttamento di una cava rappresenta il corrispettivo per la fornitura di una strada. In caso di risposta negativa alla seconda questione: se, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, in cui un soggetto passivo realizza, per conto di una città, delle opere su una strada comunale, il trasferimento al comune, a titolo gratuito, della strada destinata al pubblico sia assimilato, onde evitare un consumo finale del comune non assoggettato a imposta, a una cessione a titolo gratuito a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE, benché il trasferimento risponda a finalità imprenditoriali</p>		16.09.2020
<p>1) L'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che il soggetto passivo ha diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto assolta a monte per i lavori di ampliamento di una strada comunale effettuati a favore di un comune, qualora tale strada sia utilizzata tanto dal soggetto passivo medesimo per la sua attività economica quanto dal pubblico, nei limiti in cui detti lavori di ampliamento non siano andati oltre quanto necessario per consentire al soggetto passivo di esercitare la sua attività economica e il loro costo sia incluso nel prezzo delle operazioni effettuate a valle dal soggetto passivo medesimo. 2) La sesta direttiva 77/388, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, di quest'ultima, dev'essere interpretata nel senso che l'autorizzazione allo sfruttamento di una cava, concessa unilateralmente dall'amministrazione di uno Stato membro, non costituisce il corrispettivo ottenuto da un soggetto passivo che ha effettuato lavori di ampliamento di una strada comunale senza corrispettivo in denaro, con la conseguenza che tali lavori di ampliamento non costituiscono un'operazione a titolo oneroso ai sensi della medesima direttiva. 3) L'articolo 5, paragrafo 6, della sesta direttiva 77/388 dev'essere interpretato nel senso che i lavori, effettuati a favore di un comune, di ampliamento di una strada comunale aperta al pubblico ma utilizzata per la sua attività economica dal soggetto passivo che ha effettuato tali lavori a titolo gratuito, oltre che dal pubblico, non costituiscono un'operazione che dev'essere assimilata a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sensi di tale disposizione</p>					

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
34.	Frode fiscale e imponibile IVA compresa Art. 13 DPR n. 633 del 1972	C-521/19 CB	Se gli articoli 73 e 78 della direttiva IVA , alla luce dei principi di neutralità, del divieto di frode fiscale e di abuso di diritto nonché del divieto di distorsione illecita della concorrenza, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale e alla giurisprudenza che la interpreta, secondo la quale, qualora l'amministrazione tributaria scopra operazioni occulte soggette all'imposta sul valore aggiunto non fatturate, l'imposta summenzionata deve ritenersi inclusa nel prezzo concordato dalle parti per tali operazioni. È quindi possibile, nei casi di FRODE in cui l'operazione è stata occultata all'amministrazione tributaria, considerare, come si può dedurre dalle sentenze del 28 luglio 2016 (causa C-332/15 Astone 2), del 5 ottobre 2016 (causa C-576/15 Marinova 3 ) e del 7 marzo 2018, Dobre 4 , C-159/17, EU:C:2018:161 della Corte, che gli importi consegnati e ricevuti non includono l'IVA, al fine di effettuare l'opportuno accertamento e imporre la corrispondente sanzione.	04.03.2021	01.07.2021
<i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in particolare i suoi articoli 73 e 78, letti alla luce del principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), deve essere interpretata nel senso che, qualora un soggetto passivo dell'IVA, commettendo un'evasione, non abbia né indicato l'esistenza dell'operazione all'amministrazione tributaria, né emesso fattura, né fatto figurare in una dichiarazione a titolo delle imposte dirette i redditi ottenuti in occasione di tale operazione, la ricostruzione, nell'ambito dell'ispezione di una simile dichiarazione, degli importi versati e percepiti durante l'operazione in questione da parte dell'amministrazione tributaria interessata deve essere intesa come un prezzo già comprensivo dell'IVA, a meno che, secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l'IVA in questione, nonostante l'evasione</i>					
35.	Frode fiscale e detrazione IVA Art. 19 DPR 633 del 1971	C-520/19 ARMOSTAV MÍSTEK	Se l'esistenza di una normativa nazionale esplicita in materia di responsabilità [solidale] per il mancato pagamento dell'imposta in una catena fraudolenta osti a che l'amministrazione tributaria non riconosca al soggetto ritenuto responsabile ai sensi di tale normativa il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di frode all'IVA. Se una siffatta prassi in tale situazione sia preclusa dagli articoli 17, paragrafo 1, 20, 52, paragrafi 1 e 6, e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.		14.11.2019 Ordinanza irricevibilità
36.	Valore transazionale all'importazione e costi di sviluppo software Art. 69 DPR 633 del 1971	C-509/19 BMW	Se, in base all'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>1</sup> , al valore di transazione delle merci importate debbano essere aggiunti i costi di sviluppo di un software prodotto nell'Unione europea, messo dall'acquirente gratuitamente a disposizione del venditore e installato sulla centralina di comando importato, ove tali costi non siano inclusi nel prezzo effettivamente versato o da versare per le merci importate?		10.09.2020
<i>L'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce un codice doganale dell'Unione, deve essere interpretato nel senso che esso consente, al fine di determinare il valore in dogana di una merce importata, di aggiungere al valore di transazione di quest'ultima il valore economico di un software concepito nell'Unione europea e messo gratuitamente dal compratore a disposizione del venditore</i>					

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
<i>stabilito in un paese terzo</i>					
37.	Opere musicali e remunerazione diritto di comunicazione Art. 3 e 4 DPR 633 del 1972	C-501/19 UCMR – ADA	<p>Se i titolari di diritti sulle opere musicali effettuino una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, e dell'articolo 25, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA) nei confronti degli organizzatori di spettacoli dai quali gli organismi di gestione collettiva, sulla base di un'autorizzazione – licenza non esclusiva – , percepiscono in nome proprio, ma per conto di tali titolari, remunerazioni per la comunicazione al pubblico delle opere musicali.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli organismi di gestione collettiva, quando percepiscono dagli organizzatori di spettacoli remunerazioni per il diritto di comunicazione al pubblico delle opere musicali, agiscano in qualità di soggetto passivo ai sensi dell'articolo 28 della direttiva IVA e siano obbligati a emettere fatture con IVA compresa ai rispettivi organizzatori di spettacoli, e se, quando agli autori e agli altri titolari di diritti d'autore di opere musicali vengono distribuite remunerazioni, essi, a loro volta, debbano emettere fatture con IVA compresa all'organismo di gestione collettiva.</p>	01.10.2020	21.01.2021
<p>1) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, deve essere interpretato nel senso che un titolare di diritti d'autore su opere musicali effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso a favore di un organizzatore di spettacoli, utilizzatore finale, qualora quest'ultimo sia autorizzato, in virtù di una licenza non esclusiva, a comunicare tali opere al pubblico dietro pagamento di remunerazioni riscosse da un organismo di gestione collettiva designato, che agisce in nome proprio, ma per conto di tale titolare di diritti d'autore.</p> <p>2) L'articolo 28 della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2010/88, deve essere interpretato nel senso che l'organismo di gestione collettiva, che percepisce in nome proprio, ma per conto dei titolari di diritti d'autore su opere musicali, remunerazioni dovute loro come corrispettivo per l'autorizzazione a comunicare al pubblico le loro opere protette, agisce in qualità di «soggetto passivo», ai sensi di tale articolo e si ritiene, pertanto, che abbia ricevuto tale prestazione di servizi da detti titolari, prima di fornirli, personalmente, all'utilizzatore finale. In un caso del genere, tale organismo è tenuto a emettere in nome proprio per l'utilizzatore finale fatture in cui figurano le remunerazioni riscosse presso quest'ultimo, imposta sul valore aggiunto (IVA) inclusa. I titolari di diritti d'autore sono a loro volta tenuti a emettere all'organismo di gestione collettiva fatture comprensive di IVA per la prestazione fornita a titolo delle remunerazioni ricevute</p>					
38.	Revisione a posteriori in dogana Art. 70 DPR 633 del 1972	C-496/19 Antonio Capaldo IT	Se la verifica fisica delle merci effettuata all'atto della loro importazione osti alla instaurazione della procedura di revisione dell'accertamento di cui all'art. 78 del Reg. Cee n. 2913/921 che ha istituito un Codice Doganale Comunitario		16.07.2020
<p>L'articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all'avvio della procedura di revisione della dichiarazione in dogana da esso prevista, anche qualora la merce di cui trattasi sia stata sottoposta, in occasione di una precedente importazione e senza contestazione, a una verifica fisica che abbia confermato la sua classificazione doganale.</p>					
39.	Trust gestito da	C-459/19	Se l'articolo 44 della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che,	25.06.2020	17.03.2021

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
	soggetto che acquista e vende azioni Art. 4 DPR 633 del 1972	Wellcome Trust Ltd	quando un soggetto passivo che esercita un'attività non economica consistente nell'acquisto e nella vendita di azioni e di altri titoli, nell'ambito della gestione dei beni di un trust senza scopi di lucro, acquista servizi di gestione di investimenti da un soggetto al di fuori della Comunità esclusivamente ai fini di tale attività, deve essere considerato «un soggetto passivo che agisce in quanto tale»; in caso di risposta negativa alla prima questione, e nel caso in cui gli articoli da 46 a 49 della direttiva non trovino applicazione, se l'articolo 45 della direttiva sia applicabile alla prestazione oppure se non lo siano né l'articolo 44 né l'articolo 45 della medesima direttiva.		
<i>L'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un soggetto passivo che esercita un'attività non economica a titolo professionale acquisti servizi ai fini di tale attività, questi servizi devono essere considerati resi a detto soggetto passivo «che agisce in quanto tale», ai sensi del suddetto articolo</i>					
40.	Esenzione IVA addebiti calore da condominio a proprietari Art. 10 DPR 633 del 1972	C-449/19 WEG Tevesstraße	Se le norme della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto debbano essere interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, che prevede l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto della fornitura di calore da parte dei condomini ai proprietari degli appartamenti.	10.09.2020	17.12.2020
<i>L'articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esenta dall'imposta sul valore aggiunto la fornitura di calore da parte di un'associazione di proprietari di alloggi ai proprietari facenti parte di tale associazione</i>					
41.	Detrazione su altri documenti giustificativi oltre la fattura Art. 19 DPR 633 del 1972	C-430/19 SC C.F.	Se, alla luce del principio del rispetto dei diritti della difesa, come sino ad ora delineato dalla giurisprudenza della Corte (cause Solvay, Sopropé Organizações de Calçado Lda e Ispas), un atto amministrativo tributario emesso nei confronti di un privato possa e debba essere punito con la nullità espressa nel caso in cui il privato non abbia avuto la possibilità di accedere alle informazioni sulla base delle quali è stato emesso nei suoi confronti l'atto amministrativo tributario, nonostante il fatto che in tale atto si faccia riferimento ad alcuni elementi del fascicolo amministrativo. Se i principi di neutralità, proporzionalità e equivalenza ostino all'esercizio del diritto a detrazione in materia di IVA e di imposta sul reddito delle società nel caso di una società con una condotta irreprensibile dal punto di vista fiscale, alla quale viene negato l'esercizio del diritto a deduzione in materia di imposta sul reddito delle società per la condotta fiscale dei fornitori che si presume inadeguata sulla base di elementi quali la mancanza di risorse umane, la mancanza di mezzi di trasporto, cui si aggiunge il fatto che l'autorità tributaria non fornisca la prova di alcuna attività dalla quale risulti la		04.06.2020

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
			<p>responsabilità fiscale/penale dei rispettivi fornitori.            Se è compatibile con il diritto dell'Unione una prassi nazionale che subordina l'esercizio del diritto a detrazione in materia di IVA e di imposta sul reddito delle società al possesso di altri documenti giustificativi oltre alla fattura fiscale, come ad esempio il preventivo di spesa e lo stato di avanzamento dei lavori, documenti giustificativi supplementari che non sono determinati in modo chiaro e preciso dalla normativa fiscale nazionale.            Se, alla luce della sentenza nella causa WebMindLicenses, si possa ritenere che si configura una frode fiscale nel caso in cui un contribuente acquisti beni e servizi da un altro contribuente che beneficia di un regime fiscale diverso da quello del contribuente in questione.</p>		
<p>1) Il principio generale del diritto dell'Unione del rispetto dei diritti della difesa dev'essere interpretato nel senso che, se, nell'ambito di procedimenti amministrativi nazionali di verifica e determinazione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, un soggetto passivo non ha avuto la facoltà di accedere alle informazioni contenute nel suo fascicolo amministrativo e che sono state prese in considerazione in sede di adozione di una decisione amministrativa che gli impone obblighi tributari supplementari, laddove il giudice adito constati che, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso, tale principio esige che detta decisione sia annullata.</p> <p>2) I principi che disciplinano l'applicazione, da parte degli Stati membri, del regime comune dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in particolare quelli di neutralità fiscale e di certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, in presenza di semplici sospetti non suffragati dall'amministrazione tributaria nazionale quanto all'effettiva realizzazione delle operazioni economiche che hanno portato all'emissione di una fattura fiscale, al soggetto passivo destinatario di questa fattura venga negato il diritto alla detrazione dell'IVA se esso non sia in grado di fornire, oltre a detta fattura, ulteriori prove a sostegno dell'effettiva esistenza delle operazioni economiche realizzate</p>					
42.	<p>Avvocati e            soggettività            passiva IVA            Art. 5 DPR 633            del 1972</p>	<p>C-424/19            Cabinet de            avocat UR</p>	<p>Se nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto) la nozione di "soggetto passivo" comprenda anche chi esercita la professione di avvocato.            Se il principio del primato del diritto dell'Unione consenta di derogare, in un procedimento successivo, all'autorità di cosa giudicata di cui gode una decisione giurisdizionale definitiva la quale ha stabilito in sostanza che, nell'applicare e interpretare la normativa nazionale in materia di imposta sul valore aggiunto, l'avvocato non cede beni, non esercita un'attività economica e non conclude contratti di prestazione di servizi, bensì contratti di assistenza legale.</p>		<p><b>16.07.2020</b></p>
<p>1) L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una persona che esercita la professione di avvocato deve essere considerata un «soggetto passivo», ai sensi di tale disposizione.</p> <p>2) Il diritto dell'Unione osta a che, nell'ambito di una controversia relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA), un giudice nazionale applichi il principio dell'autorità di cosa giudicata, qualora tale controversia non verta su un periodo d'imposta identico a quello di cui trattavasi nella controversia che ha dato luogo alla decisione giurisdizionale munita di tale autorità, né abbia il medesimo oggetto di quest'ultima, e l'applicazione di tale principio costituisca un ostacolo a che tale giudice prenda in considerazione la normativa dell'Unione in materia di IVA</p>					

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
43.	Misure cautelari in altro Stato membro Art. 59 DPR 633 del 1972	C-420/19 Heavyinstall	Se l'articolo 16 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure debba essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro destinatario della domanda di misure cautelari, nel pronunciarsi in merito in base alla legge nazionale (come consentito al giudice adito a norma dell'articolo 16, paragrafo 1), sia vincolato alla posizione accolta dal giudice dello Stato di stabilimento del richiedente quanto alla necessità e alla possibilità di adottare la misura cautelare qualora al giudice medesimo sia stato prodotto un documento recante tale posizione (articolo 16[, paragrafo 1], secondo comma, ultima frase, secondo cui il documento non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, integrazione o sostituzione nello Stato membro adito).	17.09.2020	20.01.2021
<i>L'articolo 16 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro adito, che statuiscono su una domanda di misure cautelari, sono vincolati dalla valutazione relativa all'osservanza, in fatto e in diritto, dei presupposti per l'applicazione di tali misure effettuata dalle autorità dello Stato membro richiedente, in particolare quando la summenzionata valutazione figura nel documento di cui al paragrafo 1, secondo comma, del citato articolo 16, allegato a detta domanda</i>					
44.	Detrazione spese a vantaggio di terzi Art. 19 DPR 633 del 1972	C-405/19 Hof van Cassatie	Se l'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE 1 debba essere interpretato nel senso che allorché una spesa vada a vantaggio anche di un terzo – come avviene nel caso in cui un promotore nella vendita di appartamenti sostenga spese di pubblicità, amministrative e commissioni di intermediazione che vanno a vantaggio anche dei proprietari del terreno – ciò non osta a che l'IVA gravante su dette spese possa essere integralmente detratta, a condizione che si stabilisca che esiste un nesso diretto e immediato tra la spesa e l'attività economica del soggetto passivo e che il vantaggio per il terzo sia accessorio rispetto alle esigenze dell'impresa di detto soggetto. Se detto principio valga anche allorché non si tratta di spese generali, ma di spese imputabili ad atti ben determinati, soggetti o meno a IVA in una fase successiva, come nel caso di specie la vendita, da un lato, degli appartamenti e, dall'altro lato, del terreno. Se incida sulla questione della detraibilità dell'IVA gravante su dette spese la circostanza che il soggetto passivo non trasferisce parzialmente la spesa al terzo che se ne avvantaggia, pur avendone la facoltà/il diritto.		01.10.2020
<p>1) <i>L'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, deve essere interpretato nel senso che la circostanza che le spese effettuate da un soggetto passivo, promotore immobiliare, a titolo di spese di pubblicità, di spese amministrative e di commissioni di intermediazione, da esso sostenute nell'ambito della vendita di appartamenti, vadano a beneficio anche di un terzo non osta a che tale soggetto passivo possa detrarre integralmente l'imposta sul valore aggiunto assolta a monte relativa a tali spese, qualora, da un lato, vi sia un nesso diretto e immediato tra dette spese e l'attività economica del soggetto passivo e, dall'altro, il vantaggio per il terzo sia accessorio rispetto alle esigenze dell'impresa del soggetto passivo.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che la circostanza che le</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
<p><i>spese effettuate dal soggetto passivo vadano a beneficio anche di un terzo non osta a che tale soggetto passivo possa detrarre integralmente l'imposta sul valore aggiunto assolta a monte relativa a tali spese, nel caso in cui esse non rientrino tra le spese generali del soggetto passivo, ma costituiscano spese imputabili a determinate operazioni a valle, purché dette spese presentino un nesso diretto e immediato con le operazioni imponibili del soggetto passivo, fatto che spetta al giudice del rinvio valutare tenendo conto di tutte le circostanze in cui tali operazioni si sono svolte.</i></p> <p><i>3) L'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un terzo tragga un vantaggio dalle spese effettuate dal soggetto passivo, la circostanza che quest'ultimo abbia la possibilità di trasferire su tale terzo una parte delle spese così effettuate costituisce, insieme a tutte le altre circostanze in cui si sono svolte le operazioni di cui trattasi, uno degli elementi che spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione al fine di determinare la portata del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui il soggetto passivo dispone</i></p>					
45.	Sequestro veicolo utilizzato in azioni di contrabbando Art. 70 DPR 633 del 1972	C-393/19 Okrazhna prokuratura – Haskovo e Apelativna prokuratura – Plovdiv	<p>Se l'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che è inammissibile - in quanto lesiva del rapporto equilibrato tra interesse generale e necessità di tutelare il diritto di proprietà - una disciplina nazionale come quella a norma dell'articolo 242, paragrafo 8, del Nakazatelen kodeks (codice penale - NK) della Repubblica di Bulgaria in forza del quale dev'essere sequestrato a favore dello Stato il mezzo di trasporto, utilizzato per commettere il reato di contrabbando aggravato, appartenente a un soggetto terzo che non era a conoscenza della commissione del reato da parte del suo dipendente, né avrebbe dovuto o potuto esserlo.</p> <p>Se l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che è inammissibile una disciplina nazionale come quella a norma dell'articolo 242, paragrafo 8, del NK, in base al quale può essere sequestrato un mezzo di trasporto appartenente a una persona diversa da quella che ha commesso il reato senza che al proprietario sia garantito un accesso diretto alla giustizia per esporre la propria posizione.</p>	25.06.2020	14.01.2021
<p><i>1) L'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, letto alla luce dell'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente la confisca di uno strumento utilizzato per commettere un reato di contrabbando aggravato, qualora tale strumento appartenga a un terzo in buona fede.</i></p> <p><i>2) L'articolo 4 della decisione quadro 2005/212, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente la confisca, nell'ambito di un procedimento penale, di un bene appartenente a una persona diversa da quella che ha commesso il reato, senza che tale prima persona disponga di un effettivo mezzo giuridico di tutela</i></p>					
46.	Costruzione immobile e rettifica detrazione per mutamento utilizzo Art. 19-bis 2 DPR	C-374/19 HF	Se un soggetto passivo che fabbrica un bene di investimento nell'ottica di un utilizzo imponibile con diritto a detrazione (nella specie: costruzione di un edificio per la gestione di una caffetteria), debba rettificare la detrazione ai sensi degli articoli 185, paragrafo 1, e 187 della direttiva 2006/112/CE ove cessi le operazioni generanti fatturato che legittimano alla detrazione (nella specie: la gestione della caffetteria) e il bene di investimento resti nel frattempo inutilizzato nella misura del precedente utilizzo imponibile		09.07.2020



N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
	633 del 1972				
<p><i>Gli articoli 184, 185 e 187 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale secondo la quale un soggetto passivo che ha acquisito il diritto di detrarre proporzionalmente l'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla costruzione di una caffetteria annessa alla casa di riposo che esso gestisce ai fini di operazioni esenti dall'IVA e destinata a essere utilizzata sia per operazioni soggette a imposta sia per operazioni esenti, è obbligato a rettificare la detrazione iniziale dell'IVA, qualora tale soggetto passivo abbia cessato, nei locali di detta caffetteria, qualsiasi operazione soggetta a imposta, se esso ha continuato a realizzare operazioni esenti in tali locali, ormai pertanto destinati a queste sole operazioni</i></p>					
47.	Esenzione IVA lezioni di nuoto Art. 10 DPR 633 del 1972	C-373/19 Dubrovin & Tröger - Aquatics	<p>Se la nozione di insegnamento scolastico o universitario di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva IVA, comprenda anche le lezioni di nuoto.            Se il riconoscimento di un organismo ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva IVA quale organismo avente finalità simili agli organismi di diritto pubblico cui spettano i compiti dell'educazione dell'infanzia e della gioventù, dell'insegnamento scolastico o universitario, della formazione o della riqualificazione professionale, possa derivare dalla circostanza che le lezioni impartite da tale organismo riguardano l'apprendimento di una competenza di base di livello elementare (nella specie: il nuoto).            In caso di risposta negativa alla seconda questione: Se la nozione di esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera j), della direttiva IVA, presupponga che il soggetto passivo sia un imprenditore individuale</p>		<b>21.10.2021</b>
<p><i>La nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l'insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto</i></p>					
48.	Rimborsi soggetti non residenti Art. 38-bis2 DPR 633 del 1972	C-371/19 UE vs/ Germania	<p>Procedura di infrazione contro la Repubblica federale di Germania            1. Primo motivo: violazione del principio di neutralità dell'IVA            Secondo la Commissione, la Repubblica federale di Germania ha violato il principio di neutralità dell'IVA sancito agli articoli 170 e 171 della direttiva 2006/112 e l'articolo 5 della direttiva 2008/9, in virtù del quale occorre, al momento dell'acquisto di beni e servizi, regolarizzare a favore del soggetto passivo l'IVA pagata al momento delle operazioni effettuate a monte.            La Commissione ritiene che il principio di neutralità dell'Iva imponga di accogliere tutte le richieste di rimborso in cui siano soddisfatti i requisiti sostanziali. In caso di dubbio circa la presenza delle condizioni sostanziali per il rimborso, le domande di rimborso ai sensi dell'articolo 5, in combinato disposto con l'articolo 21, primo comma, prima frase, della direttiva 2008/9, potrebbero essere respinte solo se le richieste di informazioni formulate in forza dell'articolo 20 della stessa direttiva dallo Stato membro del rimborso sono rimaste senza esito.</p>		<b>18.11.2020</b>

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
			<p>2) Secondo motivo: violazione del principio dell'effetto utile del diritto al rimborso dell'IVA            Ad avviso della Commissione, l'interpretazione sostenuta dalla Repubblica federale di Germania dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/9, osta all'esercizio effettivo del diritto al rimborso dell'IVA da parte dei soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro del rimborso. La prassi amministrativa dell'amministrazione fiscale tedesca pregiudica, a suo parere, i diritti di detti soggetti passivi sanciti dagli articoli 170 e 171 della direttiva 2006/112 e dall'articolo 5 della direttiva 2008/9.            La Commissione ritiene che per assicurare l'effetto utile delle direttive 2006/112 e 2008/9 e rispettare per quanto possibile il principio di neutralità, occorra accogliere le richieste di rimborso dell'IVA giustificate nel merito. Tale normativa, a suo avviso, mira a garantire che, al momento dell'acquisto di beni e servizi, l'IVA pagata al momento delle operazioni effettuate a monte sia integralmente regolarizzata e quindi a creare, anche nel caso di operazioni transfrontaliere, condizioni di concorrenza ampiamente paritarie per tutti i soggetti passivi. La Commissione ritiene che al riguardo occorra adottare tutte le adeguate misure amministrative contemplate dalla direttiva che consentono di dare seguito alle richieste di rimborso dell'IVA.</p> <p>3) Terzo motivo: violazione del principio della tutela del legittimo affidamento            A parere della Commissione, il sistematico rifiuto della Repubblica federale di Germania di richiedere informazioni aggiuntive e documenti giustificativi conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/9, è contrario al principio della tutela del legittimo affidamento. A suo avviso, dopo aver ricevuto l'avviso di ricevimento della richiesta di rimborso, ogni soggetto passivo deve poter confidare nel fatto che la sua richiesta verrà trattata conformemente alle disposizioni di detta direttiva. Ove ciò non si verificasse, sussisterebbe una violazione del legittimo affidamento del soggetto passivo quanto al fatto che la sua richiesta venga trattata conformemente al diritto.</p>		
<p>1) Respingendo le richieste di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) presentate prima del 30 settembre dell'anno civile successivo al periodo di rimborso ma alle quali non sono allegati le copie delle fatture o dei documenti di importazione richiesti dalla Legislazione dello Stato membro di rimborso ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2008/9 / CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che definisce le modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previste dalla direttiva 2006 / 112 / CE, a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, senza aver prima invitato i richiedenti a completare le loro richieste mediante presentazione, se necessario dopo tale data, di copie o per fornire adeguate informazioni che consentano il trattamento di tali richieste, la Repubblica Federale di Germania, violando il principio di neutralità dell'IVA nonché il diritto al rimborso dell'IVA da parte di soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, non ha adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 170 e 171 della direttiva 2006/112 / CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8 / CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, nonché dall'articolo 5 della direttiva 2008/9.</p> <p>2) Il resto del ricorso è respinto.</p> <p>3) La Repubblica federale di Germania sopporterà, oltre alle proprie spese, i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione europea.</p>					

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
<i>4) La Commissione europea supporterà un terzo delle proprie spese</i>					
49.	Rimborso a soggetti non residenti – modalità richiesta Art. 38-bis 2 DPR 633 del 1972	C-346/19 Y-GmbH	<p>Se l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE 2, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, secondo il quale, nella richiesta di rimborso, per ciascuno Stato membro di rimborso e per ciascuna fattura, occorre indicare, tra l'altro, il numero della fattura, debba essere interpretato nel senso che sia sufficiente anche l'indicazione del numero di riferimento di una fattura figurante su un documento fiscale quale criterio d'identificazione aggiuntivo oltre al numero della fattura.</p> <p>Nel caso in cui la precedente questione venga risolta in senso negativo: se una richiesta di rimborso, nella quale sia stato indicato il numero di riferimento di una fattura, in luogo del numero della fattura, si consideri presentata in modo formalmente completo e tempestivo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva 2008/9/CE.</p> <p>Se, nel rispondere alla seconda questione, si debba tener conto del fatto che il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso possa ritenere, dal punto di vista di un richiedente attento, in ragione della struttura del portale elettronico nello Stato in cui è stabilito e del formulario dello Stato membro di rimborso, che per poter considerare la richiesta come presentata correttamente, comunque in modo formalmente completo e tempestivo, sia sufficiente la registrazione di un codice diverso dal numero della fattura per consentire l'identificazione della fattura oggetto della richiesta.</p>		<b>17.12.2020</b>
<p><i>L'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, come modificata dalla direttiva 2010/66/UE del Consiglio, del 14 ottobre 2010, devono essere interpretati nel senso che, qualora una richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto non contenga un numero sequenziale della fattura, ma contenga un altro numero che consenta di identificare tale fattura e, quindi, il bene o il servizio interessato, l'amministrazione fiscale dello Stato membro di rimborso è tenuta a considerare tale richiesta come «presentata», ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/9, come modificata dalla direttiva 2010/66, e a procedere alla sua valutazione. Nell'ambito di tale valutazione, e salvo il caso in cui detta amministrazione disponga già dell'originale della fattura o di una copia della stessa, essa può chiedere al richiedente di comunicare un numero sequenziale che identifichi la fattura in modo unico e, se tale richiesta non è soddisfatta entro il termine di un mese previsto all'articolo 20, paragrafo 2, di tale direttiva, come modificata dalla direttiva 2010/66, essa può legittimamente respingere la richiesta di rimborso</i></p>					
50.	Mancato pagamento totale o parziale del prezzo – riduzione base	C-335/19 E. Sp. z o.o.	Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio segnatamente l'articolo 90, paragrafo 2, di tale direttiva, alla luce dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, consentano di introdurre nel diritto nazionale limiti alla possibilità di ridurre la base imponibile nel caso di mancato pagamento parziale o totale a causa di un determinato status fiscale del debitore e del creditore.	<b>04.06.2020</b>	<b>15.10.2020</b>

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
	imponibile Art. 26 DPR 633 del 1972		In particolare, se il diritto dell'Unione osti all'adozione nel diritto nazionale di una norma che consente di beneficiare dello «sgravio per i crediti inesigibili» a condizione che alla data di prestazione del servizio/effettuazione della cessione di beni nonché il giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale ai fini della fruizione di tale sgravio: - il debitore non è sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione; - il creditore e il debitore sono registrati come soggetti passivi dell'IVA.		
<i>L'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) alla condizione che, alla data della cessione del bene o della prestazione di servizi nonché al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale volta a beneficiare di tale riduzione, il debitore sia registrato quale soggetto passivo dell'IVA e non sia sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione e che, al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale, il creditore sia anch'esso ancora registrato quale soggetto passivo dell'IVA</i>					
51.	Prodotti alimentari destinati al consumo umano e aliquota ridotta – afrodisiaci Art. 16 DPR 633 del 1972	C-331/19 X	Se la nozione di prodotti alimentari destinati al consumo umano, di cui al punto 1 dell'allegato III della direttiva IVA 2006 , debba essere interpretata nel senso che in essa rientra, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. In caso di risposta negativa a tale questione, come debba essere definita la nozione in parola. Qualora alimenti o bevande non possano essere considerati prodotti alimentari destinati al consumo umano, alla luce di quali criteri si debba accertare se detti prodotti possano essere considerati prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari.	<b>27.02.2020</b>	<b>01.10.2020</b>
<i>Le nozioni di «prodotti alimentari destinati al consumo umano» e di «prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari», di cui all'allegato III, punto 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretate nel senso che esse riguardano tutti i prodotti contenenti sostanze nutritive costituenti, energetiche e regolatrici dell'organismo umano, necessarie al mantenimento in vita, al funzionamento e allo sviluppo di tale organismo, assunte per fornire a quest'ultimo tali sostanze</i>					
52.	Associazione in partecipazione e soggettività passiva Art. 4 DPR 633 del 1972	C-312/19 XT	Se l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio, del 28 novembre 2006, debbano essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui alla fattispecie in esame, non si può ritenere che una persona fisica quale il ricorrente abbia esercitato l'attività (economica) in questione in modo indipendente e sia tenuto a pagare personalmente l'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni contestate, ossia se, ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, l'attività congiunta/impresa congiunta (i partecipanti alle attività	<b>23.04.2020</b>	<b>16.09.2020</b>

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
			<p>congiunte collettivamente; nella fattispecie di cui trattasi, il ricorrente e il suo partner commerciale collettivamente) – che secondo il diritto nazionale non è considerato soggetto passivo e non gode di personalità giuridica – e non solo una persona fisica quale il ricorrente debba essere considerato soggetto passivo responsabile delle obbligazioni di cui trattasi.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle della fattispecie in esame, l’IVA è pagata individualmente da ciascuno dei partecipanti (nella fattispecie in esame, il ricorrente e il suo partner commerciale) all’attività congiunta/impresa congiunta – che, secondo il diritto nazionale, non costituisce soggetto passivo e non ha personalità giuridica – per la parte di ciascun pagamento ricevuto da essi come corrispettivo (o esigibile o dovuto da essi) per le cessioni imponibili di beni immobili. Se l’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle della fattispecie in esame, il volume d’affari annuo di cui alla citata disposizione è stabilito prendendo in considerazione il reddito complessivo delle attività congiunte (ricavato collettivamente dai partecipanti alle attività congiunte).</p>		
<p><i>L’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto devono essere interpretati nel senso che una persona fisica che abbia concluso con un’altra persona fisica un contratto di attività congiunta costitutiva di un partenariato, privo di personalità giuridica, caratterizzato dal fatto che la prima persona è legittimata ad agire in nome di tutti i partner, ma interviene da sola e in nome proprio nei rapporti con i terzi quando compie gli atti che costituiscono l’attività economica perseguita da tale partenariato, deve essere considerata un «soggetto passivo» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 e come l’unica tenuta a versare l’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell’articolo 193 della direttiva in parola, nei limiti in cui agisce per conto proprio o per conto terzi in qualità di commissionario ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 28 della stessa direttiva</i></p>					
53.	<p>Mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo - riduzione base imponibile Art. 26 DPR 633 del 1972</p>	<p>C-292/19 Nemzeti Adó</p>	<p>Se l’articolo 90, paragrafi 1 e 2, della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri debbano consentire la riduzione della base imponibile dell’IVA qualora si possa dimostrare che il soggetto passivo non ha definitivamente percepito una parte o la totalità del corrispettivo dell’operazione effettuata.</p> <p>Se la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione, tenuto conto in particolare delle sentenze rese nelle cause <i>Almos</i>, [C-337/13], punto 23, <i>Di Maura</i>, [C-246/16], punti da 20 a 29, e, per analogia, <i>T-2</i>, [C-396/16], punti da 31 a 45, debba essere interpretata nel senso che, dal punto di vista dell’obbligo di ridurre a posteriori la base imponibile, incombente allo Stato membro in forza dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA, si debba operare una distinzione tra l’ipotesi del mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo da parte dell’acquirente e la situazione in cui il credito del venditore è divenuto definitivamente irrecuperabile, talché, nella prima ipotesi, lo Stato membro possa avvalersi della deroga prevista all’articolo 90, paragrafo 2, mentre, nella seconda,</p>		<p><b>24.10.2019</b></p>

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
			detta deroga sia esclusa e, in tale caso, lo Stato membro interessato debba sempre permettere la riduzione a posteriori della base imponibile.		
<i>L'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro deve consentire la riduzione della base di imposizione sull'imposta sul valore aggiunto se il soggetto passivo può dimostrare che il credito che ha nei confronti del suo debitore è di natura definitivamente irrecuperabile, che spetta al giudice del rinvio verificare, poiché questa situazione non costituisce un caso di mancato pagamento che potrebbe essere soggetto alla deroga all'obbligo di ridurre la base per la valutazione dell'imposta sul valore aggiunto, prevista al paragrafo 2 del presente articolo</i>					
54.	Territorialità mezzi di trasporto per auto aziendale Art. 7-ter e seg. DPR 633 del 1972	C-288/19 QM	Se l'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva IVA 1 debba essere interpretato nel senso che con «prestazioni di servizi di noleggio di un mezzo di trasporto a una persona che non è soggetto passivo» si intende anche la concessione in uso di un'autovettura (auto aziendale), destinata all'impresa di un soggetto passivo, ai suoi dipendenti qualora questi ultimi, a fronte di tale concessione, non corrispondano alcun corrispettivo diverso dalla (parziale) prestazione della loro attività lavorativa, ossia non effettuino alcun pagamento, non destinino a tal fine alcuna parte della propria retribuzione in denaro e non scelgano neppure tra diversi benefici proposti dal soggetto passivo sulla base di un accordo tra le parti in forza del quale il diritto all'utilizzo dell'auto aziendale è collegato alla rinuncia a benefici di altra natura.	<b>17.09.2020</b>	<b>20.01.2021</b>
<i>L'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione la messa a disposizione, da parte di un soggetto passivo al suo dipendente, di un veicolo destinato all'impresa, qualora tale operazione non costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva. Per contro, detto articolo 56, paragrafo 2, primo comma, si applica a una siffatta operazione qualora si tratti di una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi del summenzionato articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e tale dipendente disponga, permanentemente, del diritto di utilizzare il veicolo di cui trattasi per fini privati e di escluderne altre persone, dietro versamento di un canone e per una durata convenuta superiore a trenta giorni</i>					
55.	Regno Unito – violazione obbligo di comunicazione all'Unione Europea Art. 1 DPR 633 del 1972	C-276/19 Commissione / Regno Unito	Il 28 dicembre 1977, il Regno Unito ha notificato misure speciali, tra cui il Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 che, in presenza di determinate condizioni, consente la negoziazione di contratti a termine su merci su determinati mercati nel Regno Unito in esenzione dall'IVA e la dispensa dal requisito inerente alla tenuta di registri IVA. Il Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 è stato modificato più volte per includere nel suo campo di applicazione una serie di mercati di merci non elencati nella notifica iniziale. La Commissione afferma che le modifiche apportate al Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 estendono la portata della deroga iniziale notificata nel 1977 dal Regno Unito. Esse avrebbero dunque essere notificate alla Commissione in applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva IVA ma non lo sono state.		<b>14.05.2020</b>
<i>1) Dichiara che introducendo nuove misure di semplificazione che estendono il rating zero e l'eccezione al normale requisito di conservare i registri delle imposte sul valore aggiunto previsti nell'ordinanza 1973 sull'imposta sul valore aggiunto (mercati dei terminali), modificata dal valore aggiunto Fiscale (Terminal Markets) (modifica) Ordinanza del 1975, senza presentare una domanda alla Commissione europea al fine di ottenere l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea, il</i>					

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
<p><i>Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non ha adempiuto ai suoi obblighi ai sensi Articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 / CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;</i>            2) <i>Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese</i></p>					
56.	Detrazione e termine decadenza in caso di controversia giudiziale Art. 19 DPR 633 del 1972	C-258/19 EUROVIA	<p>Se sia contraria al principio di neutralità fiscale e alle condizioni formali del diritto a detrazione dell'IVA la prassi di uno Stato membro che, ai fini dell'esercizio del diritto a detrazione dell'imposta, tiene conto solo del momento in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta, senza considerare che la portata dell'adempimento è stata oggetto di controversia civile tra le parti, la quale è stata risolta in via giudiziale, e che la fattura non è stata emessa fino alla pronuncia della decisione definitiva.</p> <p>In caso di risposta affermativa, se sia possibile eludere il termine di decadenza per l'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA, fissato dalla normativa dello Stato membro a cinque anni a decorrere dal momento in cui è stata realizzata la prestazione di servizi.</p> <p>In caso di risposta affermativa, se pregiudichi l'esercizio del diritto a detrazione il comportamento del destinatario della fattura nel presente procedimento, consistente nel mancato versamento del corrispettivo del committente stabilito mediante sentenza definitiva fino al procedimento d'esecuzione avviato dal committente, motivo per cui la fattura è stata emessa solo dopo la scadenza del termine di decadenza.</p>		<b>30.04.2020</b>
<p><i>La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a rispondere alle questioni sollevate dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria).</i></p>					
57.	Cessione di pallet con noleggio e rimborso Art. 7 e 38 DPR 633 del 1972	C-242/19 CHEP Equipment Pooling	<p>Se il trasporto di pallet da uno Stato membro a destinazione di un altro Stato membro, al fine del loro successivo noleggio in quest'ultimo Stato membro a un soggetto passivo stabilito e identificato ai fini dell'IVA in Romania, costituisca un non trasferimento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva [2006/112/CE].</p> <p>A prescindere dalla risposta alla prima questione, se sia considerato soggetto passivo, ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE che non è stabilito nello Stato membro di rimborso, ma nel territorio di un altro Stato membro, anche se detto soggetto è identificato ai fini dell'IVA o sarebbe tenuto all'identificazione ai fini dell'IVA nello Stato membro di rimborso.</p> <p>Se, alla luce delle disposizioni della direttiva 2008/9/CE, la condizione di non essere identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro di rimborso rappresenti una condizione aggiuntiva rispetto a quelle previste all'articolo 3 della direttiva 2008/9/CE affinché un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro e non stabilito nello Stato membro di rimborso possa beneficiare del diritto al rimborso in una fattispecie come quella in esame.</p> <p>Se l'articolo 3 della direttiva 2008/9/CE debba essere interpretato nel senso che osta alla prassi di un'amministrazione nazionale di rifiutare il rimborso dell'IVA per mancato soddisfacimento di una condizione prevista esclusivamente nella normativa nazionale.</p>		<b>11.06.2020</b>

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
<p>1) L'articolo 17, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di beni in provenienza da uno Stato membro e a destinazione dello Stato membro di rimborso, ai fini della prestazione, da parte di tale soggetto passivo, di servizi di noleggio di tali beni in quest'ultimo Stato membro, non deve essere assimilato a una cessione intracomunitaria qualora l'utilizzazione di detti beni ai fini di una siffatta prestazione sia temporanea e gli stessi siano stati spediti o trasportati a partire dallo Stato membro in cui detto soggetto passivo è stabilito.</p> <p>2) Le disposizioni della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a che uno Stato membro neghi il diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a un soggetto passivo stabilito nel territorio di un altro Stato membro per il solo motivo che tale soggetto passivo è o avrebbe dovuto essere identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro di rimborso</p>					
58.	Fondi pensioni ed esenzione Art.10 DPR 633 del 1972	C-235/19 Pensions Trustees	Se prestazioni di servizi di gestione di fondi pensione come quelle fornite ai «Trustee» da a) assicuratori e/o b) non assicuratori siano «operazioni di assicurazione» ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA1 [precedentemente articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva].	14.05.2020	08.10.2020
<p>L'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che servizi di gestione di investimenti forniti in base a un regime pensionistico professionale, con esclusione di qualsiasi indennizzo del rischio, non possono essere qualificati come «operazioni di assicurazione» ai sensi di tale disposizione e, pertanto, non possono rientrare nell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista da detta disposizione a favore di siffatte operazioni</p>					
59.	Fondi comuni investimento – esenzione acquisti promiscui Art. 10 DPR 633 del 1972	C-231/19 Blackrock Investment Management (UK) Limited	Se, in base alla corretta interpretazione dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio, quando un'unica prestazione di servizi di gestione ai sensi di tale articolo è effettuata da un fornitore terzo a un gestore di fondi ed è utilizzata da detto gestore sia nella gestione di fondi comuni di investimento («FCI») sia nella gestione di altri fondi che non sono fondi comuni d'investimento («altri fondi»): a) tale prestazione unica debba essere assoggettata a un'aliquota d'imposta unica e, in caso affermativo, in che modo vada determinata detta aliquota unica; o se b) il corrispettivo di tale prestazione unica debba essere ripartito in funzione dell'uso dei servizi di gestione (ad esempio, in base agli importi dei fondi gestiti rispettivamente nei FCI e negli altri fondi) in modo da trattare una parte della prestazione unica come esente e l'altra parte come imponibile.	11.03.2020	02.07.2020
<p>L'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che una prestazione unica di servizi di gestione fornita da una piattaforma informatica appartenente a un fornitore terzo a favore di una società di gestione di fondi che comprende nel contempo fondi comuni d'investimento e altri fondi non rientra nell'esenzione prevista da tale disposizione</p>					
60.	Data center e collocazione server -	C-215/19 Veronsaajien oikeudenvälv	Se gli articoli 13 ter e 31 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE 2 relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto nella versione		02.07.2020



N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
	Territorialità Art. 7 DPR 633 del 1972	ontayksikkö	<p>del regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, debbano essere interpretati nel senso che i servizi di un data center della tipologia oggetto del procedimento principale, nell'ambito dei quali un professionista offre ai suoi clienti degli armadi per apparecchiature posti all'interno di un data center ai fini della collocazione dei server oltre a una serie di servizi accessori, debbano essere classificati come locazione di un bene immobile.</p> <p>In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale: se l'articolo 47 della direttiva IVA 2006/112/CE e l'articolo 31 bis del succitato regolamento di esecuzione debbano comunque essere interpretati nel senso che un servizio di data center della tipologia oggetto del procedimento principale deve essere considerato come una prestazione di servizi relativi a beni immobili il cui luogo di esecuzione è il luogo di ubicazione del bene immobile.</p>		
<p>1) L'articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che servizi di alloggio in un data center, nell'ambito dei quali il prestatore di tali servizi mette a disposizione dei suoi clienti armadi per apparecchiature, affinché questi ultimi vi installino i loro server, e fornisce loro beni e servizi accessori, quali l'energia elettrica e vari servizi destinati a garantire l'utilizzo di tali server in condizioni ottimali, non costituiscono prestazioni di servizi di locazione di beni immobili cui si applica l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione, laddove, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, da un lato, il fornitore non proceda alla messa a disposizione passiva, a favore dei suoi clienti, di una superficie o una postazione, garantendo loro il diritto di occuparla come se ne fossero proprietari e, dall'altro, gli armadi non siano parte integrante dell'immobile in cui sono installati, né vi siano installati in modo permanente.</p> <p>2) L'articolo 47 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8 e l'articolo 31 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, devono essere interpretati nel senso che servizi di alloggio in un data center nell'ambito dei quali il prestatore di tali servizi mette a disposizione dei propri clienti armadi per apparecchiature, affinché vi installino i loro server, e fornisce loro beni e servizi accessori, quali l'energia elettrica e diversi servizi destinati a garantire l'utilizzo di tali server in condizioni ottimali, non costituiscono servizi relativi a beni immobili, ai sensi di tali disposizioni, qualora i clienti non godano di un diritto di uso esclusivo della parte dell'immobile in cui sono installati gli armadi per apparecchiature, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare</p>					
61.	Inadempimento obbligo - procedura infrazione Art. 1 DPR 633 del 1972	C-213/19- Regno Unito UK	Nonostante i reiterati avvertimenti da parte dell'OLAF e della Commissione sul rischio di frode, il Regno Unito ha omesso di adottare gli approcci basati sul rischio nei controlli doganali al fine di prevenire l'immissione in libera pratica di merci sottovalutate all'interno dell'Unione (in particolare, di prodotti tessili e calzature esportati dalla Repubblica popolare cinese) fino al 12 ottobre 2017. A causa di tale inerzia di fronte ai reiterati avvertimenti, il Regno Unito ha omesso di adottare le misure necessarie basate sul rischio ai sensi della normativa dell'Unione in materia di dogane e risorse proprie. L'assenza di interventi appropriati ha inciso anche sulla corretta applicazione delle norme dell'Unione in materia di IVA. Il bilancio dell'Unione ha subito perdite	09.09.2021	

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
			<p>estremamente elevate a causa della violazione da parte del Regno Unito del diritto dell'Unione e delle conseguenti importazioni di merci sottovalutate verso il suddetto Stato membro. Poiché il Regno Unito non ha seguito le raccomandazioni della Commissione, a differenza di altri Stati membri, il Regno Unito ha attratto più commercio sottovalutato. Tali perdite estremamente elevate hanno altresì influito drasticamente sull'equa ripartizione tra gli Stati membri, dal momento che le perdite hanno dovuto essere compensate dagli altri Stati membri dell'Unione con contributi RNL proporzionalmente più alti.</p>		
62.	<p>Riduzione della base imponibile in caso di mancata insinuazione fallimentare Art. 26 DPR 633 del 1972</p>	<p>C-146/19 - SCT</p>	<p>Se sia possibile interpretare l'articolo 90, paragrafo 2, della direttiva sull'IVA nel senso che esso consente una deroga al diritto di riduzione della base imponibile dell'IVA anche nel caso di definitivo non pagamento, qualora questo definitivo non pagamento sia una conseguenza dell'omessa adozione, da parte del soggetto passivo dell'imposta, di un comportamento dovuto, ad esempio in virtù dell'omessa insinuazione del credito nella procedura fallimentare avviata nei confronti del debitore di detto soggetto passivo, come nella presente fattispecie.</p> <p>Se, anche nel caso in cui sia ammissibile una siffatta deroga al diritto di riduzione della base imponibile dell'IVA, sussista ugualmente un diritto alla riduzione di tale base imponibile a motivo di mancato pagamento qualora il soggetto passivo dimostri che, anche qualora avesse insinuato i propri crediti nella procedura fallimentare, questi non sarebbero stati soddisfatti, oppure dimostri che sussistevano motivi ragionevoli per l'omissione, da parte sua, dell'insinuazione del credito.</p> <p>Se l'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva sull'IVA abbia effetto diretto anche nel caso in cui il legislatore dello Stato membro abbia travalicato il quadro della disciplina ammissibile delle deroghe stabilite dal paragrafo 2 del medesimo articolo 90.</p>		<p><b>11.06.2020</b></p>
<p>1) L'articolo 90, paragrafo 1, e l'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro, in virtù della quale ad un soggetto passivo viene rifiutato il diritto alla riduzione dell'imposta sul valore aggiunto assoluta e relativa ad un credito non recuperabile qualora egli abbia omesso di insinuare tale credito nella procedura fallimentare instaurata nei confronti del suo debitore, quand'anche detto soggetto dimostri che, se avesse insinuato il credito in questione, questo non sarebbe stato riscosso.</p> <p>2) L'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale deve, in virtù dell'obbligo che gli incombe di adottare tutte le misure idonee a garantire l'esecuzione di tale disposizione, interpretare il diritto nazionale in senso conforme a quest'ultima, ovvero, qualora una siffatta interpretazione conforme non sia possibile, disapplicare qualsiasi normativa nazionale la cui applicazione porti ad un risultato contrario alla disposizione in parola</p>					
63.	<p>Cessioni intracomunitarie per corrispondenza</p>	<p>C-108/19 - Krakvet</p>	<p>Se nell'ambito di una vendita di beni tramite un negozio online, l'articolo 33 della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che non si applica nel caso in cui il cliente contraa direttamente il servizio di trasporto dei beni dallo Stato membro del fornitore nel proprio Stato membro conformemente alle opzioni di spedizione offerte dal</p>		<p><b>14.01.2021</b></p>

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
	Art. 41 DL 331 del 1993		fornitore, considerato che il trasporto non viene effettuato per conto del fornitore		
<p><i>L'articolo 33 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che, nel caso di beni venduti tramite un sito web da un fornitore stabilito in uno Stato membro agli acquirenti con sede in un altro Stato membro, quando, ai fini della consegna di tali beni, tali acquirenti, conformemente alle opzioni di spedizione offerte da questo fornitore, scelgono una società suggerita da questo sito con il quale concludono un contratto distinto da quello che li vincola a detto fornitore per l'acquisto di detti beni, quest'ultimo deve intendersi trasportato "dal fornitore o per suo conto", ai sensi del presente articolo 33, quando il ruolo dello stesso fornitore è preponderante per quanto riguarda l'iniziativa e l'organizzazione delle fasi essenziali del trasporto della stessa merce, che spetta al giudice del rinvio verificare, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti della controversia principale</i></p>					
64.	Prestiti di personale Art.3 DPR 633/1972	C-94/19- San Domenico Vetraria IT	Se gli artt. 2 e 6 della sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, nonché il principio di neutralità fiscale debbano essere interpretati nel senso che ostano a una legislazione nazionale in base alla quale non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale della controllante a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo da parte della controllata		<b>11.03.2019</b>
<p><i>L'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente</i></p>					
65.	Esenzione IVA per prestazioni da consorzi a consorziati ("cost sharing") Art. 10 secondo comma DPR 633 del 1972	C-77/19 Kaplan International colleges UK Ltd	<p>Quale sia l'ambito di applicazione territoriale dell'esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e, in particolare, (i) se tale esenzione si applichi a un Gruppo di ripartizione dei costi (GRC) avente la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro o dagli Stati membri degli aderenti al GRC. In caso di risposta affermativa, (ii) se tale esenzione si applichi anche a un GRC stabilito al di fuori dell'Unione europea.</p> <p>Qualora, in linea di principio, l'esenzione prevista per i GRC sia applicabile a un'entità stabilita in uno Stato membro diverso da quello di uno o più membri del GRC e anche a un GRC stabilito al di fuori dell'Unione europea, in che modo dovrebbe essere applicato il criterio secondo cui l'esenzione non debba essere tale da provocare distorsioni della concorrenza, e in particolare:</p> <p>a) se esso si applichi alle potenziali distorsioni che colpiscono altri destinatari di servizi simili che non sono membri del GRC o se si applichi unicamente alle potenziali distorsioni che colpiscono potenziali prestatori alternativi di servizi ai membri del GRC.</p> <p>b) Qualora tale criterio si applichi unicamente agli altri destinatari, se vi possa essere una reale possibilità di distorsione nel caso in cui gli altri destinatari, che non sono membri del GRC, possano chiedere di aderire al GRC di cui trattasi o costituire il proprio GRC per ottenere servizi simili, oppure ottenere risparmi equivalenti in termini di IVA</p>	<b>23.04.2020</b>	<b>18.11.2020</b>

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
			<p>utilizzando altri metodi (per esempio con l'apertura di una filiale nello Stato membro o nello Stato terzo di cui trattasi).</p> <p>c) Qualora tale criterio si applichi unicamente agli altri prestatori, se la reale possibilità di distorsione debba essere valutata determinando se il GRC si garantisca la conservazione della clientela dei suoi membri, indipendentemente dall'applicazione dell'esenzione dall'IVA – e quindi se debba essere valutata con riferimento all'accesso di prestatori alternativi al mercato nazionale in cui sono stabiliti i membri del GRC. In tal caso, se rilevi il fatto che il GRC si garantisca la conservazione della clientela dei suoi membri poiché questi ultimi fanno parte dello stesso gruppo societario.</p> <p>d) Se la potenziale distorsione debba essere valutata sul piano nazionale in relazione ai prestatori alternativi nello Stato terzo in cui è stabilito il GRC.</p> <p>e) Se l'autorità tributaria dell'Unione europea che applica la direttiva IVA abbia l'onere probatorio di accertare la probabilità di una distorsione.</p> <p>f) Se sia necessario che l'autorità tributaria dell'Unione europea disponga una valutazione peritale specifica del mercato dello Stato terzo in cui è stabilito il GRC.</p> <p>g) Se la presenza di una reale possibilità di distorsione possa essere accertata attraverso l'identificazione di un mercato commerciale nello Stato terzo.</p> <p>Se l'esenzione a favore dei GRC sia applicabile nelle circostanze del caso di specie, in cui i membri del GRC sono vincolati tra loro da rapporti economici, finanziari e organizzativi. Se l'esenzione per i GRC si applichi in circostanze in cui i membri abbiano formato un gruppo IVA, che costituisce un unico soggetto passivo. Se faccia differenza il fatto che la KIC, quale membro rappresentativo destinatario dei servizi (ai sensi del diritto nazionale), non è membro del GRC e, in caso affermativo, se tale differenza sia eliminata da una normativa nazionale secondo la quale il membro rappresentativo possiede le caratteristiche e lo status dei membri del GRC ai fini dell'applicazione dell'esenzione per i GRC.</p>		
<p><i>L'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione prevista da tale disposizione non si applica alle prestazioni di servizi fornite da un'associazione autonoma di persone a un gruppo di persone che può essere considerato come un unico soggetto passivo, ai sensi dell'articolo 11 di tale direttiva, qualora non tutti i membri di quest'ultimo gruppo non siano membri di detta associazione autonoma di persone. L'esistenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedono che il membro rappresentativo di un siffatto gruppo che può essere considerato come un unico soggetto passivo possieda le caratteristiche e lo status dei membri dell'associazione autonoma di persone interessata, ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista a favore delle associazioni autonome di persone, non ha alcuna incidenza al riguardo</i></p>					
66.	Consulenza telefonica a cassa malattie - esenzione IVA	C-48/19 X-GmbH	Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui un soggetto passivo che agisce per conto di casse malattia fornisce consulenza telefonica agli assicurati su varie questioni relative alla salute e alle patologie, sussista un'attività che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della		<b>05.03.2020</b>

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
	Art. 10 DPR 633/1972		direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, sia sufficiente, in relazione alle prestazioni di cui alla prima questione e per le operazioni effettuate nel contesto di «programmi di accompagnamento ai pazienti», ai fini delle attestazioni professionali necessarie, che le consultazioni telefoniche siano effettuate da «educatori sanitari» (assistenti sanitari, infermieri) e che, in circa un terzo dei casi, intervenga un medico.		
<p>1) <i>L'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che prestazioni fornite per telefono, consistenti nel dare consulenze relative alla salute e alle malattie, possono rientrare nell'esenzione prevista da tale disposizione, a condizione che esse perseguano uno scopo terapeutico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso non impone che, per il fatto che prestazioni mediche sono fornite telefonicamente, gli infermieri e gli assistenti sanitari che offrono tali prestazioni siano soggetti a requisiti di qualificazione professionale supplementari, affinché dette prestazioni possano beneficiare dell'esenzione prevista da tale disposizione, a condizione che esse possano essere considerate come aventi un livello di qualità equivalente a quello delle prestazioni fornite da altri prestatori che utilizzano lo stesso mezzo di comunicazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare</i></p>					
67.	Lezioni di surf e vela in ambito scolastico – esenzione IVA Art. 10 DPR 633 del 1972	C-47/19 HA	<p>Se la nozione di insegnamento scolastico e universitario di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 (in prosieguo: la «direttiva IVA»), includa anche le lezioni di surf e di vela. Se sia sufficiente che tali lezioni siano offerte da almeno una scuola o un'università dello Stato membro.</p> <p>Se per includere un insegnamento scolastico o universitario nell'ambito di applicazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva IVA sia necessario che tale insegnamento sia oggetto di valutazione, o se sia sufficiente che il corso di surf o di vela si svolga nell'ambito di un evento scolastico o universitario, come ad esempio un viaggio di studio.</p> <p>Se dalle norme in materia di ordinamento scolastico o universitario possa derivare il riconoscimento di una scuola di surf e di vela come organismo avente finalità simili ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva IVA, qualora ai sensi di dette norme anche i corsi esterni di surf o di vela facciano parte dell'insegnamento sportivo o dell'istruzione superiore per insegnanti di educazione fisica e siano oggetto di valutazione o di un altro tipo di attestato, e/o corrispondano a un interesse pubblico all'attività sportiva. Se un tale riconoscimento richieda che la scuola o l'università sostenga direttamente o indirettamente i costi dei corsi.</p> <p>Se i corsi di surf o di vela offerti nell'ambito di un viaggio di studio costituiscano una prestazione di servizi strettamente connessa con la protezione dell'infanzia e della gioventù ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera h), della direttiva IVA; in caso</p>		<b>07.10.2019</b>

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
			<p>affermativo, se a tal fine sia necessaria una determinata durata della protezione.</p> <p>5. Se la formulazione relativa alle «lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario» di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera j), della direttiva IVA presupponga che il soggetto passivo impartisca personalmente le lezioni.</p>		
<p><i>1) Il concetto di "istruzione scolastica o universitaria" ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema l'imposta sul valore aggiunto comune deve essere interpretata nel senso che non copre l'insegnamento del surf e della vela fornito dalle scuole di surf e vela, come quelle di cui trattasi nella causa principale, per gli stabilimenti la scuola o per le università, in cui questa educazione può cadere, rispettivamente, dal programma di attività sportive o dalla formazione di insegnanti di sport e conta nella valutazione. 2) Il concetto di prestazione di servizi "strettamente collegati alla protezione di bambini e giovani" ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato in il che significa che non copre l'insegnamento del surf e della vela fornito da scuole di surf e vela, come quelli in questione nella causa principale, indipendentemente dal fatto che tale insegnamento sia fornito nel contesto di un viaggio di classe</i></p>					
68.	<p>Servizi addebitati ad ex clienti – natura corrispettiva Art. 3 DPR 633/1972</p>	<p>C-43/19 - Vodafone Portugal</p>	<p>Se gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 9, 24, 72 e 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, debbano essere interpretati nel senso che si configura una prestazione di servizi assoggettata all'IVA nei casi in cui un operatore che fornisce servizi di comunicazione elettronica addebiti ai suoi ex clienti (ai quali ha concesso vantaggi promozionali che possono consistere nella copertura dei costi di installazione, di attivazione del servizio, di portabilità o di attrezzature oppure nell'applicazione di tariffe speciali, in cambio del loro impegno a rispettare un periodo di fedeltà, che non hanno soddisfatto per motivi ad essi imputabili) un importo che, per legge, non può superare i costi che il fornitore ha sostenuto per effettuare l'installazione e che deve essere proporzionale al vantaggio concesso al cliente, identificato e calcolato nel contratto concluso, e che, pertanto, non può corrispondere automaticamente al valore delle prestazioni in scadenza alla data della risoluzione;</p> <p>Se, alla luce delle suddette norme, il fatto che gli importi summenzionati siano richiesti successivamente alla risoluzione del contratto, quando l'operatore non presta più servizi al cliente e quando non è stato effettuato alcun consumo concreto dopo la risoluzione del contratto, osti a che tali importi siano qualificati come corrispettivo di una prestazione di servizi;</p> <p>Se, tenuto conto delle norme summenzionate, debba escludersi che detto importo sia qualificato come corrispettivo della prestazione di servizi per il fatto che l'operatore e i suoi ex clienti abbiano definito anticipatamente, per legge, nell'ambito di un contratto di adesione, la formula di calcolo dell'importo dovuto dagli ex clienti in caso di inosservanza del periodo di fedeltà previsto nel contratto di prestazione di servizi;</p> <p>4) Se, alla luce delle norme summenzionate, debba escludersi che detto importo sia qualificato come corrispettivo della prestazione di servizi nei casi in cui l'importo di cui trattasi non corrisponda a quello che l'operatore avrebbe percepito durante il restante</p>		<p><b>11.06.2020</b></p>

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
			periodo di fedeltà se non si fosse verificata la risoluzione del contratto.		
<p><i>L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che occorre considerare che gli importi percepiti da un operatore economico in caso di risoluzione anticipata, per motivi propri al cliente, di un contratto di prestazione di servizi che preveda il rispetto di un periodo di fedeltà in cambio della concessione a tale cliente di condizioni commerciali vantaggiose costituiscano la retribuzione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi di detta disposizione</i></p>					
69.	Detraibilità ricerca di mercato non finalizzata Art. 19 DPR 633/1972	C-42/19 - Sonaecom	<p>Se sia compatibile con le norme sulla detraibilità dell'IVA contenute nella sesta direttiva IVA, in particolare con gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, e 17, paragrafi 1, 2 e 5, della medesima, la detrazione dell'imposta sopportata dalla ricorrente Sonaecom SGPS per servizi di consulenza connessi a una ricerca di mercato finalizzata ad acquisire partecipazioni societarie, acquisizione che non si è concretizzata.</p> <p>Se sia compatibile con le norme sulla detraibilità dell'IVA contenute nella sesta direttiva IVA, in particolare con gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, e 17, paragrafi 1, 2 e 5, della medesima, la detrazione dell'imposta sopportata dalla ricorrente Sonaecom SGPS relativamente al pagamento alla banca BCP di una commissione per aver organizzato e predisposto un prestito obbligazionario, asseritamente contratto allo scopo di integrare la struttura di finanziamento delle proprie società partecipate e che, non essendosi concretizzati tali investimenti, è risultato interamente concesso alla Sonae, SGPS, società controllante del gruppo.</p>	14.05.2020	12.11.2020
<p>1) <i>L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché l'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che una società holding mista il cui intervento nella gestione delle sue controllate sia frequente è autorizzata a detrarre l'imposta sul valore aggiunto assolta a monte sull'acquisto di servizi di consulenza relativi a uno studio di mercato realizzato ai fini dell'acquisizione di quote sociali in un'altra società, anche qualora tale acquisizione non abbia alla fine avuto luogo.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché l'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, della sesta direttiva 77/388 devono essere interpretati nel senso che una società holding mista il cui intervento nella gestione delle sue controllate sia frequente non è autorizzata a detrarre l'imposta sul valore aggiunto assolta a monte sulla commissione pagata a un ente creditizio per l'organizzazione e la predisposizione di un prestito obbligazionario destinato ad effettuare investimenti in un settore determinato, qualora tali investimenti non abbiano alla fine avuto luogo e il capitale ottenuto mediante tale prestito sia stato integralmente versato alla società controllante del gruppo sotto forma di un prestito</i></p>					
70.	Rimborsi soggetti non residenti Art. 38-bis2	C-10/19 - Wilo Salmson France	<p>"(1) Per quanto riguarda l'articolo 167 in combinato disposto con l'articolo 178 della direttiva [IVA], esiste una distinzione tra quando sorge il diritto a detrazione e quando sorge il diritto a detrazione? dato il modo in cui opera il sistema dell'IVA, al fine di sapere se il diritto a detrazione dell'IVA può essere esercitato in assenza di una fattura fiscale per i beni acquistati?</p> <p>2) Per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 167 in combinato disposto con l'articolo 178 della direttiva [IVA] e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008, prima ipotesi/9, qual è il parametro di riferimento procedurale rispetto al quale</p>		<b>05.06.2019</b> <b>Ordinanza</b> <b>irricevibilità</b> <b>manifesta</b>

N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
			valutare la regolarità dell'esercizio del diritto al rimborso dell'IVA, al fine di sapere se è possibile presentare una richiesta di rimborso dell'IVA che è dovuta prima il periodo di rimborso, mentre la sua fatturazione è avvenuta durante il periodo di rimborso? "		
71.	Danno erariale da reato e imponibilità IVA Art. 2 e 3 DPR 633/1972	C-9/19 - Mitliv	<p>Se le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 273 della direttiva 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto , dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 325 TFUE, in relazione a circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ostano ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente il configurarsi del complesso delle situazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il pagamento di un importo per danno da reato stabilito nel corso delle indagini preliminari sulla base di un titolo diverso da un credito tributario.</li> <li>- lo svolgimento di un'ulteriore ispezione tributaria, condotta in parallelo con il procedimento penale nel quale il contribuente imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di evasione fiscale e che stabilisce a suo carico obbligazioni tributarie accessorie tanto per il periodo quanto per l'importo già messo a disposizione delle autorità statali nel corso delle indagini preliminari, laddove, tuttavia, la decisione sul reclamo amministrativo proposto contro gli atti emessi in occasione dell'ispezione è stata sospesa fino alla conclusione dell'azione penale;</li> <li>- la conclusione del processo penale in primo grado con la condanna dell'imputato, inter alia, anche al pagamento in solido dell'intera somma che, nel corso delle indagini preliminari, si è stabilito essere dovuta da tutti gli imputati, nonostante a carico del contribuente in discussione sia stata fissata soltanto una parte dell'importo, già corrisposta dal medesimo, e in quale misura il complesso di queste situazioni, cumulate, presentino un carattere eccessivo nei confronti del contribuente di cui si tratta.</li> </ul> <p>Se in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, anche al fine di garantire l'obiettivo di riscossione degli obblighi finanziari dovuti allo Stato e per combattere la frode, sia compatibile con i principi del diritto dell'Unione in generale, e con il principio del <i>ne bis in idem</i>, in particolare, la condotta delle autorità statali consistente nel non tener conto, dal punto di vista fiscale, di un pagamento effettuato prima che le sanzioni amministrative e penali divenissero definitive, tenendo presente che il pagamento copre una parte dell'obbligo fiscale stabilito a suo carico.</p> <p>3) Se, alla luce delle risposte alle questioni [1] e [2] di cui sopra, occorra interpretare il diritto dell'Unione europea nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non considera equivalente alla riscossione di un'imposta contraria al diritto dell'Unione (...) il caso in cui il contribuente ha risarcito il danno penale nel corso delle indagini preliminari per ottenere una riduzione fino alla pena della metà, in assenza di un titolo di credito tributario proveniente dalle autorità</p>		<b>08.05.19 Ordinanza irricevibilità manifesta</b>



N.	OGGETTO <sup>16</sup>	N°. CAUSA <sup>17</sup>	NATURA <sup>18</sup>	AVV. <sup>19</sup>	CORTE <sup>20</sup>
			competenti ad emetterlo o di una sentenza definitiva pronunciata dal giudice penale, ma laddove le autorità fiscali, in occasione dell'ispezione tributaria, hanno disposto a suo carico obbligazioni tributarie accessorie tanto per il periodo quanto per l'importo già messo a disposizione delle autorità statali, e l'imposta è stata percepita senza fondamento dal momento del pagamento e fino al momento della determinazione dell'onere fiscale sulla base di un titolo di credito tributario o di una sentenza penale definitiva		

## Procedimenti instaurati nel 2018

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
1.	Rettifica fatture e accertamento divenuto definitivo Art. 60 DPR 633/1972	C-835/18 - Terracult	Se la direttiva IVA , nonché i principi di <i>neutralità fiscale</i> , di <i>effettività</i> e di <i>proporzionalità</i> , ostino, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a una prassi amministrativa e/o a un'interpretazione delle disposizioni della normativa nazionale con cui si impedisce la rettifica di talune fatture e, di conseguenza, l'inserimento delle fatture rettificate nella dichiarazione IVA relativa al periodo in cui è stata effettuata la rettifica, per operazioni effettuate in un periodo che è stato oggetto di una verifica fiscale in seguito alla quale gli organi tributari hanno emesso un avviso di accertamento divenuto definitivo, qualora, dopo l'emissione dell'avviso di accertamento, vengano scoperti dati e informazioni supplementari che comporterebbero l'applicazione di un regime fiscale diverso.	<b>25.03.2020</b>	<b>02.07.2020</b>
<i>Le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, nonché i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale o a una prassi amministrativa nazionale che non consenta ad un soggetto passivo che abbia effettuato operazioni che in un momento successivo si sono rivelate rientrare nel regime dell'inversione contabile dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), di correggere le fatture relative a tali operazioni e di avvalersene mediante la rettifica di una precedente dichiarazione fiscale o mediante la presentazione di una nuova dichiarazione fiscale che tenga conto della correzione così effettuata, ai fini del rimborso dell'IVA indebitamente fatturata e versata da tale soggetto passivo, per il motivo che il periodo per il quale dette operazioni sono state effettuate era già stato oggetto di una verifica fiscale al termine della quale l'amministrazione tributaria competente aveva emesso un avviso di accertamento che, non essendo stato contestato dal soggetto passivo in parola, era divenuto definitivo</i>					
2.	Rettifica detrazione beni d'investimento Art. 19-bis2 DPR 633/1972	C-791/18 - Stichting Schoonzicht	Se gli articoli da 184 a 187 della direttiva IVA del 2006 ostino ad un regime nazionale di rettifica per beni d'investimento che prevede una rettifica ripartita su una serie di anni, in cui nell'anno della prima utilizzazione – che coincide con il primo anno di rettifica – l'importo globale della detrazione inizialmente operata per il bene d'investimento in parola viene aggiustato (rettificato) in una sola volta se alla prima utilizzazione detta detrazione inizialmente operata risulta diversa dalla detrazione a cui il soggetto passivo ha diritto sulla base dell'effettivo utilizzo del bene d'investimento. In caso di risposta affermativa alla prima questione:	<b>03.03.2020</b>	<b>17.09.2020</b>

<sup>21</sup> Sintesi argomento e articolo interno di riferimento D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

<sup>22</sup> Numero progressivo per anno attribuito alla causa.

<sup>23</sup> Questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale o procedura d'infrazione avviata dalla Commissione.

<sup>24</sup> Data fissata per il deposito delle conclusioni dell'Avvocato generale (è possibile giudicare la causa senza conclusioni dopo aver sentito l'avvocato generale).

<sup>25</sup> Data fissata per il deposito della sentenza da parte della Corte.

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			Se l'articolo 189, lettere b) o c), della direttiva IVA del 2016 debba essere interpretato nel senso che l'aggiustamento in una sola volta della detrazione inizialmente operata nel primo anno del periodo di rettifica, di cui alla prima questione, configuri una misura che il Regno dei Paesi Bassi può adottare ai fini dell'applicazione dell'articolo 187 della direttiva IVA del 2006.		
<i>Gli articoli da 184 a 187 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale contenente un regime di rettifica applicabile ai beni d'investimento che prevede uno scaglionamento della rettifica su più anni, in forza del quale, nel corso dell'anno della prima utilizzazione del bene interessato, corrispondente altresì al primo anno di rettifica, l'integralità della detrazione operata inizialmente per tale bene è oggetto di una rettifica in un'unica soluzione, qualora, al momento di tale prima utilizzazione, risulti che tale detrazione non corrisponde a quella che il soggetto passivo aveva diritto di operare sulla base dell'effettivo utilizzo di tale bene</i>					
3.	Rettifica delle detrazioni e cessione di immobili Art. 19-bis 2 DPR 633/1972	C-787/18 - Sögaard Fastigheter	Se il fatto che il venditore di una proprietà, sulla base delle disposizioni introdotte da uno Stato membro in conformità all'articolo 188, paragrafo 2, della direttiva IVA, non abbia rettificato una detrazione d'imposta a monte perché l'acquirente intende utilizzare la proprietà esclusivamente per transazioni che fanno sorgere diritto a detrazione esclude, in una controversia in cui il periodo di rettifica continua a decorrere, che si possa esigere che l'acquirente rettifichi la detrazione in un momento successivo, qualora l'acquirente a sua volta trasferisca la proprietà a un soggetto che non intenda utilizzarla per transazioni siffatte. Se modifichi la risposta alla prima questione la circostanza che la prima cessione cui tale questione si riferisce costituisce un trasferimento di beni ai sensi dell'articolo 19 della direttiva IVA		<b>26.11.2020</b>
<i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale la quale, pur prevedendo, sulla base dell'articolo 188, paragrafo 2, di tale direttiva, che il cedente di un bene immobile non è tenuto a procedere alla rettifica di una detrazione dell'imposta sul valore aggiunto effettuata a monte in una situazione in cui il cessionario utilizzerà tale bene immobile solo per operazioni che danno diritto a detrazione, impone altresì al cessionario di procedere alla rettifica di tale detrazione per la restante durata del periodo di rettifica, qualora egli ceda, a sua volta, il bene immobile di cui trattasi ad un terzo che non lo utilizzerà per operazioni siffatte</i>					
4.	Curatore fallimentare e compenso soggetto ad IVA Art. 13 DPR 633/1972	C-745/18 - Skarb Państwa	Se gli articoli 73 e 78, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, nonché l'articolo 11, parte A, paragrafi 1, lettera a), e 2, lettera a), precedentemente in vigore, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, intesi alla luce dei principi generali della responsabilità degli Stati membri, sanciti nella giurisprudenza della Corte di giustizia (segnatamente, nelle sentenze della Corte di giustizia del 19 novembre 1991, Francovich e a., C 6/90 e C 9/90, ECLI:EU:C:1991:428 nonché del 5 marzo 1996, Brasserie du Pêcheur e Factortame e a., C 46/93 e C 48/93, ECLI:EU:C:1996:79), debbano essere interpretati nel senso che essi comportano, a decorrere dal 1° maggio 2004, l'obbligo per lo Stato membro che ha aderito all'Unione europea in tale data, di adottare disposizioni che prevedano la concessione al curatore		<b>21.06.2020</b> <b>Ordinanza</b>

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			fallimentare del compenso aumentato dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta sul compenso in questione.		
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.					
5.	Locazione esente e attività accessoria - volume d'affari forfettario Art. 32-bis DPR 633/1972	C-716/18 - AJFP Caraş-Severin e DGRFP Timișoara	<p>Se, in circostanze come quelle della controversia in discussione, nelle quali una persona fisica svolge attività economica attraverso l'esercizio di più libere professioni, nonché per mezzo della locazione di un bene immobile, ricavandone in tal modo introiti aventi carattere di stabilità, le disposizioni dell'articolo 288 [paragrafo 1], punto 4, della direttiva 2006/112/CE impongano l'identificazione di un'attività professionale determinata, come attività principale, al fine di verificare se la locazione possa essere qualificata come operazione accessoria alla medesima e, in caso di risposta in senso affermativo, sulla base di quali criteri possa essere identificata detta attività principale, oppure [se le summenzionate disposizioni] debbano essere interpretate nel senso che il complesso delle attività professionali attraverso le quali si realizza l'attività economica di tale persona fisica rappresenta «attività principale».</p> <p>Nel caso in cui il bene immobile locato da una persona fisica a un terzo non è destinato e utilizzato per svolgere il resto dell'attività economica di tale persona, non potendosi di conseguenza stabilire un collegamento fra [il bene immobile locato] e l'esercizio delle varie professioni della persona di cui si tratta, se le disposizioni dell'articolo 288, [paragrafo 1], punto 4, della direttiva 2006/112/CE, consentano di qualificare l'operazione di locazione come «operazione accessoria», con la conseguenza di escludere quest'ultima dal calcolo del volume di affari che serve come riferimento ai fini dell'applicazione del regime speciale di esenzione per le piccole imprese.</p> <p>Nell'ipotesi descritta nella seconda questione, se sia rilevante per qualificare come «accessoria» l'operazione di locazione il fatto che la medesima è stata realizzata a favore di un terzo, persona giuridica nell'ambito della quale la persona fisica ha la qualità di socio e di amministratore, la quale [persona giuridica] ha sede stabile nell'immobile di cui si tratta e svolge attività professionale della stessa natura [dell'attività professionale] della persona fisica in discussione.</p>	<b>06.02.2020</b>	<b>09.07.2020</b>
<p><i>L'articolo 288, primo comma, punto 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, deve essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda un soggetto passivo in quanto persona fisica la cui attività economica consiste nell'esercizio di più libere professioni nonché nella locazione di un bene immobile, una simile locazione non configura un'«operazione accessoria», ai sensi della succitata disposizione, qualora detta operazione sia effettuata nell'ambito di un'attività professionale abituale del soggetto passivo</i></p>					
6.	Posti barca - locazione e aliquota ridotta	C-715/18 - Segler-Vereinigung	Se la riduzione dell'aliquota d'imposta per l'affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE in combinato disposto con l'allegato III, punto 12, della stessa direttiva ricomprenda anche la		<b>19.12.2019</b>

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
	Art. 16 DPR 633/1972	Cuxhaven	locazione di posti barca.		
<p><i>L'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'allegato III, punto 12, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l'aliquota ridotta d'imposta sul valore aggiunto, prevista in tale disposizione, per l'affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte non è applicabile alla locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni</i></p>					
7.	Vendita di beni immobili e momento impositivo Art. 6 DPR n. 633/1972	C-707/18 - Amărăști Land Investment	<p>Se occorra interpretare la direttiva 2006/112, e in particolare i suoi articoli 24, 28, 167 e 168, lettera a), nel senso che, nell'ambito di una vendita di beni immobili non iscritti nel registro nazionale di pubblicità immobiliare (libro fondiario) e non accatastati al momento della cessione, l'acquirente soggetto passivo che, contrattualmente, si assume l'obbligo di effettuare, a proprie spese, i passaggi necessari per la loro prima iscrizione nel registro di pubblicità immobiliare, effettui una prestazione di servizi nei confronti del venditore, oppure un acquisto di servizi connessi al suo investimento immobiliare per il quale deve vedersi riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA.</p> <p>Se la direttiva 2006/112, e in particolare gli articoli 167 e 168, lettera a), possano essere interpretati nel senso che i costi sostenuti dall'acquirente, soggetto passivo, in occasione della prima iscrizione nel registro di pubblicità immobiliare degli immobili rispetto ai quali l'acquirente vanta un diritto di credito relativo al futuro trasferimento del diritto di proprietà e che gli sono stati ceduti da venditori che non hanno iscritto nel libro fondiario il loro diritto di proprietà sugli immobili, possano essere qualificati come attività preliminari all'investimento per le quali il soggetto passivo gode del diritto alla detrazione dell'IVA.</p> <p>Se occorra interpretare le disposizioni della direttiva 2006/112, e in particolare gli articoli 24, 28, 167 e l'articolo 168, lettera a), nel senso che i costi sostenuti dall'acquirente, soggetto passivo, in occasione della prima iscrizione nel registro di pubblicità immobiliare degli immobili che gli sono stati ceduti e rispetto ai quali l'acquirente, in forza di un accordo, vanta un diritto di credito relativo al futuro trasferimento del diritto di proprietà da parte di venditori che non hanno iscritto nel libro fondiario il loro diritto di proprietà sugli immobili, debbano essere qualificati come prestazioni di servizi nei confronti dei venditori, in un contesto in cui il venditore e l'acquirente hanno convenuto che il prezzo degli immobili non comprende il controvalore delle operazioni relative al catasto.</p> <p>Se, nell'accezione della direttiva 2006/112, i costi amministrativi relativi a immobili che sono stati ceduti e sui quali l'acquirente vanta un diritto di credito relativo al futuro trasferimento del diritto di proprietà da parte del venditore, ivi inclusi i costi della prima iscrizione nel registro di pubblicità immobiliare, ma senza limitarsi a questi, debbano essere obbligatoriamente sostenuti dal venditore. O se tali costi, in base ad un accordo tra le parti, possano essere sopportati dall'acquirente o da una qualsiasi delle parti della</p>		<b>19.12.2019</b>

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			transazione, con la conseguenza che a tale soggetto è riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA.		
<p>1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che non osta a che le parti di un'operazione diretta a trasferire la proprietà di immobili concordino una clausola secondo la quale il futuro acquirente sopporterà in tutto o in parte le spese attinenti alle formalità amministrative connesse a tale operazione, in particolare quelle relative alla prima iscrizione di tali immobili nel registro immobiliare nazionale. Tuttavia, la sola presenza di una clausola siffatta in una promessa sinallagmatica di vendita di immobili non è determinante per stabilire se il futuro acquirente disponga di un diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa al pagamento delle spese derivanti dalla prima iscrizione degli immobili in parola nel registro immobiliare nazionale.</p> <p>2) La direttiva 2006/112, in particolare il suo articolo 28, deve essere interpretata nel senso che, nell'ambito di una promessa sinallagmatica di vendita di immobili non iscritti nel registro immobiliare nazionale, si ritiene che il futuro acquirente soggetto passivo il quale, conformemente agli impegni contrattuali che si è assunto nei confronti del futuro venditore, compie le azioni necessarie alla prima iscrizione degli immobili in parola in tale registro avvalendosi di servizi forniti da terzi soggetti passivi, abbia fornito a titolo personale, al futuro venditore, i servizi in questione, ai sensi di tale articolo 28, anche qualora le parti del contratto abbiano convenuto che il prezzo di vendita dei suddetti immobili non include il controvalore delle operazioni catastali</p>					
8.	Triangolazioni e spese di consegna e spedizione Art. 40 DL 331/1993	C-703/18 Healthspan	<p>Se, quando l'acquirente stipula un contratto a) con il fornitore per l'acquisto di beni e b) con una società terza di consegna (in prosieguo: la «società di consegna»), per la spedizione e la consegna, si ritenga che detti beni siano ceduti a partire dal luogo in cui si trovano al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente, per cui trova sempre applicazione l'articolo 32 (e non l'articolo 33). In caso di risposta negativa alla questione n. 1, se i beni siano trasportati «dal fornitore o per suo conto» quando l'acquirente stipula un contratto con la società di consegna e si verifica una delle seguenti condizioni e, in caso affermativo, quale</p> <p>(i):</p> <p>a) L'acquirente in pratica non ha altra scelta se non utilizzare la società di consegna.</p> <p>b) L'acquirente ha contatti solo con il fornitore e non con la società di consegna.</p> <p>c) Il fornitore e la società di consegna concordano il prezzo applicato dalla società di consegna senza partecipazione dell'acquirente.</p> <p>d) Il fornitore rimborsa all'acquirente le spese di consegna sotto forma di uno sconto sul prezzo dei beni.</p> <p>e) Il fornitore riscuote le spese di consegna dall'acquirente e le trasferisce alla società terza di consegna.</p> <p>f) Le clausole contrattuali che stabiliscono il momento del passaggio della proprietà dei beni all'acquirente non hanno senso dal punto di vista commerciale, ma ciò non ha alcuna implicazione pratica perché il fornitore rimborsa all'acquirente il costo di eventuali danni ai beni durante la consegna.</p> <p>g) Per quanto riguarda le spese di consegna, in caso di problemi con la consegna iniziale:</p> <p>i) in forza del contratto con l'acquirente, il fornitore è tenuto a rimborsare le spese già</p>		<p><b>14 ottobre 2020</b>  <b>Ordinanza di cancellazione</b></p>

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			<p>pagate dall'acquirente;            ii) in forza del contratto con l'acquirente, il fornitore non è tenuto a rimborsare dette spese, ma nella prassi lo fa;            iii) in entrambi i casi, il fornitore (e non la società di consegna) si fa carico del costo di detti rimborsi; e/o            iv) in forza del contratto con l'acquirente, il fornitore è tenuto a pagare sia le spese di spedizione dei beni in sostituzione sia le relative spese di consegna; oppure            v) in forza del contratto con l'acquirente, il fornitore è tenuto a pagare le spese di spedizione dei beni in sostituzione, ma non quelle di consegna, anche se nella prassi lo fa.</p> <p>In caso di risposta negativa alla questione n. 2, se la società di consegna agisca per conto del fornitore qualora più di una delle condizioni di cui sopra siano soddisfatte. In tal caso, quali siano i fattori da prendere in considerazione e quale peso debba essere attribuito a ciascuno di essi.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla questione n. 2 o alla questione n. 3, se la società di consegna agisca per conto del fornitore quando questi interviene direttamente o indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, come avverrà a partire dal 2021 in forza della direttiva 2017/2455 2 . Detto in altri termini, se le modifiche introdotte da tale direttiva esprimano semplicemente, in un linguaggio più chiaro, il significato dell'articolo 33 nella sua forma attuale.</p>		
<p><i>Con lettera del 26 giugno 2020, la cancelleria della Corte ha trasmesso al giudice del rinvio la sentenza pronunciata il 18 giugno 2020, KrakVet Marek Batko C-276/18, EU:C:2020:485), nella domanda di indicare se, alla luce di tale sentenza, ha voluto mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. Con lettera del 15 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 22 settembre 2020, il Tribunale di primo grado (Sezione tributaria) ha informato la Corte che non intendeva dar seguito a tale domanda di pronuncia pregiudiziale. In tali circostanze, è opportuno, ai sensi dell'art. 100 del regolamento di procedura della Corte, ordinare la cancellazione della presente causa dal ruolo della Corte. Poiché il procedimento ha, per quanto riguarda le parti nella causa principale, natura di passaggio nel procedimento pendente dinanzi al giudice nazionale, spetta a quest'ultimo statuire sulle spese. Le spese sostenute per la presentazione delle osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono essere rimborsate. Per questi motivi, il Presidente del Tribunale ordina: La causa C-703/18 è cancellata dal ruolo della Corte</i></p>					
9.	Gruppo IVA e organismi di diritto pubblico Art. 70-bis DPR 633/72	C-697/18 - Televisión Autónoma de Castilla La Mancha	<p>Se entità come quelle descritte possano considerarsi, insieme agli organismi di diritto pubblico che le costituiscono, un soggetto passivo unico ai fini dell'IVA, secondo la configurazione di cui all'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se si debba ritenere che in nessun caso il finanziamento di tali entità proveniente dagli organismi di diritto pubblico che le costituiscono possa considerarsi un corrispettivo per la prestazione di servizi soggetti all'IVA.</p> <p>Quanto alla detrazione degli importi dell'IVA di cui tali entità sono debentrici, se debba essere il soggetto passivo unico a determinare, in quanto tale, l'importo detraibile, applicando il disposto di cui all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE in funzione delle</p>		<b>11.03.2010</b> <b>Ordinanza</b>

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			<p>attività da esso stesso svolte.</p> <p>In particolare, e per quanto riguarda le attività del servizio televisivo pubblico, supponendo che le entità di cui trattasi possano avere una duplice natura, e supponendo anche che siano considerate, unitamente agli organismi di diritto pubblico che ne detengono la maggioranza del capitale, un soggetto passivo unico, se si debba considerare detraibile solamente la parte dell'IVA pagata a monte che si possa ritenere riferita alla loro attività economica.</p>		
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.					
10.	Gruppo IVA e organismi di diritto pubblico Art. 70-bis DPR 633/72	C-696/18 - Radiotelevisión del Principado de Asturias	<p>Se entità come quelle descritte possano considerarsi, insieme agli organismi di diritto pubblico che le costituiscono, un soggetto passivo unico ai fini dell'IVA, secondo la configurazione di cui all'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE</p> <p>In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se si debba ritenere che in nessun caso il finanziamento di tali entità proveniente dagli organismi di diritto pubblico che le costituiscono possa considerarsi un corrispettivo per la prestazione di servizi soggetti all'IVA.</p> <p>Quanto alla detrazione degli importi dell'IVA di cui tali entità sono debtrici, se debba essere il soggetto passivo unico a determinare, in quanto tale, l'importo detraibile, applicando il disposto di cui all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE in funzione delle attività da esso stesso svolte.</p> <p>In particolare, e per quanto riguarda le attività del servizio televisivo pubblico, supponendo che le entità di cui trattasi possano avere una duplice natura, e supponendo anche che siano considerate, unitamente agli organismi di diritto pubblico che ne detengono la maggioranza del capitale, un soggetto passivo unico, se si debba considerare detraibile solamente la parte dell'IVA pagata a monte che si possa ritenere riferita alla loro attività economica.</p>		<b>11.03.2010 Ordinanza</b>
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.					
11.	Gruppo IVA e organismi di diritto pubblico Art. 70-bis DPR 633/72	C-695/18 - RTVA	<p>Se entità come quelle descritte possano considerarsi, insieme agli organismi di diritto pubblico che le costituiscono, un soggetto passivo unico ai fini dell'IVA, secondo la configurazione di cui all'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se si debba ritenere che in nessun caso il finanziamento di tali entità proveniente dagli organismi di diritto pubblico che le costituiscono possa considerarsi un corrispettivo per la prestazione di servizi soggetti all'IVA.</p> <p>Quanto alla detrazione degli importi dell'IVA di cui tali entità sono debtrici, se debba essere il soggetto passivo unico a determinare, in quanto tale, l'importo detraibile, applicando il disposto di cui all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE in funzione delle</p>		<b>11.03.2010 Ordinanza</b>



N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			<p>attività da esso stesso svolte.</p> <p>In particolare, e per quanto riguarda le attività del servizio televisivo pubblico, supponendo che le entità di cui trattasi possano avere una duplice natura, e supponendo anche che siano considerate, unitamente agli organismi di diritto pubblico che ne detengono la maggioranza del capitale, un soggetto passivo unico, se si debba considerare detraibile solamente la parte dell'IVA pagata a monte che si possa ritenere riferita alla loro attività economica.</p>		
<p>Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.</p>					
12.	Gruppo IVA e organismi di diritto pubblico Art. 70-bis DPR 633/72	C-694/18 - Ente Público Radio Televisión Madrid	<p>Se entità come quelle descritte possano considerarsi, insieme agli organismi di diritto pubblico che le costituiscono, un soggetto passivo unico ai fini dell'IVA, secondo la configurazione di cui all'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se si debba ritenere che in nessun caso il finanziamento di tali entità proveniente dagli organismi di diritto pubblico che le costituiscono possa considerarsi un corrispettivo per la prestazione di servizi soggetti all'IVA.</p> <p>Quanto alla detrazione degli importi dell'IVA di cui tali entità sono debtrici, se debba essere il soggetto passivo unico a determinare, in quanto tale, l'importo detraibile, applicando il disposto di cui all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE in funzione delle attività da esso stesso svolte.</p> <p>In particolare, e per quanto riguarda le attività del servizio televisivo pubblico, supponendo che le entità di cui trattasi possano avere una duplice natura, e supponendo anche che siano considerate, unitamente agli organismi di diritto pubblico che ne detengono la maggioranza del capitale, un soggetto passivo unico, se si debba considerare detraibile solamente la parte dell'IVA pagata a monte che si possa ritenere riferita alla loro attività economica.</p>		<p><b>11.03.2020</b> <b>Ordinanza</b></p>
<p>Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.</p>					
13.	Detrazione IVA e sconto concesso in forma globale Art. 19 DPR n. 633/1972	C-684/18 - World Comm Trading Gfz	<p>Se l'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE e il principio di neutralità dell'IVA, ostino a una normativa nazionale (o a una prassi amministrativa fondata su una normativa non chiara) che nega a una società il diritto di detrarre l'IVA proporzionalmente al valore dello sconto applicato a cessioni nazionali di beni per il motivo che la fattura fiscale emessa dal fornitore intracomunitario (in qualità di rappresentante di un gruppo economico) registra lo sconto complessivo, concesso tanto per i prodotti intracomunitari quanto per quelli nazionali forniti sulla base dello stesso contratto quadro, ma registrati come acquisti in provenienza dallo Stato membro di riferimento (da un membro del gruppo, con altro codice IVA rispetto a quello della fattura relativa allo sconto).</p> <p>In caso di risposta negativa alla prima questione, se il principio di proporzionalità osti a</p>		<p><b>28.05.2020</b></p>

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			che si neghi al beneficiario il diritto alla detrazione dell'IVA proporzionalmente al valore dello sconto concesso globalmente dal fornitore intracomunitario, nell'ipotesi in cui il fornitore locale (membro del medesimo gruppo) abbia cessato l'attività economica e non possa più ridurre la base imponibile delle cessioni mediante l'emissione di una fattura con il proprio codice IVA, ai fini del rimborso della differenza di IVA riscossa in eccesso.		
<p>1) L'articolo 185 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che le autorità tributarie nazionali devono imporre a un soggetto passivo una rettifica della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto operata inizialmente, qualora, a seguito dell'ottenimento, da parte di quest'ultimo, di riduzioni di prezzo su cessioni interne di beni, tali autorità ritengano che la detrazione operata inizialmente fosse superiore a quella cui tale soggetto passivo aveva diritto.</p> <p>2) L'articolo 185 della direttiva 2006/112 dev'essere interpretato nel senso che una rettifica di una detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) operata inizialmente è obbligatoria nei confronti di un soggetto passivo avente sede in uno Stato membro anche qualora il fornitore di tale soggetto passivo abbia cessato le proprie attività in tale Stato membro e detto fornitore non possa più, per tale motivo, chiedere il rimborso di una parte dell'IVA che ha versato</p>					
14.	Rettifica detrazione IVA e retroattività Art. 19 bis 1 DPR n. 633/1972	C-661/18 CTT - Correios de Portugal	Se i principi di neutralità, di effettività e di equivalenza e di proporzionalità ostino a un'interpretazione dell'articolo 98, paragrafo 2, del codice dell'IVA, nel senso che esso non si applica a situazioni di modifica o rettifica di detrazioni già effettuate. Se i predetti principi ostino a una normativa, come l'articolo 23, paragrafi 1, lettera b) e 6, del codice dell'IVA, qualora interpretati nel senso che un soggetto passivo che abbia optato per un metodo di coefficiente e/o criterio di ripartizione per il calcolo del diritto alla detrazione dell'imposta versata su beni e servizi ad uso misto e abbia effettuato la correzione sulla base dei valori definitivi relativi all'anno a cui tale detrazione si riferisce, ai sensi del summenzionato paragrafo 6, non può modificare retroattivamente tali elementi, ricalcolando la detrazione iniziale già rettificata ai sensi di tale norma, in seguito a liquidazione retroattiva di IVA relativamente a un'attività che aveva inizialmente considerato esente.		<b>30.04.2020</b>
<p>1) L'articolo 173, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letto alla luce dei principi di neutralità fiscale, di certezza del diritto e di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, che autorizzi in forza di tale disposizione i soggetti passivi a operare la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) secondo la destinazione della totalità o di parte dei beni e dei servizi utilizzati per effettuare al contempo operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni che non danno diritto a detrazione, vieti a tali soggetti passivi di cambiare metodo di detrazione dell'IVA dopo la fissazione del prorata definitivo.</p> <p>2) Gli articoli da 184 a 186 della direttiva 2006/112, letti alla luce dei principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale ad un soggetto passivo che abbia operato detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che ha gravato sull'acquisto di beni o di servizi utilizzati per effettuare al contempo operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni che non danno diritto a detrazione secondo il metodo fondato sul volume d'affari, viene negata la possibilità, dopo la fissazione del prorata definitivo in forza dell'articolo 175, paragrafo 3, di tale direttiva, di rettificare tali detrazioni applicando il metodo della destinazione, in una situazione in cui:          - lo Stato membro interessato autorizza, ai sensi dell'articolo 173, paragrafo 2, lettera c), di detta direttiva, i soggetti passivi ad operare le detrazioni dell'IVA secondo la destinazione della totalità o di una parte dei beni e dei servizi utilizzati per effettuare al contempo operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni che non danno diritto a detrazione;</p>					

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
<p>– il soggetto passivo ignorava in buona fede, nel momento in cui ha scelto il metodo di detrazione, che un'operazione che riteneva esente in realtà non lo era;</p> <p>– il termine generale di decadenza fissato dal diritto nazionale per operare la rettifica delle detrazioni non è ancora scaduto, e</p> <p>– la modifica del metodo di detrazione consente di stabilire con maggiore precisione la parte dell'IVA relativa ad operazioni che danno diritto a detrazione</p>					
15.	Furto di merci nel deposito doganale Art. 50 bis DL n.331/93	C-655/18 - Schenker	<p>Ai sensi dell'articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE, si chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di rispondere alle seguenti questioni pregiudiziali: 1) Se l'articolo 242, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, debba essere interpretato nel senso che, alla luce delle concrete circostanze del procedimento principale, il furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale costituisca una sottrazione al regime di deposito doganale che implichi l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per infrazione doganale a carico del titolare dell'autorizzazione. 2) Se la condanna al pagamento del controvalore delle merci oggetto dell'infrazione doganale – nella specie: la sottrazione al regime di deposito doganale –, abbia natura di sanzione amministrativa a norma dell'articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e se sia ammissibile una disposizione nazionale che preveda, accanto all'irrogazione della sanzione pecuniaria, anche tale adempimento pecuniario. Se la disciplina di cui trattasi soddisfi i criteri di effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva delle sanzioni sanciti nell'articolo 42, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento per le violazioni della normativa doganale dell'Unione.</p>		<b>04.03.2020</b>
16.	Esportazione di beni verso un destinatario diverso da quello indicato – legittimità dell'esenzione Art. 8 DPR n. 633/1972	C-653/18 - Unitel	<p>Se, alla luce degli articoli 146, paragrafo 1, lettere a) e b), e 131, della direttiva 2006/112/CE nonché dei principi di tassazione dei consumi, di neutralità e di proporzionalità, la corretta prassi nazionale debba consistere nell'applicazione dell'esenzione con diritto a detrazione (in Polonia, l'aliquota dello 0%), ogniqualvolta siano soddisfatte cumulativamente due condizioni:</p> <p>a) l'esportazione di beni sia avvenuta nei confronti di un destinatario non identificato stabilito fuori dell'Unione europea, e</p> <p>b) sussistano chiare prove del fatto che i beni hanno lasciato il territorio dell'Unione europea e tale circostanza non sia contestata.</p> <p>Se le disposizioni degli articoli 146, paragrafo 1, lettere a) e b), e 131 della direttiva 2006/112/CE, nonché i principi di tassazione dei consumi, di neutralità e di proporzionalità, ostino ad una prassi nazionale consistente nel ritenere non avvenuta una cessione – con la conseguenza che le autorità tributarie negano l'applicazione ad una siffatta operazione dell'esenzione con diritto a detrazione (in Polonia, l'aliquota dello 0%) – qualora dei beni siano stati incontestabilmente esportati fuori dell'Unione europea e, successivamente all'esportazione, le suddette autorità tributarie abbiano constatato,</p>		<b>17.10.2019</b>

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			<p>nell'ambito di un accertamento da esse condotto, che l'acquirente effettivo dei beni non era il soggetto indicato nella fattura, emessa dal soggetto passivo, attestante la cessione, bensì un soggetto diverso, non identificato dalle autorità.</p> <p>Se, alla luce degli articoli 146, paragrafo 1, lettere a) e b), e 131, della direttiva 2006/112/CE, nonché dei principi di tassazione dei consumi, di neutralità e di proporzionalità - nell'ipotesi in cui vi siano chiare prove del fatto che i beni hanno lasciato il territorio dell'Unione europea, ma le autorità, in assenza di un destinatario identificato, ritengano non avvenuta la cessione di beni - la corretta prassi nazionale debba consistere nell'applicazione alla cessione di beni dell'aliquota nazionale o se invece si debba ritenere che in una situazione del genere non sussista alcuna operazione imponibile ai fini dell'IVA, con la conseguenza che il soggetto passivo non ha diritto, ai sensi dell'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, a detrarre l'imposta pagata a monte sull'acquisto dei beni esportati</p>		
<p>1) L'articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 131 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che ostano a una prassi nazionale, come quella di cui al procedimento principale, consistente nel ritenere in tutti i casi che non si configuri una cessione di beni, ai sensi di questa prima disposizione, e nel negare di conseguenza il beneficio dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora i beni interessati siano stati esportati fuori dell'Unione europea e, successivamente alla loro esportazione, le autorità tributarie abbiano constatato che l'acquirente dei medesimi beni era non già il soggetto menzionato nella fattura redatta dal soggetto passivo, bensì un ente diverso che non è stato identificato. In simili circostanze, il beneficio dell'esenzione dall'IVA prevista all'articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva in parola deve essere negato se l'assenza di identificazione dell'effettivo acquirente impedisce di dimostrare che l'operazione in questione costituisce una cessione di beni, ai sensi della medesima disposizione, o se è dimostrato che il suddetto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione in questione rientrava nell'ambito di una frode commessa a danno del sistema comune dell'IVA.</p> <p>2) La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che, qualora, in simili circostanze, sia negato il beneficio dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista all'articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2006/112, si deve giudicare che l'operazione in questione non costituisce un'operazione imponibile e che, pertanto, essa non conferisce il diritto al beneficio della detrazione dell'IVA assolta a monte</p>					
17.	<p>Associazione di produttori e fornitura beni ai soci - base imponibile e permuta Art. 11, 12 e 13 DPR n. 633/1972</p>	<p>C-574/18 C-eG</p>	<p>Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui un'organizzazione di produttori ai sensi degli articoli 11, paragrafo 1, e 15, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofruttili fornisca ai produttori ad essa aderenti dei beni a fronte del versamento, da parte dei medesimi, di un importo inferiore al prezzo di acquisto,</p> <p>a) si debba presupporre la sussistenza di una permuta con integrazione in denaro tenuto conto che, a fronte dell'operazione, i produttori si sono impegnati contrattualmente nei confronti dell'organizzazione di produttori a rifornirla di frutta e verdura per la durata del vincolo di destinazione, cosicché la base imponibile dell'operazione è costituita dal prezzo di acquisto versato dall'organizzazione di</p>		<p><b>09.10.2019</b></p>

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			<p>produttori ai fornitori a monte per i beni di investimento;</p> <p>b) l'importo effettivamente versato dal fondo di esercizio all'organizzazione dei produttori per l'operazione costituisca, nel suo intero, una «sovvenzion[e] direttamente conness[a] con il prezzo di tali operazioni», ai sensi dell'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, con la conseguenza che la base imponibile ricomprende anche l'aiuto finanziario previsto dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96, concesso al fondo di esercizio sulla base di un programma operativo.</p> <p>Nell'ipotesi in cui, alla luce della risposta fornita alla prima questione, rilevino, quale base imponibile, unicamente i versamenti effettuati dai produttori, ad esclusione dell'obbligo di fornitura e dell'aiuto finanziario: se, nelle circostanze descritte nella prima questione, l'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, osti a una misura particolare nazionale fondata sull'articolo 27, paragrafo 1, di detta direttiva, quale l'articolo 10, paragrafo 5, punto 1, dell'Umsatzsteuergesetz (legge relativa all'imposta sulla cifra d'affari), secondo cui la base imponibile delle operazioni nei confronti dei produttori è costituita dal prezzo di acquisto versato dall'organizzazione di produttori ai fornitori a monte per i beni di investimento, essendo i produttori dei congiunti.</p> <p>In caso di risposta negativa alla seconda questione: se lo stesso principio valga anche nel caso in cui i produttori abbiano diritto alla detrazione totale dell'imposta a monte essendo i beni di investimento soggetti alla rettifica delle deduzioni (articolo 20 della direttiva 77/388/CEE).</p>		
18.	<p>Associazione di produttori e fornitura beni ai soci - base imponibile e permuta Art. 11, 12 e 13 DPR n. 633/1972</p>	<p>C-573/18 C GmbH &amp; Co. KG</p>	<p>Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui un'organizzazione di produttori ai sensi degli articoli 11, paragrafo 1, e 15, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [in prosieguo: il «regolamento (CE) n. 2200/96 1»] fornisce ai produttori ad essa aderenti dei beni a fronte del versamento, da parte dei medesimi, di un importo inferiore al prezzo di acquisto,</p> <p>a) si debba presupporre la sussistenza di una permuta con integrazione in denaro tenuto conto che, a fronte dell'operazione, i produttori si sono impegnati contrattualmente nei confronti dell'organizzazione di produttori a rifornirla di frutta e verdura per la durata del vincolo di destinazione, cosicché la base imponibile dell'operazione è costituita dal prezzo di acquisto versato dall'organizzazione di produttori ai fornitori a monte per i beni di investimento;</p> <p>b) l'importo effettivamente versato dal fondo di esercizio all'organizzazione dei produttori per l'operazione costituisca, nel suo intero, una «sovvenzion[e] direttamente conness[a] con il prezzo di tal[e] operazion[e]», ai sensi dell'articolo 11, parte A,</p>		<p><b>09.10.2019</b></p>

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			<p>paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (in prosieguo: la «direttiva 77/388/CEE» 2 ), con la conseguenza che la base imponibile ricomprende anche l'aiuto finanziario previsto dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96 concesso al fondo di esercizio dalle autorità competenti sulla base di un programma operativo.</p> <p>Nell'ipotesi in cui, alla luce della risposta fornita alla prima questione, rilevino, quale base imponibile, unicamente i versamenti effettuati dai produttori, ad esclusione dell'obbligo di fornitura e dell'aiuto finanziario: se, nelle circostanze descritte nella prima questione, l'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, osti a una misura particolare nazionale fondata sull'articolo 27, paragrafo 1, di detta direttiva, quale l'articolo 10, paragrafo 5, punto 1, dell'Umsatzsteuergesetz (legge relativa all'imposta sulla cifra d'affari), secondo cui la base imponibile delle operazioni nei confronti dei produttori è costituita dal prezzo di acquisto versato dall'organizzazione di produttori ai fornitori a monte per i beni di investimento, essendo i produttori sono dei congiunti.</p> <p>3) In caso di risposta negativa alla seconda questione: se lo stesso principio valga anche nel caso in cui i produttori abbiano diritto alla detrazione totale dell'imposta a monte essendo i beni di investimento soggetti alla rettifica delle deduzioni (articolo 20 della direttiva 77/388/CEE).</p>		
<p><i>L'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle di cui ai procedimenti principali, nelle quali un'«organizzazione di produttori», ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, acquista dei beni presso dei fornitori a monte, cede tali beni ai propri membri associati e ottiene da questi ultimi un pagamento che non copre il prezzo d'acquisto, l'importo che un fondo di esercizio, quale previsto dall'articolo 15 di detto regolamento, versa alla summenzionata organizzazione di produttori per la cessione di tali beni ai produttori entra a far parte del corrispettivo di tale cessione e deve essere considerato come una sovvenzione direttamente connessa con il prezzo di tale operazione, versata da un terzo</i></p>					
19.	Società extra UE e stabile organizzazione Art. 7 DPR 633/72	C-547/18 – Dong Yang Electronics	<p>Se dalla mera circostanza che una società avente sede al di fuori dell'Unione europea sia titolare di una controllata avente sede in Polonia si possa desumere l'esistenza di una stabile organizzazione che esercita un'attività economica in Polonia ai sensi dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 , relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Nel caso di risposta negativa alla prima questione, se un terzo soggetto sia tenuto a verificare i rapporti contrattuali tra la società avente sede al di fuori dell'Unione europea</p>	14.11.2019	07.05.2020

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			e la controllata al fine di stabilire se la prima società abbia una stabile organizzazione in Polonia.		
<p><i>L'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, e l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento d'esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, devono essere interpretati nel senso che l'esistenza, nel territorio di uno Stato membro, di una stabile organizzazione di una società stabilita in uno Stato terzo non può essere desunta, da un prestatore di servizi, dalla mera circostanza che tale società ivi possieda una controllata, e che tale prestatore non è tenuto a prendere informazioni, ai fini di una siffatta valutazione, sui rapporti contrattuali tra i due soggetti</i></p>					
20.	Detrazione su fattura con errata descrizione Art. 19 DPR 633/72	C-491/18 Mennica Wrocławska sp. z oo	La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 168, dell'articolo 178, lettera a) e dell'articolo 226, paragrafo 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 Novembre 2006 sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 (GU L 189, 1) (in prosieguo: la «direttiva IVA»), nonché i principi di neutralità fiscale e proporzionalità. Tale richiesta è stata presentata nel contesto di una controversia tra Mennica Wrocławska sp. zoo e la Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wrocławiu (direttore dell'Amministrazione fiscale di Breslavia, Polonia) per quanto riguarda il diritto di tale società a detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta o assolta a monte.		<b>13.12.2018</b> <b>Ordinanza</b>
<p><i>L'articolo 168, lettera a), l'articolo 178, lettera a) e l'articolo 226 della direttiva 2006/12/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010, devono essere interpretati nel senso che ostano che le autorità fiscali nazionali rifiutano al soggetto passivo di detrarre l'imposta il valore aggiunto dovuta o assolta a monte per il solo motivo che le fatture hanno un errore nell'identificazione delle merci oggetto delle transazioni, se il soggetto passivo, prima che le autorità fiscali prendono decisione su di esso, ha fornito a quest'ultime documenti e le spiegazioni necessari per determinare il vero scopo di tali operazioni e attestare la realtà di tali operazioni</i></p>					
21.	Organismi senza fine di lucro e pratica sportiva esente Art. 10 DPR 633/72	C-488/18 Golfclub Schloss Igling e V	1) Se l'articolo 132, paragrafo 1, lett. m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del quale gli «Stati membri esentano le operazioni seguenti: (...) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica», possieda efficacia diretta, cosicché, in caso di sua mancata trasposizione, gli organismi senza fine di lucro possano invocare direttamente tale disposizione. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se gli «organismi senza fini di lucro» di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lett. m), della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, rappresentino: – una nozione del diritto dell'Unione che debba costituire oggetto di interpretazione autonoma, ovvero	<b>07.11.2019</b>	<b>10.12.2020</b>

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			<p>– se gli Stati membri siano autorizzati a subordinare il riconoscimento di organismi di tal genere alla sussistenza di requisiti come quelli previsti all’articolo 52 della Abgabenordnung (Codice tributario), nel combinato disposto con il successivo articolo 55 (ovvero di cui agli articoli 55 e segg. della Abgabenordnung nel loro complesso).</p> <p>3) Nell’ipotesi in cui si tratti di una nozione del diritto dell’Unione che debba costituire oggetto d’interpretazione autonoma: se un organismo senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lett. m), della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba prevedere, per il caso di suo scioglimento, il trasferimento di tutto il suo patrimonio esistente ad altro organismo senza fini di lucro dedito alla pratica dello sport e dell’educazione fisica.</p>		
<p>1) L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che non è dotato di effetto diretto, con la conseguenza che, se la legislazione di uno Stato membro che traspone tale disposizione esenta dall’imposta sul valore aggiunto soltanto un numero limitato di prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, detta disposizione non può essere direttamente invocata dinanzi ai giudici nazionali, da un organismo senza fini di lucro, per ottenere l’esenzione di altre prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica che tale organismo fornisce alle persone che praticano dette attività e che tale normativa non esenta.</p>					
<p>2) L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «organismo senza fini di lucro», ai sensi di tale disposizione, costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, la quale esige che, in caso di scioglimento di tale organismo, quest’ultimo non possa distribuire ai suoi membri gli utili che ha realizzato e che superano le quote di capitale versate da detti membri nonché il valore corrente dei contributi in natura dagli stessi conferiti</p>					
22.	Elementi probatori e violazione del rispetto della vita privata Art. 1 DPR 633/72	C-469/18* - Belgische Staat	Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che, in procedimenti vertenti sull’imposta sul valore aggiunto, osta in tutti i casi all’impiego di elementi probatori acquisiti in violazione del diritto al rispetto della vita privata, sancito all’articolo 7 della Carta, o se esso tolleri un regime nazionale ai sensi del quale il giudice, che deve valutare se siffatto elemento probatorio possa essere impiegato come fondamento per un’imposizione di IVA, deve effettuare una valutazione come descritta al numero 4 della presente sentenza	11.07.2019	24.10.2019
<p><i>Le domande di pronuncia pregiudiziale presentate dallo Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio), con decisioni del 28 giugno 2018, sono irricevibili</i></p>					
23.	Società registrate a Gibilterra Art. 7 DPR 633/72	C-458/18 – GVC Services (Bulgaria)	<p>Se l’articolo 2, lettera a), i), in combinato disposto con l’allegato I, parte A, lettera ab), della direttiva 2011/96/UE, debba essere interpretato nel senso che la nozione di «società registrate a norma del diritto del Regno Unito» comprende anche le società registrate a Gibilterra.</p> <p>Se l’articolo 2, lettera a), iii), in combinato disposto con l’allegato I, parte B, della direttiva 2011/96/UE, debba essere interpretato nel senso che la nozione di «corporation tax nel Regno Unito» comprende anche l’imposta sulle società dovuta a</p>	24.10.2019	02.04.2020



N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			Gibilterra.		
<i>L'articolo 2, lettera a), punti i) e iii), della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, in combinato disposto con l'allegato I, parte A, lettera ab), e parte B, ultimo trattino, della medesima, dev'essere interpretato nel senso che le nozioni di «società registrate a norma del diritto del Regno Unito» e di «corporation tax nel Regno Unito», contenute in dette disposizioni, non riguardano le società registrate a Gibilterra e ivi assoggettate all'imposta sulle società</i>					
24.	Credito IVA e verifica fiscale Art. 38-bis DPR 633/72	C-446/18 - AGROBET CZ	Se sia conforme al diritto dell'Unione, e segnatamente al principio di neutralità dell'IVA, una misura di uno Stato membro che subordini la liquidazione e il pagamento di una parte della detrazione dell'IVA fatta valere alla conclusione del procedimento relativo a tutte le operazioni imponibili in un determinato periodo d'imposta.	19.12.2019	14.05.2020
<i>Gli articoli 179, 183 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letti alla luce del principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che non prevede la possibilità per l'amministrazione tributaria di concedere, prima della conclusione di un procedimento di verifica fiscale relativo a una dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che indichi un'eccedenza per un determinato periodo imponibile, il rimborso della parte di tale eccedenza relativa alle operazioni non interessate da tale procedimento al momento del suo avvio, qualora non sia possibile determinare in modo chiaro, preciso e inequivocabile che un'eccedenza di IVA, il cui importo può essere eventualmente inferiore a quello relativo alle operazioni non interessate da tale procedimento, permarrà a prescindere dall'esito di quest'ultimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare</i>					
25.	Esercizio di arti e professioni Art. 5 DPR 633/72	C-420/18 IO	Se un membro del Collegio sindacale di una fondazione, che, per le sue condizioni di lavoro e di retribuzione si trova in una posizione subordinata rispetto al Collegio, ma quanto al resto non si trova in un rapporto di subordinazione rispetto al Collegio sindacale o alla fondazione, eserciti le sue attività economiche in modo indipendente, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva [2006/112/CE]		13.06.2019
<i>Gli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un membro del consiglio di vigilanza di una fondazione, come il ricorrente nel procedimento principale, che, pur non essendo legato da alcun vincolo di subordinazione gerarchica all'organo direttivo di tale fondazione, né legato da un siffatto vincolo al consiglio di vigilanza di detta fondazione per quanto riguarda l'esercizio della sua attività di membro di tale consiglio, non agisce né in nome proprio, né per proprio conto, né sotto la propria responsabilità, ma agisce per conto e sotto la responsabilità del medesimo consiglio e non sopporta neppure il rischio economico derivante dalla sua attività, non esercita un'attività economica in modo indipendente, dal momento che egli percepisce una retribuzione fissa, che non dipende né dalla sua partecipazione alle riunioni né dalle ore di lavoro che egli ha effettivamente svolto</i>					
26.	Cessione intracomunitarie di beni soggetti ad accise Art. 38 e 41 DL 331/1993	C-401/18 - Herst, s.r.o.	Se qualsiasi soggetto passivo debba essere considerato come soggetto passivo ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»). In caso di risposta negativa, a quali soggetti passivi si applichi detta disposizione. 2) Qualora la Corte dichiari che l'articolo 138, paragrafo 2, lettera b), della direttiva IVA si applica in una situazione come quella in esame nel procedimento principale (ossia in cui l'acquirente dei prodotti è un soggetto passivo registrato ai fini dell'imposta), se		23.04.2020

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			<p>detta disposizione debba essere interpretata nel senso che, ove la spedizione o il trasporto di detti prodotti avvengano ai sensi delle disposizioni rilevanti della direttiva del Consiglio 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (in prosieguo: la «direttiva sulle accise»), una cessione connessa ad una procedura ai sensi della direttiva sulle accise deve essere considerata come una cessione che gode di diritto all'esenzione ai sensi di tale disposizione, sebbene per il resto non siano soddisfatte le condizioni per l'esenzione previste dall'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA, in considerazione dell'attribuzione del trasporto dei beni ad un'altra operazione.</p> <p>3) Qualora la Corte dichiari che l'articolo 138, paragrafo 2, lettera b), della direttiva IVA non si applica ad una situazione come quella in esame nel procedimento principale, se il fatto che i beni sono trasportati in un regime di sospensione dall'accisa sia decisivo per stabilire a quale delle diverse cessioni che si susseguono debba essere imputato il trasporto ai fini del diritto all'esenzione dall'IVA, di cui all'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA.</p> <p>4) Se acquisisca il «potere di disporre come proprietario di un bene», ai sensi della direttiva IVA, un soggetto passivo nel caso in cui acquisti beni da un altro soggetto passivo direttamente per un cliente specifico, al fine di soddisfare un suo ordinativo preesistente (che identifica il tipo di merci, la loro quantità, il luogo di origine e i tempi di consegna), allorché esso stesso non tratta fisicamente le merci, in quanto, nell'ambito della conclusione del contratto di vendita, il suo cliente è d'accordo sul fatto che si occuperà del trasporto delle merci dal loro punto di origine, cosicché il suddetto soggetto passivo si limiterà quindi ad agevolargli l'accesso alle merci richieste attraverso i suoi fornitori e a comunicare le informazioni necessarie per la presa in carico delle merci (per suo conto o per conto dei suoi subfornitori nella catena), e il profitto derivante dall'operazione è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di tali merci, senza che, nell'ambito della catena, sia fatturato il prezzo del trasporto di merci.</p> <p>5) Se nelle sue disposizioni (ad esempio, negli articoli 4, punto 1, 17 o 19), la direttiva sulle accise stabilisca, mediante una limitazione diretta o indiretta alla trattazione effettiva di tali merci, una condizione sufficiente per il trasferimento del «potere di disporre come proprietario di un bene (soggetto ad accise)» ai sensi della direttiva IVA, cosicché la presa in consegna di merci in regime di sospensione dall'accisa da parte di un depositario autorizzato o di un destinatario registrato, nel rispetto delle condizioni risultanti dalla direttiva sulle accise, deve essere considerata come una cessione di beni ai fini dell'IVA.</p> <p>6) Se, in tale contesto, ai fini delle considerazioni in merito alla determinazione di una cessione alla quale è collegato il trasporto, nell'ambito di una catena di cessioni di</p>		

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			<p>prodotti in regime di sospensione dell'accisa con un unico trasporto, si debba considerare anche un trasporto ai sensi della direttiva IVA come un trasporto iniziato e concluso conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 20 della direttiva sulle accise.</p> <p>7) Se il principio di neutralità dell'IVA o qualsiasi altro principio di diritto dell'Unione osti all'applicazione del principio costituzionale di diritto interno in dubio mitius, il quale impone alle pubbliche autorità, in caso di ambiguità di una norma giuridica che oggettivamente offre diverse possibili interpretazioni, di partire dall'interpretazione a favore del destinatario della norma (in questo caso il soggetto passivo IVA). Se sia conforme al diritto dell'Unione l'applicazione di tale principio almeno nel caso in cui essa si limiti alle situazioni nelle quali le circostanze di fatto determinanti della fattispecie siano anteriori ad un'interpretazione vincolante fornita sulla questione giuridica controversa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale abbia considerato corretta una diversa variante interpretativa, meno favorevole al soggetto passivo.</p> <p>Per il caso in cui sia possibile l'applicazione del principio «in dubio mitius»:</p> <p>8) Se, alla luce dei limiti posti dal diritto dell'Unione, all'epoca in cui è avvenuta la prestazione imponibile nella fattispecie (novembre 2010-maggio 2013), fosse possibile considerare che non vi fosse oggettivamente certezza del diritto e sussistessero due possibili interpretazioni riguardo alla questione se la nozione giuridica di cessione, o la nozione giuridica di trasporto, abbia (o meno) il medesimo contenuto tanto ai fini della direttiva IVA, quanto ai fini della direttiva sulle accise.</p>		
<p>1) <i>L'articolo 20 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il soggetto passivo che effettua un trasporto intracomunitario unico di beni in regime di sospensione dall'accisa, con l'intenzione di acquistare tali beni ai fini della sua attività economica una volta che essi siano stati immessi in libera pratica nello Stato membro di destinazione, acquisisce il potere di disporre di detti beni come proprietario, ai sensi della disposizione in parola, a condizione che egli abbia la possibilità di adottare decisioni atte ad incidere sulla situazione giuridica dei medesimi beni, tra cui, in particolare, la decisione di venderli.</i></p> <p><i>La circostanza che tale soggetto passivo avesse fin da subito l'intenzione di acquistare tali beni, ai fini della sua attività economica una volta che essi siano stati immessi in libera pratica nello Stato membro di destinazione, costituisce una circostanza che deve essere presa in considerazione dal giudice nazionale nell'ambito della sua valutazione globale di tutte le circostanze particolari del caso di specie sottopostogli al fine di determinare a quale degli acquisti successivi debba essere imputato detto trasporto intracomunitario.</i></p> <p>2) <i>Il diritto dell'Unione osta a che un giudice nazionale, di fronte ad una disposizione di diritto tributario nazionale che ha trasposto una disposizione della direttiva 2006/112, che si presta a più interpretazioni, accolga l'interpretazione più favorevole al soggetto passivo, basandosi sul principio costituzionale nazionale in dubio mitius, anche dopo che la Corte abbia dichiarato che un'interpretazione siffatta è incompatibile con il diritto dell'Unione</i></p>					
27.	Esenzione IVA per associazione autonoma Art. 10 DPR 633/72	C-400/18 - Infohos	Se l'articolo 13, A, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 77/388/CEE 1, del 17 maggio 1977, attualmente divenuto articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, debba essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri di collegare all'esenzione in esso prevista una condizione di esclusività, ai sensi della quale un'associazione autonoma che presta servizi anche a	11.07.2019	20.11.2019

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			soggetti non membri è assoggettata integralmente all'IVA anche per i servizi prestati ai suoi membri.		
<i>L'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina la concessione dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) alla condizione che le associazioni autonome di persone forniscano servizi esclusivamente ai loro membri, il che comporta che associazioni di tale tipo che forniscono servizi anche a chi non è membro siano integralmente soggette all'IVA, anche per i servizi che forniscono ai loro membri</i>					
<b>28.</b>	Regime del margine e determinazione volume d'affari Art. 74 DPR 633/72	C-388/18 B	Se, nei casi di applicabilità del regime della tassazione differenziale ai sensi degli articoli 311 e segg. della direttiva 2006/112/CE, la disposizione di cui all'articolo 288, primo comma, punto 1, della direttiva medesima debba essere interpretata nel senso che, in caso di cessione di beni a norma del suo articolo 314, ai fini della quantificazione del volume d'affari rilevante a tal fine, conformemente al successivo articolo 315, occorra far riferimento alla differenza tra il prezzo di vendita chiesto e il prezzo di acquisto (margine).		<b>29.07.2019</b>
<i>L'articolo 288, primo comma, punto 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disciplina nazionale o a una prassi amministrativa nazionale in virtù della quale il volume d'affari cui far riferimento per l'applicabilità del regime speciale delle piccole imprese a un soggetto passivo rientrante nel regime speciale del margine previsto per i soggetti passivi-rivenditori è calcolato, conformemente all'articolo 315 di tale direttiva, tenendo conto soltanto del margine di profitto realizzato. Detto volume d'affari deve essere determinato sulla base di tutti gli importi al netto dell'imposta sul valore aggiunto incassati o da incassare da parte del soggetto passivo-rivenditore, indipendentemente dalle modalità secondo le quali tali importi saranno assoggettati ad imposizione in concreto</i>					
<b>29.</b>	Detrazione IVA per alimenti sottoposti a controllo di qualità Art. 19 DPR 633/72	C-329/18 – Altic	Se l'articolo 168, lettera a), della direttiva [2006/112/CE] , tenuto conto dell'obiettivo del regolamento (CE) n. 178/2002 2 di garantire la sicurezza alimentare (che si consegue, tra l'altro, garantendo la rintracciabilità degli alimenti), debba essere interpretato nel senso che non osta al diniego della detrazione dell'imposta versata a monte nel caso in cui il soggetto passivo che partecipa alla catena alimentare non abbia dimostrato, nella scelta della sua controparte contrattuale, una maggiore diligenza (che va oltre le consuete pratiche commerciali) consistente, in sostanza, nell'obbligo di effettuare verifiche sulla controparte contrattuale, ma, allo stesso tempo, tale soggetto passivo abbia verificato la qualità degli alimenti, soddisfacendo in tal modo l'obiettivo del regolamento n. 178/2002. Se il requisito di cui all'articolo 6 del regolamento n. 852/2004 3 e all'articolo 31 del regolamento n. 882/2004 4 , relativo alla registrazione di un'impresa alimentare, interpretato alla luce dell'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, imponga l'obbligo alla parte che stipuli un contratto con tale impresa di verificarne la registrazione, e se siffatta verifica sia pertinente ai fini di determinare se tale parte sapeva o avrebbe dovuto sapere di essere coinvolta in un'operazione con una società	<b>22.05.2019</b>	<b>03.10.2019</b>

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			fittizia, tenuto conto delle particolarità della citata operazione.		
<p>1) <i>L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte venga negato a un soggetto passivo partecipante alla catena alimentare per il solo motivo, ammesso che sia debitamente accertato – circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio –, che tale soggetto passivo non ha rispettato gli obblighi relativi all'individuazione dei suoi fornitori, ai fini della rintracciabilità degli alimenti, incombenzgli in forza dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. L'inosservanza di tali obblighi può tuttavia costituire uno dei vari elementi che, congiuntamente e in maniera concordante, tendono a indicare che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione che si iscriveva in una frode all'IVA, circostanza la cui valutazione spetta al giudice del rinvio.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, dev'essere interpretato nel senso che l'assenza di verifica, da parte di un soggetto passivo partecipante alla catena alimentare, della registrazione dei suoi fornitori presso le autorità competenti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, non è pertinente al fine di stabilire se il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione che si iscriveva in una frode all'IVA</i></p>					
30.	Detrazione imposta per operazioni esenti Art. 19 e segg. DPR 633/72	C-316/18 - University of Cambridge	<p>Se occorra operare una distinzione tra operazioni esenti e operazioni non assoggettabili a imposta per stabilire se l'IVA sostenuta ai fini di tali operazioni sia detraibile.</p> <p>Nel caso in cui i costi di gestione siano sostenuti soltanto nell'ambito di un'attività di investimento non assoggettabile a imposta, se sia comunque possibile stabilire il necessario nesso fra tali costi e le attività economiche sovvenzionate con i redditi generati dagli investimenti, così da consentire la detrazione dell'IVA facendo riferimento alla natura e alla portata dell'attività economica a valle che conferisce il diritto di detrarre l'IVA. Quale rilievo assuma a tal fine lo scopo al quale i redditi generati verranno destinati.</p> <p>Se occorra operare una distinzione fra l'IVA sostenuta nell'ambito di operazioni finalizzate alla raccolta di capitale per un'attività economica e l'IVA sostenuta nell'ambito di operazioni produttive di un proprio flusso di reddito, distinto da altri flussi di reddito derivanti da un'attività economica a valle.</p>		<b>03.07.2019</b>
<p><i>L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che un soggetto passivo che svolga sia attività soggette a imposta sul valore aggiunto sia attività esenti da tale imposta, che investa le donazioni e le dotazioni che riceve collocandole in un fondo, e che utilizzi i redditi generati da tale fondo per coprire i costi del complesso di tali attività, non è autorizzato a detrarre, a titolo di spese generali, l'imposta sul valore aggiunto assolta a monte relativa ai costi connessi a tale investimento</i></p>					
31.	Piattaforma autoelevatrice e nave	C-291/18 - Grup Servicii Petroliere	Se l'articolo 148, lettera c), in combinato disposto con la lettera a), della direttiva 2006/112/CE, debba essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto si applica, in determinate condizioni, alla cessione di piattaforme di	<b>10.04.2019</b>	<b>20.06.2019</b>

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
	Art. 8-bis DPR 633/72		<p>perforazione offshore autoelevatrici, ossia se la piattaforma di perforazione offshore autoelevatrice rientri nella nozione di «nave» ai sensi della predetta norma di diritto dell'Unione, dal momento che tale norma risulta disciplinare, in base al titolo del capo 7 della medesima direttiva, le «esenzioni connesse ai trasporti internazionali».</p> <p>In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se dall'interpretazione dell'articolo 148, lettera c), in combinato disposto con la lettera a), della direttiva 2006/112/CE, risulti che costituisce una condizione essenziale per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto il fatto che, durante il suo utilizzo (come attività commerciale/industriale), la piattaforma di perforazione offshore autoelevatrice, che ha navigato sino in alto mare, debba rimanervi effettivamente in stato di mobilità, galleggiamento, con spostamento in mare da un punto ad un altro, per un periodo di tempo maggiore di quello in cui si trova in condizione stazionaria, immobile, conseguente all'attività di perforazione in mare, ossia se l'attività di navigazione debba essere effettivamente prevalente rispetto a quella di perforazione.</p>		
<p><i>L'articolo 148, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'espressione «navi adibite alla navigazione in alto mare», che ivi compare, non si applica alla cessione di opere galleggianti, come le piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici del tipo di cui al procedimento principale, che sono utilizzate in maniera preponderante in posizione immobile, per sfruttare giacimenti di idrocarburi in mare</i></p>					
32.	Sfruttamento vigneti e locazioni esenti Art. 10 DPR 633/72	C-278/18 Sequeira Mesquita	<p>S]e l'articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2006/112/CE, per ciò che concerne l'esenzione delle operazioni di locazione di beni immobili, possa essere interpretato nel senso che tale esenzione includa un contratto avente come oggetto la cessione di sfruttamento agricolo di fondi rustici costituiti da vigneti, a una società il cui oggetto sociale è l'attività agricola, contratto stipulato per la durata di un anno e soggetto a rinnovo automatico per lo stesso periodo di tempo e con obbligo di pagamento del relativo corrispettivo al termine di ciascun anno</p>		<b>28.02.2019</b>
<p><i>L'articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per l'affitto e la locazione di beni immobili, prevista da tale disposizione, si applica ad un contratto di cessione dello sfruttamento agricolo di fondi rustici adibiti a vigneto a una società operante nel settore della viticoltura, stipulato per un periodo di un anno, soggetto a rinnovo automatico e che prevede in cambio il versamento di un canone di locazione al termine di ciascun anno</i></p>					
33.	Legislazioni interne con interpretazioni diverse su qualificazioni delle operazioni	C-276/18 - KrakVet Marek Batko	<p>Se gli obiettivi della direttiva 2006/112/CE, in particolare i requisiti di prevenzione dei conflitti di competenza tra Stati membri e della doppia imposizione, di cui ai considerando 17 e 62, e il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio in particolare i considerando 5, 7 e 8 e gli articoli da 28 a 30, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una condotta di un'amministrazione finanziaria di uno Stato membro che, attribuendo a un'operazione una qualificazione diversa sia dall'interpretazione giuridica</p>	<b>06.02.2020</b>	<b>18.06.2020</b>

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
	Art. 1 DPR 633/72		<p>della stessa operazione e degli stessi fatti adottata dall'amministrazione finanziaria di un altro Stato membro, sia dalla risposta a una richiesta di un parere vincolante fornito da quest'ultima sulla base di tale interpretazione, nonché dalla conclusione - che le conferma entrambe - cui detta amministrazione perviene nell'accertamento fiscale effettuato, comporta una doppia imposizione del soggetto passivo.</p> <p>Nel caso in cui dalla risposta alla prima questione emerga che tale condotta non è contraria al diritto dell'Unione, se l'amministrazione finanziaria di uno Stato membro, alla luce della direttiva IVA e del diritto dell'Unione, possa determinare unilateralmente l'obbligo tributario, senza tenere in considerazione che l'amministrazione finanziaria di un altro Stato membro ha già confermato in diverse occasioni, inizialmente su istanza del soggetto passivo e in seguito nelle proprie decisioni a seguito di un accertamento, che tale soggetto passivo aveva agito legittimamente;</p> <p>o se le amministrazioni finanziarie di entrambi gli Stati membri debbano cooperare e raggiungere un accordo, in forza del principio di neutralità fiscale e della prevenzione della doppia imposizione, affinché il soggetto passivo debba pagare [l'IVA] unicamente in uno di tali paesi.</p> <p>Nel caso in cui dalla risposta alla seconda questione emerga che l'amministrazione finanziaria di uno Stato membro può modificare unilateralmente la qualificazione fiscale, se le disposizioni della direttiva IVA debbano essere interpretate nel senso che l'amministrazione finanziaria di un secondo Stato membro è obbligata a rimborsare al soggetto passivo tenuto al pagamento dell'IVA l'imposta fissata da tale amministrazione nella risposta a una richiesta di parere vincolante e versata con riferimento a un periodo che si è concluso con un accertamento, affinché si garantisca in tal modo sia la prevenzione della doppia imposizione sia il principio di neutralità fiscale.</p> <p>Come debba essere interpretata l'espressione contenuta nell'articolo 33, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva IVA, ai sensi della quale il trasporto è effettuato «dal fornitore o per suo conto». In particolare se tale espressione ricomprenda l'ipotesi in cui il soggetto passivo, in qualità di venditore su una piattaforma di commercio online, offre all'acquirente la possibilità di stipulare un contratto con una società di logistica con cui detto venditore collabora per operazioni diverse dalla vendita, laddove il compratore possa anche scegliere liberamente un altro vettore, diverso da quello proposto, e il contratto di trasporto sia concluso tra l'acquirente e il vettore, senza l'intervento del venditore.</p> <p>Se assuma rilevanza ai fini interpretativi — tenendo conto soprattutto del principio di certezza del diritto — la circostanza per cui nell'anno 2021 gli Stati membri dovranno modificare la normativa di recepimento della summenzionata disposizione della direttiva IVA, affinché l'articolo 33, paragrafo 1, di detta direttiva si applichi anche in caso di collaborazione indiretta nella scelta del vettore.</p>		

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			<p>Se il diritto dell'Unione, e in particolare la direttiva IVA, debbano essere interpretati nel senso che i fatti in prosieguo menzionati, nel loro complesso o separatamente, assumono rilevanza per valutare se il soggetto passivo abbia instaurato tra le società indipendenti che effettuano la cessione, la spedizione o il trasporto dei beni, relazioni giuridiche intese a sfruttare la circostanza per cui l'imposizione dell'IVA è inferiore nell'altro Stato membro al fine di eludere l'articolo 33 della direttiva IVA e commettendo in tal modo un abuso di diritto:</p> <p>5.1) la società di logistica che effettua il trasporto ha un legame con il soggetto passivo e offre a quest'ultimo altri servizi, indipendenti dal trasporto;</p> <p>5.2) al contempo, il cliente può in qualsiasi momento ignorare la proposta del soggetto passivo, ossia quella di affidare il trasporto alla società di logistica con cui lo stesso ha un rapporto contrattuale, potendo affidare il trasporto a un altro vettore o prelevare le merci personalmente.</p>		
<p>1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché gli articoli 7, 13 e da 28 a 30 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che l'amministrazione finanziaria di uno Stato membro possa, unilateralmente, assoggettare talune operazioni ad un trattamento fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto diverso da quello in forza del quale sono già state oggetto di imposizione in un altro Stato membro.</p> <p>2) L'articolo 33 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, quando i beni venduti da un fornitore stabilito in uno Stato membro ad acquirenti residenti in un altro Stato membro sono spediti a questi ultimi tramite una società proposta da tale fornitore, ma con la quale gli acquirenti sono liberi di instaurare o meno un rapporto contrattuale ai fini di tale invio, detti beni devono essere considerati spediti o trasportati «dal fornitore o per suo conto», qualora il ruolo di detto fornitore sia preponderante quanto all'iniziativa e all'organizzazione delle fasi essenziali della spedizione o del trasporto di tali beni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare tenendo conto dell'insieme degli elementi della controversia di cui al procedimento principale.</p> <p>3) Il diritto dell'Unione e, in particolare, la direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che non costituiscono un abuso di diritto operazioni mediante le quali i beni venduti da un fornitore sono inviati agli acquirenti da una società proposta da tale fornitore laddove, da un lato, esista un legame tra detto fornitore e tale società, nel senso che, a prescindere da tale trasporto, detta società si fa carico di talune esigenze logistiche di questo medesimo fornitore, e, dall'altro, tali acquirenti rimangano, ciononostante, liberi di avvalersi di un'altra società o di prelevare le merci personalmente, in quanto tali circostanze non possono incidere sulla constatazione secondo cui il fornitore e la società di trasporti che esso propone sono società indipendenti che conducono, per proprio conto, effettive attività economiche e, per tale ragione, le suddette operazioni non possono essere qualificate come abusive</p>					
34.	Esportazione e previo vincolo a regime doganale Art. 8 DPR 633/72	C-275/18 Vinš	<p>Se sia consentito condizionare il diritto all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto sull'esportazione di beni [articolo 146 della direttiva 2006/112/CE] al fatto che il bene sia previamente vincolato a un determinato regime doganale [articolo 66 della legge n. 235/2004 in materia di imposta sul valore aggiunto (zákon č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty)].</p> <p>Se una tale normativa nazionale sia sufficientemente giustificata dall'articolo 131 della direttiva quale condizione per prevenire l'evasione, l'elusione e l'abuso.</p>		<b>28.03.2019</b>
<p><i>L'articolo 146, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto,</i></p>					



N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
<p><i>letto in combinato disposto con l'articolo 131 della stessa, deve essere interpretato nel senso che osta a che una disposizione legislativa nazionale subordini l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista per beni destinati a essere esportati fuori dell'Unione europea alla condizione che tali beni siano stati vincolati al regime doganale dell'esportazione, in una situazione nella quale è dimostrato che le condizioni sostanziali dell'esenzione, tra cui in particolare quella che richiede l'uscita effettiva dal territorio dell'Unione dei beni interessati, sono soddisfatte</i></p>					
35.	Detrazione IVA e coinvolgimento consapevole di operazioni simulate Art. 19 DPR 633/72	C-273/18 - Kuršu zeme	Se l'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che osta al divieto di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto versata a monte qualora tale divieto si basi unicamente sul coinvolgimento consapevole del soggetto passivo nel concepimento di operazioni simulate, ma non vengano indicate le modalità secondo cui il risultato delle specifiche operazioni costituisce pregiudizio a danno dell'Erario, per il mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto o come richiesta indebita di rimborso di detta imposta, a paragone di una situazione nella quale le operazioni sarebbero state concepite in corrispondenza alle loro reali circostanze.		<b>10.07.2019</b>
<p><i>L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che, per negare il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) versata a monte, la circostanza che un acquisto di beni sia avvenuto al termine di una catena di operazioni di vendita successive tra varie persone e che il soggetto passivo sia entrato in possesso dei beni in oggetto nel deposito di una persona facente parte di tale catena, diversa dalla persona che compare quale fornitore sulla fattura, non è di per sé sufficiente per constatare l'esistenza di una pratica abusiva da parte del soggetto passivo o delle altre persone coinvolte nella suddetta catena, essendo l'autorità tributaria competente tenuta a dimostrare l'esistenza di un indebito vantaggio fiscale di cui abbiano goduto tale soggetto passivo o tali altre persone</i></p>					
36.	Contribuenti minimi e superamento della soglia esonerata Art. 31 DPR 633/72	C-265/18 - Jarmuškienė	Se gli articoli da 282 a 292 della direttiva 2006/112/CE, debbano essere interpretati nel senso che in circostanze come quelle del caso di specie, in cui sono ceduti due beni mediante la stessa operazione ma il limite del volume d'affari annuo (il volume di attività) stabilito all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE (e nella disposizione corrispondente della normativa nazionale) viene superato solo per la cessione di uno di tali beni, il soggetto passivo (il cedente) è tenuto, in particolare, a calcolare e a versare l'imposta sul valore aggiunto 1) sull'intero valore dell'operazione (sul valore della cessione di entrambi i beni) o 2) solo sulla parte dell'operazione con la quale il suddetto limite (volume di attività) viene superato (sul valore della cessione di uno dei beni).		<b>02.05.2019</b>
<p><i>Gli articoli da 282 a 292 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, laddove una cessione, a favore di uno stesso acquirente, comporti due beni immobili, connessi per loro natura ed oggetto di un unico contratto di compravendita, ed il limite annuale di volume d'affari di riferimento, ai fini dell'applicabilità del regime speciale delle piccole imprese istituito dalla direttiva medesima, risulti superato, il soggetto passivo è tenuto ad assolvere l'imposta sulla base del valore dell'intera cessione di cui trattasi, vale a dire tenendo conto del valore di entrambi i beni oggetto della cessione stessa, ancorché il limite annuale de quo non risulterebbe superato laddove venisse preso in considerazione unicamente il valore di uno dei due beni</i></p>					
37.	Leasing e riduzione base	C-242/18 - UniCredit	Se la disposizione di cui all'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, consenta, in caso di risoluzione di un contratto di leasing finanziario, la riduzione della		<b>03.07.2019</b>

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
	imponibile Art. 3 e art. 26 DPR 633/72	Leasing	<p>base imponibile ed il rimborso dell'IVA già determinata, in considerazione della durata complessiva del contratto, con avviso di accertamento definitivo, su una base imponibile costituita dalla somma dei canoni mensili di locazione.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla prima questione: quali delle fattispecie menzionate all'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva possa essere invocata, nei confronti di uno Stato membro, dal concedente in caso di risoluzione di un contratto di leasing per parziale mancato versamento dei canoni dovuti, al fine di ottenere la riduzione della base imponibile nella misura dei canoni dovuti ma non versati per il periodo intercorrente tra la sospensione dei pagamenti e la data di risoluzione del contratto, considerato che, come confermato da una clausola contenuta nel contratto medesimo, la risoluzione non è retroattiva.</p> <p>Se l'interpretazione dell'articolo 90, paragrafo 2, della direttiva IVA consenta di ritenere che, in una fattispecie come quella in esame, sussista una deroga all'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA.</p> <p>Se l'interpretazione dell'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA consenta di ritenere che la nozione di recesso utilizzata in tale disposizione comprenda l'ipotesi in cui, nel contesto di un contratto di leasing finanziario con trasmissione definitiva della proprietà, il concedente non possa più richiedere all'utilizzatore il versamento dei canoni di leasing, avendo già proceduto alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, ma in cui, in base al contratto stesso, abbia diritto ad un indennizzo pari all'importo totale dei canoni non corrisposti in scadenza fino al termine della durata del leasing.</p>		
<p>1) L'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che consente, in caso di risoluzione di un contratto di leasing finanziario, la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto determinata forfettariamente mediante avviso di rettifica sull'insieme dei canoni dovuti per tutta la durata del contratto, sebbene tale avviso di rettifica non sia più impugnabile e costituisca quindi un «atto amministrativo definitivo» che accerti un debito d'imposta ai sensi del diritto nazionale.</p> <p>2) L'articolo 90 della direttiva 2006/112 dev'essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella in esame nel procedimento principale, il mancato versamento di una parte dei canoni dovuti di un contratto di leasing finanziario per il periodo compreso tra la cessazione dei pagamenti e la risoluzione non retroattiva del contratto, da un lato, e il mancato versamento di un indennizzo dovuto in caso di risoluzione anticipata del contratto e corrispondente alla somma di tutti i canoni non versati fino al termine del contratto medesimo, dall'altro, costituiscono un caso di mancato pagamento che può ricadere nella deroga all'obbligo di riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, prevista al paragrafo 2 di tale articolo, a meno che il soggetto passivo non segnali una ragionevole probabilità che il debito non venga onorato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare</p>					
38.	Carte credito per carburante - operazioni finanziarie Art. 10 DPR 633/72	C-235/18 Vega International Car Transport	Se le attività di messa a disposizione di carte carburante, nonché quelle di negoziazione, finanziamento e gestione delle spese di acquisto del carburante mediante dette carte rientrano nella nozione di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, oppure se tali attività complesse debbano essere considerate operazioni a catena, aventi come obiettivo principale la cessione di carburante		<b>15.05.2019</b>

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
<p><i>L'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, la messa a disposizione di carte carburante da parte di una società madre alle proprie controllate, la quale consenta a queste ultime il rifornimento di carburante per i veicoli di cui tali società assicurano il trasporto, può essere qualificata come servizio di concessione di credito esentato dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della disposizione summenzionata</i></p>					
39.	Alloggi e ristorazione – detrazione IVA Art. 19-bis 1 DPR 633/72	C-225/18 Grupa Lotos S.A.	Se l'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE , nonché i principi di neutralità e di proporzionalità ostino ad una norma, come quella contenuta nell'articolo 88, paragrafo 1, punto 4, della legge dell'11 marzo 2004 relativa all'imposta sui beni e sui servizi [in Polonia], ai sensi della quale la riduzione dell'importo o il rimborso della differenza dell'imposta dovuta non è applicabile in caso di acquisto, da parte di un soggetto passivo, di servizi di alloggio e di ristorazione – eccezion fatta per l'acquisto di pasti pronti destinati ai passeggeri da parte dei soggetti passivi che forniscono servizi di trasporto di persone – anche in una situazione in cui siffatta disciplina sia stata introdotta nella legge sulla base dell'articolo 17, paragrafo 6, della sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977		<b>02.05.2019</b>
<p><i>L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede l'estensione dell'ambito di un'esclusione del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), successivamente all'adesione all'Unione europea dello Stato membro considerato, e che comporta che un soggetto passivo, prestatore di servizi turistici, sia privato, a partire dall'entrata in vigore di tale estensione, del diritto a detrarre l'IVA che ha gravato sull'acquisto di servizi di alloggio e di ristorazione che tale soggetto rifattura ad altri soggetti passivi nell'ambito della fornitura di servizi turistici e</i></li> <li><i>– non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede l'esclusione del diritto a detrazione dell'IVA versata per l'acquisto di servizi di alloggio e di ristorazione, introdotta prima dell'adesione all'Unione dello Stato membro considerato e mantenuta in vigore dopo tale adesione, conformemente all'articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112, e che comporta che un soggetto passivo, che non fornisce servizi turistici, sia privato del diritto a detrarre l'IVA che ha gravato sull'acquisto dei suddetti servizi di alloggio e di ristorazione che tale soggetto passivo rifattura ad altri soggetti passivi</i></li> </ul>					
40.	Lavori edili - Effettuazione operazione Art. 6 DPR 633/72	C-224/18 - Budimex	Se, nel caso in cui le parti di un'operazione abbiano concordato che, ai fini della retribuzione per lavori edili o di montaggio, è necessario che il committente esprima l'accettazione della loro esecuzione nel verbale di consegna di tali lavori, la prestazione dei servizi deve considerarsi effettuata ai sensi dell'articolo 63 della direttiva 2006/112/CE, nell'ambito di tale operazione, al momento dell'effettiva esecuzione dei lavori edili o di montaggio, oppure al momento dell'accettazione dell'esecuzione di tali lavori da parte del committente, espressa nel verbale di consegna.		<b>02.05.2019</b>
<p><i>L'articolo 66, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in caso di mancata o tardiva emissione della fattura relativa alla prestazione di servizi fornita, a che la ricezione formale di tale prestazione sia considerata come il momento in cui detta prestazione è stata effettuata, qualora, come nel procedimento principale, lo Stato membro preveda che l'imposta diventi esigibile alla scadenza di un termine che inizia a decorrere dal giorno in cui la prestazione è stata effettuata, nel caso in cui, da un lato, la formalità della ricezione sia stata convenuta dalle parti nel contratto</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
<p><i>che le vincola ai termini di clausole contrattuali corrispondenti alla realtà economica e commerciale del settore in cui la prestazione è realizzata e, dall'altro, tale formalità corrisponda al completamento materiale della prestazione e fissi definitivamente l'importo del corrispettivo dovuto, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare</i></p>					
41.	<p>Ufficiale giudiziario e diritti di esecuzione forzata di immobili soggetti ad IVA Art. 74-bis DPR 633/72</p>	<p>C-214/18 - PSM „K”</p>	<p>Se, alla luce del sistema comune dell'IVA di cui alla direttiva 2006/112/CE, in particolare degli articoli 1, 2, paragrafo 1, lettere a) e c), nonché 73, in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), di quest'ultima, nonché del principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, desumibile da detta direttiva e da annoverare fra i principi generali del diritto dell'Unione, e in considerazione del dettato dell'articolo 29a, paragrafi 1 e 6, punto 1, della legge polacca in materia di imposta sul valore aggiunto, dell'11 marzo 2004, in combinato disposto con gli articoli 49, paragrafo 1, 35 e 63, paragrafo 4, della legge polacca in materia di ufficiali giudiziari ed esecuzione forzata, del 29 agosto 1997, sia ammissibile la tesi secondo la quale i diritti di esecuzione applicati dall'ufficiale giudiziario comprendono l'importo dell'imposta sul valore aggiunto. In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se, alla luce del principio di proporzionalità, da annoverare fra i principi generali del diritto dell'Unione, sia ammissibile la tesi secondo la quale l'ufficiale giudiziario, il quale è tenuto, con riferimento ai suoi provvedimenti di esecuzione, a versare l'imposta sul valore aggiunto, dispone concretamente di qualsiasi strumento giuridico al fine di adempiere correttamente agli obblighi fiscali a lui incombenti, qualora si ammetta che i diritti di esecuzione applicati in base alla legge polacca sugli ufficiali giudiziari e sull'esecuzione forzata contengono l'importo dell'imposta sul valore aggiunto.</p>		<p><b>10.04.2019</b></p>
<p><i>Le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, nonché i principi di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una prassi amministrativa delle autorità nazionali competenti, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, secondo cui l'IVA relativa alle prestazioni di servizi fornite da un ufficiale giudiziario nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata è considerata inclusa nei diritti di esecuzione percepiti da quest'ultimo</i></p>					
42.	<p>Ospedali e esenzione IVA Art. 10 DPR 633/72</p>	<p>C-211/18 - Idealmed III</p>	<p>Se l'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE osta a che un istituto ospedaliero appartenente a una società commerciale di diritto privato, che abbia stipulato convenzioni per la prestazione di servizi di assistenza medica con lo Stato e con persone giuridiche di diritto pubblico, vada a operare a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico previsti da tale disposizione, qualora si verifichino le seguenti condizioni: - più del 54,5% del fatturato, inclusi i valori fatturati ai rispettivi utenti beneficiari, è realizzato con servizi dello Stato e sottosistemi di salute pubblici, a prezzi fissati in accordi e convenzioni con questi stipulati; - più del 69% degli utenti sono beneficiari di sottosistemi di salute pubblici o usufruiscono di servizi prestati nell'ambito di convenzioni stipulate con servizi dello</p>	<p><b>10.10.2019</b></p>	<p><b>05.03.2020</b></p>

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			<p>Stato;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- più del 71% delle prestazioni mediche sono state realizzate nel quadro delle convenzioni stipulate con sottosistemi di salute pubblici e servizi dello Stato; e</li> <li>- l'attività svolta ha grande importanza dal punto di vista dell'interesse pubblico generale.</li> </ul> <p>Considerato che il Portogallo ha optato, ai sensi dell'articolo 377 della direttiva IVA, per continuare a esentare dall'IVA le operazioni effettuate dagli istituti ospedalieri non menzionati dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva e ha concesso a questi soggetti passivi la facoltà di optare per l'imposizione di dette operazioni ai sensi dell'articolo 391 della direttiva, con l'obbligo di rimanere assoggettati a tale regime fiscale per un periodo minimo di cinque anni e con la possibilità di tornare a beneficiare del regime di esenzione solo qualora manifestino tale intenzione, se il menzionato articolo 391 e/o i principi della tutela dei diritti acquisiti e del legittimo affidamento, dell'uguaglianza, della non discriminazione, della neutralità e della non distorsione della concorrenza relativamente agli utilizzatori e ai soggetti passivi che siano enti di diritto pubblico ostano a che la Autoridade Tributária e Aduaneira (amministrazione finanziaria portoghese; in prosieguo: l'«amministrazione finanziaria portoghese») imponga il regime di esenzione, prima della decorrenza del termine di cui sopra, a partire dal momento in cui ritenga che il soggetto passivo inizi a prestare servizi a condizioni sociali analoghe agli enti di diritto pubblico.</p> <p>Se l'articolo 391 della direttiva o i principi sopra menzionati ostano a che una nuova legge imponga il regime di esenzione ai soggetti passivi che abbiano optato anteriormente per il regime di imposizione, prima della decorrenza del termine di cinque anni;</p> <p>Se il menzionato articolo 391 e/o i principi sopra menzionati ostano a una normativa in virtù della quale un soggetto passivo che abbia optato per l'applicazione del regime di imposizione, poiché al momento in cui aveva formulato tale scelta non prestava servizi sanitari a condizioni sociali analoghe agli enti di diritto pubblico, possa continuare a essere assoggettato a tale regime nel caso in cui vada a prestar tali servizi a condizioni sociali analoghe agli enti di diritto pubblico.</p>		

1) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le autorità competenti di uno Stato membro possono prendere in considerazione, al fine di determinare se prestazioni di assistenza fornite da un istituto ospedaliero privato, che rivestono interesse generale, siano assicurate a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico, ai sensi della stessa disposizione, il fatto che tali prestazioni siano fornite in base ad accordi conclusi con le autorità pubbliche di tale Stato membro, ai prezzi fissati da tali accordi, i cui costi sono in parte a carico degli istituti di previdenza sociale di tale Stato membro.

2) L'articolo 391 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l'articolo 377 della stessa, nonché con i principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che non osta all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto dei servizi di assistenza forniti da un

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
<p><i>ente ospedaliero privato che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva a causa di una modifica nelle condizioni di esercizio delle sue attività intervenuta dal momento in cui detto ente ha optato per il regime dell'imposizione previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato, la quale prevede l'obbligo, per ogni amministrato che operi una tale scelta, di rimanere assoggettato a tale regime per un certo periodo, qualora tale periodo non sia ancora scaduto</i></p>					
43.	Lease back e rettifica detrazione Art. 2,3,19,19bis2 DPR 633/72	C-201/18 Mydibel SA	<p>Se gli articoli 14, 15, 168, 184, 185, 187 e 188 della Direttiva 2006/112/CE debbano essere interpretati e applicati nel senso che vi sia o meno revisione/rettifica dell'IVA su di un bene di investimento immobile che è stata inizialmente correttamente detratta, laddove tale bene di investimento immobile sia stato oggetto di un'operazione "sale and lease back" (vendita con retrolocazione), considerato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il "sale lease back" è formato dalla concessione combinata e simultanea di un diritto di enfiteusi (vale a dire un diritto reale temporaneo) da parte del soggetto passivo a due istituti finanziari e di un leasing da parte di tali due istituti finanziari al soggetto passivo;</li> <li>- tale operazione "sale lease back" costituisce un'operazione puramente finanziaria diretta ad aumentare le liquidità del soggetto passivo;</li> <li>- l'operazione "sale lease back" (vendita con retrolocazione) non è stata soggetta all'I.V.A.;</li> <li>- il bene di investimento immobile è rimasto in possesso del soggetto passivo ed è stato utilizzato per l'attività soggetta ad imposta del soggetto passivo ininterrottamente e in modo duraturo, sia prima sia dopo l'operazione.</li> </ul> <p>Se un'interpretazione e un'applicazione delle disposizioni menzionate supra che conducono ad una revisione/rettifica dell'I.V.A. inizialmente detratta sono conformi al principio di neutralità dell'I.V.A. e/o al principio della parità di trattamento.</p>		<b>27.03.2019</b>
<p><i>1) Salvo verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto e di diritto nazionale pertinenti, gli articoli 184, 185, 187 e 188 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, devono essere interpretati nel senso che essi non impongono un obbligo di rettifica dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) gravante su un immobile che è stata inizialmente detratta correttamente, quando tale bene è stato oggetto di un'operazione di sale and lease back (vendita con locazione finanziaria di ritorno) non soggetta all'IVA in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.</i></p> <p><i>2) Un'interpretazione degli articoli 184, 185, 187 e 188 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162, nel senso che essi impongono un obbligo di rettifica dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) inizialmente detratta in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale è conforme ai principi di neutralità dell'IVA e della parità di trattamento</i></p>					
44.	Fatture frode fiscale e diritto alla difesa Art. 1 DPR 633/1972	C-189/18 - Glencore Agriculture	<p>1) Se le disposizioni della direttiva IVA, nonché, in quanto ad esse pertinente, il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro e a una prassi nazionale che si basa su detta normativa ai sensi delle quali gli accertamenti, nel contesto del controllo delle parti del rapporto giuridico (contratto, operazione) relativamente all'obbligazione tributaria, effettuati dall'amministrazione finanziaria in esito a un procedimento avviato nei confronti di una</p>	<b>05.06.2019</b>	<b>16.10.2019</b>

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			<p>delle parti del predetto rapporto giuridico (l'emittente delle fatture nel giudizio principale) e che comportano una riqualificazione del rapporto giuridico, devono essere presi in considerazione dall'amministrazione finanziaria in occasione del controllo nei confronti di un'altra parte del rapporto giuridico (il destinatario delle fatture nel giudizio principale), fermo restando che l'altra parte del rapporto giuridico non gode di alcun diritto, in particolare di diritti connessi alla qualità di parte, nel procedimento originario di controllo.</p> <p>2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se le disposizioni della direttiva IVA, nonché, in quanto ad esse pertinente, il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, ostino ad una prassi nazionale che consente una procedura come quella di cui alla prima questione tale che l'altra parte del rapporto giuridico (il destinatario delle fatture), non gode, nel procedimento originario di controllo, dei diritti connessi alla qualità di parte, e non può quindi nemmeno esercitare il diritto di ricorso nel contesto di un procedimento di controllo i cui accertamenti devono essere presi in considerazione d'ufficio dall'amministrazione finanziaria nel procedimento di controllo riguardante l'obbligazione tributaria dell'altra parte e possono essere imputati a carico di quest'ultima, tenuto presente che l'amministrazione finanziaria non mette a disposizione dell'altra parte il fascicolo relativo al controllo effettuato nei confronti della prima parte del rapporto giuridico (l'emittente delle fatture), e in particolare gli elementi su cui si fondano gli accertamenti, i verbali e le decisioni amministrative, ma gliene comunica soltanto una parte, per estratto, di modo che l'amministrazione finanziaria porta l'altra parte a conoscenza del fascicolo soltanto in modo indiretto, operando una selezione secondo criteri che le sono propri e sui quali l'altra parte non può esercitare alcun controllo.</p> <p>3) Se le disposizioni della direttiva IVA, nonché, in quanto ad esse pertinente, il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una prassi nazionale ai sensi della quale gli accertamenti, nel contesto del controllo delle parti del rapporto giuridico relativamente all'obbligazione tributaria, effettuati dall'amministrazione finanziaria in esito a un procedimento avviato nei confronti dell'emittente delle fatture e che comportano la constatazione che tale emittente ha concorso a una frode fiscale attiva devono essere presi in considerazione d'ufficio da detta amministrazione in occasione del controllo nei confronti del destinatario delle fatture, fermo restando che il predetto destinatario non gode, nel procedimento originario di controllo avviato nei confronti dell'emittente, dei diritti connessi alla qualità di parte e non può quindi nemmeno esercitare il diritto di ricorso nel contesto di un procedimento di controllo i cui accertamenti devono essere presi in considerazione d'ufficio dall'amministrazione finanziaria nel procedimento di controllo riguardante</p>		

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			<p>l'obbligazione tributaria del destinatario e possono essere imputati a carico di quest'ultimo, tenuto presente che [l'amministrazione finanziaria] non mette a disposizione del destinatario il fascicolo relativo al controllo effettuato nei confronti dell'emittente, e in particolare gli elementi su cui si fondano gli accertamenti, i verbali e le decisioni amministrative, ma gliene comunica soltanto una parte, per estratto, di modo che l'amministrazione finanziaria porta il destinatario a conoscenza del fascicolo soltanto in modo indiretto, operando una selezione secondo criteri che le sono propri e sui quali egli non può esercitare alcun controllo.</p>		
<p><i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il principio del rispetto dei diritti della difesa e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di principio, a una normativa o a una prassi di uno Stato membro secondo la quale, in occasione di una verifica del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) esercitato da un soggetto passivo, l'amministrazione finanziaria è vincolata dalle constatazioni di fatto e dalle qualificazioni giuridiche, da essa già effettuate nell'ambito di procedimenti amministrativi connessi avviati nei confronti dei fornitori di tale soggetto passivo, sulle quali si basano le decisioni divenute definitive che accertano l'esistenza di una frode relativa all'IVA commessa da tali fornitori, a condizione che, in primo luogo, essa non esoneri l'amministrazione finanziaria dal far conoscere al soggetto passivo gli elementi di prova, ivi compresi quelli risultanti da tali procedimenti amministrativi connessi, sui quali essa intende fondare la propria decisione, e che tale soggetto passivo non sia in tal modo privato del diritto di contestare utilmente, nel corso del procedimento di cui è oggetto, tali constatazioni di fatto e tali qualificazioni giuridiche, in secondo luogo, che detto soggetto passivo possa avere accesso durante tale procedimento a tutti gli elementi raccolti nel corso di detti procedimenti amministrativi connessi o di ogni altro procedimento sul quale l'amministrazione intende fondare la sua decisione o che possono essere utili per l'esercizio dei diritti della difesa, a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione di tale accesso e, in terzo luogo, che il giudice adito con un ricorso avverso la decisione di cui trattasi possa verificare la legittimità dell'ottenimento e dell'utilizzo di tali elementi nonché le constatazioni effettuate nelle decisioni amministrative adottate nei confronti di detti fornitori, che sono decisive per l'esito del ricorso</i></p>					
45.	<p>Acquisto di oro da un privato e regime del margine Art. 10 e DL 14/1995</p>	<p>C-185/18 - Oro Efectivo</p>	<p>Se la direttiva 2006/112/CE e il principio di neutralità fiscale derivante da tale direttiva, nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che la interpreta, ostino ad una normativa nazionale in base alla quale uno Stato membro può imporre il pagamento di un'imposta indiretta diversa dall'IVA a un imprenditore o professionista per l'acquisto da un privato di un bene mobile (in concreto, oro, argento o gioielli) quando:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Il bene acquistato sarà destinato, tramite la sua lavorazione e il suo successivo trasferimento, all'attività economica propria del suddetto imprenditore.</li> <li>2) Si effettueranno operazioni soggette ad IVA reintroducendo il bene acquistato nell'attività commerciale e</li> <li>3) La normativa applicabile in tale Stato non consente all'imprenditore o al professionista di portare in detrazione, nelle suddette operazioni, l'importo versato a titolo di tale imposta per il primo degli acquisti menzionati».</li> </ol>		<p><b>12.06.2019</b></p>
<p><i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta ad un'imposta indiretta gravante sui trasferimenti patrimoniali, distinta dall'imposta sul valore aggiunto, l'acquisto da parte di un'impresa, presso privati, di oggetti</i></p>					



N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
<i>aventi un elevato contenuto di oro o di altri metalli preziosi, qualora tali beni siano destinati all'attività economica di detta impresa, la quale, ai fini della loro trasformazione e della loro successiva reintroduzione nel circuito commerciale, li rivenda a imprese specializzate nella fabbricazione di lingotti o di oggetti vari in metalli preziosi</i>					
46.	Controlli IVA a soggetti semplificati Art. 51 DPR 633/72	C-173/18 - FS	Se si debba interpretare il diritto dell'Unione nel senso che l'amministrazione finanziaria non può escludere, nell'ambito di un controllo fiscale a posteriori, la possibilità che i soggetti passivi optino per l'esenzione dall'IVA prevista riguardo alle piccole imprese.		<b>26.06.2018</b> <b>ordinanza</b>
<b>Causa radiata</b>					
47.	Fotografie artistiche e riduzione dell'imposta Art. 16 DPR 633/72	C-145/18 - Regards Photographiques	<p>Se gli articoli 103 e 311 della direttiva 2006/112, nonché il punto 7 della parte A dell'allegato IX alla citata direttiva, debbano essere interpretati nel senso di imporre solamente che le fotografie, per poter beneficiare dell'aliquota IVA ridotta, siano eseguite dall'autore, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto.</p> <p>- In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia comunque permesso agli Stati membri escludere dal beneficio dell'aliquota IVA ridotta le fotografie non aventi, inoltre, carattere artistico.</p> <p>- In caso di risposta negativa alla prima questione, a quali ulteriori requisiti debbano rispondere le fotografie per poter beneficiare dell'aliquota IVA ridotta e, in particolare, se le stesse debbano avere carattere artistico».</p> <p>- Se tali requisiti debbano essere interpretati in modo uniforme all'interno dell'Unione europea oppure rinviiino al diritto di ciascuno Stato membro, segnatamente in materia di proprietà intellettuale.</p>	<b>07.03.2019</b>	<b>05.09.2019</b>
<p>1) Per essere considerate oggetti d'arte che possono beneficiare dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in forza dell'articolo 103, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'articolo 311, paragrafo 1, punto 2, di tale direttiva, e l'allegato IX, parte A, punto 7), di quest'ultima, le fotografie devono soddisfare i criteri di cui a tale punto 7), ossia devono essere eseguite dal loro autore, tirate da lui o sotto controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, ad esclusione di qualsiasi altro criterio, in particolare la valutazione, da parte dell'amministrazione tributaria nazionale competente, del loro carattere artistico.</p> <p>2) L'articolo 103, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l'articolo 311, paragrafo 1, punto 2, di tale direttiva, e l'allegato IX, parte A, punto 7), di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle sole fotografie aventi carattere artistico, nella misura in cui l'esistenza di quest'ultimo carattere è subordinata ad una valutazione dell'amministrazione tributaria nazionale competente che non è esercitata nei limiti di criteri oggettivi, chiari e precisi, fissati da tale normativa nazionale, che consentono di determinare con precisione le fotografie alle quali detta normativa riserva l'applicazione di tale aliquota ridotta, in modo da evitare di ledere il principio di neutralità fiscale</p>					
48.	Rimborsi a non residenti	C-133/18 - Sea Chefs	Se le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, debbano essere interpretate nel senso che esse stabiliscono una	<b>17.01.2019</b>	<b>02.05.2019</b>

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
	Art. 38-bis1 DPR 633/72	Cruise Services	norma di decadenza che comporta che il soggetto passivo di uno Stato membro che chieda il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro in cui non è stabilito non può regolarizzare la sua domanda di rimborso dinanzi al giudice tributario se ha violato il termine per la risposta ad una richiesta di informazioni formulata dall'amministrazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo oppure, al contrario, nel senso che tale soggetto passivo può, nell'ambito del diritto di ricorso di cui all'articolo 23 della direttiva e alla luce dei principi di neutralità e di proporzionalità dell'imposta sul valore aggiunto, regolarizzare la sua domanda dinanzi al giudice tributario.		
<p><i>L'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, dev'essere interpretato nel senso che il termine di un mese ivi previsto ai fini dell'inoltro, allo Stato membro di rimborso, delle informazioni aggiuntive dal medesimo richieste non costituisce un termine di decadenza che implichi, in caso di tardiva o di omessa risposta, il venire meno, per il soggetto passivo, della possibilità di regolarizzare la propria domanda di rimborso mediante la produzione, direttamente dinanzi al giudice nazionale, delle informazioni aggiuntive idonee a comprovare la sussistenza del proprio diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto</i></p>					
49.	Riduzione della base imponibile in caso di pagamento parziale Art. 26 DPR 633/72	C-127/18 - A-PACK CZ	<p>Se l'articolo 90, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, possa essere interpretato, alla luce del principio di neutralità fiscale e del principio di proporzionalità, nel senso che esso consente agli Stati membri di stabilire, mediante una deroga, condizioni che, in determinati casi, escludono una riduzione della base imponibile in caso di non pagamento totale o parziale.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla questione 1, se sia in contrasto con la ratio dell'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE una normativa nazionale che non consente ad un soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di rettificare l'importo dell'imposta, qualora quest'ultima sia divenuta esigibile, nel corso di un'operazione imponibile, nei confronti di un altro soggetto passivo che ha pagato solo parzialmente per l'operazione o non ha pagato affatto e che successivamente ha cessato di esistere come soggetto passivo dell'IVA.</p>		<b>08.05.2019</b>
<p><i>L'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che un soggetto passivo non possa procedere alla rettifica della base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in caso di mancato pagamento totale o parziale, da parte del suo debitore, di una somma dovuta a titolo di un'operazione soggetta a tale imposta, se il debitore non è più un soggetto passivo ai fini dell'IVA</i></p>					
50.	Interessi e rimborsi IVA Art. 38-bis DPR 633/72	C-126/18 - Dalmandi Mezőgazdasági	Se sia conforme alle disposizioni del diritto comunitario, a quelle della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (tenendo conto segnatamente dell'articolo 183), e ai principi di effettività, di efficacia diretta e di equivalenza una prassi giudiziale di uno Stato membro in forza della quale, nell'esaminare le pertinenti disposizioni in materia di interessi di mora, si muove dal presupposto che l'autorità tributaria nazionale non abbia	<b>11.09.2019</b>	<b>23.04.2020</b>

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			<p>commesso una violazione (omissione) — ossia, non sia incorsa in alcuna mora per quanto attiene alla parte non recuperabile dell’IVA dovuta sugli acquisti non pagati dei soggetti passivi — in quanto, all’epoca della decisione di detta autorità tributaria nazionale, la normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario era in vigore e la Corte di giustizia ha dichiarato solo in seguito l’incompatibilità con il diritto comunitario del presupposto in essa stabilito. La prassi nazionale ha quindi accolto come quasi conforme alla legge l’applicazione di tale presupposto stabilito nella normativa nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione finché il legislatore nazionale lo ha formalmente abrogato.</p> <p>Se siano conformi al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni della direttiva IVA (tenendo conto segnatamente dell’articolo 183), e ai principi di equivalenza, di effettività e di proporzionalità, la normativa e la prassi di uno Stato membro che, nell’esaminare le pertinenti disposizioni in materia di interessi di mora, distinguono a seconda che l’autorità tributaria non abbia rimborsato l’imposta nell’osservanza delle disposizioni nazionali allora vigenti — risultate contrarie al diritto comunitario — o se ciò sia avvenuto in violazione delle medesime, e che, per quanto attiene all’entità del tasso degli interessi maturati sull’IVA il cui rimborso non ha potuto essere chiesto entro un termine ragionevole a motivo di un presupposto di diritto nazionale dichiarato contrario al diritto dell’Unione dalla Corte di giustizia, indicano due periodi distinti, di modo che,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nel primo periodo, i soggetti passivi hanno il diritto di percepire l’interesse di mora soltanto al tasso di base applicato dalla Banca centrale, tenuto presente che, essendo in quel momento ancora in vigore la normativa ungherese contraria al diritto comunitario, le autorità tributarie ungheresi non hanno agito illegittimamente non autorizzando il pagamento, entro un termine ragionevole, dell’IVA indicata nelle fatture, mentre</li> <li>– nel secondo periodo, dev’essere corrisposto un interesse pari al doppio del tasso di base applicato dalla Banca centrale — applicabile in caso di mora nell’ordinamento giuridico dello Stato membro di cui trattasi— solo per il pagamento tardivo degli interessi di mora dovuti sul primo periodo.</li> </ul> <p>Se sia conforme al diritto comunitario, all’articolo 183 della direttiva IVA e al principio di effettività una prassi di uno Stato membro che prevede, come data iniziale per il calcolo degli interessi di mora (interesse composto o interessi sugli interessi) maturati ai sensi delle disposizioni dello Stato membro relative al pagamento tardivo degli interessi di mora sull’imposta trattenuta in violazione del diritto dell’Unione (interessi sull’IVA; nel caso di specie, principale), non la data originaria di maturazione degli interessi sull’IVA (principale), bensì un momento successivo, considerando in particolare che la domanda di pagamento degli interessi sulle imposte trattenute o non rimborsate in violazione del diritto dell’Unione costituisce un diritto soggettivo che trae origine direttamente dal diritto dell’Unione stesso.</p>		

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			<p>Se sia conforme al diritto comunitario, all'articolo 183 della direttiva IVA e al principio di effettività una prassi di uno Stato membro in forza della quale il soggetto passivo deve presentare una domanda separata in caso di richiesta di pagamento degli interessi maturati a seguito di infrazione dovuta a mora dell'autorità tributaria, mentre in altri casi di richiesta di pagamento degli interessi di mora tale domanda separata non è necessaria in quanto gli interessi sono concessi d'ufficio.</p> <p>Se, in caso di risposta affermativa alla questione di cui sopra, sia conforme al diritto comunitario, all'articolo 183 della direttiva IVA e al principio di effettività una prassi di uno Stato membro in forza della quale può essere concesso solo l'interesse composto (interessi sugli interessi) dovuto per il pagamento tardivo degli interessi sull'imposta trattenuta in violazione del diritto dell'Unione secondo quanto statuito dalla Corte (interessi sull'IVA; nel caso di specie, principale) qualora il soggetto passivo presenti una domanda straordinaria mediante cui non richiede specificamente gli interessi, bensì l'importo dell'imposta sugli acquisti non pagati dovuta esattamente al momento dell'abrogazione, nel diritto interno, della norma dello Stato membro contraria al diritto dell'Unione che obbligava a trattenere l'IVA a motivo di detto mancato pagamento, sebbene gli interessi sull'IVA, che sono alla base della richiesta di pagamento dell'interesse composto in merito ai periodi di dichiarazione precedenti alla domanda straordinaria, siano già maturati e non siano ancora stati pagati.</p> <p>Se, in caso di risposta affermativa alla questione di cui sopra, sia conforme al diritto dell'Unione, all'articolo 183 della direttiva IVA e al principio di effettività una prassi di uno Stato membro che comporta la perdita del diritto di percepire l'interesse composto (interesse sugli interessi), dovuto sul pagamento tardivo degli interessi sull'imposta trattenuta in violazione del diritto dell'Unione secondo quanto statuito dalla Corte (interessi sull'IVA; nel caso di specie, principale) in merito alle richieste di pagamento degli interessi sull'IVA che non rientravano nel periodo di dichiarazione dell'IVA interessato dal termine di decadenza stabilito per la presentazione della domanda straordinaria, in quanto detti interessi erano maturati in precedenza.</p> <p>Se sia conforme al diritto comunitario e all'articolo 183 della direttiva IVA (tenendo conto segnatamente del principio di effettività e della natura di diritto soggettivo della richiesta di pagamento degli interessi dovuti sulle imposte ingiustificatamente non rimborsate) una prassi di uno Stato membro che priva definitivamente il soggetto passivo della possibilità di richiedere interessi sull'imposta trattenuta ai sensi di una normativa nazionale successivamente dichiarata contraria al diritto comunitario e che impediva di richiedere l'IVA rispetto ad alcuni acquisti non pagati, di modo che</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [in forza di detta prassi] si considerasse infondata la richiesta di pagamento degli interessi nel momento in cui era esigibile [il rimborso del] l'imposta, sostenendo la validità della disposizione successivamente dichiarata contraria al diritto comunitario</li> </ul>		

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			<p>(poiché non c'era stato ritardo e l'amministrazione tributaria si era limitata ad applicare la legge in vigore),            – e in seguito, nel momento in cui era stata abrogata nell'ordinamento giuridico interno la disposizione dichiarata contraria al diritto comunitario che limitava il diritto al rimborso, facendo valere la prescrizione.            Se sia conforme al diritto comunitario, all'articolo 183 della direttiva IVA e al principio di effettività una prassi di uno Stato membro in forza della quale la possibilità di richiedere gli interessi di mora da pagare sugli interessi dell'IVA (principale) che spettano al soggetto passivo per l'imposta non rimborsata nel momento in cui era originariamente esigibile, in base a una norma del diritto interno successivamente dichiarata contraria al diritto comunitario, dipende, per l'intero periodo compreso tra il 2005 e il 2011, dal fatto che il soggetto passivo abbia tuttora la facoltà di chiedere il rimborso dell'IVA relativa al periodo di dichiarazione di detta imposta nel quale la disposizione contraria al diritto comunitario di cui trattasi (settembre 2011) è stata abolita dall'ordinamento giuridico interno, sebbene il pagamento degli interessi sull'IVA (principale) non fosse avvenuto prima di allora né in una fase successiva, prima del momento in cui la domanda è stata proposta dinanzi al giudice nazionale.</p>		
<p>1) Il diritto dell'Unione e, in particolare, i principi di effettività e di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che ostano alla prassi di uno Stato membro consistente nel calcolare gli interessi sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) detraibile eccedente trattenuta da detto Stato membro oltre un termine ragionevole in violazione del diritto dell'Unione, applicando un tasso corrispondente al tasso di base applicato dalla banca centrale nazionale allorché, da un lato, tale tasso è inferiore a quello che un soggetto passivo diverso da un ente creditizio dovrebbe pagare per prendere in prestito una somma pari a detto importo e, dall'altro lato, gli interessi sull'eccedenza IVA di cui trattasi decorrono durante un periodo di riferimento determinato, senza che sia applicato alcun interesse per compensare il soggetto passivo della svalutazione monetaria dovuta al trascorrere del tempo a seguito di detto periodo di riferimento sino al pagamento effettivo di tali interessi.</p> <p>2) Il diritto dell'Unione e, in particolare, i principi di effettività e di equivalenza devono essere interpretati nel senso che non ostano alla prassi di uno Stato membro che subordina a un termine di prescrizione quinquennale le domande di pagamento degli interessi sull'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto detraibile trattenuta a causa dell'applicazione di una disposizione nazionale dichiarata contraria al diritto dell'Unione.</p> <p>3) Il diritto dell'Unione e, in particolare, il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una prassi di uno Stato membro che, anzitutto, subordina alla presentazione di una domanda specifica il pagamento di interessi di mora dovuti a causa del fatto che l'amministrazione tributaria non ha pagato, entro il termine impartito, un debito a titolo di rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto trattenuta in violazione del diritto dell'Unione, mentre, in altri casi, tali interessi sono riconosciuti d'ufficio e, poi, applica detti interessi a decorrere dalla scadenza del termine di 30 o di 45 giorni impartito all'amministrazione per la trattazione di una domanda di tal genere, e non a decorrere dalla data in cui tale eccedenza si è costituita</p>					
51.	Territorialità telecomunicazioni con clienti extra UE Art. 7 DPR 633/72	C-75/18 – Vodafone Magyarorszá g Mobil	<p>1) Se le disposizioni degli articoli 49, 54, 107 e 108 del TFUE debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una misura di uno Stato membro nell'ambito della quale la normativa nazionale di tale Stato (legge che istituisce l'imposta straordinaria sulle telecomunicazioni) ha per effetto che il carico fiscale effettivo gravi su soggetti passivi detenuti da soggetti stranieri, e se tale effetto sia indirettamente discriminatorio.</p> <p>2) Se gli articoli 107 e 108 del TFUE ostino ad una normativa di uno Stato membro che</p>		03.03.2020

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			<p>prescrive un obbligo fiscale soggetto ad un'aliquota progressiva che grava sul volume d'affari. Se tale normativa sia indirettamente discriminatoria se ha per effetto che il carico fiscale effettivo, nello scaglione più elevato, gravi prevalentemente su soggetti passivi detenuti da soggetti stranieri, e se tale effetto costituisca un aiuto di Stato vietato.</p> <p>3) Se l'articolo 401 della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che dà luogo ad una distinzione tra soggetti passivi stranieri e nazionali. Se l'imposta straordinaria abbia carattere di imposta sul volume d'affari. Vale a dire, se sia un'imposta compatibile o incompatibile con la direttiva IVA.</p>		
<p>1) <i>Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro che istituisce un'imposta progressiva sul volume d'affari, il cui onere effettivo è principalmente sostenuto da imprese controllate direttamente o indirettamente da cittadini di altri Stati membri o da società aventi sede in un altro Stato membro, in ragione del fatto che tali imprese realizzano i volumi d'affari più consistenti sul mercato di cui trattasi.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all'introduzione di un'imposta che abbia come base imponibile il volume d'affari globale del soggetto passivo e che sia riscossa periodicamente, e non in ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione, senza che sussista un diritto a detrazione dell'imposta versata in occasione della precedente fase del processo stesso</i></p>					
52.	Cessione di terreno e fabbricato incorporato Art. 2 DPR 633/72	C-71/18 – KPC Herning	Se sia compatibile con il combinato disposto, da un lato, dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera j), e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, e, dall'altro, dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera k), e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE, che uno Stato membro, in circostanze come quelle del procedimento principale, consideri la cessione di un terreno sul quale, al momento della cessione, sia incorporato un fabbricato, come una vendita di terreno edificabile soggetta a imposta sul valore aggiunto (IVA), allorché sia intenzione delle parti che il fabbricato sia interamente o parzialmente demolito per fare spazio ad un nuovo fabbricato	19.03.2019	04.09.2019
<p><i>L'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafi 2 e 3, nonché l'articolo 135, paragrafo 1, lettere j) e k), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un'operazione di cessione di un terreno che incorpora, alla data di tale cessione, un fabbricato non può essere qualificata come cessione di un «terreno edificabile» quando tale operazione è economicamente indipendente da altre prestazioni e non forma, con queste ultime, un'unica operazione, anche se l'intenzione delle parti era che il fabbricato fosse totalmente o parzialmente demolito per fare posto ad un nuovo fabbricato</i></p>					
53.	Diritti d'autore e rivendita di opere originali Art. 3 DPR 633/72	C-51/18 Procedimento contro la Repubblica d'Austria	La Commissione UE chiede che la Corte voglia: constatare che, avendo assoggettato all'imposta sul valore aggiunto il compenso spettante all'autore di un'opera d'arte a titolo del diritto sulle successive vendite dell'originale; la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 2 della direttiva relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;		19.12.2018

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			<p>condannare la Repubblica d'Austria alle spese.            Motivi e principali argomenti            A sostegno del proprio ricorso la ricorrente fa valere i seguenti motivi.            L'Austria ha assoggettato all'imposta sul valore aggiunto il compenso spettante all'autore nel caso di rivendita degli originali di opere d'arte figurative che, nel quadro del diritto sulle successive vendite è stato introdotto in Austria in attuazione della direttiva 2001/84/CE1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. L'Austria è pertanto venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 2 della direttiva relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.            Nell'ambito del diritto sulle successive vendite non sussiste, tra l'autore dell'opera e il debitore, alcuna relazione di scambio di servizi. La partecipazione ai proventi che deve essere versata all'autore sulla base del diritto sulle successive vendite deriva dalla legge ed è disciplinata in modo tale che l'alienante - o chiunque abbia partecipato alla vendita successiva - è tenuto a versare un compenso all'autore senza che quest'ultimo sia tenuto a fornire alcuna prestazione. La prestazione dell'autore sarebbe già stata eseguita prima della rivendita, nel momento in cui l'autore ha immesso per la prima volta il suo originale sul mercato.            Il compenso derivante dal diritto sulle successive vendite che deve essere versato all'autore, non è, quindi, un corrispettivo per una qualsiasi prestazione effettuata dall'autore, ma tale compenso si basa esclusivamente sul prezzo ottenuto dalla rivendita, il cui ammontare non può essere influenzato dall'autore. Il compenso spetta all'autore senza che egli debba o possa fornire alcuna prestazione - attraverso l'azione o l'inazione. Di conseguenza, il compenso a titolo del diritto sulle successive vendite non costituisce il corrispettivo di una cessione o prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2 della direttiva IVA.</p>		
<p>1) <i>La Repubblica d'Austria, avendo previsto che il compenso dovuto, a titolo di diritto sulle vendite successive, all'autore dell'originale di un'opera d'arte sia assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.</i></p> <p>2) <i>La Repubblica d'Austria è condannata alle spese</i></p>					
54.	Distributore automatico di banconote e attività esente Art. 10 DPR n. 633/72	C-42/18 - Cardpoint	Se siano esenti, ai sensi dell'articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della direttiva 77/388/CEE, le attività tecniche e amministrative compiute da un prestatore di servizi per una banca che gestisce un distributore automatico di banconote e i relativi ritiri di contante tramite distributori automatici, laddove simili attività tecniche e amministrative, effettuate da un prestatore di servizi per i pagamenti tramite carta nelle operazioni di vendita di biglietti del cinema, in forza della sentenza Bookit della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 26 maggio 2016, C-607/14 (EU:C:2016:355), non	02.05.2019	03.10.2019

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			siano esenti ai termini della menzionata disposizione.		
<p><i>L'articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che non rientra in una operazione relativa ai pagamenti esente dall'imposta sul valore aggiunto, prevista da tale disposizione, la prestazione di servizi fornita a una banca che gestisce distributori automatici di banconote, consistente nel rendere e nel mantenere operativi tali distributori, nel rifornirli, nell'installare in essi hardware e software al fine di leggere i dati delle carte bancarie, nel trasmettere una richiesta di autorizzazione al prelievo di contante alla banca che ha emesso la carta bancaria utilizzata, nell'erogare il contante richiesto e nel registrare le operazioni di prelievo</i></p>					
55.	Importazione con entrata e uscita dal circuito economico della UE Art. 67 DPR n. 633/72	C-26/18 - Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung	<p>Se un'importazione ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera d), e 30, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, presupponga che il bene introdotto nel territorio dell'Unione entri nel circuito economico della stessa o se sia sufficiente il mero rischio che ciò accada.</p> <p>Qualora un'importazione presupponga l'entrata del bene nel circuito economico dell'Unione:</p> <p>Se un bene introdotto nel territorio dell'Unione entri nel circuito economico della stessa già per il fatto di non essere stato vincolato, in violazione della normativa doganale, ad alcun regime ai sensi dell'articolo 61, primo comma, della direttiva o - pur essendo stato in un primo momento vincolato a tale regime - di essere stato successivamente svincolato per effetto di una condotta doganale erronea o se, a fronte di una condotta erronea, si debba poter presumere, ai fini dell'entrata nel circuito economico dell'Unione, che, per effetto della condotta medesima, il bene sia entrato nel suddetto circuito economico nel territorio fiscale dello Stato membro in cui sia stata commessa la condotta de qua e che esso abbia potuto essere consumato o utilizzato.</p>	26.02.2019	10.07.2019
<p><i>L'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 30 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, qualora un bene venga introdotto nel territorio dell'Unione europea, non è sufficiente che il bene sia stato oggetto di violazioni della normativa doganale in un determinato Stato membro, da cui sia derivata in tale Stato un'obbligazione doganale all'importazione, per ritenere che il bene sia entrato nel circuito economico dell'Unione nello Stato membro medesimo, qualora sia accertato che lo stesso bene è stato trasportato in un altro Stato membro, la sua destinazione finale, ove è stato consumato, ragion per cui l'imposta sul valore aggiunto all'importazione relativa al bene de quo sorge allora solo in detto altro Stato membro</i></p>					
56.	Locazione di immobile con dentro attività di azienda - Esenzione Art. 3 e 10 DPR 633/72	C-17/18 - Mailat	<p>Se la stipula di un contratto con il quale una società concede in locazione ad un'altra società un immobile in cui precedentemente si svolgevano attività specifiche di somministrazione di alimenti al pubblico in un ristorante, compresi tutti i beni strumentali permanenti e gli elementi di inventario, laddove la società conduttrice prosegua la medesima attività di somministrazione di alimenti al pubblico in un ristorante con la stessa denominazione utilizzata in precedenza, costituisca un trasferimento di attività ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 29 della direttiva 2006/112/CE.</p>		19.12.2018



N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			<p>In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'operazione descritta rappresenti una prestazione di servizi che può essere considerata una locazione di beni immobili ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera l) della direttiva IVA o una prestazione di servizi complessa che non può essere considerata una locazione di beni immobili, assoggettabile ad imposta per effetto della legge.</p>		
<p>1) La nozione di «trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni», ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che in essa non rientra l'operazione mediante la quale un bene immobile che era destinato a un esercizio commerciale viene concesso in locazione, unitamente a tutti i beni strumentali e di inventario necessari per tale esercizio, ancorché il locatario prosegua l'attività del locatore utilizzando la stessa denominazione commerciale.</p> <p>2) L'articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che un contratto di locazione avente ad oggetto un bene immobile che era destinato a un esercizio commerciale, nonché tutti i beni strumentali e di inventario necessari per tale esercizio, costituisce una prestazione unica nell'ambito della quale la locazione del bene immobile rappresenta la prestazione principale</p>					
57.	Interessi di mora e rimborsi IVA Art. 38-bis DPR 633/72	C-13/18 - Sole-Mizo	<p>Se sia conforme alle disposizioni del diritto comunitario, a quelle della direttiva 2006/112/CE (tenendo conto segnatamente dell'articolo 183), e ai principi di effettività, di efficacia diretta e di equivalenza una prassi di uno Stato membro in forza della quale, nell'esaminare le pertinenti disposizioni in materia di interessi di mora, si muove dal presupposto che l'autorità tributaria nazionale non abbia commesso una violazione (omissione) —ossia, non sia incorsa in alcuna mora per quanto attiene alla parte non recuperabile dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo, l'«IVA») (...) dovuta sugli acquisti non pagati dei soggetti passivi— in quanto, all'epoca della decisione dell'autorità tributaria nazionale, la normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario era in vigore e la Corte di giustizia ha dichiarato solo in seguito l'incompatibilità con il diritto comunitario del presupposto in essa stabilito.</p> <p>Se sia conforme al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni della direttiva IVA (tenendo conto segnatamente dell'articolo 183) e ai principi di equivalenza, di effettività e di proporzionalità, una prassi di uno Stato membro che, nell'esaminare le pertinenti disposizioni in materia di interessi di mora, distingue a seconda che l'autorità tributaria nazionale non abbia rimborsato l'imposta nell'osservanza delle disposizioni nazionali allora vigenti — risultate contrarie al diritto comunitario — oppure se ciò sia avvenuto in violazione delle medesime, e che, per quanto attiene all'entità del tasso degli interessi maturati sull'IVA il cui rimborso non ha potuto essere chiesto entro un termine ragionevole a motivo di un presupposto di diritto nazionale dichiarato contrario al diritto dell'Unione dalla Corte di giustizia, indica due periodi distinti, di modo che,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel primo periodo, i soggetti passivi hanno il diritto di percepire l'interesse di mora soltanto al tasso di base applicato dalla Banca centrale, tenuto presente che, essendo in quel momento ancora in vigore la normativa ungherese contraria al diritto comunitario, le autorità tributarie ungheresi non hanno agito illegittimamente non autorizzando il</li> </ul>	11.09.2019	23.04.2020

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
			<p>pagamento, entro un termine ragionevole, dell'IVA indicata nelle fatture, mentre – nel secondo periodo, dev'essere corrisposto un interesse pari al doppio del tasso di base applicato dalla Banca centrale – applicabile in caso di mora nell'ordinamento giuridico dello Stato membro di cui trattasi– solo per il pagamento tardivo degli interessi di mora dovuti sul primo periodo.</p> <p>Se l'articolo 183 della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che il principio di equivalenza osta a una prassi di uno Stato membro in forza della quale l'autorità tributaria paga sull'IVA non rimborsata soltanto l'interesse corrispondente al tasso di base (semplice) della Banca centrale in caso di violazione del diritto dell'Unione, mentre, in caso di violazione del diritto nazionale, detta autorità paga un interesse pari al doppio di tale tasso.</p>		
<p>1) Il diritto dell'Unione e, in particolare, i principi di effettività e di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che ostano alla prassi di uno Stato membro consistente nel calcolare gli interessi sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) detraibile eccedente trattenuta da detto Stato membro oltre un termine ragionevole in violazione del diritto dell'Unione, applicando un tasso corrispondente al tasso di base applicato dalla banca centrale nazionale allorché, da un lato, tale tasso è inferiore a quello che un soggetto passivo diverso da un ente creditizio dovrebbe pagare per prendere in prestito una somma pari a detto importo e, dall'altro lato, gli interessi sull'eccedenza IVA di cui trattasi decorrono durante un periodo di riferimento determinato, senza che sia applicato alcun interesse per compensare il soggetto passivo della svalutazione monetaria dovuta al trascorrere del tempo a seguito di detto periodo di riferimento sino al pagamento effettivo di tali interessi.</p> <p>2) Il diritto dell'Unione e, in particolare, i principi di effettività e di equivalenza devono essere interpretati nel senso che non ostano alla prassi di uno Stato membro che subordina a un termine di prescrizione quinquennale le domande di pagamento degli interessi sull'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto detraibile trattenuta a causa dell'applicazione di una disposizione nazionale dichiarata contraria al diritto dell'Unione.</p> <p>3) Il diritto dell'Unione e, in particolare, il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una prassi di uno Stato membro che, anzitutto, subordina alla presentazione di una domanda specifica il pagamento di interessi di mora dovuti a causa del fatto che l'amministrazione tributaria non ha pagato, entro il termine impartito, un debito a titolo di rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto trattenuta in violazione del diritto dell'Unione, mentre, in altri casi, tali interessi sono riconosciuti d'ufficio e, poi, applica detti interessi a decorrere dalla scadenza del termine di 30 o di 45 giorni impartito all'amministrazione per la trattazione di una domanda di tal genere, e non a decorrere dalla data in cui tale eccedenza si è costituita</p>					
58.	<p>Notifica atti e servizio postale universale esente Art. 10 DPR 633/72</p>	<p>C-5/18 - Eisenbeis</p>	<p>Se la notifica formale di atti in forza di norme di diritto pubblico (norme procedurali e leggi che disciplinano la notifica amministrativa – articolo 33, paragrafo 1, del Postgesetz [legge sui servizi postali]) costituisca un servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 97/67/CE1 (direttiva sui servizi postali).</p> <p>In caso di soluzione affermativa della prima questione: Se un imprenditore che esegue la notifica formale di atti in base a norme di diritto pubblico sia un «fornitore del servizio universale» ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva 97/67/CE, del 15 dicembre 1997, il quale fornisce un servizio postale universale o una parte dello stesso e se tale servizio sia esente da imposta ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto</p>		<p><b>16.10.2019</b></p>
59.	<p>Notifica atti e</p>	<p>C-4/18 -</p>	<p>Se un imprenditore che esegue la notifica formale di atti in base a norme di diritto</p>		<p><b>16.10.2019</b></p>

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
	servizio postale universale Art. 10 DPR 633/72	Winterhoff	pubblico sia un «fornitore del servizio universale» ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva 97/67/CE, del 15 dicembre 1997, il quale fornisce un servizio postale universale o una parte dello stesso, e se tale servizio sia esente da imposta ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.		
<p><i>L'articolo 2, punto 13, e l'articolo 3 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, devono essere interpretati nel senso che dei fornitori del servizio di distribuzione di corrispondenza, come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, i quali, nella loro veste di titolari di una licenza nazionale che li autorizza ad offrire tale servizio, siano tenuti ad effettuare, in conformità delle disposizioni del diritto nazionale, prestazioni consistenti nella notifica formale di atti promananti da organi giurisdizionali o da autorità amministrative, devono essere considerati come «fornitori del servizio universale», ai sensi di dette disposizioni, sicché queste prestazioni devono essere esentate dall'imposta sul valore aggiunto in quanto prestazioni di servizi effettuate dai «servizi pubblici postali», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto</i></p>					
60.	Valore doganale di merci similari Art. 69 DPR 633/72	C-1/18 – Oribalt Rīga	<p>Se, nel caso in cui le merci importate siano dei medicinali, al momento di determinare, conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92, e all'articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93, il valore in dogana delle merci importate, si debba considerare che le merci similari sono quei medicinali i cui principio attivo e quantitativo del medesimo siano uguali(o similari), oppure, per individuare merci similari, si debba tener conto parimenti della posizione di mercato, vale a dire, della popolarità e della domanda del medicinale importato in questione e del suo produttore;</p> <p>se, al momento di determinare, conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, il valore in dogana delle merci importate, sia applicabile con elasticità il termine di 90 giorni di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93;</p> <p>se, qualora il termine menzionato sia applicabile con elasticità, debba essere data priorità ai dati concernenti transazioni più vicine al momento dell'importazione delle merci da valutare e il cui oggetto siano merci identiche o similari che si vendono in quantità sufficiente per stabilire il prezzo unitario o, al contrario, a [dati concernenti] transazioni meno recenti ma il cui oggetto siano specificamente le merci importate;</p> <p>se, al momento di determinare, conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, il valore in dogana delle merci importate, debbano applicarsi gli sconti concessi che hanno determinato il prezzo al quale sono state effettivamente vendute le merci.</p>	24.01.2019	20.06.2019
<p>1) <i>L'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, dev'essere interpretato nel senso che, laddove il valore in dogana di merci, quali i medicinali di cui trattasi nel procedimento principale, sia calcolato applicando il metodo deduttivo previsto in detta disposizione,</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>21</sup>	N°. CAUSA <sup>22</sup>	NATURA <sup>23</sup>	AVV. <sup>24</sup>	CORTE <sup>25</sup>
<p><i>l'amministrazione doganale nazionale competente deve, per identificare «merci similari», prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti, quali la composizione rispettiva di tali merci, la loro sostituibilità quanto ai loro effetti e alla loro intercambiabilità sul piano commerciale, procedendo quindi ad una valutazione di fatto tenendo conto di qualunque elemento che possa incidere sul valore economico reale di dette merci, inclusa la posizione sul mercato della merce importata e del suo fabbricante.</i></p> <p><i>2) L'articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92, dev'essere interpretato nel senso che, per determinare il prezzo unitario delle merci importate secondo il metodo di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, il termine di 90 giorni entro cui le merci importate devono essere vendute nell'Unione europea, previsto all'articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2454/93, è un termine tassativo.</i></p> <p><i>3) L'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, dev'essere interpretato nel senso che gli sconti sul prezzo di vendita delle merci importate non possono essere presi in considerazione per determinare il valore in dogana di tali merci in applicazione di detta disposizione</i></p>					

## Procedimenti instaurati nel 2017

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
1.	Operazioni inesistenti – IVA dovuta e detrazione negata Art. 19 e 21 DPR 633/72 – art. 6 D.Lgs 471/97	C-712/17 EN.SA. Srl IT	<p>Se, nell'ipotesi di operazioni ritenute inesistenti che non hanno determinato un danno all'Erario e non hanno arrecato alcun vantaggio fiscale al contribuente, la disciplina interna, risultante dall'applicazione dell'art. 19 (Detrazione) e 21, comma 7, (Fatturazione delle operazioni) del D.P.R. 633 del 26.10.1972 e dell'art. 6, comma 6, del D.lgs. 471 del 18.12.1997 (Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni), è conforme ai principi comunitari in materia di IVA elaborati dalla Corte di Giustizia dal momento che la simultanea applicazione delle norme interne determina:</p> <p>a) la reiterata e ripetuta indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti dal cessionario per ogni transazione contestata che riguarda il medesimo soggetto e la stessa base imponibile;</p> <p>b) l'applicazione dell'imposta ed il pagamento del tributo per il cedente (e la preclusione della ripetizione dell'indebito) per le corrispondenti e speculari operazioni di vendita ritenute ugualmente inesistenti;</p> <p>c) l'applicazione di una sanzione pari all'ammontare dell'imposta sugli acquisti ritenuta indetraibile.</p>	17.01.2019	08.05.2019
<p>1) In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui vendite fittizie di energia elettrica effettuate in modo circolare tra gli stessi operatori e per gli stessi importi non hanno causato perdite di gettito fiscale, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letta alla luce dei principi di neutralità e di proporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che esclude la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa a operazioni fittizie, imponendo al contempo ai soggetti che indicano l'IVA in una fattura di assolvere tale imposta, anche per un'operazione inesistente, purché il diritto nazionale consenta di rettificare il debito d'imposta risultante da tale obbligo qualora l'emittente della fattura, che non era in buona fede, abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdite di gettito fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</p> <p>2) I principi di proporzionalità e di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, essi ostano a una norma di diritto nazionale in forza della quale la detrazione illegale dell'IVA è punita con una sanzione pari all'importo della detrazione effettuata</p>					

<sup>26</sup> Sintesi argomento e articolo interno di riferimento D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

<sup>27</sup> Numero progressivo per anno attribuito alla causa.

<sup>28</sup> Questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale o procedura d'infrazione avviata dalla Commissione.

<sup>29</sup> Data fissata per il deposito delle conclusioni dell'Avvocato generale (è possibile giudicare la causa senza conclusioni dopo aver sentito l'avvocato generale).

<sup>30</sup> Data fissata per il deposito della sentenza da parte della Corte.

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
2.	Prestazioni mediche ed esenzione Art. 10 DPR 633/72	C-700/17 - Peters	Se l'esenzione delle prestazioni mediche svolte da parte di un medico specialista in chimica clinica e diagnostica di laboratorio, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ricada sotto l'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio o sotto l'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE. Se l'applicazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, - ove detta disposizione sia applicabile - presupponga un rapporto fiduciario tra il medico e la persona in cura.		<b>18.09.2019</b>
<p>1) L'articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che prestazioni mediche come quelle di cui al procedimento principale, fornite da un medico specialista in chimica clinica e in diagnostica di laboratorio, possono rientrare nell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista all'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva ove esse non soddisfino l'insieme delle condizioni per l'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della medesima.</p> <p>2) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto da esso prevista non è subordinata alla condizione che la prestazione medica di cui trattasi sia fornita nell'ambito di un rapporto di fiducia tra il paziente e il prestatore di assistenza sanitaria</p>					
3.	Crediti e operazioni finanziarie esenti -cessione recupero credito Art. 10 DPR 633/72	C-692/17 - Paulo Nascimento Consulting	Se la cessione, effettuata a titolo oneroso, da parte di un soggetto passivo IVA ad un terzo, della posizione processuale di cui è titolare nel contesto di un'azione esecutiva per il recupero di un credito riconosciuto giudizialmente, risultante dall'inadempimento di un contratto di mediazione immobiliare, maggiorato di IVA, al tasso in vigore alla data di effettuazione del pagamento, e di interessi moratori maturati e maturandi fino al pagamento integrale, rientra nella nozione di «concessione», «negoziazione» o «gestione di crediti » ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva IVA.	<b>02.05.2019</b>	<b>17.10.2019</b>
<p>L'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che l'esenzione che esso prevede per le operazioni relative alla concessione, alla negoziazione o alla gestione di crediti non si applica ad un'operazione che consiste, per il soggetto passivo, nella cessione a titolo oneroso, in favore di un terzo, di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla sua posizione processuale nell'ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione forzata di un credito accertato con decisione del giudice e il cui pagamento è stato garantito da un diritto su un bene immobile pignorato aggiudicatogli</p>					
4.	Inversione contabile e diritto a detrazione Art. 17 e 19 DPR 633/72	C-691/17 - PORR Épitési Kft.	Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE, segnatamente i principi di proporzionalità, di neutralità fiscale e di effettività, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una prassi dell'autorità tributaria nazionale che, senza che sussista evasione fiscale, non riconosce, quando calcola l'importo dell'imposta dovuto, il diritto a detrazione che può essere esercitato sulla base di una fattura IVA emessa secondo il regime di tassazione ordinaria, giacché considera che l'iter corretto sarebbe consistito nell'emettere la fattura relativa all'operazione secondo il regime di inversione contabile, e senza che, prima di negare il diritto a detrazione,		<b>11.04.2019</b>

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
			<p>- si esamini se l'emittente della fattura può rimborsare al destinatario della medesima l'importo dell'IVA erroneamente versato, e</p> <p>- si esamini se l'emittente della fattura può legittimamente (nel contesto normativo nazionale) rettificare e regolarizzare la fattura e in tal modo ottenere dall'autorità tributaria il rimborso dell'imposta erroneamente versata dallo stesso.</p> <p>Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE, segnatamente i principi di proporzionalità, di neutralità fiscale e di effettività, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una prassi dell'autorità tributaria nazionale che neghi, quando calcola l'importo dell'imposta dovuto, il diritto a detrazione che può essere esercitato sulla base di una fattura IVA emessa secondo il regime di tassazione ordinaria, giacché considera che l'iter corretto sarebbe consistito nell'emettere la fattura relativa all'operazione secondo il regime di inversione contabile, e in base alla quale, quando si calcola l'importo dell'imposta dovuto, non si disponga il rimborso al destinatario della fattura l'imposta erroneamente assolta, nonostante l'emittente della fattura abbia versato all'Erario l'importo dell'IVA delle fatture.</p>		
<p><i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché i principi di neutralità fiscale e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una prassi dell'autorità tributaria secondo la quale, in assenza di sospetti di evasione, detta autorità nega ad un'impresa il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto che tale impresa, in quanto destinataria di servizi, ha indebitamente versato al fornitore di detti servizi sulla base di una fattura che quest'ultimo ha emesso secondo le regole relative al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), mentre l'operazione pertinente era soggetta al meccanismo di inversione contabile, senza che l'autorità tributaria,</i></p> <p><i>- prima di negare il diritto alla detrazione, esamini se l'emittente di tale erronea fattura potesse rimborsare al destinatario della stessa l'importo dell'IVA indebitamente versata e rettificare suddetta fattura nell'ambito di un procedimento di auto-rettifica, conformemente alla normativa nazionale applicabile, allo scopo di recuperare l'imposta che ha indebitamente versato all'erario, o</i></p> <p><i>- decida di rimborsare essa stessa al destinatario della fattura in parola l'imposta che ha indebitamente versato all'emittente della medesima e che quest'ultimo ha, in seguito, indebitamente versato all'erario.</i></p> <p><i>Tali principi richiedono, tuttavia, nel caso in cui il rimborso, da parte del fornitore di servizi al destinatario degli stessi, dell'IVA indebitamente fatturata risulti impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d'insolvenza del venditore, che il destinatario di servizi sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti dell'autorità tributaria</i></p>					
5.	<p>Variazione in meno dell'imposta in caso di mancato pagamento - Art. 26 DPR 633/72</p>	<p>C-672/17 - Tratave</p>	<p>Se il principio della neutralità e l'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 ostano ad una normativa nazionale come quella prevista dall'articolo 78, comma 11, del Codice IVA, interpretata nel senso che è intesa a non consentire la regolarizzazione dell'imposta, nei casi di non pagamento, prima che sia realizzata la comunicazione dell'annullamento dell'imposta all'acquirente del bene o del servizio, che sia soggetto passivo d'imposta, ai fini della rettifica della detrazione inizialmente effettuata;</p> <p>2) Nel caso di risposta affermativa al primo quesito, se il principio della neutralità e</p>		<p><b>06.12.2018</b></p>

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
			l'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 ostano ad una normativa nazionale come quella prevista dall'articolo 78, comma 11, del Codice IVA, intesa nel senso che non è permessa la regolarizzazione dell'imposta, nei casi di non pagamento, quando la comunicazione dell'annullamento dell'imposta all'acquirente del bene o del servizio, che sia soggetto passivo d'imposta, non viene eseguita entro il termine previsto per la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 98, comma 2, del Codice IVA.		
<i>Il principio di neutralità nonché gli articoli 90 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede che la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in caso di mancato pagamento, non possa essere effettuata dal soggetto passivo fintantoché quest'ultimo non abbia comunicato, previamente, il proprio intento di annullare in tutto o in parte l'IVA all'acquirente del bene o del servizio, se quest'ultimo è un soggetto passivo, ai fini della rettifica della detrazione dell'importo dell'IVA che questi abbia potuto effettuare</i>					
6.	Territorialità prestazione servizi - Art. 7 e segg. DPR 633/72	C-647/17 - Srf konsulterna	Domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, relativa all'interpretazione dell'articolo 53 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto	<b>10.01.2019</b>	<b>13.03.2019</b>
<i>L'articolo 53 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, dev'essere interpretato nel senso che i termini «servizi relativi all'accesso a manifestazioni» contemplati da tale disposizione includono un servizio, come quello oggetto del procedimento principale, consistente in un'attività di formazione in contabilità e in gestione, della durata di cinque giorni, dispensata solo a soggetti passivi e subordinata a previa iscrizione e previo pagamento</i>					
7.	Immissione in libera pratica - nozione di merci unionali Art. 67 DPR 633/72	C-643/17 - Suez II Water Technologies & Solutions Portugal Unipessoal Lda	Se, a termini del paragrafo 1 dell'articolo 313 delle disposizioni di attuazione del Codice doganale comunitario, si debba presumere che le merci oggetto del presente procedimento posseggano lo status di merci comunitarie in assenza di prova contraria, o (...) se debbano considerarsi quali merci introdotte nel territorio doganale ai sensi dell'articolo 3 del Codice [Doganale Comunitario], alle quali si applica la deroga prevista nella prima parte della lettera a) del paragrafo 2 del medesimo articolo 313, ove si riconosce che posseggono detto status di merci comunitarie solo le merci per le quali risulti dimostrato che sono assoggettate ai procedimenti di immissione in libera pratica nel territorio doganale della [CE].		<b>07.03.2019</b>
<i>L'articolo 313 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 75/98 della Commissione, del 12 gennaio 1998, deve essere interpretato nel senso che merci come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che sono state fornite e fatturate da società stabilite in paesi terzi a una società stabilita nel territorio doganale dell'Unione europea al fine di essere ivi utilizzate, devono essere considerate come introdotte in tale territorio ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, e come rientranti, a detto titolo, nell'eccezione di cui all'articolo 313,</i>					



N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
<i>paragrafo 2), lettera a), del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 75/98, poiché la posizione di merci comunitarie è riconosciuta solo alle merci per le quali venga fornita la prova che esse sono state oggetto delle procedure per l'immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione</i>					
8.	Chiropratici e osteopati – esenzione IVA Art. 10 DPR 633/72	C-597/17 - Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e a.	<p>Se l'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che riserva l'esenzione in esso prevista, per quanto riguarda le pratiche sia convenzionali sia non convenzionali, a coloro che esercitano una professione medica o paramedica assoggettata alla normativa nazionale sulle professioni sanitarie e che soddisfano i requisiti fissati da detta normativa nazionale, mentre sono escluse dalla suddetta esenzione le persone che non soddisfano detti requisiti, ma sono affiliate ad un'associazione professionale di chiropratici o di osteopati e soddisfano i requisiti fissati da detta associazione.</p> <p>Se gli articoli 132, paragrafo 1, lettere b), c) e e), 134 e 198 della direttiva 2006/112/CE (...), in combinato disposto con i punti 3 e 4 dell'allegato III della direttiva, segnatamente sotto il profilo del principio di neutralità fiscale, debbano essere interpretati nel senso:</p> <p>a) che essi ostano ad una disposizione nazionale che prevede un'aliquota IVA ridotta applicabile ai medicinali e ai dispositivi medici forniti nel caso di un intervento o di un trattamento di natura terapeutica, mentre sono assoggettati all'aliquota IVA ordinaria i medicinali e i dispositivi medici che sono forniti nel caso di un intervento o di un trattamento di natura puramente estetica, e che vi sono strettamente connessi;</p> <p>b) oppure che essi consentono o impongono una parità di trattamento dei due casi sopra menzionati.</p> <p>3. Se, nel caso in cui dalla risposta alla prima e alla seconda questione pregiudiziale discenda che esse sono contrarie al diritto dell'Unione europea, il [Grondwettelijk] Hof (Corte costituzionale) possa mantenere provvisoriamente gli effetti delle disposizioni (...) che devono essere annullate, nonché delle disposizioni che devono eventualmente essere interamente o parzialmente annullate, al fine di consentire al legislatore di adeguarle a detto diritto.</p>		<b>27.06.2019</b>
<p>1) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non riserva l'applicazione dell'esenzione in esso prevista alle prestazioni effettuate da coloro che esercitano una professione medica o paramedica regolamentata dalla legislazione dello Stato membro interessato.</p> <p>2) L'articolo 98 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l'allegato III, punti 3 e 4, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che opera una differenza di trattamento tra i medicinali e i dispositivi medici forniti nell'ambito di interventi o trattamenti di natura terapeutica, da una parte, e i medicinali e i dispositivi medici forniti nell'ambito di interventi o trattamenti di natura esclusivamente estetica, dall'altra, escludendo questi ultimi dal beneficio dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile ai primi.</p> <p>3) In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, un giudice nazionale non può avvalersi di una disposizione nazionale che lo autorizza a mantenere taluni effetti di un atto annullato per conservare provvisoriamente l'effetto di disposizioni nazionali che esso ha dichiarato incompatibili con la direttiva 2006/112 fino a quando tali disposizioni siano rese conformi con la direttiva di cui trattasi, al fine, da una parte, di limitare i rischi della mancanza di certezza del diritto derivanti</p>					

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
<i>dall'effetto retroattivo di tale annullamento e, dall'altra, di evitare l'applicazione di un regime nazionale anteriore a tali disposizioni incompatibile con la direttiva stessa</i>					
9.	Webcam erotiche e commercio elettronico indiretto Art. 7 sexies DPR 633/72	C-568/17 Geelen	Se l'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), primo trattino, della sesta direttiva e l'articolo 52, lettera a), della direttiva IVA 2006 (testo vigente sino al 1° gennaio 2010) debbano essere interpretati nel senso che in essi rientra anche la prestazione di fornitura di sessioni webcam erotiche interattive dal vivo. In caso di risposta affermativa alla questione 1.b, se l'espressione «luogo dove le attività sono materialmente eseguite», di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della sesta direttiva e all'articolo 52 della direttiva IVA 2006 debba essere interpretata nel senso che è decisivo il luogo in cui i modelli si esibiscono dinanzi alla telecamera oppure il luogo in cui i visitatori guardano le immagini, oppure ancora se sia rilevante un altro luogo. Se l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dodicesimo trattino, della sesta direttiva e l'articolo 56, paragrafo 1, lettera k), della direttiva IVA 2006 (testo vigente sino al 1° gennaio 2010), in combinato disposto con l'articolo 11 del regolamento IVA 2005, debbano essere interpretati nel senso che la fornitura a pagamento di sessioni webcam erotiche interattive dal vivo può essere considerata come un «servizio prestato tramite mezzi elettronici». In caso di risposta affermativa alle questioni 1.a e 2, e nel caso in cui l'individuazione del luogo della prestazione secondo le relative disposizioni della direttiva porti a risultati diversi, come debba essere individuato il luogo della prestazione.	<b>12.02.2019</b>	<b>08.05.2019</b>
<p>1) L'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), primo trattino, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, e l'articolo 52, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che una prestazione di servizi complessa come quella di cui al procedimento principale, consistente nel proporre sessioni interattive a carattere erotico filmate e trasmesse in diretta via Internet, costituisce un'«attività ricreativa», a norma di tali disposizioni, da considerarsi «materialmente eseguita», ai sensi delle medesime, nel luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede delle proprie attività economiche o una stabile organizzazione a partire dalla quale tale prestazione di servizi viene resa o, in mancanza, nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.</p> <p>2) L'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dodicesimo trattino, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2002/38, e l'articolo 56, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1777/2005 del Consiglio, del 17 ottobre 2005, recante disposizioni di applicazione della direttiva 77/388, devono essere interpretati nel senso che una prestazione di servizi come quella di cui al procedimento principale, consistente nel proporre sessioni interattive a carattere erotico filmate e trasmesse in diretta via Internet, non rientra nell'ambito di applicazione di tali disposizioni qualora la suddetta prestazione sia stata fornita a beneficiari che si trovano tutti nello Stato membro del prestatore di detti servizi</p>					
10.	Detrazione e prorata operazioni promiscue Art. 19 e 19 bis	C-566/17 Związek Gmin Zagłębia	Se l'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, nonché il principio di neutralità dell'IVA, ostino ad una prassi nazionale consistente nel riconoscere il pieno diritto a detrazione dell'imposta assoluta a monte, relativa all'acquisto di beni e di servizi utilizzati sia per operazioni del soggetto passivo rientranti nell'ambito di applicazione dell'IVA	<b>06.12.2018</b>	<b>08.05.2019</b>

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
	DPR 633/72	Miedziowego	(imponibili ed esenti), sia per operazioni che si collocano al di fuori dell'ambito di applicazione dell'IVA, in considerazione dell'assenza nella legislazione nazionale di metodi e di criteri di ripartizione degli importi dell'imposta assolta a monte in relazione ai suddetti tipi di operazioni		
<p><i>L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta a una prassi nazionale che consente al soggetto passivo di detrarre la totalità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che ha gravato a monte sull'acquisto di beni e di servizi da parte di quest'ultimo al fine di effettuare sia attività economiche, soggette all'IVA, sia attività non economiche, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA, in ragione dell'assenza, nella normativa tributaria applicabile, di regole specifiche sui criteri e sui metodi di ripartizione che consentano al soggetto passivo di determinare la quota di tale IVA assolta a monte che dovrebbe essere considerata collegata, rispettivamente, alle sue attività economiche e alle sue attività non economiche</i></p>					
11.	Rimborso a soggetti residenti fuori UE Art. 38-ter DPR 633/72	C- 562/17 Nestrade S.A.	<p>Se la giurisprudenza Petroma (causa C-271/12) possa essere temperata nel senso di ammettere il rimborso di importi dell'IVA, richiesto da un'impresa non stabilita nell'Unione, benché l'autorità tributaria nazionale abbia già adottato una decisione di diniego del suddetto rimborso giacché l'impresa non ha ottemperato a una richiesta di informazioni sul NIF, tenendo conto che l'amministrazione in tale momento era in possesso di dette informazioni, fornite dalla ricorrente in risposta ad altre richieste. Qualora siffatta questione sia risolta in senso affermativo:</p> <p>Se sia possibile ritenere che l'applicazione retroattiva della giurisprudenza Senatex (causa C-518/14) imponga di annullare un atto amministrativo che nega il rimborso degli importi dell'IVA interessati, tenendo presente che detto atto si è limitato a confermare una precedente decisione amministrativa definitiva di diniego del rimborso degli importi [dell'IVA], adottata dall'AEAT nell'ambito di una procedura diversa da quella prevista dalla legge per tale ipotesi e che, inoltre, limitava i diritti del richiedente pregiudicando il suo diritto della difesa.</p>		<b>14.02.2019</b>
<p><i>Le disposizioni della tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, devono essere interpretate nel senso che non ostano a che uno Stato membro limiti nel tempo la possibilità di rettificare fatture erranee, ad esempio tramite la rettifica del numero di identificazione per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) inizialmente indicato sulla fattura, ai fini dell'esercizio del diritto al rimborso dell'IVA, purché i principi di equivalenza e di effettività siano rispettati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare</i></p>					
12.	Agenzia di viaggio e regime – alloggi per vacanze e prestazioni accessorie Art. 74-ter DPR 633/72	C-552/17 - Alpenchalets Resorts	Se una prestazione, che consiste sostanzialmente nella messa a disposizione di un alloggio per vacanze e nella quale gli elementi ulteriori della prestazione devono essere considerati soltanto come prestazione accessoria della prestazione principale, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 novembre 1993, Van Ginkel, C-163/91 (EU:C:1992:435), sia soggetta al regime speciale delle agenzie di viaggio, ai sensi dell'articolo 306 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore	<b>05.09.2018</b>	<b>19.12.2018</b>

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
			aggiunto . In caso di risposta affermativa alla prima questione: se una prestazione siffatta, oltre che al regime speciale delle agenzie di viaggio di cui all'articolo 306 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, sia altresì soggetta all'aliquota ridotta di cui all'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il punto 12 dell'allegato III		
<p>1) Gli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che la sola messa a disposizione, da parte di un'agenzia di viaggio, di un alloggio per vacanze che essa prende in locazione da altri soggetti passivi o siffatta messa a disposizione di un alloggio per vacanze accompagnata da prestazioni ulteriori, indipendentemente dall'importanza di tali prestazioni ulteriori, costituiscono ciascuna un servizio unico rientrante nell'ambito di applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio.</p> <p>2) L'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che la prestazione di servizi delle agenzie di viaggio consistente nella messa a disposizione di alloggi per vacanze, rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 307 di tale direttiva, non può essere assoggettata ad un'aliquota ridotta o a una delle aliquote ridotte di cui alla prima delle citate disposizioni</p>					
13.	Momento impositivo e esigibilità dell'imposta Art. 6 DPR 633/72	C-548/17 - baumgarten sports & more	Se l'articolo 63 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, tenuto conto del compito attribuito al soggetto passivo quale collettore d'imposta per l'erario, debba essere interpretato restrittivamente, nel senso che l'importo da incassare a titolo della prestazione sia esigibile o quantomeno il suo pagamento non sia soggetto a condizioni. In caso di risposta negativa alla prima questione: se il soggetto passivo sia tenuto a finanziare anticipatamente l'imposta dovuta a titolo della prestazione per un periodo di due anni, qualora possa ottenere il corrispettivo per la sua prestazione (in parte) soltanto due anni dopo il verificarsi del fatto generatore dell'imposta. In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se gli Stati membri, in considerazione dei poteri loro spettanti ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, possano ritenersi autorizzati ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, della medesima direttiva, già per il periodo d'imposta in cui l'imposta è divenuta esigibile, qualora il soggetto passivo possa incassare l'importo dovuto per la prestazione soltanto due anni dopo il verificarsi del fatto generatore dell'imposta per il motivo che tale importo non è ancora esigibile		<b>29.11.2018</b>
<p>L'articolo 63 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'articolo 64, paragrafo 1, di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che osta a che il fatto generatore e l'esigibilità dell'imposta relativa a una prestazione di servizi di intermediazione nel trasferimento di calciatori professionisti da parte di un agente - quale quella in esame nel procedimento principale - oggetto di pagamenti rateizzati e assoggettati a condizione per un periodo di diversi anni dopo l'intermediazione, siano considerati avvenuti alla data di quest'ultima</p>					
14.	Triangolazione comunitaria ed evasione	C-531/17 - Vetsch Int. Transporte	Se l'esenzione di cui all'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, debba essere negata in caso di trasferimento intracomunitario di merci da uno Stato membro, quando il soggetto passivo che effettui il trasferimento in un diverso Stato membro, pur	<b>06.09.2018</b>	<b>14.02.2019</b>

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
	Art. 40 e 41 DL 331/93		dichiarando nello Stato membro di provenienza l'acquisto intracomunitario collegato con il trasferimento medesimo, commetta successivamente, nell'altro Stato membro e nell'ambito di diversa operazione, un'evasione fiscale servendosi delle merci di cui trattasi, dichiarando illegittimamente una cessione intracomunitaria esente proveniente da detto altro Stato membro. Se, ai fini della risposta alla prima questione, rilevi se, all'atto del trasferimento intracomunitario, il soggetto passivo avesse già maturato l'intento di commettere un'evasione fiscale nell'ambito di una successiva operazione servendosi delle merci di cui trattasi		
<p><i>L'articolo 143, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e l'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della stessa direttiva, come modificata dalla direttiva 2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, devono essere interpretati nel senso che il beneficio dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto all'importazione, di cui a tali disposizioni, non deve essere negato all'importatore designato o riconosciuto come debitore di tale imposta, ai sensi dell'articolo 201 della direttiva 2006/112, in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui, da un lato, il destinatario del trasferimento intracomunitario che è seguito a tale importazione commette un'evasione su un'operazione successiva al trasferimento in parola e che non è collegata al trasferimento medesimo e, dall'altro, nessun elemento consente di ritenere che l'importatore sapesse o avrebbe dovuto sapere che tale operazione successiva rientrava in un'evasione commessa dal destinatario</i></p>					
15.	Importazione e libera pratica – evasione nella successiva cessione intra Art. 67 DPR 633/72	C-528/17 – Božičević Ježovnik	<p>Se l'importatore (dichiarante), il quale al momento dell'importazione chiede l'esenzione dal pagamento dell'IVA (importazione secondo il regime 42), in quanto le merci sono destinate ad essere cedute in un altro Stato membro, sia responsabile del pagamento dell'IVA (qualora venga successivamente accertata l'insussistenza delle condizioni necessarie per l'esenzione) allo stesso modo in cui è responsabile del pagamento dell'obbligazione doganale.</p> <p>In caso di risposta negativa, se la responsabilità dell'importatore (del dichiarante) sia uguale alla responsabilità del soggetto passivo il quale esegue la cessione intracomunitaria di beni esente, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA.</p> <p>Se, in quest'ultimo caso, l'elemento soggettivo dell'importatore (dichiarante) diretto ad abusare del sistema IVA debba essere valutato diversamente dal caso della cessione intracomunitaria di beni di cui all'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA. Se tale valutazione debba essere più concessiva, alla luce del fatto che nel regime doganale 42 l'esenzione dal pagamento dell'IVA deve essere previamente autorizzata dall'autorità doganale; o se debba essere più restrittiva, in quanto si tratta di transazioni collegate al primo ingresso nel mercato interno dell'Unione europea di beni provenienti da paesi terzi</p>		<b>25.10.2018</b>
<p><i>L'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui il soggetto passivo importatore e fornitore abbia beneficiato di un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto all'importazione sulla base di un'autorizzazione, rilasciata in seguito a un previo controllo da parte delle amministrazioni doganali competenti alla luce degli elementi di prova esibiti da tale soggetto, quest'ultimo non è tenuto a pagare l'IVA a</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
<p><i>posteriori qualora risulti, in occasione di un ulteriore controllo, che non ricorrevano le condizioni sostanziali dell'esenzione, a meno che non si accerti, in base ad elementi oggettivi, che tale soggetto passivo sapeva o doveva sapere che le cessioni successive alle importazioni di cui trattasi rientravano in una frode, commessa dall'acquirente, ed egli non ha adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere per evitare tale frode, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare</i></p>					
16.	Detrazione da parte di una holding Art. 10 e 19 DPR 633/72	C-502/17 - C&D Foods Acquisition	Se l'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che una società holding, in circostanze come quelle del caso di specie, ha diritto alla detrazione integrale dell'IVA assolta a monte per servizi connessi a indagini di due diligence ai fini di una vendita, prevista ma non portata a termine, di azioni di una società controllata alla quale la società holding presta servizi di gestione e informatici assoggettati ad IVA. Se ai fini della risposta alla questione precedente rilevi il fatto che il prezzo per i servizi di gestione e informatici soggetti a IVA, che la società holding presta ai fini della sua attività economica, sia costituito da un importo fisso corrispondente alla spesa di tale società a titolo di retribuzioni del personale, aumentato di una maggiorazione del 10%. A prescindere dalla risposta alle questioni che precedono, se si configuri un diritto alla detrazione se le spese di consulenza di cui trattasi nel procedimento principale sono considerate come costi generali, e, in tal caso, a quali condizioni.	06.09.2018	08.11.2018
<p><i>Gli articoli 2, 9 nonché 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un'operazione di cessione di azioni prevista, ma non realizzata, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non trova la sua causa esclusiva diretta nell'attività economica imponibile della società interessata o che non costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario di tale attività economica non rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto</i></p>					
17.	Certificazione AEO - Comunicazione dei dati personali Art. 50-bis DL 331/93	C-496/17 - Deutsche Post AG	Se l'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 ( 1 ) della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, debba essere interpretato nel senso che consente all'autorità doganale di esigere che il richiedente comunichi i numeri di identificazione fiscale attribuiti dal Bundeszentralamt für Steuern tedesco ai fini della riscossione dell'imposta sul reddito e di indicare le amministrazioni tributarie competenti per la liquidazione dell'imposta sul reddito con riferimento ai membri del consiglio di sorveglianza del richiedente e ai direttori generali, ai capi di dipartimento, agli amministratori dei servizi di contabilità e ai responsabili degli affari doganali impiegati presso di esso nonché ai responsabili della gestione delle questioni doganali e alle persone con competenze specifiche nel settore doganale.	17.10.2018	16.01.2019
<p><i>L'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, letto alla luce della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
<p><i>protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che le autorità doganali possono esigere dal richiedente lo status di operatore economico autorizzato che esso comunichi i numeri di identificazione fiscale, attribuiti ai fini del prelievo dell'imposta sul reddito, delle sole persone fisiche che siano responsabili del richiedente medesimo o esercitino il controllo sulla sua gestione e di quelle che siano responsabili delle questioni doganali al suo interno, nonché le coordinate degli uffici delle imposte competenti nei riguardi dell'insieme di tali persone, nei limiti in cui tali dati permettono a dette autorità di ottenere informazioni relative alle infrazioni gravi o ripetute della normativa doganale o delle disposizioni fiscali oppure ai reati gravi commessi da tali persone fisiche in relazione alla loro attività economica</i></p>					
18.	<p>Esportazioni e prestazioni di trasporto- Carnet TIR e prova Art. 8 e 9 DPR 633/72</p>	<p>C-495/17 - Cartrans Spedition</p>	<p>Se, ai fini dell'esenzione dall'IVA per le operazioni e le prestazioni di trasporto afferenti all'esportazione di beni, conformemente alla direttiva 2006/112/CE, il carnet TIR vidimato dall'ufficio doganale del paese di destinazione costituisca documento giustificativo dell'esportazione dei beni trasportati, tenendo conto del regime di tale documento di transito doganale stabilito mediante il Manuale sul transito per il regime TIR n. TAXUD/1873/2007 dal Comitato del codice doganale - sezione Transito nell'ambito della Direzione generale fiscalità e unione doganale della Commissione europea. Se l'articolo 153 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto osti a una prassi fiscale che impone al contribuente di dimostrare l'esportazione delle merci trasportate unicamente mediante una dichiarazione doganale di esportazione, negando la concessione del diritto a detrarre l'IVA per le prestazioni di trasporto delle merci esportate in assenza di tale dichiarazione, sebbene esista un carnet TIR vidimato dalla dogana del paese di destinazione</p>	12.07.2018	08.11.2018
<p><i>L'articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, da un lato, e detta disposizione in combinato disposto con l'articolo 153 di tale medesima direttiva, dall'altro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla prassi fiscale di uno Stato membro in forza della quale l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, rispettivamente, per le prestazioni di trasporto direttamente connesse a esportazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da intermediari che intervengono in tali prestazioni di trasporto è subordinata alla produzione, da parte del debitore, della dichiarazione doganale di esportazione dei beni interessati. A tal riguardo, spetta alle autorità competenti, ai fini della concessione di dette esenzioni, esaminare se la realizzazione della condizione relativa all'esportazione dei beni interessati possa essere dedotta, con un grado di verosimiglianza sufficientemente elevato, dall'insieme degli elementi di cui tali autorità possono disporre. In tale contesto, un carnet TIR vidimato dalle autorità doganali del paese terzo di destinazione dei beni, prodotto dal debitore, costituisce un elemento del quale spetta, in linea di principio, a dette autorità tenere debitamente conto, a meno che queste ultime abbiano precisi motivi per dubitare dell'autenticità o dell'attendibilità di tale documento</i></p>					
19.	<p>Altre imposte diverse da IVA e legittima applicazione Art. 1 DPR 633/72</p>	<p>C-475/17 - Viking Motors e a.</p>	<p>Se l'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE1 del Consiglio debba essere interpretato nel senso che esso osti a un'imposta nazionale, applicata in modo generale e proporzionale al prezzo di vendita, ma necessariamente riscossa, secondo la disciplina pertinente, soltanto nella fase della vendita di un bene o di un servizio ad un consumatore, cosicché, in definitiva, il peso dell'imposta medesima grava sul consumatore finale, pregiudicando il funzionamento del sistema comune dell'IVA e falsando in tal modo la concorrenza.</p>		07.08.2018

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
<i>L'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta al mantenimento o all'introduzione di un'imposta come l'imposta sulle vendite di cui trattasi nel procedimento principale</i>					
20.	Detrazione e partecipazione alla frode dell'acquirente Art. 19 DPR 633/72	C-459/17 - SGI	Se le disposizioni dell'articolo 17 della sesta direttiva IVA del 17 maggio 1977 , che sono state sostanzialmente recepite dall'articolo 168 della direttiva del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto , debbano essere interpretate nel senso che, per negare al soggetto passivo il diritto di detrarre, dall'imposta sul valore aggiunto di cui è debitore a causa di operazioni sue proprie, l'imposta riportata su fatture corrispondenti a beni o a prestazioni di servizi che l'amministrazione tributaria ha stabilito non essergli stati effettivamente forniti, occorre in ogni caso accertare se sia stato dimostrato che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere che tale operazione si iscriveva in un'evasione all'imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal fatto che tale evasione sia stata commessa su iniziativa dell'emittente della fattura, del suo destinatario o di un terzo		<b>27.06.2018</b>
<i>L'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, dev'essere interpretato nel senso che, per negare al soggetto passivo destinatario di una fattura il diritto di detrarre l'IVA menzionata su tale fattura, è sufficiente che l'amministrazione stabilisca che le operazioni alle quali tale fattura corrisponde non sono state effettivamente realizzate</i>					
21.	Scuola guida e esenzione IVA Art. 10 DPR 633/72	C-449/17 - A & G Fahrschul-Akademie	Se la nozione di «insegnamento scolastico o universitario», di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1, comprenda le lezioni di scuola guida per l'ottenimento della patente di guida per le categorie B e C1. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se il riconoscimento della ricorrente come «organismo avente finalità simili» ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, possa risultare dalle disposizioni di legge sull'esame di istruttore di guida e sul rilascio dell'abilitazione di istruttore di guida e di scuola guida di cui al Gesetz über das Fahrlehrerwesen (legge sulla qualifica di istruttore di guida) del 25 agosto 1969 (Bundesgesetzblatt I 1969, 1336), da ultimo modificato dal Fahrlehrergesetz (legge sugli istruttori di guida) del 28 novembre 2016 (Bundesgesetzblatt I 2016, 2722) e dall'interesse generale alla formazione di allievi conducenti volta a creare utenti della strada sicuri, responsabili e rispettosi dell'ambiente. 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione: Se la nozione di «insegnante a titolo personale» di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, presupponga che il soggetto passivo sia un imprenditore individuale.	<b>03.10.2018</b>	<b>14.03.2019</b>



N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
			4) In caso di risposta negativa alle questioni seconda e terza: Se un insegnante agisca sempre in qualità di «insegnante a titolo personale» ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, qualora operi per proprio conto e sotto la propria responsabilità, oppure se il carattere di «insegnante a titolo personale» implichi ulteriori requisiti.		
<i>La nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida</i>					
22.	Decisione di deroga alla Direttiva – effetti retroattivi Art. 1 DPR 633/72	C-434/17 - Human Operator	Se la decisione di esecuzione (UE) 2015/2349 del Consiglio, del 10 dicembre 2015 1 , deve essere interpretata nel senso che la essa osta alla prassi ungherese in base alla quale si considera che la disposizione del diritto nazionale, la cui adozione trae origine dalla citata decisione di esecuzione e che prevede una deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, data a partire dalla quale la stessa deve essere applicata, sebbene detta decisione di esecuzione non contenga alcuna disposizione riguardante la retroattività dei suoi effetti o della sua applicabilità e l'Ungheria abbia, peraltro, indicato nella sua domanda di autorizzazione alla deroga tale data come data iniziale di applicazione		<b>13.02.2019</b>
<i>Il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che prevede l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, prima che l'atto dell'Unione che autorizza la medesima deroga sia stato notificato allo Stato membro che l'ha chiesta, laddove l'atto dell'Unione in questione tace in merito alla sua entrata in vigore o alla sua data iniziale di applicazione, e anche se lo stesso Stato membro ha espresso l'intenzione di applicare la deroga in parola retroattivamente</i>					
23.	Agenzie di viaggio e riscossione acconti Art. 74-ter DPR 633/72	C-422/17 - Skarpa Travel	Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE debbano essere interpretate nel senso che il debito d'imposta a titolo di acconti incassati dal soggetto passivo che fornisce servizi turistici, tassati secondo il regime speciale previsto per le agenzie di viaggio agli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE, sorge nel momento indicato all'articolo 65 della direttiva 2006/112/CE. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 65 della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, ai fini della tassazione, l'acconto incassato dal soggetto passivo che fornisce servizi turistici, tassati secondo il regime speciale previsto per le agenzie di viaggio agli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE, è diminuito dei costi, di cui all'articolo 308 direttiva 2006/112/CE, effettivamente sostenuti dal soggetto passivo fino al momento dell'incasso dell'acconto.	<b>05.09.2018</b>	<b>19.12.2018</b>

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
<p>1) <i>Gli articoli 65 e da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, devono essere interpretati nel senso che, allorché un'agenzia di viaggio, assoggettata al regime speciale previsto agli articoli da 306 a 310, incassa un acconto sul pagamento di servizi turistici che fornirà al viaggiatore, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è esigibile, in conformità del suddetto articolo 65, a partire dal momento dell'incasso di tale acconto, a condizione che, in tale momento, i servizi turistici da fornire siano individuati con precisione.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 308 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, deve essere interpretato nel senso che il margine dell'agenzia di viaggio e, di conseguenza, la sua base imponibile, è costituito dalla differenza tra l'importo totale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a carico del viaggiatore ed il costo effettivo sostenuto a monte da tale agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui tali operazioni siano effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore. Qualora l'importo dell'acconto corrisponda al prezzo totale del servizio turistico o ad una parte significativa di tale prezzo e l'agenzia non abbia ancora sostenuto alcun costo effettivo, o soltanto una parte limitata del costo totale individuale di tale servizio, o ancora qualora il costo effettivo individuale del viaggio, sostenuto dall'agenzia, non sia determinabile al momento del pagamento dell'acconto, il margine può essere determinato sulla base di una stima del costo effettivo totale che essa dovrà infine sostenere. Ai fini di siffatta stima, l'agenzia deve prendere in considerazione, se del caso, i costi che essa ha già effettivamente sostenuto al momento dell'incasso dell'acconto. Per calcolare il margine, dal prezzo totale del viaggio è dedotto il costo effettivo totale stimato, e la base imponibile dell'IVA da pagare al momento dell'incasso dell'acconto si ottiene moltiplicando l'importo di tale acconto per la percentuale che il margine di profitto prevedibile così calcolato rappresenta rispetto al prezzo totale del viaggio</i></p>					
24.	Cessione immobile a azionista Art. 2 DPR 633/72	C-421/17 - Polfarmex	Se la cessione di un immobile da parte di una società per azioni ad un azionista a titolo di corrispettivo per il riacquisto delle azioni del medesimo sia soggetto all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE		<b>13.06.2018</b>
<p><i>L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il trasferimento, da parte di una società per azioni ad uno dei suoi azionisti, della proprietà di beni immobili, effettuato, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, a titolo di corrispettivo per il riacquisto da parte di tale società per azioni, nell'ambito di un meccanismo di ritiro di azioni previsto dalla legislazione nazionale, delle azioni detenute nel suo capitale sociale da tale azionista, costituisce una cessione di beni a titolo oneroso soggetta all'imposta sul valore aggiunto purché detti beni immobili siano destinati all'attività economica di questa stessa società per azioni</i></p>					
25.	Cessioni successive di prodotti soggetti ad accise - triangolazioni intracomunitarie e trasporto Art. 38, 40 e 41 DL 331/93	C-414/17 - AREX CZ	Se qualsiasi soggetto passivo debba essere considerato come soggetto passivo ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»). In caso di risposta negativa, a quali soggetti passivi si applichi detta disposizione. Qualora la Corte dichiari che l'articolo 138, paragrafo 2, lettera b), della direttiva IVA si applica in una situazione come quella in esame nel procedimento principale (ossia in cui l'acquirente dei prodotti è un soggetto passivo registrato ai fini dell'imposta), se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che, ove la spedizione o il trasporto di detti prodotti avvengano ai sensi delle disposizioni rilevanti della direttiva del Consiglio 2008/118/CE 2, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE 3 (in prosieguo: la «direttiva sulle accise»), una cessione connessa ad una	<b>25.07.2018</b>	<b>19.12.2018</b>

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
			<p>procedura ai sensi della direttiva sulle accise deve essere considerata come una cessione che gode di diritto all'esenzione ai sensi di tale disposizione, sebbene per il resto non siano soddisfatte le condizioni per l'esenzione previste dall'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA, in considerazione dell'attribuzione del trasporto dei beni ad un'altra operazione.</p> <p>Qualora la Corte dichiari che l'articolo 138, paragrafo 2, lettera b), della direttiva IVA non si applica ad una situazione come quella in esame nel procedimento principale, se il fatto che i beni sono trasportati in un regime di sospensione dall'accisa sia decisivo per stabilire a quale di diverse cessioni successive debba essere imputato il trasporto ai fini del diritto all'esenzione dall'IVA, di cui all'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA.</p>		
<p>1) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), iii), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa, per i quali le relative accise sono esigibili nel territorio dello Stato membro di destinazione della spedizione o del trasporto dei suddetti prodotti, effettuati da un soggetto passivo i cui altri acquisti non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva in parola.</p> <p>2) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), iii), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, in presenza di una catena di operazioni successive che hanno dato luogo a un solo trasporto intracomunitario dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, l'acquisto effettuato dall'operatore debitore del versamento dell'accisa nello Stato membro di destinazione della spedizione o del trasporto dei suddetti prodotti non può essere qualificato come acquisto intracomunitario soggetto all'imposta sul valore aggiunto ai sensi della menzionata disposizione quando tale trasporto non può essere imputato a detto acquisto.</p> <p>3) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, in presenza di una catena di acquisti successivi che hanno ad oggetto i medesimi prodotti sottoposti ad accisa e che hanno dato luogo a un solo trasporto intracomunitario di tali prodotti in regime di sospensione dall'accisa, la circostanza che detti prodotti sono trasportati in regime di sospensione dall'accisa non costituisce una circostanza determinante per stabilire a quale acquisto deve essere imputato il trasporto ai fini del suo assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto ai sensi della menzionata disposizione</p>					
26.	<p>Demolizione immobili e rivendita rottami metallici Base imponibile operazione Art. 11 DPR 633/72</p>	C-410/17 - A	<p>Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che lavori di demolizione, effettuati da un'impresa la cui attività ricomprenda l'esecuzione di lavori di demolizione, includano un'operazione imponibile soltanto qualora l'impresa di demolizione, in base alle condizioni del contratto concluso con il committente, sia tenuta a trasportare i rifiuti di demolizione e sia in grado di rivendere i rottami metallici a imprese che acquistano rottami.</p> <p>Se, per contro, un contratto di tal genere relativo a lavori di demolizione debba essere interpretato, alla luce dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva IVA, nel senso che comprenda due operazioni imponibili, vale a dire, da un lato, la prestazione di servizi dell'impresa di demolizione a favore del committente e, dall'altro lato, l'acquisto, dal committente dei lavori di demolizione, dei rottami metallici destinati alla rivendita da parte dell'impresa di demolizioni.</p>		<b>10.01.2019</b>

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
			<p>Se in tale fattispecie rilevi la circostanza che l'impresa di demolizioni, nella determinazione del prezzo per i lavori di demolizione, consideri quale fattore di riduzione del prezzo il fatto di poter parimenti conseguire introiti dallo smaltimento dei rifiuti di demolizione. [Or. 11]</p> <p>Se sia rilevante che la quantità e il valore dei rifiuti di demolizione smaltiti non siano pattuiti nel contratto relativo ai lavori di demolizione e che non sia nemmeno concordato che essi vengano comunicati successivamente al committente dei lavori di demolizione, e che la quantità e il valore dei rifiuti di demolizione risultino soltanto al momento della rivendita da parte dell'impresa di demolizioni.</p> <p>Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva IVA 2006/112/CE, in una fattispecie nella quale un'impresa, la cui attività ricomprenda parimenti l'esecuzione di lavori di demolizione, concordi in un contratto con il proprietario di un oggetto da demolire, che l'impresa di demolizioni acquisti l'oggetto da demolire e si impegni, a fronte di una penale, a demolire l'oggetto e ad asportare i rifiuti di demolizione entro un periodo di tempo contrattualmente stabilito, debba essere interpretato nel senso che si tratti di un'unica operazione imponibile comprendente la vendita di beni da parte del proprietario dell'oggetto da demolire all'impresa di demolizioni.</p> <p>Se, per contro, un contratto di tal genere, in considerazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva IVA 2006/112/CE, debba essere interpretato nel senso che comprenda due operazioni imponibili, vale a dire, da un lato, la vendita di beni da parte del proprietario dell'oggetto da demolire all'impresa di demolizioni e, dall'altro lato, la prestazione di servizi di demolizione effettuata dall'impresa di demolizioni al venditore dei beni.</p> <p>Se in tale fattispecie rilevi la circostanza che l'impresa di demolizioni, nella determinazione del prezzo nella propria offerta di acquisto per i beni, consideri quale fattore di riduzione del prezzo i costi derivanti dallo smantellamento e dal trasporto dei beni.</p> <p>Se rilevi la circostanza che il venditore dei beni sia consapevole del fatto che i costi derivanti all'impresa di demolizione dallo smantellamento e dal trasporto dei beni, vengano considerati quale fattore di riduzione del prezzo, tenendo conto del fatto che inter partes nulla viene pattuito in merito a tali costi e che non è previsto che l'importo stimato o effettivamente sostenuto dei costi medesimi giunga mai a conoscenza del venditore dei beni.</p>		
<p>1) L'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letto in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, quando, in forza di un contratto di demolizione, il prestatore, vale a dire un'impresa di demolizioni, deve effettuare lavori di tal genere e può, nei limiti in cui i rifiuti di demolizione</p>					

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
<p>contengono rottami metallici, rivendere questi ultimi, siffatto contratto prevede una prestazione di servizi a titolo oneroso, vale a dire la prestazione dei lavori di demolizione, e, in aggiunta, una cessione di beni a titolo oneroso, vale a dire la cessione di detti rottami metallici, se l'acquirente, ossia tale società, attribuisce un valore a tale cessione, di cui tiene conto nel fissare il prezzo proposto per la prestazione dei lavori di demolizione; tuttavia, tale cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto solo se è effettuata da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.</p> <p>2) L'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che qualora, in forza di un contratto di acquisto a fini di smantellamento, l'acquirente, vale a dire un'impresa di demolizioni, acquisti un bene da smantellare e si impegni, a fronte di una penale, a demolire o smantellare e a rimuovere tale bene, nonché a rimuovere i rifiuti entro un termine prestabilito nel contratto, tale contratto prevede una cessione di beni a titolo oneroso, vale a dire la cessione di un bene da smantellare; tale cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto solo se è effettuata da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, il che spetta al giudice del rinvio verificare. Nella misura in cui l'acquirente è tenuto a demolire o smantellare e a rimuovere tale bene, e i rifiuti che ne risultano, rispondendo così specificamente alle esigenze del venditore, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare, tale contratto comprende, inoltre, una prestazione di servizi a titolo oneroso, vale a dire la prestazione di lavori di demolizione o smantellamento e rimozione, se detto acquirente attribuisce un valore a tale prestazione di cui tiene conto nel prezzo che propone, come fattore di riduzione del prezzo d'acquisto del bene da smantellare, il che è una questione che spetta al giudice del rinvio verificare</p>					
27.	Contratto nullo e detrazione Art 19 D.P.R. 633/72	C-364/17 - Varna Holideis	<p>Se l'articolo 90, paragrafo 1, e l'articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 1, debbano essere interpretati nel senso che essi impongono una rettifica della detrazione operata per una cessione anche in un caso, come quello del procedimento principale, nel quale il negozio giuridico, per il quale è stato esercitato il diritto alla detrazione, sia stato dichiarato nullo con sentenza definitiva, oppure se in relazione alla definizione contenuta nell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, in un caso siffatto si debba ritenere che non sussista una cessione e che l'imposta non fosse esigibile fin dall'inizio.</p> <p>Se l'articolo 185, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel senso che, in mancanza di una normativa nazionale che disciplini la rettifica della detrazione operata nel caso di dichiarazione di nullità di un negozio giuridico mediante sentenza, la rettifica possa avvenire in virtù dell'applicazione diretta dell'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva.</p>		<b>27.06.2018</b>
<p><i>La Corte di Giustizia dell'Unione europea non è competente a rispondere alle questioni poste dall'Administrativen sad – Varna (Tribunale amministrativo di Varna, Bulgaria).</i></p>					
28.	Holding e attività economiche Art 4 D.P.R. 633/72	C-320/17 - Marle Participations	<p>La Corte di giustizia dell'Unione europea è chiamata a pronunciarsi sulla questione se, ed eventualmente a quali condizioni, la locazione di un immobile da parte di una società holding ad una controllata configuri un'interferenza diretta o indiretta nella gestione di quest'ultima avente l'effetto di conferire all'acquisto e alla detenzione di partecipazioni in detta controllata il carattere di attività economiche ai sensi della direttiva del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p>		<b>05.07.2018</b>
<p><i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che la locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata costituisce una «interferenza nella gestione» di quest'ultima, che deve essere considera-</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
<p><i>ta un'attività economica, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva citata, facente sorgere un diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese sostenute dalla società per l'acquisto di partecipazioni in tale controllata, qualora detta prestazione di servizi abbia carattere stabile, sia effettuata a titolo oneroso e sia soggetta ad imposta – il che implica che la locazione di cui trattasi non sia esente – ed esista un nesso diretto tra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto dal beneficiario. Le spese connesse all'acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipi alla loro gestione dando loro in locazione un immobile e che, a tale titolo, eserciti un'attività economica, devono essere considerate rientranti nelle sue spese generali e, in linea di principio, l'imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese deve poter essere integralmente detratta.</i></p> <p><i>Le spese connesse all'acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipi alla gestione di solo alcune di esse e che, riguardo alle altre, non eserciti invece alcuna attività economica, devono essere considerate rientranti solo in parte nelle spese generali di tale società, sicché l'IVA assolta su tali spese può essere detratta soltanto in proporzione a quelle che sono inerenti all'attività economica, secondo criteri di ripartizione definiti dagli Stati membri che, nell'esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell'impianto sistematico della direttiva citata e devono prevedere, a tale titolo, un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota d'imputazione reale delle spese a monte all'attività economica e all'attività non economica, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare</i></p>					
29.	Inversione contabile e detrazione dell'imposta Art. 17 e 19 D.P.R. 633/72	C-314/17 - Geocycle Bulgaria	Se sussista violazione dei principi di neutralità fiscale e di efficacia del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto di cui alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE qualora, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, la medesima cessione è gravata doppiamente dall'IVA, una volta per effetto delle regole generali, essendo l'imposta esposta dal cedente nella fattura di vendita, e una seconda volta, essendo l'imposta posta a carico dell'acquirente per effetto di avviso di accertamento secondo la procedura del c.d. "reverse charge" (inversione contabile), per cui il diritto a detrazione è di fatto negato e la normativa nazionale non prevede alcuna possibilità di rettificare l'IVA esposta in fattura del cedente una volta concluso il procedimento di accertamento dell'imposta.		<b>23.11.2017</b>
<p><i>I principi di neutralità fiscale e di efficacia del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro neghi al destinatario di una cessione il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto assolta a monte quando, per una medesima cessione, l'imposta sul valore aggiunto è riscossa una prima volta presso il cedente, che l'ha indicata nella fattura da lui emessa, e una seconda volta dall'acquirente nei casi in cui la normativa nazionale non prevede la possibilità di rettificare l'imposta sul valore aggiunto una volta emessa la decisione in esito al procedimento di accertamento dell'imposta</i></p>					
30.	Indennizzo compensativo per cessazione anticipata di un contratto Art. 3 D.P.R. 633/72	C-295/17 - Meo Serviços de Comunicação e Multimédia	Se gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 64, paragrafo 1, 66, lettera a), e 73 della direttiva 2006/112/CE debbano essere interpretati nel senso che è tenuto all'imposta sul valore aggiunto l'operatore di telecomunicazioni (televisione, Internet, rete mobile e rete fissa) che abbia chiesto ai suoi clienti il pagamento – allorché, per causa imputabile al cliente, sia stato risolto un contratto con obbligo di permanenza per un periodo determinato (periodo di fedeltà) prima della scadenza di tale periodo – di un importo prestabilito, pari al valore del pagamento mensile di base dovuto dal cliente in conformità del contratto moltiplicato per il numero di mensilità mancanti al completamento del periodo di fedeltà, in circostanze nelle quali, quando viene fatturata detta somma, e a prescindere dall'effettivo pagamento, l'operatore ha già cessato la	<b>07.06.2018</b>	<b>22.11.2018</b>

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
			<p>fornitura dei servizi, qualora:</p> <p>a. l'importo fatturato abbia lo scopo contrattuale di dissuadere il cliente dall'interrompere il periodo di fedeltà al cui rispetto si è obbligato e di risarcire i danni subiti dall'operatore a causa dell'inosservanza del periodo di fedeltà – sostanzialmente, a causa della perdita del guadagno che avrebbe realizzato se il contratto fosse rimasto in vigore fino alla fine del periodo, della pattuizione di tariffe più basse, della messa a disposizione di strumenti o di altre offerte, a titolo gratuito o a prezzo ridotto, nonché dei costi di pubblicità e acquisizione clienti –;</p> <p>b. i contratti con periodo di fedeltà comportino un compenso superiore per coloro che abbiano promosso la loro acquisizione rispetto ai contratti conclusi senza periodo di fedeltà quando, nell'uno come nell'altro caso (cioè nei contratti con o senza periodo di fedeltà), il compenso si calcola sulla base dell'importo dei pagamenti mensili stabilito nei contratti acquisiti;</p> <p>c. l'importo fatturato possa essere qualificato, secondo il diritto nazionale, come clausola penale.</p> <p>2) Se possa cambiare la risposta alla prima questione in caso di insussistenza di una o più delle circostanze esposte nelle singole lettere della questione medesima.</p>		
<p>1) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'importo predeterminato percepito da un operatore economico in caso di risoluzione anticipata da parte del suo cliente, o per un motivo imputabile a quest'ultimo, di un contratto di prestazione di servizi che prevede un periodo minimo di vincolo – importo che corrisponde a quello che tale operatore avrebbe percepito durante il resto di detto periodo in assenza di una siffatta risoluzione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – deve essere considerato come la remunerazione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e soggetta in quanto tale a detta imposta.</p> <p>2) Non sono decisive per la qualificazione dell'importo predeterminato nel contratto di prestazione di servizi di cui il cliente è debitore in caso di risoluzione anticipata dello stesso le circostanze che tale importo forfetario abbia lo scopo di dissuadere i clienti dal non rispettare il periodo minimo di vincolo e di risarcire il danno che l'operatore subisce in caso di mancato rispetto di tale periodo, che la remunerazione percepita da un agente di commercio per la stipula di contratti che prevedono un periodo minimo di vincolo sia più elevata di quella prevista nell'ambito dei contratti che non prevedono un siffatto periodo e che detto importo sia qualificato nel diritto nazionale come clausola penale.</p>					
31.	Regime del margine e acquisti intracomunitari di oggetti d'arte Art 74 D.P.R. 633/72	C-264/17 - Mensing	<p>Se l'articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 (in prosieguo: la «direttiva IVA») debba essere interpretato nel senso che i soggetti passivi-rivenditori possono optare per l'applicazione del regime del margine anche con riguardo alle cessioni di oggetti d'arte che siano stati loro ceduti, a livello intracomunitario, dall'autore o dai suoi aventi causa non costituenti persone ai sensi dell'articolo 314 della direttiva IVA.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): se l'articolo 322, lettera b), della direttiva IVA imponga, in capo al rivenditore, il diniego del diritto alla detrazione dell'imposta a monte sull'acquisto intracomunitario degli oggetti d'arte anche in assenza</p>	13.09.2018	29.11.2018

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
			di una disposizione nazionale contenente analoga clausola.		
<p>1) L'articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo-rivenditore può optare per l'applicazione del regime del margine a una cessione di oggetti d'arte che gli sono stati ceduti a monte, nell'ambito di una cessione intracomunitaria esente, dall'autore o dai suoi aventi diritto, nonostante questi ultimi non rientrino nelle categorie di persone elencate all'articolo 314 di tale direttiva.</p> <p>2) Un soggetto passivo-rivenditore non può optare per l'applicazione del regime del margine di cui all'articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, ad una cessione di oggetti d'arte che gli sono stati ceduti a monte, nell'ambito di una cessione intracomunitaria esente, e al contempo far valere il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta a monte nei casi in cui tale diritto è escluso ai sensi dell'articolo 322, lettera b), di tale direttiva, se tale ultima disposizione non è stata recepita nel diritto nazionale</p>					
32.	Servizi acquistati da un potenziale acquirente prima dell'inizio dell'attività e detrazione dell'imposta Artt. 3, 4, 5 e 19 D.P.R. 633/72	C-249/17 - Ryanair	<p>1) Se l'intenzione di prestare in futuro servizi di gestione a una società obiettivo di acquisizione, nel caso in cui l'acquisizione vada a buon fine, possa essere considerata sufficiente per dimostrare che il potenziale acquirente esercita un'attività economica ai sensi dell'articolo 4 della sesta direttiva IVA, cosicché l'IVA pagata dal potenziale acquirente sui beni o servizi acquistati ai fini di detta acquisizione possa essere considerata come imposta su un'operazione realizzata a monte della prevista attività economica consistente nella fornitura dei suddetti servizi di gestione; e</p> <p>2) Se tra i servizi professionali prestati nell'ambito della suddetta potenziale acquisizione e l'operazione a valle, consistente nella potenziale fornitura di servizi di gestione alla società che costituisce l'obiettivo dell'acquisizione, nel caso in cui l'acquisizione vada a buon fine, possa sussistere un «nesso diretto e immediato» sufficiente, quale requisito indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella [sentenza del 27 settembre 2001, <i>Cibo Participations 2</i>, C 16/00, EU:C:2001:495], per cui può aver luogo la detrazione dell'IVA dovuta sui menzionati servizi professionali</p>	03.05.2018	17.10.2018
<p><i>Gli articoli 4 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che conferiscono a una società, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che intenda acquistare la totalità delle azioni di un'altra società, al fine di esercitare un'attività economica consistente nel fornire a quest'ultima prestazioni di servizi di gestione assoggettate all'imposta sul valore aggiunto (IVA), il diritto di detrarre integralmente l'IVA assolta a monte relativa alle spese inerenti a prestazioni di servizi di consulenza sostenute nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto, quand'anche risulti che tale attività economica non è stata realizzata, purché tali spese siano motivate esclusivamente dall'attività economica prevista</i></p>					
33.	Ne bis in idem ed evasione IVA extraUE Art. 59 D.P.R. 633/72	C-234/17 - XC e a.	Se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, in riferimento ai principi di equivalenza ed effettività da esso derivanti, debba essere interpretato nel senso che l'Oberster Gerichtshof sia tenuto, su richiesta di un interessato, a sottoporre a riesame una sentenza di un giudice penale passata in giudicato in relazione a una presunta violazione del diritto dell'Unione (nella specie: l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen), qualora il diritto nazionale - articolo 363a dell'StPO (codice di	05.06.2018	24.10.2018



N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
			procedura penale) - preveda un siffatto riesame solo per quanto concerne una presunta violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo o di uno dei suoi protocolli aggiuntivi		
<p><i>Il diritto dell'Unione, e in particolare i principi di equivalenza e di effettività, deve essere interpretato nel senso che non obbliga un giudice nazionale ad estendere alle violazioni del diritto dell'Unione, e segnatamente alle lesioni del diritto fondamentale garantito dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, un mezzo di impugnazione di diritto interno che consente di ottenere, unicamente in caso di violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 o di uno dei suoi protocolli, la ripetizione di un procedimento penale concluso con una decisione nazionale passata in giudicato</i></p>					
34.	Società appartenente al 100% ad un comune Art. 4 D.P.R. 633/72	C-182/17 - Ntp. Nagyszénás Településszol gáltatási Nonprofit	<p>Se rientri nella nozione di «ent[e] di diritto pubblico» di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, una società commerciale appartenente al 100 % ad un comune.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla prima questione, se si debba ritenere che detta società commerciale svolga, in quanto pubblica autorità, i compiti che incombono obbligatoriamente al comune ma che le sono delegati da quest'ultimo.</p> <p>In caso di risposta negativa a una delle due questioni precedenti, se si debba ritenere che gli importi corrisposti dal comune alla suddetta società commerciale per lo svolgimento dei compiti affidatili costituiscano un corrispettivo.</p>		<b>22.02.2018</b>
<p>1) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che, salva verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto pertinenti, costituisce una prestazione di servizi fornita a titolo oneroso, soggetta all'imposta sul valore aggiunto in forza di tale disposizione, un'attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nello svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici in esecuzione di un contratto concluso tra tale società e un comune.</p> <p>2) L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 dev'essere interpretato nel senso che, salva verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto e di diritto nazionale pertinenti, non ricade nella norma di non assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto, prevista da detta disposizione, un'attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nello svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici comunali in esecuzione di un contratto concluso tra tale società e un comune, nell'ipotesi in cui tale attività costituisca un'attività economica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva</p>					
35.	Casa madre e succursale in altro Stato - pro rata di detrazione Art. 19 e 19-bis DPR 633/72	C-165/17 - Morgan Stanley & Co International	Se, nel caso in cui le spese sopportate da una succursale stabilita in un primo Stato membro siano destinate esclusivamente alla realizzazione delle operazioni della sua casa madre stabilita in un altro Stato membro, le disposizioni di cui agli articoli 17, paragrafi 2, 3 e 5, e 19, paragrafo 1, della Sesta direttiva 77/388/CEE 1, riprese negli articoli 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 2006/112/CE 2, debbano essere interpretate nel senso che esse implicano che lo Stato membro della succursale applichi a tali spese il prorata di detrazione della succursale, determinato in funzione delle operazioni da questa realizzate nel proprio Stato di immatricolazione e delle norme	<b>03.10.2018</b>	<b>24.01.2019</b>

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
			<p>applicabili in tale Stato, oppure il prorata di detrazione della casa madre, oppure ancora un prorata di detrazione specifico combinante le norme applicabili negli Stati membri di immatricolazione della succursale e della casa madre, in particolare tenendo conto dell'eventuale esistenza di un regime di opzione per l'assoggettamento delle operazioni all'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Quali norme occorra applicare nell'ipotesi particolare in cui le spese sopportate dalla succursale concorrano alla realizzazione delle sue operazioni nel suo Stato di immatricolazione e alla realizzazione delle operazioni della casa madre, segnatamente con riguardo alla nozione di spese generali ed al prorata di detrazione.</p>		
<p>1) L'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 5, e l'articolo 19, paragrafo 1, della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché gli articoli 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, per quanto riguarda le spese sostenute da una succursale immatricolata in uno Stato membro, le quali siano destinate, in via esclusiva, sia ad operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto sia ad operazioni esentate da tale imposta, realizzate dalla casa madre di detta succursale stabilita in un altro Stato membro, occorre applicare un prorata di detrazione corrispondente ad una frazione il cui denominatore è rappresentato dal volume d'affari, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, costituito da queste sole operazioni ed il cui numeratore è rappresentato dalle operazioni soggette ad imposta che conferirebbero un diritto a detrazione anche qualora fossero effettuate nello Stato membro di immatricolazione della succursale di cui sopra, compreso il caso in cui tale diritto a detrazione consegua dall'esercizio di un'opzione, esercitata da tale succursale, consistente nell'assoggettare all'imposta sul valore aggiunto le operazioni realizzate in quest'ultimo Stato.</p> <p>2) L'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 5, e l'articolo 19, paragrafo 1, della Sesta direttiva 77/388, nonché gli articoli 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 2006/112, devono essere interpretati nel senso che, al fine di determinare il prorata di detrazione applicabile alle spese generali di una succursale immatricolata in uno Stato membro che concorrono alla realizzazione sia delle operazioni di tale succursale effettuate in questo Stato sia delle operazioni realizzate dalla casa madre della succursale di cui sopra stabilita in un altro Stato membro, occorre tener conto, nel denominatore della frazione costituente tale prorata di detrazione, delle operazioni realizzate tanto dalla summenzionata succursale quanto dalla sua casa madre, con la precisazione che nel numeratore della frazione di cui sopra devono figurare, oltre alle operazioni soggette ad imposta effettuate da detta succursale, soltanto le operazioni soggette ad imposta realizzate dalla casa madre suddetta che conferirebbero un diritto a detrazione anche qualora fossero effettuate nello Stato di immatricolazione della succursale in parola</p>					
36.	Soggetto passivo con partita IVA annullata – versamento e detrazione Artt. 4 e 19 del DPR 633/72	C-159/17 - Dobre	Se le disposizioni di cui agli articoli 167, 168, 169, 179, dell'articolo 213, paragrafo 1, dell'articolo 214, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE 1 debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale la quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, impone al contribuente, soggetto passivo la cui registrazione ai fini dell'IVA sia stata annullata, di versare allo Stato l'IVA percepita nel periodo in cui il codice di identificazione IVA era annullato, senza tuttavia riconoscerli il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati nel medesimo periodo.		<b>07.03.2018</b>
<p>Gli articoli da 167 a 169 e 179, l'articolo 213, paragrafo 1, l'articolo 214, paragrafo 1, e l'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente all'amministrazione fiscale di negare ad un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore</p>					

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
<p><i>aggiunto qualora venga dimostrato che, a causa degli inadempimenti contestati a quest'ultimo, l'amministrazione fiscale non ha potuto disporre delle informazioni necessarie per accertare che siano soddisfatti i requisiti sostanziali che danno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta a monte da detto soggetto passivo o che quest'ultimo abbia agito in modo fraudolento per poter beneficiare di tale diritto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare</i></p>					
37.	Beni usati e metalli preziosi – regime del margine Art. 74 DPR 633/72	C-154/17 – E LATS	<p>Se l'articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2006/112/CE, debba essere interpretato nel senso che possono essere considerati beni d'occasione taluni articoli usati acquisiti dal commerciante contenenti metalli preziosi o pietre preziose (come nel caso di specie) e che si rivendano principalmente per estrarre i metalli preziosi o le pietre preziose in essi presenti.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla prima questione, al fine di limitare l'applicazione del regime speciale, se sia rilevante la circostanza che il commerciante sia a conoscenza dell'intenzione del successivo acquirente di estrarre i metalli preziosi o le pietre preziose contenuti negli articoli usati, oppure siano rilevanti le caratteristiche oggettive dell'operazione (la quantità di prodotti, lo status giuridico della controparte della operazione, ecc.)</p>	<b>10.04.2018</b>	<b>11.07.2018</b>
<p><i>L'articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «beni d'occasione» non comprende beni usati contenenti metalli preziosi o pietre preziose, se tali beni non sono più idonei a soddisfare la loro funzionalità iniziale e hanno conservato solo le funzionalità inerenti a tali metalli e a dette pietre, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare tenendo conto di tutte le circostanze oggettive rilevanti di ogni singolo caso</i></p>					
38.	Operazioni esenti e spese generali – prorata Artt. 19 e 19-bis DPR 633/72	C-153/17 – Volkswagen	<p>Nel caso in cui le spese generali imputabili a operazioni di vendita a rate (consistenti nella concessione di finanziamenti, operazione esente, e nella cessione di autovetture, operazione imponibile) siano state integrate soltanto nel prezzo delle concessioni di finanziamenti, operazioni esenti, del soggetto passivo, se questi abbia diritto di detrarre l'imposta assolta a monte in relazione a tali spese. Quale sia l'interpretazione corretta del punto 31 della sentenza Midland Bank, C-93/98, e, in particolare, dell'affermazione secondo cui i costi generali «fanno parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, sono elementi costitutivi del prezzo dei prodotti di un'impresa».</p> <p>In particolare:</p> <p>a) se tale passaggio debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro deve sempre attribuire una determinata imposta assolta a monte a ciascuna operazione, per qualsiasi metodo particolare adottato ai sensi dell'articolo 173, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 1;</p> <p>b) se ciò valga anche quando, di fatto, le spese generali non sono integrate nel prezzo delle operazioni imponibili effettuate dall'impresa.</p> <p>Se il fatto che le spese generali siano state effettivamente utilizzate, almeno in una certa misura, per effettuare cessioni imponibili di autovetture:</p> <p>a) comporti che una parte dell'imposta assolta a monte relativamente a tali spese debba essere detraibile;</p>	<b>03.05.2018</b>	<b>18.10.2018</b>

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
			<p>b) se ciò valga anche quando, di fatto, le spese generali non sono integrate nel prezzo delle cessioni imponibili di autovetture.            4) Se sia legittimo, in via di principio, ignorare le cessioni imponibili di autovetture (o il loro valore) al fine di pervenire a un metodo particolare ai sensi dell'articolo 173, paragrafo 2, lettera c), della direttiva.</p>		
<p><i>L'articolo 168 e l'articolo 173, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, da un lato, anche quando le spese generali relative a operazioni di locazione con opzione d'acquisto di beni mobili, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non si riflettono nell'importo dovuto dal cliente a titolo della messa a disposizione del bene in questione, ossia la parte imponibile dell'operazione, ma nell'importo dell'interesse dovuto a titolo della parte «finanziamento» dell'operazione, ossia la parte esente della stessa, tali spese generali devono comunque essere considerate, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), come un elemento costitutivo del prezzo di tale messa a disposizione e, dall'altro, gli Stati membri non possono applicare un metodo di ripartizione che non tenga conto del valore iniziale del bene in questione al momento della sua cessione, poiché tale metodo non è atto a garantire una ripartizione più precisa di quella che risulterebbe dall'applicazione del criterio di ripartizione secondo il volume d'affari</i></p>					
39.	<p>Comune e detrazione beni d'investimento Art. 4 e 19 DPR 633 del 1972</p>	<p>C-140/17 - Gmina Ryjewo</p>	<p>Se, alla luce degli articoli 167, 168, 184 e segg. della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e del principio di neutralità, un comune abbia il diritto a detrarre (mediante una rettifica) l'imposta pagata a monte, relativa alle sue spese d'investimento, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel periodo iniziale dopo la costruzione (l'acquisto), il bene d'investimento sia stato destinato ad un settore di attività non assoggettato ad imposta (nell'ambito dello svolgimento, da parte del comune, di compiti di pubblica autorità nell'esercizio del potere di imperio che gli compete);</li> <li>- la destinazione d'uso del bene d'investimento sia stata modificata ed il bene venga impiegato dal comune anche per operazioni imponibili;</li> </ul> <p>Se ai fini della risposta alla questione di cui al punto 1 rilevi il fatto che, al momento della costruzione o dell'acquisto del bene d'investimento, non era stata espressamente manifestata, da parte del comune, l'intenzione di destinare in futuro tale bene ad operazioni imponibili.</p> <p>Se ai fini della risposta alla questione di cui al punto 1 rilevi il fatto che il bene d'investimento venga utilizzato tanto per operazioni imponibili, quanto per quelle non soggette ad imposta (nello svolgimento, da parte del comune, di compiti di pubblica autorità) e che non vi è possibilità di imputare oggettivamente le spese d'investimento concrete ad uno dei summenzionati gruppi di operazioni.</p>	19.04.2018	25.07.2018
<p><i>Gli articoli 167, 168 e 184 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un ente di diritto pubblico abbia diritto alla rettifica delle detrazioni dell'IVA assolta in relazione a un bene d'investimento immobiliare in una fattispecie, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui, al momento dell'acquisto di tale bene, da un lato, quest'ultimo, per sua natura, poteva essere utilizzato sia per attività imponibili che per quelle non imponibili ma è stato utilizzato, in un primo tempo, per attività non imponibili e, dall'altro, tale ente pubblico non aveva espressamente dichiarato di avere l'intenzione di</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
<i>destinare il suddetto bene a un'attività imponibile ma non aveva neppure escluso un utilizzo a tal fine, purché risulti dall'esame di tutte le circostanze di fatto, esame che spetta al giudice nazionale effettuare, che è soddisfatta la condizione prevista dall'articolo 168 della direttiva 2006/112, in base alla quale il soggetto passivo deve aver agito in qualità di soggetto passivo nel momento in cui ha effettuato detto acquisto</i>					
40.	Importazione da parte di soggetto diverso con introduzione in deposito e successiva cessione intra Art. 67 DPR 633/72, artt. 41 e 50 bis D.L. 331/93	C-108/17 - Enteco Baltic	<p>Se l'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un'autorità tributaria di uno Stato membro rifiuti di applicare l'esenzione prevista all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva solo perché al momento dell'importazione i beni dovevano essere ceduti a un soggetto passivo dell'IVA il cui numero di identificazione IVA era indicato nella dichiarazione d'importazione, ma successivamente, in seguito a un cambiamento delle circostanze, i beni sono stati consegnati a un altro soggetto passivo (soggetto passivo dell'IVA), e all'autorità pubblica sono state fornite tutte le informazioni sull'identità dell'acquirente effettivo.</p> <p>Se, in circostanze come quelle del caso di specie, l'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che documenti il cui contenuto non sia stato confutato (lettere di vettura e-AD [documento amministrativo elettronico] e conferme e-ROR [nota di ricevimento elettronica]), i quali confermano il trasporto dei beni da un deposito fiscale nel territorio di uno Stato membro a un deposito fiscale nel territorio di un altro Stato membro, possono essere considerati come una prova sufficiente del trasporto dei beni in un altro Stato membro.</p> <p>Se l'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che esso osta a che l'autorità tributaria di uno Stato membro rifiuti di applicare l'esenzione prevista da detta disposizione qualora il diritto di disposizione non sia stato trasferito all'acquirente dei beni direttamente, ma per il tramite delle persone da esso indicate (imprese di trasporto/depositi fiscali).</p> <p>Se sia in contrasto con i principi della neutralità dell'IVA e della tutela del legittimo affidamento una prassi amministrativa secondo la quale la nozione di trasferimento del diritto di disposizione e i requisiti della prova di tale trasferimento sono interpretati in maniera diversa, a seconda che si applichi l'articolo 167 o l'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA.</p> <p>Se la portata del principio di buona fede in relazione all'imposizione dell'IVA comprenda anche il diritto all'esenzione dall'IVA all'importazione (ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA) in casi come quello di cui al procedimento principale, ossia quando l'ufficio doganale nega il diritto del soggetto passivo all'esenzione dall'IVA all'importazione per il motivo che le condizioni per una cessione successiva dei beni all'interno dell'Unione europea (articolo 138 della direttiva IVA) non sono state soddisfatte.</p> <p>Se l'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato</p>	22.03.2018	20.06.2018

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
			<p>nel senso che esso osta a una prassi amministrativa degli Stati membri secondo la quale la presunzione che (i) il diritto di disposizione non era stato trasferito a una determinata controparte contrattuale e (ii) il soggetto passivo conosceva o avrebbe potuto conoscere una possibile frode all'IVA commessa dalla sua controparte contrattuale è basata sul fatto che l'impresa comunicava con le sue controparti contrattuali mediante mezzi di comunicazione elettronici e che l'indagine condotta dall'autorità tributaria ha accertato che le controparti contrattuali non operavano agli indirizzi indicati e non dichiaravano l'IVA sulle operazioni effettuate con il soggetto passivo.</p> <p>Se l'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che, sebbene l'obbligo di comprovare il diritto all'esenzione fiscale gravi sul soggetto passivo, ciò non significa che l'autorità pubblica competente che decide sulla questione del trasferimento del diritto di disposizione non sia soggetta all'obbligo di raccogliere informazioni accessibili solo alle autorità pubbliche.</p>		
41.	<p>Dichiarazione integrativa, regolarizzazione e rimborsi</p> <p>Art 28 D.P.R. 633/72</p>	C-81/17 - Zabrus Siret	<p>Se la direttiva 2006/112/CE, nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, ostino, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a una prassi amministrativa e/o a un'interpretazione delle disposizioni della normativa nazionale con cui si impedisce la verifica e la concessione del diritto al rimborso dell'IVA proveniente dalle regolarizzazioni per operazioni effettuate in un periodo precedente al periodo sottoposto a verifica e che è stato oggetto di una verifica fiscale in seguito alla quale gli organi tributari non hanno constatato anomalie tali da modificare la base imponibile dell'IVA, nonostante tali disposizioni si interpretino nel senso che gli organi tributari possono procedere al riesame di un periodo sottoposto in precedenza a verifica fiscale in base a dati e informazioni supplementari ottenuti successivamente sulla base della cooperazione tra le autorità e le istituzioni statali.</p> <p>Se la direttiva 2006/112/CE, nonché i principi di neutralità fiscale e proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che ostano, in circostanze come quelle del procedimento principale, a una disciplina nazionale con carattere normativo che nega la possibilità di rettifica degli errori materiali delle dichiarazioni dell'IVA per i periodi d'imposta che sono stati sottoposti alla verifica fiscale ad eccezione del caso in cui la rettifica si effettui in base alla disposizione di misure comunicata dall'organo di verifica fiscale in occasione del controllo precedente.</p>		<b>26.04.2018</b>
<p><i>Gli articoli 167, 168, 179, 180 e 182 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché i principi di effettività, di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, in deroga al termine di prescrizione di cinque anni sancito dal diritto nazionale per la rettifica delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA), esclude, in circostanze come quelle di cui a detto procedimento, che un soggetto passivo possa procedere a una siffatta rettifica per far valere il suo diritto a detrazione per il solo motivo che tale rettifica</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
<i>riguarda un periodo già sottoposto a verifica fiscale</i>					
42.	Detrazione per acquisti durante periodo di inattività della partita IVA Art 19 D.P.R. 633/72	C-69/17 - Gamesa Wind România	<p>Se la direttiva IVA 2006/112/CE (in particolare, gli articoli 213, 214 e 273) osti, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a una normativa nazionale o a una prassi fiscale secondo cui un contribuente non beneficia del diritto alla detrazione dell'IVA esercitato mediante più dichiarazioni IVA successivamente alla riattivazione del numero d'identificazione IVA del contribuente, per il fatto che l'IVA in questione è relativa ad acquisti effettuati in un periodo in cui il numero d'identificazione IVA del contribuente era inattivo.</p> <p>Se la direttiva IVA 2006/112/CE (in particolare, gli articoli 213, 214 e 273) osti, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a una normativa nazionale o a una prassi fiscale secondo cui un contribuente non beneficia del diritto alla detrazione dell'IVA esercitato mediante più dichiarazioni IVA successivamente alla riattivazione del numero d'identificazione IVA del contribuente, per il fatto che, sebbene l'IVA in questione sia relativa a fatture emesse successivamente alla riattivazione del numero d'identificazione IVA del contribuente, essa riguarda acquisti effettuati in un periodo in cui il numero d'identificazione IVA era inattivo.</p>		<b>12.09.2018</b>
<p><i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 – in particolare i suoi articoli 213, 214 e 273, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente all'amministrazione fiscale di negare a un soggetto passivo, che ha effettuato acquisti durante il periodo in cui il suo numero d'identificazione dell'imposta sul valore aggiunto è stato annullato per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto relativa a tali acquisti mediante dichiarazioni d'imposta sul valore aggiunto effettuate – o mediante fatture emesse – successivamente alla riattivazione del suo numero d'identificazione, per la sola ragione che tali acquisti sono avvenuti durante il periodo di disattivazione, pur se i requisiti sostanziali sono soddisfatti e il diritto a detrazione non è invocato in modo fraudolento o abusivo</i></p>					
43.	Prescrizione breve e frodi IVA Art 59 D.P.R. 633/72	C-42/17 M.A.S. e M.B. IT	<p>La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE e della sentenza dell'8 settembre 2015, Taricco e a. (C-105/14, EU:C:2015:555).</p> <p>Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una questione di legittimità costituzionale proposta alla Corte costituzionale (Italia) dalla Corte suprema di cassazione (Italia) e dalla Corte d'appello di Milano (Italia), in merito all'eventuale violazione, nei procedimenti principali, di più articoli della Costituzione della Repubblica italiana.</p> <p>La Corte costituzionale si interroga, in sostanza, sull'applicazione che i giudici italiani devono dare dell'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia nella sua sentenza dell'8 settembre 2015, Taricco e a. (C-105/14, EU:C:2015:555), in considerazione dell'interpretazione del principio di legalità in materia penale elaborata nella giurisprudenza della Corte costituzionale, principio consacrato, segnatamente, all'articolo 25, paragrafo 2, della Costituzione della</p>	<b>18.07.2017</b>	<b>05.12.2017</b>

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
			<p>Repubblica italiana. In particolare, il giudice del rinvio chiede alla Corte di chiarire se, ai sensi del diritto dell'Unione, i giudici italiani, nonostante detto principio di legalità, siano tenuti a non applicare le norme sulla prescrizione in materia penale enunciate agli articoli 160 e 161 del codice penale, nei casi di frode grave che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea.</p> <p>Nella sua ordinanza, la Corte costituzionale chiede alla Corte di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento accelerato previsto all'articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.</p> <p>Tale disposizione prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d'ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l'avvocato generale, possa decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di detto regolamento.</p> <p>Nel caso di specie, il giudice del rinvio fa valere che si è generato un grave stato di incertezza sul significato da attribuire al diritto dell'Unione, incertezza che riguarda processi penali pendenti e che è urgente rimuovere quanto prima. Detto giudice specifica che non può inoltre sfuggire la prioritaria importanza delle questioni di diritto che sono state sollevate e l'utilità che i relativi dubbi vengano eliminati il prima possibile.</p> <p>A tal riguardo, si deve rilevare che, con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio chiede se, in sostanza, in considerazione dell'interpretazione data dalla Corte dell'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nella sua sentenza dell'8 settembre 2015, Taricco e a. (C-105/14, EU:C:2015:555), non si debbano applicare gli articoli 160 e 161 del codice penale, e ciò in un numero considerevole di casi, anche quando detta interpretazione sia in contrasto con un principio supremo dell'ordine costituzionale dello Stato membro interessato.</p> <p>Ciò premesso, si deve rilevare che una rapida risposta della Corte è tale da eliminare le gravi incertezze che il giudice del rinvio esprime rispetto all'interpretazione e all'applicazione del diritto dell'Unione in un numero considerevole di casi in materia di diritto penale (v., per analogia, ordinanza del presidente della Corte del 1° febbraio 2016, Davis e a., C-698/15, non pubblicata, EU:C:2016:70, punto 11).</p> <p>Alla luce delle suddette incertezze, che riguardano questioni fondamentali di diritto costituzionale nazionale e di diritto dell'Unione, le specifiche circostanze del caso di specie sono tali da giustificare il rapido trattamento della presente causa, conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura.</p> <p>Di conseguenza, si deve sottoporre la causa C-42/17 a procedimento accelerato.</p>		
<p><i>L'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell'ambito di un procedimento penale</i></p>					



N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
<i>riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all'inflazione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell'applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato</i>					
44.	Detrazione IVA in operazioni tra società collegate Art. 19 DPR 633 del 1972	C-16/17 - TGE Gas Engineering	<p>Se gli articoli 44, 45, 132, paragrafo 1, lettera f), 167, 168, 169, 178, 179 e 192 A, 193, 194 e 196 della direttiva IVA, gli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 e il principio di neutralità debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che l'amministrazione fiscale portoghese neghi il diritto alla detrazione IVA ad una controllata di una società tedesca, in una situazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la società tedesca ha ottenuto un numero di identificazione fiscale in Portogallo per la realizzazione di un unico atto, in particolare, l'«acquisizione di quote sociali», corrispondente a un soggetto non residente senza stabile organizzazione;</li> <li>- la controllata di detta società tedesca è stata poi registrata in Portogallo e le è stato attribuito un numero di identificazione fiscale proprio, come stabile organizzazione di tale società;</li> <li>- in un momento successivo, la società tedesca, utilizzando il primo numero di identificazione fiscale, ha stipulato con un'altra impresa un contratto di costituzione di un raggruppamento complementare di imprese (ACE), per l'esecuzione di un contratto d'appalto in Portogallo;</li> <li>- successivamente, la controllata, utilizzando il proprio numero di identificazione fiscale, ha stipulato un contratto di subappalto con l'ACE, concordando le reciproche prestazioni, e stabilendo che quest'ultimo debba fatturare ai subappaltatori, nelle proporzioni convenute, i costi da esso sostenuti;</li> <li>- nelle note di addebito che ha emesso per fatturare i costi alla controllata, l'ACE ha indicato il numero di identificazione fiscale di quest'ultima e ha liquidato l'IVA;</li> <li>- la controllata ha detratto l'IVA liquidata nelle note di addebito;</li> <li>- le operazioni attive dell'ACE sono costituite (mediante il subappalto) dalle operazioni attive della controllata e dell'altra impresa facente parte dell'ACE, e queste ultime hanno fatturato all'ACE la totalità delle entrate che l'ACE ha fatturato al committente.</li> </ul>	03.05.2018	07.08.2018
<p><i>Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, e il principio di neutralità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che l'amministrazione tributaria di uno Stato membro consideri che una società che ha la propria sede in un altro Stato membro e la succursale che essa possiede nel primo dei detti Stati costituiscono due soggetti passivi distinti sulla base del rilievo che tali soggetti hanno ciascuno un numero di identificazione fiscale e, per tale ragione, neghi alla succursale il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle note di addebito emesse da un consorzio sinergico di imprese di cui detta società, e non la sua succursale, è membro</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
45.	Aliquota IVA inferiore – detrazione da parte dell’acquirente oltre i due anni dall’effettuazione dell’operazione Art. 60 e 19 DPR 633 del 1972	C-8/17 - Biosafe - Indústria de Reciclagens	Se la direttiva 2006/11[2]/CE , e in particolare i suoi articoli 63, 167, 168, 178, 179, 180, 182 e 219, nonché il principio di neutralità, ostino ad una normativa dalla quale risulti che – in una situazione in cui il venditore dei beni, soggetto passivo IVA, sia stato soggetto a un’ispezione fiscale da cui è emerso che l’aliquota IVA che aveva opportunamente applicato era inferiore a quella dovuta, abbia pagato allo Stato l’imposta supplementare e intenda ottenere il relativo pagamento dall’acquirente, anch’esso soggetto passivo IVA – il termine per quest’ultimo per detrarre tale imposta complementare si calcola a partire dall’emissione delle fatture iniziali e non dall’emissione o dalla ricezione dei documenti rettificativi. In caso di risposta negativa alla precedente questione pregiudiziale, sorge allora il dubbio se la stessa direttiva e, in particolare, i medesimi articoli e il principio di neutralità ostino ad una normativa dalla quale risulti che, ricevuti i documenti rettificativi delle fatture iniziali, emessi a seguito dell’ispezione fiscale e del pagamento allo Stato dell’imposta complementare, e destinati ad ottenere il pagamento di quest’ultima, in un momento in cui il suddetto termine per l’esercizio del diritto a detrazione sia già scaduto, è legittimo per l’acquirente rifiutarsi di effettuare il pagamento, lasciando così intendere che l’impossibilità di detrarre l’imposta complementare giustifica il rifiuto di trasferimento dell’imposta.	30.11.2017	12.04.2018
<p><i>Gli articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 219 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro per effetto della quale, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale in cui, in seguito ad avviso di accertamento di maggiore imposta, a distanza di vari anni dalla cessione dei beni di cui trattasi, è stato versato allo Stato un supplemento di imposta sul valore aggiunto (IVA) con emissione dei relativi documenti di rettifica delle fatture iniziali, il beneficio del diritto della detrazione dell’IVA sia escluso, con la motivazione che il termine previsto dalla normativa medesima ai fini dell’esercizio di tale diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data di emissione delle dette fatture iniziali e sarebbe quindi scaduto</i></p>					
46.	Pagamenti parcelle dentisti tramite giroconti – operazioni esenti Art. 10 DPR 633 del 1972	C-5/17 - DPAS Limited	Alla luce dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE1 del Consiglio (la direttiva principale sull’IVA) e delle interpretazioni della suddetta disposizione fornite dalla Corte di giustizia nelle sentenze AXA, Bookit II e NEC, l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) sottopone alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali: Se un servizio come quello fornito dal contribuente nel caso di specie, – consistente nel far sì che, sulla base di un ordine di addebito diretto, una somma di denaro sia prelevata mediante addebito diretto dal conto bancario di un paziente e trasferita dal contribuente, dopo aver da essa dedotto il compenso che gli spetta, al dentista del paziente e all’assicuratore – costituisca una prestazione di servizi di giroconto o di pagamento esente ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva principale sull’IVA. In particolare, si chiede se le sentenze Bookit II e NEC conducano alla conclusione che	21.03.218	25.07.2018

N.	OGGETTO <sup>26</sup>	N°. CAUSA <sup>27</sup>	NATURA <sup>28</sup>	AVV. <sup>29</sup>	CORTE <sup>30</sup>
			<p>l'esenzione dall'IVA di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), non si applica a un servizio, come quello fornito dal contribuente nel caso di specie, che non implica che sia il contribuente stesso ad effettuare addebiti o accrediti su conti sui quali ha il controllo, ma che, nel caso in cui il trasferimento delle risorse avvenga, è essenziale a tal fine. O se invece la sentenza AXA conduca alla conclusione contraria.</p> <p>Si chiede quali siano i principi rilevanti applicabili per stabilire se un servizio come quello fornito dal contribuente nel caso di specie ricada o meno nell'ambito di applicazione del «ricupero dei crediti» ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera d). In particolare, nell'ipotesi in cui (come ha statuito la Corte nella sentenza AXA con riferimento allo stesso servizio o a un servizio molto simile) tale servizio costituisca ricupero dei crediti allorché è fornito a favore della persona alla quale è dovuto il pagamento (vale a dire i dentisti nel caso di specie e nella causa AXA), se tale servizio costituisca ricupero dei crediti anche allorché è fornito alla persona che è tenuta al pagamento (vale a dire, nel caso di specie, i pazienti).</p>		
<p><i>L'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ivi prevista per le operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti non si applica ad una prestazione di servizi, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nel fatto che il soggetto passivo chiede agli istituti finanziari interessati, da un lato, che una somma di denaro sia trasferita dal conto bancario di un paziente a quello del soggetto passivo sulla base di un mandato di addebito diretto e, dall'altro, che tale somma, previa deduzione della remunerazione dovuta a tale soggetto passivo, sia trasferita dal conto bancario di quest'ultimo verso i rispettivi conti bancari del dentista e dell'assicuratore di tale paziente</i></p>					

## Procedimenti instaurati nel 2016

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
1.	Cessione intracomunitaria in assenza di iscrizione al VIES Art. 41 DL 331 del 1993	C-21/16 - Euro Tyre	<p>Se gli articoli 131 e 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 1 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che l'amministrazione tributaria di uno Stato membro neghi la concessione di un'esenzione IVA, nell'ambito di una cessione di beni, a un venditore con sede in tale Stato membro, perché l'acquirente, con sede in altro Stato membro, non è iscritto al VIES e in detto Stato non è soggetto a un regime d'imposizione degli acquisti intracomunitari di beni, sebbene disponga, al momento della transazione, di un numero di identificazione valido, ai fini dell'IVA, in quest'altro Stato membro, numero indicato nelle fatture relative alle transazioni, quando siano cumulativamente soddisfatti i requisiti materiali di una cessione intracomunitaria, vale a dire quando il diritto di disporre del bene come proprietario sia stato trasferito verso l'acquirente e il fornitore provi che tale bene è stato spedito o trasportato verso un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o a tale trasporto, il medesimo bene è uscito fisicamente dal territorio dello Stato membro di consegna a destinazione di un acquirente soggetto passivo o persona giuridica che agisca come tale in uno Stato membro diverso da quello dal quale sono partiti i beni.</p> <p>Se il principio di proporzionalità osti a un'interpretazione dell'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 secondo la quale l'esenzione sia negata in una situazione nella quale un venditore, con sede in uno Stato membro, fosse a conoscenza del fatto che l'acquirente, con sede in altro Stato membro, pur disponendo di un numero di identificazione valido, ai fini dell'IVA, in quest'altro Stato membro, non era iscritto al VIES e non era, in detto Stato, soggetto a un regime d'imposizione degli acquisti intracomunitari di beni, ma prevedeva che la registrazione come operatore intracomunitario gli venisse concessa retroattivamente.</p>		<b>09.02.2017</b>
<p><i>L'articolo 131 e l'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che ostano a che l'amministrazione tributaria di uno Stato membro neghi l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di una cessione intracomunitaria per il solo motivo che, al momento di tale cessione, l'acquirente, domiciliato sul territorio dello Stato membro di destinazione e titolare di un numero di identificazione di imposta sul valore aggiunto valido per le operazioni in tale</i></p>					

<sup>31</sup> Sintesi argomento e articolo interno di riferimento D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

<sup>32</sup> Numero progressivo per anno attribuito alla causa.

<sup>33</sup> Questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale o procedura d'infrazione avviata dalla Commissione.

<sup>34</sup> Data fissata per il deposito delle conclusioni dell'Avvocato generale (è possibile giudicare la causa senza conclusioni dopo aver sentito l'avvocato generale).

<sup>35</sup> Data fissata per il deposito della sentenza da parte della Corte.

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
<p><i>Stato, non è iscritto al sistema di scambio di informazioni in materia di imposta sul valore aggiunto e non è assoggettato ad un regime di tassazione degli acquisti intracomunitari, allorché non esiste alcun serio indizio che lasci supporre l'esistenza di una frode ed è dimostrato che sono soddisfatte le condizioni sostanziali dell'esenzione. In tal caso, l'articolo 138, paragrafo 1, di tale direttiva, interpretato alla luce del principio di proporzionalità, osta del pari a tale diniego qualora il venditore fosse a conoscenza delle circostanze che caratterizzavano la situazione dell'acquirente con riferimento all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e fosse persuaso che, in un momento successivo, l'acquirente sarebbe stato registrato in quanto operatore intracomunitario con effetto retroattivo</i></p>					
2.	Cessioni intracomunitarie di autovetture e targa in prova Art. 53 DL 331 del 1993	C-26/16 - Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis	<p>Se l'articolo 138 [paragrafo 2], lettera a), della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio, del 28 novembre 2006 osti ad una normativa nazionale [articoli 1, lettera e), e 14, lettera b), del regime IVA applicabile alle transazioni intracomunitarie] che esige, per la concessione dell'esenzione dall'IVA per le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, trasportati dall'acquirente dal territorio nazionale in un altro Stato membro, che l'acquirente sia stabilito o domiciliato in tale Stato membro.</p> <p>Se l'articolo 138 [paragrafo 2], lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio osti al diniego dell'esenzione nello Stato membro di partenza del trasporto nel caso in cui il mezzo di trasporto acquistato sia stato trasportato in Spagna dove ha ottenuto una targa turistica, provvisoria e soggetta al regime fiscale previsto dagli articoli da 8 a 11, 13 e 15 del regio decreto spagnolo 10 settembre 1993, n. 1571.</p> <p>Se l'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE impedisca di esigere il pagamento dell'IVA da parte del fornitore di un mezzo di trasporto nuovo, nel caso in cui non risulti appurato se il regime della targa turistica sia cessato o meno in virtù di una delle situazioni previste dagli articoli 11 e 15 del regio decreto spagnolo 10 settembre 1993, n. 1571, né se l'IVA sia stata - o verrà - pagata in seguito alla cessazione di tale regime.</p> <p>Se l'articolo 138, [paragrafo 2], lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e i principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento ostino a che si esiga il pagamento dell'IVA dal fornitore di un mezzo di trasporto nuovo che è stato spedito in un altro Stato membro, nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'acquirente, prima della spedizione, comunichi al fornitore che risiede nello Stato membro di destinazione e gli mostri un documento in cui si attesta che gli è stato attribuito in tale Stato membro un numero identificativo per stranieri, in cui si indicava una residenza in quest'ultimo Stato membro diversa da quella dichiarata dall'acquirente;</li> <li>- dopo la vendita l'acquirente trasmetta al fornitore alcuni documenti comprovanti che il mezzo di trasporto acquistato è stato sottoposto a controllo tecnico nello Stato membro di destinazione e che quest'ultimo Stato gli ha rilasciato una targa turistica;</li> <li>- non risulti provato che il fornitore avrebbe collaborato con l'acquirente per eludere il pagamento dell'IVA;</li> <li>- i servizi doganali non abbiano formulato obiezioni in merito all'annullamento della Declaração Aduaneira de Veículo sulla base dei documenti in possesso del fornitore.</li> </ul>	01.02.2017	14.06.2017

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
<p>1) L'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE osta a che le disposizioni nazionali subordinino il beneficio dell'esenzione di una cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo alla condizione che l'acquirente di tale mezzo di trasporto sia stabilito o domiciliato nello Stato membro di destinazione del mezzo di trasporto medesimo.</p> <p>2) L'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che l'esenzione della cessione di un mezzo di trasporto nuovo non può essere rifiutata nello Stato membro della cessione sulla base dell'unico rilievo secondo cui tale mezzo di trasporto è stato oggetto solo di immatricolazione provvisoria nello Stato membro di destinazione.</p> <p>3) L'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112 osta a che il venditore di un mezzo di trasporto nuovo, trasportato dall'acquirente in un altro Stato membro e immatricolato in quest'ultimo Stato a titolo provvisorio, sia poi tenuto a versare l'imposta sul valore aggiunto ove non risulti provato che il regime di immatricolazione provvisoria sia cessato e che detta imposta sia stata o sarà versata nello Stato membro di destinazione.</p> <p>4) L'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112 nonché i principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento ostano a che il venditore di un mezzo di trasporto nuovo, trasportato dall'acquirente in un altro Stato membro e oggetto di immatricolazione provvisoria in quest'ultimo Stato, sia poi tenuto a versare l'imposta sul valore aggiunto nell'ipotesi di evasione fiscale commessa dall'acquirente, a meno che non risulti dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva nel contesto di un'evasione commessa dall'acquirente e non aveva adottato tutte le misure ragionevoli che poteva adottare per evitare la sua partecipazione a tale evasione. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò sia verificato nella specie, sulla base di una valutazione globale di tutti gli elementi e le circostanze di fatto del procedimento principale</p>					
3.	Holding di gestione, soggetto passivo e detrazione dell'imposta Art. 4 e 19 DPR 633 del 1972	C-28/16 – MVM	«1) Se una società holding che svolge un ruolo attivo nella gestione di determinate attività delle società controllate o di tutto il gruppo di società, senza tuttavia addebitare alle controllate i servizi prestati in qualità di holding operativa né i corrispondenti importi IVA, costituisca un soggetto passivo a fini IVA in relazione a detti servizi.2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se una società holding attiva possa esercitare, e in questo caso in che modo, il diritto di detrarre l'IVA corrispondente ai servizi da essa utilizzati che siano direttamente collegati all'attività economica gravata da IVA di alcune società controllate. 3) Nel caso in cui la prima questione riceva una risposta affermativa, se una società holding attiva possa esercitare, e in questo caso in che modo, il diritto di detrarre l'IVA corrispondente ai servizi utilizzati nell'interesse di tutto il gruppo di società. 4) Se le risposte alle precedenti questioni divergano e, in tal caso, in che misura, qualora una società holding attiva fatturi alle società controllate i suddetti servizi utilizzati, a titolo di servizi intermediari».		<b>12.01.2017</b> <b>ordinanza</b>
<p><i>Gli articoli 2, 9, 26, 167, 168 e 173 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, poiché l'ingerenza di una società holding, come quella in questione nel procedimento principale, nella gestione delle sue società controllate, laddove essa non abbia addebitato a queste ultime né i servizi da essa acquistati nell'interesse di tutto il gruppo di società o di alcune sue società controllate né l'imposta sul valore aggiunto corrispondente, non costituisce un'«attività economica» ai sensi di tale direttiva, una società holding siffatta non può beneficiare del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte per tali servizi acquistati, nei limiti in cui questi ultimi si riferiscono ad operazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva</i></p>					
4.	Carico e scarico di nave – non imponibilità	C-33/16 – A	Se l'articolo 148, lettera d), della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che il carico e lo scarico di una nave costituiscono prestazioni di servizi ai sensi di tale	<b>07.12.2016</b>	<b>04.05.2017</b>

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
	Art. 9 DPR 633 del 1972		<p>articolo, destinati a sopperire ai bisogni immediati di carico delle navi di cui all'articolo 148, lettera a), della direttiva in parola.</p> <p>Se l'articolo 148, lettera d), della direttiva IVA 2006/112/CE - tenuto conto del punto 24 della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Elmeke, cause riunite da C-181/04 a C-183/04, in base al quale l'esenzione prevista nella disposizione in parola non può essere estesa a prestazioni effettuate in uno stadio commerciale anteriore - debba essere interpretato nel senso che ciò vale anche per la prestazione di servizi qui controversa, nell'ambito della quale il servizio erogato al primo stadio di fatturazione da un subappaltatore della A Oy comprende un servizio sostanzialmente destinato in via diretta al carico, che la società A Oy riaddebita all'impresa di spedizioni o di trasporto.</p> <p>Se l'articolo 148, lettera d), della direttiva IVA 2006/112/CE - tenuto conto del punto 24 della succitata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui l'esenzione prevista nella disposizione in parola si applica unicamente alle prestazioni di servizi direttamente fornite all'armatore - debba essere interpretato nel senso che l'esenzione ivi prevista non può trovare applicazione quando la prestazione è resa al soggetto legittimato a disporre del carico, ad esempio all'esportatore o all'importatore della merce.</p>		
<p>1) L'articolo 148, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che i servizi di carico e scarico su o verso una nave o a partire da quest'ultima sono servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni delle navi di cui all'articolo 148, lettera a), di tale direttiva.</p> <p>2) L'articolo 148, lettera d), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, possono essere esentate non solo le prestazioni che hanno ad oggetto operazioni di carico e scarico a bordo o a partire da una nave di cui all'articolo 148, lettera a), di tale direttiva che intervengono nello stadio finale di commercializzazione di un tale servizio, ma anche le prestazioni effettuate in uno stadio anteriore, come la prestazione fornita da un subappaltatore a un operatore economico che la riaddebita successivamente a un'impresa di spedizioni o a un'impresa di trasporti e, dall'altro, possono parimenti essere esentate le prestazioni di carico e scarico fornite al detentore di tale carico, quale l'esportatore o l'importatore di quest'ultimo</p>					
5.	Cessione di terreno a Stato o Comune in compensazione di tributi da pagare Art. 2 DPR 633 del 1972	C-36/16 - Posnania Investment	<p>Se il trasferimento della proprietà di un terreno (bene materiale) da parte di un soggetto passivo dell'IVA a favore:</p> <p>a) dell'erario, in compensazione di debiti fiscali a titolo delle imposte i cui proventi sono destinati al bilancio dello Stato, o</p> <p>b) del comune, della provincia o della regione, in compensazione di debiti fiscali a titolo delle imposte i cui proventi sono destinati ai bilanci dei medesimi, con conseguente estinzione del debito d'imposta, costituisca un'operazione imponibile (una cessione di beni effettuata a titolo oneroso), ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto</p>	16.02.2017	11.05.2017
L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune					

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
<p><i>d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che il trasferimento della proprietà di un bene immobile, da parte di un soggetto passivo d'imposta sul valore aggiunto, a beneficio dell'erario di uno Stato membro o di un ente territoriale di tale Stato, disposto, come quello oggetto del procedimento principale, a titolo di pagamento di un arretrato d'imposta, non costituisce una cessione di beni a titolo oneroso soggetta all'imposta sul valore aggiunto</i></p>					
6.	<p>Diritto d'autore su supporti collettivi Art. 5 DPR 633 del 1972</p>	<p>C-37/16 - Stowarzyszen ie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno- Muzycznych</p>	<p>Se si possa ritenere che gli autori, gli artisti interpreti o esecutori e altri soggetti aventi diritto effettuo le prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 24, paragrafo 1, e 25, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, ai fabbricanti e agli importatori di registratori e di altri apparecchi simili nonché di supporti vergini, dai quali le società di gestione collettiva percepiscono, per conto degli aventi diritto ma in nome proprio, i prelievi su tali apparecchi e supporti a titolo della loro vendita.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla prima questione, se le società di gestione collettiva, percependo i prelievi sugli apparecchi e sui supporti a titolo della loro vendita da parte dei fabbricanti e degli importatori, agiscono in qualità di soggetti passivi ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, che sono tenuti a documentare tali operazioni con una fattura ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, punto 1, della citata direttiva, emessa ai fabbricanti e agli importatori di registratori e di altri apparecchi simili nonché di supporti vergini, indicando, come dovuta, l'IVA riscossa a titolo dei prelievi, e se, al momento della ripartizione dei prelievi tra gli autori, gli artisti interpreti o esecutori ed altri soggetti aventi diritto, questi ultimi debbano documentare la riscossione dei prelievi con un fattura che tiene conto dell'IVA, emessa alla società di gestione collettiva che riscuote i prelievi.</p>		<p><b>18.01.2017</b></p>
<p><i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, dev'essere interpretata nel senso che i titolari di diritti di riproduzione non effettuano una prestazione di servizi, ai sensi di tale direttiva, a vantaggio dei produttori e degli importatori di supporti vergini e di apparecchi di registrazione e di riproduzione, dai quali le società di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi riscuotono, per conto di tali titolari ma a nome proprio, canoni sulla vendita di tali apparecchi e supporti</i></p>					
7.	<p>Crediti IVA e rimborsi nel Regno Unito – trattamenti diversi in due periodi Art. 38-bis DPR 633 del 1972</p>	<p>C-38/16 - Compass Contract Services</p>	<p>Se il diverso trattamento previsto nel Regno Unito per i crediti IVA (cosiddetti «Fleming claim») a valle (per i quali è possibile presentare istanza di rimborso per periodi contabili chiusi prima del 4 dicembre 1996) e a monte (per i quali è possibile presentare istanza di rimborso per periodi contabili chiusi prima del 1° maggio 1997 – vale a dire a una data posteriore rispetto ai primi) costituisca:</p> <p>a) una violazione del principio della parità di trattamento sancito dal diritto dell'Unione; e/o</p> <p>b) una violazione del principio di neutralità fiscale sancito dal diritto dell'Unione; e/o</p> <p>c) una violazione del principio di effettività sancito dal diritto dell'Unione; e/o</p> <p>d) una violazione di qualsiasi altro principio pertinente sancito dal diritto dell'Unione.</p>		<p><b>14.06.2017</b></p>



N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
			In caso di risposta affermativa a uno dei punti da a) a d) della prima questione, quale trattamento debba essere riservato ai crediti IVA a valle relativi al periodo dal 4 dicembre 1996 al 30 aprile 1997.		
<i>I principi della neutralità fiscale, della parità di trattamento e di effettività non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell'ambito della riduzione del termine di prescrizione, da un lato, delle domande di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto indebitamente versata e, dall'altro, delle domande di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto pagata a monte, prevede periodi transitori differenti, in modo tale che le domande relative a due esercizi contabili di tre mesi sono sottoposte a termini di prescrizione differenti, a seconda che esse abbiano ad oggetto il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto indebitamente versata o la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto pagata a monte</i>					
<b>8.</b>	Rimborso a soggetti non residenti – prova pagamento Art. 38-ter DPR 633 del 1972	C-55/16 - Evo Bus	Se le disposizioni dell'ottava direttiva (79/1072/[CEE]) 1 , nonché il principio della neutralità fiscale, ostino/abbiano ostato ad una normativa di uno Stato membro che disciplina/ha disciplinato, in considerazione del principio della certezza dell'imposizione, le condizioni per poter esercitare il diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, come, nel caso di specie, la prova del pagamento dell'imposta da parte dei fornitori.		<b>30.06.2016</b> <b>Ordinanza</b>
<i>L'ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale, per poter esercitare il loro diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti passivi sono sottoposti all'obbligo generale di fornire la prova del pagamento di tale imposta</i>					
<b>9.</b>	Base imponibile importazione Art. 69 D.P.R 633/72	C-59/16 The Shirtmakers BV	Se l'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del Codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che con l'espressione "spese di trasporto" si debbano intendere gli importi fatturati dai vettori di fatto delle merci importate, anche nel caso in cui siffatti vettori non hanno fatturato gli importi direttamente all'acquirente delle merci importate, ma ad un altro operatore, che ha stipulato con i vettori di fatto contratti di trasporto per conto dell'acquirente delle merci importate e che ha fatturato a tale acquirente importi maggiorati a titolo del suo intervento diretto a far realizzare il trasporto		<b>11.05.2017</b>
<i>L'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «spese di trasporto», ai sensi di tale disposizione, comprende il supplemento fatturato dallo spedizioniere all'importatore, corrispondente al margine di profitto e ai costi di tale spedizioniere, a titolo dei suoi servizi di organizzazione del trasporto delle merci importate verso il territorio doganale dell'Unione europea</i>					

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
10.	Yacht ceduto a soggetto stabilito in un Paese terzo – cancellazione registro e esportazione Art. 8 DPR n. 633 del 1972	C-83/16 – Heta Asset Resolution Bulgaria	Se gli articoli 161, paragrafo 5, e 210, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 1 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario debbano essere interpretati nel senso che l'esportatore dal territorio doganale della Comunità sia una persona ivi stabilita, nonché parte di un contratto di vendita di merci nei confronti di una persona stabilita in un paese terzo, qualora tale contratto costituisca il motivo per il vincolo delle merci al regime di esportazione ai sensi del regolamento in parola. Se gli articoli 161, paragrafo 1, e 210, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 debbano essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, sussista un'esportazione e un'obbligazione doganale all'esportazione, con riguardo a un'imbarcazione (uno yacht), battente bandiera di uno Stato membro, sorga solamente sulla base di un contratto di vendita nei confronti di una persona stabilita in un paese terzo e della cancellazione di detta imbarcazione dai registri di immatricolazione dello Stato membro citato. Se l'articolo 795, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 2 [della Commissione], del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nell'ambito dell'esportazione di un'imbarcazione (uno yacht), battente bandiera di uno Stato membro, il contratto di vendita dell'imbarcazione ad una persona stabilita in un paese terzo e la cancellazione di detta imbarcazione dai registri di immatricolazione dello Stato membro citato integrino una prova sufficiente ai sensi della disposizione in questione. 4) Se dall'articolo 795, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), e quarto comma, [in combinato disposto con] l'articolo 796 sexies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 si evinca che la valutazione delle autorità doganali competenti [sulla presenza] di prove sufficienti a norma dell'articolo 796 quinquies bis, paragrafo 4, del regolamento in parola è vincolante nelle circostanze di cui al procedimento principale e non è soggetta ad alcuna verifica dell'autorità doganale competente per l'accettazione a posteriori di una dichiarazione in dogana ai sensi della prima disposizione.		<b>02.03.2017</b> <b>Ordinanza</b>
<p>1) Il combinato disposto dell'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e dell'articolo 788 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, dev'essere interpretato nel senso che il venditore stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea è considerato esportatore, ai sensi della prima disposizione, nel caso in cui, in seguito alla conclusione di una compravendita delle merci di cui trattasi, la proprietà di queste ultime sia trasferita ad un acquirente stabilito fuori di tale territorio doganale.</p> <p>2) L'articolo 795, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 430/2010, dev'essere interpretato nel senso che le autorità doganali degli Stati membri hanno la possibilità di esigere documenti giustificativi in aggiunta al contratto di vendita di un'imbarcazione da diporto ad una persona stabilita in uno Stato terzo e alla radiazione di tale imbarcazione dai registri navali dello Stato membro interessato, a condizione che</p>					

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
<p><i>tale richiesta sia conforme al principio di proporzionalità.</i>            3) <i>L'articolo 795 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 430/2010, dev'essere interpretato nel senso che l'autorità doganale chiamata ad accettare la dichiarazione d'esportazione a posteriori ai sensi di tale disposizione non è vincolata, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, dalla valutazione, emanata da un'altra autorità doganale, relativa alla sufficienza delle prove, ai sensi dell'articolo 796 quinquies bis, paragrafo 4, di detto regolamento</i></p>					
11.	Bridge – esenzione come attività sportiva Art. 10 DPR 633 del 1972	C-90/16 – The English Bridge Union	<p>Si chiede quali caratteristiche essenziali debba presentare un'attività per poter essere qualificata come «sport» ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio del 28 novembre 2006 (la «direttiva principale sull'IVA»). In particolare, se un'attività debba avere una rilevante (o non irrilevante) componente fisica decisiva per il suo esito o se sia sufficiente che essa abbia una componente mentale significativa per detto esito.</p> <p>2) Se il bridge duplicato costituisca uno «sport» ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva principale sull'IVA.</p>	15.06.2017	26.10.2017
<p><i>L'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un'attività, come il bridge duplicato, caratterizzata da una componente fisica che appare irrilevante non rientra nella nozione di «sport» ai sensi di tale disposizione</i></p>					
12.	Detrazione negata per fornitore dichiarato inattivo Art. 19 DPR 633 del 1972	C-101/16 - Paper Consult	<p>Se la direttiva 2006/112/CE 1 osti a una normativa nazionale in base alla quale è negato a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'IVA, con la motivazione che il soggetto a monte, che ha emesso la fattura nella quale sono indicate la spesa e l'IVA, è stato dichiarato inattivo dall'amministrazione tributaria. In caso di risposta negativa alla prima questione, se, alle condizioni descritte nella prima questione, la direttiva 2006/112/CE osti a una normativa nazionale in base alla quale per poter negare il diritto alla detrazione dell'IVA è sufficiente l'affissione dell'elenco dei contribuenti dichiarati inattivi presso la sede dell'Agentia Națională de Administrare Fiscală e la pubblicazione dello stesso elenco sul sito internet dell'Agentia Națională de Administrare Fiscală, nella sezione Informazioni pubbliche - Informazioni sugli operatori economici.</p>	31.05.2017	19.10.2017
<p><i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, in forza della quale è negato a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto con la motivazione che l'operatore che gli aveva fornito una prestazione di servizi dietro fattura, nella quale sono indicate distintamente la spesa e l'imposta sul valore aggiunto, è stato dichiarato inattivo dall'amministrazione tributaria di uno Stato membro, essendo detta dichiarazione di inattività pubblica e accessibile su Internet a qualsiasi soggetto passivo in tale Stato, quando siffatto diniego del diritto alla detrazione è sistematico e definitivo, non consentendo che sia fornita la prova dell'assenza di evasione o di perdita di gettito fiscale</i></p>					
13.	Detrazione negata per omessa indicazione in	C-114/16 Damien	<p>Se gli articoli 167, 168, 178 e 179 della direttiva IVA 1 debbano essere interpretati nel senso che l'amministrazione finanziaria è obbligata a riconoscere, in occasione di una verifica fiscale, il diritto a detrazione del soggetto passivo allorché quest'ultimo non abbia indicato nella dichiarazione l'imposta assolta a monte, ma disponga nondimeno di</p>		09.08.2016 Causa radiata

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
	dichiarazione Art. 19 DPR 633 del 1972		fatture redatte conformemente a detta direttiva e chiedo durante la verifica che tale diritto a detrazione gli venga riconosciuto.		
<i>Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.</i>					
<b>14.</b>	Detrazione costi immobili usati promiscuamente  Art. 19 DPR 633 del 1972	C-132/16 - Iberdrola Immobiliaria Real Estate Investments	Se l'art 26 (1) (b), l'articolo 168 (a), e all'articolo 176 della direttiva 2006/112/CE 1 , del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto osta ad una disposizione nazionale come l'art 70 ( 1) (2) del Zakon za DANAK varhu dobavenata stoynost (legge relativa all'imposta sul valore aggiunto), che limita il diritto di detrarre l'IVA per quanto riguarda la fornitura di servizi relativi alla costruzione o al miglioramento di un immobile di proprietà di terzi, che vengono utilizzati sia da parte del destinatario della fornitura e dal terzo, per il solo fatto che il terzo gode il risultato di tali servizi a titolo gratuito, senza tener conto del fatto che i servizi sono da utilizzare nel contesto dell'attività economica del destinatario passivo? Se l'art 26 (1) (b), l'articolo 168 (a), e all'articolo 176 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto osta ad una prassi fiscale che consiste di rifiutare di riconoscere il diritto di detrarre l'IVA assolta a monte per quanto riguarda la fornitura di servizi, in cui le spese corrispondenti a tali servizi è annoverato tra i costi generali del soggetto passivo, per il fatto che è stato sostenuto per costruire o migliorare un immobile di proprietà di un'altra persona, senza prendere in considerazione del fatto che la proprietà è anche quello di essere utilizzato dal destinatario della prestazione di servizi di costruzione, nel contesto della sua attività economica?	<b>06.04.2017</b>	<b>19.10.2017</b>
<i>L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che il soggetto passivo ha diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto assolta a monte per la prestazione di servizi, consistenti nella costruzione o nella ristrutturazione di un bene immobile di cui un terzo sia proprietario, qualora quest'ultimo benefici a titolo gratuito del risultato di tali servizi e questi ultimi siano utilizzati tanto dal soggetto passivo medesimo, quanto dal terzo nell'ambito delle loro attività economiche, nei limiti in cui detti servizi non vadano oltre quanto necessario per consentire al soggetto passivo medesimo di effettuare a valle operazioni soggette ad imposta e il loro costo sia incluso nel prezzo di tali operazioni</i>					
<b>15.</b>	Distruzione merce prima dell'importazione  Art 67 D.P.R. 633/72	C-154/16 - Latvijas dzelzceļš	Se l'articolo 203, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che è applicabile qualora nell'ufficio doganale di destinazione del regime di transito esterno non si presenti la merce completa, anche nel caso in cui si dimostri adeguatamente la distruzione della merce e la sua perdita irrimediabile. Qualora alla questione sub 1) debba essere data risposta negativa, se la dimostrazione adeguata della distruzione delle merci e, conseguentemente, la circostanza		<b>18.05.2017</b>

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
			<p>dell'esclusione dell'ingresso delle merci nel circuito economico dello Stato membro, possa giustificare l'applicazione degli articoli 204, paragrafo 1, lettera a), e 206 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario, non includendo nel calcolo dell'obbligazione doganale la quantità di merce distrutta al momento del transito esterno.</p> <p>Qualora gli articoli 203, paragrafo 1, 204, paragrafo 1, lettera a), e 206 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario, possano essere interpretati nel senso che sono liquidati i dazi doganali all'importazione per la quantità di merce distrutta al momento del transito esterno, se gli articoli 2, paragrafo 1, lettera d), 70 e 71 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, possano essere interpretati nel senso che, insieme ai dazi all'importazione, debba essere pertanto corrisposta anche l'imposta sul valore aggiunto, sebbene l'effettivo ingresso delle merci nel circuito economico dello Stato membro sia escluso.</p> <p>Se l'articolo 96 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che l'obbligato principale è sempre responsabile del pagamento di detta obbligazione doganale, che sorge nel regime di transito esterno, indipendentemente dal fatto che lo spedizioniere abbia adempiuto le obbligazioni a lui incombenti in virtù del suddetto articolo 96, paragrafo 2.</p> <p>Se gli articoli 94, paragrafo 1, 96, paragrafo 1, e 213 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario, debbano essere interpretati nel senso che l'amministrazione doganale dello Stato membro ha l'obbligo di dichiarare responsabili in solido tutte le persone che, nel caso concreto, possono essere ritenute responsabili dell'obbligazione doganale insieme all'obbligato principale, ai sensi delle norme del codice doganale.</p> <p>Qualora alla questione precedente debba essere data risposta affermativa e le leggi dello Stato membro vincolino l'obbligo di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per l'importazione di merci, in generale, al procedimento con il quale si consente l'uscita delle merci in regime di libera pratica, se gli articoli 201, 202 e 205 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che lo Stato membro ha l'obbligo di dichiarare responsabili in solido del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto tutte le persone che, nel caso concreto, possono essere ritenute responsabili dell'obbligazione doganale ai sensi delle norme del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario.</p>		

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
			<p>Qualora alle questioni sub 5) o 6) debba essere data risposta affermativa, se gli articoli 96, paragrafo 1, e 213 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario, e gli articoli 201, 202 e 205 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, possano essere interpretati nel senso che, nel caso in cui la dogana dello Stato membro, a causa di un errore, non abbia applicato ad alcuna delle persone responsabili insieme all'obbligato principale la responsabilità in solido per l'obbligazione doganale, questa sola circostanza possa legittimare l'esonero dell'obbligato principale dalla responsabilità per l'obbligazione doganale.</p>		
<p>1) <i>L'articolo 203, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non si applica nel caso in cui il volume totale della merce vincolata al regime del transito comunitario esterno non sia stato presentato all'ufficio doganale di destinazione previsto nell'ambito di tale regime, a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile, adeguatamente dimostrata, di una parte di tale merce.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che, quando il volume totale della merce vincolata al regime del transito comunitario esterno non è stato presentato all'ufficio doganale di destinazione previsto nell'ambito di tale regime a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile, adeguatamente dimostrata, di una parte di tale merce, detta situazione, che costituisce inadempienza di uno degli obblighi collegati a tale regime, ossia quello di presentare una merce intatta all'ufficio doganale di destinazione, fa sorgere, in linea di principio, un'obbligazione doganale all'importazione per la parte della merce che non è stata presentata a tale ufficio. Spetta al giudice nazionale verificare se una circostanza quale il danneggiamento di un dispositivo di scarico soddisfi, nel caso di specie, i criteri che caratterizzano le nozioni di «forza maggiore» e di «caso fortuito», ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, ossia se risulti anomala per un operatore attivo nell'ambito del trasporto delle sostanze liquide e estranea a quest'ultimo, e se le sue conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso. Nell'ambito di tale verifica, detto giudice deve in particolare prendere in considerazione il rispetto, da parte degli operatori come l'obbligato principale e lo spedizioniere, delle norme e dei requisiti in vigore relativamente allo stato tecnico delle cisterne e alla sicurezza del trasporto di sostanze liquidi quali un solvente.</i></p> <p>3) <i>L'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), nonché gli articoli 70 e 71 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che tale imposta non è dovuta per la parte totalmente distrutta o irrimediabilmente persa di una merce vincolata al regime del transito comunitario esterno.</i></p> <p>4) <i>Il combinato disposto dell'articolo 96, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 204, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che l'obbligato principale è responsabile del pagamento dell'obbligazione doganale sorta relativamente a una merce vincolata al regime del transito comunitario esterno, anche se lo spedizioniere non ha adempiuto le obbligazioni a lui incombenti in virtù dell'articolo 96, paragrafo 2, di tale regolamento, segnatamente quella di presentare tale merce intatta all'ufficio doganale di destinazione, nel termine fissato.</i></p> <p>5) <i>L'articolo 96, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, l'articolo 204, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, nonché l'articolo 213 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, devono essere interpretati nel senso che l'autorità doganale di uno Stato membro non è obbligata ad attivare la responsabilità solidale dello spedizioniere che, parallelamente all'obbligato principale, deve essere considerato responsabile dell'obbligazione doganale</i></p>					
<b>16.</b>	Leasing	C-164/16 -	Quale sia il significato delle parole «un contratto (...) accompagnat[o] dalla clausola	<b>31.05.2017</b>	<b>04.10.2017</b>

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
	autovetture Artt 2 e 3 D.P.R. 633/72	Mercedes Benz Financial Services UK	secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata» di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b). In particolare, nel contesto del caso di specie, se il termine «normalmente» comporti che un'autorità tributaria non debba andare oltre l'identificazione dell'esistenza di un'opzione d'acquisto che può essere esercitata al più tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata. In alternativa, se il termine «normalmente» comporti che un'autorità nazionale debba andare oltre e accertare la finalità economica del contratto. In caso di soluzione affermativa della questione sub 3): a. Se l'interpretazione dell'articolo 14, paragrafo 2, debba essere influenzata da un'analisi delle probabilità che il consumatore eserciti siffatta opzione. b. Se l'entità del prezzo da pagare nel momento in cui viene esercitata l'opzione d'acquisto rilevi ai fini dell'accertamento della finalità economica del contratto.		
<i>L'espressione «contratto di locazione accompagnato dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata», di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che si applica ad un contratto tipo di locazione con opzione di acquisto, qualora si possa dedurre dalle condizioni finanziarie del contratto che l'esercizio dell'opzione risulta l'unica scelta economicamente razionale che il locatario potrà fare, giunto il momento, se il contratto è stato eseguito fino al suo termine, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare</i>					
<b>17.</b>	Compensazione e rimborso del credito IVA entro un limite predeterminato Art. 38 D.P.R. 633 del 1972	C-211/16 – Bimotor  IT	Se la disciplina comunitaria in materia di IVA (sesta direttiva 77/388/CEE1 del Consiglio, del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva 2002/38/CE e la direttiva 2006/112/CE) osti alla normativa di uno Stato membro – come l'art. 34, comma 1, della l. 23 dicembre 2000, n. 388 – in forza della quale il rimborso o la compensazione di crediti IVA siano consentiti, per singolo anno di imposta, non nella loro interezza ma solo entro un limite massimo predeterminato.		<b>16.03.2017</b>
<i>L'articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita la compensazione di taluni debiti tributari con crediti d'imposta sul valore aggiunto a un importo massimo determinato, per ogni periodo d'imposta, a condizione che l'ordinamento giuridico nazionale preveda comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito d'imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole</i>					
<b>18.</b>	Sangue umano e plasma – esenzione a secondo della destinazione Art. 10 DPR 633 del 1972	C-238/16 – X	1) Se l'articolo 132, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE 1 debba essere interpretato nel senso che la cessione di sangue umano comprende anche la cessione di plasma ottenuto a partire da sangue umano. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se ciò valga anche per il plasma non direttamente destinato a scopi terapeutici, ma esclusivamente alla produzione di medicinali. 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione: se la classificazione del plasma come sangue dipenda unicamente dalla destinazione prevista o se si debba tenere conto anche dell'impiego		<b>18.01.2017</b> <b>Ordinanza</b> <b>radiazione</b>

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
			teoricamente possibile del plasma. 4) In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione: se un'operazione esente da IVA all'interno di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE comporti l'esclusione del diritto a detrazione dell'imposta a monte di cui all'articolo 168 della medesima direttiva, a prescindere dal regime dell'IVA applicabile nel paese terzo, ancorché tale operazione costituisca una cessione all'esportazione che dà diritto alla detrazione dell'imposta a monte ai sensi del combinato disposto degli articoli 169, lettera b), e 146, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.		
<i>La causa C-238/16 è cancellata dal registro della Corte</i>					
19.	Mancato pagamento e variazione in diminuzione - disciplina nazionale ante L. 208/2015  Art. 26 D.P.R. 633 del 1972	C-246/16 - Di Maura  IT	Visti gli artt. 11, parte C, par. 1, e 20, par. 1, lett. b), secondo periodo, della dir. 77/388/CEE <sup>1</sup> , relativi alla variazione in diminuzione della base imponibile ed alla rettifica dell'IVA addebitata sulle operazioni imponibili in caso di mancato pagamento totale o parziale della controprestazione stabilita fra le parti, se sia conforme ai principi di proporzionalità e di effettività, garantiti dal T.F.U.E., ed al principio di neutralità che regola l'applicazione dell'IVA, imporre limiti che rendano impossibile o eccessivamente oneroso - anche in termini di tempistica, legata alla imprevedibile durata di una procedura concorsuale - per il soggetto passivo il recupero dell'imposta relativa alla controprestazione non pagata in tutto o in parte; In caso di risposta positiva alla prima questione, se sia compatibile con i principi sopra richiamati una norma - quale l'articolo 26, 2° comma, del DPR 633/1972, nel testo vigente anteriormente alle modifiche disposte con Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 126 e 127 - che subordini il diritto al recupero dell'imposta al soddisfacimento della prova del preventivo esperimento di procedure concorsuali infruttuose, e cioè, secondo la Giurisprudenza e la prassi dell'Autorità fiscale dello Stato membro dell'Unione, esclusivamente, a seguito dell'infruttuosa ripartizione finale dell'attivo o, in mancanza, della definitività del provvedimento di chiusura del fallimento, anche quando tali attività siano ragionevolmente anti - economiche in ragione dell'ammontare del credito vantato, delle prospettive del suo recupero e dei costi delle procedure concorsuali e considerato che, comunque, i citati presupposti possono intervenire a distanza di anni dalla data di apertura del fallimento.	08.06.2017	23.11.2017
<i>L'articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni</i>					
20.	Abuso del diritto non previsto nel	C-251/16 - Cussens e a.	Se il principio dell'abuso del diritto, come riconosciuto nella sentenza della Corte nella causa Halifax e a., applicabile nel settore IVA, abbia effetto diretto nei confronti di un	07.09.2017	22.11.2017



N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
	diritto nazionale Art. 1 DPR 633 del 1972		<p>singolo in assenza di un provvedimento nazionale, legislativo o giudiziario, attuativo di tale principio, in circostanze in cui, come nel caso di specie, la ridefinizione delle operazioni preliminari alla vendita e delle operazioni di compravendita (in prosieguo, complessivamente: le «operazioni dei ricorrenti»), come auspicato dai Commissioners, dia adito a un assoggettamento dei ricorrenti all'IVA, ove, sulla base della corretta applicazione delle disposizioni della normativa nazionale vigente al momento delle operazioni dei ricorrenti, tale assoggettamento non sia previsto. Se, qualora si risponda alla prima questione nel senso che il principio dell'abuso del diritto ha effetto diretto nei confronti di un singolo, anche in assenza di un provvedimento nazionale, legislativo o giudiziario, attuativo di tale principio, detto principio fosse sufficientemente chiaro e preciso da essere applicato alle operazioni dei ricorrenti, che sono state completate prima che fosse emanata la sentenza della Corte nella causa Halifax e, in particolare, con riguardo ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento dei ricorrenti. Qualora il principio dell'abuso del diritto si applichi alle operazioni dei ricorrenti cosicché queste debbano essere ridefinite: 1) quale sia il meccanismo giuridico per mezzo del quale è accertata e riscossa l'IVA dovuta sulle operazioni dei ricorrenti, posto che l'IVA non è dovuta, accertabile o riscuotibile ai sensi del diritto nazionale, e 2) in che modo i giudici nazionali debbano imporre tale assoggettamento. Se il giudice nazionale, nel determinare se lo scopo essenziale delle operazioni dei ricorrenti fosse o meno quello di ottenere un vantaggio fiscale, debba considerare le operazioni preliminari alla vendita (che, stando agli accertamenti, sono state effettuate solo per motivi fiscali) separatamente, o se debba essere considerato lo scopo delle operazioni dei ricorrenti nel loro complesso. Se l'articolo 4, paragrafo 9, della legge relativa all'imposta sul valore aggiunto debba essere inteso quale misura nazionale attuativa della sesta direttiva, nonostante sia incompatibile con la disposizione legislativa prevista all'articolo 4, paragrafo 3, della sesta direttiva, sulla cui corretta applicazione i ricorrenti, relativamente alla cessione anteriore alla prima occupazione degli immobili, sarebbero intesi come soggetti passivi, sebbene vi fosse stata una previa cessione soggetta a IVA. Nel caso in cui l'articolo 4, paragrafo 9, sia incompatibile con la sesta direttiva, se i ricorrenti, applicando detto paragrafo, siano coinvolti in un abuso del diritto contrario ai principi riconosciuti nella sentenza della Corte nella causa Halifax. In subordine, nel caso in cui l'articolo 4, paragrafo 9, non sia incompatibile con la sesta direttiva, se i ricorrenti abbiano ottenuto un vantaggio fiscale contrario allo scopo della direttiva e/o dell'articolo 4. Anche nell'ipotesi in cui l'articolo 4, paragrafo 9, non debba essere inteso come attuativo della sesta direttiva, se il principio dell'abuso del diritto come stabilito nella sentenza della Corte nella causa Halifax si applichi comunque alle operazioni in questione con riferimento ai criteri stabiliti dalla Corte nella causa Halifax</p>		

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
<p>1) Il principio del divieto di pratiche abusive deve essere interpretato nel senso che, indipendentemente da una misura nazionale che gli dia attuazione nell'ordinamento giuridico interno, può essere direttamente applicato al fine di escludere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di vendite di beni immobili come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, realizzate prima della pronuncia della sentenza del 21 febbraio 2006, Halifax e a. (C 255/02, EU:C:2006:121), senza che vi ostino i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.</p> <p>2) La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretata nel senso che, nel caso in cui le operazioni di cui al procedimento principale debbano essere oggetto di ridefinizione in applicazione del principio del divieto di pratiche abusive, quelle tra tali operazioni che non costituiscono una siffatta pratica possono essere soggette all'imposta sul valore aggiunto sulla base delle pertinenti disposizioni della normativa nazionale che prevedono tale assoggettamento.</p> <p>3) Il principio del divieto di pratiche abusive deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare, sulla base del punto 75 della sentenza del 21 febbraio 2006, Halifax e a. (C 255/02, EU:C:2006:121), se lo scopo essenziale delle operazioni di cui al procedimento principale sia o meno il conseguimento di un vantaggio fiscale, occorre prendere in considerazione in maniera isolata l'obiettivo dei contratti di locazione anteriori alle vendite di beni immobili di cui al procedimento principale.</p> <p>4) Il principio del divieto di pratiche abusive deve essere interpretato nel senso che cessioni di beni immobili come quelle di cui al procedimento principale possono comportare l'ottenimento di un vantaggio fiscale contrario all'obiettivo delle pertinenti disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE, nel caso in cui tali beni immobili, prima della loro vendita ad acquirenti terzi, non fossero ancora stati oggetto di un utilizzo effettivo da parte del proprietario o del locatario. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale sia la situazione nel procedimento principale.</p> <p>5) Il principio del divieto di pratiche abusive deve essere interpretato nel senso che esso trova applicazione in una situazione come quella di cui al procedimento principale, che riguarda l'eventuale esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di un'operazione di cessione di beni immobili</p>					
21.	Rimborso IVA, interessi e sospensione per controlli Art. 38-bis D.P.R. 633 del 1972	C-254/16 - Glencore Grain Hungary	<p>Se l'articolo 183 della direttiva 2006/1121 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in base alla quale il termine per il rimborso dell'eccedenza di IVA è prorogato sino al giorno della notifica del verbale redatto a seguito di una verifica nel caso in cui, nell'ambito della verifica fiscale avviata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso, è stata comminata al soggetto passivo un'ammenda per mancato adempimento.</p> <p>Se, tenuto conto dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, l'articolo 183 della direttiva IVA osta a una normativa nazionale che, in caso di ritardata concessione di un importo, esclude il versamento di interessi di mora nel caso in cui, nell'ambito della verifica relativa alla concessione del suddetto importo, il soggetto passivo sia stato sanzionato dall'autorità rispetto all'obbligo di collaborazione benché la verifica, durata diversi anni, si sia protratta a lungo per ragioni che non sono imputabili prevalentemente al soggetto passivo.</p> <p>Se l'articolo 183 della direttiva 2006/112 e il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che la richiesta di pagamento degli interessi sulle imposte trattenute o non rimborsate in violazione del diritto dell'Unione costituisce un diritto soggettivo che trae origine direttamente dal diritto dell'Unione stesso cosicché la violazione del diritto dell'Unione è sufficiente per azionare un diritto al riconoscimento di</p>		<b>06.07.2017</b>

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
			<p>interessi dinanzi ai giudici e alle altre autorità degli Stati membri. Qualora il giudice del rinvio, tenendo conto della risposta fornita alle questioni che precedono, dovesse concludere nel procedimento principale che la normativa nazionale dello Stato membro è contraria all'articolo 183 della direttiva IVA, se detto giudice agisca in maniera conforme al diritto dell'Unione nel ritenere che il rifiuto di riconoscere interessi di mora nelle decisioni delle autorità degli Stati membri contrasti con l'articolo 183 della direttiva IVA.</p>		
<p><i>Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale, quando l'amministrazione tributaria avvia una procedura di verifica fiscale ed è irrogata un'ammenda a un soggetto passivo per mancata cooperazione, la data del rimborso dell'eccedenza di imposta sul valore aggiunto può essere differita sino alla notifica, a tale soggetto passivo, del verbale della suddetta verifica e può essere negato il versamento degli interessi di mora, anche allorché la durata della procedura di verifica fiscale è eccessiva e non è interamente imputabile alla condotta del soggetto passivo</i></p>					
22.	Regime agricolo e regole comunitarie Art. 34 e 34-bis D.P.R. 633 del 1972	C-262/16 - Shields & Sons Partnership	<p>1) Rispetto al regime comune forfettario per i produttori agricoli stabilito dal titolo XII, capo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio<sup>1</sup>, se l'articolo 296, paragrafo 2, debba essere interpretato nel senso che reca una disciplina esaustiva dei casi in cui uno Stato membro può escludere un produttore agricolo dal suddetto regime. In particolare:</p> <p>1.1 Se uno Stato membro possa escludere i produttori agricoli dal regime comune forfettario per i produttori agricoli solo a norma dell'articolo 296, paragrafo 2.</p> <p>1.2 Se uno Stato membro possa escludere un produttore agricolo dal regime comune forfettario per i produttori agricoli anche sulla base dell'articolo 299.</p> <p>1.3 Se il principio della neutralità fiscale autorizzi uno Stato membro a escludere un produttore agricolo dal regime comune forfettario per i produttori agricoli.</p> <p>1.4 Se gli Stati membri siano autorizzati a escludere i produttori agricoli dal regime comune forfettario per i produttori agricoli per altri motivi.</p> <p>2. Come debba essere interpretata l'espressione «categorie di produttori agricoli» contenuta nell'articolo 296, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio. In particolare:</p> <p>2.1 Se una categoria rilevante di produttori agricoli debba essere identificabile sulla base di caratteristiche oggettive.</p> <p>2.2 Se una categoria rilevante di produttori agricoli possa essere identificabile sulla base di considerazioni di carattere economico.</p> <p>2.3 Quale sia il grado di precisione richiesto nel definire una categoria di produttori agricoli che uno Stato membro ha inteso escludere.</p> <p>2.4 Se tale espressione autorizzi uno Stato membro a trattare come categoria rilevante i «produttori agricoli che risultano recuperare, quali membri di un regime forfettario, importi nettamente superiori rispetto a quelli che recupererebbero se fossero registrati a fini IVA».</p>	28.06.2017	12.10.2017

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
	<p>1) L'articolo 296, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che esso prevede in modo tassativo tutte le ipotesi in cui uno Stato membro può escludere un produttore agricolo dal regime comune forfettario per i produttori agricoli.</p> <p>2) L'articolo 296, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che i produttori agricoli, nei confronti dei quali è stato accertato che l'importo da essi recuperato in quanto membri del regime comune forfettario per i produttori agricoli è nettamente superiore a quello che recupererebbero se fossero stati assoggettati al regime normale, o al regime semplificato, dell'imposta sul valore aggiunto non possono costituire una categoria di produttori agricoli ai sensi di tale disposizione</p>				
23.	Trasporto interno da spazi aeroportuali fino a destino – non imponibilità all'importazione Art. 9 e 67 D.P.R. 633/72	C-273/16 - Federal Express Europe IT	Se il combinato disposto degli artt. 144 e 86, primo paragrafo, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (corrispondenti agli artt. 14, paragrafi 1 e 2, ed 11, parte B, paragrafo 3, della Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1972 ) possa essere interpretato nel senso che [l']unica condizione per la non imponibilità ai fini IVA delle prestazioni connesse, consistenti nel servizio di trasporto interno c.d. inbound – dagli spazi aeroportuali sino a destinazione, nel territorio dello Stato membro, e con la clausola "franco destino" – è che il loro valore sia compreso nella base imponibile, a prescindere dal loro effettivo assoggettamento ad imposta in dogana, all'atto dell'importazione dei beni; e che quindi non sia compatibile con le suddette disposizioni comunitarie una lettura del combinato disposto delle norme interne di cui agli artt. 9, comma 1, n. 2), e 69, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella versione allora vigente, ratione temporis, in base alla quale in ogni caso, e quindi anche nelle ipotesi di importazioni non imponibili ai fini IVA – come nella specie, trattandosi di documenti e beni di trascurabile valore – debba essere soddisfatto l'ulteriore requisito del loro effettivo assoggettamento ad IVA (e del concreto versamento dell'imposta in dogana) all'atto dell'importazione dei beni medesimi; e ciò eventualmente anche in considerazione del rapporto di accessorietà dei servizi di trasporto rispetto alle prestazioni principali (importazioni) e della ratio di semplificazione sottesa ad entrambe le operazioni.		<b>04.10.2017</b>
<i>Il combinato disposto dell'articolo 144 e dell'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prescrive, per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni accessorie, fra cui i servizi di trasporto, non soltanto che il loro valore sia compreso nella base imponibile, ma anche che tali prestazioni siano state effettivamente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in dogana, all'atto dell'importazione</i>					
24.	Contenzioso doganale e legislazione italiana Art. 70 D.P.R. 633/72	C-276/16 Prequ' IT	Se contrasta con il principio generale del contraddittorio procedimentale di matrice eurounitaria la normativa italiana [tributaria in questione] laddove non prevede, in favore del contribuente che non sia stato ascoltato prima dell'adozione dell'atto fiscale da parte dell'amministrazione doganale, la sospensione dell'atto come conseguenza normale della proposizione dell'impugnazione.		<b>20.12.2017</b>

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
	<p><i>Il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi deve essere interpretato nel senso che i diritti della difesa del destinatario di un avviso di rettifica dell'accertamento, adottato dall'autorità doganale in mancanza di una previa audizione dell'interessato, non sono violati se la normativa nazionale che consente all'interessato di contestare tale atto nell'ambito di un ricorso amministrativo si limita a prevedere la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecuzione di tale atto fino alla sua eventuale riforma rinviando all'articolo 244 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, senza che la proposizione di un ricorso amministrativo sospenda automaticamente l'esecuzione dell'atto impugnato, dal momento che l'applicazione dell'articolo 244, secondo comma, di detto regolamento da parte dell'autorità doganale non limita la concessione della sospensione dell'esecuzione qualora vi siano motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata con la normativa doganale o vi sia da temere un danno irreparabile per l'interessato</i></p>				
25.	<p>Servizi connessi all'esportazione – divergenze tra la disciplina nazionale e quella dell'Unione Art. 9 e 59 D.P.R. 633 del 1972</p>	<p>C-286/16 - Exmitiani</p>	<p>Se in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale l'atto amministrativo contestato è stato emesso prima dell'adesione, ma l'opposizione avverso tale atto è stata decisa con provvedimento di un'autorità fiscale dopo l'adesione, il principio della leale cooperazione implichi che si interpreti la normativa nazionale alla luce delle direttive europee applicabili in materia di IVA. Se, rispetto alle circostanze della causa principale, il principio della certezza del diritto debba essere interpretato nel senso che osta alla prassi delle autorità fiscali la quale, sulla base delle medesime circostanze di fatto, conduce a conclusioni diverse da quelle delle autorità preposte all'esercizio dell'azione penale in merito all'esenzione dall'IVA dei servizi direttamente connessi al trasporto internazionale di passeggeri. Se il principio della leale cooperazione debba essere interpretato nel senso che osta a norme interne che prevedono che, nel caso in cui nell'opposizione ad un atto amministrativo non vengano dedotti motivi basati su norme di diritto europeo, tali motivi non possono più essere dedotti dinanzi all'autorità giurisdizionale.</p>		<p><b>11.05.2017</b></p>
<p><i>La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni sottoposte dalla Curtea de Apel Cluj (Corte d'Appello di Cluj, Romania)</i></p>					
26.	<p>Servizi connessi all'esportazioni e all'importazione non imponibili Art. 9 D.P.R. 633 del 1972</p>	<p>C-288/16 - L.Č.</p>	<p>Se l'articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio, del 28 novembre 2006, debba essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta si applica solamente nel caso in cui esista un vincolo giuridico diretto o un rapporto contrattuale reciproco tra il prestatore dei servizi e il destinatario o il mittente delle merci. Quali siano i criteri che deve rispettare il rapporto diretto menzionato nella norma di cui sopra affinché si possa ritenere che un servizio connesso all'importazione o esportazione delle merci sia esente dall'imposta.</p>		<p><b>29.06.2017</b></p>
<p><i>L'articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che l'esenzione prevista da tale disposizione non si applica ad una prestazione di servizi, come quella oggetto del procedimento principale, relativa a un'operazione di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
27.	Fornitura di pannelli solari su immobili per fornire energia – operazione unica o prestazione promiscua Art. 2,3, 12 D.P.R. 633 del 1972	C-303/16 - Solar Electric Martinique	La Corte di giustizia dell’Unione europea è invitata a pronunciarsi sulla questione se la vendita e l’installazione di pannelli fotovoltaici e di scaldacqua solari su immobili o al fine di fornire elettricità o acqua calda a immobili costituiscano un’operazione unica avente il carattere di lavori immobiliari ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva [77/388/CEE del Consiglio,] del 17 maggio 1977, divenuti l’articolo 14, paragrafo 3, e l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva [2006/112/CE del Consiglio,] del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto	<b>28.06.2017</b>	<b>19.10.2017</b>
<i>La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a rispondere alla questione sollevata, con decisione del 20 maggio 2016, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)</i>					
28.	Esercizio d’impresa e deroga concessa agli UK - abuso del diritto Art. 1, 4 DPR 633 del 1972	C-305/16 - Avon Cosmetics	<p>1. Laddove un venditore diretto venda beni (in prosieguo: «materiali di supporto alle vendite») a rivenditori che non sono titolari di partita IVA o laddove il rivenditore non titolare di partita IVA acquisti beni e servizi da terzi (in prosieguo: «beni e servizi di terzi») che in entrambi i casi sono utilizzati dai rivenditori non titolari di partita IVA per sostenere la loro attività economica di vendita di altri beni che sono parimenti acquistati presso il venditore diretto e assoggettate ad accordi amministrativi emessi ai sensi di una deroga autorizzata più recentemente dalla decisione 89/534/CEE del Consiglio, del 24 maggio 1989 1 (in prosieguo: la «deroga»), se le relative autorizzazioni, la normativa di attuazione e/o gli accordi amministrativi violino le pertinenti disposizioni e/o i principi del diritto dell’Unione europea dal momento che impongono al venditore diretto di contabilizzare l’imposta a valle sul prezzo di vendita degli altri beni dei rivenditori non titolari di partita IVA senza riduzioni per l’IVA sostenuta dal rivenditore non titolare di partita IVA su tali materiali di supporto alle vendite e/o sui beni e i servizi di terzi.</p> <p>2. Se il Regno Unito, quando ha chiesto l’autorizzazione del Consiglio ai fini della deroga, avesse l’obbligo di informare la Commissione del fatto che i rivenditori non titolari di partita IVA sostenevano l’IVA sugli acquisti di materiali di supporto alle vendite e/o sui beni e i servizi di terzi utilizzati ai fini delle loro attività economiche e che, di conseguenza, nella deroga dovesse essere previsto un adeguamento che riflettesse l’imposta a monte non detraibile, o l’imposta a valle versata in eccesso.</p> <p>3. In caso di risposta affermativa alla prima e/o alla seconda questione di cui sopra: (a) se alcuna delle relative autorizzazioni, la normativa di attuazione o gli accordi amministrativi, possano e debbano essere interpretati tenendo conto (i) dell’IVA non detraibile sui materiali di supporto alle vendite o sui beni e servizi di terzi a carico dei rivenditori non titolari di partita IVA e utilizzati da detti rivenditori ai fini delle proprie</p>	<b>07.09.2017</b>	<b>14.12.2017</b>

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
			<p>attività economiche; OPPURE (ii) dell'IVA versata in eccesso rispetto all'imposta dovuta che non è stata riscossa dall'Her Majesty's Revenue &amp; Customs OPPURE (iii) della potenziale concorrenza sleale che emerge tra i venditori diretti, i loro rivenditori non titolari di partita IVA e le attività di vendita indiretta.</p> <p>(b) Se:</p> <p>(i) l'autorizzazione della deroga del Regno Unito ai sensi dell'articolo 11, punto A, paragrafo 1, lettera a), della [direttiva 77/388] fosse illegittima;</p> <p>(ii) insieme alla deroga all'articolo 11, punto A, paragrafo 1, lettera a), sia necessaria una deroga all'articolo 17 della [direttiva 77/388]. Se così fosse, se il Regno Unito abbia agito in modo illegittimo omettendo di chiedere alla Commissione o al Consiglio di autorizzare la deroga all'articolo 17;</p> <p>(iii) il Regno Unito stia agendo in modo illegittimo omettendo di amministrare l'IVA in modo da consentire ai venditori diretti di pretendere un credito per l'IVA sostenuta ai fini delle loro attività economiche dai rivenditori non titolari di partita IVA per i materiali di supporto alle vendite o i beni e servizi di terzi;</p> <p>(iv) le relative autorizzazioni, la normativa di attuazione o gli accordi amministrativi, siano pertanto, tutti o in parte, invalidi e/o illegittimi.</p> <p>(c) Se il rimedio adeguato sia, da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea o del giudice nazionale:</p> <p>(i) una decisione che obbliga lo Stato membro a rendere efficace la deroga nel diritto nazionale prevedendo un adeguamento opportuno per (a) l'IVA non detraibile sui materiali di supporto alle vendite o sui beni e servizi di terzi a carico dei rivenditori non titolari di partita IVA e utilizzati da detti rivenditori ai fini delle proprie attività economiche; OPPURE (b) l'IVA versata in eccesso rispetto all'imposta dovuta che non è stata riscossa dall'Her Majesty's Revenue &amp; Customs; OPPURE (iii) la potenziale concorrenza sleale che emerge tra i venditori diretti, i loro rivenditori non titolari di partita IVA e le attività di vendita indiretta; o</p> <p>(ii) un provvedimento con cui l'autorizzazione alla deroga, e per estensione la deroga stessa, sia dichiarata invalida; o</p> <p>(iii) un provvedimento con cui la normativa nazionale sia dichiarata invalida; o</p> <p>(iv) un provvedimento con cui l'avviso di decisione sia dichiarato invalido; o</p> <p>(v) una dichiarazione secondo cui il Regno Unito è obbligato a presentare istanza di autorizzazione per un'ulteriore deroga così da prevedere un adeguamento opportuno per (a) l'IVA non detraibile sui materiali di supporto alle vendite o sui beni e servizi di terzi sostenuta dai rivenditori non titolari di partita IVA ed utilizzata da detti rivenditori ai fini delle proprie attività economiche; OPPURE (b) l'IVA versata in eccesso rispetto all'imposta dovuta che non è stata riscossa dall'Her Majesty's Revenue &amp; Customs; OPPURE (iii) la potenziale concorrenza sleale tra i venditori diretti, i loro rivenditori che</p>		

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
			<p>non sono titolari di partita IVA e le attività di vendita indiretta.</p> <p>4. Se, ai sensi dell'articolo 27 della [direttiva 77/388] (articolo 395 della [direttiva 2006/112]), le «evasioni o elusioni fiscali» debbano essere quantificate come la perdita netta per l'erario dello Stato membro (considerando sia l'imposta a valle versata sia l'imposta a monte detraibile nel contesto che dà luogo all'evasione o all'elusione fiscale) o come la perdita lorda per l'erario dello Stato membro (considerando la sola imposta a valle nel contesto che dà luogo all'evasione o all'elusione fiscale).</p> <p>(1) Decisione del Consiglio, del 24 maggio 1989, che autorizza il Regno Unito ad applicare a talune cessioni effettuate a rivenditori che non siano soggetti passivi una misura di deroga all'articolo 11, punto A. 1. a) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 280, pag. 54).</p>		
			<p>1) <i>Gli articoli 17 e 27 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2004/7/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2004, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una misura di deroga all'articolo 11, A, punto 1, lettera a), della suddetta direttiva, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, autorizzata con decisione 89/534/CEE del Consiglio, del 24 maggio 1989, che autorizza il Regno Unito ad applicare a talune cessioni effettuate a rivenditori che non siano soggetti passivi una misura di deroga all'articolo 11, [A, punto 1, lettera a)], della sesta direttiva, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva in parola e in forza della quale la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di una società di vendita diretta è il valore normale dei beni venduti allo stadio del consumo finale quando detti beni sono commercializzati tramite rivenditori che non sono soggetti passivi dell'IVA, anche se tale misura di deroga non tiene conto, in un modo o nell'altro, dell'IVA assolta a monte sui campioni dimostrativi acquistati da siffatti rivenditori presso detta società.</i></p> <p>2) <i>Dall'esame della prima questione non è emerso alcun elemento atto a inficiare la validità della decisione 89/534.</i></p> <p>3) <i>L'articolo 27 della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/7, deve essere interpretato nel senso che esso non esige dallo Stato membro richiedente l'autorizzazione a derogare all'articolo 11, A, punto 1, lettera a), della direttiva in parola che informi la Commissione europea del fatto che rivenditori che non sono soggetti passivi sostengano l'IVA su acquisti di campioni dimostrativi presso una società di vendita diretta, affinché sia tenuto conto, in un modo o nell'altro, di tale imposta assolta a monte nelle modalità della misura di deroga</i></p>		
29.	Rimborso IVA a viaggiatori esteri art 38-quater D.P.R. 633 del 1972	C-307/16 - Pieńkowski	Se gli articoli 146, paragrafo 1, lettera b), 147 nonché 131 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che esclude l'applicazione dell'esenzione nei confronti di un soggetto passivo che non ha soddisfatto il requisito dell'aver raggiunto, nel periodo d'imposta precedente, una certa soglia di volume d'affari e che non ha neppure concluso un accordo con un soggetto autorizzato a rimborsare l'imposta ai viaggiatori.	07.09.2017	28.02.2018
			<p><i>L'articolo 131, l'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), nonché gli articoli 147 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo cui, nell'ambito di una cessione all'esportazione di beni destinati ad essere trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori, il venditore soggetto passivo deve aver raggiunto un determinato volume d'affari nell'esercizio fiscale precedente o deve aver concluso un accordo con un operatore autorizzato al rimborso dell'imposta sul valore</i></p>		



N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
<i>aggiunto ai viaggiatori, qualora l'inosservanza di tali condizioni comporti di per sé sola che il medesimo venditore sia privato definitivamente dell'esenzione di tale cessione</i>					
30.	Cessione di fabbricati esenti Art. 10 D.P.R. 633 del 1972	C-308/16 - Kozuba Premium Selection	Se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale [articolo 43, paragrafo 1, punto 10, della legge dell'11 marzo 2004, relativa all'imposta sui beni e sui servizi (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz. U. n. 54, posizione 535, e successive modifiche; in prosieguo: la «legge sull'IVA»)], ai sensi della quale è esente dall'IVA la cessione di fabbricati, di edifici o di parte di essi, salvo che: a) la cessione venga effettuata nell'ambito della prima occupazione o anteriormente ad essa, b) tra la prima occupazione e la cessione di un fabbricato, di un edificio o di una parte di essi sia decorso un periodo inferiore a 2 anni. Relativamente alla parte in cui l'articolo 2, punto 14, della legge sull'IVA stabilisce che per prima occupazione si intende la consegna in uso, in esecuzione di operazioni imponibili, al primo acquirente o utilizzatore, di un fabbricato, di un edificio o di una parte di essi, dopo: a) la loro costruzione o b) il loro miglioramento, se le spese sostenute per il miglioramento, ai sensi dell'imposta sul reddito, rappresentino almeno il 30% del valore iniziale.	04.07.2017	16.11.2017
<i>L'articolo 12, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 135, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto vanno interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, che subordina l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto con riguardo alle cessioni di fabbricati alla condizione che la loro prima occupazione si sia verificata nel contesto di un'operazione imponibile. Queste stesse disposizioni vanno interpretate nel senso che non ostano a che una siffatta normativa nazionale subordini detta esenzione alla condizione che, nell'ipotesi di «miglioramento» di un fabbricato esistente, le spese sostenute non siano state superiori al 30% del suo valore iniziale, a condizione che detta nozione di «miglioramento» sia interpretata nello stesso modo di quella di «trasformazione» di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, vale a dire nel senso che il fabbricato in oggetto deve aver subito modifiche sostanziali destinate a modificarne l'uso o a cambiarne considerevolmente le condizioni di occupazione</i>					
31.	Frode fiscale e legislazione comunitaria – intercettazioni telefoniche per procedimento penale Art. 59 D.P.R. 633 del 1972	C-310/16 - Dzivev e a.	1) Se sia compatibile con: - l'articolo 325, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale gli Stati membri adottano misure tali da permettere una protezione efficace contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; - l'articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (convenzione PIF) in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione [del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee] 2007/436/CE [Euratom], secondo cui ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per assicurare un'efficace repressione dell'evasione dell'IVA;		

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
			<p>- l'articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta, che garantisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice precostituito per legge; il fatto che ai sensi del diritto nazionale non possano essere utilizzate le prove ottenute con l'impiego di «metodi investigativi speciali», segnatamente attraverso intercettazioni telefoniche nei confronti di persone che successivamente sono state accusate di frode in materia di IVA, in quanto disposte da un giudice incompetente, tenendo conto a tale riguardo delle seguenti circostanze:</p> <p>-- in un momento precedente (tra uno e tre mesi prima) è stata richiesta, e disposta dallo stesso giudice, che a quella data era ancora competente, l'intercettazione di una parte di tali telecomunicazioni;</p> <p>-- il provvedimento relativo alle intercettazioni telefoniche in questione (per il prolungamento delle precedenti intercettazioni e per il controllo di nuove utenze telefoniche) è stato richiesto allo stesso giudice, nel frattempo non più competente, poiché la sua competenza è stata trasferita poco prima a un altro giudice; il giudice originario, nonostante la propria incompetenza, ha esaminato la domanda nel merito e ha emesso il provvedimento;</p> <p>-- in un momento successivo (circa un mese dopo) è stato nuovamente richiesto di disporre l'intercettazione delle stesse utenze telefoniche al giudice divenuto al riguardo competente, che ha adottato il relativo provvedimento;</p> <p>-- di fatto tutti i provvedimenti adottati sono privi di motivazione;</p> <p>-- la norma di legge che dispone il trasferimento di competenza non era chiara, è stata oggetto di numerose decisioni giudiziarie tra loro contrastanti e ha indotto il Varhoven sad, circa due anni dopo il trasferimento di competenza avvenuto per legge e le intercettazioni telefoniche in questione, a adottare una decisione interpretativa vincolante;</p> <p>-- il giudice investito del presente procedimento non è autorizzato a decidere in merito alle richieste volte a far disporre l'impiego di metodi investigativi speciali (intercettazioni telefoniche); esso è tuttavia competente a decidere sulla legittimità di intercettazioni telefoniche eseguite, e ad accertare che un provvedimento non è conforme ai requisiti di legge, rinunciando pertanto a esaminare le prove raccolte in questo modo; tale competenza sussiste solo se il provvedimento che dispone le intercettazioni telefoniche è stato validamente adottato;</p> <p>-- l'utilizzo delle prove in discussione (conversazioni telefoniche degli imputati, la cui intercettazione è stata disposta da un giudice che aveva già perso la competenza in materia) riveste una fondamentale importanza ai fini di decidere sulla questione della responsabilità della persona che dirige un'organizzazione criminale, costituita al fine di compiere reati tributari di cui alla legge sull'IVA, ovvero istiga al compimento di reati tributari concreti, tenuto conto che è possibile emettere un verdetto di assoluzione o condanna solo se le conversazioni telefoniche possono essere utilizzate come prove; in</p>		

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
			caso contrario l'imputato dovrebbe essere prosciolto. 2) Se la sentenza pronunciata nel procedimento pregiudiziale C-614/14 sia applicabile alla presente fattispecie.		
32.	Fattura emessa con indirizzo postale e non effettivo del fornitore. Diritto a detrazione Art. 19 e 21 DPR 633 del 1972	C-374/16 Geissel	Se una fattura necessaria ai fini dell'esercizio del diritto a detrazione ai sensi dell'articolo 168, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, contenga l'«indirizzo completo» ai sensi dell'articolo 226, punto 5, della medesima direttiva, quando l'impresa fornitrice indica, nella fattura da essa emessa a fronte della prestazione, un indirizzo presso il quale essa è raggiungibile sì per posta ma dove non svolge alcuna attività economica. Se l'articolo 168, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, osti, tenuto conto dell'esigenza di effettività, a una prassi nazionale che tiene conto della buona fede riposta dal destinatario della prestazione riguardo al soddisfacimento delle condizioni per la detrazione solo al di fuori del procedimento di accertamento dell'imposta nell'ambito di un separato procedimento secondo equità. Se sia possibile richiamare al riguardo l'articolo 168, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 178, lettera a), della direttiva di cui trattasi.	<b>05.07.2017</b>	<b>15.11.2017</b>
<i>L'articolo 168, lettera a) e l'articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'articolo 226, punto 5, di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che gli stessi ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che subordina l'esercizio del diritto di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta a monte all'indicazione sulla fattura dell'indirizzo del luogo in cui il soggetto che emette quest'ultima esercita la sua attività economica</i>					
33.	Fattura recante come indirizzo una casella postale Art. 19 e 21 DPR 633 del 1972	C-375/16 Igor Butin	Se l'articolo 226, punto 5, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA), presupponga l'indicazione di un recapito del soggetto passivo presso il quale esso svolga le proprie attività economiche. In caso di risposta negativa alla prima questione: a) Se, ai fini dell'indicazione del l'indirizzo ai sensi dell'articolo 226, punto 5, della direttiva IVA sia sufficiente un recapito di casella postale. b) Quale recapito debba indicare in fattura un soggetto passivo che gestisca un'impresa (per esempio per la vendita su Internet), ma non disponga di locali commerciali. Se, in assenza dei requisiti formali per l'emissione delle fatture specificati all'articolo 226 della direttiva IVA, sia già sufficiente, ai fini della concessione della detrazione dell'imposta versata a monte, l'insussistenza di evasione fiscale ovvero che il soggetto passivo non fosse al corrente di una frode né potesse esserlo, o se il principio del legittimo affidamento presupponga, in questo caso, che il soggetto passivo abbia fatto tutto quanto possa essergli ragionevolmente richiesto per verificare la veridicità delle indicazioni sulle fatture.	<b>05.07.2017</b>	<b>15.11.2017</b>
<i>L'articolo 168, lettera a) e l'articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'articolo 226, punto 5, di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che gli stessi ostano a una normativa</i>					

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
<i>nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che subordina l'esercizio del diritto di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta a monte all'indicazione sulla fattura dell'indirizzo del luogo in cui il soggetto che emette quest'ultima esercita la sua attività economica</i>					
34.	Agenzie di viaggio e regime applicato in Germania Art. 74-ter DPR 633 del 1972	C-380/16 Repubblica federale di Germania	La ricorrente chiede che la Corte voglia:dichiarare che la Repubblica federale di Germania, conformemente all'articolo 258, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 73 nonché degli articoli da 306 a 310 della direttiva relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (direttiva 2006/112/CE), per aver escluso dal regime speciale delle agenzie di viaggio i servizi turistici forniti ai soggetti passivi che utilizzano tali servizi per le esigenze della loro impresa, e per aver autorizzato le agenzie di viaggio, laddove soggette a detto regime speciale, a determinare in modo forfaitario la base imponibile per categorie di prestazioni e per ogni periodo d'imposta; condannare la Repubblica federale di Germania alle spese. Motivi e principali argomenti La ricorrente fa valere che il regime previsto in Germania per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi turistici non sarebbe conforme alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>1</sup> . Tale direttiva prevede, agli articoli da 306 a 310, un regime speciale secondo cui i servizi turistici forniti a un cliente da un'agenzia di viaggio sono considerati come una prestazione di servizi unica. Il diritto tedesco vi derogherebbe illegittimamente. In primo luogo, non sarebbe lecito escludere dall'applicazione del regime speciale i soggetti passivi che utilizzano servizi turistici per le esigenze della loro impresa. Già nella sentenza del 26 settembre 2013, Commissione/Spagna, causa C-189/112, la Corte avrebbe dichiarato che il regime speciale dev'essere applicato non soltanto alle prestazioni fornite a consumatori finali privati, ma anche a quelle fornite ad imprenditori soggetti ad imposta. Gli Stati membri non avrebbero la facoltà di limitare detto regime speciale alla prima categoria di prestazioni. In secondo luogo, il metodo di calcolo previsto nel diritto tedesco in materia d'imposta sulla cifra d'affari sarebbe incompatibile con la direttiva 2006/112/CE. Conformemente agli articoli 73 e da 306 a 310 di quest'ultima, la base imponibile dovrebbe essere determinata separatamente per ogni viaggio. Per contro, il diritto tedesco autorizzerebbe un calcolo forfaitario del margine commerciale per «categorie di prestazioni» o per tutti i viaggi che si svolgono in un periodo di tempo determinato. Nella citata sentenza, la Corte avrebbe altresì dichiarato che tale determinazione forfaitaria non è conforme al sistema comune dell'IVA.		<b>08.02.2018</b>
1) <i>Escludendo dal regime speciale di imposta sul valore aggiunto, applicabile alle agenzie di viaggi, le prestazioni di servizi di viaggio a soggetti passivi che li utilizzano per conto della loro attività e autorizzando gli agenti di viaggio, nella misura in cui sono soggetti a tale regime, a determinare la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto nel suo complesso per i gruppi di servizi o per tutti i servizi prestati durante un periodo d'imposta, la Germania è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 73 e agli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/12/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</i>					

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
<i>2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese</i>					
35.	Triangolazioni comunitarie e lavorazione Art. 38 e 40 D.L. 331 del 1993	C-386/16 Toridas	1) Se gli articoli 138, paragrafo 1, 140, lettera a), e/o 141 della direttiva 2006/112/CE <sup>1</sup> del Consiglio, del 28 novembre 2006, , letti, inter alia, in combinato disposto con gli articoli 33 e 40 della stessa, debbano essere interpretati nel senso che, in circostanze quali quelle in esame (nel procedimento principale), la cessione di beni da parte di un soggetto passivo stabilito nel primo Stato membro deve essere esentata in base alle suddette disposizioni nel caso in cui, prima di concludere l'operazione di acquisto, l'acquirente (ossia la persona identificata come soggetto passivo nel secondo Stato membro) manifesta l'intenzione di vendere i beni immediatamente, prima di trasportarli al di fuori del primo Stato membro, a un soggetto passivo stabilito in un terzo Stato membro a favore del quale i beni sono trasportati (spediti) in detto terzo Stato membro.2) Se il fatto che una parte dei beni è stata sottoposta a lavorazione sulla base delle istruzioni del soggetto passivo stabilito (identificato a fini fiscali) nel secondo Stato membro prima di essere trasportata nel terzo Stato membro incida sulla risposta alla prima questione		<b>26.07.2017</b>
<p><i>1) L'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la cessione di beni da parte di un soggetto passivo stabilito in un primo Stato membro non è esentata dall'imposta sul valore aggiunto in base alla suddetta disposizione nel caso in cui, prima di concludere tale operazione di cessione, l'acquirente, identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in un secondo Stato membro, informi il fornitore del fatto che i beni saranno immediatamente rivenduti a un soggetto passivo stabilito in un terzo Stato membro, prima di farli uscire dal primo Stato membro e trasportarli a destinazione presso tale terzo soggetto passivo, purché tale seconda cessione sia stata effettivamente realizzata e i beni siano stati in seguito trasportati dal primo Stato membro a destinazione dello Stato membro del terzo soggetto passivo. L'identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto del primo acquirente in uno Stato membro differente da quello del luogo della prima cessione o da quello del luogo dell'acquisizione finale non è un criterio di qualificazione di un'operazione intracomunitaria, e, di per sé, non è un elemento di prova sufficiente a dimostrare il carattere intracomunitario di un'operazione.</i></p> <p><i>2) Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, una trasformazione dei beni, durante una catena di due successive cessioni, come quella di cui al procedimento principale, sulla base delle istruzioni dell'acquirente intermediario ed effettuata prima del trasporto verso lo Stato membro dell'acquirente finale, non incide sulle condizioni dell'eventuale esenzione della prima cessione, allorché tale trasformazione è posteriore alla prima cessione</i></p>					
36.	Interessi e ritardo nei rimborsi Art. 38-bis D.P.R. 633 del 1972	C-387/16 Nidera	Se l'articolo 183 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE <sup>1</sup> , del 28 novembre 2006, in combinato disposto con il principio della neutralità fiscale, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una riduzione degli interessi di norma dovuti ai sensi del diritto nazionale sull'IVA versata in eccedenza (eccedenza) che non è stata rimborsata (compensata) tempestivamente, riduzione che tenga conto di circostanze diverse da quelle risultanti da azioni del soggetto passivo, come la relazione tra gli interessi e l'ammontare dell'eccedenza non rimborsata tempestivamente, il periodo di tempo durante il quale l'eccedenza non è stata rimborsata e le ragioni di questo ritardo, nonché le perdite effettivamente subite dal soggetto passivo.	<b>05.10.2017</b>	<b>28.02.2018</b>

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
<p><i>L'articolo 183 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letto alla luce del principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una riduzione dell'importo degli interessi normalmente dovuti, in applicazione del diritto nazionale, su un'eccedenza di imposta sul valore aggiunto non rimborsata nei termini, quando tale riduzione sia invocata per circostanze non imputabili al soggetto passivo, quali l'elevato ammontare di tali interessi rispetto all'importo dell'eccedenza di imposta sul valore aggiunto, la durata e le cause del ritardo nel rimborso nonché le perdite effettivamente subite dal soggetto passivo</i></p>					
37.	<p>Inversione contabile esistente prima della registrazione di un soggetto passivo Art. 17 DPR 633 del 1972</p>	<p>C-392/16 Marcus</p>	<p>Se la direttiva IVA 77/388/CEE 1 e la direttiva 2006/112/CE 2 ostino, in circostanze come quelle della controversia di cui al procedimento principale, a una normativa nazionale o prassi fiscale secondo cui non sarebbe applicabile a un soggetto sottoposto a verifica e registrato successivamente a tale controllo, d'ufficio, ai fini dell'IVA, il meccanismo di inversione contabile (misure di semplificazione) - previsto all'epoca in modo inderogabile per le operazioni, relative a terreni, tra soggetti passivi ai fini dell'IVA - adducendo a motivo la circostanza che il soggetto controllato non ha chiesto e non ha ottenuto, prima dell'effettuazione delle operazioni o alla data di superamento del massimale, la registrazione ai fini dell'IVA</p>		<p><b>06.07.2017</b></p>
<p><i>La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest, Romania) è irricevibile</i></p>					
38.	<p>Concordato preventivo e variazione in diminuzione Art. 19, 26 e 74 DPR 633 del 1972</p>	<p>C-396/16 T2</p>	<p>Se la riduzione delle obbligazioni ai sensi di un concordato preventivo omologato con decreto passato in giudicato di cui al procedimento principale debba essere considerata come un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo della detrazione dell'IVA a monte, ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 1, della direttiva IVA, oppure come una situazione diversa, in cui la detrazione è inferiore o superiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto, ai sensi dell'articolo 184 della direttiva IVA. Se la riduzione delle obbligazioni ai sensi di un concordato omologato con decreto passato in giudicato di cui al procedimento principale debba essere considerata come un mancato pagamento (parziale) ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 2, primo comma, della direttiva IVA. Se lo Stato membro, tenendo conto dei requisiti di chiarezza e di certezza delle situazioni giuridiche imposti dal legislatore dell'Unione e dalla disposizione dell'articolo 186 della direttiva IVA, al fine di esigere una rettifica della detrazione nel caso di mancato pagamento totale o parziale, come consente l'articolo 185, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva, debba disciplinare specificamente, nella normativa nazionale, le ipotesi di mancato pagamento, ovvero includervi il concordato omologato passato in giudicato (qualora esso rientri nel concetto di mancato pagamento).</p>	<p><b>12.10.2017</b></p>	<p><b>22.02.2018</b></p>
<p>1) <i>L'articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la riduzione delle obbligazioni di un debitore risultante dall'omologazione definitiva di un concordato costituisce un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni, ai sensi di tale disposizione.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 185, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che la riduzione delle obbligazioni di un debitore risultante dall'omologazione definitiva di un concordato non costituisce un caso di operazione totalmente o parzialmente non pagata che non dà luogo a una</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
<p><i>rettifica della detrazione operata inizialmente, allorché tale riduzione è definitiva, circostanza che spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare.</i></p> <p><i>3) L'articolo 185, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, al fine di attuare la facoltà prevista in tale disposizione, uno Stato membro non è tenuto a prevedere espressamente un obbligo di rettifica delle detrazioni in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate</i></p>					
39.	Leasing e mancato pagamento – riduzione base imponibile Art.3 e 13 DPR 633 del 1972	C-404/16 - Lombard	<p>1) Se la nozione di risoluzione di cui all'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE 1 debba interpretarsi nel senso che essa include il caso in cui, nell'ambito di un contratto di leasing finanziario chiuso, il concedente il leasing (in prosieguo: il «concedente») non possa più pretendere dall'utilizzatore del leasing (in prosieguo: l'«utilizzatore») il pagamento del canone di leasing poiché il concedente ha risolto detto contratto a causa dell'inadempimento contrattuale dell'utilizzatore. 2) In caso di risposta affermativa, se il [concedente] possa legittimamente, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA, ridurre la base imponibile, anche nell'ipotesi in cui il legislatore nazionale, ricorrendo alla possibilità contemplata dall'articolo 90, paragrafo 2, della direttiva IVA, non abbia permesso la riduzione della base imponibile in caso di non pagamento totale o parziale.</p>		<b>12.10.2017</b>
<p><i>1) Le nozioni di «annullamento», «recesso» e «risoluzione» di cui all'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretate nel senso che esse comprendono l'ipotesi in cui, nel contesto di un contratto di leasing finanziario con trasmissione definitiva della proprietà, il concedente non possa più richiedere all'utilizzatore il pagamento del canone di leasing giacché ha risolto detto contratto a causa dell'inadempimento contrattuale dell'utilizzatore.</i></p> <p><i>2) Nell'ipotesi in cui sia stato posto definitivamente fine ad un contratto di leasing a seguito del mancato pagamento dei canoni dovuti dall'utilizzatore, il concedente può sollevare l'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 nei confronti di uno Stato membro per ottenere la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto nonostante il diritto nazionale applicabile, da un lato, qualifichi una siffatta ipotesi come «non pagamento» ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo e, dall'altro, non consenta alcuna riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento</i></p>					
40.	Onorari avvocati e prestazioni minime – comprensive o no dell'IVA Art. 13 DPR 633 del 1972	C-427/16 - CHEZ	<p>Se l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE (divieto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza) osti all'articolo 36, paragrafo 2, della legge sull'ordine forense, per effetto del quale un'associazione di soggetti esercenti libere professioni (Consiglio superiore dell'ordine forense) disponga del potere discrezionale, sulla base di prerogative attribuite dallo Stato, di predeterminare l'importo minimo dei corrispettivi delle prestazioni erogate dai soggetti medesimi (onorari di avvocato). In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): Se l'articolo 78, paragrafo 5, del codice di procedura civile, in fine, (nella parte in cui detta disciplina non consente di ridurre l'onorario d'avvocato al di sotto di un importo minimo stabilito) sia in contrasto con l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): se l'articolo 132, punto 5, della legge sull'ordine forense (in relazione all'applicazione dell'articolo 136, paragrafo 1, di detta legge) sia in contrasto con l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Se l'articolo 56, primo comma, TFUE (divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi) sia in contrasto con l'articolo 36, paragrafo 2, della legge</p>		<b>23.11.2017</b>

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
			sull'ordine forense. Se l'articolo 78, paragrafo 8, del codice di procedura civile sia in contrasto con l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Se l'articolo 78, paragrafo 8, del codice di procedura civile sia in contrasto con la direttiva 77/249/CEE 1 (relativamente al diritto dei soggetti rappresentati da consulenti giuridici interni di pretendere onorari d'avvocato). Se l'articolo 2a delle disposizioni integrative al regolamento n. 1, che consente di considerare l'IVA come parte integrante del corrispettivo della prestazione erogata nell'esercizio di una libera professione (in relazione all'inclusione dell'IVA come componente dell'onorario dovuto all'avvocato), sia in contrasto con la direttiva 2006/112/CE		
<p>1) L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali, la quale, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine forense, quale il Vissh advokatski savet (Consiglio superiore dell'ordine forense, Bulgaria), a pena di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo, e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi.</p> <p>2) L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e con la direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto dei procedimenti principali, per effetto della quale alle persone giuridiche e ai lavoratori autonomi del settore del commercio spetta la rifusione degli onorari d'avvocato, disposta dal giudice nazionale, qualora siano stati assistiti da un consulente giuridico.</p> <p>3) L'articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella oggetto dei procedimenti principali, in forza della quale l'imposta sul valore aggiunto costituisca parte integrante degli onorari d'avvocato registrati, qualora ciò produca l'effetto di un doppio assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto degli onorari stessi</p>					
41.	Onorari avvocati e prestazioni minime – comprensive o no dell'IVA Art. 13 DPR 633 del 1972	C-428/16 - Frontex	Se l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE (divieto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza) osti all'articolo 36, paragrafo 2, della legge sull'ordine forense, per effetto del quale un'associazione di soggetti esercenti libere professioni (Consiglio superiore dell'ordine forense) disponga del potere discrezionale, sulla base di prerogative attribuite dallo Stato, di predeterminare l'importo minimo dei corrispettivi delle prestazioni erogate dai soggetti medesimi (onorari di avvocato). In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): Se l'articolo 78, paragrafo 5, del codice di procedura civile, in fine, (nella parte in cui detta disciplina non consente di ridurre l'onorario d'avvocato al di sotto di un importo minimo stabilito) sia in contrasto con l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): se l'articolo 132, punto 5, della legge sull'ordine forense (in relazione all'applicazione dell'articolo 136, paragrafo 1, di detta legge) sia in contrasto con l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Se l'articolo 56, primo comma, TFUE (divieto di restrizioni alla libera		<b>23.11.2017</b>



N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
			prestazione dei servizi) sia in contrasto con l'articolo 36, paragrafo 2, della legge sull'ordine forense. Se l'articolo 78, paragrafo 8, del codice di procedura civile sia in contrasto con l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Se l'articolo 78, paragrafo 8, del codice di procedura civile sia in contrasto con la direttiva 77/249/CEE 1 (relativamente al diritto dei soggetti rappresentati da consulenti giuridici interni di pretendere onorari d'avvocato). Se l'articolo 2a delle disposizioni integrative al regolamento n. 1, che consente di considerare l'IVA come parte integrante del corrispettivo della prestazione erogata nell'esercizio di una libera professione (in relazione all'inclusione dell'IVA come componente dell'onorario dovuto all'avvocato), sia in contrasto con la direttiva 2006/112/CE .		
	<p>1) <i>L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali, la quale, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine forense, quale il Vissh advokatski savet (Consiglio superiore dell'ordine forense, Bulgaria), a pena di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo, e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e con la direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto dei procedimenti principali, per effetto della quale alle persone giuridiche e ai lavoratori autonomi del settore del commercio spetta la rifusione degli onorari d'avvocato, disposta dal giudice nazionale, qualora siano stati assistiti da un consulente giuridico.</i></p> <p>3) <i>L'articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella oggetto dei procedimenti principali, in forza della quale l'imposta sul valore aggiunto costituisca parte integrante degli onorari d'avvocato registrati, qualora ciò produca l'effetto di un doppio assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto degli onorari stessi</i></p>				
42.	Importazione di beni ed effettiva utilizzazione nell'attività economica – detrazione e/o rimborso dell'IVA Art. 19 e 67 DPR 633 del 1972	C-441/16 SMS	Se gli articoli 2, 3, 4 e 5 della direttiva 79/1072/CEE , in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafi 2 e 3, lettera a), della direttiva 77/388/CEE , debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una prassi di un'amministrazione tributaria nazionale che considera che non esistano elementi oggettivi che confermano l'intenzione dichiarata dal soggetto passivo di utilizzare i beni importati nel contesto della sua attività economica quando, alla data dell'effettiva importazione, il contratto per la cui esecuzione il soggetto passivo ha acquistato e importato i beni era sospeso, con il rischio serio che la successiva fornitura/operazione cui i beni importati erano destinati non si realizzi più. Se la prova della successiva circolazione dei beni importati, ossia l'accertamento del fatto che i beni importati siano stati effettivamente destinati alle operazioni imponibili del soggetto passivo, e in quale maniera, rappresenti una condizione complementare richiesta ai fini del rimborso dell'IVA, diversa da quelle		<b>21.09.2017</b>

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
			<p>elencate agli articoli 3 e 4 della direttiva 79/1072/CEE, vietata dall'articolo 6 della medesima direttiva, oppure un'informazione necessaria sulla condizione sostanziale per il rimborso relativa all'utilizzo dei beni importati nell'ambito di operazioni imponibili, che l'organo tributario possa richiedere ai sensi dell'articolo 6 della direttiva. Se gli articoli 2, 3, 4 e 5 della direttiva 79/1072/CEE, in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafi 2 e 3, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, possano essere interpretati nel senso che il diritto al rimborso dell'IVA può essere negato quando la successiva operazione prevista, nel contesto della quale dovevano essere utilizzati i beni importati, non sia più realizzata. Se, in tali condizioni, assuma rilevanza la destinazione effettiva dei beni, ossia la circostanza se essi siano stati comunque sfruttati, in che modo e in quale territorio, quello dello Stato membro in cui è stata assolta l'IVA oppure fuori da tale Stato.</p>		
<p><i>L'ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, letta in combinato disposto con l'articolo 170 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che osta a che uno Stato membro neghi a un soggetto passivo non residente nel suo territorio il diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto versata a titolo dell'importazione di beni in una situazione, come quella oggetto del procedimento principale, in cui, al momento dell'importazione, l'esecuzione del contratto nel contesto del quale il soggetto passivo ha acquistato e importato i suddetti beni era sospesa, l'operazione per la quale tali beni dovevano essere utilizzati non è infine stata realizzata e il soggetto passivo non ha fornito la prova della loro successiva circolazione</i></p>					
43.	Base imponibile e riduzione prodotti farmaceutici Art. 13	C-462/16 - Boehringer	<p>Se, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza del 24 ottobre 1996, Elida Gibbs, C317/94) ) e tenuto conto del principio di diritto dell'Unione della parità di trattamento, un'azienda farmaceutica che commercializzi medicinali sia autorizzata a ridurre la base imponibile ai sensi dell'articolo 90 della direttiva 2006/112/ CE ) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, laddove: 1) — fornisca tali medicinali, tramite grossisti, a farmacie; 2) — le farmacie li distribuiscono, assoggettandoli ad imposta, a utenti coperti da assicurazione malattia privata; 3) — l'assicuratore delle spese di malattia (la compagnia di assicurazione malattia privata) rimborsi ai propri assicurati le spese per l'acquisto dei medicinali, e 4) — l'azienda farmaceutica sia tenuta, per legge, al pagamento di un «bonus» alla compagnia di assicurazione malattia privata.</p>	11.07.2017	20.12.2017
<p><i>Alla luce dei principi definiti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 24 ottobre 1996, Elida Gibbs (C 317/94, EU:C:1996:400, punti 28 e 31), in merito alla determinazione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, e tenuto conto del principio di diritto dell'Unione della parità di trattamento, l'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che lo sconto concesso, in forza di una legge nazionale, da un'azienda farmaceutica a una cassa malattia privata comporta, ai sensi di tale articolo, una riduzione della base imponibile a favore di tale azienda farmaceutica, qualora i medicinali siano forniti, tramite grossisti, a farmacie che li distribuiscono a utenti coperti da un'assicurazione malattia privata, la quale rimborsa ai propri assicurati il prezzo di acquisto dei medicinali</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
44.	Prestazioni composite e plurime - aliquota IVA Art. 3 DPR 633 del 1972	C-463/16 - Stadion Amsterdam	Se l'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui la prestazione di un servizio, che costituisce un'unica prestazione ai fini della riscossione dell'IVA, sia composto da due o più elementi concreti e specifici che, se venissero prestati separatamente, sarebbero assoggettati ad aliquote IVA diverse, la riscossione dell'IVA vertente su tale prestazione di servizi complessa debba avvenire secondo le aliquote distinte applicabili a detti elementi quando il corrispettivo per la prestazione di servizi possa essere frazionato secondo una corretta proporzione di detti elementi.		<b>18.01.2018</b>
<i>La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2001/4/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2001, deve essere interpretata nel senso che una prestazione unica, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, composta da due elementi distinti, uno principale e l'altro accessorio, che, se fossero prestati separatamente, sarebbero assoggettati ad aliquote di imposta sul valore aggiunto differenti, deve essere tassata alla sola aliquota di imposta sul valore aggiunto applicabile a tale prestazione unica, determinata in funzione dell'elemento principale, anche qualora il prezzo di ciascun elemento che compone il prezzo totale versato da un consumatore per poter beneficiare di tale prestazione possa essere identificato</i>					
45.	Aliquota IVA per pasticceria Art. 16 DPR 633 del 1972	C-499/16 - AZ	Se la subordinazione dell'aliquota d'imposta, adottata nel caso di prodotti di pasticceria, al solo criterio del «termine minimo di conservazione» o «data di scadenza», come all'articolo 41, paragrafo 2, in combinato disposto con la voce 32 dell'allegato n. 3 alla legge dell'11 marzo 2004, relativa all'imposta sui beni e sui servizi (Dz.U. del 2011, n. 177, posizione 1054 e successive modifiche), violi il principio di neutralità dell'IVA e il divieto di trattamento differenziato dei beni ai sensi dell'articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto		<b>09.11.2017</b>
<i>L'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, purché sia rispettato il principio della neutralità fiscale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto ai prodotti di pasticceria freschi al solo criterio del «termine minimo di conservazione» o della «data di scadenza»</i>					
46.	Detrazione oltre i termini per rivalsa da accertamento Artt. 19 e 60 DPR 633 del 1972	C-500/16 - Caterpillar Financial Services	Se i principi di effettività, di leale cooperazione e di equivalenza, espressi all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (omissis) o qualsiasi altro principio inerente, previsto nel diritto dell'Unione, ostino, in materia di imposta sul valore aggiunto, alla [Or. 2] luce dell'interpretazione operata dalla Corte nella sentenza del 17 gennaio 2013, BGŻ Leasing sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, C-224/11, a disposizioni nazionali o a una prassi nazionale, che impediscono il rimborso di un'eccedenza emersa a seguito della riscossione dell'IVA a valle in violazione del diritto dell'Unione, nella situazione in cui, a causa del comportamento delle autorità nazionali, il soggetto interessato abbia avuto la possibilità di esercitare i propri diritti soltanto dopo la scadenza del termine di prescrizione del debito d'imposta.		<b>20.12.2017</b>

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
<p><i>I principi di equivalenza e di effettività, letti alla luce dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, vanno interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente di respingere una domanda di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata in eccedenza qualora tale domanda sia stata proposta dal soggetto passivo dopo la scadenza del termine di prescrizione quinquennale, sebbene da una sentenza della Corte pronunciata successivamente alla scadenza di tale termine risulti che il pagamento dell'IVA oggetto di tale domanda di rimborso non era dovuto</i></p>					
47.	<p>Detrazione in caso di operazioni intracomunitarie Art. 19 DPR 633 del 1972 e 45 del DL 331 del 1993</p>	<p>C-507/16 - Entertainment Bulgaria System</p>	<p>Se l'articolo 214 della direttiva 2006/112 1 debba essere interpretato nel senso che, con riguardo al diritto a detrazione, debba essere attribuito alle ipotesi di registrazione a fini IVA un significato diverso, oppure se esso osti a che gli Stati membri riconoscano alle ipotesi di registrazione un diverso significato, come nel caso degli articoli 97a e 70, paragrafo 4, dello ZDDS. Se gli articoli 168, lettera a), e 169, lettera a), della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che un soggetto passivo registrato a norma dell'articolo 214, paragrafo 1, lettera e), della direttiva non ha diritto a detrazione dell'imposta a monte esposta per le prestazioni da questi percepite ed erogate da soggetti passivi di altri Stati membri, laddove il soggetto passivo medesimo le impieghi ai fini dell'erogazione di prestazioni di servizi in altri Stati membri e ricorrano le altre condizioni sostanziali e processuali per l'esercizio del diritto a detrazione. Se gli articoli 168, lettera a), e 169, lettera a), della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che ostino a una disposizione nazionale, come quella di cui all'articolo 70, paragrafo 4, dello ZDDS, che neghi in ogni caso il diritto a detrazione a un soggetto passivo che sia registrato a fini IVA a norma dell'articolo 214, paragrafo 1, lettera d) o lettera e), e non a norma dell'articolo 214, paragrafo 1, lettera a), della direttiva.</p>		<p><b>15.11.2017</b></p>
<p><i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, deve essere interpretata nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che impedisce ad un soggetto passivo stabilito nel territorio di tale Stato membro di detrarre l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta a monte in tale Stato membro per servizi resi da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri e utilizzati per fornire prestazioni di servizi in Stati membri diversi da quello in cui tale soggetto passivo è stabilito, per il motivo che quest'ultimo è registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto a norma dell'una o dell'altra delle due fattispecie previste dall'articolo 214, paragrafo 1, lettere d) ed e), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162. Per contro, l'articolo 168, lettera a), e l'articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che impedisce ad un soggetto passivo stabilito nel territorio di tale Stato membro e che vi beneficia di un regime di franchigia d'imposta di esercitare il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta a monte in tale Stato per servizi resi da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri e utilizzati per fornire prestazioni di servizi in Stati membri diversi da quello in cui tale soggetto passivo è stabilito</i></p>					
48.	<p>Rettifica della detrazione Art. 19-bis 2 DPR 633/72</p>	<p>C-532/16 - SEB bankas</p>	<p>Se gli articoli da 184 a 186 della direttiva 2006/112/CE 1 debbano essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, il meccanismo di rettifica della detrazione previsto dalla direttiva 2006/112 non si applica ai casi in cui una detrazione iniziale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) non avrebbe neppure potuto essere operata poiché l'operazione in questione era un'operazione esente che riguardava la cessione di fondi. Se sulla risposta alla prima questione incida</p>	<p><b>20.12.2017</b></p>	<p><b>11.04.2018</b></p>

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
			<p>il fatto che 1) l’IVA sull’acquisto degli appezzamenti di terreno era stata inizialmente detratta in virtù della prassi dell’amministrazione tributaria in base a cui la cessione in questione era stata erroneamente considerata come una cessione di terreno edificabile soggetta a IVA, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, e/o 2) dopo la detrazione operata inizialmente dall’acquirente, il venditore dei terreni aveva emesso una nota di credito dell’IVA all’acquirente rettificando gli importi dell’IVA indicati (specificati) nella fattura iniziale. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, gli articoli 184 e/o 185 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che, nel caso in cui una detrazione iniziale non avrebbe neppure potuto essere operata perché l’operazione in questione era esente da IVA, l’obbligo del soggetto passivo di rettificare tale detrazione deve essere considerato come sorto immediatamente oppure solo quando si è scoperto che la detrazione iniziale non avrebbe potuto essere operata. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, la direttiva 2006/112 e, in particolare, gli articoli 179, da 184 a 186 e 250 della stessa, debbano essere interpretati nel senso che gli importi rettificati dell’IVA a monte detraibile devono essere detratti nel periodo d’imposta in cui è sorto l’obbligo del soggetto passivo e/o il suo diritto di rettificare la detrazione operata inizialmente</p>		
			<p>1) L’articolo 184 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’obbligo di rettifica delle detrazioni indebite dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) previsto da tale articolo trova applicazione anche nel caso in cui la detrazione operata inizialmente non avrebbe potuto essere effettuata legalmente, poiché l’operazione che ha portato ad applicarla era esente da IVA. Per contro, gli articoli da 187 a 189 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che il meccanismo di rettifica delle detrazioni indebite dell’IVA previsto da tali articoli non è applicabile in siffatti casi, in particolare in una fattispecie come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la detrazione dell’IVA operata inizialmente era ingiustificata in quanto si trattava di un’operazione di cessione di terreni esente da IVA.</p> <p>2) L’articolo 186 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) operata inizialmente non avrebbe potuto essere effettuata legalmente, spetta agli Stati membri determinare la data in cui sorge l’obbligo di rettificare la detrazione dell’IVA indebita e il periodo entro cui tale rettifica deve aver luogo, nel rispetto dei principi del diritto dell’Unione, in particolare dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. Spetta al giudice nazionale verificare se, in un caso come quello su cui verte il procedimento principale, tali principi siano rispettati</p>		
49.	Cessione erroneamente non soggetta-detrazione oltre cinque anni Art. 19 e 60 DPR 633 del 1972	C-533/16 - Volkswagen	<p>Se la direttiva 2008/9 e il diritto al rimborso dell’imposta debbano essere interpretati nel senso che per l’esercizio del diritto al rimborso dell’IVA sia necessario soddisfare, cumulativamente, due condizioni:</p> <p>i) fornitura di beni o servizi e</p> <p>ii) l’addebito dell’IVA nella fattura da parte del fornitore.</p> <p>In altri termini, se sia possibile che chieda il rimborso dell’imposta un soggetto passivo a cui non è stata addebitata l’IVA con una fattura.</p>	29.10.2017	21.03.2018

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
			<p>Se sia conforme al principio di proporzionalità o di neutralità fiscale dell'IVA che il termine per il rimborso dell'imposta venga calcolato a partire da un momento in cui non sono soddisfatte tutte le condizioni sostanziali per l'esercizio del diritto al rimborso d'imposta.</p> <p>Se, alla luce del principio di neutralità fiscale, le disposizioni di cui agli articoli 167 e 178 ([lettera] a) della direttiva IVA debbano essere interpretate nel senso che, in circostanze come quelle della causa principale e a condizione di aver soddisfatto le altre condizioni sostanziali e procedurali necessarie per l'esercizio del diritto a detrazione d'imposta, esse ostano ad un modo di procedere delle autorità tributarie con il quale venga negato, ad un soggetto passivo, il diritto esercitato entro il termine previsto, ai sensi della direttiva 2008/9, per il rimborso dell'imposta, nel caso in cui un'imposta sia applicata nei suoi confronti da un fornitore in una fattura e sia versata da quest'ultimo prima dello scadere del termine di decadenza previsto dalla normativa nazionale.</p> <p>Se, alla luce del principio di neutralità e del principio di proporzionalità che rappresentano i principi fondamentali del sistema comune dell'IVA, le autorità tributarie slovacche abbiano superato i limiti di quanto necessario per conseguire l'obiettivo fissato dalla direttiva IVA, nel caso in cui hanno negato ad un soggetto passivo il diritto al rimborso dell'imposta versata, a causa dell'avvenuto decorso del termine di decadenza per il rimborso previsto dalla normativa nazionale, anche se in quel lasso di tempo il soggetto passivo non avrebbe potuto esercitare il diritto al rimborso, e pur se l'imposta sia stata debitamente riscossa ed il rischio di evasione fiscale o mancato pagamento sia stato completamente escluso.</p> <p>5) Se sia possibile interpretare il principio di certezza del diritto, di legittimo affidamento e il diritto ad una buona amministrazione ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel senso che ostano ad un'interpretazione delle disposizioni della normativa nazionale in base alla quale, per il rispetto del termine per il rimborso dell'imposta, sia determinante il momento della decisione della pubblica amministrazione sul rimborso d'imposta e non il momento dell'esercizio del diritto al rimborso d'imposta da parte da un soggetto passivo.</p>		
	<p><i>Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, – nelle quali l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è stata fatturata al soggetto passivo e versata da quest'ultimo diversi anni dopo la cessione dei beni di cui trattasi – è negato il diritto al rimborso dell'IVA, con la motivazione che il termine di decadenza previsto dalla suddetta normativa per l'esercizio di tale diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data della consegna e sarebbe scaduto prima della presentazione della domanda di rimborso</i></p>				
50.	Lotta contro le frodi e norme interne che limitano i diritti	C-534/16 - BB construct	Se possa ritenersi conforme all'obiettivo dell'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, ossia alla lotta contro le frodi nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, una procedura amministrativa nazionale nella quale il fatto che l'attuale amministratore di		<b>26.10.2017</b>

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
	Art. 1 DPR 633/72		<p>una persona giuridica sia stato amministratore di un'altra persona giuridica debitrice di un debito fiscale non saldato è considerato, ai sensi della normativa nazionale, motivo per imporre una cauzione fiscale di importo fino a EUR 500 000.</p> <p>Se possa ritenersi che detta cauzione fiscale, di importo fino a EUR 500 000, come quella che è stata imposta nel procedimento principale, non osti alla libertà d'impresa di cui all'articolo 16 né provochi indirettamente la dichiarazione di fallimento per il soggetto fiscale, non sia discriminatoria ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e, nell'ambito della riscossione dell'IVA, non infranga i principi del ne bis in idem e dell'irretroattività di cui all'articolo 49, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</p>		
<p><i>L'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e l'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, all'atto della registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di un soggetto passivo il cui amministratore era, anteriormente, amministratore o socio di un'altra persona giuridica, fiscalmente inadempiente, l'Amministrazione fiscale imponga a tale soggetto passivo la costituzione di una garanzia di importo fino a EUR 500 000, sempre che la garanzia richiesta a detto soggetto passivo non ecceda quanto necessario per raggiungere gli obiettivi previsti all'articolo 273 succitato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</i></p> <p><i>Il principio della parità di trattamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che l'Amministrazione fiscale esiga da un nuovo soggetto passivo, all'atto della sua registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che costituisca, a motivo dei suoi rapporti con un'altra persona giuridica, con arretrati d'imposta, una tale garanzia</i></p>					
51.	Aste on line Momento impositivo per diritto a partecipare ad asta Art. 6 DPR 633/72	C-544/16 - Marcandi	<p>In base a una corretta interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, 24, 62, 63, 65 e 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale:</p> <p>a) se l'emissione di crediti a favore degli utenti da parte della Madbid a fronte di un pagamento in denaro costituisca</p> <p>i) un'«operazione preliminare» esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, come individuata dalla Corte nella [sua sentenza del 16 dicembre 2010, MacDonald Resorts Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, C-270/09, EU:C:2010:780], ai punti da 23 a 42; oppure</p> <p>ii) una prestazione di servizi effettuata dalla Madbid ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), vale a dire la concessione di un diritto di partecipare ad aste online;</p> <p>b) qualora la concessione del diritto di partecipare ad aste online costituisca una prestazione di servizi erogata dalla Madbid, se essa integri una prestazione effettuata «a titolo oneroso» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), ossia a fronte del pagamento per essa effettuato (vale a dire il denaro ricevuto dalla Madbid da un utente per i crediti);</p> <p>c) se la risposta al punto b) sia diversa nel caso in cui il pagamento per i crediti</p>	07.03.2018	05.07.2018

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
			<p>costituisca anche il titolo, per l'utente, per acquistare beni dello stesso valore ove egli non si aggiudichi l'asta;</p> <p>d) qualora la Madbid, nel riconoscere i crediti a favore dei suoi utenti, non eroghi una prestazione di servizi a titolo oneroso a fronte di un pagamento in denaro, se essa eroghi una siffatta prestazione in un altro momento;</p> <p>e quali principi debbano trovare applicazione nel rispondere alle suddette questioni.</p> <p>In base a una corretta interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, 14, 62, 63, 65, 73 e 79, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, se il corrispettivo sia percepito dalla Madbid in cambio delle cessioni di beni da essa effettuate a favore degli utenti per le finalità di cui agli articoli 2, paragrafo 1, lettera a), e 73.</p> <p>In particolare, tenuto conto della risposta alla prima questione:</p> <p>a) se il denaro corrisposto da un utente alla Madbid per i crediti costituisca un «pagamento di acconti» per una cessione di beni nell'ambito di applicazione dell'articolo 65, con la conseguenza che l'IVA è «esigibile» al momento dell'incasso e il pagamento ricevuto dalla Madbid dall'utente costituisce il corrispettivo per la cessione dei beni;</p> <p>b) qualora un utente acquisti beni mediante la funzione Buy Now (Acquista ora) o Earned Discount (Sconto accumulato), se il valore dei crediti utilizzati per fare offerte all'asta che, in caso di mancata aggiudicazione, genera Earned Discount o riduce il prezzo di Buy Now costituisca:</p> <p>i) un «ribasso» ai sensi dell'articolo 79, lettera b), cosicché il corrispettivo per la cessione di beni da parte della Madbid è il denaro effettivamente pagato a quest'ultima dall'utente all'atto dell'acquisto dei beni e null'altro; oppure</p> <p>ii) parte del corrispettivo per la cessione dei beni, cosicché il corrispettivo per detta cessione da parte della Madbid comprende sia il denaro versato a quest'ultima dall'utente all'atto dell'acquisto dei beni sia il denaro versato dall'utente per l'acquisto dei crediti utilizzati per piazzare le offerte non vincenti;</p> <p>c) qualora un utente eserciti il diritto di acquistare beni dopo essersi aggiudicato un'asta online, se il corrispettivo per la cessione di detti beni sia il prezzo stabilito per l'aggiudicazione dell'asta (maggiorato di spese di spedizione e di gestione) e nulla più o se il valore dei crediti che l'aggiudicatario ha usato per fare offerte nell'ambito della suddetta asta sia anch'esso parte del corrispettivo per la cessione dei beni di cui trattasi da parte della Madbid all'utente;</p> <p>o quali principi debbano essere applicati nel rispondere alle suddette questioni.</p> <p>Qualora due Stati membri trattino un'operazione in maniera diversa ai fini dell'IVA, in che misura i giudici di uno dei due suddetti Stati membri debba tener conto, nell'interpretare le disposizioni applicabili di diritto dell'Unione e di diritto nazionale,</p>		



N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
			dell'opportunità di evitare a) una doppia imposizione dell'operazione, e/o b) la mancata imposizione dell'operazione; e quale impatto abbia su tale questione il principio di neutralità fiscale.		
<p>1) <i>L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'emissione di «crediti», come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, che consentono ai clienti di un operatore di piazzare offerte nelle vendite all'asta organizzate da quest'ultimo, costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso, il cui corrispettivo è l'importo versato in cambio di detti «crediti».</i></p> <p>2) <i>L'articolo 73 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il valore dei «crediti» utilizzati per piazzare offerte non è compreso nel corrispettivo percepito dal soggetto passivo in cambio delle cessioni di beni da esso effettuate a vantaggio degli utenti che si sono aggiudicati una vendita all'asta da esso organizzata o di quelli che hanno effettuato il loro acquisto tramite le funzioni «compra ora» o «sconto accumulato».</i></p> <p>3) <i>Nell'interpretare le disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, i giudici di uno Stato membro che accertano che una stessa operazione è oggetto in un altro Stato membro di un trattamento differente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto hanno la facoltà, o addirittura l'obbligo, a seconda che le loro decisioni possano o meno essere oggetto di ricorso giurisdizionale di diritto interno, di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale</i></p>					
52.	Imposta di registro per locazione beni strumentali e IVA – duplicazione Art. 10 DPR 633/72	C-549/16 - Palais Kaiserkron IT	Se l'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta di registro (a carico dei contratti di locazione di beni strumentali di cui all'art. 40 e art. 5, comma 1, lett. a) bis della Tariffa parte prima del DPR 26 aprile 1986 n. 131) possono essere riscoss[e] in modo cumulativo, ovvero che siffatto ultimo tributo abbia il carattere di un'imposta sul volume d'affari.		<b>12.10.2017</b>
<p><i>L'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad un'imposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni strumentali, quale quella prevista dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, anche quando detti contratti siano parimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto</i></p>					
53.	Cancellazione obbligatoria dai registri IVA Art. 35 DPR 633/72	C-552/16 - Wind Innovation 1	Se l'articolo 176, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE 1 debba essere interpretato nel senso che esso osta alla cancellazione obbligatoria dal registro IVA, basata su una modifica dello ZDDS (legge sull'IVA) al 1° gennaio 2007, in base alla quale viene meno la possibilità, per il liquidatore nominato dal giudice, di decidere in merito alla permanenza nel registro delle imprese della persona giuridica di cui è stato disposto lo scioglimento mediante decisione giudiziaria fino alla data della sua cancellazione da detto registro ai sensi dello ZDDS e che prevede invece lo scioglimento di una persona giuridica che svolge attività commerciale in presenza o meno di liquidazione quale motivo di cancellazione obbligatoria dal registro IVA. Se l'articolo 176, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel		<b>09.11.2017</b>

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
			<p>sensu che esso osta alla cancellazione obbligatoria dal registro IVA, basata su una modifica dello ZDDS al 1° gennaio 2007, nell'ipotesi in cui il soggetto passivo soddisfi, alla data della cancellazione obbligatoria dal registro IVA, i requisiti per una nuova registrazione obbligatoria ai fini dell'IVA, sia parte di contratti validi e dichiarati di non aver cessato di esercitare un'attività economica e di continuare a esercitarla, e nella misura in cui il soggetto passivo sia tenuto a corrispondere effettivamente l'IVA liquidata e dovuta in occasione dell'esecuzione della cancellazione obbligatoria per potete far valere il diritto a detrazione dell'imposta assolta a monte in relazione agli attivi esistenti, che sono stati assoggettati ad imposta al momento della cancellazione dal registro e che sussistono all'atto della nuova registrazione. Nel caso in cui, nelle circostanze indicate, la cancellazione obbligatoria dal registro sia autorizzata, se il diritto a detrazione dell'imposta versata a monte in relazione agli attivi imponibili al momento della cancellazione dal registro ed esistenti all'atto della nuova registrazione ai fini dell'IVA e con cui il soggetto realizza o realizzerà operazioni imponibili possa essere collegato al pagamento effettivo dell'imposta a favore del bilancio dello Stato o se sia consentita una compensazione dell'imposta liquidata all'atto della cancellazione dal registro con l'importo del credito d'imposta accertato in occasione della nuova registrazione ai fini dell'IVA, tanto più che l'imposta dev'essere corrisposta da un soggetto in capo al quale sorge il diritto di detrarre l'imposta assolta a monte.</p>		
			<p>1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale in forza della quale la cancellazione obbligatoria dal registro dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di una società il cui scioglimento è stato disposto con decisione giudiziaria comporta l'obbligo di liquidare l'IVA dovuta o assolta a monte sugli attivi esistenti alla data di scioglimento di tale società e di versarla allo Stato, purché quest'ultima non effettui più operazioni economiche a partire dal suo scioglimento.</p> <p>2) La direttiva 2006/112/CE, in particolare il suo articolo 168, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale la cancellazione obbligatoria dal registro IVA di una società il cui scioglimento è stato disposto con decisione giudiziaria comporta, anche laddove tale società continui a effettuare operazioni economiche durante la sua messa in liquidazione, l'obbligo di liquidare l'IVA dovuta o assolta a monte sugli attivi esistenti alla data di tale scioglimento e di versarla allo Stato e che, in tal modo, subordina il diritto a detrazione al rispetto di tale obbligo</p>		
54.	Esenzione e opzione manifestata in ritardo Art. 10 e 35 Dpr 633 del 1972	C-566/16 - Vámos	Se sia contraria al diritto dell'Unione una normativa nazionale in base alla quale l'autorità tributaria, in occasione di un controllo fiscale a posteriori, può escludere la possibilità di optare per l'esenzione soggettiva, adducendo il motivo secondo cui il soggetto passivo dispone di tale possibilità solo nel momento in cui presenta la dichiarazione di inizio della sua attività soggetta a imposta.	23.11.2017	17.05.2018

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
	<i>Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che escluda l'applicazione di un regime speciale di assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto che prevede una franchigia per le piccole imprese – adottato conformemente alle disposizioni della sezione 2 del capo 1 del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto – ad un soggetto passivo che soddisfi tutte le condizioni sostanziali, ma che non si sia avvalso della facoltà di optare per l'applicazione di detto regime contemporaneamente alla dichiarazione di inizio delle sue attività economiche all'amministrazione tributaria</i>				
55.	Acquisto intracomunitario – utilizzo di partita IVA in uno Stato diverso da quello di stabilimento Art. 40 DL 331 del 1993	C-580/16 - Firma Hans Bühler	Se l'articolo 141, lettera c), della direttiva 2006/112 dalla cui disposizione dipende, a norma dell'articolo 42 (in combinato disposto con l'articolo 197) della direttiva 2006/112 la disapplicazione dell'articolo 41, primo comma, della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel senso che la condizione ivi indicata non ricorre nel caso in cui il soggetto passivo risieda e sia identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro da cui i beni siano spediti o trasportati anche qualora il soggetto medesimo utilizzi, ai fini dello specifico acquisto intracomunitario, un numero di identificazione IVA di un altro Stato membro. Se gli articoli 42 e l'articolo 265 in combinato disposto con l'articolo 263 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che soltanto la tempestiva presentazione dell'elenco riepilogativo implichi la disapplicazione dell'articolo 41, primo comma, della direttiva 2006/112.	30.11.2017	19.04.2018
	<p>1) L'articolo 141, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, dev'essere interpretato nel senso che la condizione ivi indicata è soddisfatta nel caso in cui il soggetto passivo risieda e sia identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nello Stato membro dal quale i beni siano spediti o trasportati ma utilizzi, ai fini dell'acquisto intracomunitario di cui trattasi, un numero di identificazione IVA di un altro Stato membro.</p> <p>2) Gli articoli 42 e 265 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, in combinato disposto con l'articolo 263 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, devono essere interpretati nel senso che ostano all'applicazione, da parte dell'amministrazione finanziaria di uno Stato membro, dell'articolo 41, primo comma, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, per il solo motivo che, nell'ambito di un acquisto intracomunitario, realizzato ai fini di una successiva cessione nel territorio di uno Stato membro, la presentazione dell'elenco riepilogativo, di cui all'articolo 265 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, non sia stata tempestivamente effettuata dal soggetto passivo identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nello Stato membro medesimo</p>				
56.	Cessione contratti di locazione immobili – esenzione Art. 10 DPR 633 del 1972	C-615/16 - Kerr	se gli articoli 135, paragrafo 1, lettera f), e 15, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE1 del Consiglio, (...) debbano essere interpretati nel senso che essi riguardano unicamente le parti dei contratti di commercializzazione di diritti d'uso su beni immobili o se possano essere interpretati anche nel senso di riguardare altresì l'attività svolta dalla ricorrente nel presente procedimento, consistente nella ricerca di clienti e nella promozione di servizi, garantendo la realizzazione della loro vendita da parte dell'impresa che li commercializza, in funzione di direttive previamente stabilite e di limiti fissati in termini di sconti e di omaggi promozionali.		21.11.2017
	<i>L'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/12/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto sono interpretati nel senso che il concetto di "negoiazione", ai sensi di quest'ultima disposizione, è suscettibile di riguardare</i>				

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
<p><i>un'attività, quale quella sviluppata dalla ricorrente nel procedimento principale, a condizione che l'attività sia quella di un intermediario pagato per fornire un servizio a una delle parti di un contratto relativo a transazioni finanziarie che coinvolgono titoli, questo servizio consiste nel far sì che il venditore e l'acquirente firmino il contratto, senza che l'intermediario stesso firmi l'accordo; contratto e, in ogni caso, senza alcun interesse nel contenuto del medesimo contratto. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte nella controversia di cui è investito</i></p>					
57.	<p>Transazioni a catena e trasporto – Paese di tassazione Art. 40 DL 331 del 1993</p>	<p>C-628/16 - Kreuzmayr</p>	<p>Se in casi come quelli di cui al procedimento principale, nei quali un soggetto d'imposta X1, disponendo di beni depositati nello Stato membro A, li abbia venduti ad un soggetto d'imposta X2 e quest'ultimo abbia manifestato a X1 l'intenzione di trasportare i beni nello Stato membro B e X2, si sia presentato a X1 con il proprio numero di partita IVA rilasciato dallo Stato membro B, e X2 abbia rivenduto tali beni ad un soggetto d'imposta X3 e X2 abbia concordato con X3 che quest'ultimo organizzi o effettui il trasporto dei beni dallo Stato membro A allo Stato membro B e X3 abbia organizzato o effettuato il trasporto dei beni dallo Stato membro A nello Stato membro B, potendo disporre dei beni come proprietario già nello Stato membro A, e X2 non abbia però comunicato a X1 di aver già rivenduto i beni prima che questi lasciassero lo Stato membro A, e X1 non fosse in grado neanche di sapere che non sarebbe stato X2 a organizzare o effettuare il trasporto dei beni dallo Stato membro A allo Stato membro B, il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che il luogo della cessione da X1 a X2 sia determinato, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, in modo tale che la cessione da X1 a X2 costituisca la cessione intracomunitaria (cosiddetta con trasporto).</p> <p>Seconda questione: In caso di risposta negativa alla prima questione, se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che X3 possa invece detrarre a titolo di imposta assolta a monte l'IVA dello Stato membro B addebitatagli in fattura da X2, sempreché X3 impieghi i beni acquistati ai fini delle proprie operazioni soggette ad imposta nello Stato membro B e non gli sia imputabile un ricorso abusivo alla detrazione dell'imposta assolta a monte.</p> <p>Terza questione: In caso di risposta affermativa alla prima questione e ove X1 venga successivamente a sapere che X3 ha organizzato il trasporto e che questi era già in grado di disporre dei beni come proprietario nello Stato membro A, se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che la cessione da X1 a X2 perde retroattivamente la sua qualità di cessione intracomunitaria (che quindi essa debba essere qualificata retroattivamente come cessione cosiddetta senza trasporto).</p>		<p><b>21.02.2018</b></p>
<p>1) In circostanze come quelle del procedimento principale, l'articolo 32, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che esso si applica alla seconda di due cessioni successive di un medesimo bene che hanno dato luogo ad un unico trasporto intracomunitario.</p> <p>2) Qualora la seconda cessione di una catena di due successive cessioni, comportanti un unico trasporto intracomunitario, costituisca una cessione intracomunitaria, il principio di tutela del legittimo affidamento dev'essere interpretato nel senso che l'acquirente finale, che si è avvalso a torto di un diritto a</p>					

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
<i>detrazione dell'imposta sul valore aggiunto a monte, non può detrarre a titolo di imposta sul valore aggiunto a monte, l'imposta sul valore aggiunto versata al fornitore sulla sola base delle fatture trasmesse dall'operatore intermedio che ha conferito alla sua cessione un'erronea qualificazione</i>					
58.	Studi di settore e legittimità della loro applicazione in Italia Art. 54 DPR 633 del 1972	C-648/16 – Fontana IT	Se è o meno compatibile con gli artt. 113 e 114 TFUE nonché con la Direttiva 112/2006/CE la normativa nazionale italiana costituita dagli artt. 62 sexies comma 3 e 62 bis del D.L. 331/1993, [convertito in legge] 29 ottobre 1993, N. 427, nella parte in cui consente l'applicazione dell'IVA ad un volume d'affari globale induttivamente accertato, sotto il profilo del rispetto della detrazione e dell'obbligo di rivalsa e, più in generale, in relazione al principio di neutralità e traslazione dell'imposta.	<b>22.03.2018</b>	<b>21.11.2018</b>
<i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che consenta all'Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d'affari realizzato dal contribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo X della direttiva 2006/112, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare</i>					
59.	Accounti e detrazione IVA Articoli 6 e 19 DPR 633 del 1972	C-660/16 - Kollroß	Se i requisiti della certezza dell'erogazione di una prestazione quale condizione per la detrazione sulla base di un acconto ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa «Firin», C-107/131, debbano essere accertati in maniera puramente oggettiva o dal punto di vista del soggetto che ha versato l'acconto in base alle circostanze da lui riconoscibili. Se gli Stati membri, tenuto conto del fatto che – a norma dell'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – il diritto a detrazione insorge nello stesso momento in cui l'imposta diviene esigibile, e considerati i poteri di regolamentazione loro riconosciuti in base agli articoli 185, paragrafo 2, secondo comma, e 186 della direttiva succitata, possano subordinare al rimborso dell'acconto la rettifica tanto dell'imposta quanto della detrazione. Se l'agenzia tributaria competente per il soggetto che ha versato l'acconto debba rimborsare a quest'ultimo l'imposta sulla cifra d'affari qualora questi non possa ottenere il rimborso dell'acconto dal relativo destinatario. In caso affermativo, se ciò debba avvenire nell'ambito di un procedimento di determinazione dell'imposta o se sia a tal fine sufficiente un procedimento secondo equità	<b>30.01.2018</b>	<b>31.05.2018</b>
1) Gli articoli 65 e 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto					

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
			<p><i>riguardante il versamento di un acconto non può essere negato al potenziale acquirente dei beni in questione, in una situazione in cui tale acconto è stato versato e riscosso e, al momento di tale versamento, si poteva considerare che tutti gli elementi rilevanti della futura cessione erano noti a tale acquirente e la cessione di tali beni sembrava in quel momento certa. Un siffatto diritto potrà tuttavia essere negato al suddetto acquirente qualora si accerti, alla luce di elementi oggettivi, che, al momento del versamento dell'acconto, egli sapeva o non poteva ragionevolmente ignorare che la realizzazione di tale cessione era incerta.</i></p> <p><i>2) Gli articoli 185 e 186 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in circostanze come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, a una normativa o a una prassi nazionale aventi l'effetto di subordinare la rettifica dell'imposta sul valore aggiunto riguardante il pagamento di un acconto al fine della cessione di un bene al rimborso di tale acconto da parte del fornitore</i></p>		
60.	<p>Acconto incerto e detrazione Articoli 6 e 19 DPR 633 del 1972</p>	<p>C-661/16 – Wirtl</p>	<p>Se, in base alla sentenza della Corte del 13 marzo 2014, nella causa FIRIN, C-107/131, la detrazione sulla base di un acconto sia esclusa quando la realizzazione del fatto generatore dell'imposta è, al momento del versamento dell'acconto, incerta. Se tale incertezza debba essere valutata alla luce della situazione oggettiva o dal punto di vista del soggetto che ha versato l'acconto.</p> <p>Se la sentenza della Corte nella causa FIRIN debba essere interpretata nel senso che, in base al diritto dell'Unione, una rettifica della detrazione compiuta dal soggetto che ha versato l'acconto sulla base della sua fattura redatta ai fini del pagamento di un acconto concernente la cessione di beni, non presuppone – nei casi in cui la cessione di cui trattasi non è alla fine stata effettuata il rimborso dell'acconto versato.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla questione che precede: se l'articolo 186 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (la «direttiva IVA»)2, che permette agli Stati membri di determinare le modalità di applicazione della rettifica a norma dell'articolo 185 della direttiva succitata, autorizzi lo Stato membro Repubblica federale di Germania a prevedere, nella sua normativa nazionale, che solo con la restituzione dell'acconto si verifica una riduzione della base imponibile dell'imposta e si rende quindi necessaria una rettifica, contestuale e alle medesime condizioni, dell'imposta sulla cifra d'affari dovuta e della detrazione.</p>	<p><b>30.01.2018</b></p>	<p><b>31.05.2018</b></p>
			<p><i>1) Gli articoli 65 e 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto riguardante il versamento di un acconto non può essere negato al potenziale acquirente dei beni in questione, in una situazione in cui tale acconto è stato versato e riscosso e, al momento di tale versamento, si poteva considerare che tutti gli elementi rilevanti della futura cessione erano noti a tale acquirente e la cessione di tali beni sembrava in quel momento certa. Un siffatto diritto potrà tuttavia essere negato al suddetto acquirente qualora si accerti, alla luce di elementi oggettivi, che, al momento del versamento dell'acconto, egli sapeva o non poteva ragionevolmente ignorare che la realizzazione di tale cessione era incerta.</i></p> <p><i>2) Gli articoli 185 e 186 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in circostanze come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, a una normativa o a una prassi nazionale aventi l'effetto di subordinare la rettifica dell'imposta sul valore aggiunto riguardante il pagamento di un acconto al fine della cessione di un bene al rimborso di tale acconto da parte del fornitore</i></p>		

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
61.	Detrazione e mancata prova del pagamento Art. 19 DPR 633/72	C-664/16 - Vădan	Se la direttiva 2006/112 1 , in generale, e le disposizioni degli articoli 167, 168, 178, 179 e 273 in modo particolare, nonché il principio di proporzionalità e il principio di neutralità possano essere interpretati nel senso che essi consentono a un soggetto passivo, che soddisfa i requisiti materiali per la detrazione dell'IVA, di beneficiare del suo diritto alla detrazione, nel caso in cui, nell'ambito di un particolare contesto come quello della controversia di cui al procedimento principale, egli non sia in grado di fornire la prova, mediante la presentazione di fatture, delle somme versate a monte per la cessione di beni e la prestazione di servizi. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la direttiva 2006/112, nonché il principio di proporzionalità e il principio di neutralità possano essere interpretati nel senso che possa rappresentare una misura ammissibile e appropriata per determinare la portata del diritto alla detrazione una modalità di valutazione indiretta (mediante una perizia giudiziale), realizzata da parte di un perito indipendente, sulla base della quantità di lavori/manodopera nella costruzione risultante dalla perizia, nel caso in cui le cessioni di beni (materiale da costruzione) e le prestazioni di servizi (manodopera relativa alla costruzione dei fabbricati) provengano da soggetti passivi ai fini dell'IVA.	<b>30.05.2018</b>	<b>21.11.2018</b>
<i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, segnatamente gli articoli 167 e 168, 178, lettera a), e 179 della medesima, nonché i principi di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che, in presenza di circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, un soggetto passivo che non sia in grado di fornire la prova dell'importo dell'IVA assolta a monte per mezzo della produzione di fatture o di qualsivoglia altro documento, non può beneficiare del diritto alla detrazione dell'IVA unicamente sulla base di una stima risultante da una perizia disposta dal giudice nazionale</i>					
62.	Comune e cessione di beni immobili Art. 4 DPR 633/72	C-665/16 - Gmina Wrocław	Se il trasferimento, a norma di legge, della proprietà di beni immobili del Comune all'erario, accompagnato dal pagamento di un'indennità - nella situazione in cui dalla disciplina dell'ordinamento giuridico nazionale risulta che siffatti beni immobili continuano ad essere gestiti dal presidente del comune, rappresentante dell'erario, il quale, contemporaneamente, è organo esecutivo del comune - costituisca un'operazione imponibile, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE. Se, ai fini della risposta alla suddetta questione, sia rilevante se il pagamento dell'indennità a favore del comune abbia carattere reale, o costituisca soltanto un trasferimento contabile interno nell'ambito del bilancio del comune.	<b>20.02.2018</b>	<b>13.06.2018</b>
<i>L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che costituisce un'operazione soggetta a imposta sul valore aggiunto il trasferimento della proprietà di un bene immobile appartenente a un soggetto passivo d'imposta sul valore aggiunto, a favore dell'erario di uno Stato membro, eseguito ex lege e dietro pagamento di un'indennità, in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui la stessa persona rappresenta contemporaneamente l'amministrazione espropriante e il comune espropriato, e in cui quest'ultimo continua, in pratica, a gestire il bene in questione, anche se il versamento dell'indennità è stato effettuato solamente mediante un trasferimento contabile interno nell'ambito del bilancio del comune</i>					

N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
63.	Immobili e rettifica della detrazione Articolo 19-bis 2 DPR 633 del 1972	C-672/16 - Imofloresmir a - Investimento s imobiliários	<p>Se, nel caso in cui un immobile, pur non essendo occupato per due o più anni, sia oggetto di commercializzazione, vale a dire sia disponibile sul mercato per la locazione o per la prestazione di servizi di tipo «office centre», e si provi che il rispettivo proprietario intende darlo in locazione con assoggettamento a IVA e che lo stesso ha compiuto gli sforzi necessari per concretizzare tale intenzione, sia conforme agli articoli 167, 168, 184, 185 e 187 della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio, del 28 novembre 2006, l'inquadramento come «non utilizzo effettivo dell'immobile per le esigenze dell'impresa» e/o «non utilizzo effettivo dell'immobile nell'ambito di operazioni imponibili», ai sensi e ai fini dell'articolo 26, paragrafo 1, del Código do IVA e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del Regime de Renúncia à Isenção do IVA nas Operações relativas a Bens Imóveis (regime di rinuncia all'esenzione dall'IVA nell'ambito delle operazioni relative a beni immobili), approvato dal DecretoLei n.º 21/2007 (decreto governativo n. 21/2007), del 29 gennaio, nella sua precedente versione, e, di conseguenza, se si debba ritenere che la detrazione inizialmente effettuata debba essere oggetto di rettifica in quanto superiore a quella cui il soggetto passivo aveva diritto.</p> <p>In caso di risposta affermativa, se possa, alla luce della corretta interpretazione degli articoli 137, 167, 168, 184, 185 e 187 della direttiva 2006/112/CE (...), essere imposta tale rettifica, in un'unica soluzione, per tutto il periodo non ancora decorso, come prevede la legislazione portoghese all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c), del Regime de Renúncia à Isenção do IVA nas Operações relativas a Bens Imóveis (regime di rinuncia all'esenzione dall'IVA nell'ambito delle operazioni relative a beni immobili), approvato dal DecretoLei n.º 21/2007 (decreto governativo n. 21/2007), del 29 gennaio, nella sua precedente versione, nel caso in cui un immobile non sia occupato da più di due anni, ma sia comunque oggetto di commercializzazione per la sua locazione (con possibilità di rinuncia) e/o per la prestazione di servizi (imponibili), e si intenda destinare detto immobile negli anni successivi ad attività imponibili che danno diritto a detrazione.</p> <p>Se il combinato disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del Regime de Renúncia à Isenção do IVA nas Operações relativas a Bens Imóveis (regime di rinuncia all'esenzione dall'IVA nell'ambito delle operazioni relative a beni immobili), approvato dal DecretoLei n.º 21/2007 (decreto governativo n. 21/2007), del 29 gennaio, prevedendo l'impossibilità per un soggetto passivo IVA di poter rinunciare all'esenzione IVA nella conclusione di nuovi contratti di locazione in seguito a una rettifica IVA effettuata in un'unica soluzione e compromettendo il regime di detrazione successivo durante il periodo di rettifica, sia conforme agli articoli 137, 167, 168 e 184 della direttiva 2006/112/CE (...).</p>		<b>28.02.2018</b>



N.	OGGETTO <sup>31</sup>	N°. CAUSA <sup>32</sup>	NATURA <sup>33</sup>	AVV. <sup>34</sup>	CORTE <sup>35</sup>
	<p><i>Gli articoli 167, 168, 184, 185 e 187 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la rettifica dell'imposta sul valore aggiunto inizialmente detratta per il motivo che un immobile, per il quale è stato esercitato il diritto di opzione per l'imposizione, è ritenuto come non più utilizzato dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette ad imposta, qualora l'immobile sia rimasto inoccupato per più di due anni, anche se è stato dimostrato che il soggetto passivo ha cercato di darlo in locazione durante tale periodo</i></p>				

## Procedimenti instaurati nel 2015

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
1.	Canone radiofonico – natura e disciplina Art. 3, 10 e 16 del DPR 633 del 1972	C-11/15 - Český rozhlas	Se un'emittenza radiofonica di diritto pubblico, finanziata mediante il canone pagato a norma di legge – al cui pagamento è tenuto colui che è proprietario di un apparecchio radiofonico, colui che lo detiene o colui che in base ad altro titolo sia autorizzato all'uso di un apparecchio siffatto, e il cui importo è fissato dalla legge – possa essere considerata una «prestazione di servizi, effettuata a titolo oneroso» ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE, la quale deve essere esentata dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera q), di tale direttiva, o se si tratti invece di un'attività non economica che non è affatto soggetta ad imposta ai sensi dell'articolo 2, della sesta direttiva, alla quale non è pertanto applicabile l'esenzione di cui all'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera q), della stessa direttiva	<b>17.03.2016</b>	<b>22.06.2016</b>
<i>L'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE deve essere interpretato nel senso che un'attività di radiodiffusione pubblica, come quella di cui al procedimento principale, finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato dai proprietari o dai detentori di un ricevitore radiofonico e esercitata da una società di radiodiffusione istituita dalla legge non costituisce una prestazione di servizi «effettuata a titolo oneroso», ai sensi di tale disposizione, e non rientra quindi nell'ambito di applicazione di tale direttiva</i>					
2.	ONLUS e attività sportiva esente  Art. 10 DPR 633 del 1972	C-22/15 Commissione /Paesi Bassi	La direttiva 2006/112/CE obbliga gli Stati membri a concedere un'esenzione per talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica. L'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della Nederlandse Wet Omzetbelasting 1968 (legge olandese del 1968 sull'IVA) esenta da IVA i servizi prestati da associazioni sportive ai loro soci, ad eccezione di quelli prestati da organizzazioni nautiche che per le loro prestazioni si avvalgono di una o più persone alle dipendenze dell'organizzazione, nei limiti in cui siffatti servizi consistono in attività svolte con l'ausilio di queste persone relative ad imbarcazioni ovvero nella messa a disposizione di posti ormeggio e deposito per imbarcazioni.		<b>25.02.2016</b>

<sup>36</sup> Sintesi argomento e articolo interno di riferimento D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

<sup>37</sup> Numero progressivo per anno attribuito alla causa.

<sup>38</sup> Questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale o procedura d'infrazione avviata dalla Commissione.

<sup>39</sup> Data fissata per il deposito delle conclusioni dell'Avvocato generale (è possibile giudicare la causa senza conclusioni dopo aver sentito l'avvocato generale).

<sup>40</sup> Data fissata per il deposito della sentenza da parte della Corte.

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
			<p>A parere della Commissione, l'esenzione olandese in parola è al contempo troppo ampia e troppo ristretta.</p> <p>In primo luogo, la Commissione non concorda sul fatto che l'esenzione non è limitata al noleggio ai soci dell'associazione senza fini di lucro che esercitano sport, ma si estenda anche al noleggio ai soci dell'associazione che fanno un uso soltanto ricreativo o addirittura soltanto in loco, senza lasciare l'ormeggio, dell'imbarcazione situata nel posto barca noleggiato. In questa misura l'esenzione di cui trattasi è contraria agli articoli 2, paragrafo 1, 24, paragrafo 1, e 133 della direttiva IVA.</p> <p>In secondo luogo, la Commissione censura il fatto che, per poter usufruire dell'esenzione, le associazioni in parola non possono assumere personale. In tal modo, il Regno dei Paesi Bassi aggiunge una condizione ulteriore a quelle previste dall'articolo 133 [in combinato disposto con l'articolo 132, paragrafo 1, lettera m)] della direttiva IVA.</p>		
<p><i>Il Regno dei Paesi Bassi non ha rispettato gli obblighi previsti dalla direttiva IVA 2006/112/CE: 1) riconoscendo l'esenzione IVA al noleggio di imbarcazioni che associazioni senza fine di lucro concedono ai propri soci qualora questi facciano della stessa imbarcazione un'attività soltanto ricreativa e non sportiva o addirittura utilizzano l'imbarcazione solo ad uso residenziale, senza mai lasciare l'ormeggio, ovvero concedendo l'esenzione per la locazione di posti barca e siti per lo stoccaggio di barche per i membri dell'associazione che non praticano attività sportiva o di educazione fisica, in quanto ciò è contrario agli articoli 2, paragrafo 1, 24, paragrafo 1, e 133, comma 1, m); 2) richiedendo alle associazioni interessate che per poter fruire dell'esenzione prevista per le pratiche sportive o dell'educazione fisica di non poter assumere personale. In tal modo, il Regno dei Paesi Bassi aggiunge una condizione ulteriore non prevista dall'articolo 133 [in combinato disposto con l'articolo 132, paragrafo 1, lettera m)] della direttiva IVA</i></p>					
3.	Cessione intracomunitaria, mancanza del numero di identificazione del cessionario Art. 41 DL 331 del 1993	C-24/15 - Plöckl	<p>Se gli articoli 22, paragrafo 8, e 28 quater, parte A, lettera a), primo comma, e lettera d), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, autorizzino gli Stati membri a negare un'esenzione per una cessione intracomunitaria (nel caso di specie, un trasferimento intracomunitario) qualora, pur non avendo il fornitore adottato tutte le misure che possono ragionevolmente essergli richieste in relazione a requisiti formali in sede di registrazione del numero d'identificazione IVA, non sussista alcun elemento che deponga a favore della sussistenza di un'evasione fiscale, il bene sia stato introdotto in un altro Stato membro e risultino soddisfatti anche gli altri requisiti per il riconoscimento dell'esenzione</p>	<b>06.04.2016</b>	<b>20.10.2016</b>
<p><i>L'articolo 22, paragrafo 8, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2005/92/CE del Consiglio, del 12 dicembre 2005, nella versione risultante dall'articolo 28 nonies di tale sesta direttiva, nonché l'articolo 28 quater, parte A, lettera a), primo comma, e lettera d), di detta direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano a che l'amministrazione fiscale dello Stato membro di origine neghi l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di un trasferimento intracomunitario per il motivo che il soggetto passivo non ha comunicato un numero di identificazione attribuito ai fini di tale imposta dallo Stato membro di destinazione, laddove non sussista alcun indizio serio che deponga a favore della sussistenza di una frode, il bene sia stato trasferito a destinazione di un altro Stato membro e risultino soddisfatti anche gli altri requisiti per l'esenzione</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
4.	Esenzione servizi di assicurazione Art. 10 DPR 633 del 1972	C-40/15 - BRE Ubezpieczeni a	Se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che i servizi, come quelli di cui trattasi nel presente procedimento, prestati per una compagnia di assicurazioni da parte di un soggetto terzo, in nome e per conto dell'assicuratore, soggetto, quest'ultimo, che non è vincolato all'assicurato da alcun rapporto giuridico, rientrano nell'esenzione di cui alla disposizione in parola.	<b>23.12.15</b>	<b>17.03.2016</b>
<i>L'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE dev'essere interpretato nel senso che i servizi di liquidazione di sinistri forniti da un terzo in nome e per conto di un'impresa di assicurazione, non rientrano nell'esenzione prevista da tale disposizione</i>					
5.	Elicotteri e uso commerciale per voli addestramento Art. 8-bis DPR 633 del 1972	C-80/15 - Robert Fuchs	Se l'articolo 555, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario nella versione del regolamento (CEE) n. 2286/2003 della Commissione del 18 dicembre 2003 debba essere interpretato nel senso che occorre considerare come uso commerciale di un mezzo di trasporto anche i voli di addestramento in elicottero a titolo oneroso compiuti in presenza, all'interno dell'elicottero, di un allievo pilota e di un istruttore di volo.		<b>28.07.2016</b>
<i>L'articolo 555, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, deve essere interpretato nel senso che voli effettuati a titolo oneroso per l'addestramento al pilotaggio di un elicottero, a bordo del quale si trovano un allievo pilota e un istruttore di volo, non configurano un uso commerciale di un mezzo di trasporto ai sensi di tale disposizione.</i>					
6.	Rimborsi IVA e interessi Art. 38-bis DPR 633 del 1972	C-120/15 Kovožber s. r. o	Se l'articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, nella versione risultante dalla direttiva 2006/138/CE, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale, nel determinare le condizioni per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto eccedentaria, subordini il riconoscimento di interessi di mora (per rimborso d		<b>21.10.2015</b>
<i>L'articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa fiscale nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede il calcolo degli interessi sui rimborsi IVA di un determinato periodo solo a partire da dieci giorni dopo la chiusura del processo di una verifica fiscale che ne attesti la legittimità</i>					
7.	Recupero crediti e operazioni esenti Art. 10 DPR 633 del 1972	C-130/15 National Exhibition Centre	Si chiede, riguardo all'esenzione dall'IVA prevista dall'articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva (direttiva del Consiglio 77/388/EEC del 17 maggio 1977, come interpretata dalla Corte di giustizia nella sentenza SDC, C-2/95 (ECLI:EU:C:1997:278), quali siano i principi che devono essere applicati per determinare se un servizio sia o meno idoneo ad «operare trasferimenti di fondi e ad implicare modifiche giuridiche ed economiche» ai sensi del punto 66 di tale sentenza. In particolare:		<b>26.05.2016</b>

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
			<p>1.1. Se l'esenzione sia applicabile ad un servizio, quale quello eseguito dal contribuente nel presente caso, che non comporta che egli proceda ad un addebito o ad un accredito su un conto sul quale ha il controllo, ma che, laddove ne risulti un trasferimento di fondi, costituisce la causa del trasferimento di fondi effettuato da un istituto finanziario indipendente.</p> <p>1.2. Nell'ipotesi in cui il pagamento viene effettuato con una carta di credito o di debito, se la risposta alla questione 1.1 dipenda dalla circostanza che il fornitore del servizio ottenga esso stesso i codici di autorizzazione direttamente dalla banca del titolare della carta, o invece ottenga tali codici per il tramite della banca che gestisce il sistema di terminali (merchant acquirer bank).</p> <p>1.3. Si chiede quali siano gli elementi che distinguono a) un servizio consistente nel fornire informazioni finanziarie senza le quali il pagamento non sarebbe eseguito, non rientrante nell'esenzione (come nella sentenza Nordea Pankki Suomi, C-350/10, (ECLI:EU:C:2011:532), da b) un servizio di elaborazione dati che funzionalmente ha l'effetto di trasferire fondi e che la Corte di giustizia ha ritenuto essere idoneo a rientrare nell'ambito dell'esenzione (come nella sentenza SDC, punto 66).</p> <p>Quali siano i principi rilevanti che devono essere applicati per determinare se un servizio quale quello eseguito dal contribuente nel presente caso rientri nell'ambito del «ricupero dei crediti» che è oggetto di esclusione dall'esenzione di cui all'articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva. Più in particolare, laddove un servizio di trattamento di pagamenti effettuati con una particolare modalità (ad esempio, carta di credito o di debito) configuri, in base ai principi enucleati nella sentenza AXA UK (C-175/09, ECLI:EU:C:2010:646), un «ricupero crediti» allorché la prestazione del servizio è stata effettuata a favore della persona alla quale era dovuto il pagamento (vale a dire la persona che riceve il pagamento), se tale servizio costituisca del pari un «ricupero crediti» nel caso in cui esso sia fornito alla persona dalla quale è dovuto il pagamento (vale a dire la persona che effettua il pagamento). E inoltre se, nelle circostanze della fattispecie in esame, possa addirittura configurarsi un credito da «ricuperare».</p>		
<p><i>Articolo 13 B d), punto 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto in esso previsto per le transazioni relative ai pagamenti e trasferimenti non si applicano ad un servizio chiamato "l'elaborazione di pagamenti con bancomat o carta di credito", come quella di cui trattasi nella causa principale svolta da un soggetto passivo, fornitore del servizio, in cui una persona acquisti attraverso l'intermediario, biglietti per uno spettacolo o di altro evento che si vende in nome e per conto di un altro soggetto, che la persona paga con carta di debito o carta di credito</i></p>					
8.	Pro- rata di detrazione e	C-186/15 Finanzamt	Qualora gli Stati membri siano tenuti ad applicare la regola di arrotondamento di cui all'articolo 175, della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, in caso di una		<b>16.06.2016</b>

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
	arrotondamento Art. 19-bis2	Wiedenbrück	rettifica della detrazione, a norma dell'articolo 184 e seguenti della direttiva 2006/112 se si applica il prorata di deduzione ai sensi dell'articolo 175, della direttiva, calcolati in conformità con uno dei metodi speciali di cui all'articolo 173 (2) (a), (b), (c) o (d), della stessa direttiva 2006/112/CE, ovvero. ai sensi dell'articolo 17 (5) (3) (a), (b), (c) o (d), della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE. Qualora gli Stati membri siano tenuti ad effettuare la rettifica delle deduzioni ai sensi dell'articolo 184 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, se l'arrotondamento va fatto in modo tale che l'importo delle imposte che deve essere corretto a favore del contribuente sia arrotondato ad una percentuale dell'unità superiore o minore		
<p>1) L'articolo 175, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la regola di arrotondamento prevista da tale disposizione quando il prorata di detrazione è calcolato secondo uno dei metodi derogatori di cui all'articolo 173, paragrafo 2, di detta direttiva.</p> <p>2) Gli articoli 184 e seguenti della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che, quando il prorata di detrazione è stato calcolato, ai sensi delle rispettive normative nazionali, in base ad uno dei metodi previsti all'articolo 173, paragrafo 2, di detta direttiva o all'articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, gli Stati membri sono tenuti ad applicare la regola di arrotondamento di cui all'articolo 175, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, in caso di rettifica, soltanto nell'ipotesi in cui tale regola sia stata applicata per determinare l'importo iniziale della detrazione</p>					
9.	Crediti esigui ed onerosità dell'azione di recupero Art. 26 DPR 633/72	C-202/15 H3g Spa  IT	Posto che il legislatore italiano ha esercitato la facoltà prevista dagli artt. 90, par. 2 e 185, par. 2, 2° comma, della dir. 2006/112/CE1 (e, prima della sua adozione, dagli artt. 11, parte C, par. 1, e 20, par. 1, lett. b), secondo periodo, della dir. 77/388/CEE2 ), rispettivamente riferita alla variazione in diminuzione della base imponibile ad alla rettifica dell'IVA addebitata sulle operazioni imponibili in caso di mancato pagamento totale o parziale della controprestazione stabilita fra le parti, se sia conforme ai principi di proporzionalità e di effettività, garantiti dal TFUE, ed al principio di neutralità che regola l'applicazione dell'IVA, impone limiti che rendano impossibile o eccessivamente oneroso per il soggetto passivo il recupero dell'imposta relativa alla controprestazione non pagata in tutto o in parte. In caso di risposta positiva alla prima questione, se sia compatibile con i principi sopra richiamati una norma - quale l'articolo 26, 2° comma, del DPR 633/1972 - che, nella prassi dell' Autorità fiscale dello Stato membro dell'Unione, subordini il diritto al recupero dell'imposta al soddisfacimento della prova del preventivo esperimento di procedure concorsuali ovvero di azioni esecutive infruttuose, anche quando tali attività siano ragionevolmente anti-economiche in ragione dell'ammontare del credito vantato, delle prospettive del suo recupero e dei costi delle azioni esecutive o delle procedure concorsuali.		<b>18.05.2017</b>

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
<i>La causa C 202/15 è cancellata dal ruolo della Corte.</i>					
10.	Cessioni di beni e prestito esente - operazione unica o indipendente Art. 2, 10, e 12 DPR 633 del 1972	C-208/15 Stock '94	1) Se gli articoli 1, paragrafo 2, 2, paragrafo 1, lettere a) e c), 14, paragrafo 1, 24, paragrafo 1, 73, 78, lettera b), e 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1), del 28 novembre 2006 (in prosieguo: la «direttiva IVA»), debbano essere interpretati nel senso che la cessione di beni e la concessione di un prestito effettuate in base ad un contratto stipulato fra l'integratore e l'integrato costituiscono operazioni indipendenti (distinct and independent) ai fini dell'IVA, oppure nel senso che viene posta in essere un'operazione unica (single) la cui base imponibile comprende, oltre al corrispettivo per i beni ceduti, gli interessi del prestito concesso. 2) Ove l'ultima interpretazione sia conforme alla direttiva IVA, se la suddetta direttiva possa essere interpretata, in relazione all'operazione unica (single) comprendente la cessione di beni soggetta ad IVA e la prestazione di servizi esente da IVA, nel senso che l'operazione costituisce una deroga al principio della generalità dell'IVA. In caso di risposta affermativa, quali criteri debbano essere soddisfatti. 3) Se sulla risposta alle questioni precedenti, e, in caso affermativo, in che misura, influisca la circostanza che l'integratore, in base al contratto, e su richiesta di questi, possa effettuare nuove prestazioni di servizi a favore dell'integrato, oppure possa acquistare i beni agricoli prodotti dall'integrato.		<b>08.12.2016</b>
<i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretata nel senso che: 1) un'operazione di cooperazione agricola integrata che prevede che un operatore economico ceda dei beni a un agricoltore e gli conceda un prestito destinato all'acquisto di tali beni, costituisce un'unica operazione ai fini della menzionata direttiva, nella quale la cessione di beni costituisce la prestazione principale. La base imponibile di siffatta unica operazione è costituita tanto dal prezzo dei beni in parola quanto dagli interessi pagati sui prestiti concessi agli agricoltori; 2) la circostanza che un integratore possa fornire agli agricoltori servizi supplementari o possa acquistare la loro produzione agricola non incide sulla qualificazione dell'operazione in discussione come unica operazione ai fini della direttiva 2006/112</i>					
11.	Omesso versamento e sanzione amministrativa Art.13, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997	C-217/15 Orsi IT	Se ai sensi degli artt. 4 [del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali] e 50 [della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea], sia conforme al diritto comunitario la disposizione di cui all'art. 10 ter D. lgs. 74/00 nella parte in cui consente di procedere alla valutazione della responsabilità penale di un soggetto il quale, per lo stesso fatto (omissione del versamento dell'IVA), sia già stato destinatario di un accertamento definitivo da parte dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, con irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura del 30% dell'imposta non versata.	<b>12.01.2017</b>	<b>05.04.2017</b>
<i>L'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dopo l'irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica.</i>					

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
12.	Cessione di beni in caso di cessazione attività Art. 2 DPR 633 del 1972	C-229/15 Mateusiak	Se l'articolo 18, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1) debba essere interpretato nel senso che, dopo la scadenza del periodo di rettifica di cui all'articolo 187 della direttiva, i beni durevoli del soggetto passivo, per l'acquisto dei quali lo stesso ha detratto l'IVA, al momento della cessazione della sua attività non debbano essere assoggettati all'imposta né inclusi nell'inventario di liquidazione, qualora sia scaduto il periodo stabilito dalle leggi per la rettifica dell'imposta pagata a monte sul loro acquisto, derivante dal presunto periodo di utilizzo di siffatti beni nell'attività economica del soggetto passivo, o se, indipendentemente dal periodo di rettifica, i beni durevoli, al momento della cessazione dell'attività da parte del soggetto passivo, siano soggetti all'imposta.	<b>03.03.2016</b>	<b>16.06.2016</b>
<i>L'articolo 18, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, deve essere interpretato nel senso che, in caso di cessazione dell'attività economica imponibile di un soggetto passivo, il possesso di beni da parte di quest'ultimo, allorché tali beni hanno dato diritto ad una detrazione dell'imposta sul valore aggiunto al momento del loro acquisto, può essere assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso e soggetta all'imposta sul valore aggiunto, se il periodo di rettifica previsto dall'articolo 187 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162, è scaduto.</i>					
13.	Presupposto soggettivo Art. 4 DPR 633 del 1972	C-263/15 Lajvér	<p>1) Se, nelle circostanze di cui al procedimento principale, le ricorrenti agiscano in qualità di soggetti passivi, tenuto conto che l'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA (1) non esclude dall'ambito concettuale dell'attività economica le attività svolte dalle società commerciali neppure qualora tali società possano svolgere solo un'attività economica imprenditoriale di tipo accessorio.</p> <p>2) Se ai fini della considerazione delle ricorrenti come soggetti passivi rilevi il fatto che una parte considerevole dei loro investimenti sia finanziata mediante aiuti di Stato e che, nell'ambito dell'attività di sfruttamento, percepiscano introiti derivanti dal versamento di un canone di modesta entità.</p> <p>3) In caso di risposta negativa alla seconda questione, se occorra considerare che detto «canone» costituisce il corrispettivo di un servizio e che esiste un nesso diretto tra la prestazione del servizio e il pagamento del corrispettivo.</p> <p>4) Se la gestione dell'investimento presupponga una prestazione di servizi da parte delle ricorrenti, ai sensi dell'articolo 24 della direttiva IVA, o non possa ritenersi che si tratti di una prestazione di servizi dal momento che costituisce l'adempimento di un obbligo legale.</p>		<b>02.06.2016</b>
<i>1) L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che lo sfruttamento di opere di ingegneria rurale come quelle di cui al procedimento principale da parte di una società commerciale senza scopo di lucro, che esercita solo in via accessoria tale attività di natura professionale che produce un reddito, costituisce un'attività economica ai sensi di tale disposizione nonostante, da un lato, tali opere siano state finanziate in misura considerevole mediante aiuti di Stato e, dall'altro, il loro sfruttamento generi solo introiti derivanti dal versamento di un canone di modesta entità, qualora tale canone abbia un carattere di stabilità in ragione della prevista durata di riscossione.</i>					



N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
	<p>2) L'articolo 24 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che lo sfruttamento di opere di ingegneria rurale come quelle di cui al procedimento principale consiste nella realizzazione di prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, in ragione del fatto che esse hanno un nesso diretto con il canone percepito o da percepire, purché tale canone di importo ridotto costituisca il controvalore del servizio fornito e nonostante la circostanza che tali prestazioni costituiscano l'adempimento di obblighi di legge. Spetta al giudice del rinvio verificare se l'importo del canone percepito o da percepire, in quanto corrispettivo, dimostri l'esistenza di un nesso diretto tra le prestazioni di servizi effettuate o da effettuare e detto corrispettivo e, di conseguenza, il carattere oneroso delle prestazioni di servizi. Esso dovrà in particolare assicurarsi che il canone previsto dalle ricorrenti nel procedimento principale non costituisca una remunerazione solo parziale delle prestazioni effettuate o da effettuare e che la sua entità non sia stata stabilita in ragione dell'esistenza di altri fattori eventuali e idonei, se del caso, a rimettere in discussione il nesso diretto tra le prestazioni e il loro corrispettivo.</p>				
14.	Detrazione a fronte di utilizzo parziale immobile Art. 19 DPR 633 del 1972	C-267/15 Gemeente Woerden	Se un soggetto passivo – in una fattispecie come la presente, in cui il soggetto passivo ha fatto costruire un edificio e lo ha venduto per un prezzo che non copre tutti i costi, mentre l'acquirente dell'edificio concede una determinata porzione dell'edificio in uso ad un terzo a titolo gratuito – abbia diritto alla detrazione dell'intera imposta sul valore aggiunto addebitatagli per la costruzione dell'edificio, oppure solo di una frazione della medesima imposta, in proporzione alle porzioni dell'edificio che l'acquirente utilizza per attività economiche (nella fattispecie cessione in locazione a titolo oneroso).		<b>22.06.2016</b>
	<p>La direttiva 2006/112/CE deve essere interpretata nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui il soggetto passivo ha fatto costruire un edificio e lo ha venduto a un prezzo inferiore ai costi di costruzione, detto soggetto passivo ha diritto alla detrazione dell'integralità dell'imposta sul valore aggiunto assolta per la costruzione di tale edificio e non soltanto alla detrazione parziale di detta imposta, in proporzione alle parti di detto edificio che l'acquirente destina ad attività economiche. Il fatto che tale acquirente ceda gratuitamente l'utilizzo di una parte dell'edificio di cui trattasi ad un terzo non ha al riguardo alcun rilievo.</p>				
15.	Associazione di persone che effettua attività esente e diritto alla detrazione Art. 4, 10 e 19 DPR 633 del 1972	C-274/15 Commissione /Lussemburgo	Ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA, gli Stati membri esentano dall'IVA «le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza». Tuttavia, ad avviso della Commissione, la normativa applicabile al Lussemburgo non limita l'esenzione dall'IVA ai soli servizi prestati dall'associazione autonoma di persone e direttamente necessari alle attività non soggette ad IVA o esenti svolte dai suoi membri. Inoltre, la Commissione considera che, ai sensi del diritto lussemburghese, i membri di un'associazione autonoma di persone che svolgono attività tassabili per una parte del loro fatturato possono detrarre dall'IVA di cui sono essi stessi debitori l'IVA fatturata all'associazione autonoma di persone a titolo dei suoi acquisti di beni o di servizi presso terzi, mentre, ai sensi dell'articolo 168 della direttiva IVA, il diritto di detrarre	<b>06.10.2016</b>	<b>04.05.2017</b>

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
			<p>l'IVA a monte è concesso solo al soggetto passivo che acquista beni e servizi gravati dall'IVA e che li utilizza ai fini diretti delle sue operazioni soggette ad imposta. Da ultimo, la Commissione sostiene che gli articoli 14, paragrafo 2, lettera c), e 28 della direttiva IVA ostano al diritto nazionale nella parte in cui esso prevede che, allorché il membro di un'associazione autonoma di persone acquista beni e servizi presso terzi in nome proprio, ma per conto dell'associazione, l'operazione consistente, per tale membro, nell'addebitare all'associazione le spese in tal modo sostenute è esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA.</p>		
			<p><i>1) Nel disciplinare il regime dell'imposta sul valore aggiunto relativo alle associazioni autonome di persone, come definito, in primo luogo, all'articolo 44, paragrafo 1, lettera y), del testo coordinato della legge del 12 febbraio 1979 concernente l'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera a), e con l'articolo 3 del regolamento granducale del 21 gennaio 2004 concernente l'esenzione dall'IVA delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai loro membri, in secondo luogo, all'articolo 4 del medesimo regolamento, in combinato disposto con la circolare amministrativa n. 707, del 29 gennaio 2004, nella parte in cui essa commenta il citato articolo 4 e, in terzo luogo, nella nota del 18 dicembre 2008 redatta dal gruppo di lavoro che opera in seno al comité d'observation des marchés (Comitato di osservazione dei mercati) (COBMA), in accordo con l'administration de l'Enregistrement et des Domaines (amministrazione finanziaria lussemburghese), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), dell'articolo 168, lettera a), dell'articolo 178, lettera a), dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 28 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010.</i></p> <p><i>2) Il ricorso è respinto quanto al resto.</i></p> <p><i>3) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.</i></p>		
16.	<p>Associazione di persone che effettua attività esente in diversi Stati membri Art. 4, 10 e 19 DPR 633 del 1972</p>	<p>C-326/15 DNB Banka</p>	<p>Se possa esistere un'associazione autonoma di persone ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 1 quando i membri della medesima siano stabiliti in diversi Stati membri dell'Unione europea, in cui la citata disposizione della direttiva sia stata trasposta con requisiti diversi che non sono compatibili.</p> <p>Se uno Stato membro possa limitare il diritto di un soggetto passivo di applicare l'esenzione prevista nell'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva, quando il soggetto passivo soddisfa tutti i requisiti per l'applicazione dell'esenzione nel proprio Stato membro, ma nelle normative nazionali degli Stati membri di altri membri dell'associazione la citata disposizione sia stata trasposta con restrizioni che limitano la possibilità che i soggetti passivi di altri Stati membri applichino nel proprio Stato membro la corrispondente esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Se sia ammissibile applicare l'esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva ad alcuni servizi nello Stato membro del destinatario dei medesimi, che è soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, quando il prestatore dei servizi, soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, abbia applicato in un altro Stato membro l'imposta sul valore aggiunto a tali servizi conformemente al regime generale,</p>	<p><b>01.03.2017</b></p>	<p><b>21.09.2017</b></p>

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
			<p>vale a dire ritenendo che l'imposta sul valore aggiunto per detti servizi fosse dovuta nello Stato membro del destinatario dei medesimi, ai sensi dell'articolo 196 della direttiva.</p> <p>Se si debba intendere per «associazione autonoma di persone» ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva una persona giuridica distinta, la cui esistenza dev'essere dimostrata mediante un accordo specifico di costituzione dell'associazione autonoma di persone.</p> <p>Se la risposta a tale questione è tale per cui l'associazione autonoma di persone non dev'essere considerata un'entità distinta, se si debba intendere che l'associazione autonoma di persone è un'associazione di imprese vincolate che, nell'ambito della loro attività economica abituale, si prestano reciprocamente servizi di supporto per la realizzazione delle loro attività commerciali, e l'esistenza di siffatta associazione possa essere dimostrata mediante i contratti di servizio conclusi o mediante la documentazione sui prezzi di trasferimento.</p> <p>Se uno Stato membro possa limitare il diritto di un soggetto passivo di applicare l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista nell'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva, quando il soggetto passivo abbia applicato alle operazioni una maggiorazione conforme a quanto richiesto dalla normativa in materia di imposizione diretta dello Stato membro in cui è stabilito.</p> <p>Se sia applicabile l'esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva ai servizi che si ricevono da paesi terzi. In altri termini, se un membro di un'associazione autonoma di persone, ai sensi della citata disposizione della direttiva, che nell'ambito dell'associazione presta servizi ad altri membri della medesima, possa essere soggetto passivo di un paese terzo.</p>		
<p><i>L'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che l'esenzione prevista in tale disposizione riguarda unicamente le associazioni autonome di persone i cui membri esercitano un'attività di interesse pubblico menzionata nell'articolo 132 della medesima direttiva e che, pertanto, i servizi forniti da un'associazione, i cui membri esercitano un'attività economica nel settore dei servizi finanziari che non costituisce siffatta attività di interesse pubblico, non beneficiano di tale esenzione.</i></p>					
17.	Omessa presentazione di dichiarazione e detrazione in assenza anche di registri Art. 19, 25 e 39 DPR 633 del 1972	C-332/15 Astone  IT	Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 <sup>1</sup> , come interpretate dalla giurisprudenza comunitaria richiamata in parte motiva, ostino all'esistenza di norme nazionali degli Stati membri – come quelle sopra riportate e vigenti in Italia (art. 19 del d.p.r. 633/1972) – che escludono, anche sotto il profilo penale, la possibilità di esercitare il diritto di detrazione se non sono state presentate le dichiarazioni IVA e, in particolare, la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto; se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, come		<b>28.07.2016</b>

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
			interpretate dalla giurisprudenza comunitaria richiamata in parte motiva, ostino all'esistenza di norme nazionali degli Stati membri – come quelle sopra riportate e vigenti in Italia (artt. 25 e 39 del d.p.r. 633/1972) – che escludono, anche sotto il profilo penale, la possibilità di tenere conto ai fini della detrazione dell'IVA di fatture passive che il soggetto non ha in alcun modo registrato.		
<p>1) Gli articoli 167, 168, 178, l'articolo 179, primo comma, e gli articoli 180 e 182 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, la quale preveda un termine di decadenza per l'esercizio del diritto a detrazione, come quello controverso nel procedimento principale, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività, aspetto questo la cui verifica incombe al giudice del rinvio.</p> <p>2) Gli articoli 168, 178, 179, 193, 206, 242, 244, 250, 252 e 273 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale permetta all'amministrazione finanziaria di negare a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui sia accertato che tale soggetto ha violato in maniera fraudolenta – circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare – la maggior parte degli obblighi formali che esso era tenuto ad assolvere per poter beneficiare del suddetto diritto.</p>					
	Associazione di persone e requisiti soggettivi Art. 4 DPR 633 del 1972i	C-340/15 Nigl e a.	<p>Se tre associazioni di persone, formate da diversi membri di una famiglia, che verso l'esterno, nei confronti dei fornitori e delle pubbliche autorità, si presentano in modo indipendente in tale veste e che dispongono, fatta eccezione per due beni patrimoniali, di mezzi di produzione propri, ma commercializzano per la maggior parte i loro prodotti con un marchio comune attraverso una società di capitali le cui quote sono detenute da membri delle stesse associazioni di persone e da altri familiari, costituiscano tre imprenditori autonomi (soggetti passivi).</p> <p>Se, qualora si debba ritenere che le tre citate associazioni di persone non sono imprenditori autonomi (soggetti passivi), occorra considerare come imprenditore autonomo</p> <p>a) la società di capitali distributrice;</p> <p>b) un'associazione di persone composta dai membri delle tre associazioni di persone, che non opera in tale veste sul mercato né nei confronti dei fornitori, né nei confronti dei clienti, oppure</p> <p>c) un'associazione di persone, composta dalle tre associazioni di persone e dalla società di capitali, che non opera in tale veste sul mercato né nei confronti dei fornitori, né nei confronti dei clienti.</p> <p>Se, qualora si debba ritenere che le tre citate associazioni di persone non siano imprenditori autonomi (soggetti passivi), sia consentito, nel caso in cui esse siano state in un primo tempo riconosciute, a seguito di verifiche delle autorità tributarie, come imprenditori autonomi (soggetti passivi) dal Finanzamt, revocare la qualità di imprenditore (soggetto passivo)</p> <p>a) con effetto retroattivo;</p> <p>b) solo per il futuro, oppure</p> <p>c) mai.</p>	<b>30.06.2016</b>	<b>12.10.2016</b>

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
			<p>Se, qualora si debba ritenere che le tre citate associazioni di persone siano imprenditori autonomi (soggetti passivi), si debba considerare, nel caso in cui tali associazioni di persone, che cooperano tra loro sul piano economico, rientrino individualmente nel regime forfettario per i produttori agricoli, ma la società di capitali - ovvero una propria associazione di persone formata dai membri delle tre associazioni di persone oppure una propria associazione di persone formata dalla società di capitali e dai membri delle tre associazioni di persone - sia esclusa ai sensi della legislazione nazionale dal regime forfettario a motivo delle dimensioni aziendali o della forma giuridica, che esse costituiscono viticoltori e quindi produttori agricoli soggetti al regime forfettario.</p> <p>Se, qualora si dovesse in linea di principio escludere per le tre citate associazioni di persone il regime forfettario previsto per i produttori agricoli, tale esclusione</p> <p>a) abbia effetto retroattivo,  b) sia valida solo per il futuro, oppure  c) sia priva di efficacia.</p>		
<p>1) L'articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 4, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, da un lato, nonché l'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e l'articolo 10 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dall'altro lato, devono essere interpretati nel senso che vanno considerate imprese indipendenti assoggettate all'imposta sul valore aggiunto diverse società semplici, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, le quali si presentano in quanto tali autonomamente nei confronti dei loro fornitori, delle autorità pubbliche e, entro certi limiti, dei loro clienti, e ciascuna delle quali conduce la propria produzione utilizzando essenzialmente i propri strumenti di produzione, ma le quali commercializzano gran parte dei loro prodotti utilizzando un marchio comune attraverso l'intermediazione di una società di capitali, le cui quote sono detenute dai membri di tali società semplici nonché da altri membri della famiglia interessata.</p> <p>2) L'articolo 25 della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/66, e l'articolo 296 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che non ostano alla possibilità di negare l'applicazione del regime comune forfettario per i produttori agricoli, previsto in tali articoli, a diverse società semplici, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, considerate come imprese indipendenti soggette all'imposta sul valore aggiunto che cooperano tra loro, per il fatto che una società di capitali, un'associazione di persone costituita dai membri di tali società semplici o un'associazione di persone costituita da tale società di capitali e dai membri delle suddette società semplici non potrebbe essere assoggettata a tale regime, a causa delle dimensioni della sua azienda o della sua forma giuridica, anche qualora tali società semplici non facciano parte di una categoria di produttori esclusi da tale regime forfettario, a condizione che esse, a causa dei loro rapporti con tale società o con una di tali associazioni, siano materialmente in grado di affrontare gli oneri amministrativi che discendono dai compiti derivanti dall'applicazione del regime normale o del regime semplificato dell'imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</p> <p>3) Nel caso in cui il regime comune forfettario per i produttori agricoli dovesse essere escluso, in linea di principio, per società semplici come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, tale esclusione sarebbe applicabile al periodo precedente la data in cui è stata effettuata la valutazione sulla quale è fondata la suddetta esclusione, a condizione che la suddetta valutazione intervenga entro il termine di prescrizione dell'azione dell'amministrazione fiscale e che i suoi effetti non retroagiscano a una data precedente rispetto a quella in cui si sono verificati gli elementi di diritto e di fatto sui quali è fondata la valutazione</p>					

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
	<i>stessa.</i>				
18.	Ente pubblico che gestisce una strada e private che riscuotono pedaggi  Art. 4 DPR 633 del 1972	C- 344/15 National Roads Authority	Qualora un ente di diritto pubblico eserciti un'attività quale la fornitura di accesso a una strada dietro pagamento di un pedaggio e qualora nello Stato membro vi siano organismi privati che riscuotono i pedaggi su diverse strade a pedaggio in virtù di un contratto con l'ente pubblico interessato ai sensi di disposizioni di legge nazionali, se il secondo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio debba essere interpretato nel senso che l'ente pubblico in questione va considerato in concorrenza con gli operatori privati interessati, cosicché il non assoggettamento dell'ente pubblico è ritenuto provocare una distorsione della concorrenza di una certa importanza, nonostante il fatto che a) non sussista e non possa sussistere una concorrenza effettiva tra l'ente pubblico e gli operatori privati interessati e b) non vi sia alcuna prova dell'esistenza di una realistica possibilità di ingresso sul mercato da parte di un operatore privato allo scopo di costruire e gestire una strada a pedaggio in concorrenza con la strada a pedaggio gestita dall'ente pubblico.  In assenza di presunzione, in quale modo si debba procedere per determinare se vi sia una distorsione della concorrenza di una certa importanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.	<b>08.09.2016</b>	<b>19.01.2017</b>
<i>L'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, un ente di diritto pubblico che esercita un'attività consistente nell'offrire accesso ad una strada dietro pagamento di un pedaggio non deve essere considerato in concorrenza con gli operatori privati che riscuotono pedaggi su altre strade a pedaggio sulla base di un contratto con l'ente di diritto pubblico interessato in forza di disposizioni legislative nazionali.</i>					
19.	Sanzioni penali e amministrative – compatibilità in Italia Art. 10 D.Lgs n. 74 del 2000	C-350/15 Baldetti  IT	Se ai sensi degli artt. 4 [del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali] e 50 [della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea], sia conforme al diritto comunitario la disposizione di cui all'art. 10 ter, D. lgs. 74/00 nella parte in cui consente di procedere alla valutazione della responsabilità penale di un soggetto il quale, per lo stesso fatto (omissione del versamento dell'imposta sul valore aggiunto), sia già stato destinatario di un accertamento definitivo da parte dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, con irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.	<b>12.01.2017</b>	<b>05.04.2017</b>
<i>L'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dopo l'irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica.</i>					

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
20.	Pro rata di detrazione e Operazioni esenti in Italia Art. 19 e 19-bis DPR n. 633 del 1972	C-378/15 Mercedes Benz Italia IT	Dica la Corte se, ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione, ostino all'interpretazione degli artt. 168, 173, 174 e 175 della Direttiva n. 2006/112/CE1 , orientata secondo i principi di proporzionalità, effettività e neutralità, siccome individuati nel diritto comunitario, la legislazione nazionale (segnatamente, gli artt. 19, 5° comma e 19-bis, del D.P.R. 633/1972) e la prassi dell'Amministrazione fiscale nazionale che impongano il riferimento alla composizione del volume d'affari dell'operatore, anche per l'individuazione delle operazioni cosiddette accessorie, senza prevedere un metodo di calcolo fondato sulla composizione e destinazione effettiva degli acquisti, e che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese sostenute a ciascuna delle attività - tassate e non tassate - esercitate dal contribuente.	<b>29.06.2016</b>	<b>14.12.2016</b>
<p><i>L'articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), e l'articolo 19 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa e a una prassi nazionali, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che impongono a un soggetto passivo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– di applicare alla totalità dei beni e dei servizi da esso acquistati un prorata di detrazione basato sulla cifra d'affari, senza prevedere un metodo di calcolo che sia fondato sulla natura e sulla destinazione effettiva di ciascun bene e servizio acquistato e che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese sostenute a ciascuna delle attività tassate e non tassate; e</i></li> <li><i>– di riferirsi alla composizione della sua cifra d'affari per l'individuazione delle operazioni qualificabili come «accessorie», a condizione che la valutazione condotta a tal fine tenga conto altresì del rapporto tra dette operazioni e le attività imponibili di tale soggetto passivo nonché, eventualmente, dell'impiego che esse implicano dei beni e dei servizi per i quali l'imposta sul valore aggiunto è dovuta.</i></li> </ul>					
21.	Aliquote ridotte per libri pubblicati in forma digitale Art. 16 e 74 DPR 633 del 1972	C-390/15 RPO	<p>1) Se il punto 6 dell'allegato III alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto, sia invalido per il fatto che nel processo legislativo è stato violato un essenziale requisito procedurale di consultazione del Parlamento europeo.</p> <p>2) Se l'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE richiamata nella prima questione, in combinato disposto con il punto 6 dell'allegato III alla citata direttiva, sia invalido perché viola il principio di neutralità fiscale nella parte in cui esclude l'applicazione delle aliquote ridotte ai libri pubblicati in forma digitale e ad altre pubblicazioni elettroniche.</p>	<b>08.09.2016</b>	<b>7.3.2017</b>
22.	<p><i>Dall'esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità del punto 6 dell'allegato III alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, o dell'articolo 98, paragrafo 2, di tale direttiva, in combinato disposto con il punto 6 dell'allegato III alla medesima.</i></p>				

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
23.	Detrazioni e operazioni fatte da una filiale registrata in altro Stato membro Art. 19 DPR n. 633 del 1972	C-393/15 - ESET	Se gli articoli 168 e 169, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, non ostino a che, nel caso di una filiale registrata ai fini dell'IVA in uno Stato membro, che effettua principalmente operazioni intrasocietarie per la società madre con sede in un altro Stato membro e, occasionalmente, anche operazioni soggette ad imposta nello Stato di registrazione della filiale, il soggetto passivo goda del diritto di detrarre l'imposta pagata a monte nello Stato in cui è registrata la filiale, benché siffatta imposta sia connessa a operazioni effettuate dalla società madre in un altro Stato membro.		<b>21.06.2016</b>
<i>L'articolo 168 e l'articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che una filiale, registrata ai fini del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro, di una società stabilita in un altro Stato membro e che effettua principalmente operazioni intrasocietarie, non sottoposte a tale imposta, a favore di tale società ma anche, occasionalmente, operazioni soggette ad imposta nel suo Stato di registrazione, ha il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto pagata a monte in quest'ultimo Stato, relativa ai beni e ai servizi utilizzati per le esigenze delle operazioni tassate di tale società, effettuate nell'altro Stato membro in cui essa è stabilita.</i>					
24.	Detrazione forfettizzata per spese ad uso promiscuo Art. 19-bis1 DPR n. 633 del 1972	C-400/15 - Landkreis Potsdam-Mittelmark	L'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, della legge tedesca relativa all'imposta sulla cifra di affari stabilisce che le cessioni, le importazioni o gli acquisti intracomunitari di beni che l'imprenditore utilizza per la sua impresa in una percentuale inferiore al 10% non sono considerati come effettuati per l'impresa - e pertanto escludono il diritto a detrazione dell'IVA assolta a monte. Il regime è fondato sull'articolo 1 della decisione del Consiglio del 19 novembre 2004 (2004/817/CE 1) che autorizza la Repubblica federale di Germania, in deroga all'articolo 17, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, ad escludere dal diritto a deduzione dell'IVA, di cui sono gravate, le spese relative a taluni beni e servizi, quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, per fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90% del loro uso complessivo. Se la suddetta autorizzazione - conformemente alla sua formulazione - si applichi esclusivamente ai casi disciplinati nell'articolo 6, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (articolo 26 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto) o se si applichi anche a tutti i casi in cui un bene o un servizio è utilizzato solo in parte per l'impresa.		<b>15.09.2016</b>
<i>L'articolo 1 della decisione 2004/817/CE del Consiglio, del 19 novembre 2004, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, dev'essere interpretato nel</i>					



N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
<p><i>sensu che non è applicabile in una fattispecie in cui un'impresa acquisti beni o servizi che impieghi in percentuale superiore al 90% per attività non economiche non ricomprese nella sfera di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.</i></p>					
25.	Sangue umano e plasma ceduto Art. 10 DPR n. 663 del 1972	C-412/15 - TMD	<p>Se l'articolo 132, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sul sistema comune dell'IVA 1 debba essere interpretato nel senso che la cessione di sangue umano comprende anche la cessione di plasma da esso ottenuto.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla prima questione: se ciò valga anche per il plasma non destinato direttamente a scopi terapeutici, ma esclusivamente alla produzione di medicinali.</p> <p>In caso di risposta negativa alla seconda questione: se ai fini della classificazione come sangue rilevi unicamente la destinazione effettiva o anche l'impiego astrattamente possibile del plasma.</p>	<b>02.06.2016</b>	<b>05.10.2016</b>
<p><i>L'articolo 132, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le cessioni di sangue umano che gli Stati membri sono tenuti ad esentare in forza di tale disposizione non comprendono le cessioni di plasma ottenuto a partire dal sangue umano, quando tale plasma non è destinato direttamente a scopi terapeutici, ma esclusivamente alla produzione di medicinali.</i></p>					
26.	Cavallo che partecipa a una corsa - prestazione di servizi e base imponibile  Art. 3 DPR 633 del 1972	C-432/15 Baštová	<p>1a. Se la messa a disposizione di un cavallo da parte del suo proprietario (che è un soggetto passivo) all'organizzatore di una corsa al fine di farlo partecipare alla stessa rappresenti una prestazione di servizi a titolo oneroso nell'accezione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera ..... VA assolta a monte sui beni e servizi imponibili acquistati e utilizzati per preparare i cavalli di proprietà dell'allevatore/allenatore alle corse, o se la partecipazione di un cavallo a una corsa debba essere considerata come una componente dell'attività economica di un soggetto che lavora nel campo dell'allevamento e dell'allenamento dei propri cavalli da corsa e di quelli di terzi e le spese per l'allevamento dei cavalli propri, nonché la partecipazione di questi alle corse, debbano essere incluse nelle spese generali connesse all'attività economica del suddetto soggetto.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla suddetta parte della questione, se il premio in denaro debba essere incluso nella base imponibile e nell'IVA a valle dichiarate, o se il suddetto reddito non influenzi in alcun modo la base imponibile ai fini IVA.</p> <p>2a. Qualora ai fini IVA sia necessario considerare più servizi parziali come un'unica operazione, quali siano i criteri per determinarne la reciproca relazione, ossia per stabilire se siano cessioni o prestazioni di pari livello fra loro o se siano legate da una relazione di subordinazione fra servizio principale e servizio accessorio. Se esista una gerarchia fra i suddetti criteri relativamente al loro ordine e peso.</p> <p>2b. Se l'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'allegato III della medesima direttiva</p>	<b>14.06.2016</b>	<b>10.11.2016</b>

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
			<p>debba essere interpretato nel senso che esso osta all'assoggettamento di un servizio ad un'aliquota ridotta quando tale servizio è composto da due prestazioni parziali che devono essere considerate ai fini IVA come un'unica prestazione, tali prestazioni sono di pari livello e una di esse non può essere classificata di per sé in alcuna delle categorie elencate nell'allegato III della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>2c. In caso di risposta affermativa alla questione sub 2b, se la combinazione del servizio parziale consistente nel diritto di usare impianti sportivi e del servizio parziale di un allenatore di cavalli da corsa, in circostanze quali quelle del procedimento di cui trattasi, impediscano l'assoggettamento dell'intero servizio all'aliquota IVA ridotta di cui al punto 14 dell'allegato III della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>2d. Qualora l'applicazione dell'aliquota fiscale ridotta non sia esclusa in base alla risposta alla questione sub 2c, quale influenza sull'assoggettamento alla relativa aliquota IVA abbia il fatto che il soggetto passivo preli, oltre al servizio dell'uso di impianti sportivi e al servizio di allenatore, anche la scuderizzazione, la somministrazione di mangime e cure di altro tipo per i cavalli. Se tutte le suddette prestazioni parziali debbano essere considerate come un insieme unico ai fini IVA soggetto al medesimo trattamento fiscale.</p>		
<p>1) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la messa a disposizione di un cavallo da parte del suo proprietario, soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, all'organizzatore di una gara ippica per far partecipare il cavallo alla corsa, non costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della suddetta disposizione, nell'ipotesi in cui essa non comporti il versamento di un compenso per la partecipazione o di un'altra retribuzione diretta e in cui solo i proprietari dei cavalli che si sono classificati in una posizione utile nella corsa ricevano un premio, ancorché determinato in anticipo. Questa messa a disposizione di un cavallo costituisce invece una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso nel caso in cui dia luogo al versamento, da parte dell'organizzatore, di una retribuzione indipendente dalla posizione in classifica ottenuta dal cavallo in oggetto nella corsa.</p> <p>2) La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che sussiste un diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta a monte nel contesto delle operazioni relative alla preparazione e alla partecipazione alle gare ippiche dei cavalli appartenenti al soggetto passivo, il quale alleva e allena i propri cavalli da corsa nonché quelli di terzi, per il motivo che le spese relative a tali operazioni rientrano nelle spese generali connesse alla sua attività economica, a condizione che le spese sostenute per ciascuna operazione in causa presentino un nesso diretto e immediato con il complesso di tale attività. Ciò può accadere se i costi in tal modo generati sono relativi ai cavalli da corsa effettivamente destinati alla vendita o se la partecipazione di tali cavalli alle corse è, oggettivamente, un mezzo per promuovere l'attività economica, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Qualora un siffatto diritto a detrazione esista, il premio eventualmente vinto dal soggetto passivo per la posizione ottenuta da uno dei suoi cavalli nella gara non deve essere incluso nella base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>3) L'articolo 98 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con il punto 14 dell'allegato III di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi complessa unica, composta di più elementi attinenti, in particolare, all'allenamento dei cavalli, all'uso di impianti sportivi, alla scuderizzazione dei cavalli, al nutrimento e ad altre cure somministrate ai cavalli, non può essere assoggettata ad un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore</p>					

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
<p><i>aggiunto quando l'uso di impianti sportivi ai sensi del punto 14 dell'allegato III di tale direttiva e l'allenamento dei cavalli costituiscono due elementi equivalenti di tale prestazione complessa o quando l'allenamento dei cavalli costituisce l'elemento principale di detta prestazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</i></p>					
27.	<p>Operazioni inesistenti - indagini dell'acquirente e prova Art. 19 DPR 633 del 1072</p>	<p>C-446/15 Signum Alfa Sped</p>	<p>Se le disposizioni della direttiva 2006/112 relative alla detrazione dell'IVA debbano essere interpretate nel senso che l'autorità tributaria può esigere in maniera generale dal soggetto passivo che intenda esercitare il suo diritto alla detrazione dell'IVA, che egli accerti, affinché detta autorità non qualifichi l'operazione economica come fittizia, se l'emittente della fattura relativa ai servizi, per i quali il soggetto passivo intende esercitare il diritto a detrazione, disponga dei mezzi personali e materiali necessari per prestare il servizio in questione, Se le disposizioni della direttiva 2006/112 relative alla detrazione dell'IVA debbano essere interpretate nel senso che l'autorità tributaria, anche quando non contesti l'esistenza dell'operazione economica indicata nella fattura e quest'ultima soddisfi i requisiti di forma previsti dalla legge, possa negare l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA senza procedere a un esame della dovuta diligenza - basandosi in pratica su una responsabilità oggettiva - a motivo del fatto che, poiché l'operazione economica non è avvenuta tra le parti che figurano nella fattura, l'inverosimiglianza del contenuto della fattura esclude per definizione l'esame della dovuta diligenza, o se in tali circostanze l'autorità tributaria che non riconosce il diritto a detrazione sia comunque tenuta a dimostrare che il soggetto passivo che intende esercitare il diritto a detrazione era a conoscenza delle irregolarità - dirette, nel caso di specie, all'elusione dell'imposta - commesse dall'impresa con la quale aveva un rapporto contrattuale, o aveva partecipato a tali irregolarità. In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se sia compatibile con le disposizioni della direttiva 2006/112 relative alla detrazione dell'IVA e con i principi di neutralità fiscale, certezza del diritto e proporzionalità, sanciti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sua giurisprudenza, l'interpretazione normativa secondo cui la dovuta diligenza da parte del destinatario della fattura può essere oggetto di esame solo se si può dimostrare che vi è stata una prestazione tra le parti, vale a dire se l'operazione economica ha avuto luogo tra le parti nel modo indicato nella fattura, e sussistono solo altri tipi di errori, ad esempio vizi di forma, tenendo conto in particolare del fatto che la normativa tributaria nazionale contiene disposizioni relative alle fatture con vizi di forma e a quelle emesse in mancanza di un'operazione economica</p>		<p><b>10.11.2016</b> <b>Ordinanza</b></p>
<p><i>Le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 relative al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto devono essere interpretate nel senso che ostano a una prassi nazionale per cui l'amministrazione fiscale rifiuta a un soggetto passivo il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi forniti ad esso sulla base del fatto che non può essere data fede alle fatture per questi servizi, quando l'emittente di tali fatture potrebbe</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
	<i>non essere il vero fornitore di tali servizi, a meno che sia stabilito, sulla base di elementi oggettivi, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che detti servizi erano coinvolti in una frode sull'imposta sul valore aggiunto, che spetta al giudice del rinvio verificare.</i>				
28.	Quote di emissione gas – territorialità Art. 7 DPR n. 633 del 1972	C-453/15 A	Se l'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 , debba essere interpretato nel senso che la quota di emissioni di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio 2 , che accorda il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, costituisce un «diritto analogo» ai sensi di detta disposizione.	<b>08.09.2016</b>	<b>08.12.2016</b>
	<i>L'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE dev'essere interpretato nel senso che gli «altri diritti analoghi» di cui a tale disposizione includono le quote di emissione di gas a effetto serra definite all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.</i>				
29.	Regime del margine – pezzi di ricambio Art. 74 DPR n. 633 del 1972	C-471/15 Sjelle Autogenbrug	Se, nelle circostanze del caso di specie, si possano considerare beni d'occasione ai sensi dell'articolo 311, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA), parti di veicoli fuori uso che un'impresa di riutilizzazione di veicoli registrata ai fini dell'IVA rimuove da un veicolo per rivenderle come ricambi auto.		<b>18.01.2017</b>
30.	<i>L'articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che pezzi usati, provenienti da autoveicoli fuori uso acquisiti da un'impresa di riciclaggio di automobili presso un privato e destinati a essere venduti come pezzi ricambio, costituiscono «beni d'occasione», ai sensi di tale disposizione, con la conseguenza che le cessioni di tali pezzi, effettuate da un soggetto passivo-rivenditore, sono assoggettate all'applicazione del regime del margine.</i>				
31.	Procedura di esdebitazione Art. 26 DPR 633 del 1972	C-493/15 Identi IT	Se l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/3881 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che essi ostano all'applicazione, in materia di imposta sul valore aggiunto, di una disposizione nazionale che prevede l'estinzione dei debiti nascenti dall'IVA in favore dei soggetti ammessi alla procedura di esdebitazione disciplinata dagli artt. 142, e 143 del R.D. n.267/1942.		<b>16.03.2017</b>
	<i>Il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE, nonché le norme sugli aiuti di Stato, deve essere interpretato nel senso che non osta a che i debiti IVA siano dichiarati inesigibili in applicazione di una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede una procedura di esdebitazione con cui un giudice può, a certe condizioni, dichiarare inesigibili i debiti di una persona fisica non liquidati in esito alla procedura fallimentare cui tale persona è stata sottoposta.</i>				

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
32.	Omesso versamento e sanzione amministrativa Art.13, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997	C-524/15 Menci  IT	Se la previsione dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, interpretato alla luce dell'art. 4 protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, osti alla possibilità di celebrare un procedimento penale avente ad oggetto un fatto (omesso versamento IVA) per cui il soggetto imputato abbia riportato sanzione amministrativa irrevocabile.	<b>12.09.2017</b>	<b>20.03.2018</b>
<p>1) <i>L'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale è possibile avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta entro i termini di legge, qualora a tale persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura penale ai sensi del citato articolo 50, purché siffatta normativa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sia volta ad un obiettivo di interesse generale tale da giustificare un simile cumulo di procedimenti e di sanzioni, vale a dire la lotta ai reati in materia di imposta sul valore aggiunto, fermo restando che detti procedimenti e dette sanzioni devono avere scopi complementari,</li> <li>- contenga norme che garantiscano una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessario l'onere supplementare che risulta, per gli interessati, da un cumulo di procedimenti, e</li> <li>- preveda norme che consentano di garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte sia limitata a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato di cui si tratti.</li> </ul> <p>2) <i>Spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto del complesso delle circostanze del procedimento principale, che l'onere risultante concretamente per l'interessato dall'applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso.</i></p>					
33.	Osteopatia e attività paramedica esente Art. 10 DPR n. 633 del 1972	C-555/15 Gabarel	<p>A - se, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio, del 28 novembre 2006, le terapie non convenzionali, in particolare l'osteopatia, debbano essere considerate come attività paramediche.</p> <p>B - se un contribuente, il quale, conformemente alla normativa nazionale, è abilitato a esercitare un'attività paramedica come la fisioterapia, e però nell'ambito della sua attività professionale sanitaria ricorre sia a terapie proprie della fisioterapia sia a terapie proprie dell'osteopatia, in maniera indistinta o complementare, debba essere considerato, ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, e quindi anche ai sensi dell'articolo 9 del Código do IVA, come un professionista che esercita nel complesso un'attività paramedica e, di conseguenza, esentato dal pagamento dell'IVA.</p>		<b>14.04.2016</b> <b>Ordinanza</b>
<p><i>L'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che un fisioterapista che, nel contesto della sua attività professionale sanitaria, ricorre, in maniera indistinta o complementare, sia a terapie proprie della fisioterapia sia a terapie proprie dell'osteopatia, deve essere esentato dall'imposta sul valore aggiunto non solo per le prime terapie citate, ma anche per le seconde, se l'esclusione di queste ultime dal quadro dell'esercizio delle professioni paramediche ai fini dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto esula dai limiti del potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri da tale disposizione</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
34.	Reverse charge errato ed entità della sanzione Art. 17 DPR 633 del 1972	C-564/15 - Farkas	<p>Se sia compatibile con le disposizioni della direttiva IVA, in particolare con il principio di proporzionalità, con gli obiettivi di neutralità fiscale e di prevenzione dell'evasione fiscale, la pratica dell'autorità tributaria, basata sulle disposizioni della legge sull'IVA, con riferimento alla quale la suddetta autorità dichiara una differenza fiscale a carico dell'acquirente di un bene (o destinatario di un servizio) nel caso in cui il cedente del bene (o prestatore del servizio) emetta la fattura relativa ad un'operazione soggetta al regime dell'inversione contabile secondo il sistema di tassazione ordinaria, dichiarando e versando all'erario l'IVA relativa alla suddetta fattura, e l'acquirente del bene (o destinatario del servizio), dal canto suo, detragga l'IVA assolta all'emittente della fattura, sebbene non possa avvalersi del diritto a detrazione relativamente all'IVA accertata come differenza fiscale.</p> <p>Se sia proporzionata la sanzione per avere scelto una modalità di tassazione errata nel caso di dichiarazione di una differenza fiscale che comporta anche l'imposizione di una sanzione tributaria del 50%, qualora non si sia prodotta alcuna perdita di gettito per l'erario né sussistano indizi di abuso.</p>	<b>10.11.2016</b>	<b>26.04.2017</b>
<p>1) L'articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso si applica alla cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario.</p> <p>2) Le disposizioni della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, nonché i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, l'acquirente di un bene venga privato del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto che ha indebitamente versato al venditore sulla base di una fattura redatta conformemente alle norme relative al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto, benché l'operazione rilevante fosse soggetta al meccanismo dell'inversione contabile, nel caso in cui il venditore ha versato detta imposta all'Erario. Tali principi esigono, tuttavia, a condizione che il rimborso, da parte del venditore all'acquirente, dell'imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata diventi impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d'insolvenza del venditore, che l'acquirente sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti dell'autorità tributaria.</p> <p>3) Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, le autorità tributarie nazionali irroghino a un soggetto passivo, che ha acquistato un bene alla cui cessione si applica il regime dell'inversione contabile, una sanzione tributaria pari al 50% dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto che egli è tenuto a versare all'amministrazione tributaria, qualora quest'ultima non abbia subito alcuna perdita di gettito e non sussistano indizi di frode fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</p>					
35.	Zone e porti franchi - IVA e dazi Art. 67 e segg. DPR n. 633 del 1972	C-571/15 - Wallenborn Transports	<p>Prima questione: Se la normativa di uno Stato membro in materia di IVA, secondo cui le zone franche sottoposte a controllo di tipo I (porti franchi) non appartengono al territorio nazionale, configuri una delle fattispecie di cui all'articolo 156, menzionate agli articoli 61, primo comma, e 71, paragrafo 1, della direttiva IVA .</p> <p>In caso di risposta affermativa alla prima questione: Seconda questione: Se, per beni assoggettati a dazi doganali, il fatto generatore dell'imposta si verifichi e</p>	<b>13.12.2016</b>	<b>01.06.2017</b>

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
			<p>l'imposta diventi esigibile, ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA, nel momento in cui scattano il fatto generatore e l'esigibilità dei dazi medesimi, anche laddove il fatto generatore e l'esigibilità dei dazi si verificano all'interno di una zona franca sottoposta a controllo di tipo I e la normativa in materia di IVA dello Stato membro nel cui territorio sovrano rientri la zona franca preveda che le zone franche sottoposte a controllo di tipo I (porti franchi) non facciano parte del territorio nazionale.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla seconda questione: Terza questione: Se, per merci trasportate in regime di transito esterno in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, senza conclusione del regime medesimo, sottratte al controllo doganale nella zona franca con conseguente applicazione, riguardo alle merci stesse, di un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale 2, il fatto generatore dell'imposta si verifichi e l'imposta diventi contemporaneamente esigibile in seguito ad altro fatto generatore, ovvero ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale, per effetto dell'omessa presentazione delle merci, anteriormente all'atto di sottrazione al controllo doganale, presso uno degli uffici doganali situati nel territorio nazionale competenti per la zona franca ai fini della conclusione dell'operazione di transito.</p>		
			<p>1) L'articolo 61, primo comma, e l'articolo 71, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2007/75/CE, devono essere interpretati nel senso che il riferimento a «uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui» all'articolo 156 di quest'ultima include le zone franche.</p> <p>2) L'articolo 71, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, deve essere interpretato nel senso che la sottrazione di una merce al controllo doganale all'interno di una zona franca non determina il verificarsi del fatto generatore né rende esigibile l'imposta sul valore aggiunto all'importazione qualora detta merce non sia entrata nel circuito economico dell'Unione europea, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.</p> <p>3) L'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, deve essere interpretato nel senso che, quando un'obbligazione doganale sorge ai sensi dell'articolo 203 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, ed è escluso, in base alle circostanze di cui al procedimento principale, che detta obbligazione doganale determini la nascita di un'obbligazione a titolo dell'imposta sul valore aggiunto, non è applicabile l'articolo 204 di tale regolamento al mero fine di giustificare il fatto generatore di detta imposta.</p>		
36.	Ossigenoterapia e aliquota ridotta Art. 16 DPR n. 633 del 1972	C-573/15 - Oxycure Belgium	Se l'articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'allegato III, punti 3 e 4, della direttiva IVA, tenuto conto segnatamente del principio di neutralità, osti a una disposizione nazionale che preveda l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta all'ossigenoterapia mediante bombole di ossigeno, mentre l'ossigenoterapia mediante concentratore di ossigeno è soggetta all'aliquota IVA standard	<b>20.10.2016</b>	<b>09.03.2017</b>
	<i>L'articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE e l'allegato III, punti 3 e 4, di tale direttiva, letti alla luce del principio di neutralità fiscale, non ostano</i>				

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
	<i>a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che alla cessione o al noleggio di concentratori di ossigeno si applichi l'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto, mentre prevede che alla cessione di bombole d'ossigeno si applichi un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto ridotta.</i>				
37.	Sanzioni penali IVA in Italia per omessi versamenti - verifica requisiti comunitari Art. 59 DPR n. 633 del 1972 e D.Lgs. n. 471 del 1997	C-574/15 – Scialdone  IT	<p>Se il diritto europeo, e in particolar modo il combinato disposto degli artt. 4, paragrafo 3, TUE, 325 TFUE e [della] direttiva 2006/1121 che prevedono l'obbligo di assimilazione in capo agli Stati membri per quanto riguarda le politiche sanzionatorie, possa essere interpretato nel senso che osti alla promulgazione di una norma nazionale che preveda che la rilevanza penale dell'omesso versamento dell'IVA consegua al superamento di una soglia pecuniaria più elevata rispetto a quella stabilita in relazione all'omesso versamento dell'imposta diretta sui redditi;</p> <p>se il diritto europeo, e in particolar modo il combinato disposto degli artt. 4, paragrafo 3, TUE, 325 TFUE e [della] direttiva 2006/112 che impongono l'obbligo a carico degli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate a tutela degli interessi finanziari della UE, possa essere interpretato nel senso che osti alla promulgazione di una norma nazionale che escluda la punibilità dell'imputato (sia esso amministratore, rappresentante legale, delegato a svolgere funzioni di rilevanza tributaria ovvero concorrente nell'illecito), qualora l'ente dotato di personalità giuridica ad esso riconducibile abbia provveduto al pagamento tardivo dell'imposta e delle sanzioni amministrative dovute a titolo di IVA, nonostante l'accertamento fiscale sia già intervenuto e si sia provveduto all'esercizio dell'azione penale, al rinvio a giudizio, all'accertamento della rituale instaurazione del contraddittorio in sede di processo e fin tanto che non si è proceduto alla dichiarazione di apertura del dibattimento, in un sistema che non commina a carico del predetto amministratore, rappresentante legale ovvero al loro delegato e concorrente nell'illecito alcuna altra sanzione, neppure a titolo amministrativo;</p> <p>se la nozione di illecito fraudolento disciplinata all'art. 1 della Convenzione PIF vada interpretata nel senso di ritenere incluso nel concetto anche l'ipotesi di omesso, parziale, tardivo versamento dell'imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente, se l'art. 2 della convenzione summenzionata imponga allo Stato Membro di sanzionare con pene detentive l'omesso, parziale, tardivo versamento dell'IVA per importi superiori a 50.000,00 euro.</p> <p>In caso di risposta negativa, occorre chiedersi se la prescrizione dell'art. 325 TFUE, che obbliga gli Stati membri a comminare sanzioni, anche penali, dissuasive, proporzionate ed efficaci, vada interpretata nel senso che osti ad un assetto normativo nazionale che esenta da responsabilità penale e amministrativa gli amministratori e i rappresentanti legali delle persone giuridiche, ovvero i loro delegati per la funzione e i</p>	13.07.2017	02.05.2018



N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
			concorrenti nell'illecito, per l'omesso, parziale, ritardato versamento di IVA in relazione ad importi corrispondenti a 3 o 5 volte le soglie minime stabilite in caso di frode, pari a 50.000,00 euro.		
<p><i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, e l'articolo 325, paragrafo 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che l'omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) risultante dalla dichiarazione annuale per un determinato esercizio integri un reato punito con una pena privativa della libertà unicamente qualora l'importo IVA non versato superi una soglia di rilevanza penale pari a EUR 250 000, mentre è invece prevista una soglia di rilevanza penale pari a EUR 150 000 per il reato di omesso versamento delle ritenute alla fonte relative all'imposta sui redditi.</i></p>					
38.	Sottrazione di merce e presunzione di evasione IVA Art. 54 DPR n. 633 del 1972	C-576/15 - Maya Marinova	<p>Se il combinato disposto degli articoli 273, 2, paragrafo 1, lettera a), 9, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, tenuto conto dei principi della neutralità fiscale e di proporzionalità, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro è autorizzato a considerare l'effettiva assenza di merci, consegnate al soggetto passivo a seguito di cessioni imponibili, come dovuta a successive cessioni a titolo oneroso delle stesse merci, imponibili, realizzate da questo stesso soggetto passivo, quando in tal modo si intenda contrastare l'evasione dell'IVA.</p> <p>Se le disposizioni indicate nella prima questione, in considerazione dei principi della neutralità fiscale e di proporzionalità, debbano essere interpretate nel senso che uno Stato membro è autorizzato a trattare la mancata registrazione contabile, da parte di un soggetto passivo, di documenti fiscalmente rilevanti relativi a forniture ricevute imponibili, nel modo descritto nel primo quesito, quando venga perseguito il medesimo obiettivo di contrastare l'evasione dell'IVA.</p> <p>Se il combinato disposto degli articoli 273, 73 e 80 della direttiva 2006/112/CE, tenuto conto dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che gli Stati membri sono autorizzati, in base a disposizioni nazionali che non sono volte al recepimento della direttiva, a stabilire basi imponibili, per cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo, in deroga alla disciplina generale di cui all'articolo 73 della direttiva sull'IVA e alle eccezioni espressamente previste all'articolo 80 di detta direttiva, qualora in tal modo si intenda, da un lato, contrastare l'evasione dell'IVA e, dall'altro, fissare la base imponibile con la maggiore attendibilità possibile.</p>		<b>05.10.2016</b>
<p><i>L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 14, paragrafo 1, e gli articoli 73 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale, in assenza, nel magazzino di un soggetto passivo, delle merci ad esso fornite ed in assenza di registrazione, nella contabilità di tale soggetto passivo, dei documenti fiscali ad esse relativi, l'amministrazione fiscale può presumere che tale soggetto passivo abbia successivamente venduto dette merci a terzi e determinare la base imponibile delle vendite di tali merci</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
<i>in funzione degli elementi di fatto di cui essa dispone, in applicazione di norme non previste dalla menzionata direttiva. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che le disposizioni di tale normativa nazionale non vadano al di là di quanto è necessario al fine di assicurare l'esatta riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di evitare l'evasione.</i>					
39.	Esenzione per servizi culturali Art. 10 DPR n. 633 del 1972	C-592/15 - British Film Institute	<p>i. Se i termini dell'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n), della sesta direttiva, segnatamente l'espressione «talune prestazioni di servizi culturali», siano sufficientemente chiari e precisi cosicché l'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n), in parola abbia efficacia diretta, nel senso di esentare la cessione di tali servizi culturali ad opera di enti disciplinati dal diritto pubblico o di altri enti culturali riconosciuti, come le cessioni effettuate dal resistente nella fattispecie, in mancanza di una legislazione nazionale di trasposizione.</p> <p>ii. Se i termini dell'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n), della sesta direttiva, segnatamente l'espressione «talune prestazioni di servizi culturali», lascino agli Stati membri un potere discrezionale nell'applicazione mediante una normativa di trasposizione, e, in tal caso, quale margine di discrezionalità.</p> <p>iii. Se la medesima conclusione si applichi all'articolo 132, paragrafo 1, lettera n), della direttiva principale sull'IVA.</p>	<b>29.09.2016</b>	<b>15.02.2017</b>
<i>L'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n), della sesta direttiva 77/388/CEE che prevede l'esenzione di «talune prestazioni di servizi culturali», dev'essere interpretato nel senso che esso non è dotato di efficacia diretta per cui, in assenza di trasposizione, tale disposizione non può essere direttamente invocata da un organismo di diritto pubblico o da un altro organismo culturale riconosciuto dallo Stato membro interessato, che fornisca prestazioni di servizi culturali.</i>					
40.	Esenzione IVA a favore di ONLUS – rapporti comunitari Art. 10 DPR n. 633 del 1972	C-605/15 - Aviva	<p>Se una disposizione nazionale in materia di esenzione dall'IVA di un'associazione autonoma di persone, che non prevede alcun presupposto né alcuna procedura atti a determinare il rispetto della condizione relativa alle distorsioni della concorrenza, sia conforme all'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'articolo 131 della direttiva IVA, nonché con i principi di effettività, di certezza del diritto e del legittimo affidamento.</p> <p>Quali criteri debbano essere applicati per valutare il rispetto della condizione relativa alle distorsioni della concorrenza di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA.</p> <p>Se la risposta alla seconda questione sia influenzata dal fatto che le prestazioni di servizi vengono effettuate da un'associazione autonoma di persone a favore dei membri soggetti alla giurisdizione di diversi Stati membri.</p>		<b>21.09.2017</b>
<i>L'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che l'esenzione prevista in tale disposizione riguarda unicamente le associazioni autonome di persone i cui membri esercitano un'attività di interesse pubblico menzionata nell'articolo 132 della medesima direttiva e che, pertanto, i servizi forniti dalle associazioni autonome di persone i cui membri esercitano un'attività economica nel settore assicurativo che non costituisce un'attività siffatta di interesse pubblico non beneficiano di tale</i>					

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
	<i>esenzione.</i>				
41.	Esenzione IVA e associazioni autonome non soggette passive Art. 10 DPR n. 633 del 1972	C-616/15 - Commissione /Germania	<p>A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca i seguenti motivi:            Secondo la ricorrente, la Repubblica federale di Germania limita a determinate categorie professionali l'esenzione dall'IVA a favore delle prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività. L'esenzione ai sensi della normativa tedesca in materia di IVA riguarda soltanto le associazioni i cui membri sono medici ovvero esercitano professioni paramediche, nonché agli ospedali o agli istituti di analoga natura.</p> <p>Ciò sarebbe incompatibile con l'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto. Una simile limitazione dell'esenzione dall'IVA a determinate categorie professionali non troverebbe giustificazione né nel testo, né nell'obiettivo, né nei lavori preparatori dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE. L'esenzione dovrebbe essere invece concessa alle associazioni di qualunque categoria professionale, nella misura in cui queste esercitino attività esenti.</p> <p>L'esenzione prevista dalla normativa tedesca in materia di IVA non potrebbe trovare giustificazione neppure nell'eventualità di una distorsione generale della concorrenza. Infatti, la presenza o l'assenza di distorsione della concorrenza potrebbe essere considerata, per quanto riguarda l'applicazione dell'esenzione, solo in base alle circostanze del caso di specie. La presenza di distorsioni della concorrenza non potrebbe essere valutata in via generale per le prestazioni di servizi offerte da professioni determinate e per i servizi di un'associazione ad esse direttamente collegate.</p>	05.04.2017	21.09.2017
<p>1) Limitando l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ad associazioni autonome di persone i cui membri esercitano un numero ristretto di professioni, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.</p>					
42.	Regime del margine e fatture inesatte Art. 74 DPR n. 633 del 1972	C-624/15 - Litdana	Se gli articoli 314, lettera a), e 226, paragrafo 11, della direttiva 2006/112/1 e gli articoli 314, lettera d), e 226, paragrafo 14, della medesima direttiva, non ostino a norme e/o prassi nazionali fondate su tali norme che impediscono a un soggetto passivo di applicare il regime del margine IVA in quanto, in occasione di una verifica fiscale effettuata dalle autorità tributarie, emerge che le fatture IVA per i beni a quest'ultimo forniti recano informazioni/dati inesatti sull'applicazione del regime del margine IVA e/o sull'esenzione dall'IVA, circostanza di cui tuttavia il soggetto passivo		18.05.2017

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
			<p>non era e non poteva essere a conoscenza;            se l'articolo 314 della direttiva 2006/112 debba essere inteso e interpretato nel senso che, anche se la fattura IVA indica che i beni sono esenti dall'IVA (articolo 226, paragrafo 11, della direttiva 2006/112) e/o il venditore ha applicato il regime del margine ai fini della cessione dei beni (articolo 226, paragrafo 14, della direttiva 2006/112), il soggetto passivo acquisisce il diritto di applicare il regime del margine IVA solo quando il fornitore dei beni applica effettivamente il regime del margine e debitamente adempie i propri obblighi in materia di pagamento dell'IVA (versa l'IVA sul margine nel proprio Stato).</p>		
<p><i>L'articolo 314 della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE, dev'essere interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti di uno Stato membro neghino a un soggetto passivo, che abbia ricevuto una fattura sulla quale vi sia menzione tanto del regime del margine quanto dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), il diritto di applicare il regime del margine, anche qualora da una successiva verifica effettuata da dette autorità emerga che il soggetto passivo-rivenditore, fornitore dei beni d'occasione, non aveva effettivamente applicato detto regime alla cessione dei beni di cui trattasi, a meno che le autorità competenti non dimostrino che il soggetto passivo non ha agito in buona fede o che non ha adottato tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l'operazione effettuata non lo coinvolga in un'evasione tributaria, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</i></p>					
43.	<p>Esenzioni enti di diritto pubblico – attività sportive            Art. 10 DPR 633 del 1972</p>	<p>C-633/15 - London Borough of Ealing</p>	<p>Se il Regno Unito abbia il diritto, in virtù dell'articolo 133, ultimo comma, della direttiva principale sull'IVA, di imporre agli enti di diritto pubblico la condizione stabilita alla lettera d) di tale disposizione i) se al 1° gennaio 1989, le operazioni rilevanti erano soggette ad imposta nel Regno Unito mentre altri servizi sportivi ne erano esenti e ii) se le operazioni di cui trattasi non hanno beneficiato dell'esenzione ai sensi della normativa nazionale prima che il Regno Unito decidesse di assoggettarle alla condizione stabilita dall'articolo 133, lettera d). In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se il Regno Unito abbia il diritto di imporre agli enti di diritto pubblico senza fini di lucro la condizione di cui all'articolo 133, lettera d), della direttiva principale sull'IVA, senza applicare la stessa condizione agli organismi senza fini di lucro diversi dagli enti di diritto pubblico. In caso di risposta affermativa alla questione sub 2), se il Regno Unito possa legittimamente escludere tutti gli organismi di diritto pubblico dal beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), senza valutare caso per caso se la concessione dell'esenzione sia tale da provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA.</p>	<p><b>21.12.2016</b></p>	<p><b>13.07.2017</b></p>
<p><i>1) L'articolo 133, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che subordini all'osservanza della condizione prevista all'articolo 133, primo comma, lettera d), di detta direttiva la concessione dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) a enti di diritto pubblico che forniscono prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della stessa direttiva, pur se, da un lato, al 1° gennaio 1989, il suddetto Stato membro non assoggettava tutte le predette prestazioni di servizi all'IVA e, dall'altro, le prestazioni di servizi considerate non erano esenti da IVA prima che fosse imposta l'osservanza della</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
	<p><i>condizione in esame.</i>            2) <i>L'articolo 133, secondo comma, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, nella parte in cui subordina all'osservanza della condizione prevista all'articolo 133, primo comma, lettera d), di tale direttiva la concessione dell'esenzione dall'IVA agli enti di diritto pubblico senza fini di lucro che forniscono prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), di detta direttiva, senza applicare la stessa condizione anche agli organismi senza fini di lucro diversi dagli enti di diritto pubblico che effettuano siffatte prestazioni di servizi.</i></p>				
44.	Importazione di beni - vizi e garanzia Art. 67 e segg. DPR 633 del 1972	C-661/15 - X	<p>Se l'articolo 145, paragrafo 2, del regolamento d'applicazione del codice doganale comunitario (CDC), in combinato disposto con l'articolo 29, paragrafi 1 e 3, CDC, debba essere interpretato nel senso che il regime ivi previsto riguarda anche il caso in cui si accerta che al momento dell'accettazione della dichiarazione per una determinata merce esisteva il rischio, legato alla fabbricazione, che una parte della merce si deteriorasse con l'uso, e per questo motivo il venditore, in adempimento di un obbligo contrattuale di garanzia nei confronti dell'acquirente, concede a quest'ultimo una riduzione del prezzo in forma di un rimborso delle spese da questo sostenute per modificare la merce in modo tale da escludere il rischio in parola.</p> <p>Per l'eventualità in cui il regime previsto all'articolo 145, paragrafo 2, del regolamento d'applicazione non valga nel caso sopra menzionato, se sia sufficiente il disposto dell'articolo 29, paragrafi 1 e 3, CDC, in combinato disposto con l'articolo 78 CDC, per ridurre il valore doganale dichiarato dopo la concessione della riduzione del prezzo sopra menzionata.</p> <p>Se la condizione posta all'articolo 145, paragrafo 3, del regolamento d'applicazione per la modifica del valore doganale ivi prevista, ai sensi della quale la modifica del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci deve essere avvenuta entro dodici mesi dalla data dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, sia contraria al disposto degli articoli 78 e 236 CDC, in combinato disposto con l'articolo 29 CDC.</p>	30.03.2017	12.10.2017
<p>1) <i>L'articolo 145, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione, dell'11 marzo 2002, in combinato disposto con l'articolo 29, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che include una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui sia accertato che, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica per una merce, sussiste un rischio, connesso alla fabbricazione, che tale merce divenga difettosa con l'uso, e in cui per questo motivo il venditore, in adempimento di un obbligo contrattuale di garanzia nei confronti dell'acquirente, concede a quest'ultimo una riduzione del prezzo sotto forma di un rimborso delle spese sostenute dall'acquirente per modificare la merce in modo tale da escludere il suddetto rischio.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 145, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, prevedendo un termine di dodici mesi a decorrere dall'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica delle merci entro il quale deve aver luogo la modifica del prezzo effettivamente pagato o da pagare, è invalido.</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>36</sup>	N°. CAUSA <sup>37</sup>	NATURA <sup>38</sup>	AVV. <sup>39</sup>	CORTE <sup>40</sup>
45.	Insegnamento esente e servizi di ristorazione Art. 10 DPR n. 633 del 1972	C-699/15 - Brockenhurst College	<p>Con riferimento all'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva IVA 1 , se le prestazioni di servizi di ristorazione e di intrattenimento effettuate da un istituto d'insegnamento ad un pubblico pagante (che non è destinatario della prestazione principale dell'insegnamento) siano «strettamente connesse» con la prestazione dell'insegnamento in circostanze in cui la prestazione di tali servizi viene effettuata dagli studenti (che sono i destinatari della prestazione principale dell'insegnamento) nel corso della loro formazione e come parte essenziale di essa.</p> <p>Nel determinare se le prestazioni di servizi di ristorazione e di intrattenimento rientrano nell'esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), in quanto servizi «strettamente connessi» alla prestazione dell'insegnamento:</p> <p>a. se sia rilevante che gli studenti traggano beneficio dal fatto di essere coinvolti nelle prestazioni di cui trattasi piuttosto che dall'oggetto di tali prestazioni;</p> <p>b. se sia rilevante che coloro che ricevono tali prestazioni o che le consumano non siano gli studenti ma il pubblico che paga per esse e che non è destinatario della prestazione principale dell'insegnamento;</p> <p>c. se sia rilevante che, dal punto di vista dei destinatari tipici dei servizi di cui trattasi (vale a dire, il pubblico che paga per essi), le prestazioni non rappresentino un mezzo per fruire nelle migliori condizioni di un'altra prestazione ma costituiscano un fine a sé stante;</p> <p>d. se sia rilevante che, dal punto di vista degli studenti, le prestazioni in questione non costituiscano un fine a sé stante ma che la partecipazione alle prestazioni rappresenti un mezzo per fruire nelle migliori condizioni della prestazione principale di servizi d'insegnamento;</p> <p>e. in che misura il principio di neutralità fiscale debba essere preso in considerazione.</p>	21.12.2016	04.05.2017
<p><i>L'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che possono essere considerate prestazioni «strettamente connesse» alla prestazione principale d'insegnamento e, quindi, esentate dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), attività, esercitate in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, consistenti nel fornire, da parte degli studenti di un istituto d'insegnamento superiore, nell'ambito della loro formazione e a titolo oneroso, servizi di ristorazione e di intrattenimento a terzi, allorché tali servizi sono indispensabili alla loro formazione e non sono destinati a generare entrate supplementari a tale istituto, mediante la realizzazione di operazioni in concorrenza diretta con imprese commerciali soggette all'IVA, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.</i></p>					

## Procedimenti instaurati nel 2014

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
1.	Base imponibile – interessi intercalari su imposta di fabbricazione  Art. 13 DPR 633/72	C-16/14  Property Development Company	Questioni pregiudiziali Se gli interessi intercalari che, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4, della quarta direttiva 78/660/CEE possono essere inclusi nei costi di produzione sempreché si riferiscano al periodo di fabbricazione, facciano parte della base imponibile in caso di prelievo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, della sesta direttiva 77/388/CEE segnatamente del «prezzo di costo», stabilito all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b) di detta sesta direttiva e/o delle spese accessorie, ai sensi dell’articolo 11, parte A, paragrafo 2, della direttiva medesima		<b>23.04.2015</b>
<p><i>L’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che, in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, la base imponibile per il calcolo dell’imposta sul valore aggiunto su una destinazione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), di tale direttiva, di un immobile che il soggetto passivo ha fatto costruire, è costituita dal prezzo d’acquisto, al momento di tale destinazione, di immobili la cui situazione, dimensione e altre caratteristiche essenziali siano simili a quelle dell’immobile di cui trattasi. È irrilevante a tal proposito la questione se una parte di tale prezzo d’acquisto sia sorta dal pagamento di interessi intercalari.</i></p>					
2.	Locazione e servizi accessori  Art. 10 e 12 DPR 633/72	C-42/14  Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie	Se il disposto dell’articolo 14, paragrafo 1, dell’articolo 15, paragrafo 1, dell’articolo 24, paragrafo 1 e dell’articolo 73, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 1 (in prosieguo: la «direttiva 112»), debba essere interpretato nel senso che si configura una cessione di energia elettrica, di energia da riscaldamento e di acqua nonché una prestazione di servizi di rimozione dei rifiuti, da parte del locatore a favore del conduttore del locale, utilizzatore diretto di tali beni e servizi, che vengono forniti al suddetto locale da soggetti terzi specializzati, nella situazione in cui la parte dei contratti di cessione di tali beni e di prestazione di servizi è il locatore il quale si limita a trasferire i costi per essi sostenuti al conduttore del locale, effettivo utilizzatore di questi ultimi.		<b>16.04.2015</b>

<sup>41</sup> Sintesi argomento e articolo interno di riferimento D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

<sup>42</sup> Numero progressivo per anno attribuito alla causa.

<sup>43</sup> Questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale o procedura d’infrazione avviata dalla Commissione.

<sup>44</sup> Data fissata per il deposito delle conclusioni dell’Avvocato generale (è possibile giudicare la causa senza conclusioni dopo aver sentito l’avvocato generale).

<sup>45</sup> Data fissata per il deposito della sentenza da parte della Corte.

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
			<p>In caso di risposta affermativa alla prima questione, se i costi per l'energia elettrica, l'energia da riscaldamento e l'acqua nonché per la rimozione dei rifiuti, consumati dal conduttore del locale, facciano aumentare, in capo al locatore, la base imponibile (canone) di cui all'articolo 73 della direttiva 112 a titolo della prestazione del servizio di locazione o se le cessioni ed i servizi in questione costituiscano prestazioni distinte dal servizio di locazione dei locali.</p> <p>1) Gli articoli 14, paragrafo 1, 15, paragrafo 1, e 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito della locazione di un bene immobile, la fornitura di elettricità, di riscaldamento e di acqua, nonché la raccolta dei rifiuti, cui provvedono operatori terzi a favore del conduttore che utilizza direttamente tali beni e servizi, devono essere considerate prestate dal locatore qualora questi abbia concluso i contratti per la fornitura di tali prestazioni e si limiti a trasferirne i costi al conduttore.</p> <p>2) La citata direttiva dev'essere interpretata nel senso che la locazione di un bene immobile e la fornitura di acqua, di elettricità, di riscaldamento nonché la raccolta dei rifiuti che accompagnano tale locazione devono, in linea di principio, essere considerate costitutive di più prestazioni distinte e indipendenti da valutarsi separatamente dal punto di vista dell'imposta sul valore aggiunto, a meno che vi siano elementi dell'operazione, tra cui quelli che indicano la ragione economica della conclusione del contratto, tanto strettamente collegati da formare oggettivamente una sola prestazione economica inscindibile, la cui scomposizione risulterebbe artificiosa.</p> <p>Spetta al giudice nazionale effettuare le necessarie valutazioni tenendo conto dell'insieme delle circostanze in cui si svolgono la locazione e le prestazioni che l'accompagnano e in particolare del contenuto del contratto stesso.</p>		
3.	<p>Locazione impianto sportivo – natura immobiliare</p> <p>Art. 19 DPR 633/1972</p>	<p>C-55/14</p> <p>Régie communale autonome du stade Luc Varenne</p>	<p>Se la messa a disposizione di impianti di una struttura sportiva utilizzati a fini esclusivamente calcistici, compresa la facoltà di uso e di sfruttamento in determinate occasioni della superficie di gioco dello stadio di calcio (il terreno), nonché degli spogliatoi per i giocatori e gli arbitri fino ad un massimo di 18 giornate per singola stagione sportiva (stagione sportiva con inizio al 1. luglio di ogni anno civile e con termine al 30 giugno dell'anno seguente) costituisca una locazione di beni immobili esente da imposta, ai sensi dell'articolo 13 parte B, lettera b), della sesta direttiva n. 77/388/CEE (articolo 135, comma 1, lettera 1), della direttiva IVA 2006/112), qualora il soggetto cedente il diritto di uso e di sfruttamento:</p> <p>disponga della piena facoltà di conferire i medesimi diritti a persone fisiche o giuridiche di sua scelta al di fuori delle suddette 18 giornate;</p> <p>disponga del diritto di accedere ai suddetti impianti in qualsiasi momento, senza previa autorizzazione del concessionario del diritto di uso e di sfruttamento, segnatamente al fine di assicurarsi del corretto uso degli impianti stessi e di tutelarsi da qualunque danno, alla sola condizione di non disturbare il corretto svolgimento delle competizioni sportive;</p> <p>conservi, inoltre, il diritto di controllo permanente dell'accesso agli impianti, anche nel corso del periodo di utilizzo da parte del [RFCT, Royal Football Club di Tournai];</p> <p>richieda un'indennità forfettaria di EUR 1 750 per ogni giorno di uso della superficie di</p>		<p><b>22.01.2015</b></p>



N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
			gioco, degli spogliatoi, di uso del bar, del servizio di custodia, di sorveglianza e di controllo del complesso degli impianti, restando inteso che l'importo richiesto rappresenta convenzionalmente il diritto di accesso al terreno di gioco fino ad un massimo del 20% e, in misura dell'80%, rappresenta la contropartita dei vari servizi di pulizia e manutenzione (taglio dell'erba, semina, etc.) e della messa a norma della superficie di gioco e delle prestazioni di servizi accessori, forniti dal soggetto cedente il diritto di uso e di sfruttamento (nella specie, la [Régie Communale Autonome du Stade de Varenne]), attuale ricorrente in appello.		
<p><i>L'articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio sulla base di un contratto che riservi taluni diritti e prerogative al proprietario e preveda la prestazione, da parte di quest'ultimo, di una serie di servizi, segnatamente di servizi di manutenzione, di pulizia e di messa a norma che rappresentino l'80% del corrispettivo contrattualmente previsto, non costituisce, in linea di principio, una «locazione di beni immobili» ai sensi della menzionata disposizione. Spetta al giudice del rinvio procedere a tale valutazione.</i></p>					
4.	Terremoto in Sicilia e indennizzi Art. 1 DPR 633/72	C-82/14  Nuova Invincibile ITALIA	<p>Questione pregiudiziale Se [una misura come il condono previsto dal comma 17° dell'art. 9 della legge 289/2002, che riguarda periodi temporali remoti e che mira a indennizzare in qualche misura coloro che sono stati coinvolti in eventi calamitosi, venendo ad incidere sulle somme totali incassate (o da incassare) a seguito della applicazione dell'IVA, cada sotto il divieto che è alla base della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 17 luglio 2008 in causa C-132/06.</p>		<b>15.07.2015</b>
<p><i>Gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come l'articolo 9, comma 17, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003), la quale prevede, in seguito al terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, a beneficio delle persone colpite da quest'ultimo, una riduzione del 90% dell'imposta sul valore aggiunto normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo in particolare il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte a titolo di imposta sul valore aggiunto, in quanto la suddetta disposizione non soddisfa i requisiti del principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta nel territorio italiano.</i></p>					
5.	Ristorazione e catering - territorialità ante 2010  Art. 7 DPR	C-97/14  SMK	<p>Se l'articolo 55 della direttiva IVA 1 in vigore fino al 1° gennaio 2010 possa essere interpretato nel senso che il suddetto articolo si riferisce unicamente ai soggetti passivi destinatari di una prestazione di servizi che non abbiano o non siano tenuti ad avere un numero di identificazione ai fini dell'IVA nello Stato membro del luogo in cui i servizi sono materialmente resi. Nel caso in cui si risponda affermativamente alla prima questione, se, ai fini della</p>		<b>30.04.2015</b>

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
	633/72		<p>determinazione del luogo di esecuzione dei servizi, sia applicabile esclusivamente l'articolo 52 della direttiva IVA.</p> <p>Nel caso in cui si risponda negativamente alla prima questione, se l'articolo 55 della direttiva IVA in vigore fino al 1° gennaio 2010 debba essere interpretato nel senso che quando il soggetto passivo destinatario di servizi oggetto di un contratto dispone o dovrebbe disporre di un numero di identificazione ai fini dell'IVA in più di uno Stato membro, spetti esclusivamente al suddetto destinatario determinare il numero di identificazione fiscale con il quale ricevere la prestazione di servizi (compreso il caso in cui il soggetto passivo destinatario della prestazione, pur considerandosi stabilito nello Stato membro del luogo di esecuzione materiale dei servizi, disponga anche di un numero di identificazione ai fini dell'IVA in un altro Stato membro).</p> <p>Nel caso in cui si risponda alla terza questione che il potere decisionale del destinatario della prestazione di servizi è illimitato, se l'articolo 55 della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- può ritenersi, fino al 31 dicembre 2009, che la prestazione di servizi è stata eseguita con il numero di identificazione ai fini dell'IVA indicato dal destinatario della suddetta prestazione se esso è considerato anche soggetto passivo registrato (stabilito) in un altro Stato membro e i beni siano spediti o trasportati fuori dallo Stato membro in cui la prestazione è stata materialmente eseguita;</li> <li>- influisce sulla determinazione del luogo di esecuzione dei servizi il fatto che il destinatario della prestazione è un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro che cede i beni finiti spedendoli o trasportandoli fuori dallo Stato membro dove sono stati resi i servizi a un acquirente intermedio, che a sua volta rivende i beni in un terzo Stato membro della Comunità senza che il destinatario dei servizi oggetto del contratto ritrasporti i beni nella sua sede.</li> </ul> <p>Nel caso in cui il potere decisionale del destinatario della prestazione di servizi non sia illimitato, se influiscano sull'applicabilità dell'articolo 55 della direttiva IVA in vigore fino al 1° gennaio 2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le circostanze alle quali il destinatario di determinati lavori effettuati su un bene acquisisce e mette a disposizione di chi li realizza le relative materie prime,</li> <li>- da che Stato membro e con quale numero di identificazione fiscale il soggetto passivo destinatario dei servizi realizza la cessione dei beni finiti risultato dei suddetti lavori;</li> <li>- il fatto che - come nella fattispecie di cui al procedimento principale - i beni finiti risultato dei suddetti lavori siano oggetto di varie cessioni nel quadro di una serie di operazioni sempre all'interno del paese nel quale sono realizzati i lavori e che il trasporto degli stessi da questo paese all'acquirente finale sia effettuato direttamente.</li> </ul>		

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
	<p><i>L'articolo 55 della direttiva 2006/112/CE, nella sua versione in vigore sino al 1° gennaio 2010, deve essere interpretato nel senso che non si applica in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il destinatario delle prestazioni di servizi era identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al contempo nello Stato membro in cui le prestazioni sono state materialmente eseguite e in un altro Stato membro, poi unicamente in tale altro Stato membro, e in cui i beni mobili materiali cui tali prestazioni erano afferenti sono stati spediti o trasportati fuori dallo Stato membro in cui le prestazioni di servizi sono state materialmente eseguite non in esito a tali prestazioni, ma in seguito alla vendita successiva di tali beni.</i></p>				
6.	<p>Prescrizione reati e diritto comunitario</p> <p>Art. 1 e 57 Dpr 633/1972</p>	<p>C-105/14 Taricco e a. ITALIA</p>	<p>Questioni pregiudiziali</p> <p>a) se, modificando con legge n. 251 del 2005 l'art. 160 ultimo comma del codice penale italiano - nella parte in cui contempla un prolungamento del termine di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione, e quindi, consentendo la prescrizione dei reati nonostante il tempestivo esercizio dell'azione penale, con conseguente impunità - sia stata infranta la norma a tutela della concorrenza contenuta nell'art. 101 del TFUE;</p> <p>b) se, modificando con legge n. 251 del 2005 l'art. 160 ultimo comma del codice penale italiano - nella parte in cui contempla un prolungamento del termine di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione, e quindi, privando di conseguenze penali i reati commessi da operatori economici senza scrupoli - lo Stato italiano abbia introdotto una forma di aiuto vietata dall'art. 107 del TFUE;</p> <p>c) se, modificando con legge n. 251 del 2005 l'art. 160 ultimo comma del codice penale italiano - nella parte in cui contempla un prolungamento del termine di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione, e quindi, creando un'ipotesi di impunità per coloro che strumentalizzano la direttiva comunitaria - lo Stato italiano abbia indebitamente aggiunto un'esenzione ulteriore rispetto a quelle tassativamente contemplate dall'art.158 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 20061 ;</p> <p>d) se, modificando con legge n. 251 del 2005 l'art. 160 ultimo comma del codice penale italiano - nella parte in cui contempla un prolungamento del termine di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione, e quindi, rinunciando a punire condotte che privano lo Stato delle risorse necessarie anche a far fronte agli obblighi verso l'Unione europea, sia stato violato il principio di finanze sane fissato dall'art.119 del TFUE.</p>	30.04.2015	08.09.2015
<p><i>1) Una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella stabilita dal combinato disposto dell'articolo 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell'articolo 161 di tale codice - normativa che prevedeva, all'epoca dei fatti di cui al procedimento principale, che l'atto interruttivo verificatosi nell'ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale - è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell'ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, circostanze che spetta al</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
<p><i>giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE.</i></p> <p><i>2) Un regime della prescrizione applicabile a reati commessi in materia di imposta sul valore aggiunto, come quello previsto dal combinato disposto dell'articolo 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell'articolo 161 di tale codice, non può essere valutato alla luce degli articoli 101 TFUE, 107 TFUE e 119 TFUE.</i></p>					
7.	Prorata di detrazioni per operazioni finanziarie per soggetti collegati Art. 19 e 19-bis	C-108/14 Larentia + Minerva	<p>In base a quale metodo di calcolo debba essere quantificata la detrazione (prorata) dell'imposta spettante a una holding in ragione delle prestazioni a monte erogate nel quadro del reperimento del capitale per l'acquisizione di quote all'interno di società controllate nel caso in cui la holding di cui trattasi eroghi in seguito (come programmato fin dall'inizio) diverse prestazioni imponibili a favore delle suddette società.</p> <p>Se la disposizione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari 1, vertente sulla riconduzione di più persone a un unico soggetto passivo osti a una disciplina nazionale secondo cui (in primis) soltanto una persona giuridica - ma non una società di persone - può essere incorporata nell'impresa di un soggetto passivo diverso (il cosiddetto «Organträger», società madre) e che (in secondo luogo) richiede che la suddetta persona giuridica sia «incorporata nell'impresa della società madre» dal punto di vista finanziario, economico e organizzativo (nel quadro di un rapporto gerarchico).</p> <p>In caso di risposta affermativa alla questione che precede: se un soggetto passivo possa invocare direttamente l'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.</p>	26.03.2015	16.07.2015
<p><i>1) L'articolo 17, paragrafi 2 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, deve essere interpretato nel senso che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– le spese connesse all'acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla loro gestione e che, a detto titolo, esercita un'attività economica, devono essere considerate come rientranti nelle sue spese generali e l'imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese deve, in via di principio, essere oggetto di detrazione integrale, a meno che talune operazioni economiche effettuate a valle siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto in forza della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/69, nel qual caso il diritto a detrazione dovrà operare unicamente secondo le modalità previste all'articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva;</i></li> <li><i>– le spese connesse all'acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla gestione unicamente di alcune di esse e che, riguardo alle altre, non esercita invece alcuna attività economica devono essere considerate come solo in parte rientranti nelle sue spese generali, di modo che l'imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese può essere detratta soltanto in proporzione di quelle relative all'attività economica, secondo criteri di ripartizione definiti dagli Stati membri che, nell'esercizio di tale potere, devono tener conto – circostanza che spetta ai giudici nazionali verificare – dello</i></li> </ul>					

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
			<p><i>scopo e dell'impianto sistematico della sesta direttiva e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte all'attività economica e all'attività non economica.</i></p> <p><i>2) L'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/69, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale riservi la possibilità di costituire un raggruppamento di persone che possono essere considerate come un unico soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, quale prevista da tale disposizione, unicamente agli enti dotati di personalità giuridica e legati alla società madre di tale gruppo da un rapporto di subordinazione, a meno che tali due requisiti costituiscano misure necessarie e adeguate al conseguimento degli obiettivi volti a prevenire le prassi o le condotte abusive o a lottare contro la frode o l'evasione fiscali, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</i></p> <p><i>3) L'articolo 4, paragrafo 4, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/69, non può essere considerato come avente un effetto diretto che consenta ai soggetti passivi di farne valere il beneficio nei confronti del loro Stato membro nel caso in cui la normativa di quest'ultimo non sia compatibile con tale disposizione e non possa essere interpretata in modo conforme a quest'ultima.</i></p>		
8.	Prorata di detrazione per operazioni finanziarie per soggetti collegati Art. 19 e 19-bis	C-109/14 Marenave Schiffahrt	<p>In base a quale metodo di calcolo debba essere quantificata la detrazione (prorata) dell'imposta spettante a una holding in ragione delle prestazioni a monte erogate nel quadro del reperimento del capitale per l'acquisizione di quote all'interno di società controllate nel caso in cui la holding di cui trattasi eroghi in seguito (come programmato fin dall'inizio) diverse prestazioni imponibili a favore delle suddette società.</p> <p>Se la disposizione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari 1, vertente sulla riconduzione di più persone a un unico soggetto passivo osti a una disciplina nazionale secondo cui (in primis) soltanto una persona giuridica – ma non una società di persone – può essere incorporata nell'impresa di un soggetto passivo diverso (il cosiddetto «Organträger», società madre) e che (in secondo luogo) richiede che la suddetta persona giuridica sia «incorporata nell'impresa della società madre» dal punto di vista finanziario, economico e organizzativo (nel quadro di un rapporto gerarchico).</p> <p>In caso di risposta affermativa alla questione che precede: se un soggetto passivo possa invocare direttamente l'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari</p>	26.03.2015	16.07.2015
9.					

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
			<p><i>– le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla gestione unicamente di alcune di esse e che, riguardo alle altre, non esercita invece alcuna attività economica devono essere considerate come solo in parte rientranti nelle sue spese generali, di modo che l’imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese può essere detratta soltanto in proporzione di quelle relative all’attività economica, secondo criteri di ripartizione definiti dagli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto – circostanza che spetta ai giudici nazionali verificare – dello scopo e dell’impianto sistematico della sesta direttiva e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte all’attività economica e all’attività non economica.</i></p> <p><i>2) L’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/69, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale riservi la possibilità di costituire un raggruppamento di persone che possono essere considerate come un unico soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, quale prevista da tale disposizione, unicamente agli enti dotati di personalità giuridica e legati alla società madre di tale gruppo da un rapporto di subordinazione, a meno che tali due requisiti costituiscano misure necessarie e adeguate al conseguimento degli obiettivi volti a prevenire le prassi o le condotte abusive o a lottare contro la frode o l’evasione fiscali, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</i></p> <p><i>3) L’articolo 4, paragrafo 4, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/69, non può essere considerato come avente un effetto diretto che consenta ai soggetti passivi di farne valere il beneficio nei confronti del loro Stato membro nel caso in cui la normativa di quest’ultimo non sia compatibile con tale disposizione e non possa essere interpretata in modo conforme a quest’ultima.</i></p>		
10.	<p>Inversione contabile e negazione del diritto a detrazione</p> <p>Art. 17 e 19 DPR 633/72</p>	<p>C-111/14</p> <p>GST – Sarviz AG Germania</p>	<p>Se l’articolo 193 della direttiva 2006/112/EG 1 sia da interpretare nel senso che l’IVA è dovuta, dal soggetto passivo d’imposta che effettui una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, o dalla persona che acquisisce i beni o riceve la prestazione, esclusivamente nei casi in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile vengano effettuate da un soggetto passivo d’imposta non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA, se così previsto dallo Stato membro interessato, ma non contemporaneamente da entrambe le persone.</p> <p>Dovendosi presumere che l’IVA sia dovuta da una sola delle due persone – dal fornitore del bene o dal prestatore del servizio oppure dall’acquirente o dal destinatario di essi, se così sia previsto dallo Stato membro interessato, se il disposto dell’articolo 194 della direttiva valga anche per i casi in cui il destinatario delle prestazioni abbia applicato erroneamente la procedura del reverse charge perché convinto che il prestatore del servizio non disponesse di un’organizzazione stabile ai fini dell’IVA nel territorio della Repubblica bulgara, quando, invece, il prestatore del servizio disponeva di una tale organizzazione con riguardo alle prestazioni effettuate.</p> <p>Se il principio di neutralità fiscale, che è di fondamentale importanza per la costituzione e il funzionamento del sistema comune di imposta sul valore aggiunto, sia da interpretare nel senso di poter ritenere con esso compatibile una prassi di controllo fiscale come quella di cui al procedimento principale, secondo cui l’IVA, nonostante l’applicazione del meccanismo del reverse charge da parte della destinataria della prestazione, è nuovamente calcolata anche a carico della prestatrice del servizio, tenendo presente che la destinataria aveva già provveduto al calcolo dell’IVA, che rischi</p>		23.04.2015

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
			<p>di perdite di gettito fiscale sono esclusi e che la disciplina della rettifica dei documenti fiscali prevista dal diritto nazionale non è applicabile.</p> <p>Se il principio di neutralità dell'IVA sia da interpretare nel senso che osta a che l'amministrazione finanziaria, sulla base di una norma giuridica nazionale, neghi a colui che abbia eseguito una prestazione, per la quale il destinatario della stessa abbia calcolato l'IVA a norma dell'articolo 82, paragrafo 2, della ZDDS, il rimborso dell'imposta stessa calcolata più volte, quando l'amministrazione finanziaria abbia negato al destinatario il diritto alla detrazione dell'IVA più volte calcolata per difetto del corrispondente documento fiscale e la disciplina della rettifica prevista dal diritto nazionale non sia più applicabile poiché sussiste un avviso di accertamento fiscale definitivo.</p>		
<b>11.</b>			<p>1) L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, quale modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, dev'essere interpretato nel senso che è debitore dell'imposta sul valore aggiunto solo il soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi quando quest'ultima è fornita a partire da un'organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui tale imposta è dovuta.</p> <p>2) L'articolo 194 della direttiva 2006/112, quale modificata dalla direttiva 2010/88, dev'essere interpretato nel senso che esso non consente all'amministrazione tributaria di uno Stato membro di considerare debitore dell'imposta sul valore aggiunto il destinatario di una prestazione di servizi fornita a partire da un'organizzazione stabile del prestatore, quando sia quest'ultimo sia il destinatario di tali servizi siano stabiliti sul territorio dello stesso Stato membro, anche se tale destinatario abbia già assolto tale imposta basandosi sull'errata supposizione che detto prestatore non disponesse di un'organizzazione stabile in tale Stato.</p> <p>3) Il principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto dev'essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale che consente all'amministrazione tributaria di negare al prestatore di servizi il rimborso di tale imposta, da questi assolta, quando non è stato riconosciuto al destinatario di tali servizi, che pure ha pagato detta imposta per gli stessi servizi, il diritto di detrarla, per il motivo che non disponeva del corrispondente documento fiscale, allorché la normativa nazionale non consente la rettifica dei documenti fiscali in presenza di un avviso di accertamento definitivo.</p>		
<b>12.</b>	<p>Servizi postali Art 10 DPR 633/72</p>	<p>C-114/14</p>	<p>Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, non esentando dall'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA») le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a tali prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni, effettuate dai servizi pubblici postali, nonché le cessioni, al valore facciale, di francobolli validi per l'affrancatura nel suo territorio, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza, rispettivamente, degli articoli 132, paragrafo 1, lettera a), e 135, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).</p>		<p><b>21.04.2015</b></p>
<p><i>Non esentando dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a tali prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni, effettuate dai servizi pubblici postali, nonché le cessioni, al valore facciale, di francobolli validi per l'affrancatura nel suo territorio, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza, rispettivamente, degli articoli 132, paragrafo 1, lettera a), e 135, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
13.	Detrazione e frode IVA Art. 19 DPR 633/72	C-123/14  Itales	Se l'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto debba essere interpretato nel senso che quando vengono venduti beni a un terzo, la loro vendita determina l'insorgenza del diritto alla detrazione anche quando non sia data prova del fatto che il fornitore a monte ha posseduto beni dello stesso tipo. Se sia conforme alla direttiva e alla giurisprudenza relativa alla sua interpretazione una prassi amministrativa come quella della Natsionalna agentsia po prihodite (Agenzia nazionale delle entrate), secondo la quale l'esercizio del diritto alla detrazione è negato a un soggetto passivo a fini IVA ai sensi dello Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (legge sull'imposta sul valore aggiunto) perché manca la prova della provenienza dei beni, ove non sia espresso il sospetto di coinvolgimento in un'evasione fiscale e/o non siano indicate circostanze oggettive sulla base delle quali sia possibile stabilire che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione fatta valere a fondamento del diritto alla detrazione si collocava nel quadro di un'evasione fiscale.		<b>15.07.2015</b> <b>Ordinanza</b>
<i>Le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, concernente il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretate nel senso che ostano a che l'amministrazione finanziaria di uno Stato membro ritenga che una cessione di beni non sia stata effettuata, con l'effetto di impedire che l'imposta sul valore aggiunto sopportata al momento di tale acquisto possa essere detratta dall'acquirente per il motivo che quest'ultimo non ha fornito prova né della provenienza della merce interessata né che il suo fornitore le ha possedute, quando tale amministrazione non ha accertato che tale acquirente ha partecipato a una frode concernente l'imposta sul valore aggiunto e sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione in questione si collocava nel quadro di una tale frode.</i>					
14.	Beni d'investimento e detrazione Art. 19 DPR 633/72	C-126/14  Sveda	Se l'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, possa essere interpretato nel senso di accordare ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l'IVA assolta a monte nella produzione o nell'acquisizione di beni d'investimento, destinati a fini d'impresa, come quelli della presente causa, i quali sono direttamente destinati all'utilizzo gratuito da parte del pubblico (i), ma possono essere considerati un mezzo per attrarre visitatori in un luogo dove il soggetto passivo, nell'esercitare le sue attività economiche, progetta di fornire beni e/o servizi (ii).	<b>22.04.2015</b>	<b>22.10.2015</b>
<i>L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso di conferire, in circostanze come quelle del procedimento principale, a un soggetto passivo il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto assolta a monte per l'acquisto o per la fabbricazione di beni d'investimento intesi a un'attività economica progettata, di turismo rurale o ricreativo, i quali siano direttamente destinati all'utilizzo gratuito da parte del pubblico, ma possano consentire la realizzazione di operazioni soggette a imposta, se sussiste un nesso diretto e immediato tra le spese connesse alle operazioni a monte e una o più operazioni a valle che danno diritto a detrazione ovvero con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare sulla base di elementi oggettivi.</i>					



N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
15.	Enfiteusi - Base imponibile Art. 13 DPR 633/72	C-128/14 - Het Oudeland Beheer	<p>Se l'articolo 11, parte A, parte iniziale e paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva 1 debba essere interpretato nel senso che il prezzo di costo del terreno o di altre sostanze o materiali per i quali il soggetto passivo ha pagato imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione, nella fattispecie mediante la costituzione di un diritto reale che conferisce il potere di disporre del bene immobile, non rientra nella base imponibile di una cessione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva. Se la situazione sia diversa qualora il soggetto passivo al momento dell'acquisto abbia detratto detta imposta sul valore aggiunto, in forza delle disposizioni normative nazionali - a prescindere dalla circostanza che queste siano compatibili o meno con la sesta direttiva su tale punto.</p> <p>Se, in una situazione come quella in esame, in cui il terreno con il fabbricato in costruzione è stato acquisito mediante la costituzione di un diritto reale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva, l'articolo 11, parte A, parte iniziale e paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che rientra nella base imponibile di una cessione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva, il valore del canone, ossia il valore degli importi da pagarsi annualmente nel corso della durata, oppure della durata restante, del diritto reale.</p>	15.10.2015	28.04.2016
<p>1) L'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, deve essere interpretato nel senso che il valore di un diritto reale che attribuisce al suo titolare un potere di uso su di un bene immobile e i costi del completamento dell'edificio per uffici costruito sul terreno interessato possono essere inclusi nella base imponibile di una cessione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della menzionata direttiva, come modificata, quando il soggetto passivo ha già assolto l'imposta sul valore aggiunto relativa a detto valore e a detti costi, ma l'ha del pari detratta immediatamente e integralmente.</p> <p>2) In una situazione come quella in discussione nel procedimento principale, in cui un terreno e un fabbricato in corso di costruzione sul medesimo terreno sono stati acquisiti attraverso la costituzione di un diritto reale che attribuisce al suo titolare un potere di uso sui beni immobili in parola, l'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che il valore del menzionato diritto reale che va considerato nella base imponibile di una cessione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della citata direttiva, corrisponde al valore degli importi da pagare a titolo di corrispettivo ogni anno nel corso della durata del contratto d'enfiteusi che costituisce suddetto diritto reale ancora da compiersi, rettificati o capitalizzati con il medesimo metodo utilizzato per determinare il valore della costituzione del diritto d'enfiteusi.</p>					
16.	Esenzione protesi dentarie importate o acquistate nella UE Art. 10 e 19 DRR 633/72	C-144/14 - Veterinar Dr. Tomoiaga Andrei	<p>Se l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva 1, debba essere interpretato nel senso che, qualora una disposizione nazionale, in contrasto con la direttiva, preveda un'esenzione (per la quale è escluso il diritto alla detrazione), al soggetto passivo spetti il diritto alla detrazione in virtù dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva.</p> <p>Se l'articolo 143, parte iniziale e lettera a), e l'articolo 140, parte iniziale e lettere a) e b), della direttiva IVA del 2006 2 debbano essere interpretati nel senso che le esenzioni dall'imposta sul valore aggiunto previste in queste disposizioni non valgono per</p>		09.07.2015

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
			l'importazione e l'acquisto intracomunitario di protesi dentarie. In tal caso, se l'applicazione delle esenzioni sia soggetta alla condizione che le protesi dentarie siano fornite dall'estero da un dentista o da un odontotecnico e/o siano cedute a un dentista o a un odontotecnico.		
	<p>1) L'articolo 273, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, non impone agli Stati membri di identificare d'ufficio un soggetto passivo ai fini della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto basandosi unicamente su dichiarazioni fiscali, diverse da quelle riguardanti tale imposta, neanche laddove le stesse avrebbero permesso di constatare il superamento della soglia di esenzione dal pagamento della suddetta imposta da parte di tale soggetto passivo.</p> <p>2) I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non ostano a che un'amministrazione tributaria nazionale decida che servizi medico-veterinari siano soggetti all'imposta sul valore aggiunto in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, qualora tale decisione si fondi su norme chiare e la prassi di tale amministrazione non sia stata atta a creare, in capo a un operatore economico prudente e accorto, un ragionevole affidamento nell'inapplicabilità di tale imposta a servizi di questo tipo, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare.</p>				
17.	Operazioni soggettivamente inesistenti Art. 19 DPR 633/72	C-159/14 Koela-N	<p>Se l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto debba essere interpretato nel senso che il potere di disporre di un bene materiale come proprietario comprenda anche il diritto di ordinare a un vettore di consegnare la merce a un soggetto terzo diverso dal destinatario indicato in fattura e se, in tal senso, il ricevimento della merce da parte del suddetto soggetto terzo costituisca già una prova di effettive cessioni di beni precedentemente intervenute.</p> <p>Se l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che il mancato effettivo possesso della merce da parte del fornitore diretto - a prescindere dal fatto che l'acquirente abbia ricevuto la merce - significhi che le condizioni per la sussistenza di una cessione ai sensi della direttiva non sono soddisfatte.</p> <p>Se il mancato sostegno alle autorità fiscali da parte dei fornitori a monte nella catena di fornitura e il mancato carico della merce integrino circostanze oggettive da cui può desumersi che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione si collocava nel quadro di una frode fiscale.</p>		<b>15.07.2015</b> <b>Ordinanza</b>
	<p>1) L'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che l'amministrazione finanziaria di uno Stato membro ritenga che una cessione di beni non sia stata effettuata, con l'effetto di impedire che l'imposta sul valore aggiunto assolta al momento di tale acquisto possa essere detratta dall'acquirente per il motivo che quest'ultimo non ha ricevuto la merce che ha acquistato ma l'ha spedita direttamente ad un soggetto terzo a cui l'ha rivenduta, o per il motivo che il fornitore diretto di tale acquirente non ha ricevuto la merce che ha acquistato ma l'ha spedita direttamente a quest'ultimo.</p> <p>2) La mancata cooperazione con le autorità fiscali da parte dei fornitori a monte di un soggetto passivo nella catena commerciale e il mancato trasbordo della merce di cui trattasi non integrano, da soli, elementi oggettivi sufficienti per concludere che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che</p>				

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
	<i>l'operazione invocata a fondamento del suo diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto si collocava nel quadro di una frode fiscale. Siffatte due circostanze costituiscono, nondimeno, elementi oggettivi che possono essere presi in considerazione, nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi e le circostanze di fatto, al fine di determinare se detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del suo diritto alla detrazione si collocava nel quadro di una frode fiscale.</i>				
18.	Aliquota IVA ridotta per risparmio energetico  Art. 16 DPR 633/72	C-161/14  Commissione Vs/ Regno Unito Gran Bretagna e Irlanda del Nordo	Procedura di infrazione - Dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 98, letto in combinato disposto con l'allegato III della direttiva IVA <sup>1</sup> , applicando un'aliquota IVA ridotta alle prestazioni di servizi di installazione di «materiali che consentono un risparmio energetico» e alle operazioni di fornitura di «materiali che consentono un risparmio energetico» da parte di un individuo che installa i detti materiali in immobili residenziali, nei limiti in cui tali prestazioni non possono essere considerate come «cessione, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale» di cui alla categoria 10 dell'allegato III della direttiva IVA; applicando un'aliquota IVA ridotta alle prestazioni di servizi di installazione di «materiali che consentono un risparmio energetico» e alle operazioni di fornitura di «materiali che consentono un risparmio energetico» da parte di un individuo che installa i detti materiali in immobili residenziali, nei limiti in cui tali prestazioni esulano dall'ambito della riparazione e ristrutturazione di abitazioni private di cui alla categoria 10 dell'allegato III della direttiva IVA; applicando un'aliquota IVA ridotta alle prestazioni di servizi di installazione di «materiali che consentono un risparmio energetico» e alle operazioni di fornitura di «materiali che consentono un risparmio energetico» da parte di un individuo che installa i detti materiali in immobili residenziali, nei limiti in cui tali prestazioni, pur rientrando dall'ambito della riparazione e ristrutturazione di abitazioni private di cui alla categoria 10 dell'allegato III della direttiva IVA, includono materiali che costituiscono una parte significativa del valore dei servizi resi. 2 Condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.		<b>04.06.2015</b>
	<i>Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l'allegato III di tale direttiva, applicando un'aliquota IVA ridotta alle prestazioni di servizi di installazione di «materiali per il risparmio energetico» e alle forniture di tali materiali da parte di una persona che installa quei materiali per alloggi residenziali: 1) nella misura in cui tali prestazioni non possono essere considerati come «la fornitura, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni, come parte di una politica sociale» ai fini della categoria 10 dell'allegato III della direttiva 2006/112/CE; 2) nella misura in cui tali prestazioni non rientrano nella competenza della «ristrutturazione e riparazione di abitazioni private» ai fini della categoria 10 bis dell'allegato III della direttiva, e 3) al punto che, anche se tali forniture rientrano nella competenza di aggiornamento e riparazione di abitazioni private ai fini della categoria (10 bis) dell'allegato III di tale direttiva, tali prestazioni sono i materiali che costituiscono una parte significativa del valore dei servizi forniti</i>				
19.	Ente di diritto	C-174/14	Se la nozione di ente di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della		<b>29.10.2015</b>

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
	<p>pubblico sotto forma di società per azioni – soggettività</p> <p>Art. 4 DPR 633/72</p>	Saudağor	<p>direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio, del 28 novembre 2006, possa essere definita dal giudice nazionale facendo riferimento alla nozione normativa di ente di diritto pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE 2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004.</p> <p>Se un ente costituito in forma di società per azioni, con capitale esclusivamente pubblico, detenuta al 100% dalla Regione autonoma delle Azzorre, e il cui oggetto sociale consiste nel praticare attività di consulenza e gestione dell'area del sistema regionale sanitario, ai fini della sua promozione e razionalizzazione, che sono eseguite in adempimento di contratti programma stipulati con la Regione autonoma delle Azzorre, e che detiene, per delega, i poteri autoritativi di cui dispone in detta area la Regione autonoma - e alla quale incombe originariamente l'obbligo di offrire il servizio pubblico sanitario - possa rientrare nella nozione di ente di diritto pubblico che agisce come pubblica autorità, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.</p> <p>Se alla luce di quanto disposto nella medesima direttiva, la contropartita ricevuta da tale società, consistente nel mettere a disposizione i mezzi finanziari necessari per eseguire tali contratti programma, possa considerarsi come retribuzione dei servizi prestati agli effetti dell'assoggettamento all'Iva.</p> <p>In caso affermativo, se tale società integri i requisiti necessari per beneficiare della norma di non assoggettamento all'imposta di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.</p>		
<p>1) L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che costituisce un'attività economica, ai sensi di tale disposizione, un'attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente, per una società, nel fornire a una regione taluni servizi in materia di programmazione e di gestione del servizio sanitario regionale conformemente ai contratti programma conclusi tra tale società e detta regione.</p> <p>2) L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che ricade nella norma di non assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto, prevista da tale disposizione, un'attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente, per una società, nel fornire a una regione taluni servizi in materia di programmazione e di gestione del servizio sanitario regionale conformemente ai contratti programma conclusi tra tale società e detta regione, nell'ipotesi in cui tale attività costituisca un'attività economica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva, se – ciò che spetta al giudice del rinvio verificare – possa ritenersi che detta società debba essere qualificata come ente di diritto pubblico e che essa eserciti tale attività come pubblica autorità, purché il giudice del rinvio rilevi che l'esenzione della stessa attività non è idonea a provocare distorsioni della concorrenza di una certa importanza.</p> <p>In tale contesto, la nozione di «altri enti di diritto pubblico» ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva non deve essere interpretata facendo riferimento alla definizione della nozione di «ente di diritto pubblico» enunciata all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.</p>					
20.	Costruzione associata di	C-183/14	Se una persona fisica che stipula un contratto di associazione con altre persone fisiche, associazione senza personalità giuridica non dichiarata né registrata ai fini fiscali,		<b>09.07.2015</b>

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
	fabbricato e soggettività IVA Art. 4 DPR 633/72	Salomie e Oltean	<p>finalizzato alla realizzazione di un'opera futura (fabbricato) su un terreno appartenente al patrimonio personale di alcuni dei contraenti, possa essere considerata, alla luce delle circostanze del procedimento principale, soggetto passivo ai fini senza che vi sia stata alcuna modifica sostanziale del diritto primario, sulla base dei medesimi elementi di fatto, dopo un periodo di due anni, riesamina la posizione e qualifica le medesime operazioni come attività economiche soggette all'IVA, calcolando retroattivamente gli accessori.</p> <p>Se gli articoli 167, 168 e 213 della direttiva IVA, esaminati alla luce del principio della neutralità fiscale, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che, nelle circostanze di cui al procedimento principale, l'amministrazione tributaria neghi a un soggetto passivo il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta sui beni e sui servizi impiegati ai fini di operazioni imponibili per il solo motivo che non era registrato come soggetto passivo ai fini dell'IVA al momento in cui gli sono stati prestati i rispettivi servizi.</p> <p>Se, alla luce delle circostanze del procedimento principale, le disposizioni dell'articolo 179 della direttiva possano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede, a carico di un soggetto passivo a cui si applica il regime speciale di esenzione e che ha chiesto tardivamente la registrazione ai fini dell'IVA, l'obbligo di pagamento dell'imposta che avrebbe dovuto essere riscossa, senza aver il diritto di sottrarre il valore dell'importo dell'imposta detraibile per ciascun periodo d'imposta, diritto alla detrazione che sarà esercitato successivamente mediante la dichiarazione delle imposte depositata dopo la registrazione del soggetto passivo ai fini dell'IVA, il che potrebbe avere conseguenze sul calcolo degli accessori</p>		
<p><i>1) I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non ostano, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a che un'amministrazione tributaria nazionale decida, in esito a un controllo fiscale, di assoggettare alcune operazioni all'imposta sul valore aggiunto e imponga il pagamento di maggiorazioni, a condizione che tale decisione si fondi su norme chiare e precise e che la prassi di tale amministrazione non sia stata idonea a ingenerare, in capo ad un operatore economico prudente e accorto, un ragionevole affidamento sulla non applicazione di tale imposta a operazioni del genere, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare. Le maggiorazioni applicate in tali circostanze devono rispettare il principio di proporzionalità.</i></p> <p><i>2) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, osta, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a una normativa nazionale in forza della quale il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta o assolta a monte su beni e servizi impiegati nell'ambito di operazioni imponibili, è negato al soggetto passivo, il quale deve invece versare l'imposta che avrebbe dovuto percepire, per il solo motivo che non era registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto quando ha effettuato tali operazioni, e ciò fintantoché egli non sia stato debitamente registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e la dichiarazione dell'imposta dovuta non sia stata presentata.</i></p>					
21.	Servizi postali e bonifici	Causa C-185/14	Se un servizio postale, quale il servizio di bonifico postale, con cui vengono trasferiti importi in denaro dal soggetto che effettua la disposizione, in questo caso lo Stato, ai		<b>22.10.2015</b>

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
	Art. 10 DPR 633/72	EasyPay AD, Finance Engineering AD	<p>destinatari – beneficiari di prestazioni previdenziali –, debba essere considerato escluso dalla sfera di applicazione della direttiva 97/67/CE 1 , nel testo modificato dalle direttive 2002/39/CE 2 e 2008/6/CE 3 , ricadendo conseguentemente nella sfera di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 106 e 107 TFUE.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli articoli 106 e 107 TFUE debbano essere interpretati nel senso che, nel caso di fornitura di un servizio postale come quello descritto, non consentano una restrizione alla libera concorrenza, qualora essa sia giustificata da ragioni imperative inerenti alla garanzia di un diritto costituzionale dei cittadini e alla politica sociale dello Stato e, nel contempo, la prestazione possa essere qualificata, per le sue caratteristiche, come servizio di interesse economico generale, purché il compenso percepito del soggetto erogatore del servizio costituisca una compensazione che non superi l'importo stabilito nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione C(2011) 9380 della Commissione europea del 20 dicembre 2011.</p>		
<p>1) La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretata nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione il servizio di vaglia postale mediante il quale il mittente, in questo caso lo Stato, trasferisce importi in denaro ad un destinatario attraverso l'operatore tenuto a fornire il servizio postale universale.</p> <p>2) L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui l'attività di vaglia postale che consente l'erogazione delle pensioni costituisca un'attività economica, comunque non rientra nell'ambito di applicazione di tale disposizione la concessione da parte di uno Stato membro del diritto esclusivo di procedere all'erogazione delle pensioni mediante vaglia postale ad un'impresa come quella di cui al procedimento principale, laddove tale servizio costituisca un servizio di interesse economico generale la cui compensazione rappresenta la contropartita delle prestazioni effettuate da tale impresa per assolvere il suo obbligo di servizio pubblico.</p>					
22.	Detrazione soggetto non importatore  art. 19 DPR 633/72	Causa C-187/14  DSV Road	<p>Se l'articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale 1 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui alla presente fattispecie, sussiste sottrazione al controllo doganale se si suppone che: a) ciascuna delle due spedizioni in transito effettuate, rispettivamente, nel 2007 e nel 2008, riguardava gli stessi prodotti o b) non è possibile provare che si trattava degli stessi prodotti.</p> <p>Se l'articolo 204 del codice doganale 2 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui alla presente fattispecie, sorge un'obbligazione doganale se si suppone che: a) ciascuna delle due spedizioni in transito effettuate, rispettivamente, nel 2007 e nel 2008, riguardava gli stessi prodotti o b) non è possibile provare che si trattava degli stessi prodotti.</p> <p>Se l'articolo 859 delle disposizioni d'applicazione 3 debba essere interpretato nel senso che, nelle circostanze di cui alla presente fattispecie, sussiste un'inadempienza che non ha avuto conseguenze effettive sul regolare svolgimento delle operazioni doganali, se si</p>		<b>25.06.2015</b>

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
			<p>suppone che: a) ciascuna delle due spedizioni in transito effettuate, rispettivamente, nel 2007 e nel 2008, riguardava gli stessi prodotti o b) non è possibile provare che si trattava degli stessi prodotti.</p> <p>Se lo Stato in cui i prodotti vengono importati possa rifiutare al soggetto passivo designato dallo Stato stesso di detrarre l'IVA all'importazione ai sensi dell'articolo 168, lettera e), della direttiva IVA 4 , nel caso in cui l'IVA all'importazione venga richiesta al soggetto che ha effettuato il trasporto dei prodotti di cui trattasi, il quale non è né l'importatore né il proprietario delle merci, ma si è limitato esclusivamente a trasportare ed a effettuare la spedizione doganale di tali prodotti, in quanto parte della sua attività di spedizione soggetta ad IVA.</p>		
			<p>1) <i>L'articolo 203 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che un'obbligazione doganale non sorge in base a tale articolo per il solo fatto che merci sottoposte ad un regime di transito comunitario esterno, dopo un tentativo di consegna rimasto infruttuoso, siano riportate al porto franco di partenza senza essere state presentate né all'ufficio doganale del luogo di destinazione né all'ufficio doganale del porto franco, se viene accertato che queste stesse merci sono state in seguito trasportate nuovamente verso il loro luogo di destinazione nell'ambito di un secondo regime di transito comunitario esterno regolarmente appurato. Per contro, nell'ipotesi in cui l'identità delle merci trasportate nell'ambito del primo e del secondo regime di transito comunitario esterno non possa essere dimostrata, in forza del suddetto articolo sorge un'obbligazione doganale.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 204 del regolamento n. 2913/92, quale modificato dal regolamento n. 1791/2006, in combinato disposto con l'articolo 859 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 214/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, deve essere interpretato nel senso che la presentazione tardiva all'ufficio doganale del luogo di destinazione e nell'ambito di un secondo regime di transito comunitario esterno delle merci sottoposte ad un primo regime di transito comunitario esterno costituisce un inadempimento che fa sorgere un'obbligazione doganale, a meno che non siano soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 356, paragrafo 3 o 859, secondo trattino, e punto 2, lettera c), di tale regolamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</i></p> <p>3) <i>L'articolo 168, lettera e), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che escluda la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione gravante sul trasportatore che non è né l'importatore né il proprietario delle merci di cui trattasi, ma che ne ha soltanto assicurato il trasporto e il trattamento doganale nell'ambito della sua attività di trasportatore di merci soggetto all'imposta sul valore aggiunto.</i></p>		
23.	<p>Leasing finanziari e base imponibile</p> <p>Art. 7 e 13 DPR 633/72</p>	<p>Causa C-209/14</p> <p>NLB Leasing</p>	<p>Se la scadenza di tutte le rate del leasing, configuri una fattispecie di «annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale» successivo alla cessione, per cui la base imponibile va debitamente ridotta.</p> <p>Se gli articoli 2, paragrafo 1, 14 e 24, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che l'importo dell'opzione di acquisto, che rappresenta la maggior parte delle obbligazioni derivanti dai contratti di leasing finanziario e che il conduttore corrisponde al locatore in modo che, a causa del mancato pagamento delle obbligazioni il locatore ha riacquisito il possesso dell'oggetto del</p>		02.07.2015

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
			<p>leasing, lo ha venduto ad un terzo e ha versato il surplus del prezzo di acquisto derivante da tale vendita al conduttore, dal quale, nel bilancio finale abbia sottratto anche l'importo dell'opzione di acquisto, debba essere considerato</p> <p>come corrispettivo dell'esecuzione del contratto e cessione di beni e in quanto tale assoggettato all'IVA;</p> <p>oppure come corrispettivo del servizio di locazione o utilizzo del bene immobile, (e in quanto tale assoggettato all'IVA per legge o per scelta del soggetto passivo);</p> <p>oppure come risarcimento del danno per il recesso dal contratto, corrisposto per eliminare il pregiudizio causato dall'inadempimento del conduttore, privo di un collegamento diretto con una qualunque prestazione di servizi a titolo oneroso e in quanto tale non assoggettato all'IVA.</p> <p>Qualora, in risposta alla seconda domanda, si ritenesse che si tratti del corrispettivo per la cessione di beni e l'esecuzione del contratto, allora si porrebbe la successiva questione se il principio di neutralità dell'IVA osti a che il locatore abbia assolto due volte l'IVA a valle, ovvero una prima volta in occasione della conclusione dei contratti di leasing finanziario (anche per l'importo delle opzioni di acquisto, che ha rappresentato la maggior parte del valore del contratto) e una seconda volta a causa del mancato pagamento delle obbligazioni del conduttore alla (successiva) vendita del bene immobile ad un terzo, visto che l'onere dell'IVA derivante da questa seconda cessione è gravato sul conduttore con il rendiconto finale.</p>		
<p>1) Gli articoli 2, paragrafo 1, 14 e 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nell'ipotesi in cui un contratto di leasing relativo ad un immobile preveda o il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza di tale contratto, o che il conduttore disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto immobile, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest'ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l'operazione risultante da un siffatto contratto deve essere equiparata a un'operazione di acquisto di un bene di investimento.</p> <p>2) L'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad un soggetto passivo di ridurre la propria base imponibile allorché quest'ultimo ha effettivamente percepito la totalità dei pagamenti come contropartita della prestazione che ha fornito ovvero allorché, senza che il contratto sia stato risolto o annullato, l'altra parte contrattuale non è più debitrice, nei confronti del soggetto passivo, del prezzo convenuto.</p> <p>3) Il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, da un lato, una prestazione di leasing relativa a beni immobili e, dall'altro, la cessione di tali beni immobili a un terzo (rispetto al contratto di leasing), formino oggetto di una distinta imposizione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nei limiti in cui tali operazioni non possono essere considerate come una prestazione unica, il che deve essere valutato dal giudice del rinvio.</p>					
24.	Deposito	Causa C-	Se sia in contrasto con le disposizioni della direttiva 77/388/CEE la riscossione	12.01.2016	02.06.2016



N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
	doganale e mancata riscossione dell'IVA Art. 50-bis DL 331/93	226/14  Eurogate Distribution	dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione per prodotti riesportati come merce non comunitaria, per i quali tuttavia è sorta un'obbligazione doganale a causa della violazione di un obbligo di cui all'articolo 204 del codice doganale comunitario, consistente nella specie nel mancato adempimento nei termini dell'obbligo di iscrivere nella contabilità di magazzino prevista a tal fine il prelievo della merce da un deposito doganale al più tardi al momento del prelievo stesso. In caso di risposta negativa alla prima questione: Se le disposizioni della direttiva 77/388/CEE impongano in tali casi la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione per i prodotti di cui trattasi o se gli Stati membri dispongono a tale riguardo di un margine di discrezionalità. Se un magazziniere doganale, che, nell'ambito di un rapporto di prestazione di servizi, immagazzina un prodotto proveniente da un paese terzo nel suo deposito doganale, senza poterne disporre, sia debitore dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione, sorta in conseguenza della sua violazione dell'obbligo di cui all'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 77/388/CEE in combinato disposto con l'articolo 204, paragrafo 1, del codice doganale comunitario, anche se il prodotto in questione non è impiegato ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva.		
<p>1) L'articolo 7, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 2004/66/CE, deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto su merci riesportate come merci non comunitarie non è dovuta allorché dette merci non sono state svincolate dai regimi doganali previsti alla menzionata disposizione alla data della loro riesportazione, ma sono state svincolate dai regimi in parola a motivo di quest'ultima, e ciò anche se un'obbligazione doganale è sorta esclusivamente in forza dell'articolo 204 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005.</p> <p>2) L'articolo 236, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con le norme della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, giacché l'imposta sul valore aggiunto su merci riesportate come merci non comunitarie non è dovuta allorché dette merci non sono state svincolate dai regimi doganali previsti all'articolo 61 della direttiva menzionata, e ciò anche se un'obbligazione doganale è sorta esclusivamente in forza dell'articolo 204 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, non vi sono debitori dell'imposta sul valore aggiunto. L'articolo 236 del suddetto codice deve essere interpretato nel senso che non può essere applicato nelle situazioni riguardanti il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto.</p>					
25.	Deposito doganale e mancata riscossione dell'IVA Art. 50-bis DL	Causa C-228/14  DHL Hub Leipzig	Se l'imposta sul valore aggiunto all'importazione su beni che siano stati riesportati come merce non comunitaria sotto vigilanza doganale, per i quali tuttavia è sorta un'obbligazione doganale a causa della violazione di un obbligo di cui all'articolo 204 del codice doganale comunitario <sup>1</sup> – consistente nella specie nel mancato assolvimento nei termini della procedura di transito comunitario esterno tramite presentazione presso l'ufficio doganale competente prima dell'introduzione nel paese terzo – sia considerata	<b>12.01.2016</b>	<b>02.06.2016</b>

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
	331/93		legalmente non dovuta ai sensi dell'articolo 236, paragrafo 1, del codice doganale in combinato disposto con le disposizioni della direttiva 2006/112/CE2 , in ogni caso quando venga considerato debitore colui sul quale incombeva l'obbligo violato, senza che avesse potere dispositivo sui beni.		
<p>1) L'articolo 7, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 2004/66/CE, deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto su merci riesportate come merci non comunitarie non è dovuta allorché dette merci non sono state svincolate dai regimi doganali previsti alla menzionata disposizione alla data della loro riesportazione, ma sono state svincolate dai regimi in parola a motivo di quest'ultima, e ciò anche se un'obbligazione doganale è sorta esclusivamente in forza dell'articolo 204 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005.</p> <p>2) L'articolo 236, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con le norme della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, giacché l'imposta sul valore aggiunto su merci riesportate come merci non comunitarie non è dovuta allorché dette merci non sono state svincolate dai regimi doganali previsti all'articolo 61 della direttiva menzionata, e ciò anche se un'obbligazione doganale è sorta esclusivamente in forza dell'articolo 204 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, non vi sono debitori dell'imposta sul valore aggiunto. L'articolo 236 del suddetto codice deve essere interpretato nel senso che non può essere applicato nelle situazioni riguardanti il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto.</p>					
	Prestazione non eseguita e pagamento  Art. 3 DPR 633/72	Causa C-250/14  Airfrance	Se le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, e 10, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, debbano essere interpretate nel senso che l'emissione del biglietto può essere assimilata all'esecuzione effettiva della prestazione di trasporto e che le somme trattenute da una compagnia aerea, qualora il titolare del biglietto aereo non abbia utilizzato il suo biglietto e questo sia scaduto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; in tale ipotesi, se l'imposta percepita debba essere versata all'Erario a partire dal momento dell'incasso del prezzo, benché il viaggio possa non aver luogo per fatto del cliente		<b>23.12.2015</b>
26.	<p>1) Gli articoli 2, paragrafo 1, e 10, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 1999/59/CE del Consiglio, del 17 giugno 1999, e, successivamente, dalla direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, devono essere interpretati nel senso che l'emissione da parte di una compagnia aerea di biglietti è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, qualora i biglietti emessi non siano stati utilizzati dai passeggeri e questi ultimi non ne possano ottenere il rimborso.</p> <p>2) Gli articoli 2, punto 1, e 10, paragrafo 2, primo e secondo comma, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 1999/59 e, successivamente, dalla direttiva 2001/115, devono essere interpretati nel senso che l'imposta sul valore aggiunto pagata al momento dell'acquisto del biglietto aereo dal passeggero che non abbia utilizzato il proprio biglietto diviene esigibile all'atto dell'incasso del prezzo del biglietto, indipendentemente dal fatto che tale incasso sia effettuato dalla stessa compagnia aerea, da un terzo che agisca in nome e per conto propri, o da un terzo che agisca in nome proprio, ma per conto della compagnia aerea.</p> <p>3) Gli articoli 2, punto 1, e 10, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 1999/59 e, successivamente, dalla direttiva 2001/115,</p>				

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
	<i>devono essere interpretati nel senso che, nell'ipotesi in cui un terzo commercializzi i biglietti di una compagnia aerea per conto di questa nell'ambito di un contratto di franchising e ad essa versi, per i biglietti emessi e scaduti, una somma forfettaria calcolata in misura percentuale del fatturato annuale realizzato sulle tratte aeree corrispondenti, tale somma costituisce una somma imponibile in quanto corrispettivo di detti biglietti.</i>				
27.	Riaddebito tassa occupazione sottosuolo  Art. 15 DPR 633/72	Causa C-256/14  Lisboagás GDL	Se il diritto dell'Unione europea si opponga alla liquidazione dell'IVA al momento della ripercussione, senza maggiorazione alcuna, da parte di una impresa privata che fornisce infrastrutture di distribuzione di gas naturale ad un'impresa che acquista i suoi servizi, degli importi della tassa di occupazione del sottosuolo, pagati ai comuni in cui sono presenti tubature facenti parte di tali infrastrutture. Se, dal momento che le tasse di occupazione del sottosuolo sono liquidate dagli enti locali, nell'esercizio dei loro poteri di autorità, senza liquidazione dell'IVA, il diritto dell'Unione europea si opponga alla liquidazione dell'IVA al momento della ripercussione degli importi di tali tasse pagate da un'impresa privata che fornisce infrastrutture di distribuzione di gas naturale ad un'impresa che acquista i suoi servizi		<b>11.06.2015</b>
	<i>Gli articoli 9, paragrafo 1, 73, 78, primo comma, lettera a), e 79, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l'importo delle tasse, quali quelle di cui al procedimento principale, versato ai comuni da parte della società concessionaria della rete di distribuzione di gas per l'utilizzo del demanio pubblico di detti comuni e che è in seguito riversato da detta società su un'altra, incaricata della commercializzazione del gas, e infine da quest'ultima sui consumatori finali, deve essere compreso nella base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alla prestazione fornita dalla prima di tali società alla seconda in forza dell'articolo 73 di detta direttiva.</i>				
28.	Prestazioni di servizio – cambio del giorno  Art. 3 DPR 633/72	Causa C-264/14  Skatteverket/ David Hedqvist	Se l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA 1 debba essere interpretato nel senso che le operazioni consistenti in ciò che è stato indicato come il cambio di valuta virtuale per valuta tradizionale e viceversa, effettuato dietro un corrispettivo che il fornitore integra all'atto della determinazione dei tassi di cambio, costituiscano prestazione di servizi effettuate a titolo oneroso. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 135, paragrafo 1, debba essere interpretato nel senso che le operazioni di cambio sopra descritte siano esenti da imposizione.	<b>16.07.2015</b>	<b>22.10.2015</b>
	<p>1) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto va interpretato nel senso che costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, operazioni, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l'operatore interessato acquista le valute e, dall'altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti.</p> <p>2) L'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che prestazioni di servizi, come quelle oggetto del procedimento</p>				

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
<p><i>principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l'operatore interessato acquista le valute e, dall'altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti, costituiscono operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi di tale disposizione.</i>  <i>L'articolo 135, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che siffatte prestazioni di servizi non ricadono nella sfera di applicazione di tali disposizioni.</i></p>					
29.	Ente locale e unità autonoma organizzativa – pubblica autorità  Art. 4 DPR 633/72	Causa C-276/14  Gmina Wrocław	Se alla luce dell'articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea un'unità organizzativa di un comune (ossia di un ente locale in Polonia) possa essere considerata soggetto passivo dell'IVA qualora effettui operazioni in veste diversa da quella di pubblica autorità ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>1</sup> anche se non soddisfa il requisito dell'autonomia (dell'indipendenza) previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva in parola	30.06.2015	29.09.2015
<p><i>L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE dev'essere interpretato nel senso che enti di diritto pubblico, quali le unità iscritte al bilancio comunale di cui al procedimento principale, non possono essere qualificati come soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in quanto non soddisfano il criterio di indipendenza previsto da tale disposizione.</i></p>					
30.	Detrazione per fattura soggettivamente inesistente  Art. 19 DPR 633/72	Causa C-277/14  PPUH Stehcemp	Se l'articolo 2, punto 1, l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, l'articolo 5, paragrafo 1, nonché l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, debbano essere interpretati nel senso che un'operazione effettuata in circostanze come quelle del procedimento pendente dinanzi al giudice nazionale, nelle quali né il soggetto passivo, né le autorità fiscali riescono ad identificare il fornitore dei beni, costituisca una cessione di beni. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), nonché l'articolo 22, paragrafo 3, della sesta direttiva debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale in base alla quale, in circostanze come quelle del procedimento pendente dinanzi al giudice nazionale, l'imposta non può essere detratta da parte del soggetto passivo, in quanto la fattura è stata emessa da un soggetto che non era il vero fornitore dei beni e non è possibile identificare l'effettivo fornitore dei beni né imporre a quest'ultimo il pagamento dell'imposta, o identificare la persona responsabile per l'emissione della fattura ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva.		22.10.2015
<p><i>Le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che neghi a un soggetto passivo il diritto di detrarre l'imposta del valore aggiunto dovuta o assolta per beni che gli sono stati ceduti sulla base dei rilievi che la</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
	<p><i>fattura è stata emessa da un soggetto che deve essere considerato, con riferimento ai criteri previsti da tale normativa, un soggetto inesistente e che è impossibile identificare il vero fornitore dei beni, tranne nel caso in cui si dimostri, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal soggetto passivo verifiche che non gli incombono, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta cessione si iscriveva in un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</i></p>				
31.	<p>Prestazione non eseguita e pagamento</p> <p>Art. 3 DPR 633/72</p>	<p>Causa C-289/14 Brit Air SA</p>	<p>Se le disposizioni dell'articolo 2, [paragrafo] 1, e 10, [paragrafo] 2, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 1 , debbano essere interpretate nel senso che la somma forfettaria calcolata in percentuale del fatturato annuale realizzato sulle linee gestite in franchising e trasferito da una compagnia aerea che ha emesso per conto di un'altra biglietti che scadono costituisce un'indennità non imponibile versata a quest'ultima, che ripara il danno risarcibile subito a causa dell'inutile mobilitazione da parte di questa dei suoi mezzi di trasporto, o una somma corrispondente agli introiti dei biglietti emessi e scaduti; nel caso in cui tale somma dovesse essere considerata corrispondente ai prezzi dei biglietti emessi e scaduti, se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che l'emissione del biglietto può essere assimilata all'esecuzione effettiva della prestazione di trasporto e che le somme trattenute da una compagnia aerea, qualora il titolare del biglietto aereo non abbia utilizzato il suo biglietto e qualora questo sia scaduto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; in tale ipotesi, se l'imposta percepita debba essere versata all'Erario da parte della società Air France o della società Brit Air a partire dal momento dell'incasso del prezzo, benché il viaggio possa non aver luogo per fatto del cliente.</p>		<p><b>23.12.2015</b></p>
<p>1) Gli articoli 2, paragrafo 1, e 10, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 1999/59/CE del Consiglio, del 17 giugno 1999, e, successivamente, dalla direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, devono essere interpretati nel senso che l'emissione da parte di una compagnia aerea di biglietti è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, qualora i biglietti emessi non siano stati utilizzati dai passeggeri e questi ultimi non ne possano ottenere il rimborso.</p> <p>2) Gli articoli 2, punto 1, e 10, paragrafo 2, primo e secondo comma, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 1999/59 e, successivamente, dalla direttiva 2001/115, devono essere interpretati nel senso che l'imposta sul valore aggiunto pagata al momento dell'acquisto del biglietto aereo dal passeggero che non abbia utilizzato il proprio biglietto diviene esigibile all'atto dell'incasso del prezzo del biglietto, indipendentemente dal fatto che tale incasso sia effettuato dalla stessa compagnia aerea, da un terzo che agisca in nome e per conto propri, o da un terzo che agisca in nome proprio, ma per conto della compagnia aerea.</p> <p>3) Gli articoli 2, punto 1, e 10, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 1999/59 e, successivamente, dalla direttiva 2001/115, devono essere interpretati nel senso che, nell'ipotesi in cui un terzo commercializzi i biglietti di una compagnia aerea per conto di questa nell'ambito di un contratto di franchising e ad essa versi, per i biglietti emessi e scaduti, una somma forfettaria calcolata in misura percentuale del fatturato annuale realizzato sulle tratte aeree corrispondenti, tale somma costituisce una somma imponibile in quanto corrispettivo di detti biglietti.</p>					

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
32.	Terreni acquistati da persona fisica e poi utilizzati come imprenditore  Art. 4 e 19 DPR 633/72	Causa C-331/14 Petar Kezić	Se le disposizioni di cui agli articoli 2, punto 1, e 4, paragrafo 1, della Sesta direttiva <sup>1</sup> debbano essere interpretate nel senso che, in circostanze quali quelle di cui alla presente fattispecie – in cui una persona acquista dei terreni in veste di persona fisica, senza vedersi addebitare a monte in tale contesto alcuna IVA, e poi su tali terreni costruisce come imprenditore autonomo un centro commerciale, indi iscrive tra le immobilizzazioni della sua impresa sulla base delle norme contabili nazionali soltanto una parte dei terreni sui quali costruisce il centro commerciale, per poi vendere tale centro insieme a tutti i terreni al committente dell’opera costruita –, occorre considerare che tale persona, già per il fatto di non iscriverne dei terreni tra le immobilizzazioni della sua impresa, non include tali terreni nel sistema dell’IVA e dunque non è, all’atto della vendita degli stessi, un soggetto passivo obbligato ad addebitare e poi a versare l’IVA applicata a valle.		<b>09.07.2015</b>
<i>Gli articoli 2, punto 1, e 4, paragrafo 1, della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, nelle quali un soggetto passivo ha acquistato delle parcelle di terreno, alcune delle quali sono state incluse nel suo patrimonio privato ed altre nel patrimonio della sua impresa, e sull’insieme delle quali egli ha fatto costruire, nella sua qualità di soggetto passivo, un centro commerciale che ha poi venduto insieme alle parcelle di terreno sulle quali tale costruzione è stata edificata, la vendita delle parcelle di terreno che erano incluse nel patrimonio privato di tale soggetto passivo deve essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto, dato che il predetto soggetto passivo ha, in occasione di questa operazione, agito in quanto tale.</i>					
33.	<i>Rettifica della detrazione</i>  Art. 19-bis2 DPR 633/72	Causa C-332/14 Wolfgang e Dr. Wilfried Rey	La Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che l’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE 1 del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, consente agli Stati membri di privilegiare, ai fini del calcolo del prorata di detrazione dell’IVA dovuta a monte per una determinata operazione quale la costruzione di un immobile ad uso promiscuo, un criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’affari di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva medesima, subordinatamente alla condizione che il metodo accolto garantisca una determinazione più precisa del suddetto prorata di detrazione (sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’8 novembre 2012, C-511/10, BLC Baumarkt, UE:C:2012:689). a) Se, ai fini di una più precisa determinazione dell’imposta detraibile, le prestazioni effettuate a monte all’atto dell’acquisto o della costruzione di un immobile ad uso promiscuo, la cui base imponibile attenga ai costi di acquisto e costruzione, debbano essere imputate in primo luogo alle operazioni (imponibili o esenti) per l’uso dell’edificio e se solo la rimanente imposta a monte debba essere poi ripartita in base ad un criterio fondato sulla superficie o sul volume d’affari. b) Se i criteri enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza dell’8	<b>25.11.2015</b>	<b>09.06.2016</b>

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
			<p>novembre 2012, C-511/10, BLC Baumarkt [UE:C:2012:689] e la risposta alla questione precedente siano applicabili anche all'imposta dovuta relativamente a prestazioni effettuate a monte per l'uso, la conservazione o la manutenzione di un immobile ad uso promiscuo.</p> <p>Se l'articolo 20 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, debba essere interpretato nel senso che la rettifica della detrazione iniziale prevista da tale disposizione trovi parimenti applicazione in una fattispecie in cui un soggetto passivo abbia ripartito l'imposta a monte per la costruzione di un immobile ad uso promiscuo secondo il metodo basato sul volume d'affari, previsto all'articolo 19, paragrafo 1, della sesta direttiva medesima nonché consentito dal diritto nazionale, e, successivamente, uno Stato membro privilegi un altro criterio di ripartizione durante il periodo di rettifica.</p> <p>3) In caso di risposta affermativa alla precedente questione: se i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostino all'applicazione dell'articolo 20 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, qualora lo Stato membro, in casi del genere precedentemente illustrato, non prescriva espressamente una rettifica dell'imposta dovuta a monte né adotti una normativa transitoria e qualora la ripartizione dell'imposta a monte secondo il metodo fondato sul volume d'affari applicata dal soggetto passivo sia stata riconosciuta in generale come adeguata dal Bundesfinanzhof.</p>		
<p>1) <i>L'articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, deve essere interpretato nel senso che, qualora un immobile sia utilizzato, a valle, per realizzare talune operazioni che danno diritto a detrazione ed altre che non vi danno diritto, gli Stati membri non hanno l'obbligo di imporre che i beni e i servizi utilizzati, a monte, per la costruzione, l'acquisizione, l'utilizzo, la conservazione o la manutenzione di tale immobile, in un primo momento, siano imputati a tali diverse operazioni, qualora una siffatta imputazione sia difficilmente realizzabile, affinché, in un secondo momento, venga determinato unicamente il diritto a detrazione derivante da quei beni e servizi utilizzati sia per talune operazioni che danno diritto a detrazione sia per altre che non vi danno diritto, applicando un criterio di ripartizione fondato sul volume d'affari oppure, a condizione che questo metodo garantisca una determinazione più precisa del prorata di detrazione, in base alla superficie.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 20 della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che esso impone che si proceda alla rettifica delle detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto operate a titolo dei beni o dei servizi rientranti nell'articolo 17, paragrafo 5, di detta direttiva, a seguito dell'adozione, intervenuta durante il periodo di rettifica considerato, di un criterio di ripartizione di tale imposta utilizzato per il calcolo di tali detrazioni in deroga al metodo di determinazione del diritto a detrazione previsto dalla medesima direttiva.</i></p> <p>3) <i>I principi generali del diritto dell'Unione europea di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale applicabile, la quale non prescriva espressamente la rettifica, ai sensi dell'articolo 20 della sesta direttiva, come modificata</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
<p>dalla direttiva 95/7, dell'imposta pagata a monte, a seguito della modifica del criterio di ripartizione dell'imposta sul valore aggiunto utilizzato per il calcolo di alcune detrazioni, né preveda un regime transitorio nonostante la ripartizione dell'imposta pagata a monte operata dal soggetto passivo secondo il criterio di ripartizione applicabile prima di tale modifica sia stata riconosciuta in via generale come ragionevole dal giudice supremo.</p>					
34.	Trasporto organi per cure mediche ed esenzione Art.10 DPR 633/72	Causa C-334/14 De Fruytier	<p>Se l'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva IVA 1 osti a che un trasporto di prelievi e di organi a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche, effettuato da un terzo indipendente le cui prestazioni sono comprese nel rimborso operato dal sistema previdenziale in favore di cliniche e laboratori, sia esentato dall'IVA a titolo di prestazioni strettamente connesse a prestazioni di natura medica, vale a dire aventi lo scopo di diagnosticare, curare e, per quanto possibile, guarire malattie o problemi di salute.</p> <p>Se un'attività di trasporto di prelievi e di organi a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche, effettuato da un terzo indipendente le cui prestazioni sono comprese nel rimborso operato dal sistema previdenziale in favore di cliniche e laboratori per la realizzazione di analisi mediche, possa beneficiare dell'esenzione dall'imposta conformemente all'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva IVA.</p> <p>Se la nozione di altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti, di cui all'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b), della sesta direttiva, debba essere interpretata nel senso che comprende le società private le cui prestazioni consistono nel trasporto di prelievi umani a fini di analisi indispensabile per conseguire le finalità terapeutiche perseguite dagli istituti ospedalieri e di cure mediche.</p>		<b>02.07.2015</b>
<p><i>L'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a un'attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche, esercitata da un terzo indipendente, le cui prestazioni sono comprese nel rimborso effettuato dal sistema previdenziale, a favore di cliniche e laboratori. In particolare, tale attività non può fruire di un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto a titolo di operazioni strettamente connesse a prestazioni mediche quali previste al suddetto articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera b), in quanto tale terzo indipendente non può essere qualificato come «organismo di diritto pubblico», né può corrispondere alla qualificazione di «istituto ospedaliero», «centro medico», «centro diagnostico» o qualsiasi altro «istituto della stessa natura debitamente riconosciuto», che opera in condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli organismi di diritto pubblico.</i></p>					
35.	Pensionati per anziani ed esenzione IVA Art. 10 DPR 633/72	Causa C-335/14 Les Jardins de Jouvence SCRL	<p>Se un pensionato, ai sensi della legge regionale del Consiglio della Regione vallonca, del 5 giugno 1997, relativa alle case di riposo, ai pensionati e ai centri di accoglienza diurni per anziani di almeno 60 anni di età, [che mette a disposizione] a scopo di lucro, alloggi privati concepiti per una o due persone, comprendenti una cucina attrezzata, un soggiorno, una camera e un bagno attrezzato, che consentono loro di condurre una vita indipendente, nonché vari servizi facoltativi forniti a titolo oneroso, a fini di lucro, non riservati ai soli occupanti del pensionato ((omissis) ristorante bar, (omissis)</p>	<b>09.07.2015</b>	<b>21.01.2016</b>



N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
			<p>parrucchiere ed estetista, (omissis) sala di kinesiterapia, (omissis) attività di ergoterapia, (omissis) lavanderia, (omissis) ambulatorio e sala prelievi, (omissis) studio medico), sia un organismo avente, essenzialmente, carattere sociale che fornisce «le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale» ai sensi dell'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, «in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme 1 » (divenuto articolo 132, [paragrafo] 1, [lettera] g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 2 ).</p> <p>Se, ai fini della risposta alla precedente questione, faccia differenza se il pensionato di cui trattasi ottenga, per la fornitura dei servizi in parola, sovvenzioni o qualsiasi altra forma di vantaggio o di intervento finanziario da parte delle autorità pubbliche</p>		
<p><i>L'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che, tra le prestazioni fornite da un centro residenziale per anziani, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, il cui carattere sociale deve essere valutato dal giudice del rinvio rispetto, in particolare, agli elementi menzionati nella presente sentenza, quelle consistenti nel mettere a disposizione alloggi adatti a persone anziane possono beneficiare dell'esenzione prevista da tale disposizione. Anche le altre prestazioni fornite da tale centro residenziale per anziani possono beneficiare di tale esenzione, purché, in particolare, le prestazioni che i centri residenziali per anziani sono tenuti a offrire, in applicazione della legislazione nazionale pertinente, siano volte a garantire sostegno e cura alle persone anziane e corrispondano a quelle che anche le case di riposo sono tenute a offrire conformemente alla legislazione nazionale in questione.</i></p> <p><i>Non rileva, al riguardo, che il gestore di un centro residenziale per anziani come quello di cui al procedimento principale benefici o meno di sovvenzioni o di qualsiasi altra forma di vantaggio o di partecipazione finanziaria da parte delle autorità pubbliche.</i></p>					
36.	Cessioni intracomunitarie - verifica firma dell'acquirente Art. 41 DL 331/93	Causa C-403/14 Vekos Trade	<p>Se i principi della neutralità fiscale, della proporzionalità e della tutela del legittimo affidamento siano lesi da una prassi amministrativa e da una giurisprudenza in forza delle quali il venditore - speditore secondo il contratto di trasporto - è tenuto ad accertare l'autenticità della firma dell'acquirente e a verificare se tale firma provenga da una persona che rappresenta la società - l'acquirente -, da uno dei suoi dipendenti che ricoprono una funzione corrispondente o da un mandatario.</p> <p>Se, in situazioni come quella del caso di specie, l'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto , produca effetto diretto e il giudice nazionale possa applicare direttamente tale disposizione.</p>		<p><b>4.11.2014</b>  <b>Ordinanza di cancellazione</b></p>
<p>Con lettera del 17 ottobre 2014, la cancelleria del Tribunale ha inviato all'Amministrazione proponente le decisioni giudiziarie 6 Settembre 2012, causa C-273/11 e 9 ottobre 2014, causa C-492/13, invitandola a indicare se, alla luce di tali sentenze, essa voglia mantenere le sue pregiudiziali. Con lettera del 22 ottobre 2014, pervenuta alla cancelleria della Corte il 29 ottobre 2014 l'Amministrazione ha informato la Corte che non intendeva mantenere il procedimento. In queste circostanze, è opportuno disporre la rimozione della causa dal ruolo della Corte. Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede a cancellare</p>					

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
37.	Prestazioni fittizie effettuate da soggetto influente. Prove rilevabili  Art. 1 e 19 DPR 633/72	Causa C-419/14 WebMindLices Kft.	<p>Se, in applicazione degli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, e 43 della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio, del 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»), nell'ambito dell'identificazione del prestatore del servizio ai fini IVA, in occasione dell'esame della questione se l'operazione abbia carattere fittizio, sia priva di effettivo contenuto economico e commerciale e sia diretta esclusivamente al percepimento di un vantaggio fiscale, rilevi ai fini interpretativi il fatto che, nelle circostanze di cui al procedimento principale, l'amministratore e proprietario al 100% della società commerciale che concede la licenza è la persona fisica che ha creato il know-how trasferito mediante il contratto di licenza.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, nell'applicazione degli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, e 43 della direttiva IVA e nella valutazione in merito all'esistenza di una pratica abusiva, sia rilevante il fatto che tale persona fisica eserciti o possa esercitare un'influenza in modo informale sulla modalità di sfruttamento della licenza da parte della società commerciale che ha acquisito quest'ultima e sulle decisioni di tale impresa. Se, ai fini di tale interpretazione, possa rilevare la circostanza che il creatore del know-how partecipi o possa partecipare direttamente o indirettamente, fornendo consulenza professionale o offrendo pareri circa lo sviluppo e lo sfruttamento del know-how, all'adozione di decisioni d'impresa connesse con la prestazione del servizio che si basa su tale know-how.</p> <p>Se, nelle circostanze di cui al procedimento principale, e prendendo in considerazione quanto esposto nella seconda questione, per identificare il prestatore del servizio ai fini IVA, oltre all'analisi dell'operazione contrattuale sottostante, rilevi il fatto che il creatore del know-how, in quanto persona fisica, esercita un'influenza, più esattamente un'influenza determinante, o fornisce orientamenti circa il modo in cui è prestato il servizio basato su tale know-how.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla terza questione, nel determinare la portata dell'influenza e degli orientamenti suddetti, quali circostanze possano essere prese in considerazione o, più concretamente, in base a quali criteri possa constatarsi che sia esercitata un'influenza determinante sulla prestazione del servizio e che il contenuto economico effettivo dell'operazione sottostante sia stato eseguito a favore dell'impresa che concede la licenza.</p> <p>Se, nelle circostanze di cui al procedimento principale, nell'esaminare l'ottenimento del vantaggio fiscale sia rilevante, ai fini della valutazione dei rapporti tra gli operatori economici e i soggetti che intervengono nell'operazione, il fatto che i soggetti passivi che hanno partecipato all'operazione contrattuale controversa, diretta all'evasione</p>	<b>16.09.2015</b>	<b>17.12.2015</b>
	la Causa C-403/14				

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
			<p>fiscale, sono persone giuridiche, qualora l'autorità tributaria di uno Stato membro attribuisca a una persona fisica l'adozione delle decisioni strategiche e operative di sfruttamento. In caso affermativo, se si debba tenere conto dello Stato membro nel quale la persona fisica ha adottato tali decisioni. Se, in circostanze quali quelle oggetto del presente giudizio, nel caso in cui si possa constatare che la posizione contrattuale delle parti non risulta determinante, rilevi ai fini interpretativi il fatto che la gestione degli strumenti tecnici, delle risorse umane e delle operazioni finanziarie necessari per la prestazione del servizio basato su internet di cui trattasi resta a carico di subcontraenti. Nel caso in cui si possa constatare che le clausole del contratto di licenza non riflettono un contenuto economico effettivo, se la loro riqualificazione e il ripristino della situazione che sarebbe esistita qualora non avesse avuto luogo l'operazione in cui si concretizza la pratica abusiva comportino che l'autorità tributaria dello Stato membro possa determinare in modo diverso lo Stato membro della prestazione e, pertanto, il luogo di esigibilità dell'imposta, anche laddove l'impresa che ha acquisito la licenza abbia versato l'imposta esigibile nello Stato membro di stabilimento e in conformità ai requisiti legali fissati in tale Stato membro.</p> <p>Se gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che è contraria agli stessi e può rappresentare un uso abusivo della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione di servizi una situazione contrattuale come quella oggetto del procedimento principale conformemente alla quale un'impresa, soggetto passivo in uno Stato membro, trasferisce mediante contratto di licenza a un'altra impresa, soggetto passivo in un altro Stato membro, il know-how per la prestazione di servizi di contenuti per adulti attraverso una tecnologia di comunicazione interattiva basata su internet e il diritto a utilizzarlo, in circostanze caratterizzate dal fatto che l'onere dell'IVA dello Stato membro del domicilio dell'impresa che ha acquisito la licenza sia più vantaggioso riguardo alla prestazione trasferita.</p> <p>Che importanza debba riconoscersi in circostanze quali quelle di cui al caso di specie, oltre al vantaggio fiscale che può presumibilmente essere conseguito, alle considerazioni commerciali effettuate dall'impresa che concede la licenza. In tale contesto, e più in particolare, se rilevi ai fini interpretativi il fatto che il proprietario al 100% e amministratore della società commerciale che concede la licenza è la persona fisica che ha creato originariamente il know-how.</p> <p>Se, nell'analizzare la condotta abusiva, possano essere prese in considerazione e, in caso affermativo, che importanza abbiano, circostanze simili a quelle del procedimento principale, come i dati tecnici e infrastrutturali relativi all'introduzione e all'esecuzione del servizio oggetto dell'operazione controversa nonché la competenza e le risorse umane di cui dispone l'impresa che concede la licenza per la prestazione del servizio in questione.</p>		

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
			<p>Se, nella situazione analizzata nel caso di specie, gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, 43 e 273 della direttiva IVA, in combinato disposto con gli articoli 4 TUE, paragrafo 3, e 325 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che, per garantire il rispetto effettivo dell'obbligo degli Stati membri dell'Unione di riscuotere effettivamente e puntualmente l'importo totale dell'IVA e di evitare la perdita di bilancio connessa con la frode e l'evasione fiscali al di là dei confini degli Stati membri, nel caso di un'operazione di prestazione di servizi, e allo scopo di identificare il prestatore del servizio, l'autorità tributaria dello Stato membro, nella fase istruttoria del procedimento amministrativo di natura tributaria e al fine di accertare i fatti, ha la facoltà di ammettere dati, informazioni e mezzi di prova, nonché, pertanto, registrazioni di intercettazioni, ottenuti all'insaputa del soggetto passivo dall'organo d'indagine dell'autorità tributaria nell'ambito di un procedimento di carattere penale, e di utilizzarli e fondare sugli stessi la sua valutazione sulle conseguenze fiscali, e che, dal canto suo, il giudice amministrativo investito del ricorso proposto contro la decisione amministrativa dell'autorità tributaria dello Stato membro ha la facoltà di effettuare una valutazione di detti elementi nell'ambito delle prove, in occasione dell'esame della loro legittimità.</p> <p>Se, nella situazione analizzata nel caso di specie, gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, 43 e 273 della direttiva IVA, in combinato disposto con gli articoli 4 TUE, paragrafo 3, e 325 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che, per garantire il rispetto effettivo dell'obbligo degli Stati membri dell'Unione di riscuotere effettivamente e puntualmente l'importo totale dell'IVA e l'esecuzione dell'obbligo degli Stati membri di assicurare l'osservanza degli obblighi imposti al soggetto passivo, il margine riconosciuto per l'utilizzo degli strumenti di cui dispone l'autorità tributaria dello Stato membro comprende la facoltà di detta autorità di utilizzare i mezzi di prova ottenuti inizialmente a fini penali per reprimere condotte di evasione fiscale, anche qualora il proprio diritto nazionale non consenta l'ottenimento di informazioni all'insaputa dell'interessato nell'ambito di un procedimento amministrativo per reprimere condotte di evasione fiscale, o lo subordini, nell'ambito del processo penale, a garanzie che non sono previste nel procedimento amministrativo di natura tributaria, riconoscendo, al contempo, all'autorità amministrativa la facoltà di agire conformemente al principio di libertà della prova.</p> <p>Se l'articolo 8, paragrafo 2, della CEDU, in combinato disposto con l'articolo 52, paragrafo 2, della Carta, osti a che sia riconosciuta all'autorità tributaria la competenza a cui si riferiscono le questioni decima e undicesima, ovvero, nelle circostanze del caso di specie, se possa considerarsi giustificato dalla lotta all'evasione fiscale utilizzare nell'ambito di un procedimento amministrativo di natura tributaria le conclusioni che si desumono dalle informazioni ottenute all'insaputa dell'interessato in vista della</p>		

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
			<p>riscossione effettiva dell'imposta e per garantire il «benessere economico del paese».</p> <p>Nei limiti in cui dalla risposta alle questioni dalla decima alla dodicesima si desuma che l'autorità tributaria dello Stato membro può utilizzare siffatti mezzi di prova nel procedimento amministrativo, se incomba sull'autorità tributaria dello Stato membro, allo scopo di garantire l'effettività del diritto a una buona amministrazione e del diritto di difesa conformemente quanto stabilito dagli articoli 7, 8, 41 e 48 della Carta, in combinato disposto con l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, l'obbligo assoluto di sentire il soggetto passivo nel corso del procedimento amministrativo, di garantirgli l'accesso alle conclusioni che si desumono dalle informazioni ottenute a sua insaputa e di rispettare la finalità per la quale i dati che figurano in tali mezzi di prova erano stati ottenuti, oppure, se, in tale ultimo caso, la circostanza che le informazioni raccolte all'insaputa dell'interessato siano destinate unicamente a un'indagine di carattere penale impedisca radicalmente l'utilizzo di tali mezzi di prova.</p> <p>Nel caso in cui si ottengano e utilizzino mezzi di prova in violazione di quanto disposto agli articoli 7, 8, 41 e 48 della Carta, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, se il diritto ad un ricorso effettivo sia soddisfatto da una normativa nazionale in base alla quale l'impugnazione giudiziale della legittimità procedimentale di decisioni emesse in procedimenti tributari è ammissibile e può condurre all'annullamento della decisione solo qualora esista la possibilità concreta, in funzione delle circostanze del caso, che la decisione impugnata sarebbe stata diversa se non si fosse prodotto il vizio procedimentale e se, inoltre, tale vizio abbia compromesso la posizione giuridica sostanziale del ricorrente, ovvero debba tenersi conto dei vizi procedurali in tal modo verificatisi in un contesto più ampio, indipendentemente dall'influenza che il vizio procedimentale che viola quanto disposto dalla Carta abbia sul risultato del processo.</p> <p>Se l'effettività dell'articolo 47 della Carta richieda che, in una situazione processuale come quella in oggetto, il giudice amministrativo investito del ricorso contro la decisione amministrativa dell'autorità tributaria dello Stato membro possa controllare la legittimità dell'ottenimento dei mezzi di prova raccolti ai fini penali e all'insaputa dell'interessato nell'ambito di un procedimento di natura penale, in particolare qualora il soggetto passivo contro cui è stato avviato in parallelo il processo penale non fosse a conoscenza di tale documentazione né potesse impugnare dinanzi a un organo giurisdizionale la legittimità della stessa.</p> <p>Prendendo anche in considerazione la sesta questione, se il regolamento (UE) n. 904/2010 2 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, alla luce in particolare del suo considerando 7, ai sensi del quale, ai fini della riscossione dell'imposta, gli Stati membri dovrebbero cooperare per assicurare l'accertamento corretto dell'IVA e pertanto dovrebbero non solo controllare l'applicazione corretta</p>		

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
			<p>dell'imposta dovuta nel loro territorio, ma anche fornire assistenza ad altri Stati membri per assicurare la corretta applicazione dell'imposta connessa a un'attività che si svolge sul loro territorio e dovuta in un altro Stato membro, debba essere interpretato nel senso che, in una situazione di fatto come quella che caratterizza il caso di specie, l'autorità tributaria dello Stato membro che constata il debito tributario deve indirizzare la sua richiesta all'autorità tributaria dello Stato membro nel quale il soggetto passivo che è stato oggetto di indagine fiscale ha già adempiuto il suo obbligo di pagamento dell'imposta.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla sedicesima questione, qualora si proponga impugnazione dinanzi a un organo giurisdizionale avverso le decisioni adottate dall'autorità tributaria dello Stato membro e se ne constati l'illegittimità processuale per il motivo menzionato supra, sul fondamento del mancato ottenimento di informazioni e della mancata richiesta, quale conseguenza debba applicare il giudice investito del ricorso contro le decisioni amministrative adottate dall'autorità tributaria dello Stato membro, tenuto conto, altresì, di quanto esposto alla quattordicesima questione</p>		
<p>1) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che, per accertare se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, un contratto di licenza avente ad oggetto la locazione di un know-how che consentiva lo sfruttamento di un sito internet tramite il quale erano prestati servizi audiovisivi interattivi, concluso con una società con sede in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio aveva sede la società che ha ceduto tale licenza, traeva origine da un abuso di diritto volto a beneficiare di un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile a detti servizi meno elevata in tale altro Stato membro, il fatto che l'amministratore e unico azionista di quest'ultima società fosse il creatore di tale know-how, che lo stesso esercitasse un'influenza o un controllo sullo sviluppo e sullo sfruttamento di detto know-how e sulla prestazione dei servizi basati sullo stesso, che la gestione delle transazioni finanziarie, del personale e degli strumenti tecnici necessari alla prestazione di detti servizi fosse assicurata da subcontraenti, al pari dei motivi che possono aver portato la società che ha ceduto la licenza a concedere in locazione il know-how di cui trattasi a una società con sede in tale altro Stato membro invece di sfruttarlo essa stessa, non appaiono di per sé decisivi.</p> <p>Spetta al giudice del rinvio analizzare l'insieme delle circostanze del procedimento principale per accertare se tale contratto costituiva una costruzione puramente artificiosa intesa a dissimulare il fatto che la prestazione di servizi di cui trattasi non era effettivamente resa dalla società che ha acquisito la licenza, ma era di fatto resa dalla società che ha concesso la licenza, verificando in particolare se la sede dell'attività economica o della stabile organizzazione della società che ha acquisito la licenza non era effettiva o se tale società, ai fini dell'esercizio dell'attività economica considerata, non aveva una struttura adeguata in termini di locali, di personale e di strumenti tecnici, o ancora se detta società non esercitava tale attività economica in proprio nome e per proprio conto, sotto la propria responsabilità e a proprio rischio.</p> <p>2) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che, in caso di constatazione di una pratica abusiva che abbia condotto a fissare il luogo di una prestazione di servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui esso sarebbe stato fissato senza tale pratica abusiva, il fatto che l'imposta sul valore aggiunto sia stata pagata in detto altro Stato membro conformemente alla sua legislazione non osta a che si proceda a un accertamento di tale imposta nello Stato membro del luogo in cui tale prestazione di servizi è stata effettivamente resa.</p> <p>3) Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'amministrazione tributaria di uno Stato membro che esamina l'esigibilità dell'imposta sul valore</p>					

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
	<p><i>aggiunto per prestazioni che sono già state assoggettate a detta imposta in altri Stati membri è tenuta a rivolgere una richiesta di informazioni alle amministrazioni tributarie di tali altri Stati membri qualora una siffatta richiesta sia utile, se non indispensabile, per accertare che l'imposta sul valore aggiunto sia esigibile nel primo Stato membro.</i></p> <p><i>4) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che non osta a che, ai fini dell'applicazione degli articoli 4, paragrafo 3, TUE, 325 TFUE, 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'amministrazione tributaria possa, allo scopo di accertare la sussistenza di una pratica abusiva in materia d'imposta sul valore aggiunto, utilizzare prove ottenute nell'ambito di un procedimento penale parallelo non ancora concluso, all'insaputa del soggetto passivo, mediante, ad esempio, intercettazioni di telecomunicazioni e sequestri di messaggi di posta elettronica, a condizione che l'ottenimento di tali prove nell'ambito di detto procedimento penale e il loro utilizzo nell'ambito del procedimento amministrativo non violino i diritti garantiti dal diritto dell'Unione.</i></p> <p><i>In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, spetta, in forza degli articoli 7, 47 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al giudice nazionale che controlla la legittimità della decisione relativa a un accertamento dell'imposta sul valore aggiunto fondata su siffatte prove verificare, da un lato, se le intercettazioni di telecomunicazioni e il sequestro di messaggi di posta elettronica fossero mezzi istruttori previsti dalla legge e fossero necessari nell'ambito del procedimento penale e, dall'altro lato, se l'utilizzo da parte di tale amministrazione delle prove ottenute con detti mezzi fosse parimenti autorizzato dalla legge e necessario. Spetta ad esso, inoltre, verificare se, conformemente al principio generale del rispetto dei diritti della difesa, il soggetto passivo abbia avuto la possibilità, nell'ambito del procedimento amministrativo, di avere accesso a tali prove e di essere ascoltato sulle stesse. Se esso constata che tale soggetto passivo non ha avuto detta possibilità o che tali prove sono state ottenute nell'ambito del procedimento penale o utilizzate nell'ambito del procedimento amministrativo in violazione dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, detto giudice nazionale non deve ammettere tali prove e deve annullare detta decisione se essa risulta, per tale ragione, priva di fondamento. Parimenti, non devono essere ammesse tali prove se detto giudice non è abilitato a controllare che esse siano state ottenute nell'ambito del procedimento penale conformemente al diritto dell'Unione o non può quantomeno sincerarsi, sulla base di un controllo già effettuato da un giudice penale nell'ambito di un procedimento in contraddittorio, che esse siano state ottenute conformemente a tale diritto.</i></p>				
38.	Base imponibile e tassa occupazione sottosuolo  Art. 13 DPR 633/1972	Causa C- 423/14 Fazenda Pubblica	Se il diritto dell'Unione, segnatamente l'articolo 78, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, osti a che la TOS [tassa di occupazione del sottosuolo] pagata dall'impresa di distribuzione di gas naturale sia riversata sul consumatore finale, senza variazioni e autonomamente rispetto al prezzo che quest'ultimo paga per il consumo di gas, vale a dire senza essere inclusa in tale prezzo. In caso di risposta negativa a tale prima questione, si solleva la seguente ulteriore questione pregiudiziale: Se il diritto dell'Unione, segnatamente gli articoli da 73 a 79 della direttiva 2006/112/CE, osti a che la TOS pagata dall'impresa di distribuzione di gas naturale, quando è riversata sul consumatore finale, senza variazioni e autonomamente rispetto al prezzo che quest'ultimo paga per il consumo di gas, non sia considerata base imponibile.		31.07.2015
<i>La Causa C-423/14 è cancellata dal ruolo della Corte.</i>					
39.	Contribuenti minimi e	Causa C-424/14	Se sia compatibile con l'obbligo di presentare una dichiarazione, previsto agli articoli 213, paragrafo 1, e 214, paragrafo 1, della direttiva IVA 1 , la prassi nazionale		30.09.2015

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
	assoggettamento ad IVA Art. 1 DPR 633/1972	JácintGábor Balogh	ungherese che impone ai soggetti privati che non intendono esercitare un'attività imponibile, entro il limite dell'esenzione soggettiva dell'IVA, di dichiarare la propria attività. Se l'autorità tributaria possa sanzionare, in occasione di una verifica a posteriori, la mancata presentazione della dichiarazione sebbene non sia stato superato il limite dell'esenzione soggettiva. Se l'autorità tributaria possa, in occasione di una verifica a posteriori, surrogarsi nel diritto di opzione del soggetto privato e, non tenendo conto del principio di equità della procedura, escludere la facoltà del soggetto privato di optare per l'esenzione soggettiva.		
<p>1) L'articolo 213, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso opponeva nessuna legislazione nazionale di imporre su un soggetto passivo per dichiarare l'inizio di un'attività economica in cui i proventi di tale attività non superi il limite di franchigia per le piccole imprese e il soggetto passivo non intende esercitare un'attività imponibile.</p> <p>2) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una sanzione amministrativa irrogata per l'inosservanza da un soggetto passivo dall'obbligo di dichiarare l'inizio di un'attività economica quando il prodotto di questa attività non superi il limite deducibile piccole imprese. Spetta al giudice del rinvio valutare se, nella causa principale, la sanzione inflitta è conforme al principio di proporzionalità.</p>					
40.	Prestazioni di servizio continui in abbonamento Art. 3 DPR 633/1972	Causa C-463/14 Asparuhovo Lake Investment Company"	Se gli articoli 24, paragrafo 1, e 25, lettera b), della direttiva 2006/112 1 debbano essere interpretati nel senso che la nozione di «servizio» ricomprenda anche i casi di contratti di abbonamento aventi ad oggetto l'erogazione di prestazioni di consulenza come quelle oggetto del procedimento principale, nell'ambito dei quali il prestatore del servizio, che dispone di personale qualificato per l'erogazione delle prestazioni, si è messo a disposizione del committente per tutta la durata del contratto e si è impegnato a non concludere contratti aventi oggetto analogo con i concorrenti di detto committente. Se gli articoli 64, paragrafo 1, e 63 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che il fatto generatore dell'imposta si verifichi, in caso di prestazioni di consulenza erogate nell'ambito di un contratto di abbonamento, con il decorso del periodo per il quale è stato concordato il pagamento, senza che rilevi se e con quale frequenza il committente ha usufruito delle prestazioni per le quali il consulente si è messo a sua disposizione. Se l'articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che il soggetto che, nell'ambito di un contratto di abbonamento avente ad oggetto attività di consulenza, eroga le prestazioni è tenuto ad applicare l'IVA su di esse al termine del periodo per il quale è stato concordato il corrispettivo per l'abbonamento o se l'obbligo sorga soltanto quando il committente si è avvalso, nel periodo corrispondente, delle prestazioni del consulente.		<b>03.09.2015</b>
<p>1) L'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «prestazione di servizi» ricomprende i contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza a</p>					



N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
	<p><i>un'impresa, in particolare di tipo legale, commerciale e finanziario, nell'ambito dei quali il prestatore si è messo a disposizione del committente per la durata del contratto.</i></p> <p><i>2) Nel caso di contratti di abbonamento vertenti su servizi di consulenza, come quelli di cui al procedimento principale, gli articoli 62, paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che il fatto generatore dell'imposta e l'esigibilità della medesima si verificano alla scadenza del periodo per cui il pagamento è stato concordato, senza che rilevi se e con quale frequenza il committente ha effettivamente usufruito dei servizi del prestatore.</i></p>				
	Fattura generica e insufficiente  Art. 21 DPR 633/1972	Causa C-516/14  Barlis 06 – Investimento s Imobiliários e Turísticos	Se, nel contesto della corretta interpretazione dell'articolo 226, punto 6), della direttiva 2006/112/CE 1 , l'Autoridade Tributária e Aduaneira (Amministrazione fiscale e doganale) possa ritenere insufficiente il contenuto di una fattura che presenti la menzione «servizi giuridici resi da una certa data sino ad oggi» o anche «servizi giuridici resi sino ad oggi», ove tale amministrazione può, sul fondamento del principio di collaborazione, ottenere gli elementi di informazione complementari che ritenga necessari ai fini della conferma dell'esistenza e delle caratteristiche dettagliate delle operazioni.	<b>18.02.2016</b>	<b>15.09.2016</b>
<b>41.</b>	<p><i>L'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le fatture che presentano solamente l'indicazione «servizi giuridici forniti [da una certa data] sino ad oggi», come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non sono conformi, a priori, ai requisiti di cui al punto 6 di tale articolo e che le fatture che presentano solamente l'indicazione «servizi giuridici forniti sino ad oggi» non sono, a priori, conformi né ai requisiti di cui al citato punto 6 né a quelli previsti dal punto 7 di detto articolo, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.</i></p> <p><i>L'articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità tributarie nazionali possano negare il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto per il solo motivo che il soggetto passivo detiene una fattura che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 226, punti 6 e 7, della menzionata direttiva, laddove tali autorità dispongano di tutte le informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali relativi all'esercizio del diritto in parola siano soddisfatti.</i></p>				
<b>42.</b>	Detrazione su fattura incompleta e poi regolarizzata  Art. 19 e 21 DPR 633/1972	Causa C-518/14  Senatex	Se gli effetti ex nunc di una prima emissione di fattura, accertati dalla Corte nella causa «Terra Baubedarf-Handel» (sentenza del 29 aprile 2004, C-152/02, Racc. pag. 5583 1 ) siano, per il caso, in esame nella specie, dell'integrazione di una fattura incompleta, temperati dalle decisioni della Corte «Pannon Gép» (sentenza del 15 luglio 2010, C-368/09 2 ) e «Petroma Transport» (sentenza dell'8 maggio 2013, C-271/12 3 ) nella misura in cui la Corte ha inteso riconoscere, in una fattispecie di tal genere, la sussistenza di effetti retroattivi. Quali requisiti minimi debba soddisfare una fattura rettificabile per poterle riconoscere effetti retroattivi. Se la fattura originaria debba contenere già un codice fiscale o un numero identificativo a fini IVA, ovvero se tali dati possano essere integrati anche successivamente con conseguente mantenimento della detrazione dell'imposta versata a monte sulla base della fattura originaria. Se la rettifica della fattura possa essere ancora considerata tempestiva quando venga compiuta soltanto nel corso di un procedimento di opposizione diretto contro la decisione (avviso	<b>17.02.2016</b>	<b>15.09.2016</b>

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
			di rettifica) dell'Amministrazione finanziaria.		
	<i>L'articolo 167, l'articolo 178, lettera a), l'articolo 179 e l'articolo 226, punto 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale la rettifica di una fattura avente ad oggetto un'indicazione obbligatoria, ossia il numero d'identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non produce effetto retroattivo, cosicché il diritto a detrazione di tale imposta esercitato sulla base della fattura rettificata non verte sull'anno in cui tale fattura è stata inizialmente emessa, ma sull'anno in cui tale fattura è stata rettificata.</i>				
43.	Trasporto alunni da parte di un Comune Art. 4 e 10 DPR 633/1972	Causa C-520/14 - Gemeente Borsele	Se gli articoli 2, paragrafo 1, parte iniziale e lettera c), e 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE 1 , debbano essere interpretati nel senso che un comune, per quanto riguarda il trasporto scolastico, deve essere considerato come soggetto passivo ai sensi di detta direttiva stante un regime come quello descritto nella presente sentenza e in siffatti limiti. Se, per risolvere detta questione, occorra prendere in considerazione il regime nel suo complesso, oppure se la valutazione debba essere effettuata separatamente per ciascuna singola prestazione di trasporto. Qualora ricorresse quest'ultima ipotesi, se occorra fare una distinzione a seconda che si tratti di trasporto scolastico su una distanza di, rispettivamente, da 6 a 20 chilometri oppure di una distanza superiore a 20 chilometri.	<b>23.12.2015</b>	<b>12.05.2016</b>
	<i>L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un ente territoriale, che fornisce un servizio di trasporto scolastico in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, non esercita un'attività economica e non ha quindi la qualità di soggetto passivo.</i>				
44.	Avvocati e prestazioni gratuite fuori campo IVA Art. 4 DPR 633/1972	Causa C-543/14  Ordre des barreaux francophones et germanophone	Se, nell'assoggettare all'IVA le prestazioni di servizi effettuate dagli avvocati, senza prendere in considerazione, con riferimento al diritto all'assistenza di un avvocato e al principio della parità delle armi, il fatto che l'individuo che non beneficia del gratuito patrocinio sia o no soggetto all'IVA, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 , sia compatibile con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella misura in cui tale articolo riconosce a qualsiasi persona il diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare e il diritto al patrocinio a spese dello Stato per coloro che non dispongono di mezzi sufficienti, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.	<b>10.03.2016</b>	<b>28.07.2016</b>
	<i>1) Dall'esame dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, alla luce del diritto a un ricorso effettivo e del principio della parità delle armi sanciti all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non è emerso alcun elemento atto a inficiare la validità di tali disposizioni nella parte in cui esse assoggettano all'imposta sul valore aggiunto i servizi prestati dagli avvocati a individui che non beneficino del gratuito patrocinio nell'ambito di un regime nazionale di gratuito patrocinio.</i>				

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
			<p>2) L'articolo 9, paragrafi 4 e 5, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, non può essere evocato al fine di valutare la validità dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112.</p> <p>3) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che i servizi prestati dagli avvocati a individui che beneficino del gratuito patrocinio nell'ambito di un regime nazionale di gratuito patrocinio, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non sono esentati dall'imposta sul valore aggiunto.</p>		
45.	Transazione fiscale e fallimento Art. 26 e 74-bis DPR 633/72	Causa C – 546/14 Degano trasporti  IT	Questione pregiudiziale Se i principi e le norme contenuti nell'art. 4, paragrafo 3°, del TUE e nella direttiva 2006/112/CE1 del Consiglio, così come già interpretati nelle sentenze della Corte di Giustizia 17.8.2008, in causa C-132/06, 11.12.2008 in causa n° C-174/07 e 29.3.2012 in causa C-500/10, debbano essere altresì interpretati nel senso di rendere incompatibile una norma interna (e, quindi, per quanto riguarda il caso qui in decisione, un'interpretazione degli artt. 162 e 182 ter legge fall.) tale per cui sia ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda, con la liquidazione del patrimonio del debitore, il pagamento soltanto parziale del credito dello Stato relativo all'IVA, qualora non venga utilizzato lo strumento della transazione fiscale e non sia prevedibile per quel credito – sulla base dell'accertamento di un esperto indipendente e all'esito del controllo formale del Tribunale – un pagamento maggiore in caso di liquidazione fallimentare.	<b>14.01.2016</b>	<b>03.02.2015</b> <b>Ordinanza</b>  <b>07.04.2016</b>
	Ordinanza <i>È giurisprudenza costante che semplici interessi economici, nella specie quelli dei creditori, per quanto importanti e legittimi, non possono giustificare il ricorso a un procedimento accelerato (v. in tal senso, in particolare, ordinanze Bondi, C-341/04, EU:C:2004:527, punto 12, e T-Mobile Austria, C-282/13, EU:C:2013:688, punto 12). 8 Pertanto, la domanda proposta dal Tribunale di Udine di sottoporre il rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato non può essere accolta. Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede: La domanda del Tribunale di Udine (Italia) di procedimento accelerato per la causa C-546/14, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, è respinta.</i>				
	Sentenza <i>L'articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell'imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base dell'accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento.</i>				
46.	Oro e prodotti semilavorati Art. 10 e 17 DPR 633/1972	Causa C-550/14 Envirotec Denmark	Se lingotti costituiti da una fusione casuale e grezza di vari oggetti metallici di scarto contenenti oro possano essere considerati «materiale d'oro o prodotti semilavorati» ai sensi dell'articolo 198, paragrafo 2, della direttiva IVA 1 .Può essere considerato accertato che i lingotti sono costituiti da una fusione casuale e grezza di vari oggetti metallici di scarto contenenti oro e che possono comprendere, oltre all'oro, materiali	<b>17.12.2015</b>	<b>26.05.2016</b>

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
			organici, come denti, gomma, PVC, metalli/materiali, come rame, stagno, nichel, amalgama, resti di batterie con mercurio e piombo, varie sostanze tossiche e altro ancora. Non si pone dunque la questione se si tratti di un prodotto contenente oro che viene trasformato direttamente in un prodotto finito. D'altro lato, il lingotto è un prodotto lavorato (una fusione), che — quale forma di fase intermedia — è creato con l'intenzione di estrarne il contenuto di oro. I lingotti hanno un elevato tenore in oro, ben più di 325 millesimi, in media tra 500 e 600 millesimi. Dopo l'estrazione il contenuto di oro è destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione di prodotti (in oro/contenenti oro). Nel rispondere alla questione può anche essere ritenuto accertato che i lingotti non possono formare direttamente parte di altri prodotti, ma devono prima essere sottoposti a una lavorazione in cui i metalli sono separati, mentre i non metalli, le sostanze pericolose e quant'altro sono eliminati/estrapolati.		
47.	<i>L'articolo 198, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che esso si applica a una cessione di lingotti, come quelli oggetto del procedimento principale, costituiti da una lega casuale e grezza ottenuta con la fusione di avanzi e vari oggetti metallici contenenti oro, nonché di altri metalli, materiali e sostanze, e dotati, secondo il lingotto, di un tenore d'oro all'incirca di 500 o 600 millesimi.</i>				
48.	Esenzione su servizi finanziari (carte di credito)  Art. 10 DPR 633/1972	Causa C-607/14 Bookit, Ltd	Con riguardo all'esenzione IVA di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, come interpretata dalla Corte nella sentenza C 2/95, Sparekassernes Datacenter (SDC) (ECLI:EU:C:1997:278), quali siano i principi pertinenti da applicare nello stabilire se un «servizio legato all'uso di carte di debito e di credito» (come il servizio fornito nella fattispecie) sia o meno «idoneo ad operare trasferimenti di fondi e ad implicare modifiche giuridiche ed economiche» ai sensi del punto 66 della sentenza in parola. In linea di principio, quali fattori distinguano a) un servizio che consiste nella comunicazione di informazioni finanziarie senza le quali il pagamento non avverrebbe ma che non rientrano nell'ambito dell'esenzione (come nella sentenza C 350/10, Nordea Pankki Suomi (ECLI:EU:C:2011:532), da b) un servizio di trattamento dati che ha in pratica l'effetto di trasferire fondi e che secondo la Corte, rientra pertanto nell'ambito dell'esenzione (come nella sentenza SDC al punto 66)? In particolare, nel quadro dei servizi legati all'uso di carte di debito e di credito: Se l'esenzione si applichi a servizi che determinano un trasferimento di fondi ma non prevedono un'operazione di addebito su un conto e una corrispondente operazione di accredito su un altro conto. Se il diritto all'esenzione dipende dal fatto che il prestatore del servizio ottenga codici di autorizzazione direttamente dalla banca del titolare della carta o, in alternativa, attraverso la banca del proprio esercente		<b>26.05.2016</b>

N.	OGGETTO <sup>41</sup>	N°. CAUSA <sup>42</sup>	NATURA <sup>43</sup>	AVV. <sup>44</sup>	CORTE <sup>45</sup>
	<p><i>L'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto in esso prevista per le operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti non si applica a un servizio detto «di elaborazione del pagamento tramite carta di debito o carta di credito», come quello di cui trattasi nel procedimento principale, effettuato da un soggetto passivo, prestatore di tale servizio, allorché una persona acquista, tramite detto prestatore, un biglietto del cinema che esso vende a nome e per conto di un'altra entità, indipendentemente dal fatto che tale persona paghi tramite carta di debito o carta di credito.</i></p>				

## Procedimenti instaurati nel 2013

N.	OGGETTO <sup>46</sup>	N°. CAUSA <sup>47</sup>	NATURA <sup>48</sup>	AVV. <sup>49</sup>	CORTE <sup>50</sup>
1.	Servizi tra casa madre e stabile organizzazione estera  Art. 17 DPR 633/72	C-7/13  Skandia America Corporation	Domanda di pronuncia pregiudiziale – Förvaltningsrätten i Stockholm – Interpretazione degli articoli 9, paragrafo 1, 11 e 196, della direttiva 2006/112/CE - Costituzione di un gruppo ai fini dell'IVA – Società, con sede in uno Stato terzo, detentrici in uno Stato membro di una filiale appartenente ad un gruppo IVA nello Stato membro – Imponibilità o meno dei servizi prestati dalla società principale nei confronti della filiale – Fatturazione dei servizi forniti dalla società principale alla filiale tramite fattura interna ai fini della corretta ripartizione dei costi tra i due soggetti	<b>08.05.2014</b>	<b>17.09.2014</b>
<p>1) Gli articoli 2, paragrafo 1, 9 e 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che le prestazioni di servizi fornite da uno stabilimento principale stabilito in un paese terzo alla propria succursale stabilita in uno Stato membro costituiscono operazioni imponibili quando la succursale appartenga ad un gruppo di soggetti che possono essere considerati quali soggetto passivo unico ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>2) Gli articoli 56, 193 e 196 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui lo stabilimento principale di una società situata in un paese terzo fornisce servizi a titolo oneroso ad una succursale della società medesima stabilita in uno Stato membro ed in cui la succursale stessa appartiene ad un gruppo di soggetti che possono essere considerati quali soggetto passivo unico ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro medesimo, è il gruppo stesso, in quanto beneficiario di detti servizi, ad essere debitore dell'imposta sul valore aggiunto applicabile.</p>					
2.	Frode fiscale e detrazione  Art. 19 DPR 633/72	C-18/13  MAKS PEN	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Administrativen sad Sofia-grad - Interpretazione degli articoli 63, 178, paragrafo 1, lettera a), 226, paragrafo 1, punto 6, nonché 242 e 273 della direttiva 2006/112/CE - Menzione sulla fattura di un fornitore che non dispone del personale, del materiale e degli attivi necessari per fornire il servizio - Assenza di prove contabili - Elaborazione di falsi documenti per giustificare la realizzazione della prestazione - Obbligo per il giudice nazionale di constatare d'ufficio l'esistenza di una frode fiscale - Condizionamento del diritto a detrazione alla fornitura effettiva di una prestazione - Esigenza del rispetto delle norme contabili internazionali per soddisfare i requisiti di una contabilità sufficientemente dettagliata al fine di permettere il controllo del diritto a detrazione - Necessità eventuale di apporre sulle		<b>13.02.2014</b>

<sup>46</sup> Sintesi argomento e articolo interno di riferimento D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

<sup>47</sup> Numero progressivo per anno attribuito alla causa.

<sup>48</sup> Questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale o procedura d'infrazione avviata dalla Commissione.

<sup>49</sup> Data fissata per il deposito delle conclusioni dell'Avvocato generale (è possibile giudicare la causa senza conclusioni dopo aver sentito l'avvocato generale).

<sup>50</sup> Data fissata per il deposito della sentenza da parte della Corte.

N.	OGGETTO <sup>46</sup>	N°. CAUSA <sup>47</sup>	NATURA <sup>48</sup>	AVV. <sup>49</sup>	CORTE <sup>50</sup>
			fatture informazioni sulla fornitura effettiva del servizio - Legislazione nazionale che considera il servizio effettuato alla data della realizzazione dei presupposti necessari al riconoscimento dei ricavi derivanti dal suddetto servizio in conformità della pertinente legislazione		
3.	Detrazione negata a fronte di occultamento identità del fornitore  Art. 19 DPR 633/72	C-33/13  Jagiello	Domanda di pronuncia pregiudiziale – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Interpretazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, letto in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1, nonché con l'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE, Diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte – Rifiuto del diritto alla detrazione dell'IVA per un destinatario di cessioni nel caso in cui il venditore utilizza la denominazione di un'altra persona – Occultamento dell'attività propria del venditore – Fattura emessa da una persona diversa dal venditore – Assenza della necessità di provare la conoscenza da parte dell'acquirente del fatto che la transazione in parola è connessa ad un crimine o ad un'altra irregolarità commessa dal venditore o dal soggetto che coopera col medesimo		<b>6.2.2014</b>
<i>La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla</i>					

N.	OGGETTO <sup>46</sup>	N°. CAUSA <sup>47</sup>	NATURA <sup>48</sup>	AVV. <sup>49</sup>	CORTE <sup>50</sup>
	<i>cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che ad un soggetto passivo venga negato il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per beni che gli sono stati ceduti, per il fatto che, tenuto conto di frodi o irregolarità commesse dall'emittente della fattura riguardante tale cessione, quest'ultima è considerata come non realmente effettuata da detto emittente, salvo che sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi e senza che si debbano esigere dal soggetto passivo verifiche alle quali non è tenuto, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta cessione si inseriva nel quadro di una frode all'imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</i>				
4.	Comune – vendita beni ad esso donati  Art. 4 DPR 633/72	C-72/13  Gmina Wrocław	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Naczelny Sąd Administracyjny - Interpretazione della direttiva 2006/112/CE - Imposizione delle operazioni di un comune - Vendita di beni acquisiti in forza della legge o per via di successione o di donazione - Conferimento di tali beni ad una società		<b>20.3.2014</b>
	<i>La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che siano assoggettate all'imposta sul valore aggiunto operazioni come quelle previste dalla gmina Wrocław (comune di Wrocław), purché il giudice del rinvio accerti che tali operazioni costituiscono un'attività economica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva e che siffatte operazioni non siano svolte da tale comune in quanto pubblica autorità ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della medesima direttiva. Tuttavia, qualora tali operazioni dovessero essere considerate come svolte da detto comune in quanto pubblica autorità, le disposizioni della direttiva 2006/112 non osterebbero al loro assoggettamento, purché il giudice del rinvio accerti che la loro esenzione è atta a provocare distorsioni di concorrenza di una certa importanza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, di tale direttiva.</i>				
5.	Comune – costruzione immobile destinato ad attività promiscua  Art. 4 DPR 633/72	C-92/13  Gemeente 's-Hertogenbosch	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Hoge Raad der Nederlanden - Interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE, Nozione di cessione effettuata a titolo oneroso - Prima occupazione da parte di un comune di un bene immobile, costruito per proprio conto su un terreno di sua proprietà - Destinazione di detto bene immobile al 94% ad attività compiute in quanto pubblica amministrazione e al 6% ad attività compiute come soggetto passivo	<b>10.04.2014</b>	<b>10.09.2014</b>
	<i>L'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE, deve essere interpretato nel senso che si applica ad una situazione, come quella di cui al procedimento principale, nella quale un comune occupa per la prima volta un edificio che ha fatto costruire sul suo terreno e della cui superficie utilizzerà il 94% per le sue attività svolte in qualità di pubblica amministrazione e il 6% per le sue attività svolte in qualità di soggetto passivo, di cui l'1% per prestazioni esenti che non danno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, l'utilizzo successivo dell'immobile per le attività del comune può dare diritto alla detrazione dell'imposta pagata per l'impiego previsto da tale disposizione soltanto nella misura corrispondente al suo utilizzo ai fini delle operazioni imponibili, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva.</i>				
6.	Detrazione su account per	<u>C-107/13</u>	Questioni pregiudiziali Se, in casi come quello oggetto del procedimento principale, nei quali si è proceduto immediatamente ed effettivamente alla detrazione dell'imposta sul	<b>19.12.2013</b>	<b>12.03.2013</b>



N.	OGGETTO <sup>46</sup>	N°. CAUSA <sup>47</sup>	NATURA <sup>48</sup>	AVV. <sup>49</sup>	CORTE <sup>50</sup>
	operazioni non eseguite  Art. 19 DPR 633	<u>Firin</u>	<p>valore aggiunto relativa al pagamento anticipato effettuato per una fornitura imponibile futura di beni chiaramente determinata, le disposizioni di cui all'articolo 168, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 65, con l'articolo 90, paragrafo 1, e con l'articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, debbano essere interpretate contestualmente nel senso che, alla luce della mancata esecuzione, per motivi oggettivi e/o soggettivi, della prestazione principale in conformità delle condizioni di fornitura, il diritto alla detrazione dell'imposta a monte deve essere negato al momento del suo esercizio.</p> <p>Se, alla luce di questa interpretazione contestuale e tenuto conto del principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, in un'ipotesi siffatta abbia (o meno) rilevanza la possibilità oggettiva per la fornitrice di rettificare l'imposta sul valore aggiunto esposta in fattura e/o la base imponibile secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, e quali effetti espliciti una tale rettifica sul diniego dell'iniziale detrazione dell'imposta a monte.</p> <p>Se l'articolo 205, in combinato disposto con l'articolo 168, lettera a), e con l'articolo 193, tenuto conto anche del considerando 44 della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono negare al destinatario di una fornitura la detrazione dell'imposta a monte applicando soltanto i criteri da essi stessi fissati in una normativa nazionale, secondo cui il debito fiscale viene imputato a un soggetto diverso dal soggetto passivo, qualora, in tal caso, il risultato fiscale finale sia diverso da quello conseguito con il rigoroso rispetto delle regole previste dallo Stato membro.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla terza questione, se disposizioni nazionali, quali quelle oggetto del procedimento principale, siano conformi all'articolo 205 della direttiva 2006/112 e siano compatibili con i principi di effettività e di proporzionalità, laddove introducano una responsabilità solidale per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto sulla base di presunzioni i cui presupposti non sono fatti oggettivi immediatamente accertabili, ma istituti definiti di diritto civile, sui quali, nella fattispecie, viene statuito in modo definitivo in un altro procedimento</p>		
<p><i>Gli articoli 65, 90, paragrafo 1, 168, lettera a), 185, paragrafo 1, e 193 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che impongono che la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, operata dal destinatario di una fattura redatta ai fini del pagamento di un acconto concernente la cessione di beni, sia rettificata nel caso in cui, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, tale cessione, in definitiva, non sia stata effettuata, anche qualora il fornitore resti debitore di tale imposta e non abbia rimborsato l'acconto.</i></p>					
7.	Dentisti e	<u>C-144/13</u>	Domanda di pronuncia pregiudiziale – Hoge Raad der Nederlanden – Interpretazione	04.09.2014	26.02.2015

N.	OGGETTO <sup>46</sup>	N°. CAUSA <sup>47</sup>	NATURA <sup>48</sup>	AVV. <sup>49</sup>	CORTE <sup>50</sup>
	odontotecnici – esenzione e detrazione protesi dentarie  Art. 10 e 19 DPR 633/72	<u>VDP Dental Laboratory e Staatssecretaris van Financiën</u>	dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 77/388/CEE, e degli articoli 140, lettere a) e b), e 143, lettera a), della direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell'IVA versata a monte – Normativa nazionale che esenta l'IVA, fino al 1° gennaio 2008 e in contraddizione con le disposizioni della sesta direttiva tutte le forniture di protesi dentarie e non soltanto le forniture di protesi dentarie effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici – Mancanza di diritto alla detrazione dell'IVA a monte in forza della normativa nazionale – Soggetto passivo avente diritto alla detrazione non dentista o odontotecnico – Esenzioni		
<p>1) L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE dev'essere interpretato nel senso che, laddove l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dal diritto nazionale sia incompatibile con la direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, detto articolo 168 non consente ad un soggetto passivo di beneficiare dell'esenzione, facendo valere nel contempo il diritto a detrazione.</p> <p>2) Gli articoli 140, lettere a) e b), nonché 143, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, devono essere interpretati nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ivi prevista si applica agli acquisti intracomunitari e all'importazione definitiva di protesi dentarie fornite da dentisti e da odontotecnici, qualora lo Stato membro di cessione o di importazione non abbia attuato la normativa transitoria prevista all'articolo 370 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75.</p> <p>3) L'articolo 140, lettere a) e b), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, dev'essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione trova parimenti applicazione nel caso in cui l'acquisto intracomunitario di protesi dentarie provenga da uno Stato membro che abbia dato attuazione al regime derogatorio e transitorio previsto dall'articolo 370 della direttiva medesima.</p>					
8.	Operazioni intracomunitarie – evasione nota al soggetto passivo  Art. 41 DL 331/1993	<u>C-131/13</u>  <u>Schoenimport "Italmoda" Mariano Previti</u>	Domanda di pronuncia pregiudiziale – Hoge Raad der Nederlanden – Interpretazione degli articoli 17, paragrafo 3, lettera b), 28 ter, A, paragrafo 2, e 28 quater, A, lettera a), della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Regime transitorio di tassazione sugli scambi tra gli Stati membri – Beni spediti o trasportati all'interno della Comunità – Evasione commessa nello Stato membro di arrivo – Presa in considerazione dell'evasione nello Stato membro di spedizione – Applicazione o meno a detti beni dell'esenzione prevista dall'articolo 28 quater, A, lettera a), della sesta direttiva	<b>11.09.2014</b>	<b>18.12.2014</b>
<p>La sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva, 95/7/CE, deve essere interpretata nel senso che spetta alle autorità e ai giudici nazionali oppure a un soggetto passivo, nell'ambito di una cessione intracomunitaria, un diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, anche in assenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedano un siffatto diniego, se è dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l'operazione invocata a fondamento del diritto di cui trattasi, a un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto commessa nell'ambito di una catena di cessioni.</p> <p>La sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretata nel senso che un soggetto passivo, che sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l'operazione invocata a fondamento dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, a un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto commessa nell'ambito di una catena di cessioni, può vedersi rifiutare il beneficio di tali diritti, nonostante il fatto</p>					

N.	OGGETTO <sup>46</sup>	N°. CAUSA <sup>47</sup>	NATURA <sup>48</sup>	AVV. <sup>49</sup>	CORTE <sup>50</sup>
<p><i>che detta evasione sia stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui tale beneficio è stato richiesto e che lo stesso soggetto passivo abbia, in quest'ultimo Stato membro, rispettato le condizioni formali previste dalla normativa nazionale per poter beneficiare di tali diritti.</i></p>					
9.	Sovvenzione cure per anziani – esenzione  Art. 10 e 12 DPR 633/72	C-151/13  Le Rayon d'Or	Questione pregiudiziale Se l'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 2, ripreso all'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE, debba essere interpretato nel senso che il "forfait cure" versato dalle casse di assicurazione malattia alle strutture di residenza per anziani non autosufficienti, conformemente alle disposizioni dell'articolo L. 174-7 del code de la sécurité sociale, ed esentato dall'imposta sul valore aggiunto in applicazione delle disposizioni dell'articolo 261, paragrafo 4, punto 1 ter, del code général des impôts, costituisce una sovvenzione direttamente connessa al prezzo delle prestazioni di cure fornite ai residenti e rientrante a tale titolo nel campo di applicazione dell'IVA.		<b>27.03.2014</b>
<p><i>L'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE, nonché l'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE, devono essere interpretati nel senso che un versamento forfettario, come il «forfait cure» di cui al procedimento principale, costituisce il corrispettivo delle prestazioni di cure effettuate a titolo oneroso da una struttura residenziale per anziani non autosufficienti a beneficio dei suoi residenti e rientra, a tale titolo, nell'ambito di applicazione dell'IVA.</i></p>					
10.	Protesi dentarie esenti negli acquisti intracomunitari  Art. 10 DPR 633/72 e 38 DL 331/93	C-154/13  X	Questioni pregiudiziali- Se l'articolo 140, parte iniziale e lettere a) e b), della direttiva IVA 2006/112/CE, debba essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'IVA in esso prevista non vale per acquisti intracomunitari di protesi dentarie. In caso di risposta negativa, se l'applicazione dell'esenzione sia assoggettata alla condizione che le protesi dentarie provenienti dall'estero siano fornite da un dentista o da un odontotecnico e/o siano fornite ad un dentista o a un odontotecnico. Nel caso in cui l'esenzione dall'IVA, prevista dall'articolo 140, parte iniziale e lettere a) e b), della direttiva IVA (con o senza le condizioni menzionate nella prima questione) valga per l'acquisto intracomunitario di protesi dentarie: se negli Stati membri come i Paesi Bassi, che si sono conformati all'esenzione di cui all'articolo 132 della direttiva IVA 2006, l'esenzione valga dunque anche per gli acquisti intracomunitari di protesi dentarie provenienti da uno Stato membro che si è avvalso del regime derogatorio e transitorio di cui all'articolo 370 della direttiva IVA 2006	<b>04.09.2014</b>	<b>26.02.2015</b>
<p>1) <i>L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE dev'essere interpretato nel senso che, laddove l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dal diritto nazionale sia incompatibile con la direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, detto articolo 168 non consente ad un soggetto passivo di beneficiare dell'esenzione, facendo valere nel contempo il diritto a detrazione.</i></p> <p>2) <i>Gli articoli 140, lettere a) e b), nonché 143, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, devono essere inter-</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>46</sup>	N°. CAUSA <sup>47</sup>	NATURA <sup>48</sup>	AVV. <sup>49</sup>	CORTE <sup>50</sup>
	<p><i>pretati nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ivi prevista si applica agli acquisti intracomunitari e all'importazione definitiva di protesi dentarie fornite da dentisti e da odontotecnici, qualora lo Stato membro di cessione o di importazione non abbia attuato la normativa transitoria prevista all'articolo 370 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75.</i></p> <p><i>3) L'articolo 140, lettere a) e b), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, dev'essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione trova parimenti applicazione nel caso in cui l'acquisto intracomunitario di protesi dentarie provenga da uno Stato membro che abbia dato attuazione al regime derogatorio e transitorio previsto dall'articolo 370 della direttiva medesima.</i></p>				
11.	Protesi dentarie esenti negli acquisti intracomunitari  Art. 10 DPR 633/72 e 38 DL 331/93	<u>C-160/13</u>  X	Questione pregiudiziale Se l'articolo 140, parte iniziale e lettere a) e b), della direttiva IVA 2006 1 , debba essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'IVA in esso prevista non vale per acquisti intracomunitari di protesi dentarie. In caso di risposta negativa, se l'applicazione dell'esenzione sia assoggettata alla condizione che le protesi dentarie provenienti dall'estero siano fornite da un dentista o da un odontotecnico e/o siano fornite ad un dentista o a un odontotecnico.	04.09.2014	26.02.2015
11.	<p><i>1) L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE dev'essere interpretato nel senso che, laddove l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dal diritto nazionale sia incompatibile con la direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, detto articolo 168 non consente ad un soggetto passivo di beneficiare dell'esenzione, facendo valere nel contempo il diritto a detrazione.</i></p> <p><i>2) Gli articoli 140, lettere a) e b), nonché 143, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, devono essere interpretati nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ivi prevista si applica agli acquisti intracomunitari e all'importazione definitiva di protesi dentarie fornite da dentisti e da odontotecnici, qualora lo Stato membro di cessione o di importazione non abbia attuato la normativa transitoria prevista all'articolo 370 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75.</i></p> <p><i>3) L'articolo 140, lettere a) e b), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, dev'essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione trova parimenti applicazione nel caso in cui l'acquisto intracomunitario di protesi dentarie provenga da uno Stato membro che abbia dato attuazione al regime derogatorio e transitorio previsto dall'articolo 370 della direttiva medesima.</i></p>				
12.	Operazioni intracomunitarie – evasione nota al soggetto passivo  Art. 41 DL 331/1993	<u>C-163/13</u>  Turbu.com	Domanda di pronuncia pregiudiziale – Hoge Raad der Nederlanden – Interpretazione dell'articolo 28 quater, A, lettera a), della direttiva 77/388/CEE e dell'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE – Regime transitorio di tassazione sugli scambi tra gli Stati membri – Esenzione delle cessioni di beni spediti o trasportati all'interno della Comunità quale prevista dall'articolo 28 quater, A, lettera a) – Soggetto passivo che ha soddisfatto tutte le condizioni di forma previste dalla normativa nazionale al fine di ottenere l'esenzione – Cessioni facenti parte di una serie di operazioni miranti a realizzare un'evasione dell'IVA – Evasione nota al soggetto passivo – Obbligo o meno, per le autorità tributarie e i giudici nazionali, in caso di evasione dell'IVA di negare l'esenzione delle cessioni intracomunitarie, anche in mancanza di fondamento giuridico	11.09.2014	18.12.2014

N.	OGGETTO <sup>46</sup>	N°. CAUSA <sup>47</sup>	NATURA <sup>48</sup>	AVV. <sup>49</sup>	CORTE <sup>50</sup>
			nella normativa nazionale		
<p><i>Le questioni pregiudiziali sollevate dallo Hoge Raad der Nederlanden nelle cause C-163/13 e C-164/13 sono irricevibili.</i></p> <p><i>La sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva, 95/7/CE, deve essere interpretata nel senso che spetta alle autorità e ai giudici nazionali opporre a un soggetto passivo, nell'ambito di una cessione intracomunitaria, un diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, anche in assenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedano un siffatto diniego, se è dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l'operazione invocata a fondamento del diritto di cui trattasi, a un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto commessa nell'ambito di una catena di cessioni.</i></p> <p><i>La sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretata nel senso che un soggetto passivo, che sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l'operazione invocata a fondamento dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, a un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto commessa nell'ambito di una catena di cessioni, può vedersi rifiutare il beneficio di tali diritti, nonostante il fatto che detta evasione sia stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui tale beneficio è stato richiesto e che lo stesso soggetto passivo abbia, in quest'ultimo Stato membro, rispettato le condizioni formali previste dalla normativa nazionale per poter beneficiare di tali diritti.</i></p>					
13.	Evasione IVA e detrazione imposta  Art. 19 DPR 633/72	C-164/13  Turbu.com Mobile Phone's	Domanda di pronuncia pregiudiziale – Hoge Raad der Nederlanden – Interpretazione degli articoli 17, 18, paragrafo 1, lettera a), e 28 quater, A, della direttiva 77/388/CEE: e degli articoli 138, paragrafo 1, 167, 168, 169, lettera b), e 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell'imposta versata a monte – Obblighi del soggetto passivo – Detenzione di una fattura contenente talune indicazioni – Fattura avente ad oggetto cessioni facenti parte di una serie di operazioni mirante a realizzare un'evasione dell'IVA – Evasione nota al soggetto passivo – Obbligo o meno, per le autorità tributarie e i giudici nazionali, in caso di evasione dell'IVA, di negare il diritto alla detrazione dell'IVA, anche in mancanza di fondamento giuridico nella normativa nazionale	11.09.2014	18.12.2014
<p><i>Le questioni pregiudiziali sollevate dallo Hoge Raad der Nederlanden nelle cause C-163/13 e C-164/13 sono irricevibili.</i></p> <p><i>La sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva, 95/7/CE, deve essere interpretata nel senso che spetta alle autorità e ai giudici nazionali opporre a un soggetto passivo, nell'ambito di una cessione intracomunitaria, un diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, anche in assenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedano un siffatto diniego, se è dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l'operazione invocata a fondamento del diritto di cui trattasi, a un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto commessa nell'ambito di una catena di cessioni.</i></p> <p><i>La sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretata nel senso che un soggetto passivo, che sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l'operazione invocata a fondamento dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, a un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto commessa nell'ambito di una catena di cessioni, può vedersi rifiutare il beneficio di tali diritti, nonostante il fatto che detta evasione sia stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui tale beneficio è stato richiesto e che lo stesso soggetto passivo abbia, in</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>46</sup>	N°. CAUSA <sup>47</sup>	NATURA <sup>48</sup>	AVV. <sup>49</sup>	CORTE <sup>50</sup>
<i>quest'ultimo Stato membro, rispettato le condizioni formali previste dalla normativa nazionale per poter beneficiare di tali diritti.</i>					
14.	Leasing e uso promiscuo dei beni - detrazione con pro-rata  Art. 19 DPR 633/71	C-183/13  Banco Mais	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Supremo Tribunal Administrativo - Interpretazione degli articoli 16, paragrafo 2, lettera h), 17, paragrafo 5, 19, paragrafo 1, e 23, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE - Detrazione dell'imposta versata a monte - Beni e servizi utilizzati contemporaneamente per operazioni che danno diritto alla detrazione e per quelle che non conferiscono tale diritto - Detrazione pro rata - Calcolo - Attività di leasing finanziario - Presa in considerazione ai fini del calcolo del denominatore del pro rata di detrazione dell'integralità degli importi ricevuti a titolo dei contratti conclusi nell'ambito di tale attività		<b>10.7.2014</b>
<i>L'articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva 77/388/CEE va interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, obblighi una banca che svolge, segnatamente, attività di leasing, a far figurare, al numeratore e al denominatore della frazione intesa a fissare un solo e unico pro rata di detrazione per tutti i suoi beni e servizi a uso misto, la sola parte dei canoni che i clienti versano nel contesto dei loro contratti di leasing corrispondente agli interessi, ove l'uso di tali beni e servizi è per lo più causato dal finanziamento e dalla gestione di detti contratti, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.</i>					
15.	Detrazione - acquisizione socio parte di clientela  Art. 19 DPR 633/72	C-204/13  Malburg	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Bundesfinanzhof - Interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1 e 2, nonché dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 77/388/CEE: - Nascita e portata del diritto alla detrazione - Acquisizione di una quota della clientela di una società sciolta da parte di un socio della società medesima ai fini del suo conferimento in natura in una costituenda società - Detraibilità dell'imposta assolta a monte		<b>13.03.2014</b>
<i>Gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, nonché 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, devono essere interpretati, in relazione al principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, nel senso che il socio di una società di diritto civile esercente attività di consulenza fiscale, che acquisisca dalla società medesima parte della clientela al solo scopo di cederla direttamente, a titolo gratuito e a fini di attività d'impresa, ad altra società di consulenza fiscale, di nuova costituzione, di cui egli è il socio principale, senza però che tale clientela rientri nel patrimonio della società di nuova costituzione, non ha diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto versata a monte sull'acquisizione della clientela di cui trattasi.</i>					
16.	Libri su supporto	C-219/13	Questioni pregiudiziali - Se l'articolo 98, paragrafo 2, primo comma, e l'allegato III,	<b>14.05.2014</b>	<b>11.09.2014</b>

N.	OGGETTO <sup>46</sup>	N°. CAUSA <sup>47</sup>	NATURA <sup>48</sup>	AVV. <sup>49</sup>	CORTE <sup>50</sup>
	informatico e aliquota IVA  Art. 16 e 74 DPR 633/72	K	punto 6, della direttiva 2006/112/CE, tenendo conto del principio di neutralità dell'imposizione, ostino ad una normativa nazionale come quella a norma della quale ai libri stampati viene applicata un'aliquota IVA ridotta, ma ai libri registrati su altri supporti fisici, come CD o CD-ROM ovvero chiavette USB, si applica l'aliquota normale. Se, per quanto riguarda la risposta che dev'essere fornita alla questione presentata supra, sia rilevante il punto: - se un libro sia destinato alla lettura o all'ascolto (audiolibro), - se esista un libro stampato avente lo stesso contenuto di un libro registrato su CD o CD-ROM, chiavetta o altro supporto fisico corrispondente o di un audiolibro, - che in un libro registrato su un supporto fisico diverso da quello cartaceo si possano utilizzare caratteristiche tecniche proprie di tale supporto, come la funzione di ricerca.		
<i>L'articolo 98, paragrafo 2, primo comma, e l'allegato III, punto 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, devono essere interpretati nel senso che, purché sia rispettato il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta i libri pubblicati in formato cartaceo a un'aliquota IVA ridotta e quelli che sono pubblicati su altri supporti fisici, come CD, CD-ROM o chiavette USB, all'aliquota normale di tale imposta.</i>					
	Deposito IVA e sistema dell'autofatturazione  Art. 50-bis DL 331/93	C-272/13  Equoland  ITALIA	Domanda di pronuncia pregiudiziale – Commissione Tributaria Regionale per la Toscana – Interpretazione dell'articolo 16 della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977 – Regime di deposito diverso da quello doganale – Condizioni – Omesso deposito fisico delle merci – IVA assolta (in «reverse charge») nell'ambito di un'operazione di autoliquidazione, mediante emissione di autofattura e contestuale registrazione nel registro delle vendite e degli acquisti		<b>17.07.2014</b>
<b>17.</b>	<i>L'articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2006/18/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2006, nella sua versione risultante dall'articolo 28 quater della sesta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordini la concessione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione, prevista da tale normativa, alla condizione che le merci importate e destinate a un deposito fiscale ai fini di tale imposta siano fisicamente introdotte nel medesimo.                      La sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18, deve essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo.</i>				
<b>18.</b>	Immobili ceduti	C-312/13	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Curtea de Apel Alba Iulia – Interpretazione degli		<b>20.02.2014</b>

N.	OGGETTO <sup>46</sup>	N°. CAUSA <sup>47</sup>	NATURA <sup>48</sup>	AVV. <sup>49</sup>	CORTE <sup>50</sup>
	da privati riqualficati come soggetti  Art. 10 DPR 633/72	Roşu	articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 Transazioni immobiliari effettuate da persone fisiche, non soggette ad IVA – Riqualficazione di tali transazioni, da parte delle autorità nazionali, come operazioni imponibili – Determinazione della base imponibile, in assenza di menzione relativa all’IVA all’atto della stipula del contratto – Detrazione dell’importo dell’IVA dal prezzo del contratto o aggiunta di esso al prezzo complessivo pagato dall’acquirente		
<i>La causa C-313/13 è cancellata dal ruolo della Corte.</i>					
19.	Immobili ceduti da privati riqualficati come soggetti – base imponibile  Art. 13 DPR 633/72	<u>C-313/13</u>  <u>Ienciu</u>	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Curtea de Apel Alba Iulia – Interpretazione degli articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE – Base imponibile – Transazioni immobiliari effettuate da persone fisiche, non soggette ad IVA – Riqualficazione di tali transazioni, da parte delle autorità nazionali, come operazioni imponibili – Determinazione della base imponibile, in assenza di menzione relativa all’IVA all’atto della stipula del contratto – Detrazione dell’importo dell’IVA dal prezzo del contratto o aggiunta di esso al prezzo complessivo pagato dall’acquirente		<b>20.02.2014</b>
<i>La causa C-313/13 è cancellata dal ruolo della Corte.</i>					
	Base imponibile e riduzione per inadempimento  Art. 13 e 26 DPR 633/72	<u>C-337/13</u>  <u>Almos</u> <u>Agrárkúlkeres</u> <u>kedelmi</u>	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Kúria - Interpretazione dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio – Compatibilità con la direttiva di una normativa nazionale che non prevede la possibilità di rettifiche della base imponibile in caso di inadempimento di un contratto		<b>15.05.2014</b>
20.	<p>1) <i>Le disposizioni di cui all’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una norma nazionale che non preveda la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto in caso di mancato pagamento del prezzo qualora venga applicata la deroga prevista al paragrafo 2 di detto articolo. Tuttavia, tale disposizione deve allora contemplare tutte le altre situazioni in cui, in forza del paragrafo 1 di detto articolo, successivamente alla conclusione di un’operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non viene percepita dal soggetto d’imposta, cosa che spetta al giudice nazionale verificare.</i></p> <p>2) <i>I soggetti passivi possono far valere l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato membro per ottenere la riduzione della loro base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto. Anche se gli Stati membri possono prevedere che l’esercizio del diritto alla riduzione di tale base imponibile sia subordinato al compimento di talune formalità che consentono di giustificare in particolare che, successivamente alla conclusione dell’operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non è stata definitivamente percepita dal soggetto passivo e che quest’ultimo poteva invocare una delle situazioni previste all’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, le misure così adottate non devono eccedere quanto necessario a tale giustificazione, cosa che spetta al giudice nazionale verificare.</i></p>				



N.	OGGETTO <sup>46</sup>	N°. CAUSA <sup>47</sup>	NATURA <sup>48</sup>	AVV. <sup>49</sup>	CORTE <sup>50</sup>
21.	Leasing finanziario e mancato recupero bene  Art. 2 e 3 DPR 633/72	<u>C-438/13</u>  <u>BCR Leasing</u>	Domanda di pronuncia pregiudiziale – Curtea de Apel București – Interpretazione degli articoli 16 e 18 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006– Leasing finanziario – Beni oggetto di un contratto di locazione – Mancato recupero di tali beni dopo la risoluzione del contratto – Assimilazione, secondo la normativa nazionale, della situazione di tali beni ad una cessione a titolo oneroso		<b>17.07.2014</b>
<i>Gli articoli 16 e 18 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che l'impossibilità, per una società di leasing, di recuperare dall'utilizzatore i beni oggetto di un contratto di leasing finanziario a seguito della risoluzione di tale contratto per colpa dell'utilizzatore, nonostante le azioni intraprese da tale società per il recupero dei beni in parola e nonostante l'assenza di qualsivoglia corrispettivo a seguito di tale risoluzione, non può essere assimilata ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sensi dei summenzionati articoli.</i>					
22.	Immobili ceduti da privati riquilificati come soggetti – base imponibile  Art. 13 DPR 633/72	<u>C-444/13</u>  <u>Solyom e Solyom</u>	Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunalul Braşov – Interpretazione degli articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 – Base imponibile – Transazioni immobiliari effettuate dalle persone fisiche, non assoggettate all'IVA – Successiva riquilificazione del venditore come soggetto passivo – Determinazione della base imponibile		<b>16.01.2014</b> ordinanza
Con ordinanza del 16 gennaio 2014 la causa C-444/13 è cancellata dal ruolo della Corte					
23.	Cessione intracomunitaria dopo lavorazione nel paese del cessionario – Luogo di tassazione  Art. 40 DL 331/93	<u>C-446/13</u>  <u>Fonderie 2A</u>	Questione pregiudiziale - Se le disposizioni della sesta direttiva [77/388/CEE], che consentono di definire il luogo di una cessione intracomunitaria, debbano indurre a ritenere che la cessione di un bene da parte di una società ad un cliente in un altro paese dell'Unione europea, dopo la trasformazione del bene, per conto del venditore, subita nello stabilimento di un'altra società ubicata nel paese del cliente, sia una cessione tra il paese del venditore e il paese del destinatario finale oppure una cessione interna al paese di quest'ultimo, a partire dallo stabilimento di trasformazione.	<b>03.07.2014</b>	<b>02.10.2014</b>
<i>L'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, deve essere interpretato nel senso che il luogo della cessione di un bene, venduto da una società stabilita in uno Stato membro ad un acquirente stabilito in un altro Stato membro, e sul quale il venditore ha fatto realizzare, ad opera di un prestatore stabilito in quest'altro Stato membro, lavori di rifinitura volti a rendere tale bene atto alla cessione, prima di farlo spedire dal suddetto prestatore a destinazione dell'acquirente, deve reputarsi situato nello Stato membro in cui quest'ultimo è stabilito.</i>					

N.	OGGETTO <sup>46</sup>	N°. CAUSA <sup>47</sup>	NATURA <sup>48</sup>	AVV. <sup>49</sup>	CORTE <sup>50</sup>
24.	E-book e aliquota ridotta Art. 74 DPR 633/72	C-479/13 Repubblica francese	<p>Procedura d'infrazione - Dichiarare che la Repubblica francese, applicando un'aliquota IVA ridotta ai libri digitali (o libri elettronici), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti sulla base degli articoli da 96 e 98 della direttiva sull'IVA, in combinato disposto con gli allegati II e III della medesima e con il suo regolamento di esecuzione 2 e condannare la Repubblica francese alle spese.</p> <p>A sostegno del suo ricorso la Commissione solleva un'unica censura vertente sul mancato rispetto della direttiva sull'IVA da parte della legislazione nazionale, la quale assoggetta la fornitura di libri elettronici all'aliquota del 7% a partire dal 1° gennaio 2012, e del 5,5% a partire dal 1° gennaio 2013. La Commissione rileva che, ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 2, primo comma, della direttiva sull'IVA, le aliquote IVA ridotte possono essere applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all'allegato III di questa direttiva. Ebbene, la categoria 6 dell'allegato III della direttiva sull'IVA non menzionerebbe la fornitura di libri digitali come attività soggetta a aliquote IVA ridotte. La Commissione ne deduce che la fornitura di libri elettronici deve, pertanto, essere assoggettata all'aliquota IVA standard, conformemente all'articolo 96 della direttiva sull'IVA. Ciò trova conferma, secondo la Commissione, anche nell'articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, il quale esclude espressamente dal beneficio di aliquote IVA ridotte i servizi forniti per via elettronica. Infine, a sostegno del suo ricorso, la Commissione rileva che il Comitato IVA ha adottato all'unanimità, il 9 febbraio 2011, orientamenti in virtù dei quali le aliquote IVA ridotte non si applicano alla fornitura di libri digitali.</p>		<b>05.03.2015</b>
<p><i>La Repubblica francese, avendo applicato un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto alla fornitura di libri digitali o elettronici, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 96 e 98 della direttiva 2006/112/CE, del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, letti in combinato disposto con gli allegati II e III della suddetta direttiva e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112. La Repubblica francese sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. Il Regno del Belgio sopporta le proprie spese.</i></p>					
25.	Cessione intracomunitaria in assenza di iscrizione al VIES che avviene successivamente  Art. 41 DL 331/93	C-492/13 – Traum	<p>Domanda di pronuncia pregiudiziale – Administrativen sad – Varna – Interpretazione degli articoli 20 e 138, paragrafo 1, nel combinato disposto con l'articolo 139, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE – Esenzioni delle cessioni di beni – Mancanza dello status di «persona registrata ai fini dell'IVA» dell'acquirente – Indicazione di tale circostanza nel sistema di informazione dell'Unione solamente successivamente alla cessione dei beni – Obbligo del venditore, secondo la pratica amministrativa e la giurisprudenza, di dimostrare l'autenticità della firma dell'acquirente o del suo rappresentante – Principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del legittimo affidamento – Effetti diretti</p>		<b>09.10.2014</b>

N.	OGGETTO <sup>46</sup>	N°. CAUSA <sup>47</sup>	NATURA <sup>48</sup>	AVV. <sup>49</sup>	CORTE <sup>50</sup>
			<p>1) Gli articoli 138, paragrafo 1, e 139, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, devono essere interpretati nel senso che ostano a che, in circostanze come quelle del procedimento principale, l'amministrazione tributaria di uno Stato membro neghi l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per una cessione intracomunitaria perché l'acquirente non era identificato ai fini di tale imposta in un altro Stato membro e il fornitore non ha dimostrato né l'autenticità della firma figurante sui documenti prodotti per corroborare la sua dichiarazione di cessione asseritamente esentata, né che la persona che ha sottoscritto tali documenti in nome dell'acquirente avesse facoltà di rappresentare quest'ultimo, laddove le prove che giustificano il diritto all'esenzione prodotte dal fornitore per corroborare la sua dichiarazione erano conformi all'elenco di documenti, stabilito dal diritto nazionale, da presentare alla suddetta amministrazione e, in un primo tempo, sono state da quest'ultima accettate quali prove giustificative. Tale circostanza deve essere verificata dal giudice del rinvio.</p> <p>2) L'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, deve essere interpretato nel senso che è dotato di effetto diretto, cosicché può essere invocato dai soggetti passivi dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato al fine di ottenere un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per una cessione intracomunitaria.</p>		
	Cessione immobile in procedimento esecutivo con vendita all'asta e mancato pagamento dell'IVA – responsabilità dell'ufficiale giudiziario  Art. 74-bis DPR 633/72	C-499/13 –  Macikowski	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Naczelny Sąd Administracyjny – Interpretazione degli articoli 9, 193, 199, paragrafo 1, lettera g), 206, 250 e 252 della direttiva 2006/112/CE – Principi di proporzionalità e di neutralità fiscale – Imposizione di una cessione di un bene immobile nell'ambito di un procedimento esecutivo di vendita all'asta – Normativa nazionale che obbliga l'ufficiale giudiziario che esegue una vendita siffatta a calcolare e pagare l'IVA su tale operazione – Pagamento del prezzo di acquisto al tribunale competente e necessità che la somma dell'IVA da pagare sia trasferita, da parte di quest'ultimo, all'ufficiale giudiziario – Responsabilità pecuniaria e penale dell'ufficiale giudiziario in caso di non pagamento dell'IVA – Differenza tra il termine di diritto comune per il pagamento dell'IVA da parte di un soggetto passivo dell'imposta ed il termine imposto a siffatto ufficiale giudiziario – Impossibilità di detrarre l'imposta pagata a monte		<b>26.03.2015</b>
			<p>1) Gli articoli 9, 193 e 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, nell'ambito della vendita di un bene immobile mediante esecuzione forzata, pone a carico di un operatore, vale a dire l'ufficiale giudiziario che ha proceduto a detta vendita, gli obblighi di calcolo, riscossione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul ricavato di tale operazione entro i termini richiesti.</p> <p>2) Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale un ufficiale giudiziario deve rispondere con tutto il suo patrimonio dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul ricavato della vendita di un bene immobile effettuata mediante esecuzione forzata nel caso in cui egli non adempia il proprio obbligo di riscossione e di versamento di detta imposta, a condizione che l'ufficiale giudiziario di cui trattasi disponga, in realtà, di qualunque strumento giuridico per adempiere tale obbligo, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.</p>		

N.	OGGETTO <sup>46</sup>	N°. CAUSA <sup>47</sup>	NATURA <sup>48</sup>	AVV. <sup>49</sup>	CORTE <sup>50</sup>
	<p>3) Gli articoli 206, 250 e 252 della direttiva 2006/112 nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale il soggetto pagatore indicato in tale disposizione è tenuto a calcolare, riscuotere e versare l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuto a titolo della vendita di beni effettuata mediante esecuzione forzata, senza poter detrarre l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto pagata a monte dall'inizio del periodo d'imposta fino alla data di riscossione dell'imposta presso il soggetto passivo.</p>				
26.	Rettifica detrazione per cambiamento di destinazione  Art. 19-bis 2 DPR 633/72	C-500/13 –  Gmina Międzyzdroje	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Naczelny Sąd Administracyjny – Interpretazione degli articoli 167, 187 e 189 della direttiva 2006/112/CE– Detrazione dell'imposta versata a monte – Principio di neutralità fiscale – Cambiamento di destinazione di un bene d'investimento nel corso della realizzazione dell'investimento – Regolarizzazione della detrazione scaglionata su dieci anni dall'inizio di utilizzazione del bene – Divieto di regolarizzare in una sola volta		<b>05.06.2014</b> <b>ordinanza</b>
<p><i>Gli articoli 167, 187 e 189 della direttiva 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché il principio della neutralità devono essere interpretati nel senso che non ostano a disposizioni del diritto nazionale, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che, nei casi di cambio di destinazione d'uso di un bene di investimento immobiliare, in quanto detto bene è adibito, in un primo tempo, ad un uso che non dà diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto e, successivamente, ad un uso che vi dà diritto, prevedano un periodo di rettifica di dieci anni a decorrere dalla prima utilizzazione di tale bene e, pertanto, escludano una rettifica una tantum nel corso di un solo esercizio fiscale.</i></p>					
27.	E-book e aliquota ridotta  Art. 74 DPR 633/72	C-502/13 Lussemburgo	Procedura d'infrazione - Dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, applicando un'aliquota IVA del 3% ai libri digitali (o libri elettronici), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti sulla base degli articoli da 96 a 99, 110 e 114 della direttiva sull'IVA, in combinato disposto con gli allegati II e III della medesima e con il suo regolamento di esecuzione 2 e condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese. A sostegno del suo ricorso la Commissione solleva un'unica censura, vertente sul mancato rispetto della direttiva sull'IVA da parte della legislazione nazionale, la quale assoggetta all'aliquota estremamente ridotta del 3%, a partire dal 1° gennaio 2012, la fornitura di libri digitali. Secondo la Commissione, l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta è incompatibile con la lettera degli articoli 96 e 98 della direttiva sull'IVA, poiché una tale aliquota può essere applicata unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all'allegato III a tale direttiva. In mancanza di un'espressa menzione della fornitura di libri digitali in detto allegato, questi non possono beneficiare di un'aliquota IVA ridotta. D'altronde, ciò sarebbe confermato dalla lettera dell'articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, il quale esclude espressamente dal beneficio delle aliquote IVA ridotte i servizi forniti per via elettronica, come anche dall'adozione, da parte del Comitato IVA, di orientamenti in base ai quali le aliquote IVA ridotte non si applicano alla fornitura di libri digitali. La Commissione ritiene parimenti che l'aliquota ridotta del 3% – cioè inferiore a quella minima, pari al 5%, fissata all'articolo 99 della		<b>05.03.2015</b>

N.	OGGETTO <sup>46</sup>	N°. CAUSA <sup>47</sup>	NATURA <sup>48</sup>	AVV. <sup>49</sup>	CORTE <sup>50</sup>
			direttiva sull'IVA - alla fornitura di libri digitali non può considerarsi coperta dalla deroga prevista dall'articolo 110 della direttiva sull'IVA, né conforme all'articolo 114 della medesima		
<p><i>Il Granducato di Lussemburgo, avendo applicato un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 3% alla fornitura di libri digitali o elettronici, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli da 96 a 99, 110 e 114 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, letti in combinato disposto con gli allegati II e III della suddetta direttiva e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112.</i></p> <p><i>Il Granducato di Lussemburgo sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.</i></p> <p><i>Il Regno del Belgio e il Consiglio dell'Unione europea sopportano le proprie spese.</i></p>					
28.	Cessione beni a navi d'alto bordo tramite commissionari  Art. 8-bis DPR 633/72	C-526/13  Fast Bunkering Klaipėda	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Esonero delle cessioni di beni destinati all'approvvigionamento delle navi assegnate alla navigazione in alto mare - Applicabilità di tale esonero alle cessioni a favore di intermediari che agiscono in proprio nome - Destinazione finale dei beni stabilita prima della cessione - Presentazione delle prove di tale destinazione all'amministrazione finanziaria prima della cessione		<b>03.09.2015</b>
<p><i>L'articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione prevista in tale disposizione, in linea di principio, non è applicabile alle cessioni di beni destinati all'approvvigionamento effettuate nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio, anche qualora, alla data della cessione, la destinazione finale dei beni sia conosciuta, debitamente fissata e le relative prove siano state fornite all'amministrazione tributaria, conformemente a una normativa nazionale. Tuttavia, in circostanze come quelle del procedimento principale, detta esenzione può essere applicata ove il trasferimento ai suddetti intermediari della proprietà dei beni interessati, nelle forme previste dal diritto nazionale applicabile, sia intervenuto al più presto in concomitanza del momento in cui gli armatori delle navi adibite alla navigazione in alto mare sono stati autorizzati a disporre di tali beni, di fatto, come se ne fossero i proprietari, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</i></p>					
29.	Garanzia per guasto meccanico - assicurazione o prestazione  Art. 3 e 10 del DPR 633/72	C-584/13 -  Mapfre asistencia e Mapfre warranty	Questione pregiudiziale - Se gli articoli 2 e 13, B, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE 1 del Consiglio, del 17 maggio 1977, debbano essere interpretati nel senso che la prestazione consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di veicoli usati, nel prestare dietro versamento di una somma forfettaria garanzia per l'eventuale guasto meccanico a talune parti del veicolo usato, rientri nella categoria delle operazioni di assicurazione esenti dall'imposta sul valore aggiunto o rientri, invece, nella categoria delle prestazioni di servizi.	<b>03.02.2015</b>	<b>16.07.2015</b>
<p><i>L'articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, deve essere interpretato nel senso che costituisce un'operazione di assicurazione esente, ai sensi di tale</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>46</sup>	N°. CAUSA <sup>47</sup>	NATURA <sup>48</sup>	AVV. <sup>49</sup>	CORTE <sup>50</sup>
	<p><i>disposizione, la prestazione di servizi consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di un veicolo usato, nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l'eventuale guasto meccanico di talune parti di tale veicolo. Spetta al giudice del rinvio verificare se, in circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali, la prestazione di servizi di cui trattasi costituisca una prestazione del genere. La fornitura di una tale prestazione e la vendita del veicolo usato devono, in linea di principio, essere considerate prestazioni distinte e indipendenti, da trattare separatamente sotto il profilo dell'imposta sul valore aggiunto. Spetta al giudice del rinvio determinare se, alla luce delle circostanze particolari di cui ai procedimenti principali, la vendita di un veicolo usato e la garanzia prestata da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo per l'eventuale guasto meccanico di talune parti di quest'ultimo siano connesse tra loro a tal punto da dover essere considerate costitutive di un'unica operazione o, se, invece, esse costituiscano operazioni indipendenti.</i></p>				
30.	<p>Autofattura omessa o mancata integrazione fattura UE e detrazione dell'imposta</p> <p>Art. 17 e 19 DPR 633/72 – Art. 44 e 45 DL 331/1993</p>	<p>C-590/13 – Idexx Laboratoires Italia srl  ITALIA</p>	<p>Questioni pregiudiziali - Se i principi dichiarati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) con la sentenza resa in data 8 maggio 2008, nelle cause riunite C-95/07 e C-96/07 – secondo i quali gli artt. 18, n. 1, lett. d), e 22 della sesta direttiva 77/388, come modificati dalla direttiva 91/680/CEE, ostino ad una prassi di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, la quale sanzioni un'inosservanza, per un verso, degli obblighi derivanti dalle formalità introdotte dalla normativa nazionale in applicazione di tale art. 18, n. 1, lett. d), e, per altro verso, degli obblighi contabili nonché di dichiarazione risultanti, rispettivamente, dal detto art. 22, nn.2 e 4, con un diniego del diritto a detrazione in caso d'applicazione del regime dell'inversione contabile – siano anche applicabili nel caso di totale inosservanza degli obblighi previsti dalla medesima normativa quando non vi è comunque dubbio circa la posizione di soggetto tenuto al pagamento della imposta e del suo diritto alla detrazione.</p> <p>Se le espressioni «obblighi sostanziali», «substantive requirements» e «exigences de fond» utilizzate dalla GCUE nelle diverse versioni linguistiche della sentenza resa in data 8 maggio 2008, nelle cause riunite C-95/07 e C-96/07, si riferiscano, rispetto alle ipotesi di c.d. inversione contabile prevista in materia di IVA, alla necessità del pagamento del tributo IVA oppure dell'assunzione del debito d'imposta ovvero ancora all'esistenza delle condizioni sostanziali che giustificano l'assoggettamento del contribuente allo stesso tributo e che disciplinano il diritto alla detrazione volto a salvaguardare il principio di neutralità del detto tributo, di matrice eurounitaria- es. inerenza, imponibilità e totale detraibilità.</p>		11.12.2014
<p><i>Gli articoli 18, paragrafo 1, lettera d), e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni dettano requisiti formali del diritto a detrazione la cui mancata osservanza, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, non può determinare la perdita del diritto medesimo.</i></p>					
31.	<p>Esenzione case di riposo</p>	<p>C-594/13 –</p>	<p>Questioni pregiudiziali 1) Sull'interpretazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva</p>		12.3.2015

N.	OGGETTO <sup>46</sup>	N°. CAUSA <sup>47</sup>	NATURA <sup>48</sup>	AVV. <sup>49</sup>	CORTE <sup>50</sup>
	Art. 10 DPR 633/1972	«go fair» Zeitarbeit	2006/112/CE: a) Se uno Stato membro possa esercitare il potere discrezionale accordatogli ai fini del riconoscimento dello status di organismo avente carattere sociale nel senso di riconoscere le persone che svolgono le loro prestazioni a favore di casse previdenziali e di casse di assistenza per persone non autosufficienti, ma non il personale di assistenza diplomato che eroga le prestazioni direttamente a soggetti non autosufficienti. b) Nel caso in cui il personale di assistenza diplomato debba essere riconosciuto come organismo sociale, se l'agenzia di somministrazione di lavoro a tempo determinato che fornisce personale di assistenza diplomato a istituti di cura riconosciuti (istituti destinatari) tragga il proprio riconoscimento dal riconoscimento del personale messo a disposizione. 2) Sull'interpretazione dell'articolo 134, lettera a), della direttiva 2006/112/CE: Se la messa a disposizione di personale di assistenza diplomato per l'erogazione delle prestazioni assistenziali dell'istituto destinatario (utilizzatore) sia indispensabile, quale operazione strettamente connessa con l'assistenza e la previdenza sociale, nel caso in cui l'istituto destinatario sia, in mancanza di personale, impossibilitato a operare.		
<i>L'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che né il personale infermieristico, munito di diploma di Stato, che fornisce i propri servizi direttamente a persone bisognose di cure, né una società di somministrazione di lavoro a tempo determinato che mette tale personale a disposizione degli istituti riconosciuti come aventi carattere sociale, rientrano nella nozione di «organismi riconosciuti come aventi carattere sociale» contenuta in tale disposizione.</i>					
32.	Fondi comuni d'investimento – società di investitori  Art. 10 DPR 633/72	C-595/13  Fiscale Eenheid X	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Hoge Raad der Nederlanden – Interpretazione dell'articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della direttiva 77/388/CEE – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Gestione di fondi comuni d'investimento – Nozione di «fondi comuni d'investimento» - Società costituita da diversi investitori unicamente al fine di investire in beni immobili	<b>20.05.2015</b>	<b>09.12.2015</b>
<i>1) L'articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, deve essere interpretato nel senso che società d'investimento come quelle di cui al procedimento principale, in cui è raccolto capitale ad opera di più di un investitore che sopporta il rischio connesso alla gestione del patrimonio riunito nelle società medesime al fine dell'acquisto, della detenzione, della gestione e della vendita di beni immobili per conseguire un profitto, che perverrà a tutti i detentori delle quote in forma di distribuzione di un dividendo e di un vantaggio dovuto all'aumento del valore della loro partecipazione, possono essere considerate «fondi comuni d'investimento», ai sensi di tale disposizione, a patto che lo Stato membro interessato abbia assoggettato tali società a una vigilanza statale specifica.</i>					

N.	OGGETTO <sup>46</sup>	N°. CAUSA <sup>47</sup>	NATURA <sup>48</sup>	AVV. <sup>49</sup>	CORTE <sup>50</sup>
	2) L'articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione» contenuta in tale disposizione non riguarda l'amministrazione effettiva dei beni immobili di un fondo comune d'investimento.				
33.	Prodotti antincendio  Art. 16 DPR 633/72	C-639/13	Inadempimento di uno Stato - Violazione degli articoli 96, 97 e 98, in combinato disposto con l'allegato III, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) - Aliquota ridotta - Applicazione di un'aliquota IVA ridotta agli articoli destinati alla protezione anti-incendio		<b>18.12.2014</b>
<i>L' applicazione di un'aliquota ridotta per la fornitura di beni per la protezione contro il fuoco, prevista nell'Allegato 3 della legge 11 marzo 2004, relativa all'IVA nella Repubblica di Polonia non rispetta gli obblighi previsti dagli articoli da 96 a 98 della direttiva 2006/112/CE, in collegamento all'allegato III della stessa direttiva. La Repubblica di Polonia è condannata alle spese</i>					
34.	Rimborso e interessi  Art. 38-bis DPR 633/72	C-654/13 -  Delphi Hungary	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Interpretazione dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 183 della direttiva 2006/112/CE- Rimborso del tributo percepito in violazione del diritto dell'Unione - Normativa nazionale che esclude il pagamento degli interessi di mora sull'importo del tributo rimborsato - Principi di equivalenza e di efficacia		<b>17.07.2014</b> <b>ordinanza</b>
<i>Il diritto dell'Unione, e in particolare l'articolo 183 della direttiva 2006/112 /CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che osti ad una normativa e prassi di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nella causa principale (l'Ungheria), che esclude il pagamento di interessi di mora sull'importo dell'imposta sul valore aggiunto che non era recuperabile, entro un termine ragionevole, a causa di una disposizione nazionale considerata contraria al diritto comunitario. In assenza di una legislazione dell'Unione europea in materia della misura di corresponsione degli interessi, spetta al legislatore nazionale stabilire, in conformità con i principi di equivalenza e di effettività, le entità di pagamento di tali interessi, che non devono essere meno favorevoli di quelle applicabili ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto nazionale o essere congegnati in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea. Spetta al giudice nazionale verificare nel caso di specie l'applicazione della misura degli interessi dovuti. I giudici nazionali sono tenuti ad abbandonare, se necessario, qualsiasi disposizione della legislazione nazionale contraria al diritto comunitario.</i>					
35.	Pratiche abusive e IVA  Art. 1 DPR 633/72	C-662/13 -  Surgicare	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Supremo Tribunal Administrativo - Interpretazione della Sesta direttiva 77/388/CEE) e della direttiva 2006/112/CE - Detrazione dell'imposta pagante a monte - Operazioni che costituiscono una pratica abusiva - Normativa nazionale che prevede un preventivo procedimento obbligatorio che garantisce i diritti della difesa del contribuente applicabile in materia di pratiche		<b>12.02.2015</b>



N.	OGGETTO <sup>46</sup>	N°. CAUSA <sup>47</sup>	NATURA <sup>48</sup>	AVV. <sup>49</sup>	CORTE <sup>50</sup>
			abusive di natura nature fiscale – Esclusione dall’applicazione di tale procedimento in materia di IVA in caso di sospetto da parte dell’amministrazione fiscale dell’esistenza di una pratica abusiva da parte del contribuente		
<i>La direttiva 2006/112/CE deve essere interpretata nel senso che essa non osta alla previa e obbligatoria applicazione di un procedimento amministrativo nazionale, quale quello previsto all’articolo 63 del codice del processo e del contenzioso tributario (Código de Procedimento e de Processo Tributário), nel caso in cui l’amministrazione tributaria sospetti l’esistenza di una pratica abusiva.</i>					
36.	Aliquota apparecchi medici  Art. 16 DPR 633/72	C-678/13 –  Commissione /Polonia	Inadempimento di uno Stato – Violazione degli articoli 96, 97 e 98, in combinato disposto con l’allegato III, della direttiva 2006/112/CE – Aliquota ridotta – Applicazione di un’aliquota IVA ridotta agli apparecchi medici, al materiale ausiliario e ad altri strumenti medici nonché ai prodotti farmaceutici non previsti all’allegato III della direttiva IVA		<b>04.06.2015</b>
<i>La Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi contenuti agli articoli 96-98 della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l'allegato III di tale direttiva, applicando alle posizioni 82, 92 e 103 dell'allegato 3 della legge polacca relativa all'IVA del 11 marzo 2004, un'aliquota ridotta dell'IVA prevista solo per le cessioni di: 1) attrezzature mediche, attrezzature ausiliarie e altri dispositivi che non sono riservati per uso personale esclusivo dei disabili, o che non sono normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità; 2) prodotti che non sono prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche, la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, o di prodotti utilizzati per la contracccezione e di protezione sanitaria</i>					

## Procedimenti instaurati nel 2012

N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
1.	Corrispettivo versato per prestazioni pubblicitarie  Art.13 D.P.R. 633/1972	C-17/12 TVI	Domanda di pronuncia pregiudiziale – Interpretazione dell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lett. a) e paragrafo 3, lett. c), della Sesta direttiva 77/388/CEE e degli articoli 73 e 79, lett. c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 Nozione di corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per talune operazioni – Imposta dovuta per l’emissione di pubblicità commerciale versata dal soggetto passivo nella sua qualità di sostituto d’imposta.		<b>13.2.2014</b>
<i>Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo</i>					
2.	Esenzione in attività sportive  Art. 10 D.P.R. 633/1972	C-18/12 Žamberk	Interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006– Esenzioni – Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica - Pratica occasionale e irregolare di attività sportive ricreative in un complesso balneare (acquapark) gestito dal Comune e dotato di impianti e attrezzature per tali attività		<b>21.2.2013</b>
<p>1) L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE dev’essere interpretato nel senso che attività sportive non organizzate, non sistematiche e non finalizzate alla partecipazione a competizioni sportive possono essere considerate pratica sportiva ai sensi di tale disposizione.</p> <p>2) L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE dev’essere interpretato nel senso che l’accesso ad un parco acquatico che metta a disposizione dei visitatori non solo installazioni per l’esercizio di attività sportive, ma anche altri tipi di attività distensive o ricreative può costituire una prestazione di servizi strettamente connessa con la pratica sportiva. È compito del giudice del rinvio stabilire se, alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla Corte nella presente sentenza e in considerazione delle particolari circostanze del procedimento principale, tale ipotesi ricorra nella specie.</p>					

<sup>51</sup> Sintesi argomento e articolo interno di riferimento D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

<sup>52</sup> Numero progressivo per anno attribuito alla causa.

<sup>53</sup> Questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale o procedura d’infrazione avviata dalla Commissione.

<sup>54</sup> Data fissata per il deposito delle conclusioni dell’Avvocato generale (è possibile giudicare la causa senza conclusioni dopo aver sentito l’avvocato generale).

<sup>55</sup> Data fissata per il deposito della sentenza da parte della Corte.

N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
3.	Permuta diritto superficie contro fabbricato da costruire – momento impositivo  Art. 6 e 11 D.P.R. 633/1972	C-19/12 Efir	Interpretazione dell'articolo 62, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE – Intervento del fatto generatore – Normativa nazionale che prevede l'applicazione della nozione di fatto generatore sia alle operazioni imponibili che alle operazioni esentate - Costituzione da parte di persone fisiche di un diritto di superficie a favore di una società in cambio di servizi di costruzione edilizia da parte di tale società a favore di dette persone fisiche		<b>7.3.2013</b>
<p>1) Le sezioni 63 e 65 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle della causa principale, in cui è diritto di superficie a favore di una società per la costruzione di edifici in cambio di servizi di costruzione di alcuni immobili che l'azienda si impegna a fornire le persone chiavi in mano che costituisce il diritto di superficie, questi articoli non si oppongono che il valore fiscale di questi servizi di costruzione esigibile nel momento in cui sono fatti i diritti di superficie, vale a dire prima tali servizi siano, in quanto, al momento della creazione di tali diritti, tutti gli elementi pertinenti di questi servizi futuri sono già noti e quindi, in particolare, i servizi in questione sono precisamente identificati e che il valore di tali diritti può essere espresso in denaro, spetta al giudice del rinvio verificare.</p> <p>In circostanze come quelle della causa principale, in cui le operazioni non sono effettuate con parti correlate, ai sensi dell'articolo 80 della direttiva 2006/112, è, tuttavia, il giudice di controllo, gli articoli 73 e 80 della presente direttiva deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, in base al quale, se la controparte di una transazione consiste interamente di beni o servizi, la base imponibile di funzionamento è il valore normale dei beni o servizi.</p> <p>2) Le sezioni 63, 65 e 73 della direttiva 2006/112 ha effetto diretto.</p>					
4.	Fondi di pensione e detrazione  Artt. 10 e 19 D.P.R. 633/1972	C-26/12 fiscale eenheid PPG Holdings	Interpretazione degli articoli 13B, lettera d), numero 6, e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE e degli articoli 135, paragrafo 1, lettera g), 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE- Detrazione dell'imposta versata a monte – Soggetto passivo che, sulla base della normativa nazionale in materia di regimi pensionistici, ha creato fondi pensione al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti in quanto partecipanti a tali fondi – Detrazione a dell'imposta assolta a monte relativamente a prestazioni fornite ai fini della gestione dei fondi di pensione	<b>18.4.2013</b>	<b>18.7.2013</b>
<p>L'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo, il quale abbia costituito un fondo pensione nella forma di un'entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale, come quella oggetto del procedimento</p>					

N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
<p><i>principale, al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti ed ex-dipendenti, può detrarre l'imposta sul valore aggiunto da esso assolta sulla base delle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento di tale fondo, purché dall'insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto risulti l'esistenza di un nesso diretto e immediato.</i></p>					
5.	Ufficiale giudiziario e soggettività passiva  Art. 5 D.P.R. 633/1972	C-62/12 Kostov	Se una persona fisica, registrata ai fini IVA per l'esercizio dell'attività di ufficiale giudiziario privato, vada considerata come soggetto passivo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 per una prestazione svolta occasionalmente e non attinente alla funzione di ufficiale giudiziario privato, e sia debitrice dell'IVA ai sensi dell'articolo 193 della direttiva 2006/112	<b>28.02.2013</b>	<b>13.6.2013</b>
<p><i>Una persona fisica, già soggetta all'imposta sul valore aggiunto per le sue attività di ufficiale giudiziario autonomo, deve essere considerata come «soggetto passivo» per qualsiasi altra attività economica esercitata in modo occasionale, a condizione che tale attività costituisca un'attività ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA</i></p>					
6.	Detrazione e identificazione degli animali ceduti  Art. 19 D.P.R. 633/1972	C-78/12 Evita-K	Domanda di pronuncia pregiudiziale – Interpretazione degli articoli 14, paragrafo 1, 178, lettera a), 185, paragrafo 1, 226, punto 6, e 242 della direttiva 2006/112/CE, Diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte per l'acquisto di animali – Prova dell'avvenuta fornitura di beni – Obbligo o meno di indicare, nelle fatture, i marchi auricolari degli animali soggetti a identificazione in ottemperanza della normativa veterinaria dell'Unione – Obbligo o meno di provare il diritto di proprietà del fornito		<b>18.7.2013</b>
<p>1) <i>La direttiva 2006/112/CE deve essere interpretata nel senso che, nel contesto dell'esercizio del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, la nozione di «cessione di beni» ai sensi di detta direttiva e la prova dell'effettiva realizzazione di una tale cessione non dipendono dalla forma di acquisto del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi. Spetta al giudice del rinvio effettuare, conformemente alle norme nazionali sulla produzione della prova, una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto della controversia di cui è investito per stabilire se le cessioni di beni oggetto del procedimento principale siano state effettivamente realizzate e se, eventualmente, possa essere esercitato sul loro fondamento un diritto a detrazione.</i></p> <p>2) <i>L'articolo 242 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso non impone a soggetti passivi che non siano produttori agricoli di iscrivere nella loro contabilità l'oggetto delle cessioni di beni da loro effettuate, allorché si tratta di animali, e di dimostrare che questi ultimi siano stati sottoposti a controllo conformemente al principio contabile internazionale IAS 41 «Agricoltura».</i></p> <p>3) <i>L'articolo 226, punto 6, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso non obbliga il soggetto passivo che effettui cessioni di beni</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
			<p><i>vertenti su animali assoggettati al sistema di identificazione e di registrazione istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, a menzionare i marchi auricolari degli stessi sulle fatture relative alle corrispondenti cessioni.</i></p> <p><i>4) L'articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso consente di rettificare una detrazione dell'imposta sul valore aggiunto solamente se il soggetto passivo interessato ha prima beneficiato di un diritto alla detrazione di detta imposta alle condizioni previste all'articolo 168, lettera a), della medesima direttiva.</i></p>		
7.	Importazione e dilazione di pagamento  Art. 67 D.P.R. 633/1972	C-79/12 Mora IPR	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Curtea de Apel Alba Iulia - Interpretazione dell'articolo 211 della direttiva 2006/112/CE - Interpretazione degli articoli 26, paragrafo 2, 28, 30 e 107 TFUE - Diritto degli Stati membri di autorizzare la dilazione del pagamento dell'IVA all'importazione - Ammissibilità di una normativa nazionale che impone la condizione dell'ottenimento di un certificato di dilazione del pagamento, non prevista dalla direttiva - Modifiche legislative in successione che esentano dal pagamento dell'IVA all'importazione solamente taluni soggetti passivi - Discriminazione - Violazione del divieto di dazi doganali all'importazione		<b>21.2.2013</b>
			<p><i>L'articolo 211 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta all'applicazione di un regolamento di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nella causa principale, subordinando il pagamento differito dell'imposta dovuta sul valore aggiunto alle merci importate in un certificato che non è richiesto dalle condizioni della presente direttiva, a condizione che le condizioni per l'ottenimento di tale certificato di rispettare il principio di neutralità fiscale, spetta al giudice del rinvio verificare.</i></p>		
8.	Chirurgia estetica ed esenzione  Art. 10 D.P.R. 633/1972	C-91/12 PFC Clinic	Interpretazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE - Esenzioni per le cure mediche e per i trattamenti terapeutici - Detrazione dell'imposta pagata a monte - Prestazione di servizi di chirurgia estetica di natura cosmetica e di natura ricostruttiva - Considerazione dello scopo dell'operazione o del trattamento		<b>21.03.2013</b>
			<p><i>L'articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che:</i></p> <p><i>1) prestazioni di servizi consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico, rientrano nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi di detto paragrafo 1, lettere b) e c), qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone</i></p> <p><i>2) le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di</i></p>		

N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
<p><i>per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico</i></p> <p><i>3) le circostanze che prestazioni come quelle di cui trattasi siano fornite o effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che lo scopo di tali prestazioni sia determinato da un professionista siffatto, sono idonee a influire sulla valutazione della questione se interventi come quelli di cui trattasi nel procedimento principale rientrino nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 e dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva</i></p> <p><i>4) per valutare se prestazioni di servizi come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano esenti dall'IVA a norma dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere b) o c), della direttiva 2006/112, occorre tenere conto di tutti i requisiti previsti in tale paragrafo 1, lettere b) o c), nonché di altre disposizioni pertinenti del titolo IX, capi 1 e 2, di tale direttiva quali, per quanto riguarda l'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, gli articoli 131, 133 e 134 della medesima</i></p>					
9.	Risarcimento danni a carico di privato per frode carosello  Art 55 D.L. 331/1993	C-49/12 - Sunico e a.	Domanda di pronuncia pregiudiziale – Østre Landsret – Interpretazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) – Campi d'applicazione – Inclusione o meno di un'azione per risarcimento danni e interessi a causa del mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto presentata dall'autorità tributaria di uno Stato membro contro persone fisiche e giuridiche domiciliate in un altro Stato membro, e basata su un asserito «unlawful means conspiracy» rientrante nell'ambito del diritto relativo alla responsabilità extracontrattuale («tort»)	11.04.2013	12.09.2013
<p><i>La nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretata nel senso che comprende un'azione con cui un'autorità pubblica di uno Stato membro chiede un risarcimento danni a persone fisiche e giuridiche residenti in un altro Stato membro in riparazione di un danno causato da un patto illecito costituito a fini di frode dell'imposta sul valore aggiunto dovuta nel primo Stato membro</i></p>					
10	Detrazione servizi forensi per corruzione  Art. 19 D.P.R. 633/1972	C-104/12 Becker	Domanda di pronuncia pregiudiziale Interpretazione degli articoli 17, paragrafo 2, lettera a), e 22, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CE: Sorgere e estensione del diritto alla detrazione – Necessità di un nesso diretto e immediato tra l'attività economica del soggetto passivo e una prestazione di servizi – Servizi forensi prestati nell'ambito di un procedimento penale per corruzione a carico dell'amministratore e del socio principale di una società a responsabilità limitata		21.2.2013
<p><i>La sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una determinata operazione e il complesso dell'attività del soggetto passivo per determinare se i beni e i</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
	Detrazione spese personale non dipendente  Art. 19 D.P.R. 633/1972	C-124/12 AES-3C MARITZA EAST 1	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Interpretazione degli articoli 168, lettera a), e 176 della direttiva 2006/112 - Ambito di applicazione - Limitazione del diritto a detrazione dell'imposta versata a monte - Società che non dispone di un proprio personale ma che si avvale di lavoratori a tempo pieno mediante un contratto di fornitura del personale assunto da un'altra società - Diniego del diritto della società di detrarre l'IVA per l'acquisto di servizi di trasporto, abiti da lavoro e dispositivi di protezione individuale nonché per le spese di missione dei lavoratori, con la motivazione che i servizi sono forniti a titolo gratuito a persone fisiche che lavorano per la società senza essere assunte dalla medesima		<b>18.7.2013</b>
<b>11</b> •					<p>1) Gli articoli 168, lettera a), e 176, secondo comma della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale un soggetto passivo, che sostiene spese per servizi di trasporto, abiti da lavoro, dispositivi di protezione e missioni di persone che lavorano per tale soggetto passivo, non goda di un diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto afferente a tali spese, con la motivazione che le suddette persone sono messe a sua disposizione da un'altra entità e, ai sensi della normativa di cui trattasi, non possono quindi essere considerate come membri del personale del soggetto passivo, benché invece tali spese possano essere considerate come aventi un nesso diretto ed immediato con le spese generali inerenti al complesso delle attività economiche del suddetto soggetto passivo.</p> <p>2) L'articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, al momento della sua adesione all'Unione europea, uno Stato membro introduca una limitazione al diritto a detrazione in forza di una disposizione legislativa nazionale che prevede l'esclusione dal diritto a detrazione di beni e di servizi destinati a cessioni o prestazioni a titolo gratuito o ad attività estranee all'attività economica del soggetto passivo, mentre invece una siffatta esclusione non era prevista dalla normativa nazionale in vigore fino alla data dell'adesione di cui trattasi.</p> <p>Spetta al giudice nazionale interpretare le disposizioni nazionali in esame nel procedimento principale, quanto più possibile, conformemente al diritto dell'Unione. Nell'eventualità in cui una siffatta interpretazione risultasse impossibile, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare tali disposizioni per incompatibilità con l'articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112.</p>

N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
12	Beni immobili ceduti da un debitore giudiziario  Art. 4 D.P.R. 633/1972	C-125/12 Promociones y Construcciones BJ 200	Domanda di pronuncia pregiudiziale – Juzgado de lo Mercantil de Granada – Interpretazione dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE – Soggetti passivi dell’imposta – Soggetto passivo destinatario di determinate operazioni – Nozione di “cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario		<b>13.6.2013</b>
<p><i>L’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE, dev’essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di vendita giudiziale al pubblico incanto qualsiasi vendita di beni immobili effettuata da un debitore giudiziario non solo nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio di quest’ultimo, ma anche nell’ambito di una procedura d’insolvenza che intervenga prima di una siffatta procedura di liquidazione, qualora tale vendita sia necessaria a soddisfare i creditori o a recuperare l’attività economica o professionale di detto debitore.</i></p>					
13	Detrazione per imposta relativa ad operazione esente  Art. 19 D.P.R. 633/1972	C-138/12 Rusedespred	Domanda di pronuncia pregiudiziale – Interpretazione dell’articolo 203 della direttiva 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, Principi di neutralità fiscale, effettività e parità di trattamento – Diritto di detrazione dell’imposta pagata a monte – Diritto – del fornitore di un bene di chiedere il rimborso dell’imposta versata indebitamente qualora il diritto a detrazione dell’imposta in favore del destinatario della fornitura sia stato negato in quanto la fornitura di cui trattasi è esentata secondo il diritto interno.		<b>11.04.2013</b>
<p><i>1) Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, quale concretizzato dalla giurisprudenza relativa all’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che, in base ad una disposizione nazionale intesa a recepire detto articolo, l’amministrazione tributaria neghi al fornitore di una prestazione esente il rimborso dell’IVA fatturata per errore al suo cliente, in quanto tale prestatore non ha rettificato la fattura erroneamente redatta, mentre l’amministrazione ha definitivamente negato a tale cliente il diritto di detrarre detta imposta sul valore aggiunto, comportando tale diniego definitivo che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile.</i></p> <p><i>2) Il principio di neutralità dell’IVA, quale concretizzato dalla giurisprudenza relativa all’articolo 203 della direttiva 2006/112, può essere invocato da un soggetto passivo al fine di opporsi ad una disposizione del diritto nazionale che subordina il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto fatturata per errore alla rettifica della fattura erroneamente redatta, mentre il diritto di detrarre detta IVA o è stato definitivamente negato, comportando tale diniego definitivo che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile.</i></p>					
14	Esenzione vendita	C-139/12	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Tribunal Supremo - Interpretazione dell’articolo 13,		<b>20.03.2014</b>



N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
.	titoli proprietà immobiliare  Art. 10 D.P.R. 633/1972	Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona	parte B, lettera d), della sesta direttiva 77/388/CEE, Esenzione delle operazioni relative a titoli considerati dall'articolo 134, parte B, lettera d), punto 5) - Eccezione - Operazioni relative alla vendita di titolo e che comportano il trasferimento della proprietà di beni immobili - Normativa nazionale che assoggetta le acquisizioni della maggioranza del capitale di una società avente come attivo principalmente beni immobili ad un'imposta indiretta diversa dall'IVA		
<i>La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, deve essere interpretata nel senso che non osta a una disposizione nazionale, quale l'articolo 108 della legge n. 24/1988 sul mercato dei valori mobiliari (Ley 24/1988 del Mercado de Valores), del 28 luglio 1988, come modificata dalla legge n. 18/1991, relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Ley 18/1991 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), del 6 giugno 1991, che assoggetta l'acquisizione della maggioranza del capitale di una società il cui attivo è essenzialmente costituito da beni immobili ad un'imposta indiretta diversa dall'imposta sul valore aggiunto, quale quella in parola nel procedimento principale.</i>					
15	Autoconsumo di beni acquisiti in leasing in caso di cessazione dell'attività  Art. 2 e 13 D.P.R. 633/1972	C-142/12 Marinov	Questioni pregiudiziali - Se l'articolo 18, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, debba essere interpretato nel senso che comprende anche i casi in cui la cessazione dell'attività economica imponibile sia da attribuirsi al fatto che con la cancellazione dal registro viene a mancare la possibilità per il soggetto passivo di esporre in fattura e detrarre l'IVA. Se gli articoli 74 e 80 della direttiva 2006/112 ostino a una disposizione nazionale che prevede, nei casi di cessazione dell'attività economica imponibile, che la base imponibile dell'operazione sia costituita dal valore normale dei beni esistenti al momento della cancellazione dal registro e riduzioni di valore verificatesi dopo l'acquisto dei beni		<b>8.5.2013</b>
<p>1) L'articolo 18, lettera c), della direttiva 2006/112/CE dev'essere interpretato nel senso che disciplina anche la cessazione dell'attività economica imponibile risultante dalla cancellazione del soggetto passivo dal registro dell'IVA.</p> <p>2) L'articolo 74 della direttiva 2006/112 dev'essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale la quale prevede che, in caso di cessazione dell'attività economica imponibile, la base imponibile dell'operazione sia il valore normale dei beni esistenti alla data di tale cessazione, salvo che tale valore corrisponda in pratica al valore residuo di detti beni a tale data e che in tal modo si tenga conto dell'evoluzione del valore di tali beni tra la data della loro acquisizione e quella della cessazione dell'attività economica imponibile.</p> <p>3) L'articolo 74 della direttiva 2006/112 ha effetto diretto.</p>					
16	Permuta – base imponibile e momento impositivo	C-153/12 Sani Treyd	Domanda di pronuncia pregiudiziale – Interpretazione degli articoli 62, paragrafo 1, 63, 73 e 80, della direttiva 2006/112/CE– Legislazione nazionale che prevede che ogni operazione la cui controprestazione sia determinata, in tutto o in parte, in natura (beni o prestazioni di servizi) sia considerata rappresentare due operazioni in rapporto di mutualità – Legislazione che stabilisce che il fatto generatore dell'IVA per le operazioni di		<b>21.3.2013 ordinanza</b>

N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
	Art. 11 D.P.R. 633/1972		scambio in rapporto di mutualità si verifica nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'IVA della prima delle due operazioni, nonostante la controprestazione di tale operazione non sia ancora stata eseguita – Persone fisiche che hanno costituito un diritto di superficie a favore di una società, in vista della costruzione di un edificio ad uso abitativo, in cambio dell'obbligo da parte della società di costruire l'edificio con mezzi propri e di cedere loro, entro i 12 mesi successivi al rilascio della concessione edilizia, la proprietà del 25% della superficie edificata totale – Determinazione della base imponibile – Applicabilità della nozione di fatto generatore alle operazioni esenti, anche qualora siano effettuate da una persona che non riveste lo status di soggetto passivo né di debitore dell'imposta		
<p><i>1) Gli articoli 63 e 65 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, quando un diritto di superficie è costituito a vantaggio di una società in vista della costruzione di un edificio di cui essa diverrà proprietaria al 75 % della superficie edificata totale, come corrispettivo della costruzione del restante 25 %, che tale società si impegna a consegnare a lavori completi ai soggetti che hanno costituito tale diritto di superficie, non ostano a che l'imposta sul valore aggiunto sulla prestazione di servizi di costruzione divenga esigibile a partire dal momento in cui il diritto di superficie è costituito, vale a dire prima che tale prestazione di servizi sia effettuata, per quanto, al momento della costituzione di tale diritto, tutti gli elementi rilevanti di tale futura prestazione di servizi siano già noti e quindi, in particolare, i servizi di cui trattasi siano esattamente definiti, e il valore di tale diritto sia quantificabile monetariamente, circostanza che dev'essere verificata dal giudice del rinvio. È irrilevante al proposito che la costituzione di tale diritto di superficie sia un'operazione esente, realizzata da persone non soggetti passivi né debitori d'imposta ai sensi di tale direttiva.</i></p>					
17	Depositi e natura mobiliare o immobiliare dei servizi  Art. 7 D.P.R. 633/1972	C-155/12 RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland	Domanda di pronuncia pregiudiziale –Nozione di prestazione di servizi relativi ad un bene immobile – Servizio transfrontaliero complesso di merci, fornito a controparti contrattuali aventi sede in altri Stati membri o Stati terzi e comprendenti il ricevimento di merci nei depositi situati in Polonia, la loro sistemazione, il loro magazzino, il loro carico e scarico, il loro rimbollaggio e la loro rispedizione al cliente	<b>31.1.2013</b>	<b>27.6.2013</b>
<p><i>L'articolo 47 della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizio complesso di stoccaggio, consistente nel ricevere le merci in magazzino, sistemarle nelle apposite aree di stoccaggio, custodirle, imballarle, consegnarle, scaricarle e caricarle, rientra nell'ambito di applicazione di detto articolo unicamente se lo stoccaggio costituisce la prestazione principale di un'operazione unica e ai suoi beneficiari viene riconosciuto il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
18	Trasporto beni - momento impositivo  Art. 6 D.P.R. 633/1972	C-169/12 TNT Express Worldwide	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Interpretazione dell'articolo 66 della direttiva 2006/112/CE - Normativa nazionale che fissa il momento dell'esigibilità dell'IVA connessa alle prestazioni di servizi di trasporto e di spedizione, al giorno dell'incasso del prezzo ed al più tardi al 30° giorno successivo alla prestazione, e ciò anche in caso di emissione anteriore della fattura		<b>16.05.2013</b>
<i>L'articolo 66 della direttiva 2006/112/CE come modificata dalla direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede che l'IVA diventi esigibile, riguardo ai servizi di trasporto e di spedizione, alla data del totale o parziale incasso del prezzo, ma non oltre il 30° giorno a decorrere dalla data della prestazione di tali servizi, anche quando la fattura viene emessa prima e prevede un termine di pagamento dilazionato.</i>					
19	Importazione veicolo per uso privato - esonero totale dazi importazione  Art. 67 D.P.R. 633/1972	C-182/12 Gabor Fekete	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Székesfehérvári Törvényszék - Interpretazione dell'articolo 561, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) - Presupposti per l'esenzione totale dai dazi all'importazione - Uso privato di un mezzo di trasporto - Nozione di rapporto di lavoro - Importazione in uno Stato membro di un veicolo appartenente a una fondazione stabilita in uno Stato terzo, da parte del presidente del consiglio di amministrazione di detta fondazione - Autorizzazione della fondazione di cui trattasi al presidente del suo consiglio di amministrazione di utilizzare e di guidare il veicolo interessato		<b>7.3.2013</b>
<i>L'articolo 561, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 993/2001 della Commissione, del 4 maggio 2001, deve essere interpretato nel senso che l'esonero totale dai dazi all'importazione previsto da tale disposizione per un mezzo di trasporto utilizzato a fini privati da parte di una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione europea può essere concesso soltanto se tale uso privato è stato previsto in un contratto di impiego che lega tale persona al proprietario del veicolo stabilito fuori di detto territorio.</i>					
20	Detrazione e sovvenzioni  Art. 19 D.P.R. 633/1972	C-191/12 - Alakor Gabonaterme Ió és Forgalmazó	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Kúria Budapest - Interpretazione del diritto dell'Unione relativo al sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Detrazione dell'IVA pagata a monte - Aiuto proveniente da fondi pubblici destinato a un'acquisizione di beni e atto a finanziare altresì l'IVA non detraibile di cui alle acquisizioni - Normativa nazionale che esclude il rimborso dell'imposta in quanto ripercossa su un terzo		<b>16.5.2013</b>

N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
		Kft			
<p><i>Il principio del rimborso delle imposte riscosse in uno Stato membro in violazione di norme del diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che non osta a che tale Stato rifiuti il rimborso di una parte dell'IVA, la cui detrazione sia stata esclusa in forza di un provvedimento nazionale contrario al diritto dell'Unione, per il fatto che detta parte dell'imposta è stata sovvenzionata da un aiuto concesso al soggetto passivo e finanziato sia dall'Unione europea sia da detto Stato, purché l'onere economico relativo al rifiuto di detrazione dell'IVA sia stato integralmente neutralizzato, circostanza che il giudice nazionale dovrà accertare.</i></p>					
21	Navi d'alto mare destinate al trasporto passeggeri  Art. 8bis D.P.R. 633/1972	C-197/12- Commissione Francia	Procedura d'infrazione Conclusioni della ricorrente  dichiarare che non subordinando l'esenzione dall'IVA delle operazioni previste all'articolo 262, II, punti 2, 3, 6 e 7, del codice generale delle imposte al requisito della destinazione alla navigazione in alto mare, per quanto riguarda le navi adibite al trasporto a pagamento di passeggeri e quelle utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva IVA 2006/112/CE e, in particolare, dell'articolo 148, punti a), c) e d), di tale direttiva;  condannare la Repubblica francese alle spese.		21.3.2013
<p><i>Non subordinando l'esenzione IVA delle operazioni previste all'articolo 262, II, punti 2, 3, 6 e 7, del codice generale delle imposte al requisito della destinazione alla navigazione in alto mare per le navi adibite al trasporto a pagamento di passeggeri e quelle utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva IVA 2006/112/CE e, in particolare, dell'articolo 148, punti a), c) e d), di tale direttiva. La Repubblica francese è condannata alle spese.</i></p>					
22	Impianti fotovoltaici  Artt. 3 e 4 D.P.R. 633/1972	C- 219/12 Fucs	Se la gestione di un impianto fotovoltaico collegato in rete senza una capacità di immagazzinamento autonoma, realizzato sopra o accanto a una casa di proprietà utilizzata a fini abitativi privati e tecnicamente strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto risulti costantemente inferiore rispetto al consumo privato complessivo di energia elettrica del gestore dell'impianto nella sua casa di abitazione, integri un'"attività economica" del gestore dell'impianto ai sensi dell'articolo 4 della sesta direttiva 77/388/CEE		20.6.2013
<p><i>L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva 77/388/CEE dev'essere interpretato nel senso che lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o nelle vicinanze di un edificio privato ad uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta, da un lato, sia costantemente</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
<i>inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell'impianto e, dall'altro, sia ceduta in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità, rientra nella nozione di «attività economiche» ai sensi di detto articolo</i>					
23	Corrispettivo pattuito senza menzionare l'IVA – base imponibile  Artt. 13 D.P.R. 633/1972	C-249/12 - Tulică	Domanda di pronuncia pregiudiziale -- Interpretazione degli articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE – Transazioni immobiliari effettuate dalle persone fisiche, non assoggettate all'IVA – Riqualficazione di tali transazioni, da parte delle autorità nazionali, come operazioni imponibili – Determinazione della base imponibile, in mancanza della menzione relativa all'IVA in occasione della stipula del contratto – Detrazione dell'importo dell'IVA dal prezzo del contratto o aggiunta di esso al prezzo totale pagato dall'acquirente		<b>7.11.2013</b>
<i>La direttiva 2006/112/CE, ed in particolare i suoi articoli 73 e 78, deve essere interpretata nel senso che, qualora le parti abbiano stabilito il prezzo di un bene senza menzionare nulla riguardo all'IVA e il fornitore di tale bene sia la persona tenuta a versare l'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'operazione imponibile, il prezzo pattuito, nel caso in cui il fornitore non abbia la possibilità di recuperare dall'acquirente l'imposta riscossa dall'amministrazione tributaria, deve essere considerato come già comprensivo dell'IVA</i>					
24	Corrispettivo pattuito senza menzionare l'IVA – base imponibile  Artt. 13 D.P.R. 633/1972	C-250/12 - Plavoşin	Interpretazione degli articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE, assoggettate all'IVA – Riqualficazione di tali transazioni, da parte delle autorità nazionali, come operazioni imponibili – Determinazione della base imponibile, in mancanza della menzione relativa all'IVA in occasione della stipula del contratto – Detrazione dell'importo dell'IVA dal prezzo del contratto o aggiunta di esso al prezzo totale pagato dall'acquirente		<b>7.11.2013</b>
<i>La direttiva 2006/112/CE, ed in particolare i suoi articoli 73 e 78, deve essere interpretata nel senso che, qualora le parti abbiano stabilito il prezzo di un bene senza menzionare nulla riguardo all'IVA e il fornitore di tale bene sia la persona tenuta a versare l'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'operazione imponibile, il prezzo pattuito, nel caso in cui il fornitore non abbia la possibilità di recuperare dall'acquirente l'imposta riscossa dall'amministrazione tributaria, deve essere considerato come già comprensivo dell'IVA</i>					
25	Sanzione 100% spropositata	C-259/12 - RODOPI-M 91	Interpretazione degli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112, Sanzione amministrativa inflitta per aver dichiarato tardivamente l'annullamento di una fattura, pur essendo stato il medesimo successivamente contabilizzato e pur avendo l'interessato versato l'imposta		<b>20.6.2013</b>

N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
	Art. 59 D.P.R. 633/1972		risultante dalla fattura annullata non iscritta nel registro degli acquisti e nella dichiarazione fiscale per il periodo d'imposta – Sanzione pecuniaria pari all'importo totale dell'imposta non versata in tempo utile – Principio di neutralità fiscale		
<p><i>Il principio di neutralità fiscale non osta a che l'amministrazione fiscale di uno Stato membro infligga ad un soggetto passivo di imposta, il quale non ha adempiuto nel termine previsto dalla legislazione nazionale il suo obbligo di contabilizzare e dichiarare elementi rilevanti ai fini del calcolo dell'IVA da lui dovuta, un'ammenda pari all'importo di tale imposta non assolta entro il termine suddetto quando, successivamente, il soggetto passivo in parola ha regolarizzato l'inadempiamento ed ha assolto l'integralità dell'imposta dovuta insieme agli interessi. Spetta al giudice nazionale valutare, tenuto conto degli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, se, date le circostanze della controversia nel procedimento principale, segnatamente il termine entro cui l'irregolarità è stata rettificata, la gravità dell'irregolarità stessa e l'eventuale esistenza di una frode o di un'elusione della legislazione applicabile imputabili al soggetto passivo, l'importo della sanzione inflitta ecceda quanto necessario al fine di assicurare l'esatta riscossione dell'imposta ed evitare la frode</i></p>					
26	Detrazione e fattura non regolare  Artt. 19 e 21 D.P.R. 633/1972	C-271/12 - Petroma Transports e a.	Detrazione dell'imposta a monte – Obbligo del soggetto passivo – Subordinazione del diritto alla detrazione IVA al possesso di una fattura che contiene obbligatoriamente talune indicazioni – Nozione di indicazione sostanziale – Diniego del diritto alla detrazione – Produzione successiva di informazioni come elementi di prova dell'effettività, della natura e dell'importo delle prestazioni effettuate – Compatibilità di una giurisprudenza nazionale che nega il diritto alla detrazione in caso di omissione di indicazioni obbligatorie nella fattura con il diritto dell'Unione – Interpretazione del principio di neutralità – Incidenza dell'imprecisione delle fatture sull'obbligo dello Stato di restituire l'IVA riscossa		<b>8.5.2013</b>
<p><i>1) Le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 94/5/CE del Consiglio, del 14 febbraio 1994, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale il diritto alla detrazione dell'IVA può essere negato a soggetti passivi, destinatari di servizi, in possesso di fatture incomplete, anche qualora queste ultime siano completate mediante la produzione di informazioni dirette a dimostrare l'effettività, la natura e l'importo delle operazioni fatturate dopo l'adozione di una siffatta decisione di diniego.</i></p> <p><i>2) Il principio di neutralità fiscale non osta a che l'amministrazione tributaria neghi il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto versata da una società prestatrice di servizi quando l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA che ha gravato su tali servizi è stato negato alle società destinatarie dei suddetti servizi per irregolarità constatate nelle fatture emesse dalla suddetta società prestatrice di servizi.</i></p>					
27	Importazione e furto di merce  Art. 67	C-273/12 - Harry Winston	Interpretazione degli articoli 206 del regolamento n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), e 71 della direttiva 2006/112/CE – Merci collocate in regime di deposito doganale – Furto di merci – Nozione di perdita irrimediabile della merce – Casi di forza maggiore – Nascita di un		<b>11.7.2013</b>

N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
	D.P.R. 633/1972		debito doganale all'importazione – Fatto generatore dell'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto di classificazione sistematica		
<p>1) L'articolo 203, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che stabilisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che un furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale costituisce una sottrazione di dette merci ai sensi di tale disposizione, facendo nascere un'obbligazione doganale all'importazione, e che l'articolo 206 di detto regolamento è applicabile solo al caso in cui un'obbligazione doganale sorga in applicazione degli articoli 202 e 204, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento.</p> <p>2) L'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che il furto di merci detenute in regime di deposito doganale fa sorgere il fatto generatore e l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto.</p>					
28	Permuta di cessioni contro prestazioni  Artt. 11 e 13 D.P.R. 633/72	C-283/12 Serebryanniy vek	Domanda di pronuncia pregiudiziale – Normativa secondo la quale, nel caso la retribuzione del prestatore non avvenga in denaro, il corrispettivo della sua prestazione è costituito da una controprestazione – Qualificazione di un'operazione come scambio di prestazioni o meno – In caso di risposta negativa, possibilità di qualificare l'effettuazione di migliorie e l'arredamento di un bene immobile come operazione imponibile – Verificarsi del fatto generatore e regola per la determinazione della base imponibile		<b>26.9.2013</b>
<p>L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE dev'essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi di ristrutturazione e di arredamento di un appartamento dev'essere considerata come effettuata a titolo oneroso allorché, in forza di un contratto concluso con il proprietario di tale appartamento, il prestatore di detti servizi, da un lato, s'impegna a effettuare tale prestazione di servizi a proprie spese e, dall'altro, ottiene il diritto di disporre di detto appartamento al fine di utilizzarlo per la propria attività economica per la durata di tale contratto, senza essere tenuto a pagare un canone di locazione, mentre il proprietario recupera l'appartamento ristrutturato alla fine di detto contratto.</p>					
29	Agenzie viaggio  Art. 74-quater D.P.R. 633/72	C-300/12 Ibero Tours	Domanda di pronuncia pregiudiziale – Operazioni di agenzie di viaggi – Concessione di sconti ai viaggiatori con conseguente riduzione della commissione spettante all'agenzia di viaggi – Determinazione della base imponibile del servizio di intermediazione	<b>18.7.13</b>	<b>16.01.2014</b>
<p>Il finanziamento da parte di un'agenzia di viaggi, nella situazione dell'Ibero Tours, di una parte del prezzo del viaggio, che nei confronti del consumatore finale del viaggio si traduce in una riduzione del prezzo di quest'ultimo, non incide né sul corrispettivo ricevuto dal tour operator per la vendita del suddetto viaggio,</p>					

N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
	<i>né sul corrispettivo ricevuto dall'Ibero Tours per il suo servizio di intermediazione. Di conseguenza, conformemente all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva, una siffatta riduzione del prezzo non comporta una riduzione della base imponibile né per l'operazione principale, né per l'operazione di prestazione di servizi fornita dall'agenzia di viaggi.</i>				
	Servizi educativi da privati  Art. 10 D.P.R. 633/72	C-319/12 - MDDP	<i>Domanda di pronuncia pregiudiziale - Interpretazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), degli articoli 133, 134 e 168, della direttiva 2006/112/CE- Legislazione nazionale che prevede, contrariamente alla direttiva, l'esenzione dall'IVA dei servizi educativi forniti da enti di diritto privato ai fini commerciali - Rifiuto opposto ad un ente siffatto, che ha fruito dell'esenzione, di avvalersi del diritto alla detrazione dell'IVA versata a monte</i>	<b>20.06.13</b>	<b>28.11.2013</b>
<b>30</b>	<p><i>1) Le disposizioni degli articoli 132, paragrafo 1, lettera i), 133 e 134 della direttiva 2006/112/CE devono interpretarsi nel senso che non ostano a che i servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici siano esentati dall'imposta sul valore aggiunto. Tuttavia l'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), di tale direttiva osta ad un'esenzione dell'insieme delle prestazioni di servizi educativi, in maniera generale, senza che si prendano in considerazione le finalità perseguite da organismi non pubblici che forniscono prestazioni siffatte.</i></p> <p><i>2) Un soggetto passivo non può far valere, a norma dell'articolo 168 della direttiva 2006/112 o della disposizione nazionale che traspone quest'ultimo, il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assoluta a monte se, in ragione di un'esenzione prevista dal diritto nazionale in violazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), di tale direttiva, i servizi educativi forniti a valle non sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.</i></p> <p><i>Tale soggetto passivo può tuttavia invocare l'incompatibilità della suddetta esenzione con l'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 affinché quest'ultima non gli sia applicata quando, pur tenendo conto del potere discrezionale accordato dalla disposizione in parola agli Stati membri, il suddetto soggetto passivo non può oggettivamente considerarsi come un organismo avente finalità simili a quelle di enti di diritto pubblico aventi uno scopo di istruzione, ai sensi di tale disposizione, il che spetta al giudice nazionale verificare.</i></p> <p><i>In quest'ultima ipotesi, i servizi educativi forniti dal suddetto soggetto passivo saranno assoggettati all'imposta sul valore aggiunto e quest'ultimo potrà dunque fruire del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assoluta a monte.</i></p>				
<b>31</b>	Rimborso a soggetti non residenti ante 2010  Art. 38-ter D.P.R. 633/72	C-323/12 - E.On Energy Trading	Se un soggetto passivo avente sede principale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dalla Romania, che ha identificato ai fini IVA un rappresentante fiscale in Romania, sulla base delle disposizioni di legge interne in vigore prima dell'adesione della Romania all'Unione europea, possa essere considerato "soggetto passivo non residente all'interno del paese", ai sensi dell'articolo 1 dell'ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979 - Se il requisito che la persona giuridica non sia identificata ai fini IVA, stabilito dall'articolo 147 ter, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 571/2003, sul Codice tributario, che recepisce le disposizioni della direttiva, rappresenti una condizione supplementare rispetto a quelle espressamente disciplinate dagli articoli 3		<b>06.02.2014</b>



N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
			<p>e 4 [dell'ottava direttiva] e, in caso di risposta affermativa, se sia consentita una tale condizione supplementare alla luce dell'articolo 6 della direttiva. Se le disposizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 4 dell'ottava direttiva possano produrre effetti diretti, ossia se il soddisfacimento delle condizioni disciplinate espressamente da tali disposizioni conferisca alla persona giuridica non residente nel territorio della Romania, a norma dell'articolo 1, il diritto al rimborso dell'IVA, a prescindere dalla loro forma di attuazione nella legislazione nazionale</p>		
<p><i>Le disposizioni dell'ottava direttiva 79/1072/CEE, in combinato disposto con gli articoli 38, 171 e 195 della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2007/75/CE, devono essere interpretate nel senso che un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro e che abbia effettuato cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori stabiliti in un altro Stato membro ha il diritto di avvalersi dell'ottava direttiva 79/1072 in tale secondo Stato al fine di ottenere il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto pagata a monte. Tale diritto non è escluso per il semplice fatto di avere nominato un rappresentante fiscale identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in quest'ultimo Stato.</i></p>					
<p><b>32</b> .</p>	<p>Ospedalizzazione e prestazione connessa</p> <p>Art. 10 D.P.R. 633/72</p>	<p>C-366/12 - Klinikum Dortmund</p>	<p>Se l'operazione strettamente connessa debba consistere in una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE; in caso di risposta negativa alla prima questione, se un'operazione strettamente connessa all'ospedalizzazione o alle cure mediche sussista soltanto quando tale operazione sia effettuata dal medesimo soggetto passivo d'imposta che esegue l'ospedalizzazione o le cure mediche; in caso di risposta negativa alla seconda questione, se un'operazione strettamente connessa sussista anche quando le cure mediche non siano esenti ai sensi dell'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE, bensì ai sensi della lettera c) di tale disposizione.</p>	<p><b>26.9.2013</b></p>	<p><b>13.03.2014</b></p>
<p><i>Una cessione di beni, come i medicinali citostatici di cui trattasi nel procedimento principale, prescritti nell'ambito di un trattamento ambulatoriale contro il cancro da medici che esercitano come professionisti indipendenti all'interno di un ospedale, non può essere esentata dall'imposta sul valore aggiunto in forza dell'articolo 13, A, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 2005/92/CE del Consiglio, del 12 dicembre 2005, a meno che tale cessione sia materialmente ed economicamente inscindibile dalla prestazione di cure mediche principale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.</i></p>					
<p><b>33</b> .</p>	<p>Buoni pasto</p>	<p>C-395/12 - Edenred</p>	<p>Domanda di pronuncia pregiudiziale - Cour d'appel (Lussemburgo) - Interpretazione dell'articolo 13, parte B, lettera d, punto 3), della sesta direttiva 77/388/CEE, Esenzione</p>		<p><b>9.11.2012</b></p>

N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
	Artt. 2 e 3 D.P.R. 633/72	Luxembourg	dall'IVA – Buoni pasto – Commissione versata dal ristoratore convenzionato con la rete dell'operatore emittente i buoni pasto quale corrispettivo per prestazioni compiute da quest'ultimo – Apporto di clientela – Garanzia di pagamento – Operazione di pagamento – Natura principale o accessoria delle diverse prestazioni		
<p><i>Con lettera del 25 ottobre 2012, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 ottobre 2012, la Corte d'Appello ha informato la Corte che intendeva ritirare la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. In queste circostanze, è opportuno disporre la rimozione della causa dal ruolo corte. Nei confronti delle parti per il personaggio principale di un pendente dinanzi al giudice nazionale, spetta al giudice decidere sulle spese. Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede. Il caso C-395/12 è cancellata dal ruolo della Corte.</i></p>					
34	Diritto a detrazione e inversione contabile  Artt. 17 e 19 D.P.R. 633/72	C-424/12 – Fatorie	Perdita del diritto a detrazione dell'IVA per mancata menzione sulla fattura dell'applicazione del regime di inversione contabile – Principio della certezza del diritto – Decisione che ingiunge di pagare l'importo dell'IVA erroneamente detratta e gli interessi nonché le penalità di mora dopo una decisione irrevocabile che riconosce il diritto a detrazione – Principio della neutralità fiscale – Pagamento dell'IVA erroneamente indicata su una fattura da parte di un terzo – Mancato intervento delle autorità tributarie per correggere la fattura e impossibilità di regolarizzazione a posteriori.		<b>06.02.2014</b>
<p><i>1) Nell'ambito di un'operazione soggetta al regime dell'inversione contabile, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, ed il principio della neutralità fiscale, non ostano a che il beneficiario di servizi venga privato del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto che ha indebitamente versato al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato, e ciò anche nel caso in cui la correzione di tale errore sia impossibile a causa del fallimento di tale prestatore.</i></p> <p><i>2) Il principio della certezza del diritto non osta ad una prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, una decisione con la quale esse hanno riconosciuto al soggetto passivo un diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, reclamando dal medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta nonché maggiorazioni di mora.</i></p>					
35	Interessi su rimborsi IVA  Art. 38bis D.P.R. 633/72	C-431/12 - SC Rafinăria Steaua Română	<p>Questione pregiudiziale</p> <p>Se l'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 124 del codice di procedura fiscale nel senso che lo Stato non è debitore di interessi per gli importi richiesti mediante le dichiarazioni IVA, nel periodo intercorrente tra la data di compensazione di questi e la data di annullamento degli atti di compensazione con decisione giudiziale, sia contraria alle disposizioni dell'articolo 183 della direttiva 2006/112/CE.</p>		<b>24.10.2013</b>

N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
	<p><i>L'articolo 183 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un soggetto passivo che abbia chiesto il rimborso dell'eccedenza dell'IVA pagata a monte sull'imposta sul valore aggiunto di cui è debitore non possa ottenere dall'amministrazione tributaria di uno Stato membro gli interessi di mora su un rimborso effettuato tardivamente da tale amministrazione, per un periodo in cui erano in vigore atti amministrativi che escludevano il rimborso e che sono stati in seguito annullati con decisione giudiziale.</i></p>				
36	Vincite di denaro soggette a IVA e altro tributo  Artt. 10 e 74 D.P.R. 633/72	C-440/12 - Metropol Causa Spielstätten Unternehmer gesellschaft	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Interpretazione degli articoli 1, paragrafo 2, prima frase, 73, 135, paragrafo 1, lettera i) e 401 della direttiva 2006/112/CE- Tassazione dei giochi d'azzardo o di denaro - Normativa di uno Stato membro che assoggetta la gestione di slot machine con possibilità di vincita limitate cumulativamente all'IVA e ad un tributo speciale.		<b>24.10.2013</b>
36	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) <i>L'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l'articolo 135, paragrafo 1, lettera i) della stessa, deve essere interpretato nel senso che l'IVA e un tributo speciale nazionale sui giochi d'azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un'imposta sul volume d'affari.</i></li> <li>2) <i>L'articolo 1, paragrafo 2, prima frase, e l'articolo 73 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d'azzardo con possibilità di vincita, l'importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile.</i></li> <li>3) <i>L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale relativa a un'imposta non armonizzata secondo la quale l'IVA dovuta viene imputata per il suo esatto importo a tale primo tributo.</i></li> </ul>				
37	Detrazione IVA su operazioni comunitarie ignote  Art. 19 D.P.R. 633/72	C-444/12 - Hardimpex	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Fővárosi Törvényszék - Interpretazione della direttiva 2006/112/CE - Detrazione dell'imposta versata a monte - Fornitura da parte dell'emittente la fattura di beni di origine ignota - Comportamento irregolare di altre imprese intervenienti a monte nella catena di cessioni - Obblighi probatori dell'autorità fiscale		<b>16.5.2013</b> <b>ordinanza</b>
	<p><i>L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta a che l'autorità fiscale di uno Stato membro neghi a un soggetto passivo il diritto di detrarre dall'importo dell'imposta sul valore aggiunto di cui è debitore l'imposta dovuta o assolta per i beni che gli sono stati forniti, in quanto un'operazione precedente parte della catena di cessioni</i></p>				

N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
			<p><i>era viziata da irregolarità in considerazione delle norme relative all'imposta sul valore aggiunto o per il fatto che si può addebitare a tale soggetto passivo di aver omesso di accertarsi della provenienza dei beni figuranti nella fattura emessa dal suo fornitore, senza che sia stato sufficientemente dimostrato che il medesimo era o avrebbe dovuto essere a conoscenza di detta irregolarità.</i></p>		
	<p>Aliquote IVA diverse per trasporto taxi e autovetture a noleggio</p> <p>Art. 16 D.P.R. 633/72</p>	<p>C-454/12 - Pro Med Logistik</p>	<p>Questioni pregiudiziali</p> <p>Se il combinato disposto dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, e dell'allegato H, categoria 5, della sesta direttiva 77/388/CEE e il combinato disposto dell'articolo 98, paragrafo 1, e dell'allegato III, categoria 5, della direttiva 2006/112/CE, tenuto conto del principio di neutralità, ostino a una normativa nazionale che prevede per il trasporto locale di persone a mezzo taxi l'aliquota IVA ridotta, mentre per il trasporto locale di passeggeri con le cosiddette autovetture a noleggio vige l'aliquota di imposta ordinaria.</p> <p>Se ai fini della risposta alla prima questione rilevi la circostanza che le corse vengono effettuate sulla base di accordi speciali con c.d. grandi clienti a condizioni pressoché identiche da imprese di taxi o altre autovetture pubbliche a motore e da imprese di autonoleggio.</p>		<p><b>27.02.2014</b></p>
<p><b>38</b></p>					<p><i>1) L'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/4/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2001, nel combinato disposto con l'allegato H, categoria 5, della medesima, e l'articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE, nel combinato disposto con l'allegato III, punto 5, della medesima, alla luce del principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che due tipi di servizi di trasporto urbano di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, vale a dire, da un lato, in taxi e, dall'altro, in autoveicolo da noleggio con conducente, siano assoggettati ad aliquote IVA distinte, l'una ridotta, l'altra ordinaria, sempreché, da un lato, in considerazione dei diversi requisiti giuridici cui sono soggetti questi due tipi di trasporto, l'attività di trasporto urbano di persone a mezzo taxi costituisca un aspetto concreto e specifico della categoria di servizi di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, di cui alla categoria 5 ed al punto 5 dei menzionati allegati delle direttive stesse e, dall'altro, tali differenze presentino un'influenza determinante sulla decisione dell'utente medio di ricorrere all'uno o all'altro tipo di trasporto. Spetta al giudice nazionale verificare se tale ipotesi ricorra nelle controversie principali.</i></p> <p><i>2) Per contro, l'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2001/4, nel combinato disposto con l'allegato H, categoria 5, della medesima, e l'articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112, nel combinato disposto con l'allegato III, punto 5, della stessa, tenuto conto del principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che ostano a che questi due tipi di servizi di trasporto urbano di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, vale a dire, da un lato, in taxi e, dall'altro, in autoveicolo da noleggio con conducente, siano assoggettati ad aliquote IVA distinte, laddove, in virtù di una convenzione specifica applicabile indistintamente alle imprese di taxi ed alle imprese di autonoleggio con conducente ad essa aderenti, il trasporto di persone a mezzo taxi non costituisca un aspetto concreto e specifico del trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito e tale attività, realizzata nell'ambito della convenzione medesima, risulti analoga, dal punto di vista dell'utente medio, all'attività di trasporto urbano di persone in autoveicolo da noleggio con conducente, ciò che spetta al giudice nazionale verificare.</i></p>

N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
39	Aliquote IVA diverse per trasporto taxi e autovetture a noleggio  Art. 16 D.P.R. 633/72	C-455/12 - Oertel	Questioni pregiudiziali Se il combinato disposto dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, e dell'allegato H, categoria 5, della sesta direttiva 77/388/CEE, tenuto conto del principio di neutralità osti a una normativa nazionale che prevede per il trasporto locale di persone a mezzo taxi l'aliquota IVA ridotta, mentre per il trasporto locale di passeggeri con le cosiddette autovetture a noleggio vige l'aliquota di imposta ordinaria.		27.02.2014
40	Buoni sconto - natura  Art. 2 D.P.R. 633/72	C-461/12 - Granton Advertising	Questioni pregiudiziali Se l'espressione "altri titoli", di cui all'articolo 13, parte B, parte iniziale e lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE debba essere interpretata nel senso che essa comprende una Grantoncard, ovvero una carta trasferibile che viene utilizzata in pagamento (parziale) per beni e servizi, e, in tal caso, se pertanto l'emissione e la vendita di siffatta carta sia esente dall'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto.	24.10.2013	12.06.2014

N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
			<p>In caso di risposta negativa, se l'espressione "altri effetti commerciali", di cui all'articolo 13, parte B, parte iniziale e lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388/CEE debba essere interpretata nel senso che in essa rientra una Grantoncard, ovvero una carta trasferibile che viene utilizzata in pagamento (parziale) per beni e servizi, e, in tal caso, se pertanto l'emissione e la vendita di siffatta carta sia esente dall'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Qualora una Grantoncard configuri un "altro titolo" o un "altro effetto commerciale", nel senso sopra indicato, se sia rilevante, per la questione se l'emissione e la vendita della medesima sia esente da imposta sul valore aggiunto, che, in caso di uso di detta carta, l'imposizione su (una parte de) il corrispettivo per essa pagata sia praticamente illusoria.</p>		
<p><i>L'articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva 77/388/CEE deve essere interpretato nel senso che la vendita di una carta di sconto, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non costituisce un'operazione riguardante «altri titoli» o «altri effetti commerciali», ai sensi, rispettivamente, dei punti 5 e 3 della medesima disposizione, che contempla determinate operazioni che gli Stati membri devono esonerare dall'imposta sul valore aggiunto.</i></p>					
41	<p>Esenzione IVA e fondi pensione</p> <p>Art. 10 D.P.R. 633/72</p>	<p>C-464/12 - ATP PensionService</p>	<p>Se l'articolo 13, parte B, lettera d), paragrafo 6, della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, 77/388/CEE, debba essere interpretato nel senso che la nozione di "fondi di investimento quali sono definiti dagli Stati membri" comprende casse pensioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale con le seguenti caratteristiche, allorché lo Stato membro riconosce gli istituti elencati nella sezione 2 dell'ordinanza di rinvio come fondi di investimento:</p> <p>a) il rendimento al lavoratore (beneficiario della pensione) dipende dal rendimento degli investimenti delle casse pensioni;</p> <p>b) il datore di lavoro non deve effettuare versamenti ulteriori per assicurare al beneficiario della pensione un determinato rendimento;</p> <p>c) le casse pensioni investono collettivamente le somme accantonate applicando il principio della ripartizione del rischio;</p> <p>d) la parte essenziale dei versamenti alle casse pensioni dipende da contratti collettivi di lavoro tra il singolo lavoratore e il singolo datore di lavoro, e non dalle decisioni individuali del singolo lavoratore.</p>	12.12.2013	13.03.2014
<p><i>L'articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE deve essere interpretato nel senso che possono rientrare in tale disposizione i fondi pensione, come quelli di cui al procedimento principale, allorché sono finanziati dai beneficiari delle pensioni versate, il risparmio è investito secondo il principio della ripartizione dei rischi e il rischio degli investimenti ricade sugli affiliati. È irrilevante, a tal riguardo, che i contributi siano versati dal datore di lavoro, che i loro importi risultino da contratti collettivi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, che le modalità finanziarie di restituzione del risparmio siano di-</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
	<p><i>versificate, che i contributi siano deducibili sulla base delle regole applicabili alle imposte sul reddito o che sia possibile aggiungere un elemento assicurativo accessorio.</i></p> <p><i>L'articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione di fondi comuni d'investimento» ai sensi di tale disposizione include le prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l'apertura di conti e l'accredito dei contributi versati per loro conto nel sistema dei regimi pensionistici. Tale nozione ricopre altresì i servizi di contabilità e di informazione relativi ai conti, come quelli ricompresi nell'allegato II della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002.</i></p> <p><i>L'articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista in tale disposizione per operazioni relative ai pagamenti o ai giroconti, si applica alle prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l'apertura di conti di tali affiliati nel sistema dei regimi pensionistici e l'accredito dei contributi di tali affiliati nei loro conti, nonché alle operazioni accessorie a tali servizi o che costituiscono con essi un'unica prestazione economica.</i></p>				
42	<p>Cessione di beni e pagamento fraudolento con carta di credito</p> <p>Art. 2 D.P.R. 633/72</p>	<p>C-494/12 – Dixons Retail Plc</p>	<p>Se l'articolo 14, paragrafo 1, debba essere interpretato nel senso della sua applicazione quando la cessione fisica di beni sia ottenuta in modo fraudolento, ove il pagamento effettuato dal cessionario abbia avuto luogo mediante una carta di credito che cui quest'ultimo fosse consapevole di non essere autorizzato ad usare.</p> <p>Se, in caso di cessione di beni ottenuta mediante uso fraudolento di una carta di credito, si configuri un "trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario", ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1.</p> <p>Se l'articolo 73 debba essere interpretato nel senso che esso trovi applicazione quando il pagamento sia ottenuto dal cedente di beni ai sensi di un accordo con un terzo che si sia impegnato a versare il corrispettivo delle operazioni realizzate tramite carta di credito, nonostante il cessionario dei beni sappia di non essere autorizzato ad usare la carta medesima.</p> <p>Allorché il pagamento sia effettuato da un terzo, per effetto di un accordo tra il cedente i beni e il terzo medesimo, a fronte della presentazione al cedente di una carta che il cessionario dei beni non sia autorizzato a usare, se il pagamento ricevuto da detto terzo debba essere considerato quale "corrispettivo per tali operazioni", ai sensi dell'articolo 73.</p>		<p><b>21.11.2013</b></p>
<p><i>Gli articoli 2, punto 1, 5, paragrafo 1, e 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE, nonché 2, paragrafo 1, lettera a), 14, paragrafo 1, e 73 della direttiva 2006/112/CE, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, il trasferimento fisico di un bene ad un acquirente che utilizzi fraudolentemente una carta di credito come strumento di pagamento costituisce una «cessione di beni» ai sensi degli articoli 2, punto 1, 5, paragrafo 1, 2, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, e che, nell'ambito di tale trasferimento, il pagamento effettuato da un terzo, in applicazione di una convenzione stipulata tra quest'ultimo e il fornitore del bene, in forza della quale il terzo si sia impegnato a pagare al fornitore i beni da</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
	<i>questo venduti ad acquirenti che utilizzino detta carta come strumento di pagamento, costituisce un «corrispettivo», ai sensi dei predetti articoli 11, A, paragrafo 1, lettera a), e 73</i>				
43	Esenzione per ente sportivo che gestisce golf  Art. 10 D.P.R. 633/72	C-495/12 – The Bridport and West Dorset Golf Club	<p>Ai fini dell'applicazione del disposto vincolante dell'articolo 134 alle disposizioni dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), [della direttiva principale IVA], nel caso di un ente riconosciuto come un organismo senza fini di lucro che conferisce il diritto di giocare a golf, quali prestazioni costituiscono, eventualmente, "operazioni esenti".</p> <p>Se sia legittimo limitare l'esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), a seconda che il servizio di conferire un diritto di giocare a golf sia prestato o meno ad un membro dell'organismo senza fini di lucro.</p> <p>Se le disposizioni dell'articolo 134 debbano essere interpretate nel senso che esse limitano l'esenzione alle sole prestazioni "strettamente connesse" (nel senso di accessorie) alle "transazioni esenti" o ad ogni prestazione rientrante nell'articolo 132, paragrafo 1, lettera m).</p> <p>Nell'ipotesi in cui l'organismo senza fini di lucro, ai sensi dei suoi obiettivi formulati ufficialmente, consenta regolarmente e abitualmente di giocare a golf a non membri, come debba essere interpretata la nozione "essenzialmente destinate" con riguardo al contributo imposto ai non membri.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 134, lettera b), a cosa debbano essere supplementari le "entrate supplementari".</p> <p>Nell'ipotesi in cui le entrate derivanti dalla messa a disposizione di strutture per lo sport ai non membri non debbano essere considerate "entrate supplementari" ai sensi dell'articolo 134, lettera b), se l'articolo 133, lettera d), consenta ad uno Stato membro di escludere siffatte entrate dall'esenzione ove esse possano determinare una distorsione della concorrenza a svantaggio delle imprese commerciali soggette a IVA, pur non revocando nel contempo l'esenzione per le entrate derivanti dalle quote associative dei membri degli stessi organismi senza fini di lucro, se i contributi dei membri di per sé possono determinare almeno qualche distorsione di concorrenza.</p>		<b>19.12.2013</b>
<p>1) L'articolo 134, lettera b), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che esso non esclude dal beneficio dell'esenzione prevista all'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della medesima direttiva la prestazione di servizi consistente nella concessione da parte di un organismo senza fini di lucro, che gestisce un campo da golf e che propone un piano associativo, del diritto di utilizzare il suddetto campo da golf ai visitatori non membri di tale organismo.</p> <p>2) L'articolo 133, primo comma, lettera d), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, di escludere dal beneficio dell'esenzione prevista all'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della stessa direttiva la prestazione di servizi consistente nella concessione del diritto di utilizzare il campo da golf gestito da un organismo senza fini di lucro, che propone</p>					



N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
<i>un piano associativo, qualora tale prestazione sia fornita a visitatori non membri di tale organismo.</i>					
44 .	Esportazione entro 90 giorni e non imponibilità  Art. 8 D.P.R. 633/72	C-563/12 - BDV Hungary Trading Kft	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Kúria - Interpretazione dell'articolo 15 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 e degli articoli 131, 146 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 - Esoneri all'esportazione – Società che esercita un'attività di produzione e di commercializzazione di conserve alimentari vendendo prodotti destinati a essere commercializzati dall'acquirente in paesi terzi – Normativa nazionale che subordina il diritto all'esenzione dell'IVA per le vendite di prodotti per l'esportazione al di fuori dell'Unione alla condizione che il termine decorso tra la vendita e la data di uscita dei prodotti dal territorio nazionale non ecceda i 90 giorni		<b>19.12.2013</b>
<i>Gli articoli 146, paragrafo 1, e 131 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo la quale, nell'ambito di una cessione all'esportazione, i beni destinati ad essere esportati al di fuori dell'Unione europea devono aver lasciato il territorio dell'Unione europea entro un termine prestabilito di tre mesi o di 90 giorni successivi alla data di cessione, qualora il semplice superamento di tale termine abbia la conseguenza di privare definitivamente il soggetto passivo dell'esenzione riguardo a tale cessione.</i>					
45 .	Direttiva comunitaria e sua efficacia diretta nel diritto interno  Art. 1 D.P.R. 633/72	C-589/12 - GMAC UK	Questioni pregiudiziali In che misura un soggetto passivo, in relazione a due operazioni relative agli stessi beni, abbia il diritto sia (i) di invocare l'efficacia diretta di una disposizione della direttiva del Consiglio 77/388 (in prosieguo: la "sesta direttiva IVA") con riguardo ad un'operazione, sia (ii) di basarsi sulle disposizioni di diritto nazionale riguardo all'altra operazione, allorché ciò determinerebbe un risultato fiscale complessivo relativo alle due operazioni che né il diritto nazionale né la Sesta direttiva IVA, applicati separatamente a queste due operazioni, determinano o sono intesi a determinare. Qualora occorra rispondere alla prima questione nel senso che esistono circostanze in cui il soggetto passivo non avrebbe siffatto diritto (o non lo avrebbe in una determinata misura) quali siano dette circostanze e, segnatamente, quale relazione debba sussistere tra le due operazioni affinché sorgano siffatte circostanze. Se le risposte alle prime due questioni siano diverse a seconda che il trattamento di un'operazione in diritto nazionale sia conforme o meno alla Sesta direttiva IVA.		<b>03.09.2014</b>
<i>L'articolo 11, parte C, paragrafo 1, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, uno Stato membro non può vietare ad un soggetto passivo di avvalersi dell'effetto diretto di tale disposizione riguardo ad</i>					

N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
<p><i>un'operazione, con la motivazione che tale soggetto passivo può avvalersi delle disposizioni del diritto nazionale riguardo ad un'altra operazione relativa ai medesimi beni e che l'applicazione cumulata di tali disposizioni condurrebbe ad un risultato fiscale complessivo che né il diritto nazionale né la sesta direttiva 77/388, ove applicati separatamente a tali operazioni, produrrebbero né perseguirebbero.</i></p>					
	Agenzie di viaggio  Art. 74-ter D.P.R. 633/72	C-599/12 - Jetair e BTW- eenheid BTWE Travel4you	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Rechtbank van eerste aanleg te Brugge - Interpretazione degli articoli 49 e 63 TFUE, degli articoli 26, paragrafo 3, e 28, paragrafo 3, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE, Interpretazione e validità degli articoli 153, 309 e 370 della direttiva 2006/112/CE - Regime particolare delle agenzie di viaggio - Prestazioni di servizi che comportano il ricorso ad altri soggetti imponibili per effettuare operazioni al di fuori dell'Unione - Mancata esenzione - Principi di uguaglianza, di neutralità fiscale e di proporzionalità		<b>13.03.2014</b>
<b>46</b>	<p>1) L'articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE e l'articolo 370 della direttiva 2006/112/CE non ostano all'introduzione da parte di uno Stato membro, prima del 1° gennaio 1978, in pendenza del termine per la trasposizione della sesta direttiva 77/388, di una disposizione che modifica la legislazione vigente assoggettando ad IVA le operazioni delle agenzie di viaggio relative a viaggi effettuati al di fuori dell'Unione europea.</p> <p>2) Uno Stato membro non viola l'articolo 309 della direttiva 2006/112 per il fatto di non assimilare le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio ad attività di intermediazione esenti, quando tali prestazioni si riferiscono a viaggi effettuati al di fuori dell'Unione europea, e di assoggettare le suddette prestazioni all'imposta sul valore aggiunto, a condizione che tali prestazioni fossero assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in quello Stato alla data del 1° gennaio 1978.</p> <p>3) L'articolo 370 della direttiva 2006/112, letto insieme all'allegato X, parte A, punto 4, di tale direttiva non viola il diritto dell'Unione per il fatto di concedere agli Stati membri la facoltà di continuare ad assoggettare ad imposizione i servizi delle agenzie di viaggio relativi ai viaggi effettuati al di fuori dell'Unione europea.</p> <p>4) Uno Stato membro non viola il diritto dell'Unione, in particolare i principi di uguaglianza, di proporzionalità e di neutralità fiscale, per il fatto di trattare le agenzie di viaggio, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388 e dell'articolo 306 della direttiva 2006/112, in modo diverso dagli intermediari, nonché di prevedere una norma, come quella di cui al regio decreto del 28 novembre 1999, in forza della quale soltanto le prestazioni di tali agenzie di viaggio, e non quelle degli intermediari, sono assoggettate a imposizione quando si riferiscono a viaggi effettuati al di fuori dell'Unione europea.</p>				
<b>47</b>	Territorialità stabile organizzazione  Art. 7, 7quinquies D.P.R. 633/72	C-605/12  Welmory	Se ai fini della tassazione dei servizi prestati dalla società A con sede in Polonia alla società B con sede in un altro Stato membro dell'Unione europea, in una situazione in cui la società B esercita un'attività economica utilizzando l'infrastruttura della società A, la stabile organizzazione dell'attività economica ai sensi dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE sia il luogo in cui ha fissato la sede la società A.	<b>15.05.2014</b>	<b>16.10.2014</b>
<p><i>Un primo soggetto passivo con sede della propria attività economica in uno Stato membro, che benefici di servizi forniti da un secondo soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, dev'essere considerato titolare, in quest'altro Stato membro, di una «stabile organizzazione», ai sensi dell'articolo 44 della</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
<p><i>direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, ai fini dell'accertamento del luogo di imposizione dei servizi stessi, qualora tale organizzazione sia caratterizzata da un sufficiente grado di permanenza e da una struttura idonea, in termini di risorse umane e tecniche, che le consenta di ricevere le prestazioni di servizi e di utilizzarle ai fini della propria attività economica, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.</i></p>					
48	<p>Lavorazione in Italia di beni comunitari che vengono inviati in Stato diverso da quello di partenza</p> <p>Art. 38 DL 331/93</p>	<p>C-606/12</p> <p>Dresser Rand</p> <p>ITALIA</p>	<p>Domanda di pronuncia pregiudiziale – Commissione tributaria provinciale di Genova – Interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112/CE – Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro – Nozione di lavori riguardanti il bene – Attività di verifica dell'adattabilità ad altri beni – Condizione della successiva spedizione del bene nello Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato - Possibilità di trattare la spedizione come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro in caso di successiva spedizione verso uno Stato membro diverso da quello di partenza</p>		06.03.2014
<p><i>L'articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva IVA 2006/112/CE deve essere interpretato nel «senso che, affinché la spedizione o il trasporto di un bene non sia qualificato come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, tale bene, dopo l'esecuzione dei lavori che lo riguardano nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto del bene stesso, deve necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato».</i></p>					
49	<p>Lavorazione in Italia di beni comunitari che vengono inviati in Stato diverso da quello di partenza</p> <p>Art. 38 DL 331/93</p>	<p>C-607/12</p> <p>Dresser Rand</p> <p>ITALIA</p>	<p>Domanda di pronuncia pregiudiziale – Commissione tributaria provinciale di Genova – Interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112/CE – Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro – Nozione di lavori riguardanti il bene – Attività di verifica dell'adattabilità ad altri beni – Condizione della successiva spedizione del bene nello Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato - Possibilità di trattare la spedizione come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro in caso di successiva spedizione verso uno Stato membro diverso da quello di partenza</p>		06.03.2014
<p><i>L'articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva IVA 2006/112/CE deve essere interpretato nel «senso che, affinché la spedizione o il trasporto di un bene non sia qualificato come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, tale bene, dopo l'esecuzione dei lavori che lo riguardano nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto del bene stesso, deve necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato».</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>51</sup>	N°. CAUSA <sup>52</sup>	NATURA <sup>53</sup>	AVV. <sup>54</sup>	CORTE <sup>55</sup>
50 .	Rimborsi non residenti per beni immobili  Art. 38 -bis 2	C-618/12  Société Reggiani	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Cour administrative d'appel de Paris - Validità, alla luce della libertà di stabilimento, dell'articolo 2 dell'ottava direttiva 79/1072/CEE - Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU L 331, pag. 11) - Limitazione del rimborso dell'IVA ai soli beni mobili- Esclusione del rimborso dell'IVA all'atto di acquisto di beni immobili		<b>25.3.2013</b>
<i>La causa C-618/12 è cancellata dal ruolo della Corte.</i>					

## Procedimenti instaurati nel 2011

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
1.	Pro-rata specifico di detrazione  Art. 19 e segg. D.P.R. n. 633/72	C-25/11	<i>Questione pregiudiziale</i>  Se l'art. 23 del CIVA sia compatibile con gli artt. 17, nn. 2 e 5, e 19, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE 1;  In caso di soluzione affermativa, se sia conforme agli artt. 17, nn. 2 e 5, e 19, della citata direttiva, una disposizione che stabilisce un prorata specifico di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto pagata a monte da soggetti passivi che realizzino solo operazioni imponibili, anche se per imputazione effettiva, in ragione dell'esistenza di sovvenzioni esenti da imposta per il settore di cui trattasi ("inputs") ai sensi del citato art. 23 del CIVA.		<b>16.2.2012</b>
	<i>Gli articoli 17, paragrafi 2 e 5, nonché 19 della sesta direttiva 77/388/CEE, devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro, qualora autorizzi soggetti passivi misti a operare la detrazione prevista da dette disposizioni secondo la destinazione della totalità o di parte dei beni e servizi, calcoli l'importo detraibile, per settori nei quali tali soggetti passivi effettuano soltanto operazioni imponibili, includendo «sovvenzioni» esenti da imposta nel denominatore della frazione utilizzata per determinare il pro-rata di detrazione.</i>				
2.	Compagnia di navigazione area - non imponibilità  Art. 8/bis	C-33/11	Questioni pregiudiziali  Se l'art. 15, n. 6, della sesta direttiva 77/388/CEE 1 relativa all'imposta sul valore aggiunto debba essere interpretato nel senso che nella nozione "compagnia di navigazione aerea che pratica essenzialmente il trasporto internazionale a	<b>26.4.2012</b>	<b>19.7.2012</b>

<sup>56</sup> Sintesi argomento e articolo interno di riferimento D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

<sup>57</sup> Numero progressivo per anno attribuito alla causa.

<sup>58</sup> Questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale o procedura d'infrazione avviata dalla Commissione.

<sup>59</sup> Data fissata per il deposito delle conclusioni dell'Avvocato generale (è possibile giudicare la causa senza conclusioni dopo aver sentito l'avvocato generale).

<sup>60</sup> Data fissata per il deposito della sentenza da parte della Corte.

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
	D.P.R. 633/72		<p>pagamento" rientrano anche le compagnie aeree di affari che operano essenzialmente a pagamento nel traffico di voli charter al servizio delle esigenze di imprese e privati individui.</p> <p>Se l'art. 15, n. 6, della sesta direttiva 77/388/CEE relativa all'imposta sul valore aggiunto debba interpretarsi nel senso che l'esenzione ivi disposta riguarda solo quelle cessioni di aeromobili che sono effettuate direttamente a favore di compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento, ovvero se l'esenzione in parola riguardi le cessioni di aeromobili anche all'operatore il quale non è egli stesso attivo essenzialmente nel traffico aereo internazionale a pagamento, ma cede l'aeromobile ai fini del suo ulteriore utilizzo, ad un operatore esercitante un'attività siffatta.</p> <p>Se, ai fini della soluzione della seconda questione, sia rilevante la circostanza che il proprietario dell'aeromobile ne addebita l'ulteriore utilizzo ad una persona privata che è sua azionista la quale usa gli aeromobili acquistati essenzialmente per i suoi scopi commerciali e/o privati, qualora si consideri che la compagnia aerea avrebbe potuto impiegare gli aeromobili anche per altri voli.</p>		
<p><i>I termini «trasporto internazionale a pagamento», ai sensi dell'articolo 15, punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, devono essere interpretati nel senso che essi includono altresì i voli internazionali noleggiati per soddisfare la domanda di imprese o di singoli.</i></p> <p><i>L'articolo 15, punto 6, della direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 92/111, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione da esso prevista si applica altresì alla cessione di un aeromobile a un operatore che non è esso stesso una «compagnia di navigazione aerea che [pratica] essenzialmente il trasporto aereo internazionale a pagamento» ai sensi di tale disposizione, ma che acquista tale aeromobile per l'uso esclusivo di quest'ultimo da parte di una siffatta compagnia.</i></p> <p><i>Le circostanze menzionate dal giudice del rinvio, vale a dire il fatto che l'acquirente dell'aeromobile ripercuota, peraltro, l'onere corrispondente all'uso di quest'ultimo su un singolo, che è suo azionista e che utilizza tale aeromobile essenzialmente a propri fini, commerciali e/o privati, pur avendo anche la compagnia di navigazione aerea la possibilità di usare l'aeromobile per altri voli, non sono tali da incidere sulla risposta alla seconda questione.</i></p>					
3.	Esenzione IVA su gestione patrimoniale Art. 10/72	C-44/11	<p>Questioni pregiudiziali</p> <p>Se la gestione patrimoniale relativa a titoli (gestione del portafoglio), in occasione della quale un soggetto passivo decide discrezionalmente e dietro remunerazione</p>	8.5.2012	19.7.2012

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
			<p>in merito alla compravendita di titoli, attuando tale decisione mediante la compravendita di titoli, sia esente</p> <p>solo quale gestione di fondi comuni d'investimento per più investitori insieme ai sensi dell'art. 135, n. 1, lett. g), della direttiva 2006/112/CE1, oppure anche</p> <p>quale gestione individuale del portafoglio per singoli investitori ai sensi dell'art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112/CE (operazione relativa a titoli, oppure negoziazione di un'operazione siffatta).</p>		
<p><i>Una prestazione di gestione patrimoniale tramite titoli come quella di cui alla controversia principale, vale a dire un'attività remunerata in occasione della quale un soggetto passivo adotta decisioni autonome in merito alla compravendita di titoli e attua tali decisioni mediante la compravendita di titoli, si compone di due elementi che sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica.</i></p> <p><i>L'articolo 135, paragrafo 1, lettera f) o g), della direttiva 2006/112/CE, dev'essere interpretato nel senso che la gestione patrimoniale tramite titoli, come quella di cui alla controversia principale, non è esente da imposta sul valore aggiunto ai sensi di tale disposizione.</i></p> <p><i>L'articolo 56, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 dev'essere interpretato nel senso che esso si applica non solo alle prestazioni elencate all'articolo 135, paragrafo 1, lettere a) g), della suddetta direttiva, ma anche alle prestazioni di gestione patrimoniale tramite titoli.</i></p>					
4.	<p>IVA di gruppo nei Paesi Bassi - mancata consultazione preventiva</p> <p>Art. 73 D.P.R. 633/72</p>	C-65/11	<p>Procedura d'infrazione</p> <p>La Commissione chiede che la Corte di giustizia voglia:</p> <p>Dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo consultato il comitato IVA e avendo consentito che non soggetti passivi fossero inclusi in un'unità fiscale, come risulta dalla decisione 18 febbraio 1991, n. VB91/347, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 9 e 11 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, relativa 2006/112/CE al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.</p> <p>Motivi e principali argomenti</p> <p>L'art. 9 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. L'art. 11 della direttiva IVA dispone che, previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto (il "comitato IVA"), ogni Stato membro può</p>		25.04.2013

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
			<p>considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.</p> <p>A parere della Commissione i Paesi Bassi sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti ai sensi degli artt. 9 e 11 della direttiva 2006/112/CE, in quanto hanno incluso in un'unità fiscale non soggetti passivi. Inoltre, i Paesi Bassi sono venuti meno ai loro obblighi ex art. 11 della direttiva IVA non avendo consultato il comitato IVA.</p>		
<p><i>Anche i non soggetti passivi possono partecipare alla formazione di un gruppo unico ai fini IVA se tali soggetti, stabiliti nello stesso Stato membro, sono legati da rapporti economici, finanziari e organizzativi.</i></p> <p><i>È compito degli Stati membri adottare idonee misure di contrasto alle frodi che possono nascere in seguito all'applicazione di questa disposizione.</i></p> <p><i>Inoltre, la consultazione del Comitato IVA non è necessaria per i cambiamenti che non modificano sostanzialmente le regole di applicazione di una disposizione nazionale.</i></p>					
5.	<p>Base imponibile su spese non addebitate</p> <p>Artt. 13 e 15 D.P.R. 633/72</p>	C-69/11	<p>Questioni pregiudiziali</p> <p>Se l'art. 26 della legge sull'IVA violi l'art. 11.A.1.a) della sesta direttiva 77/388/CEE <sup>1</sup>, attualmente ripreso all'art. 73 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112 <sup>2</sup>, Noleggio di imbarcazioni da diporto - Accordo sulla ripartizione dei costi tra l'impresa che concede le imbarcazioni a noleggio e l'impresa che le prende a noleggio - Possibilità di fatturare determinati costi all'impresa che prende a noleggio - Assenza di fatturazione - Disposizione nazionale che impone il pagamento dell'IVA su tali costi non fatturati.</p>		<b>6.11.2011 ordinanza</b>
<p><i>L'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE, dev'essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle della causa principale, l'imposta sul valore aggiunto non è dovuta sulle spese e sugli importi che contrattualmente avrebbero potuto essere fatturati dal soggetto passivo alla controparte, ma che non le sono stati fatturati.</i></p>					
6.	<p>IVA di gruppo in Finlandia - errata applicazione del</p>	C-74/11	Procedura d'infrazione		<b>25.04.2013</b>



N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
	regime  Art. 73 D.P.R. 633/72		dichiarare che la Repubblica di Finlandia non ha adempiuto agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 9 e 11 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in quanto ha ammesso nei gruppi IVA soggetti diversi dai soggetti passivi dell'IVA e ha limitato il sistema di registrazione come gruppo IVA ai prestatori di servizi finanziari e di assicurazione; condannare la Repubblica di Finlandia alle spese. Motivi e principali argomenti Nel testo dell'art. 11 della direttiva 2006/112/CE non vi è alcun elemento che attesti che gli Stati membri possono limitare l'applicazione del regime relativo alla registrazione del gruppo IVA a determinate categorie che svolgono la loro attività in un settore determinato. Anche lo scopo dell'art. 11 suggerisce che esso deve applicarsi a tutte le imprese a prescindere dal settore in cui operano. Le disposizioni della normativa finlandese, nel limitare la registrazione a talune categorie di gruppi, violano altresì il principio generale della parità di trattamento sancito dal diritto dell'Unione europea.		
<p><i>Anche i non soggetti passivi possono partecipare alla formazione di un gruppo unico ai fini IVA se tali soggetti, stabiliti nello stesso Stato membro, sono legati da rapporti economici, finanziari e organizzativi.</i></p> <p><i>È compito degli Stati membri adottare idonee misure di contrasto alle frodi che possono nascere in seguito all'applicazione di questa disposizione.</i></p> <p><i>Pertanto, è legittimo il limite posto alle imprese del settore finanziario e assicurativo alla formazione di un gruppo IVA in quanto tali soggetti, effettuando operazioni esenti, sono maggiormente esposti al rischio di frodi o evasioni fiscali.</i></p>					
7.	Detrazione IVA e disponibilità dei beni  Art. 19 D.P.R. 633/72	C-80/11	Questioni pregiudiziali  Se la direttiva 2006/112 <sup>1</sup> debba essere interpretata nel senso che un soggetto passivo IVA che soddisfi tutte le condizioni sostanziali per la detrazione di quest'ultima, conformemente alla direttiva in parola, può essere privato del suo diritto alla detrazione da una normativa o una prassi nazionale che vieta la detrazione dell'IVA pagata in occasione dell'acquisto di beni qualora l'unica prova atta a dimostrare che la fornitura dei beni è stata effettivamente realizzata sia la fattura quale documento facente fede, ove il soggetto passivo non disponga di documenti provenienti dall'emittente della fattura tali da dimostrare che quest'ultimo disponeva dei detti beni, che era in grado di fornirli e che ha		<b>21.6.2012</b>

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
			<p>adempito i suoi obblighi di dichiarazione. Se lo Stato membro possa imporre, in forza dell'art. 273 della direttiva, per assicurare l'esatta riscossione dell'IVA ed evitare le evasioni, che il destinatario della fattura disponga di altri documenti atti a provare che l'emittente della fattura disponeva dei beni di cui trattasi e che questi ultimi sono stati forniti o trasportati a favore del destinatario della fattura.</p> <p>Se la nozione di dovuta diligenza, prevista all'art. 44, n. 5, della legge ungherese relativa all'IVA sia compatibile con i principi di neutralità e di proporzionalità, riconosciuti in diverse occasioni dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'applicazione della direttiva, riguardo alla quale l'amministrazione fiscale e la costante giurisprudenza hanno disposto che il destinatario della fattura deve accertarsi del fatto che l'emittente di quest'ultima sia soggetto passivo dell'imposta, che abbia registrato contabilmente i beni, che disponga delle fatture di acquisto dei medesimi e che abbia adempito i suoi obblighi in termini di dichiarazione e di pagamento dell'IVA.</p> <p>Se gli artt. 167 e 178, lett. a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma o una prassi nazionale che subordina l'esercizio del diritto a detrazione alla condizione che il soggetto passivo destinatario della fattura dimostri che la società emittente della fattura ha agito in modo conforme al diritto.</p>		
<p><i>Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), 220, punto 1, e 226 della direttiva 2006/112/CE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi nazionale in base alla quale l'amministrazione fiscale nega ad un soggetto passivo il diritto di detrarre, dall'importo dell'imposta sul valore aggiunto di cui egli è debitore, l'importo dell'imposta dovuta o versata per i servizi che gli sono stati forniti, con la motivazione che l'emittente della fattura correlata a tali servizi, o uno dei suoi subfornitori, ha commesso irregolarità, senza che detta amministrazione dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un'evasione commessa dal suddetto emittente o da un altro operatore intervenuta a monte nella catena di prestazioni.</i></p> <p><i>Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), e 273 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi nazionale in base alla quale l'amministrazione fiscale nega il diritto a detrazione con la motivazione che il soggetto passivo non si è assicurato che l'emittente della fattura correlata ai beni a titolo dei quali viene richiesto l'esercizio del diritto a detrazione avesse la qualità di soggetto passivo, che disponesse dei beni di cui trattasi e fosse in grado di fornirli e che avesse soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, o con la motivazione che il suddetto soggetto passivo non dispone, oltre che di detta fattura, di altri documenti idonei a dimostrare la sussistenza delle circostanze menzionate, benché ricorrano le condizioni di sostanza e di forma previste dalla direttiva 2006/112 per l'esercizio del diritto a detrazione e sebbene il soggetto passivo non disponga di indizi che giustificano il sospetto dell'esistenza di irregolarità o evasioni nella sfera del suddetto emittente.</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
8.	IVA di gruppo estesa a non soggetti passivi  Art. 73 D.P.R. 633/72	C-85/11	Procedura d'infrazione  La ricorrente chiede che la Corte voglia: dichiarare che l'Irlanda, consentendo ai soggetti non passivi di essere membri di un gruppo IVA (un unico soggetto passivo ai fini IVA), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 9 e 11 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE <sup>1</sup> , relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; condannare l'Irlanda alle spese. Motivi e principali argomenti Per motivi di semplicità e per combattere eventuali abusi, la direttiva IVA consente agli Stati membri di considerare che due o più soggetti passivi formino congiuntamente un unico soggetto passivo. Si afferma che la direttiva non consente loro di includere soggetti non passivi in un siffatto gruppo, estendendo in tal modo i diritti e gli obblighi di soggetti passivi a soggetti non passivi. Pertanto, la normativa irlandese, autorizzando l'inclusione di soggetti non passivi in un gruppo IVA, è contraria alla direttiva.	<b>27.11.2012</b>	<b>9.4.2013</b>
<p><i>Anche i non soggetti passivi possono partecipare alla formazione di un gruppo unico ai fini IVA se tali soggetti, stabiliti nello stesso Stato membro, sono legati da rapporti economici, finanziari e organizzativi.            È compito degli Stati membri adottare idonee misure di contrasto alle frodi che possono nascere in seguito all'applicazione di questa disposizione.</i></p>					
9.	IVA di gruppo estesa a non soggetti passivi  Art. 73 D.P.R. 633/72	C-86/11	Procedura d'infrazione  La ricorrente chiede che la Corte voglia: dichiarare che il Regno Unito, consentendo ai soggetti non passivi di essere membri di un gruppo IVA (un unico soggetto passivo ai fini IVA), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 9 e 11 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE <sup>1</sup> , relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese. Motivi e principali argomenti Per motivi di semplicità e per combattere eventuali abusi, la direttiva IVA consente agli Stati membri di considerare che due o più soggetti passivi formino		<b>25.04.2013</b>

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
			<p>congiuntamente un unico soggetto passivo. Si afferma che la direttiva non consente loro di includere soggetti non passivi in un siffatto gruppo, estendendo in tal modo i diritti e gli obblighi di soggetti passivi a soggetti non passivi. Pertanto, la normativa del Regno Unito, autorizzando l'inclusione di soggetti non passivi in un gruppo IVA, è contraria alla direttiva.</p>		
<p><i>Anche i non soggetti passivi possono partecipare alla formazione di un gruppo unico ai fini IVA se tali soggetti, stabiliti nello stesso Stato membro, sono legati da rapporti economici, finanziari e organizzativi. È compito degli Stati membri adottare idonee misure di contrasto alle frodi che possono nascere in seguito all'applicazione di questa disposizione.</i></p>					
10	<p>IVA di gruppo estesa a non soggetti passivi</p> <p>Art. 73 D.P.R. 633/72</p>	C-95/11	<p>Conclusioni della ricorrente</p> <p>Dichiarare che il Regno di Danimarca, avendo ammesso soggetti diversi dai soggetti passivi dell'IVA a partecipare ad un gruppo IVA, ha violato gli obblighi incombenzgli in forza degli artt. 9 e 11 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto condannare il Regno di Danimarca alle spese.</p> <p>Motivi e principali argomenti</p> <p>Al fine di realizzare una semplificazione amministrativa e di prevenire talune forme di abuso, la direttiva sull'IVA consente agli Stati membri di considerare due o più soggetti passivi dell'IVA come un unico soggetto passivo. A giudizio della Commissione, la direttiva non consente a soggetti diversi dai soggetti passivi dell'IVA di partecipare ad un simile gruppo IVA e di rientrare quindi nei diritti e negli obblighi che valgono per i soggetti passivi. La normativa danese che attribuisce a soggetti diversi dai soggetti passivi la possibilità di partecipare ad un gruppo IVA non è quindi conforme alla direttiva.</p>		25.04.2013
<p><i>Anche i non soggetti passivi possono partecipare alla formazione di un gruppo unico ai fini IVA se tali soggetti, stabiliti nello stesso Stato membro, sono legati da rapporti economici, finanziari e organizzativi. È compito degli Stati membri adottare idonee misure di contrasto alle frodi che possono nascere in seguito all'applicazione di questa disposizione.</i></p>					
					14.03.2013

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
11 .	Levieri e cavalli non destinati all'alimentazione umana – aliquota ridotta  Art. 16 D.P.R. n. 633/72	C-108/11	Procedura d'infrazione  La ricorrente chiede che la Corte voglia: dichiarare che, applicando un'aliquota IVA del 4,8% alle cessioni di levrieri e cavalli di norma non destinati alla preparazione di alimenti, alla locazione di cavalli e ad alcuni servizi d'inseminazione, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 96, 98 (in combinato disposto con l'allegato III) e 110 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE <sup>1</sup> , relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: condannare l'Irlanda alle spese.		
<i>Applicando un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto del 4,8% alla fornitura di levrieri e cavalli non destinati alla preparazione del cibo, ma al noleggio e ad alcuni servizi di inseminazione, Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 96, 98, in combinato disposto con l'allegato III, e 110 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. L'Irlanda è condannata alle spese. La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.</i>					
12 .	IVA di gruppo estesa a non soggetti passivi  Art. 73 D.P.R. 633/72	C-109/11	Procedura d'infrazione  dichiarare che, consentendo a coloro che non sono soggetti passivi di essere membri di un raggruppamento ai fini dell'IVA, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli artt. 9 e 11 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1;  condannare la Repubblica ceca alle spese.		<b>25.04.2013</b>
<i>Il ricorso della Commissione va respinto. Nel caso di specie la Commissione non contesta che la Repubblica ceca ha fatto un cattivo recepimento nel diritto nazionale di cui all'articolo 11 della direttiva IVA, ma lamenta che questo Stato membro ad un errore di interpretazione di questo Articolo ammettendo l'inclusione di soggetti non passivi in un gruppo IVA. Tuttavia, mentre la Repubblica ceca ha dichiarato, come aveva fatto durante il procedimento precontenzioso, nessun gruppo IVA compresa tali persone sono state registrate nel suo territorio, la Commissione rimane in mora da dimostrare l'esistenza di tali gruppi su detto territorio.</i>					

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
13 .	Trasporto persone e parcheggio auto – prestazioni unitarie o accessorie  Art. 12 D.P.R. 633/72	C-117/11	Questioni pregiudiziali  Quali siano i fattori specifici di cui il giudice del rinvio deve tenere conto per stabilire se, in circostanze come quelle della presente causa, un soggetto passivo fornisca un'unica prestazione imponibile di servizi di parcheggio o due prestazioni separate, una di parcheggio e una di trasporto di passeggeri. In particolare:  se al caso di specie sia applicabile il ragionamento svolto dalla Corte nelle sentenze Card Protection Plan, causa C-349/96, e Levob, causa C-41/04. In particolare, se il servizio di trasporto in questione possa essere considerato accessorio rispetto al servizio di parcheggio o se sia così strettamente connesso a quest'ultimo al punto da formare oggettivamente un'unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale.		<b>19.1.2012</b> <b>ordinanza</b>
<i>La sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 92/111/CEE del 14 dicembre 1992 deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del tasso di imposta sul valore aggiunto applicabile, servizi di parcheggio di un veicolo in parco "off airport" e il passeggero del veicolo tra il parco e il terminal dell'aeroporto interessato deve, in circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, essere considerato come un unico servizio composito in cui il parcheggio di servizio è predominante.</i>					
14 .	Detrazione e impiego di beni  Art. 19 D.P.R. 633/72	C-118/11	Questioni pregiudiziali  Come debba essere interpretato il requisito di cui all'espressione "sono impiegati", stabilito dall'art. 168 della direttiva 2006/112 1 e, quanto alla valutazione del sorgere del diritto a detrazione, in quale momento tale requisito debba essere soddisfatto: se già nel periodo d'imposta in cui i beni sono acquistati o i servizi ricevuti, o se sia sufficiente che tale requisito sia soddisfatto in un periodo di imposta successivo;  Se, in considerazione degli artt. 168 e 176 della direttiva 2006/112, risulti ammissibile una norma nazionale quale l'art. 70, primo comma, n. 2, della legge bulgara sull'IVA, che consente di escludere sin dall'inizio dal sistema delle detrazioni i beni e i servizi "destinati a operazioni non aventi titolo oneroso o a attività diverse dall'attività economica del soggetto passivo".		<b>16.2.2012</b>

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
15	Aliquota IVA ridotta inferiore al 5%  Art. 16 D.P.R. 633/72	C-119/11	Procedura d'infrazione  Dichiarare che, nell'applicare, dal 1° gennaio 2007, l'aliquota IVA del 2,10% agli introiti realizzati sui prezzi dei biglietti d'ingresso per le prime di concerti che si tengono in locali in cui si servono su richiesta consumazioni durante lo spettacolo, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli artt. 99 e 110 della direttiva IVA 1;  condannare la Repubblica francese alle spese.		<b>28.2.2012</b>
	<p><i>Non è conforme alla normativa comunitaria la normativa francese che, dal 1° gennaio 2007, consente di applicare un'aliquota IVA del 2,10% agli introiti realizzati sui prezzi dei biglietti d'ingresso per le prime di concerti che si tengono in locali in cui si servono su richiesta consumazioni durante lo spettacolo, anziché la precedente aliquota del 5,5%. Infatti, l'art. 110 della direttiva IVA consente agli Stati membri che al 1° gennaio 1991 applicavano aliquote IVA ridotte inferiori al minimo del 5% di continuare ad applicarle. Tuttavia, tale articolo non può autorizzare gli Stati membri a introdurre nuove deroghe, o ad ampliare l'ambito di applicazione delle deroghe esistenti al 1° gennaio 1991 dopo averne ridotto la portata successivamente a tale data.</i></p>				
16	Società correlate e base imponibile per le cessioni	C-129/11	Questioni pregiudiziali	<b>26.1.2012</b>	<b>26.4.2012</b>

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
	di beni  Art. 13 D.P.R. 633/72		<p>Se l'art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CEE<sup>1</sup>, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che, in caso di cessioni tra soggetti collegati, se il corrispettivo è inferiore al valore normale, la base imponibile è pari al valore normale dell'operazione solo quando il cedente o l'acquirente non ha interamente diritto alla detrazione dell'imposta sull'acquisto o sulla produzione dei beni che costituiscono l'oggetto della cessione.</p> <p>Se l'art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che, quando il fornitore si è interamente avvalso del diritto a detrazione su beni e servizi oggetto di successive cessioni tra soggetti collegati di valore inferiore rispetto al valore normale, e tale diritto a detrazione non è stato rettificato in forza degli artt. da 173 a 177 della direttiva e la cessione non usufruisce di esenzione ai sensi degli artt. 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377, 378, n. 2, 379, n. 2, o da 380 a 390 della direttiva, lo Stato membro non possa prevedere misure in forza delle quali la base imponibile è esclusivamente il valore normale.</p>		
<p><i>L'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, deve essere interpretato nel senso che le condizioni di applicazione da esso indicate sono tassative e che, pertanto, una normativa nazionale non può prevedere, sul fondamento di tale disposizione, che la base imponibile sia pari al valore normale dell'operazione in casi diversi da quelli elencati nella citata disposizione, in particolare qualora il soggetto passivo benefici del diritto a detrarre interamente l'imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice nazionale accertare.</i></p> <p><i>In circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali, l'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 conferisce alle società interessate il diritto di avvalersene direttamente al fine di opporsi all'applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con tale norma. Nell'impossibilità di procedere ad un'interpretazione della normativa interna in conformità con tale articolo 80, paragrafo 1, il giudice del rinvio dovrebbe disapplicare qualsiasi disposizione di tale normativa che contrasti con esso.</i></p>					
<b>17</b> .	Detrazione IVA ed errata autofattura subappalti  Art. 19 D.P.R. 633/72	C-142/11	Questioni pregiudiziali  Se le disposizioni relative alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE <sup>1</sup> , in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE <sup>2</sup> (in prosieguo: la "sesta direttiva"), e, per quanto riguarda l'anno		<b>21.6.2012</b>



N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
			<p>1997, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE<sup>3</sup>, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, possano essere interpretate nel senso che esse consentono all'amministrazione tributaria - fondandosi sulla responsabilità oggettiva - di limitare o di privare il soggetto passivo del diritto a detrazione che quest'ultimo intenda esercitare qualora l'emittente della fattura non sia in grado di dimostrare che si è fatto ricorso ad altri subappaltatori in modo conforme al diritto.</p> <p>Se, ove l'amministrazione tributaria non contesti l'effettiva esecuzione dell'operazione economica indicata nella fattura e quest'ultima corrisponda formalmente alle disposizioni di legge, tale autorità possa legittimamente escludere il recupero dell'IVA in quanto i subappaltatori di cui l'emittente della fattura si è avvalso non sono identificabili o l'emissione di fatture da parte dei subappaltatori non è conforme alla normativa applicabile.</p> <p>Se l'amministrazione tributaria che esclude il diritto a detrazione in applicazione del punto 2 sia tenuta a provare, nel corso del procedimento fiscale, che il soggetto passivo che ha fatto valere il suo diritto a detrazione fosse a conoscenza del comportamento illecito - diretto eventualmente all'evasione fiscale - delle imprese situate a valle nella catena dei subappalti, o che vi abbia lui stesso contribuito.</p>		
<p><i>Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), 220, punto 1, e 226 della direttiva 2006/112/CE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi nazionale in base alla quale l'amministrazione fiscale nega ad un soggetto passivo il diritto di detrarre, dall'importo dell'imposta sul valore aggiunto di cui egli è debitore, l'importo dell'imposta dovuta o versata per i servizi che gli sono stati forniti, con la motivazione che l'emittente della fattura correlata a tali servizi, o uno dei suoi subfornitori, ha commesso irregolarità, senza che detta amministrazione dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un'evasione commessa dal suddetto emittente o da un altro operatore intervenuta a monte nella catena di prestazioni.</i></p> <p><i>Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), e 273 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi nazionale in base alla quale l'amministrazione fiscale nega il diritto a detrazione con la motivazione che il soggetto passivo non si è assicurato che l'emittente della fattura correlata ai beni a titolo dei quali viene richiesto l'esercizio del diritto a detrazione avesse la qualità di soggetto passivo, che disponesse dei beni di cui trattasi e fosse in grado di fornirli e che avesse soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, o con la motivazione che il suddetto soggetto passivo non dispone, oltre che di detta fattura, di altri documenti idonei a dimostrare la sussistenza delle circostanze menzionate, benché ricorrano le condizioni di sostanza e di forma previste dalla direttiva 2006/112 per l'esercizio del diritto a detrazione e sebbene il soggetto passivo non disponga di indizi che giustifichino il sospetto dell'esistenza di irregolarità o evasioni nella sfera del suddetto emittente.</i></p>					
18	Detrazione immobile	C-153/11	Questioni pregiudiziali		22.3.2012

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
.	strumentale  Art. 19 D.P.R. 633/72		<p>Se l'art. 168, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE<sup>1</sup>, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che - dopo che il soggetto passivo ha esercitato il proprio diritto di scelta e ha inserito un immobile, che rappresenta un bene d'investimento, nel patrimonio dell'impresa - si deve presumere (ossia ritenere fino a prova contraria) che tale bene sia utilizzato ai fini delle operazioni imponibili effettuate dal soggetto passivo;</p> <p>Se l'art. 168, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che il diritto alla detrazione in occasione dell'acquisto di un immobile che sia stato destinato al patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo, sorge immediatamente nel periodo fiscale in cui l'imposta è divenuta esigibile, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'immobile non possa essere utilizzato a causa della mancanza del certificato di agibilità obbligatoriamente previsto dalla legge;</p> <p>Se sia compatibile con la direttiva e con la giurisprudenza concernente l'interpretazione della stessa una prassi amministrativa come quella della Natsionalna Agentsia po Prihodite, secondo cui il diritto alla detrazione fatto valere da soggetti passivi dell'IVA per beni d'investimento da essi acquistati può essere negato con la motivazione che tali beni sono utilizzati dai titolari delle società per fini privati, senza che a tale uso venga applicata l'IVA.</p> <p>Se, in un caso come quello di cui al procedimento principale, alla società, ossia la ricorrente, spetti un diritto a detrazione in occasione dell'acquisto di un immobile (una maisonette a Sofia).</p>		
<p><i>L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, dev'essere interpretato nel senso che un soggetto passivo che, agendo in quanto tale, abbia acquistato un bene d'investimento e lo abbia destinato al patrimonio dell'impresa ha il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto gravante sull'acquisto di tale bene nel corso del periodo fiscale durante il quale l'imposta è divenuta esigibile, indipendentemente dal fatto che detto bene non sia immediatamente utilizzato a fini professionali. Spetta al giudice nazionale stabilire se il soggetto passivo abbia acquistato il bene d'investimento ai fini della sua attività economica e valutare, se del caso, l'esistenza di una pratica fraudolenta.</i></p>					
19	Regime del margine per autovetture a detrazione limitata	C- 160/11	Questione pregiudiziale  Se le disposizioni degli articoli 313 (1) e 314 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, unitamente agli articoli 136 e 315 dello stesso,	<b>24.5.2012</b>	<b>19.7.2012</b>

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
	D.L. 41/1995		devono essere interpretati nel senso che esse sono in linea con l'articolo 86 (3) della Ustawa podatku od towarów i usług (legge sulla tassa sui beni e servizi) di 11 marzo 2004 (Dziennik Ustaw n. 54, articolo 535, e successive modificazioni; in prosieguo: 'legge sull'IVA'), per il commercio di autovetture con detrazione limitata.		
<p><i>Gli articoli 313, paragrafo 1, e 314 della direttiva 2006/112/CE, letti in combinato disposto con gli articoli 136 e 315 della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che un soggetto passivo rivenditore non può avvalersi dell'applicazione del regime d'imposizione sul margine di utile, qualora ceda autoveicoli considerati beni d'occasione ai sensi dell'articolo 311, paragrafo 1, punto 1, di tale direttiva, che egli ha acquistato in precedenza in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto da un altro soggetto passivo che ha beneficiato di un diritto alla detrazione parziale di detta imposta pagata a monte sul prezzo di acquisto degli stessi veicoli.</i></p>					
20	Deposito doganale e normativa IVA  Art. 67 D.P.R. 633/72	C-165/11	Questioni pregiudiziali  Se - in una situazione in cui, negli anni 2005 e 2006, in un deposito doganale pubblico sito nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sono stati [importati], da un importatore di tale Stato membro, beni provenienti dal territorio di uno Stato non appartenente all'Unione europea (Ucraina), beni successivamente trasformati in detto deposito doganale in regime di perfezionamento attivo nell'ambito del sistema della sospensione, e in cui il prodotto finale invece di essere immediatamente esportato, ai sensi dell'art. 114 del regolamento CEE n. 2913/92, è stato ceduto, in quello stesso deposito, dal soggetto che l'ha trasformato ad un'altra società di detto Stato membro, la quale dal suddetto deposito doganale non l'ha immesso in libera pratica, ma lo ha in seguito ricollocato in regime di deposito doganale - alla menzionata vendita di beni in quello stesso deposito doganale si applichi sempre e soltanto la normativa doganale comunitaria oppure se la situazione giuridica, con la vendita di cui trattasi, abbia subito una modificazione tale da far sì che detta operazione venga sottoposta al regime della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE <sup>1</sup> , cioè se sia possibile, per le finalità del regime dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi della Sesta direttiva, considerare un deposito doganale pubblico, sito sul territorio di uno degli Stati membri, quale parte del territorio della Comunità, segnatamente del territorio di quello Stato membro, ai sensi della definizione di cui all'art. 3 della Sesta direttiva.	22.5.2012	8.11.2012

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
			<p>Se sia possibile valutare la situazione supra ricordata alla luce della dottrina dell'abuso di diritto elaborata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e relativa all'applicazione della Sesta direttiva (sentenza 21 febbraio 2006, causa C-255/02, Halifax) nel senso che la ricorrente, con la cessione dei beni nel deposito doganale pubblico sito nel territorio della Repubblica slovacca, ha già realizzato una cessione di beni a titolo oneroso nel territorio nazionale.</p> <p>Se gli scopi della Sesta direttiva formulati nel suo preambolo, in particolare gli scopi del GATT (WTO), siano soddisfatti, qualora una cessione di beni importati da un paese terzo nel deposito doganale, successivamente ivi trasformati e ceduti ad un'altra persona di tale Stato membro in un deposito doganale, sito nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea, non sia sottoposta al regime dell'imposta sul valore aggiunto in detto Stato membro.</p>		
<p><i>Qualora merci provenienti da un paese terzo siano state vincolate al regime di deposito doganale in uno Stato membro, siano state successivamente trasformate in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione e siano state poi vendute e vincolate nuovamente al regime di deposito doganale, rimanendo per la durata dell'insieme di tali operazioni nel medesimo deposito doganale sito nel territorio di tale Stato membro, la vendita di siffatte merci è soggetta all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, salvo che il suddetto Stato membro non si sia avvalso della facoltà, ad esso riconosciuta, di esentare tale cessione dall'imposta ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della medesima direttiva, il che deve essere verificato dal giudice nazionale.</i></p>					
21	<p>Assistenza a domicilio e esenzione</p> <p>Art. 10 D.P.R. 633/72</p>	C-174/11	<p>Questioni pregiudiziali</p> <p>Se l'art. 13, parte A, n. 1, lett. g), e/o n. 2, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari<sup>1</sup>, consenta al legislatore nazionale di subordinare l'esenzione fiscale relativa a servizi di assistenza a domicilio a persone malate e bisognose di cure alla circostanza che, per quanto riguarda il prestatore di detti servizi, "nell'anno civile precedente in almeno due terzi dei casi le spese per cure mediche siano state sostenute, in tutto o in gran parte, da enti di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti" [art. 4, punto 16, lett. e), dell'Umsatzsteuergesetz 1993 (legge relativa all'imposta sulla cifra di affari del 1993)].</p> <p>Se, nel rispetto del principio della neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, sia rilevante ai fini della soluzione della precedente questione il fatto che il legislatore</p>	19.7.2012	15.11.2012

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
			<p>nazionale assoggetti l'esenzione dei medesimi servizi ad altre condizioni, qualora essi vengano prestati da organizzazioni di assistenza sociale volontaria ufficialmente riconosciute, nonché da enti e associazioni di persone fisiche e giuridiche con finalità di assistenza sociale volontaria, i quali siano membri di siffatte organizzazioni (art. 4, punto 18, dell'Umsatzsteuergesetz 1993).</p>		
<p><i>L'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva 77/388/CEE, interpretato alla luce del principio di neutralità fiscale, osta a che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di cure a domicilio somministrate da prestatori commerciali sia assoggettata ad una condizione come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale nel corso dell'anno civile precedente in almeno due terzi dei casi le spese relative a tali cure devono essere state sostenute, in tutto o in gran parte, dagli enti di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti, qualora tale condizione non sia tale da garantire la parità di trattamento nell'ambito del riconoscimento, ai fini di tale disposizione, del carattere sociale di organismi diversi da quelli di diritto pubblico.</i></p>					
22	<p>Agenzie di viaggio e regime speciale</p> <p>Art. 74-ter D.P.R. 633/72</p>	C-189/11	<p>Procedura d'infrazione</p> <p>La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che: avendo applicato il regime speciale delle agenzie di viaggio nei casi in cui i servizi di viaggio erano stati venduti ad una persona diversa dal viaggiatore; avendo escluso dall'applicazione del citato regime le vendite al pubblico effettuate da agenzie di viaggio dettaglianti che gestiscono in nome proprio nei confronti dei viaggiatori viaggi organizzati da agenzie organizzatrici [tour operator]; avendo autorizzato le agenzie di viaggio, in determinate circostanze, a stipulare nella fattura una quota complessiva che non è collegata all'IVA che effettivamente si ripercuote sul cliente, e, avendo autorizzato quest'ultimo, quando sia soggetto passivo, a dedurre detta quota complessiva dall'IVA da versare, e avendo autorizzato le agenzie di viaggio, in quanto ricomprese nel regime speciale, a determinare la base imponibile dell'imposta in modo forfettario per ogni periodo d'imposta, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 306-310, 226, 168 e 73 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE<sup>1</sup>, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; condannare il Regno di Spagna alle spese</p>	6.6.2013	26.9.2013
<p><i>Il Regno di Spagna:</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
	<p>– escludendo dal regime speciale delle agenzie di viaggio le vendite al pubblico, effettuate da agenzie dettaglianti che agiscono in nome proprio, di viaggi organizzati da tour operator;</p> <p>– autorizzando le agenzie di viaggio, in determinate circostanze, ad esporre in fattura un importo globale d'imposta sul valore aggiunto privo di qualsiasi rapporto con l'imposta effettivamente ripercossa sul cliente, e autorizzando quest'ultimo, quando sia soggetto passivo, a detrarre detto importo globale dall'imposta sul valore aggiunto dovuta, e</p> <p>– autorizzando le agenzie di viaggio, laddove siano soggette al regime speciale, a determinare la base imponibile dell'imposta in misura globale per ogni periodo d'imposta,</p> <p>è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli articoli 168, 226 e da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Il ricorso è respinto quanto al resto.</p> <p>La Commissione europea sopporta un quarto delle proprie spese.</p> <p>Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese nonché tre quarti delle spese della Commissione europea.</p> <p>La Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.</p>				
23	<p>Agenzie di viaggio e regime speciale</p> <p>Art. 74-ter D.P.R. 633/72</p>	C-193/11	<p>Procedura d'infrazione</p> <p>dichiarare che, avendo applicato il regime speciale dell'IVA per le agenzie di viaggio alle vendite di servizi turistici a persone che non sono viaggiatori, come dispone l'art. 119, n. 3, della legge polacca sull'IVA), la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi derivanti dagli artt. 306-310 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>1</sup>;</p> <p>condannare la Repubblica di Polonia alle spese.</p> <p>Motivi e principali argomenti</p> <p>A parere della Commissione l'applicazione da parte della Repubblica di Polonia, ai sensi dell'art. 119 della legge polacca sull'IVA, del regime speciale dell'IVA per le agenzie di viaggio anche qualora l'acquirente di un servizio turistico sia un soggetto diverso dal viaggiatore, non è compatibile con le disposizioni attualmente vigenti degli artt. 306/310 della direttiva 2006/112/CE.</p> <p>Inoltre, anche se si concordasse con l'opinione che la finalità del regime speciale di IVA per le agenzie di viaggio, cioè la semplificazione della liquidazione dell'imposta, sarebbe effettivamente perseguita grazie ad un'interpretazione che tenga conto degli acquirenti, risulta dalla giurisprudenza della Corte che non è ammissibile un'applicazione del regime in parola che si fondi esclusivamente su un'interpretazione teleologica, contro la decisione univoca del legislatore</p>	6.6.2013	26.9.2013

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
			dell'Unione risultante dal contenuto delle disposizioni attualmente in vigore.		
	<p><i>Il ricorso è respinto. La Commissione europea è condannata alle spese sostenute dalla Repubblica di Polonia. La Repubblica ceca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.</i></p>				
24	<p>Esenzione e utilizzazione immobile ai fini personali degli amministratori di una società</p> <p>Art. 10 D.P.R. 633/72</p>	C-210/11	<p>Questioni pregiudiziali</p> <p>Se gli artt. 6, n. 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che sia trattata come una prestazione di servizi esente, in quanto affitto o locazione di un bene immobile ai sensi del detto art. 13, parte B, lett. b), l'utilizzazione totale o parziale, per le necessità private dei gestori, degli amministratori o dei soci (e delle loro famiglie) di una società soggetto passivo dotata di personalità giuridica, di un immobile facente parte del patrimonio di tale società e quindi interamente destinato alla sua impresa, nel caso in cui nessun canone di locazione pagabile in denaro sia stato stipulato come corrispettivo di detta utilizzazione, ma in cui quest'ultima vada considerata un beneficio in natura soggetto, in quanto tale, ad imposta nell'ambito dell'imposta sui redditi cui sono assoggettati i gestori, posto che detta utilizzazione, di conseguenza, è considerata fiscalmente come il corrispettivo di una frazione della prestazione lavorativa effettuata dai gestori, dagli amministratori o dai soci.</p> <p>Se dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che siffatta esenzione si applica in questa ipotesi allorché la società non prova l'esistenza di un nesso necessario tra la gestione dell'impresa e la messa a disposizione, interamente o in parte, dell'immobile ai gestori, agli amministratori o ai soci e, in tal caso, se sia sufficiente l'esistenza di un nesso indiretto.</p>		<b>18.7.2013</b>
	<p><i>1) Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, devono essere interpretati nel senso che ostano a che costituisca una locazione d'immobile esente ai sensi di tale direttiva la messa a disposizione di una parte di un bene immobile, appartenente a una persona giuridica, per l'uso privato da parte del gestore di quest'ultima, senza che sia previsto a carico dei beneficiari, a titolo di corrispettivo per l'utilizzo di tale immobile, un canone di locazione pagabile in denaro, e a tal riguardo è influente il fatto che, alla luce della normativa nazionale relativa all'imposta sul reddito, tale messa a disposizione sia considerata come un beneficio in natura</i></p>				

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
	<p><i>derivante dall'esecuzione, da parte dei suoi beneficiari, del loro compito statutario o del loro contratto d'impiego.</i></p> <p><i>2) Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che, in situazioni come quelle di cui ai procedimenti principali, la circostanza che la totale o parziale messa a disposizione dell'immobile interamente destinato all'impresa, a favore dei gestori, degli amministratori o dei soci di quest'ultima, presenti o meno un nesso diretto con la gestione dell'impresa è irrilevante per determinare se tale messa a disposizione rientri nell'esenzione prevista dalla seconda di tali norme.</i></p>				
25	<p>Esenzione e utilizzazione immobile ai fini personali degli amministratori di una società</p> <p>Art. 10 D.P.R. 633/72</p>	C-211/11	<p>Questioni pregiudiziali</p> <p>Se gli artt. 6, n. 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che sia trattata come una prestazione di servizi esente, in quanto affitto o locazione di un bene immobile ai sensi del detto art. 13, parte B, lett. b), l'utilizzazione totale o parziale, per le necessità private dei gestori, degli amministratori o dei soci (e delle loro famiglie) di una società soggetto passivo dotata di personalità giuridica, di un immobile facente parte del patrimonio di tale società e quindi interamente destinato alla sua impresa, nel caso in cui nessun canone di locazione pagabile in denaro sia stato stipulato come corrispettivo di detta utilizzazione, ma in cui quest'ultima vada considerata un beneficio in natura soggetto, in quanto tale, ad imposta nell'ambito dell'imposta sui redditi cui sono assoggettati i gestori, posto che detta utilizzazione, di conseguenza, è considerata fiscalmente come il corrispettivo di una frazione della prestazione lavorativa effettuata dai gestori, dagli amministratori o dai soci.</p> <p>Se dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che siffatta esenzione si applica in questa ipotesi allorché la società non prova l'esistenza di un nesso necessario tra la gestione dell'impresa e la messa a disposizione, interamente o in parte, dell'immobile ai gestori, agli amministratori o ai soci e, in tal caso, se sia sufficiente l'esistenza di un nesso indiretto.</p>		<b>18.7.2013</b>
	<p><i>1) Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, devono essere interpretati nel senso che ostano a che costituisca una locazione d'immobile esente ai sensi di tale direttiva la messa a disposizione di una parte di un bene immobile, appartenente a una persona giuridica, per l'uso privato da parte del gestore di quest'ultima, senza che sia previsto a carico dei beneficiari, a titolo di corrispettivo per l'utilizzo di tale immobile, un canone di locazione pagabile in denaro, e a tal riguardo è ininfluenza il fatto che, alla luce della normativa nazionale relativa all'imposta sul reddito, tale messa a disposizione sia considerata come un beneficio in natura derivante dall'esecuzione, da parte dei suoi beneficiari, del loro compito statutario o del loro contratto d'impiego.</i></p>				



N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
	<p>2) Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che, in situazioni come quelle di cui ai procedimenti principali, la circostanza che la totale o parziale messa a disposizione dell'immobile interamente destinato all'impresa, a favore dei gestori, degli amministratori o dei soci di quest'ultima, presenti o meno un nesso diretto con la gestione dell'impresa è irrilevante per determinare se tale messa a disposizione rientri nell'esenzione prevista dalla seconda di tali norme.</p>				
26	<p>Agenzia di viaggio</p> <p>Art 74-ter D.P.R. 633/72</p>	C-220/11	<p>Questioni pregiudiziali</p> <p>Se l'art. 306 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>1</sup>, si applichi unicamente ai servizi forniti dalle agenzie di viaggio agli utenti finali di una prestazione di viaggio (i viaggiatori) oppure anche ai servizi forniti ad altri soggetti (i clienti). Se, ai fini dell'art. 306 della summenzionata direttiva, debba essere considerata un'agenzia di viaggio una società di trasporti che si limiti ad offrire servizio di trasporto persone, mediante pullman, alle agenzie di viaggio (non direttamente ai viaggiatori), senza fornire altri servizi (alloggio, informazioni, consulenze, ecc.).</p>		<b>01.3.2012</b>
	<p><i>Una società di trasporto che si limiti a fornire alle agenzie di viaggio servizi di trasporto di persone mediante pullman, senza fornire alcun altro servizio, quali quelli di alloggio, di guida o di consulenza, non effettua operazioni rientranti nel regime speciale delle agenzie di viaggio previsto all'articolo 306 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</i></p>				
27	<p>Leasing e servizi di assicurazione - servizi congiunti</p> <p>Art. 10 e 12 D.P.R. 633/72</p>	C-224/11	<p>Questioni pregiudiziali</p> <p>Se l'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE <sup>1</sup>, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto debba interpretarsi nel senso che il servizio di assicurazione di un oggetto in leasing ed il servizio di leasing devono essere trattati quali servizi distinti, o invece come un unico e complesso servizio globale di leasing. In caso di soluzione della prima questione nel senso che il servizio di assicurazione di un oggetto in leasing nonché il servizio stesso di leasing devono essere trattati quali servizi distinti, se l'art. 135, n. 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 28 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto debba interpretarsi nel senso che il servizio di assicurazione dell'oggetto in leasing fruisce dell'esenzione dall'imposta, qualora il</p>		<b>17.1.2013</b>

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
			<p>prestatore del leasing assicuri l'oggetto medesimo facendo gravare le spese dell'assicurazione sul destinatario del leasing.</p> <p><i>La prestazione di servizi di assicurazione relativa a un bene oggetto di leasing e la prestazione di servizi consistente nel leasing stesso devono essere considerate, in linea di principio, come prestazioni di servizi distinte e indipendenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Spetta al giudice del rinvio stabilire se, considerate le circostanze concrete del caso di cui al procedimento principale, le operazioni in questione siano connesse tra loro a tal punto da dover essere considerate come una prestazione unica o se, al contrario, esse costituiscano prestazioni indipendenti.</i></p> <p><i>Quando il concedente provvede egli stesso a far assicurare il bene oggetto del leasing, fatturando a sua volta all'utilizzatore esattamente il costo dell'assicurazione, una simile operazione costituisce, in casi come quello di cui al procedimento principale, un'operazione di assicurazione, ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE.</i></p>		
28	<p>Navi obsolete smantellate e non imponibilità</p> <p>Art. 8-bis D.P.R. 633/72</p>	C-225/11	<p>Questioni pregiudiziali</p> <p>Se l'art. 151, n. 1, lett. c), della direttiva principale sull'IVA<sup>1</sup> debba essere interpretato nel senso che esenta una prestazione di servizi nel Regno Unito, consistente nello smantellamento di navi obsolete della Marina statunitense per l'US Department of Transportation Maritime Administration, in una o entrambe le circostanze che seguono: ove tale prestazione non sia stata fornita ad una parte delle forze armate di un membro della NATO, destinate allo sforzo comune di difesa, o al personale civile che le accompagna; ove tale prestazione non sia stata fornita ad una parte delle forze armate di un membro della NATO di stanza nel Regno Unito o ospiti nello stesso, o al personale civile che le accompagna</p>		26.4.2012
	<p><i>L'articolo 151, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, effettuata in uno Stato membro parte contraente del Trattato dell'Atlantico del Nord e consistente nello smantellamento di navi obsolete della Marina di un altro Stato parte contraente di tale Trattato, è esonerata dall'imposta sul valore aggiunto, in forza di tale disposizione, esclusivamente qualora:</i></p> <p><i>detta prestazione sia effettuata in favore di un organismo delle forze armate dell'altro Stato in questione destinate allo sforzo comune di difesa o per il personale civile che le accompagna, e</i></p>				

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
<i>la stessa prestazione sia effettuata in favore di un organismo delle suddette forze armate che siano di stanza o ospiti nel territorio dello Stato membro interessato o per il personale civile che le accompagna.</i>					
29	Distruzione di beni - regole  Art. 53 D.P.R. 633/72	C-234/11	<p>Questioni pregiudiziali</p> <p>Come debba essere interpretata la nozione di "distruzione di beni" ai sensi dell'art. 185, n. 2, della direttiva 2006/112<sup>1</sup>, e se siano rilevanti, ai fini della rettifica della detrazione dell'imposta a monte in occasione dell'acquisto del bene, i motivi che hanno provocato la distruzione e/o le circostanze alle quali essa è avvenuta;</p> <p>Se la distruzione debitamente dimostrata di beni economici al solo scopo di crearne di nuovi, più moderni, che perseguono il medesimo obiettivo, sia da intendersi come mutamento degli elementi che determinano l'importo delle detrazioni ai sensi dell'art. 185, n. 1, della direttiva 2006/112;</p> <p>Se l'art. 185, n. 2, della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di prevedere l'effettuazione di rettifiche nel caso di distruzione di beni, qualora, in occasione dell'acquisto, non sia stato corrisposto il pagamento o sia stato corrisposto un pagamento parziale;</p> <p>Se l'art. 185, nn. 1 e 2, della direttiva 2006/112 sia da interpretare nel senso che osta a una normativa nazionale del tipo di quella prevista all'art. 79, n. 3, e all'art. 80, n. 2, punto 1, della legge sull'IVA, che prevede l'effettuazione di una rettifica della detrazione operata nei casi di distruzione di beni per il cui acquisto è stato corrisposto il pagamento integrale dell'importo base e dell'imposta calcolata, e che fa dipendere l'omissione della rettifica della detrazione da un presupposto diverso dal pagamento;</p> <p>Se l'art. 185, n. 2, della direttiva 2006/112 sia da interpretare nel senso che esclude la possibilità della rettifica della detrazione in caso di demolizione di un lotto di fabbricati effettuata al solo scopo di costruire, in suo luogo, un nuovo lotto, più moderno, che persegue lo stesso fine di quello demolito, servendo all'effettuazione di operazioni che danno diritto a detrazione.</p>	<b>14.6.2012</b>	<b>18.10.2012</b>
<i>L'articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, deve essere interpretato nel senso che la distruzione di diversi fabbricati destinati alla produzione di energia, come quella oggetto del procedimento principale, e la loro sostituzione con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione non costituiscono un mutamento, intervenuto successivamente alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto, degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto effettuata a titolo di imposta pagata a monte, e dunque non comportano l'obbligo di rettificare la suddetta</i>					

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
	<i>detrazione.</i>				
30	Agenzie di viaggio e regime speciale  Art. 74-ter D.P.R. 633/72	C-236/11  Italia	Conclusioni  dichiarare che, applicando il regime speciale concepito per le agenzie di viaggi anche quando il servizio di viaggio è venduto ad una persona diversa dal viaggiatore, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 306-310 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE <sup>1</sup> , relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio. Motivi e principali argomenti La Commissione considera che l'applicazione fatta dalla <u>Repubblica italiana</u> del regime speciale delle agenzie di viaggio, in quanto non si limita ai servizi prestati ai viaggiatori, come stabilito dalla direttiva, ma si estende anche alle operazioni realizzate fra agenzie di viaggio, viola le disposizioni della normativa in materia di IVA.	6.6.2013	26.9.2013
<i>Il ricorso è respinto.            La Commissione europea è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Repubblica italiana.            La Repubblica ceca, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Finlandia si fanno carico delle proprie spese.</i>					
31	Carburante nei serbatoi di locomotive  Art. 67 D.P.R. 633/72	C-250/11	«1) Se l'esenzione dai dazi all'importazione prevista all'articolo 112, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 918/83 e all'articolo 107, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1186/2009 debba essere interpretata nel senso che si applica a veicoli a motore che siano locomotive. 2) Se l'esenzione dall'IVA prevista all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 83/181(...) e all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132(...) debba essere interpretata nel senso che si applica a veicoli a motore che siano locomotive. 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se disposizioni del tipo di quelle previste all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 83/181(...) e all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132(...) debbano essere		19.7.2012

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
			interpretate nel senso che vietano a uno Stato membro di limitare i casi di esenzione dall'IVA all'importazione sul carburante, prevedendo che tale esenzione sia applicabile esclusivamente al carburante importato nel territorio dell'Unione europea nei serbatoi normali di veicoli automobili e necessario al loro funzionamento».		
	<p><i>Gli articoli 112, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1315/88 del Consiglio, del 3 maggio 1988; 107, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali; 82, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, come modificata dalla direttiva 88/331/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, e 84, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, devono essere interpretati nel senso che non si applicano a locomotive.</i></p>				
32	Detrazione per acquisto di costruzioni soggette a demolizione  Art. 19 D.P.R. 633/72	C- 257/11	Questioni pregiudiziali  Se l'acquisto di alcune costruzioni soggette alla demolizione, unitamente ad una superficie di terreno, ai fini dell'edificazione di un complesso residenziale sulla rispettiva superficie di terreno da parte di una società commerciale soggetta ad IVA, possa rappresentare un'attività preliminare, vale a dire una spesa di investimento per la realizzazione di un complesso residenziale, al fine di beneficiare della detrazione dell'IVA afferente l'acquisto delle costruzioni, alla luce degli artt. 167 e 168 della direttiva 28 novembre 2006, 2006/112/CE <sup>1</sup> , relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; Se la demolizione delle costruzioni soggette a demolizioni, acquistate insieme alla superficie di terreno, ai fini dell'edificazione di un complesso residenziale sulla rispettiva superficie di terreno, sia soggetta alla rettifica dell'IVA afferente l'acquisto delle costruzioni, tenuto conto dell'art. 185, n. 2, della direttiva 28 novembre 2008, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.		<b>29.11.2012</b>
	<p><i>Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento</i></p>				

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
	<p><i>principale, una società che abbia acquistato un terreno e fabbricati costruiti su quest'ultimo, al fine della demolizione dei medesimi e della realizzazione di un complesso residenziale su detto terreno, ha il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto di detti fabbricati. L'articolo 185 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, la demolizione di fabbricati, acquistati con il terreno su cui sono stati costruiti, effettuata al fine di realizzare un complesso residenziale al posto di detti fabbricati, non comporta un obbligo di rettificare la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto di detti fabbricati inizialmente operata.</i></p>				
33	<p>Trasferimento indiretto di immobili ed esenzione IVA</p> <p>Art. 10 D.P.R. 633/72</p>	C-259/11	<p>Questioni pregiudiziali</p> <p>Se l'art. 13, parte B, parte iniziale e lett. d), parte iniziale e punto 5, della sesta direttiva <sup>1</sup> debba essere interpretato nel senso che in esso rientrano anche operazioni, come quelle svolte dalla ricorrente, che riguardano sostanzialmente i beni immobili posseduti dalle società in questione e il loro trasferimento (indiretto), per l'unico motivo che dette operazioni erano rivolte al trasferimento delle azioni delle società ed hanno avuto questo risultato.</p> <p>Se la deroga all'esenzione di cui all'art. 13, parte B, lett. d), n. 5, parte iniziale e secondo trattino, della sesta direttiva si applichi anche se lo Stato membro non si è avvalso della facoltà, offerta dall'art. 5, n. 3, parte iniziale e lett. c), della sesta direttiva, di considerare come beni materiali le quote di interessi o azioni il cui possesso conferisce il diritto di proprietà o di godimento di un bene immobile.</p> <p>In caso di soluzione affermativa della questione precedente, se nelle quote di interessi e azioni sopra menzionate rientrano azioni in società che possiedono direttamente o indirettamente (tramite società affiliate) beni immobili, senza riguardo alla circostanza se esse gestiscano detti immobili come tali o li utilizzino nell'ambito di un'impresa diversa.</p>		5.7.2012
<p><i>L'articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva 77/388/CEE, dev'essere interpretato nel senso che rientrano in tale esenzione dall'imposta sul valore aggiunto operazioni, come quelle di cui al procedimento principale, dirette a trasferire azioni delle società in questione e che hanno avuto questo risultato, ma che riguardano sostanzialmente i beni immobili posseduti da tali società e il loro trasferimento (indiretto). La deroga a tale esenzione, prevista allo stesso punto 5, secondo trattino, non è applicabile se lo Stato membro non si è avvalso della facoltà, prevista all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), di tale direttiva, di considerare beni materiali le quote di interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l'attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile.</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
34	<p>Attività economica e mancata iscrizione – proporzionalità della sanzione</p> <p>Artt. 4 e 35 D.P.R. 633/72 D.Lgs. 471/1997</p>	C-263/11	<p>Questioni pregiudiziali</p> <p>Se una persona fisica che acquista beni (un bosco) per le proprie necessità personali e che effettua una consegna di beni per rimediare a effetti causati da forza maggiore (ad esempio, un temporale), debba essere considerata soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 9, n. 1, della direttiva 2006/112/CE<sup>1</sup> e dell'art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva 77/388/CEE<sup>2</sup>, e obbligato al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto. In altri termini, se tale consegna di beni, ai sensi della citata normativa dell'Unione europea, costituisca attività economica.</p> <p>Se sia conforme al principio di proporzionalità una normativa per cui viene imposto a un soggetto, per la mancata iscrizione al registro dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, una sanzione equivalente all'importo dell'imposta normalmente applicata sul valore dei beni consegnati, anche quando tale soggetto risulterebbe esonerato dall'imposta nel caso in cui avesse effettuato l'iscrizione al registro.</p>		<b>19.7.2012</b>
<p><i>L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, dev'essere interpretato nel senso che le cessioni di legname effettuate da una persona fisica per rimediare a effetti causati da forza maggiore rientrano nell'ambito dello sfruttamento di un bene materiale che dev'essere qualificato come «attività economica» ai sensi di tale disposizione, dal momento che le suddette cessioni sono state eseguite per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. Spetta al giudice nazionale procedere alla valutazione di tutti gli elementi della fattispecie per determinare se lo sfruttamento di un bene materiale, quale un bosco, sia diretto a ricavare introiti aventi carattere di stabilità.</i></p> <p><i>Il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che non è escluso che una norma del diritto nazionale, che consente di infliggere un'ammenda, equivalente all'importo della normale aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore dei beni oggetto delle cessioni eseguite, ad un singolo che è venuto meno al proprio obbligo di iscrizione al registro dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e che non era debitore di detta imposta, sia contraria al principio di proporzionalità. Spetta al giudice nazionale verificare se l'importo della sanzione non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi consistenti nell'assicurare l'esatta riscossione dell'imposta ed evitare l'evasione, considerate le circostanze del caso di specie e in particolare la somma concretamente tassata e l'eventuale sussistenza di un'evasione o di un aggiramento della normativa applicabile imputabili al soggetto passivo la cui mancata iscrizione viene sanzionata.</i></p>					
35	<p>Agenzie di viaggio e regime speciale</p>	C-269/11	<p>Procedura d'infrazione</p> <p>dichiarare che, consentendo che le agenzie di viaggio, ai sensi dell'art. 89 della</p>	<b>6.6.2013</b>	<b>26.9.2013</b>

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
	Art. 74-ter D.P.R. 633/72		<p>legge n. 235/2004, sull'imposta sul valore aggiunto, applichino il regime speciale delle agenzie di viaggio alle prestazioni di servizi di viaggio a persone diverse dai viaggiatori, la Repubblica ceca ha trasgredito gli obblighi ad essa incombenti a norma degli artt. 306-310, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; condannare Repubblica ceca alle spese.</p> <p>Motivi e principali argomenti</p> <p>Nella Repubblica ceca il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio, previsto agli artt. 306-310 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, è applicato non solo alle prestazioni offerte dalle agenzie di viaggio ai viaggiatori, ma anche alle prestazioni offerte a persone diverse dai viaggiatori. Il regime speciale si applica nella Repubblica ceca, ai sensi dell'art. 89 della legge n. 235/2004, sull'imposta sul valore aggiunto, anche nel caso in cui tale servizio di viaggio è prestato ad una persona giuridica che lo vende ulteriormente ad un'altra agenzia di viaggio. A parere della Commissione ciò è in contrasto con gli artt. 306-310 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, che esigono che detto regime speciale si applichi unicamente nel caso in cui i servizi di viaggio sono prestati ai viaggiatori. Il tenore letterale degli artt. 306-310 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, nonché la finalità che tali disposizioni perseguono, suffragano la tesi della Commissione.</p>		
<p>1) Il ricorso è respinto.            2) La Commissione europea è condannata alle spese sostenute dalla Repubblica ceca.            3) La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.</p>					
36	Cessione intracomunitaria e prova dell'esenzione  Art. 41 D.L. 331/1993	C-273/11	<p>Questioni pregiudiziali</p> <p>Se l'art. 138, n. 1, della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che una cessione di beni è esente da IVA nell'ipotesi in cui i beni siano stati venduti ad un acquirente che, al momento della conclusione del contratto di compravendita, era registrato ai fini IVA in un altro Stato membro e nel medesimo contratto sia stato stabilito che il potere di disposizione e il diritto di proprietà siano trasferiti all'acquirente contestualmente al carico dei beni sul mezzo di trasporto e che l'obbligo di trasportare i beni nell'altro Stato membro gravi sull'acquirente.</p> <p>Se per realizzare una cessione esente da IVA sia sufficiente, dal punto di vista del</p>		6.9.2012



N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
			<p>venditore, che questo dimostri che la merce alienata sia trasportata mediante veicoli immatricolati all'estero e che disponga di lettere di vettura CMR restituite dall'acquirente o se ci si debba assicurare che i beni alienati abbiano attraversato la frontiera nazionale e che il trasporto sia stato effettuato all'interno del territorio comunitario.</p> <p>Se possa mettersi in dubbio che la consegna dei beni è esente da IVA per il solo fatto che l'amministrazione fiscale dell'altro Stato membro annulli retroattivamente, a una data anteriore rispetto alla consegna dei beni, il codice fiscale comunitario dell'acquirente.</p>		
	<p><i>L'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il beneficio del diritto all'esenzione di una cessione intracomunitaria sia negato al venditore, purché sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che quest'ultimo non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in materia di prova o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione da esso effettuata rientrava in un'evasione posta in essere dall'acquirente e non ha adottato le misure cui poteva ragionevolmente ricorrere per evitare la propria partecipazione a detta evasione.</i></p> <p><i>L'esenzione di una cessione intracomunitaria, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, non può essere negata al venditore per la sola ragione che l'amministrazione tributaria di un altro Stato membro ha proceduto a una cancellazione del numero d'identificazione IVA dell'acquirente che, sebbene verificatasi dopo la cessione del bene, ha prodotto effetti, in modo retroattivo, a una data precedente a quest'ultima.</i></p>				
37	Gestione fondi comuni ed esenzione  Art. 10 D.P.R. 633/72	C-275/11	Questioni pregiudiziali Sull'interpretazione della nozione di "gestione di fondi comuni di investimento" nell'accezione dell'art. 13, parte B), lett. d), punto 6, della direttiva 77/388/CEE: se la prestazione di un gestore esterno di un fondo comune d'investimento sia sufficientemente specifica e, quindi, esente da imposta, solo qualora a) esso svolga un'attività di gestione e non solo di consulenza o qualora b) la prestazione, per sua natura, si differenzi da altre prestazioni sulla base di una peculiarità caratteristica ai fini dell'esenzione dall'imposta ai sensi della medesima disposizione c) esso operi sulla base di una delega di funzioni ai sensi dell'art. 5 octies della direttiva 85/611/CEE, come modificata.	8.10.2012	7.3.2013

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
	<p><i>L'articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari fornite da un terzo a una società di investimento di capitali, gestore di un fondo comune d'investimento, rientrano nella nozione di «gestione di fondi comuni d'investimento» ai fini dell'esenzione prevista dalla citata disposizione, anche se il terzo non abbia agito in esecuzione di un mandato, ai sensi dell'articolo 5 octies della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalla direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002.</i></p>				
38	<p>Detrazione IVA per gli acquisti intracomunitari</p> <p>Art. 19 D.P.R. 633/72</p> <p>Art. 45 D.L. 331/93</p>	C- 284/11	<p>Questioni pregiudiziali</p> <p>Se gli artt. 179, n. 1, 180 e 273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di effettività, sviluppato nella sentenza della Corte 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07, Ecotrade, nell'ambito delle imposte indirette debbano essere interpretati nel senso che essi ammettono un termine di decadenza come quello relativo alla presente fattispecie, ai sensi dell'art. 72, n. 1, della legge sull'IVA (nella versione del 2008), che è stato prorogato fino alla fine del mese di aprile 2009 solo per i destinatari di cessioni, nei confronti dei quali l'imposta era divenuta esigibile anteriormente al 1° gennaio 2009 mediante l'art. 18 delle disposizioni transitorie e finali della legge che modifica e integra la legge sull'IVA, tenendo presenti le circostanze di cui alla causa principale, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'obbligo imposto dal diritto nazionale, secondo cui una persona che abbia effettuato un acquisto intracomunitario, e non sia registrata ai sensi della legge sull'IVA, si deve registrare volontariamente, sebbene non ricorrano i presupposti per una registrazione obbligatoria come condizione per l'esercizio del diritto a detrazione;</li> <li>- la nuova normativa di cui all'art. 73 bis della legge sull'IVA (in vigore dal 1° gennaio 2009), in base alla quale il diritto a detrazione deve essere garantito indipendentemente dal fatto che sia stato osservato il termine di cui all'art. 72, n. 1, della medesima, ove l'imposta sia esigibile nei confronti del destinatario della cessione, purché la cessione non sia stata occultata e nella contabilità figurino i relativi dati;</li> <li>- la modifica successiva dell'art. 72, n. 1, della legge sull'IVA (in vigore dal 1° gennaio 2010), in base alla quale il diritto a detrazione può essere esercitato nel periodo d'imposta in cui è sorto, o in uno dei dodici periodi d'imposta successivi.</li> </ul>		12.7.2012

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
	<p><i>Gli articoli 179, paragrafo 1, 180 e 273 della direttiva 2006/112/CE, devono essere interpretati nel senso che non ostano all'esistenza di un termine di decadenza, che limita l'esercizio del diritto a detrazione, quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, purché tale termine non renda eccessivamente difficile o praticamente impossibile l'esercizio di tale diritto. Una siffatta valutazione spetta al giudice nazionale, il quale può tener conto, segnatamente, della successiva determinazione di una proroga conseguente del termine di decadenza, nonché della durata di una procedura di registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che dev'essere effettuata entro questo stesso termine al fine di poter esercitare detto diritto a detrazione.</i></p> <p><i>Il principio di neutralità fiscale osta a una sanzione consistente nel diniego del diritto a detrazione in caso di versamento tardivo dell'imposta sul valore aggiunto, ma non osta al versamento di interessi moratori, a condizione che tale sanzione rispetti il principio di proporzionalità, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.</i></p>				
39	Effettività di una operazione, evasione fiscale e detrazione dell'imposta  Art. 19 D.P.R. 633/72	C-285/11	Questioni pregiudiziali  Se dalle disposizioni degli artt. 178, lett. a) e b), 14, 62, 63, 167 e 168 della direttiva 2006/112 <sup>1</sup> si possa dedurre la nozione di "mancanza di un'effettiva cessione" e, in caso di risposta affermativa, se la nozione di "mancanza di un'effettiva cessione" corrisponda, quanto alla sua definizione, alla nozione di "evasione fiscale" o se essa sia inclusa in tale nozione. Cosa comprenda, ai sensi della direttiva, la nozione di "evasione fiscale". Se la direttiva, alla luce della definizione della nozione di "evasione fiscale" nonché dei 'considerando' 26 e 59, in combinato disposto con l'art. 178, lett. b), richieda che le formalità si stabiliscano espressamente in via legislativa mediante un atto del massimo organo legislativo dello Stato membro, oppure consenta che tali formalità non siano stabilite in via legislativa bensì in forza della prassi amministrativa (e in materia di verifiche fiscali) e della giurisprudenza. Se si possano stabilire le formalità mediante atti normativi delle autorità amministrative e/o mediante direttive dell'amministrazione. Se la "mancanza di un'effettiva cessione", qualora si tratti di una nozione distinta da quella di "evasione fiscale" e non compresa nella definizione di questa, costituisca una formalità a norma dell'art. 178, lett. b), oppure una misura ai sensi del 'considerando' 59 della direttiva, la cui adozione comporta l'esclusione del diritto a detrazione e mette in discussione il principio della neutralità dell'IVA, principio fondamentale del sistema comune di tale imposta, introdotto mediante la normativa comunitaria pertinente. Nel caso di operazioni regolarmente dichiarate e documentate da parte del		6.12.2012

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
			<p>fornitore ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, come quelle oggetto della causa principale, in cui il destinatario ha effettivamente acquisito il diritto di proprietà sui beni fatturati, senza che esistano dati che indichino che ha in realtà ricevuto i beni da una persona diversa da quella che ha emesso la fattura, se sia ammissibile non considerarle cessioni a titolo oneroso, nell'accezione dell'art. 2 della direttiva 2006/112, per il mero fatto che il fornitore non è stato reperito all'indirizzo fornito e che non ha presentato i documenti richiesti nel contesto della verifica fiscale o non ha dimostrato dinanzi alle autorità fiscali tutte le circostanze in cui sono avvenute le cessioni, tra cui l'origine dei beni venduti.</p>		
<p><i>Gli articoli 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 e 178 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che ostano, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a che venga negato ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto relativa ad una cessione di beni con la motivazione che, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse a monte o a valle di tale cessione, quest'ultima deve considerarsi non effettivamente avvenuta, senza che sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto commessa a monte o a valle nella catena di cessioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</i></p>					
40	<p>Agenzie di viaggio e regime speciale</p> <p>Art. 74-ter D.P.R. 633/72</p>	C-293/11	<p>Procedura d'infrazione</p> <p>Dichiarare che, avendo applicato il regime speciale in materia di IVA delle agenzie di viaggio nei casi in cui i servizi di viaggio erano stati venduti ad una persona diversa dal viaggiatore, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 306-310 della direttiva 2006/112/CE<sup>4</sup>. condannare la Repubblica ellenica alle spese.</p> <p>Motivi e principali argomenti</p> <p>Il regime delle agenzie di viaggio si applica solo ai servizi forniti direttamente ai viaggiatori, secondo il disposto della direttiva nella maggior parte delle lingue. Anche la versione inglese, che utilizza, in un solo punto, il termine "acquirente" (customer), sarebbe priva di senso se non fosse applicabile solo ai viaggiatori. La medesima conclusione si trae dalla lettura congiunta di tutte le disposizioni connesse (interpretazione sistematica). Al medesimo risultato si giunge con l'interpretazione storica, atteso che la direttiva IVA ha codificato solo la "Sesta direttiva, senza modificarne l'oggetto". Quanto all'interpretazione teleologica, quel che rileva è che non sia consentita la doppia imposizione delle agenzie di</p>	6.6.2013	26.9.2013

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
			determinati Stati membri (ad esclusione delle riduzioni nell'ipotesi di applicazione estensiva del regime delle agenzie di viaggio). A detto limite della direttiva non possono avviare i singoli Stati senza una modifica ufficiale del suo testo.		
<p><i>Il ricorso è respinto.</i>  <i>La Commissione europea è condannata alle spese sostenute dalla Repubblica ellenica.</i>  <i>La Repubblica ceca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.</i></p>					
41	Rimborso a soggetti non residenti e perentorietà del termine di sei mesi  Art. 38-ter D.P.R. 633/72	C-294/11	<p>Questione pregiudiziale</p> <p>Se il termine di sei mesi successivi allo scadere dell'anno civile nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile, previsto, per la presentazione della domanda di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei soggetti passivi non residenti all'interno del paese, dall'art. 7, paragrafo I, primo comma, ultimo periodo, dell'ottava direttiva del Consiglio del 6 dicembre 1979, n. 79/1072/CEE, abbia carattere perentorio, sia cioè stabilito a pena di decadenza dal diritto al rimborso</p> <p>Corte di cassazione IT.</p>		<b>21.6.2012</b>
<p><i>Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, ultima frase, dell'ottava direttiva 79/1072/CEE - Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, per la presentazione di un'istanza di rimborso dell'IVA - è un termine di decadenza.</i></p>					
42	Agenzie di viaggio e regime speciale  Art. 74-ter D.P.R. 633/72	C-296/11	<p>Conclusioni</p> <p>constatare che, applicando il regime specifico delle agenzie di viaggi a prestazioni rese a persone diverse dal viaggiatore (nella specie altri agenti di viaggio), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 306-310 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto;  condannare la Repubblica francese alle spese.  Motivi e principali argomenti</p>	<b>6.6.2013</b>	<b>26.9.2013</b>

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
			<p>La Commissione solleva un motivo unico a sostegno del suo ricorso che deduce l'erronea applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggi a prestazioni rese a persone diverse dal viaggiatore. A questo proposito, rileva che tale regime è applicabile solo quando il servizio di viaggi viene venduto al viaggiatore. Per contro, non è applicabile ai servizi forniti dalle agenzie di viaggi ad altre agenzie di viaggi o ad organizzatori di circuiti turistici. Tenuto conto della redazione delle disposizioni del codice generale delle imposte che fanno riferimento al termine "cliente" piuttosto che al termine "viaggiatore", la convenuta utilizza un approccio fondato sul "cliente" e quindi applica il regime speciale delle agenzie di viaggi in modo estensivo.</p> <p>La Commissione respinge peraltro la tesi sostenuta dalle autorità francesi secondo cui la normativa francese consentirebbe di raggiungere meglio gli obiettivi perseguiti dal regime speciale, e cioè la semplificazione delle formalità amministrative delle agenzie di viaggi e l'attribuzione degli introiti dell'IVA allo Stato membro nel quale avviene il consumo finale di ciascun servizio individuale.</p>		
<p><i>Il ricorso è respinto.</i>  <i>La Commissione europea è condannata alle spese sostenute dalla Repubblica francese.</i>  <i>La Repubblica ceca, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, della Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.</i></p>					
43	Società correlate e base imponibile per le cessioni di beni  Art. 13 D.P.R. 633/72	C-298/11	Questioni pregiudiziali  Se l'art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE <sup>1</sup> , relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda le cessioni tra soggetti collegati, qualora il corrispettivo sia inferiore al valore normale, la base imponibile è costituita dal valore normale dell'operazione soltanto nel caso in cui il cedente o il destinatario non sia legittimato alla detrazione integrale dell'imposta pagata a monte dovuta sulla vendita o sulla produzione dei beni costituenti l'oggetto della cessione.  Se l'art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui il cedente abbia esercitato il diritto alla detrazione integrale dell'imposta pagata a monte su beni e servizi costituenti l'oggetto di		9.7.2012

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
			<p>cessioni successive tra soggetti collegati ad un valore inferiore a quello normale, e tale diritto alla detrazione dell'imposta pagata a monte non sia stato rettificato ai sensi degli artt. 173-177 della direttiva suddetta, e la cessione non benefici di esenzione ai sensi degli artt. 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377, 378, n. 2, oppure 380-390 della medesima direttiva, lo Stato membro non può adottare misure che prevedano, quale base imponibile, soltanto il valore normale.</p> <p>Se l'art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui il destinatario abbia esercitato il diritto alla detrazione integrale dell'imposta pagata a monte su beni e servizi costituenti l'oggetto di cessioni successive tra soggetti collegati ad un valore inferiore a quello normale, e tale diritto alla detrazione dell'imposta pagata a monte non sia stato rettificato ai sensi degli artt. 173-177 della direttiva suddetta, lo Stato membro non può adottare misure che prevedano, quale base imponibile, soltanto il valore normale.</p> <p>Se nell'art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2006/112 siano elencate in maniera esaustiva le situazioni costituenti i presupposti in presenza dei quali lo Stato membro può adottare misure che prevedano, quale base imponibile per le cessioni, il valore normale dell'operazione.</p> <p>Se una normativa nazionale quale quella di cui all'art. 27, n. 3, punto 1, dello Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (legge in materia di imposta sul valore aggiunto) sia ammissibile in presenza di circostanze diverse da quelle elencate all'art. 80, n. 1, lett. a), b) e c), della direttiva 2006/112.</p> <p>Se, in un caso quale quello presente, la norma di cui all'art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2006/112 abbia efficacia diretta e possa essere direttamente applicata dal giudice nazionale.</p>		
<p>Con ordinanza del 9 luglio 2012, il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa C-298/11 dal ruolo della Corte.</p>					
44	<p>Immobili ed esenzione IVA</p> <p>Art. 10 D.P.R. 633/72</p>	C-299/11	<p>Questione pregiudiziale</p> <p>Se l'art. 5, n. 7, parte iniziale e lett. a), della sesta direttiva, in combinato disposto con l'art. 5, n. 5, e con l'art. 11, A, parte iniziale, n. 1, lett. b), della sesta direttiva, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, in caso di impiego ad opera di un soggetto passivo di un bene immobile per scopi esenti da</p>	11.9.2012	8.11.2012

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
			imposta, può imporre IVA in un caso in cui: detto bene immobile consiste in un lavoro realizzato su terreno proprio e su suo incarico da un terzo, a fronte di corrispettivo, e detto terreno veniva in precedenza utilizzato dal soggetto passivo per gli stessi scopi (esenti da IVA) e il soggetto passivo per detto terreno proprio non ha in precedenza goduto di detrazione dell'IVA, con la conseguenza che il (valore del) terreno proprio viene compreso nell'imposizione dell'IVA".		
<p><i>L'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, in combinato disposto con l'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l'impiego, da parte di un soggetto passivo, per i bisogni di un'attività economica esente dall'IVA, di terreni di cui è proprietario e che ha fatto trasformare da un terzo può essere oggetto di un'imposizione a titolo dell'imposta sul valore aggiunto che ha come base la somma del valore del terreno sottostante tali terreni e dei costi di trasformazione di questi ultimi, nei limiti in cui il soggetto passivo summenzionato non abbia ancora pagato l'imposta sul valore aggiunto inerente a tale valore e a tali costi, e a condizione che i terreni di cui trattasi non rientrino nell'esenzione di cui all'articolo 13, parte B, lettera h), della suddetta direttiva.</i></p>					
45	Agenzie di viaggio e regime speciale  Art. 74-ter D.P.R. 633/72	C-309/11	Conclusioni della ricorrente  dichiarare che, avendo applicato il regime speciale delle agenzie di viaggio previsto all'art. 80 della arvonlisäverolaki (legge relativa all'imposta sul valore aggiunto, 1501/1993) quando servizi relativi al viaggio sono venduti a persone diverse dal viaggiatore, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi derivantile dagli artt. 306-310 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE <sup>1</sup> relativa al al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; condannare la Repubblica di Finlandia alle spese. Motivi e principali argomenti La Commissione ritiene che, a norma delle disposizioni della direttiva relativa all'imposta sul valore aggiunto 2006/112/CE, il regime speciale delle agenzie di viaggio è applicabile solo quando i servizi relativi al viaggio sono venduti ai viaggiatori. Viceversa è contrario alla direttiva relativa all'imposta sul valore aggiunto che la Repubblica di Finlandia applichi il regime speciale delle agenzie di viaggio anche ai servizi che le agenzie di viaggio si prestano tra loro o forniscono ad operatori turistici.	6.6.2013	26.9.2013



N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
<p><i>Il ricorso è respinto. La Commissione europea è condannata alle spese sostenute dalla Repubblica di Finlandia. La Repubblica ceca, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese e la Repubblica di Polonia supporterà le proprie spese.</i></p>					
46	Base imponibile  Art. 13 D.P.R. 633/72	C-310/11	Questioni pregiudiziali  Se, con riferimento al periodo antecedente il 1° gennaio 1978, un soggetto passivo goda, ai sensi dell'art. 8, lett. a), della seconda direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/228/CEE <sup>1</sup> , e/o in forza dei principi della neutralità fiscale e della parità di trattamento, di un diritto, avente effetto diretto, a considerare ridotta a posteriori la base imponibile di una cessione di beni qualora, successivamente a tale cessione, il destinatario di quest'ultima abbia ricevuto un credito dal fornitore, che detto destinatario ha quindi scelto di riscuotere come pagamento in denaro o come credito a fronte di importi dovuti al fornitore in relazione a cessioni di beni al destinatario, che avevano già avuto luogo.	<b>11.9.2012</b>	<b>19.12.2012</b>
<p><i>L'articolo 8, lettera a), della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967 - Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce al soggetto passivo il diritto di considerare ridotta a posteriori la base imponibile di una cessione di beni qualora, successivamente al momento in cui tale cessione è avvenuta, un agente abbia ricevuto dal fornitore un credito, che egli ha scelto di riscuotere o come pagamento in denaro o come credito da far valere sugli importi dovuti al fornitore per cessioni di beni già effettuate.</i></p>					
47	Stabile organizzazione fuori dello stato in cui ha sede la propria attività economica  Art. 7 D.P.R. 633/72	C-318/11	Questioni pregiudiziali  Ai fini della decisione nel procedimento sulla base delle vigenti disposizioni di diritto dell'Unione, quale interpretazione debba essere attribuita alla nozione di stabile organizzazione dalla quale siano state effettuate operazioni commerciali. Se sia possibile ritenere che un soggetto passivo, con sede della propria attività economica in un altro Stato membro, la cui attività sia costituita principalmente dalla produzione e dalla vendita di veicoli e che abbia eseguito test invernali sui propri modelli di veicoli presso impianti in Svezia, disponga di una stabile organizzazione in Svezia dalla quale siano state effettuate operazioni commerciali qualora il soggetto medesimo abbia acquistato beni e servizi forniti e utilizzati		<b>25.10.2012</b>

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
			<p>presso impianti di test in Svezia, senza che questi disponga di personale proprio stabilmente operante in Svezia e qualora le attività di test siano necessarie per lo svolgimento dell'attività economica del soggetto in un altro Stato membro.</p> <p>Se ai fini della soluzione della seconda questione sia rilevante il fatto che il soggetto passivo possieda una controllata svedese al 100%, allo scopo pressoché esclusivo di fornire al soggetto vari servizi ricollegabili alle attività di test considerate.</p>		
<p><i>Non può ritenersi che un soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, stabilito in uno Stato membro e che effettui, in un altro Stato membro, unicamente prove tecniche o attività di ricerca, ad esclusione di operazioni imponibili, disponga, in tale altro Stato membro, di un «centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni» o di una «stabile organizzazione dalla quale [sono state] effettuate operazioni», ai sensi dell'articolo 1 dell'ottava direttiva 79/1072/CEE – Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese - come modificata dalla direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, e dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro.</i></p> <p><i>Tale interpretazione non è rimessa in discussione, in una fattispecie come quella oggetto della controversia principale nella causa C 318/11, dalla circostanza che il soggetto passivo disponga, nello Stato membro di presentazione della domanda di rimborso, di una società controllata al 100% quasi esclusivamente destinata a fornirgli una serie di servizi in relazione con le prove tecniche effettuate.</i></p>					
48	<p>Stabile organizzazione fuori dello stato in cui ha sede la propria attività economica</p> <p>Art. 7 D.P.R. 633/72</p>	C-319/11	<p>Questioni pregiudiziali</p> <p>Ai fini della decisione nel procedimento sulla base delle vigenti disposizioni di diritto dell'Unione, quale interpretazione debba essere attribuita alla nozione di stabile organizzazione dalla quale siano state effettuate operazioni commerciali.</p> <p>Se sia possibile ritenere che un soggetto passivo, con sede della propria attività economica in un altro Stato membro, la cui attività sia costituita, in particolare, dalla produzione e dalla vendita di apparecchi acustici e che abbia svolto ricerche audiologiche presso un apposito reparto in Svezia, disponga di una stabile organizzazione dalla quale siano state effettuate operazioni commerciali qualora il soggetto medesimo abbia acquistato beni e servizi forniti e utilizzati presso il suddetto reparto di ricerca in Svezia.</p>		<b>25.10.2012</b>
<p><i>Non può ritenersi che un soggetto passivo dell'IVA stabilito in uno Stato membro e che effettui, in un altro Stato membro, unicamente prove tecniche o attività di ricerca, ad esclusione di operazioni imponibili, disponga, in tale altro Stato membro, di un «centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni» o di</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
	<p><i>una «stabile organizzazione dalla quale [sono state] effettuate operazioni», ai sensi dell'articolo 1 dell'ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979 – Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese - come modificata dalla direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, e dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro.</i></p> <p><i>Tale interpretazione non è rimessa in discussione, in una fattispecie come quella oggetto della controversia principale nella causa C 318/11, dalla circostanza che il soggetto passivo disponga, nello Stato membro di presentazione della domanda di rimborso, di una società controllata al 100% quasi esclusivamente destinata a fornirgli una serie di servizi in relazione con le prove tecniche effettuate.</i></p>				
49	<p>Detrazione in caso di fattura emessa da soggetto con licenza ritirata</p> <p>Art. 19 D.P.R. 633/72</p>	C-324/11	<p>Questioni pregiudiziali</p> <p>Se osti al principio di neutralità fiscale (art. 9 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, l'interpretazione giuridica che esclude l'esercizio del diritto alla detrazione per il destinatario della fattura ove la licenza di imprenditore individuale di colui che ha emesso la fattura sia stata ritirata dal segretario comunale prima dell'adempimento del contratto o dell'emissione della fattura.</p> <p>Il fatto che l'imprenditore individuale che ha emesso la fattura non abbia dichiarato i lavoratori dallo stesso occupati (e che, pertanto operano "in nero") e che, per questo motivo, l'amministrazione tributaria abbia constatato che tale imprenditore "non dispone di lavoratori dichiarati" possa impedire l'esercizio del diritto alla detrazione del destinatario della fattura, dal punto di vista del principio di neutralità fiscale.</p>		6.9.2012
	<p><i>La direttiva 2006/112/CE e il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che ostano a che l'amministrazione finanziaria neghi ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l'IVA dovuta o assolta per servizi fornitigli, in base all'unico rilievo che la licenza di imprenditore individuale sia stata revocata all'emittente della fattura prima che egli abbia fornito i servizi di cui trattasi o abbia emesso la fattura corrispondente, qualora quest'ultima presenti tutte le informazioni richieste dall'articolo 226 di tale direttiva e, in particolare, quelle necessarie all'identificazione della persona che l'ha emessa e della natura dei servizi forniti.</i></p> <p><i>La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essa osta a che l'amministrazione finanziaria neghi ad un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'IVA dovuta o assolta per servizi fornitigli, per il fatto che l'emittente della fattura correlata a tali servizi non abbia dichiarato i lavoratori alle sue dipendenze, senza che tale amministrazione dimostri, alla luce di elementi obiettivi, che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione si iscriveva nell'ambito di una frode commessa da tale emittente oppure da un altro operatore intervenuto a monte nella catena delle prestazioni.</i></p>				

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
	<p><i>La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che il fatto che il soggetto passivo non abbia verificato se i lavoratori impiegati sul cantiere si trovassero in rapporti giuridici con l'emittente della fattura o se tale emittente avesse dichiarato detti lavoratori non costituisce una circostanza obiettiva idonea a consentire di concludere che il destinatario della fattura sapeva o doveva sapere di partecipare ad un'operazione inscritta in una frode all'imposta sul valore aggiunto, qualora tale destinatario non disponesse di indizi idonei ad avvalorare il sospetto dell'esistenza di irregolarità o di frodi nella sfera dell'emittente. Pertanto, il diritto a detrazione non può essere negato per tale motivo, allorché ricorrano le condizioni formali e sostanziali previste da detta direttiva per l'esercizio di detto diritto.</i></p> <p><i>Qualora l'amministrazione finanziaria fornisca indizi concreti relativi all'esistenza di una frode, la direttiva 2006/112 e il principio di neutralità fiscale non ostano a che il giudice nazionale verifichi, sulla base di un esame complessivo di tutte le circostanze della specie, se l'emittente della fattura abbia effettuato egli stesso l'operazione de qua. Tuttavia, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il diritto a detrazione può essere negato soltanto qualora l'amministrazione finanziaria abbia accertato, alla luce di elementi obiettivi, che il destinatario della fattura sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una frode commessa da detto emittente oppure da un altro operatore intervenuto a monte della catena delle prestazioni.</i></p>				
50	Cessione immobili ristrutturati ed esenzione  Art. 10 D.P.R. 633/72	C-326/11	Questioni pregiudiziali  Se l'art. 13, parte B, lett. g), in combinato disposto con l'art. 4, n. 3, lett. a), della sesta direttiva, debba essere interpretato nel senso che non è esente da IVA la cessione di un fabbricato nel quale, prima della sua cessione, sono stati effettuati dal venditore lavori al fine di realizzare un nuovo fabbricato (ristrutturazione), lavori che dopo la cessione sono stati proseguiti e completati dall'acquirente.		<b>12.7.2012</b>
	<p><i>L'articolo 13, parte B, lettera g), della sesta direttiva 77/388/CEE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista da detta prima disposizione si applica a un'operazione di cessione di un bene immobile composto da un terreno e da un vecchio fabbricato in corso di trasformazione in un fabbricato nuovo, come quella oggetto del procedimento principale, quando al momento di detta cessione il vecchio fabbricato risulti demolito solo in parte e sia, almeno parzialmente, ancora utilizzato in quanto tale.</i></p>				
51	Aliquota ridotta medicinali  Art. 16 D.P.R. 633/72	C-360/11	Procedura d'infrazione  Dichiarare che, applicando un'aliquota ridotta dell'IVA a: le sostanze medicinali destinati ad essere abitualmente e opportunamente utilizzate per ottenere medicinali in conformità con quanto disposto dall'art. 91.Uno.1.5° e Due.1.3° della Ley española del IVA. (legge spagnola sull'IVA);	<b>25.10.2012</b>	<b>17.1.2013</b>

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
			<p>i prodotti sanitari, il materiale, le attrezzature o gli strumenti che, oggettivamente considerati, possano essere utilizzati solamente al fine di prevenire, diagnosticare, trattare, alleviare o curare malattie o dolori dell'essere umano o degli animali, e che non sono però "normalmente utilizzati al fine di alleviare o trattare menomazioni, per l'uso personale ed esclusivo di soggetti affetti da disabilità", in conformità con quanto disposto dall'art 91.Uno.1.6º, secondo paragrafo della legge spagnola sull'IVA;</p> <p>il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in base alla direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>1</sup>;</p> <p>condannare il Regno di Spagna alle spese.</p>		
<p><i>Applicando un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle sostanze medicinali che possono essere utilizzate abitualmente e in modo idoneo per la produzione di medicinali;</li> <li>- ai dispositivi medici, al materiale, agli apparecchi e agli strumenti che, oggettivamente considerati, possono essere utilizzati solamente al fine di prevenire, diagnosticare, trattare, alleviare o curare malattie o affezioni dell'essere umano o degli animali, e che non sono però normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi;</li> <li>- agli strumenti e ai sussidi tecnici che possono essere utilizzati, essenzialmente o principalmente, per alleviare le disabilità fisiche degli animali;</li> <li>- e, infine, agli strumenti e ai sussidi tecnici essenzialmente o principalmente utilizzati per alleviare le disabilità fisiche degli esseri umani, e che non sono però destinati all'uso personale esclusivo degli invalidi,</li> </ul> <p><i>il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l'allegato III della medesima direttiva.</i></p> <p><i>Il Regno di Spagna è condannato alle spese.</i></p>					
52	Prorata detrazione operazioni esenti Art. 19-bis	C-377/11	<p>Questioni pregiudiziali</p> <p>Se il fatto che i giocatori paghino la parte del prezzo delle cartelle corrispondente ai premi implichi un autentico consumo di beni o servizi ai fini della costituzione del fatto generatore dell'IVA. Se l'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), in combinato disposto con gli artt. 17, n. 5 e 19, n. 1, della sesta direttiva, ai fini della costituzione del denominatore usato nel calcolo della percentuale del pro rata, debba essere interpretato nel senso che osta ad una giurisprudenza nazionale che, nel caso del gioco della tombola, include nella base imponibile le somme corrispondenti</p>		<b>19.7.2012</b>

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
			all'importo dei premi, che vengono pagate dai giocatori attraverso l'acquisto delle cartelle.		
<p><i>L'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, deve essere interpretato nel senso che, nel caso della vendita di cartelle del bingo quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, la base imponibile ai fini dell'IVA non comprende la parte del prezzo di dette cartelle prefissata dalla legge e che è destinata al versamento dei premi ai giocatori.</i></p> <p><i>Gli articoli 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 98/80, devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non possono stabilire che, ai fini del calcolo del prorata della detrazione dell'IVA, la parte, prefissata dalla legge, del prezzo di vendita delle cartelle del bingo che deve essere trasferita ai giocatori come premio faccia parte della cifra d'affari che deve figurare al denominatore della frazione di cui al detto articolo 19, paragrafo 1.</i></p>					
53	Prorata operazioni esenti in presenza di controllate comunitarie e estere  Art. 19-bis D.P.R. 633/72	C-388/11	Questioni pregiudiziali  Se, tenuto conto delle norme relative all'ambito di applicazione territoriale dell'imposta sul valore aggiunto, gli artt. 17, nn. 2 e 5, e 19 della sesta direttiva 17 maggio 1977, 77/388/CEE <sup>1</sup> , possano essere interpretati nel senso che, ai fini del calcolo del pro-rata ivi previsto, una società controllante avente sede in uno Stato membro possa tenere conto delle entrate di ciascuna delle sue controllate stabilite in un altro Stato membro e, simmetricamente, tali controllate debbano tenere conto di tutte le entrate ricomprese nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto conseguite dalla società.  Se si debba adottare la medesima soluzione per le società controllate stabilite al di fuori dell'Unione europea, in particolare alla luce del diritto a detrazione previsto dall'art. 17, n. 3, lett. a) e c), in relazione alle operazioni bancarie e finanziarie di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punti 1-5, effettuate per clienti stabiliti al di fuori della Comunità.	28.2.2013	12.9.2013
<p>1) <i>Gli articoli 17, paragrafi 2 e 5, nonché 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione del prorata di detrazione dell'IVA ad essa applicabile, una società, la cui sede principale sia situata in uno Stato membro, non può prendere in considerazione la cifra d'affari realizzata dalle sue succursali stabilite in altri Stati membri.</i></p> <p>2) <i>Gli articoli 17, paragrafo 3, lettere a) e c), nonché 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388 devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione del prorata di detrazione dell'IVA ad essa applicabile, una società, la cui sede principale è situata in uno Stato membro, non può prendere in considerazione la cifra d'affari realizzata dalle sue succursali stabilite in Stati terzi.</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
<p>3) L'articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di adottare una regola di calcolo del prorata di detrazione per settore d'attività di una società soggetta ad imposta autorizzandola a prendere in considerazione la cifra d'affari realizzata da una succursale stabilita in un altro Stato membro oppure in uno Stato terzo.</p>					
54	<p>Locazione e prestazioni esenti</p> <p>Art. 10 D.P.R. 633/72</p>	C-392/11	<p>Questioni pregiudiziali</p> <p>La questione principale nel caso di specie consiste nello stabilire se i servizi forniti dai locatori in base a un contratto di locazione con i loro locatari (in prosieguo: i "servizi") debbano essere considerati un elemento di un'unica prestazione esente di un contratto di locazione di immobili perché i detti servizi formano oggettivamente un'unica prestazione economica indissociabile con la locazione o perché essi sono "accessori" alla locazione, che costituisce la prestazione principale (in prosieguo: la "prestazione principale").</p> <p>Nel decidere tale questione e alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-572/07, Tellmer, in che misura sia rilevante il fatto che i servizi potrebbero essere (ma in effetti non sono) forniti da soggetti diversi dai locatori, sebbene ai sensi delle presenti locazioni i locatari non avessero altra scelta che ricevere i servizi dai locatori.</p> <p>Nel considerare se sussista una sola prestazione, se sia rilevante che il mancato pagamento da parte del locatario del prezzo del servizio consentirebbe al locatore non solo di rifiutare la prestazione dei servizi ma anche di risolvere il contratto di locazione con il locatario.</p>		27.9.2012
<p><i>La direttiva 2006/112/CE, deve essere interpretata nel senso che una locazione di beni immobili e le prestazioni di servizi ad essa collegate, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, possono costituire una prestazione unica sotto il profilo dell'IVA. Al riguardo, la facoltà concessa al locatore nel contratto di locazione, di risolverlo nel caso in cui il locatario non paghi gli oneri locativi, costituisce un indizio che milita a favore dell'esistenza di una prestazione unica, sebbene essa non costituisca, necessariamente, l'elemento determinante ai fini della valutazione dell'esistenza di siffatta prestazione. Per contro, la circostanza che talune prestazioni di servizi, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, possano, in linea di principio, essere fornite da un terzo, non permette di concludere che queste ultime non possano costituire, nelle circostanze del procedimento principale, una prestazione unica. Spetta al giudice del rinvio stabilire se, alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla Corte nella presente sentenza e con riguardo alle circostanze particolari di detta controversia, le operazioni di cui trattasi siano a tal punto collegate tra loro che si debba ritenere che costituiscano una prestazione unica di locazione di beni immobili.</i></p>					
55	<p>Cessioni e prestazioni di servizi</p>	C-395/11	<p>Se la nozione di lavori di costruzione nell'accezione di cui all'art. 2, n. 1, della decisione 2004/290/CE comprenda, oltre ai servizi, anche le cessioni.</p>		13.12.2012

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
	Art. 2 e 3 D.P.R. 633		Nel caso in cui l'autorizzazione relativa alla designazione del destinatario della prestazione quale debitore dell'imposta si estenda anche alle cessioni: Se lo Stato membro autorizzato sia legittimato ad applicare l'autorizzazione solo parzialmente a determinati sottogruppi, quali singole tipologie di lavori di costruzione, e a prestazioni dirette a determinati destinatari. Nel caso in cui lo Stato membro sia legittimato a costituire sottogruppi: se quest'ultimo sia soggetto a limitazioni nel costituire gli stessi.		
<p><i>L'articolo 2, punto 1, della decisione 2004/290/CE del Consiglio, del 30 marzo 2004, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «lavori di costruzione» che compare in tale disposizione comprende, oltre alle prestazioni considerate prestazioni di servizi, come definite all'articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 2004/7/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2004, anche quelle che costituiscono cessioni di beni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.</i></p> <p><i>La decisione 2004/290 deve essere interpretata nel senso che la Repubblica federale di Germania può limitarsi ad esercitare l'autorizzazione concessa da tale decisione in modo parziale per talune categorie, come vari tipi di lavori di costruzione, e per le prestazioni fornite a determinati destinatari. All'atto della costituzione di tali categorie, detto Stato membro è tenuto a rispettare il principio di neutralità fiscale nonché i principi generali del diritto dell'Unione, tra i quali segnatamente quelli di proporzionalità e di certezza del diritto. Spetta al giudice del rinvio accertare, tenendo conto di tutte le circostanze di diritto e di fatto pertinenti, se ciò si verifichi nel procedimento principale e adottare, all'occorrenza, le misure necessarie per porre rimedio alle conseguenze pregiudizievoli di un'applicazione delle disposizioni di cui trattasi in contrasto con i principi di proporzionalità o di certezza del diritto.</i></p>					
56	Prestazioni previdenziali  Art. 10 D.P.R. 633	C-424/11	Se l'espressione "fondi comuni d'investimento" di cui all'art. 13 B, lett. d), n. 6, della sesta direttiva IVA <sup>1</sup> ed all'art. 135, n. 1, lett. g), della direttiva 2006/112 <sup>2</sup> sia idonea ad includere: i) un regime pensionistico professionale istituito da un datore di lavoro allo scopo di fornire prestazioni previdenziali ai dipendenti e/o ii) un fondo comune d'investimento in cui gli attivi di tali regimi pensionistici vengono gestiti in comune per essere investiti, qualora i regimi pensionistici in questione abbiano le seguenti caratteristiche: le prestazioni previdenziali spettanti all'aderente sono definite in anticipo dagli atti costitutivi del regime facendo riferimento ad una formula basata sull'anzianità di servizio dell'aderente e sul suo stipendio, e non al valore degli attivi del regime; il datore di lavoro è obbligato a versare contributi al regime; solo i dipendenti del datore di lavoro possono partecipare al regime e ottenere a tale titolo prestazioni previdenziali (un partecipante al regime è qui indicato col termine "aderente");		<b>7.3.2013</b>



N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
57	Agenzie di viaggio e regime speciale  Art. 74-ter D.P.R. 633/72	C-450/11	Conclusioni della ricorrente  dichiarare che, avendo applicato il regime speciale IVA delle agenzie di viaggi ai servizi di viaggio venduti ad una persona diversa dal viaggiatore, come previsto dal decreto legge 3 luglio 1985, n. 221, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 306-310 della direttiva IVA 1; condannare la Repubblica portoghese alle spese.  Motivi e principali argomenti La Commissione ritiene che l'applicazione da parte della Repubblica portoghese del regime speciale, nella misura in cui applica tale regime alle operazioni rese dalle agenzie di viaggi ad altre agenzie di viaggi o ad altri soggetti passivi IVA distinti dal viaggiatore, non sia conforme alle disposizioni della normativa dell'Unione in questo settore, dato che le disposizioni della direttiva IVA richiedono che l'applicazione del regime speciale sia limitata ai servizi resi ai viaggiatori.	6.6.2013	26.9.2013
	<i>Il ricorso è respinto.            La Commissione europea è condannata alle spese sostenute dalla Repubblica portoghese.            La Repubblica ceca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.</i>				
58	Agenzie di viaggio e regime speciale  Art. 74-ter	C-473/11	La Commissione chiede che la Corte voglia:  dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, applicando un regime IVA speciale per le agenzie di viaggio come stabilito nella risoluzione B71/2260 del marzo 1971, è		18.9.2012

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
	D.P.R. 633/72		<p>venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 43, 96, 98 e 306-310 della direttiva IVA 1.</p> <p>condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.</p> <p>Motivi e principali argomenti</p> <p>La Commissione ritiene che il Regno dei Paesi Bassi non abbia attuato il regime IVA speciale delle agenzie di viaggio. Ciò risulta dal decreto 22 marzo 1971, n. B71/2260, come da ultimo modificato, che è chiaramente in contrasto con il regime IVA speciale delle agenzie di viaggio di cui agli artt. 306-310 della direttiva IVA.</p>		
<p><i>Con Ordinanza del 18 settembre 2012 il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.</i></p>					
59	<p>Detrazioni e operazioni esenti</p> <p>Art. 19</p> <p>D.P.R. 633/72</p>	C-496/11	<p>Questioni pregiudiziali</p> <p>a) Se la corretta interpretazione dell'articolo 17, n. 2, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, osti a che l'amministrazione fiscale portoghese imponga alla ricorrente - una SGPS - l'utilizzazione del metodo di detrazione del pro-rata per la totalità dell'IVA prelevata sui suoi inputs, per il fatto che il suo oggetto sociale principale è la gestione di partecipazioni sociali di altre società, anche qualora tali inputs (servizi acquisiti) presentino un nesso diretto, immediato e inequivocabile con le operazioni tassate - prestazioni di servizi - realizzate successivamente, nell'ambito di un'attività secondaria, legalmente consentita, di prestazioni di servizi tecnici di gestione.</p> <p>b) Se un soggetto qualificato come SGPS e che incorra nell'IVA sull'acquisizione di beni e servizi che, in seguito, sono totalmente addebitati, con liquidazione dell'IVA, alle sue società partecipate, allorché detto soggetto unisce un'attività di carattere accessorio - prestazione di servizi tecnici di amministrazione e gestione - all'attività principale svolta - gestione di partecipazioni sociali - possa detrarre la totalità dell'imposta prelevata su quegli acquisti, applicando il metodo di detrazione della destinazione effettiva, previsto dal n. 2, dell'art. 17, della Sesta direttiva.</p>		6.9.2012
<p><i>L'articolo 17, paragrafi 2 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE, va interpretato nel senso che una holding come quella di cui alla causa principale la quale, a titolo accessorio alla propria attività principale di gestione delle partecipazioni societarie delle società di cui detenga del tutto o in parte il capitale sociale,</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
	<p><i>acquisti beni e servizi che essa fatturi successivamente alle società medesime, è autorizzata a detrarre l'importo dell'IVA assolta a monte, purché i servizi acquistati a monte presentino un nesso diretto e immediato con operazioni economiche a valle che danno diritto a detrazione. Quando detti beni e servizi sono utilizzati dalla holding per effettuare, al contempo, operazioni economiche che danno diritto a detrazione e operazioni economiche che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa per la sola parte dell'IVA che è proporzionale all'importo relativo alle prime operazioni e l'amministrazione finanziaria nazionale è autorizzata a prevedere uno dei metodi di determinazione del diritto a detrazione di cui all'articolo 17, paragrafo 5. Quando tali beni e servizi sono utilizzati, al contempo, per attività economiche e attività non economiche, l'articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388 non è applicabile e i metodi di detrazione e di ripartizione sono definiti dagli Stati membri che, nell'esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell'economia della sesta direttiva 77/388 e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte a ciascuna di queste due attività.</i></p>				
60	Rimborso o detrazione dell'eccedenza di imposta detraibile artt. 19 e 30 del D.P.R. 633/72	C-525/11	Se l'art. 183 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, conceda a uno Stato membro il diritto, senza procedere ad alcuna verifica specifica, basandosi unicamente su di un calcolo aritmetico, di non rimborsare la parte dell'eccedenza sull'imposta che supera il 18% (aliquota generale dell'imposta sul valore aggiunto) del valore complessivo delle operazioni tassate effettuate nei periodi d'imposta mensili corrispondenti, fino al momento in cui l'amministrazione tributaria dello Stato abbia ricevuto la dichiarazione/liquidazione annuale del soggetto passivo relativa all'imposta sul valore aggiunto.		<b>18.10.2012</b>
	<p><i>L'articolo 183 della direttiva 2006/112/CE, dev'essere interpretato nel senso che esso non autorizza l'amministrazione tributaria di uno Stato membro a riportare, senza procedere ad alcuna verifica specifica e basandosi unicamente su di un calcolo aritmetico, il rimborso di una parte di un'eccedenza d'IVA emersa nel corso di un periodo d'imposta di un mese fino all'esame della dichiarazione fiscale annuale del soggetto passivo da parte di tale amministrazione.</i></p>				
61	Diniego della partita Iva Art. 35 D.P.R. 633/72	C-527/11	Se la direttiva 2006/112/CE debba essere interpretata nel senso che non consente di rifiutare il numero d'identificazione [IVA] individuale con cui si identifica il soggetto passivo, sulla base della circostanza il titolare delle partecipazioni del soggetto passivo ha previamente ottenuto svariate volte il numero individuale per altre società, che non hanno svolto un'effettiva attività economica, e le cui partecipazioni sono state trasferite dal titolare ad altre persone immediatamente dopo l'assegnazione del numero individuale; se l'art. 214 della menzionata direttiva, in combinato disposto con l'art. 273 della medesima, debba essere interpretato nel senso che consente alla Valsts iegēmumu dienests, prima di attribuire il numero individuale, di accertarsi della capacità del		<b>14.03.2013</b>

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
			soggetto passivo a svolgere l'attività soggetta all'imposta, qualora mediante siffatta verifica si presuma riscuotere correttamente l'imposta e evitare frodi.		
	<p><i>Gli articoli 213, 214 e 273 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che ostano a che l'amministrazione fiscale di uno Stato membro rifiuti di attribuire un numero di identificazione dell'IVA ad una società unicamente sulla base del motivo che quest'ultima non dispone, secondo detta amministrazione, dei mezzi materiali, tecnici e finanziari per svolgere l'attività economica dichiarata, e che il titolare delle quote di capitale della società in parola ha già ottenuto, svariate volte, un siffatto numero per società che non hanno mai svolto un'effettiva attività economica e le cui quote di capitale sono state cedute poco tempo dopo l'attribuzione del menzionato numero, senza che l'amministrazione fiscale interessata abbia dimostrato, sulla scorta di elementi oggettivi, la sussistenza di seri indizi i quali inducano a sospettare che il numero d'identificazione dell'IVA attribuito sarà utilizzato a scopo di evasione. Spetta al giudice del rinvio valutare se l'amministrazione fiscale di cui trattasi abbia fornito seri indizi della sussistenza di un rischio di evasione nella controversia principale</i></p>				
62	Locazione specchio acqua e imbarcazione per discoteca  Art. 10 D.P.R. 633/72	C-532/11	Domanda di pronuncia pregiudiziale – Oberlandesgericht Köln – Interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE – Portata dell'esenzione dall'IVA prevista da detta disposizione per la locazione e l'affitto di beni immobili – Locazione di uno specchio d'acqua e di un'imbarcazione destinata ad uso commerciale come ristorante e discoteca.		<b>15.10.2012</b>
63	Cessione terreno non edificato  Art. 10 D.P.R. 633/72	C-543/11	Domanda di pronuncia pregiudiziale – Hoge Raad der Nederlanden – Interpretazione dell'art. 135, n. 1, lett. k, in combinato disposto con l'art. 12, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE– Esenzioni previste dalla direttiva – Cessione di un terreno non edificato.		<b>17.01.2013</b>

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
64	Permuta e momento impositivo  Art. 6 e 11 D.P.R. 633/72	C-549/11	<p>Se l'art. 63 della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che non preveda alcuna deroga che consenta che il fatto generatore dell'imposta relativamente all'effettuazione di lavori edili, finalizzati al compimento di talune singole opere nell'ambito di un edificio, si realizzi prima del momento di reale effettuazione dei lavori edili correlandosi alla realizzazione del fatto generatore d'imposta relativo al sinallagmatico corrispettivo dei lavori edili medesimi, corrispettivo consistente nella concessione di un diritto di superficie per altre opere nell'ambito dello stesso edificio.</p> <p>Se sia compatibile con gli artt. 73 e 80 della direttiva 2006/112 una disposizione nazionale secondo cui, in tutti i casi in cui il corrispettivo di una prestazione sia determinato, in tutto o in parte, in natura (prestazioni di servizi e beni), la relativa base imponibile sia costituita dal valore normale dei beni ceduti o delle prestazioni effettuate.</p> <p>Se l'art. 65 della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che non consenta l'imponibilità, ai fini dell'IVA, del valore dell'acconto nel caso in cui detto acconto non venga versato in denaro, ovvero se tale disposizione debba essere interpretata in senso ampio, ritenendo quindi che l'imponibilità sorga anche in un caso del genere e che l'imposta debba essere applicata in ragione del controvalore economico del sinallagmatico corrispettivo.</p> <p>Nel caso in cui la terza questione debba essere risolta nel senso della seconda ipotesi, se il diritto di superficie concesso nel caso in esame possa essere considerato, alla luce delle specifiche circostanze della specie, quale acconto ai sensi dell'art. 65 della direttiva 2006/112.</p> <p>Se gli artt. 63, 65 e 73 della direttiva 2006/112 possiedano effetti diretti.</p>		19.12.2012

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
	<p><i>Gli articoli 63 e 65 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, qualora sia costituito un diritto di superficie a favore di una società ai fini della costruzione di un edificio, a corrispettivo di servizi di costruzione di taluni beni immobili che faranno parte di tale edificio e che detta società si impegna a consegnare chiavi in mano alle persone che hanno costituito tale diritto di superficie, essi non ostano a che l'IVA su detti servizi di costruzione divenga esigibile nel momento di costituzione del diritto di superficie, vale a dire anteriormente all'effettuazione della prestazione di servizi, laddove, al momento della costituzione di tale diritto, tutti gli elementi qualificanti di detta futura prestazione di servizi siano già conosciuti e, pertanto, in particolare, i servizi di cui trattasi siano specificamente individuati e il valore di tale diritto possa essere espresso in denaro, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.</i></p> <p><i>In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui l'operazione non venga realizzata tra parti tra le quali intercorrano vincoli ai sensi dell'articolo 80 della direttiva 2006/112, il che deve essere tuttavia verificato dal giudice del rinvio, gli articoli 73 e 80 di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, in forza della quale, qualora il corrispettivo dell'operazione sia interamente costituito da beni o da servizi, la base imponibile dell'operazione sia rappresentata dal valore normale dei beni o dei servizi forniti.</i></p> <p><i>Gli articoli 63, 65 e 73 della direttiva 2006/112 hanno effetto diretto.</i></p>				
65	Rettifica alla detrazione in caso di furto dei beni acquistati  Art. 19-bis 2 D.P.R. 633/72	C-550/11	<p>In quali casi si debba ritenere che ricorra la fattispecie di furto debitamente provato o giustificato ai sensi dell'art. 185, n. 2, della direttiva 2006/112, e se a tale proposito sia necessario che l'identità dell'autore del reato sia stata accertata e che questi sia già stato condannato con sentenza passata in giudicato.</p> <p>A seconda della soluzione della prima questione, se la nozione di "furto debitamente provato o giustificato" ai sensi dell'art. 185, n. 2, della direttiva 2006/112 ricomprenda un caso come quello del procedimento principale, in cui è stato avviato contro ignoti un procedimento preliminare per furto, circostanza non contestata dall'Ufficio delle Entrate e sulla base della quale è stata presunta la sussistenza di un ammanco.</p> <p>Se, alla luce dell'art. 185, n. 2, della direttiva 2006/112, siano ammissibili una normativa nazionale come quella di cui agli artt. 79, n. 3, e 80, n. 2, della legge sull'IVA nonché una prassi tributaria come quella del procedimento principale, secondo cui la detrazione operata in occasione dell'acquisto di beni successivamente sottratti dev'essere necessariamente rettificata, se si considera che lo Stato non si è avvalso della possibilità ad esso concessa di prevedere espressamente la rettifica della detrazione in caso di furto.</p>		4.10.2012

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
	<i>L'articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE dev'essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni tributarie nazionali, del genere di quelle contenute negli articoli 79 e 80 della legge relativa all'imposta sul valore aggiunto (Zakon za danak varhu dobavenata stoynost), che esigono, all'atto della constatazione dell'assenza di beni soggetti all' IVA, la rettifica della detrazione dell'imposta operata a monte al momento dell'acquisto dei beni medesimi, qualora il contribuente sia stato vittima di un furto dei beni stessi il cui autore non sia stato identificato.</i>				
66	Agenzia di viaggio - aliquota prestazioni singole  Art. 74-ter D.P.R. 633/72	C-557/11	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Ambito di applicazione del regime speciale di imposizione delle agenzie di viaggi - Rifiuto di applicare l'aliquota ridotta di IVA, applicabile alle prestazioni di trasporto effettuate da un'agenzia di viaggi che agisca in nome proprio nel contesto di una prestazione composita di servizi di viaggio - Qualificazione come prestazione unica.		<b>25.10.2012</b>
	<i>Gli articoli 306-310 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che, qualora, nell'ambito di un servizio turistico reso ad un viaggiatore dietro pagamento di un prezzo forfettario tassato conformemente alle disposizioni in parola, un'agenzia di viaggio fornisca allo stesso viaggiatore una prestazione propria di trasporto costituente uno degli elementi del suddetto servizio turistico, siffatta prestazione è assoggettata al regime generale dell'IVA, segnatamente quanto all'aliquota di imposizione, e non al regime speciale dell'IVA applicabile alle operazioni delle agenzie di viaggio. Conformemente all'articolo 98 della direttiva di cui trattasi, se gli Stati membri hanno previsto un'aliquota ridotta dell'IVA in materia di prestazione di servizi di trasporto, siffatta aliquota ridotta è applicabile alla prestazione suddetta.</i>				
67	Prestazioni sanitarie esenti e detrazioni  Artt 10 e 19 D.P.R. 633/72	C-560/11	Se sussista conflitto tra la legislazione nazionale ed il diritto comunitario, e più in particolare tra, da una parte, l'art. 19, comma 5, e 19 bis del D.P.R. n. 633/72 e, dall'altra, l'art. 17, comma 2, lett. a), della direttiva 77/388/CEE, il documento COM (2001) 260 definitivo del 23.05.2001 ed il documento COM (2000) 348 definito del 7.06.2000 nonché "disparità di trattamento" relativamente al regime IVA tra i diversi paesi membri dell'Unione Europea atteso che a medesime prestazioni sanitarie corrispondono aliquote IVA differenti.		<b>13.12.2012</b> <i>ordinanza</i>
	<i>Gli articoli 17, paragrafi 2 e 5, e 19 della sesta direttiva 77/388/CEE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale non autorizzi la detrazione dell'IVA pagata a monte per l'acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini di attività esenti e che preveda, di conseguenza, che il diritto alla detrazione dell'imposta suddetta di un soggetto passivo misto venga calcolato sulla base di un prorata corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel</i>				

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
<i>corso dell'anno, ivi comprese le prestazioni medico-sanitarie esenti.</i>					
68	Fatture per operazioni inesistenti - Detrazione dell'imposta  Art. 19 D.P.R. 633/72	C-563/11	Se l'art. 17, n. 2, lett. a), della sesta direttiva - debba essere interpretato nel senso che il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto che si versa in caso di acquisto di beni possa essere negato ad un soggetto passivo che presenti tutti i requisiti essenziali per la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, senza che sia stato dimostrato un comportamento abusivo da parte sua, allorché la controparte delle operazioni non ha potuto effettuare la fornitura dei beni per ragioni di fatto o giuridiche (la controparte è fittizia o il suo responsabile nega l'esistenza di un'attività economica o di una transazione concreta e egli non ha la capacità di eseguire il contratto). Se il diniego del diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto possa basarsi in quanto tale sulla circostanza che la controparte dell'operazione (la persona indicata nella fattura) è considerata fittizia (cioè che le sue attività non hanno come scopo un'attività economica). Se il diritto a detrarre l'imposta pagata a monte possa essere del pari negato allorché non è accertata una pratica abusiva da parte di colui che richiede la detrazione dell'imposta pagata a monte.		<b>28.2.2013</b>
<i>L'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il destinatario di una fattura si veda rifiutare il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto pagata a monte per il fatto che, in considerazione delle frodi o di irregolarità commesse dal soggetto che ha emesso la fattura, l'operazione corrispondente a quest'ultima è reputata non realmente avvenuta, salvo che sia dimostrato — alla luce di elementi oggettivi e senza che siano necessarie da parte del destinatario della fattura verifiche che non gli incombono — che tale destinatario era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che siffatta operazione rientrava in una frode, circostanza che è compito del giudice del rinvio verificare.</i>					
69	Detrazione e mancata prova di effettuazione acquisto  Art. 19 D.P.R. 633/72	C-572/11	Domanda di pronuncia pregiudiziale Detrazione dell'imposta pagata a monte – Diniego del diritto di detrarre l'IVA opposto al destinatario di prestazioni di servizi per mancanza di prove dell'effettiva esecuzione in base alle fatture – Esame delle stesse fatture nell'ambito di un controllo fiscale, nei confronti del fornitore, che non aveva comportato alcuna rettifica dell'IVA dovuta – Principio di neutralità fiscale.		<b>4.7.2013</b>



N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
<p><i>Gli articoli 168, lettera a), e 203, della direttiva 2006/112/CE, del Consiglio del 28 novembre 2006,, nonché i principi della neutralità fiscale e della tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano a che al destinatario di una fattura venga negato il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto menzionata in suddetta fattura qualora le operazioni che formano oggetto di quest'ultima non siano state realizzate effettivamente e ciò anche ove il rischio di perdita di gettito fiscale sia eliminato in quanto l'emittente della fattura di cui trattasi ha assolto l'imposta sul valore aggiunto ivi indicata. Spetta al giudice del rinvio effettuare, conformemente alle norme nazionali relative all'acquisizione della prova, una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto della controversia di cui è investito al fine di determinare se questo caso ricorra relativamente alle operazioni che formano oggetto delle fatture in esame nel procedimento principale.</i></p>					
70	Interessi sui rimborsi IVA  Art. 38-bis D.P.R. 633/72	C-606/11	Domanda di pronuncia pregiudiziale –Rimborso delle somme pagate in eccesso – Normativa nazionale che prevede solo l'applicazione di un tasso d'interesse semplice alle somme da rimborsare		<b>2.10.2012</b>
<p><i>Con ordinanza del 2 ottobre 2012 il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa C-606/11 dal ruolo della Corte</i></p>					
71	Corrispettivo versato per prestazioni pubblicitarie  Art. 13 D.P.R. 633/72	C-618/11	Questioni pregiudiziali Se l'articolo 16, n. 1, del CIVA, come interpretato nella sentenza impugnata (secondo cui l'imposta sulla pubblicità commerciale attiene alle prestazioni di servizi pubblicitari e deve essere pertanto inclusa nella base imponibile IVA della prestazione di servizi) sia compatibile con l'articolo 11, parte A, n. 1, lett. a) della direttiva 77/388/CE 2 (ora articolo 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006), in particolare con l'espressione "corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni".	<b>11.06.2013</b>	<b>5.12.2013</b>
<p><i>L'articolo 11, parte A, paragrafi 1, lettera a), 2, lettera a), e 3, lettera c), della sesta direttiva 77/388/CEE, nonché gli articoli 73, 78, primo comma, lettera a), e 79, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, devono essere interpretati nel senso che un tributo come la tassa sulla diffusione prevista dalla normativa portoghese a favore delle arti cinematografiche e audiovisive deve essere inclusa nella base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sui servizi di diffusione di pubblicità commerciale</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
72	Cessione esente di immobile trattata come imponibile  Art. 10 e 19 D.P.R. 633/72	C-622/11	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Hoge Raad der Nederlanden - Interpretazione dell'articolo 20 della sesta direttiva 77/388/CEE - Detrazione dell'imposta pagata a monte - Rettifica delle detrazioni effettuate inizialmente - Cessione di un bene immobile da parte di un cedente ad una società immobiliare - Cessione trattata dalle parti come operazione imponibile contrariamente alla normativa applicabile.	<b>30.05.2013</b>	<b>10.10.2013</b>
<i>La sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del 10 aprile 1995, deve essere interpretata nel senso che osta a che il recupero degli importi dovuti in seguito alla rettifica di una detrazione dell'IVA sia effettuato presso un soggetto passivo diverso da quello che ha applicato la detrazione in parola</i>					
73	Corrispettivo versato per prestazioni pubblicitarie  Art. 13 D.P.R. 633/72	C-637/11	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Interpretazione dell'articolo 11, parte A, n. 1, lett. a) e n. 3, lett. c), della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, e degli articoli 73 e 79, lett. c), della direttiva 2006/112/CE) - Nozione di corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per talune operazioni - Imposta dovuta per l'emissione di pubblicità commerciale.	<b>11.06.2013</b>	<b>5.12.2013</b>
<i>L'articolo 11, parte A, paragrafi 1, lettera a), 2, lettera a), e 3, lettera c), della sesta direttiva 77/388/CEE, nonché gli articoli 73, 78, primo comma, lettera a), e 79, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, devono essere interpretati nel senso che un tributo come la tassa sulla diffusione prevista dalla normativa portoghese a favore delle arti cinematografiche e audiovisive deve essere inclusa nella base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sui servizi di diffusione di pubblicità commerciale</i>					
74	Detrazione e mancata cessione o mancato pagamento  Art. 19 D.P.R. n. 633/72	C-642/11	Domanda di pronuncia pregiudiziale - Interpretazione dell'articolo 203 della direttiva 2006/112/CE - Diritto di detrarre l'IVA a monte - Imposta dovuta in quanto indicata in fattura, nonostante la mancata cessione o il mancato pagamento dell'oggetto della fattura - Prova dell'effettiva realizzazione di una cessione di merci - Accertamento fiscale nei confronti del fornitore diretto del soggetto passivo che non comporta la rettifica dell'imposta.		<b>31.1.2013</b>

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
	<p><i>L'articolo 203 della direttiva 2006/112/CE dev'essere interpretato nel senso che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'IVA indicata in una fattura da un soggetto è da esso dovuta indipendentemente dall'esistenza effettiva di un'operazione imponibile;</li> <li>- dal solo fatto che l'amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica indirizzato all'emittente di tale fattura, l'IVA da esso dichiarata, non si può dedurre che tale amministrazione abbia riconosciuto che detta fattura corrispondeva a un'operazione imponibile effettiva.</li> </ul> <p><i>I principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il destinatario di una fattura si veda negare il diritto a detrarre l'IVA a monte a causa dell'assenza di un'operazione imponibile effettiva, anche se, nell'avviso di accertamento in rettifica indirizzato all'emittente di tale fattura, l'IVA dichiarata da quest'ultimo non è stata rettificata. Se, tuttavia, tenuto conto di evasioni o irregolarità commesse da tale emittente o a monte dell'operazione dedotta a fondamento del diritto alla detrazione, tale operazione è considerata come non effettivamente realizzata, si deve dimostrare, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche alle quali non è tenuto, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel quadro di un'evasione dell'IVA, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</i></p>				
	Detrazione in mancanza di documento  Art. 19 D.P.R. 633/72	C-643/11	Domanda di pronuncia pregiudiziale – Diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte – Prove dell'esistenza del fatto generatore – Prassi dell'amministrazione fiscale che rifiuta di concedere il diritto alla detrazione dell'IVA all'acquirente di una fornitura di beni imponibile, a causa dell'assenza di documenti giustificativi dell'effettiva cessione, nonostante l'accertamento dell'esigibilità dell'imposta a livello del fornitore.		<b>31.1.2013</b>
75	<p><i>L'articolo 203 della direttiva 2006/112/CE dev'essere interpretato nel senso che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'IVA indicata da un soggetto in una fattura è dovuta dal medesimo indipendentemente dall'effettiva sussistenza di un'operazione imponibile;</li> <li>- dal solo fatto che l'amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica inviato a colui che ha emesso tale fattura, l'IVA dichiarata da quest'ultimo non si può dedurre che detta amministrazione abbia riconosciuto che tale fattura corrispondeva ad un'effettiva operazione imponibile.</li> </ul> <p><i>Il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che gli articoli 167 e 168, lettera a), della direttiva 2006/112 nonché i principi della neutralità fiscale, della certezza del diritto e della parità di trattamento non ostano a che al destinatario di una fattura sia negato il diritto di detrarre l'IVA a monte, a causa della mancanza di un'effettiva operazione imponibile, anche qualora, nell'avviso di accertamento in rettifica inviato all'emittente di tale fattura, l'IVA dichiarata da quest'ultimo non sia stata rettificata. Se tuttavia, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse da detto emittente o a monte dell'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione, tale operazione si considera non effettivamente avvenuta, si deve, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche che non gli incombono, dimostrare che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si iscriveva in un'evasione dell'IVA, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</i></p>				

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
76	Cessione di quote e di beni  Art. 2 D.P.R. 633/72	C-651/11	Domanda di pronuncia pregiudiziale –Operazioni imponibili – Trasmissione di un’universalità (totale o parziale) di beni e/o di servizi – Cessione del 30 % delle quote sociali di una società da parte di un azionista che ha fornito a tale società, fino alla data della cessione, servizi soggetti a IVA.		<b>30.05.2013</b>
·	<i>Gli articoli 5, paragrafo 8, e/o 6, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388/CEE, devono essere interpretati nel senso che la cessione del 30% delle azioni di una società, alla quale il cedente fornisce servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, non costituisce un trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni o di servizi ai sensi di tali disposizioni, a prescindere dal fatto che gli altri azionisti cedano in pratica simultaneamente alla stessa persona le restanti azioni di tale società e che siffatta cessione sia strettamente legata alle attività direzionali svolte per la medesima società.</i>				
77	Prestazioni di servizi tra società collegate e abuso del diritto  Art. 3 D.P.R. 633/72	C-653/11	Questioni pregiudiziali - Quale sia, in circostanze come quelle del caso di specie, il peso che un giudice nazionale deve attribuire ai contratti nello stabilire chi, ai fini dell'IVA, abbia effettuato una prestazione di servizi. In particolare, se la posizione contrattuale sia determinante per stabilire, ai fini dell'IVA, la posizione di detta parte con riferimento alla prestazione.		<b>20.06.2013</b>
·	<i>Le clausole contrattuali, benché costituiscano un elemento da prendere in considerazione, non sono determinanti ai fini dell'individuazione del prestatore e del destinatario di una «prestazione di servizi» ai sensi degli articoli 2, punto 1, e 6, paragrafo 1, della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE. In particolare, esse possono essere ignorate qualora risulti che non riflettono l'effettività economica e commerciale, ma costituiscono una costruzione meramente artificiosa, priva di effettività economica, realizzata al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare. Nella fattispecie una società finanziaria inglese – esente da IVA - utilizzava, tramite una società creata nelle Isole del Canale, prestazioni di servizi pubblicitarie rese da una società terza anch'essa stabilita in territorio fuori UE</i>				
78	Corrispettivo versato per prestazioni pubblicitarie  Art. 13 D.P.R. 633/72	C-659/11	Domanda di pronuncia pregiudiziale – Supremo Tribunal Administrativo – Interpretazione dell'articolo 11, parte A, n. 1, lett. a) e n. 3, lett. c), della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, e degli articoli 73 e 79, lett. c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006– Nozione di corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per talune operazioni – Imposta dovuta per	<b>11.06.2013</b>	<b>5.12.2013</b>

N.	OGGETTO <sup>56</sup>	N° CAUSA <sup>57</sup>	NATURA <sup>58</sup>	AVV <sup>59</sup>	CORTE <sup>60</sup>
			l'emissione di pubblicità commerciale.		
<p><i>L'articolo 11, parte A, paragrafi 1, lettera a), 2, lettera a), e 3, lettera c), della sesta direttiva 77/388/CEE, nonché gli articoli 73, 78, primo comma, lettera a), e 79, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, devono essere interpretati nel senso che un tributo come la tassa sulla diffusione prevista dalla normativa portoghese a favore delle arti cinematografiche e audiovisive deve essere inclusa nella base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sui servizi di diffusione di pubblicità commerciale</i></p>					

## Procedimenti instaurati nel 2010

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
1.	Agenzie di viaggio  Art. 74-ter D.P.R. 633/1972	C-31/10	<p>Questione pregiudiziale</p> <p>Se il "regime particolare delle agenzie di viaggi" di cui all'art. 26 della direttiva 77/388/CEE sia applicabile anche alla vendita isolata di biglietti dell'Opera tramite un'agenzia di viaggi senza prestazione di servizi aggiuntivi.</p>		<b>9.12.2010</b>
	<p>SENTENZA<sup>66</sup>  <i>L'art. 26 della sesta direttiva 77/388/CEE deve essere interpretato nel senso che esso non si applica alla vendita isolata di biglietti d'ingresso all'Opera da parte di un'agenzia di viaggi, senza fornitura di una prestazione di viaggio.</i></p>				
2.	<p>Prestazioni di servizio e operazioni finanziarie esenti</p> <p>Artt. 3 e 10 D.P.R. 633/1972</p>	C-93/10	<p>Questione pregiudiziale</p> <p>Sull'interpretazione dell'art. 2, punto 1, e dell'art. 4 della direttiva n. 77/388/CEE: se si configuri una prestazione a titolo oneroso ed un'attività di tipo economico del cessionario del credito nella vendita (acquisto) di crediti in sofferenza sulla base dell'assunzione dell'attività di recupero crediti e del rischio di insolvenza anche qualora il prezzo di acquisto non sia calcolato secondo il valore nominale dei crediti con l'accordo di una riduzione forfettaria per l'assunzione del recupero credito e del rischio di insolvenza, bensì sia determinato in base al rischio di inadempimento stimato per ciascun credito e si attribuisca all'attività di recupero crediti solo un rilievo secondario rispetto alla riduzione relativa al rischio di</p>	<b>14.7.2011</b>	<b>27.10.2011</b>

<sup>61</sup> Sintesi argomento e articolo interno di riferimento D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

<sup>62</sup> Numero progressivo per anno attribuito alla causa

<sup>63</sup> Questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale o procedura d'infrazione avviata dalla Commissione

<sup>64</sup> Data fissata per il deposito delle conclusioni dell'Avvocato generale (è possibile giudicare la causa senza conclusioni dopo aver sentito l'avvocato generale)

<sup>65</sup> Data fissata per il deposito della sentenza da parte della Corte.

<sup>66</sup> Dispositivo della sentenza.

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
			insolvenza.		
<p><i>Gli artt. 2, punto 1, e 4 della sesta direttiva 77/388/CEE devono essere interpretati nel senso che un operatore che acquisti, a proprio rischio, crediti in sofferenza ad un prezzo inferiore al loro valore nominale non effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi di detto art. 2, punto 1, e non compie un'attività economica che ricade nella sfera di applicazione di tale direttiva qualora la differenza tra il valore nominale dei crediti ed il loro prezzo di acquisto rifletta il valore economico effettivo dei crediti medesimi al momento della loro cessione.</i></p>					
3.	Base imponibile acquisti intra  Art. 46 D.L. 331/1993	C-106/10	Questione pregiudiziale  Se l'art. 78, n. 1, lett. c), della direttiva 2006/112 1, in combinato disposto con l'art. 79, n. 1, lett. c), della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che osta a che, nell'ambito degli acquisti intracomunitari di beni, venga incluso nella base imponibile dell'IVA l'importo versato a titolo dell'imposta sugli autoveicoli istituita dalla legge 29 giugno 2007 n. 22-A.		<b>28.7.2011</b>
<p><i>Un'imposta come l'imposta sugli autoveicoli (imposto sobre vehículos), di cui trattasi nella causa principale, il cui fatto generatore è direttamente connesso alla cessione di un veicolo rientrante nell'ambito di applicazione di detta imposta e che è stata versata dal fornitore del veicolo considerato, rientra nella nozione di «imposte, dazi, tasse e prelievi» ai sensi dell'art. 78, primo comma, lett. a), della direttiva 2006/112/CE, e deve, in applicazione di tale disposizione, essere inclusa nella base imponibile dell'IVA della cessione di detto veicolo.</i></p>					
4.	Rimborsi IVA e frode fiscale  Art. 38-bis D.P.R. 633/1972	C-107/10	Questione pregiudiziale  Se l'art. 18, n. 4, della direttiva n. 77/388/CEE e l'art. 183, primo comma, della direttiva n. 2006/112/CE debbano essere interpretati nel senso che, nelle circostanze di cui alla causa principale, essi permettono che in forza di una modifica legislativa diretta alla lotta contro le frodi fiscali il termine per il rimborso dell'IVA venga prorogato fino al giorno dell'emanazione di una decisione sulla verifica fiscale, perché entro i 45 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi è stata avviata nei confronti dell'interessato una verifica fiscale, senza che per questo periodo siano dovuti interessi sull'importo soggetto a rimborso.		<b>12.5.2011</b>

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
	<p><i>L'art. 183 della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 2006, 2006/138/CE, nel combinato disposto con il principio di tutela del legittimo affidamento, dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che preveda, con effetto retroattivo, la proroga dei termini per il rimborso delle eccedenze dell'IVA nella misura in cui tale normativa privi il soggetto interessato del diritto, di cui disponeva anteriormente all'entrata in vigore della modifica normativa, di pretendere la corresponsione di interessi di mora sul proprio credito di imposta.</i></p> <p><i>L'art. 183 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, nel combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale secondo cui i normali termini di rimborso dell'eccedenza dell'IVA, alla scadenza dei quali sono dovuti interessi di mora sulla somma da rimborsare, sono prorogati in caso di avvio di un procedimento di verifica fiscale, ove tale proroga produca l'effetto che gli interessi medesimi siano dovuti unicamente a decorrere dalla data di conclusione di detto procedimento, laddove tale eccedenza abbia già costituito oggetto di riporto nei tre periodi di imposizione successivi a quello in cui l'eccedenza è sorta. Per contro, il fatto che tale termine sia di regola fissato in 45 giorni non risulta in contrasto con la detta disposizione.</i></p> <p><i>L'art. 183 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, dev'essere interpretato nel senso che non osta a che il rimborso dell'eccedenza dell'IVA venga effettuato tramite compensazione.</i></p>				
5.	Imbarcazioni locate con equipaggio  Art. 8-bis D.P.R. 633/1972	C-116/10	Questione pregiudiziale  Se le prestazioni di servizi effettuate dal proprietario di un'imbarcazione che, dietro pagamento, la mette a disposizione di persone fisiche con un equipaggio, a fini di viaggi di diporto in alto mare per tali clienti, possano essere considerate esenti a titolo dell'art. 15, n. 5, della sesta direttiva 77/388/CEE, qualora tali prestazioni siano considerate contemporaneamente prestazione di noleggio di imbarcazione e prestazione di trasporto.		<b>22.12.2010</b>
	<p><i>L'art. 15, punto 5, della sesta direttiva, 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'IVA prevista da tale disposizione non si applica alle prestazioni di servizi consistenti nel mettere a disposizione di persone fisiche a fini di diporto in alto mare, dietro pagamento, una nave con equipaggio.</i></p>				
6.	Impresa agricola e commerciale	C-180/10	Questione pregiudiziale	<b>12.4.2021</b>	<b>15.9.2011</b>



N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
	Art. 34 e 4 D.P.R. 633/1972		<p>Se una persona fisica la quale esercita un'attività agricola su un fondo e successivamente, tenendo conto di una modifica del piano regolatore generale, sopravvenuta per cause indipendenti dalla volontà di tale persona, ha posto fine all'attività stessa ed ha riconvertito il patrimonio in patrimonio privato, l'ha suddiviso in lotti minori (terreni destinati a residenze estive) e ne ha intrapreso la vendita, sia obbligata a tale titolo, in quanto soggetto passivo dell'IVA, ai sensi dell'art. 9, n. 1, della direttiva 2006/112/CE nonché dell'art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva 77/388/CEE, alla liquidazione dell'IVA sulla base di un'attività commerciale.</p> <p><i>La cessione di un terreno destinato alla costruzione deve considerarsi soggetta all'imposta sul valore aggiunto a norma della legislazione nazionale di uno Stato membro, se tale Stato ha fatto uso della facoltà prevista all'art. 12, n. 1, della direttiva 28 novembre 2006, 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 2006, 2006/138/CE, indipendentemente dal carattere stabile dell'operazione o dalla questione se la persona che ha effettuato la cessione eserciti un'attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, nei limiti in cui l'operazione stessa non costituisca il mero esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare.</i></p> <p><i>Una persona fisica che ha esercitato un'attività agricola su un fondo rustico riconvertito, in seguito ad una modifica dei piani regolatori locali sopravvenuta per cause indipendenti dalla volontà di questa persona, in terreno destinato alla costruzione non può essere ritenuta soggetta all'IVA ai sensi degli artt. 9, n. 1, e 12, n. 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, quando essa intraprende la vendita del suddetto fondo rustico, se tali vendite si iscrivono nell'ambito della gestione del patrimonio privato della persona stessa.</i></p> <p><i>Se viceversa tale persona intraprende, ai fini della realizzazione delle suddette vendite, iniziative attive di commercializzazione fondiaria mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per un'attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi ai sensi dell'art. 9, n. 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, tale persona deve essere considerata come esercente un'«attività economica» ai sensi del suddetto articolo e deve conseguentemente essere ritenuta soggetta all' IVA.</i></p> <p><i>Il fatto che la stessa persona sia un «agricoltore forfettario» ai sensi dell'art. 295, n. 1, punto 3, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, è al riguardo irrilevante.</i></p>		
7.	Vendita terreni ex agricoli  Art. 34 e 4 D.P.R. 633/1972	C-181/10	<p>Questione pregiudiziale</p> <p>Se ad un agricoltore forfettario ai sensi dell'art. 295, n. 1, punto 3, della direttiva n. 2006/112/CE, il quale procede alla vendita di lotti, usati in precedenza per la sua attività agricola, destinati dal piano regolatore</p>	<b>12.4.2011</b>	<b>15.9.2011</b>

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
			<p>generale del comune alla costruzione di edifici residenziali e di servizi, tuttavia acquistati come terreni agricoli (esenti da IVA), sia applicabile l'art. 16 di tale direttiva a norma del quale la destinazione di beni della propria impresa da parte di un soggetto passivo al proprio uso privato o ad altri fini estranei alla sua impresa è assimilata a una cessione a titolo oneroso solo quando tali beni hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA.</p> <p>Se un agricoltore forfettario ai sensi dell'art. 295, n. 1, punto 3, della direttiva 2006/112/CE, il quale vende lotti di terreno precedentemente usati per la sua attività agricola, destinati dal piano regolatore generale del comune alla costruzione di edifici residenziali e di servizi, tuttavia acquistati come terreni agricoli (esenti da IVA), debba considerarsi quale soggetto passivo dell'imposta, obbligato alla liquidazione dell'IVA a titolo della vendita in parola in forza dei principi generali.</p>		
<p><i>La cessione di un terreno destinato alla costruzione deve considerarsi soggetta all'imposta sul valore aggiunto a norma della legislazione nazionale di uno Stato membro, se tale Stato ha fatto uso della facoltà prevista all'art. 12, n. 1, della direttiva 2006/112/CE, indipendentemente dal carattere stabile dell'operazione o dalla questione se la persona che ha effettuato la cessione eserciti un'attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, nei limiti in cui l'operazione stessa non costituisca il mero esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare.</i></p> <p><i>Una persona fisica che ha esercitato un'attività agricola su un fondo rustico riconvertito, in seguito ad una modifica dei piani regolatori locali sopravvenuta per cause indipendenti dalla volontà di questa persona, in terreno destinato alla costruzione non può essere ritenuta soggetta all'IVA ai sensi degli artt. 9, n. 1, e 12, n. 1, della direttiva 2006/112, quando essa intraprende la vendita del suddetto fondo rustico, se tali vendite si iscrivono nell'ambito della gestione del patrimonio privato della persona stessa.</i></p> <p><i>Se viceversa tale persona intraprende, ai fini della realizzazione delle suddette vendite, iniziative attive di commercializzazione fondiaria mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per un'attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi ai sensi dell'art. 9, n. 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, tale persona deve essere considerata come esercente un'«attività economica» ai sensi del suddetto articolo e deve conseguentemente essere ritenuta soggetta all'imposta sul valore aggiunto.</i></p> <p><i>Il fatto che la stessa persona sia un «agricoltore forfettario» ai sensi dell'art. 295, n. 1, punto 3, della direttiva 2006/112, è al riguardo irrilevante.</i></p>					
8.	Beni usati Art. 74	C-203/10	<p>Questione pregiudiziale</p> <p>Se, alla luce del cinquantunesimo 'considerando' della direttiva 2006/112</p>		<b>03.03.2011</b>

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
	D.P.R. 633/1972		<p>(...), si possa considerare che l'espressione "quando tali beni gli siano stati ceduti nella Comunità", contenuta nell'art. 314 (...) della direttiva 2006/112, comprenda anche l'importazione di beni d'occasione effettuata dal soggetto passivo- rivenditore stesso.</p> <p>Qualora il regime fiscale del margine sia applicabile anche alle cessioni di beni d'occasione da parte di un soggetto passivo - rivenditore che abbia egli stesso importato tali beni, se il soggetto dal quale il soggetto passivo - rivenditore ha acquisito tali beni debba appartenere ad una delle categorie di persone elencate all'art. 314, lett. a) - d).</p> <p>Se l'elenco di beni contenuto nell'art. 320, n. 1, della direttiva 2006/112 (...) sia tassativo.</p> <p>Se l'art. 320, nn. 1, primo comma, e 2 della direttiva 2006/112 (...) debba essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale secondo cui il diritto del soggetto passivo - rivenditore al credito d'imposta dell'IVA assolta all'importazione di beni d'occasione sorge e può essere esercitato nel periodo in cui tali beni vengono ceduti nel contesto di una successiva cessione imponibile alla quale il soggetto passivo - rivenditore ha applicato il regime fiscale normale.</p> <p>Se gli artt. 314, lett. a) - d) e 320, nn. 1, primo comma, e 2 della direttiva 2006/112 (...) producano effetto diretto e se il giudice nazionale, in una fattispecie come quella in esame, possa richiamarsi direttamente».</p>		
<p><i>L'art. 314 della direttiva, 2006/112/CE, deve essere interpretato nel senso che il regime del margine non è applicabile a cessioni di beni come i pezzi di seconda mano per autoveicoli, che il soggetto passivo - rivenditore ha egli stesso importato nell'Unione europea in regime normale dell'imposta sul valore aggiunto.</i></p> <p><i>L'art. 320, nn. 1, primo comma, e 2, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale che prevede il differimento, fino alla successiva cessione assoggettata al regime normale dell'imposta sul valore aggiunto, del diritto del soggetto passivo - rivenditore di detrarre l'imposta sul valore aggiunto assolta, in applicazione di detto regime, in occasione dell'importazione di beni diversi dagli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione.</i></p> <p><i>Gli artt. 314 e 320, nn. 1, primo comma, e 2, della direttiva 2006/112 producono un effetto diretto che autorizza un singolo ad avvalersene dinanzi ad un giudice nazionale al fine di escludere l'applicazione di una normativa nazionale incompatibile con tali disposizioni.</i></p>					
9.	Messa a disposizione del personale	C-218/10	Questione pregiudiziale	28.6.2011	26.1.2012

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
	Art. 7 D.P.R. 633/1972		<p>Se l'art. 9, n. 2, lett. e), sesto trattino, della direttiva n. 77/388/CEE, (art. 56, n. 1, lett. f), della direttiva n. 2006/112/CE) debba essere interpretato nel senso che "la messa a disposizione di personale" comprenda anche la messa a disposizione di personale autonomo, non in rapporto di dipendenza con l'impresa fornitrice.</p> <p>Se l'art. 17, nn. 1, 2, lett. a), 3, lett. a), e l'art. 18, n. 1, lett. a), della direttiva 77/388 [artt. 167 e 168, lett. a), 169, lett. a), 178, lett. a), della direttiva 2006/112] debbano essere interpretati nel senso che l'ordinamento processuale nazionale deve adottare misure al fine di valutare nello stesso modo l'imponibilità e l'assoggettamento ad imposta della medesima prestazione presso l'impresa fornitrice e l'impresa destinataria anche nel caso in cui per le due imprese siano competenti amministrazioni finanziarie diverse.</p> <p>Nel caso di soluzione affermativa alla seconda questione:</p> <p>Se l'art. 17, nn. 1, 2, lett. a), 3, lett. a), e l'art. 18, n. 1, lett. a), della direttiva 77/388 [artt. 167, 168, lett. a), 169, lett. a), e 178, lett. a), della direttiva 2006/112] debbano essere interpretati nel senso che il termine nel quale il destinatario può far valere la detrazione per una prestazione effettuata nei suoi confronti non può decorrere prima della decisione con efficacia di giudicato concernente l'imponibilità e l'assoggettamento ad imposta nei confronti dell'impresa fornitrice.</p>		
<p><i>L'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), sesto trattino, della sesta direttiva 77/388/CEE, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «messa a disposizione di personale», contenuta nella disposizione medesima, ricomprende parimenti la messa a disposizione di personale autonomo, non legato da rapporto di lavoro dipendente con l'impresa prestatrice.</i></p> <p><i>L'articolo 17, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3, lettera a), nonché l'articolo 18, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva 77/388 devono essere interpretati nel senso che non impongono agli Stati membri di configurare le rispettive normative procedurali interne in modo tale da garantire che l'imponibilità di una prestazione di servizi e l'IVA dovuta sulla prestazione medesima vengano valutate in modo coerente con riguardo al prestatore e con riguardo al destinatario di tale prestazione, anche quando questi ricadano nella sfera di competenza di amministrazioni finanziarie diverse. Tuttavia, dette disposizioni obbligano gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire l'esatta riscossione dell'IVA ed il rispetto del principio di neutralità fiscale.</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
	Prestazioni di servizio – operazioni esenti e detrazioni  Artt. 3, 10 e 19 D.P.R. 633/1972	C-259/10	Questione pregiudiziale  Laddove sussista un trattamento diverso ai fini IVA: (i) tra prestazioni di servizi che sono identiche dal punto di vista del consumatore, o (ii) tra prestazioni di servizi simili che rispondono alle medesime necessità del consumatore; se tale circostanza sia di per sé sufficiente a dimostrare una violazione del principio della neutralità fiscale o se sia importante prendere in considerazione (e, in tal caso, in che modo) (a) il contesto normativo ed economico; (b) la circostanza che esista o meno la concorrenza tra i servizi identici o, eventualmente, tra i servizi simili di cui trattasi; e/o (c) se il diverso trattamento ai fini dell'IVA abbia provocato o meno una distorsione della concorrenza.		<b>10.11.2011</b>
<b>10</b>	<p><i>Il principio della neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che una differenza di trattamento ai fini dell'IVA di due prestazioni di servizi identiche o simili dal punto di vista del consumatore e che soddisfano le medesime esigenze di quest'ultimo è sufficiente a dimostrare una violazione di tale principio. Una violazione siffatta non esige che sia dimostrata anche l'effettiva esistenza di una concorrenza tra i servizi di cui trattasi o una distorsione della concorrenza a causa di tale differenza di trattamento.</i></p> <p><i>In presenza di una differenza di trattamento di due giochi d'azzardo per quanto riguarda la concessione di un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388/CEE, il principio della neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che non va tenuto conto del fatto che i due giochi in questione rientrano in categorie di licenza diverse e siano assoggettati a regimi giuridici diversi per quanto riguarda il controllo e la regolamentazione.</i></p> <p><i>Per valutare, alla luce del principio di neutralità fiscale, se due tipi di slot machines siano simili e richiedano il medesimo trattamento ai fini dell'IVA, occorre verificare se l'utilizzo di detti tipi sia comparabile dal punto di vista del consumatore medio e risponda alle medesime esigenze di quest'ultimo, e in proposito gli elementi che possono essere presi in considerazione sono, in particolare, i limiti minimi e massimi di puntata e di vincita nonché le probabilità di vincita.</i></p> <p><i>Il principio della neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo non può richiedere il rimborso dell'IVA versata relativamente a talune prestazioni di servizi, adducendo una violazione di detto principio allorché le autorità fiscali dello Stato membro interessato hanno trattato, in pratica, come prestazioni esenti prestazioni di servizi simili, benché, secondo la normativa nazionale pertinente, non fossero esenti dall'IVA.</i></p> <p><i>Il principio della neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che si sia avvalso del potere discrezionale conferito dall'art. 13,</i></p>				

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
	<p><i>parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388 ed abbia esentato dall' IVA la messa a disposizione di qualunque mezzo per giocare a giochi d'azzardo, escludendo nel contempo da tale esenzione una categoria di apparecchi rispondenti a determinati criteri, non può addurre in risposta ad una domanda di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, basata su una violazione di detto principio, il fatto di aver agito con la dovuta diligenza all'apparizione sul mercato di un nuovo tipo di apparecchio non rispondente a tali criteri.</i>  <i>Cause riunite 259/10 e 260/10.</i></p>				
11	<p>Gioco d'azzardo</p> <p>Art. 10 D.P.R. 633/1972</p>	C-260/10	<p>Questione pregiudiziale</p> <p>Qualora uno Stato membro, avvalendosi del margine di discrezionalità di cui dispone ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. f), della direttiva n. 77/388/CEE, abbia assoggettato ad IVA alcuni tipi di macchine utilizzate per il gioco d'azzardo, mantenendo nel contempo l'esenzione per altre macchine del genere, e qualora venga affermato che così facendo lo Stato membro ha violato il principio della neutralità fiscale: se sia i) determinante, o ii) rilevante, nel raffronto tra le diverse macchine per il gioco che:</p> <p>a) alcuni tipi di macchine per il gioco offrivano attività che costituivano "scommesse" ai sensi della normativa nazionale (o attività che l'autorità di regolamentazione competente, nell'ambito dell'esercizio dei suoi poteri regolamentari, era disposta a trattare come "scommesse" ai sensi della normativa nazionale)</p> <p>e</p> <p>b) le altre macchine per il gioco offrivano attività soggette a una classificazione diversa ai sensi della normativa nazionale, segnatamente l'attività di "gioco"</p> <p>e che, in base al diritto dello Stato membro, i giochi e le scommesse erano soggetti a regimi di regolamentazione diversi per quanto riguarda i controlli e la disciplina del gioco d'azzardo. In caso di risposta affermativa, quali siano le differenze, tra i regimi di regolamentazione di cui trattasi, di cui deve tener conto il giudice nazionale.</p>		10.11.2011

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
	<p><i>Il principio della neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che una differenza di trattamento ai fini dell'IVA di due prestazioni di servizi identiche o simili dal punto di vista del consumatore e che soddisfano le medesime esigenze di quest'ultimo è sufficiente a dimostrare una violazione di tale principio. Una violazione siffatta non esige che sia dimostrata anche l'effettiva esistenza di una concorrenza tra i servizi di cui trattasi o una distorsione della concorrenza a causa di tale differenza di trattamento.</i></p> <p><i>In presenza di una differenza di trattamento di due giochi d'azzardo per quanto riguarda la concessione di un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388/CEE, il principio della neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che non va tenuto conto del fatto che i due giochi in questione rientrano in categorie di licenza diverse e siano assoggettati a regimi giuridici diversi per quanto riguarda il controllo e la regolamentazione.</i></p> <p><i>Per valutare, alla luce del principio di neutralità fiscale, se due tipi di slot machines siano simili e richiedano il medesimo trattamento ai fini dell'IVA, occorre verificare se l'utilizzo di detti tipi sia comparabile dal punto di vista del consumatore medio e risponda alle medesime esigenze di quest'ultimo, e in proposito gli elementi che possono essere presi in considerazione sono, in particolare, i limiti minimi e massimi di puntata e di vincita nonché le probabilità di vincita.</i></p> <p><i>Il principio della neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo non può richiedere il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto versata relativamente a talune prestazioni di servizi, adducendo una violazione di detto principio allorché le autorità fiscali dello Stato membro interessato hanno trattato, in pratica, come prestazioni esenti prestazioni di servizi simili, benché, secondo la normativa nazionale pertinente, non fossero esenti dall'imposta sul valore aggiunto.</i></p> <p><i>Il principio della neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che si sia avvalso del potere discrezionale conferito dall'art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388 ed abbia esentato dall'imposta sul valore aggiunto la messa a disposizione di qualunque mezzo per giocare a giochi d'azzardo, escludendo nel contempo da tale esenzione una categoria di apparecchi rispondenti a determinati criteri, non può addurre in risposta ad una domanda di rimborso dell'IVA, basata su una violazione di detto principio, il fatto di aver agito con la dovuta diligenza all'apparizione sul mercato di un nuovo tipo di apparecchio non rispondente a tali criteri.</i></p> <p><i>Cause riunite 259/10 e 260/10</i></p>				
12	Ripresa del credito  Artt. 28 e 30 D.P.R. 633/1972	C-274/10	Procedura di infrazione  Costatare che la Repubblica di Ungheria non ha adempiuto agli obblighi che le incombono in forza della direttiva n. 2006/112/CE, per il fatto di aver obbligato i soggetti passivi la cui dichiarazione fiscale fa emergere "un'eccedenza", ai sensi dell'art. 183 della direttiva, nel corso di un determinato periodo d'imposta, a procedere alla traslazione di tale eccedenza, integralmente o parzialmente, sul periodo d'imposta successivo se non hanno pagato la totalità di quanto acquistato dal loro	26.5.2011	28.07.2011

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
			<p>fornitore, per il fatto che, in forza del suddetto obbligo, alcuni soggetti passivi dalla cui dichiarazione fiscale emergano sistematicamente "eccedenze" sono tenuti a effettuare la traslazione di tale eccedenza, in più di un'occasione, al periodo di imposizione successivo.</p>		
13	<p>Detrazione prima della costituzione di una società</p> <p>Art. 19 D.P.R. 633/1972</p>	C-280/10	<p>Questione pregiudiziale</p> <p>Se il soggetto passivo, nelle persone dei futuri soci, che sostenga spese di investimento prima della registrazione ufficiale della società come soggetto giuridico, nonché della registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, abbia il diritto, dopo avere effettuato la registrazione della società come soggetto giuridico, nonché la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di usufruire, ai sensi dell'art. 9 e degli artt. 168 e 169 della direttiva n. 2006/112/CE, del diritto alla detrazione dell'imposta pagata a monte, occasionata dalle spese di investimento sostenute, funzionali all'esercizio dell'attività sociale soggetta ad imposizione;</p> <p>Se la fattura che documenta le spese d'investimento sostenute, emessa a nome dei soci e non della società, leda il principio di diritto comunitario che prevede la detrazione dell'imposta pagata a monte, occasionata dalle spese d'investimento sostenute di cui alla prima questione.</p>	15.9.2011	1.3.2012



N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
	<p><i>Gli articoli 9, 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che non consenta né ai soci né alla società stessa di far valere il diritto alla detrazione dell'IVA versata a monte su spese di investimento sostenute dai soci medesimi prima della costituzione e registrazione di detta società, ai fini ed in funzione dell'attività economica della stessa.</i></p> <p><i>Gli articoli 168 e 178, lettera a), della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in applicazione della quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l'IVA versata a monte non può essere detratta da parte di una società qualora la fattura, emessa prima della registrazione e dell'identificazione di tale società ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sia stata intestata ai suoi soci.</i></p>				
14	Valore normale e base imponibile  Art. 13 D.P.R. 633/1972	C-285/10	Questione pregiudiziale  Se la direttiva n. 77/388/CEE, consentisse ad uno Stato membro di stabilire, per le operazioni realizzate tra soggetti tra loro collegati ad un prezzo manifestamente inferiore al normale prezzo di mercato, una base imponibile diversa da quella determinata in via generale dall'art. 11, parte A., n. 1, lett. a) - ossia il corrispettivo - estendendo l'applicazione delle norme sull'autoconsumo di beni e servizi (come disponeva l'art. 79, n. 5, della legge sull'IVA, prima della modifica apportata con legge 29 novembre 2006, n. 36), senza seguire la procedura specificamente prevista dall'art. 27 della detta direttiva per ottenere l'autorizzazione a derogare alla regola generale, autorizzazione che è stata ottenuta dalla Spagna soltanto dopo l'adozione della decisione del Consiglio 15 maggio 2006.		<b>9.6.2011</b>
	<p><i>La sesta direttiva, 77/388/CEE, dev'essere interpretata nel senso che osta a che uno Stato membro applichi alle operazioni quali quelle di cui alla causa principale, effettuate tra soggetti collegati che abbiano concordato un prezzo manifestamente inferiore al prezzo normale di mercato, una regola per la determinazione della base imponibile diversa dalla regola generale prevista all'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), di tale direttiva, estendendo loro l'applicazione delle regole per la determinazione della base imponibile relative al prelievo o all'utilizzazione di beni e alla prestazione di servizi per l'uso privato del soggetto passivo, ai sensi degli artt. 5, n. 6, e 6, n. 2, di detta direttiva, quando peraltro tale Stato membro non ha seguito la procedura prevista all'art. 27 della medesima direttiva al fine di ottenere l'autorizzazione a introdurre siffatta misura derogatoria a detta regola generale.</i></p>				
15	Detrazione beni utilizzati	C-334/10	Questione pregiudiziale	<b>1.3.2012</b>	<b>19.7.2012</b>

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
.	privatamente a fini privati Art. 19 D.P.R. 633/1972		Se un soggetto passivo che utilizzi temporaneamente a fini privati una parte di un bene di investimento facente parte della sua impresa - in considerazione degli artt. 6, n. 2, primo comma e lett. a) e b), 11, parte A, n. 1, parte iniziale e lett. c), e 17, n. 2, della direttiva n. 77/388/CEE abbia diritto alla detrazione dell'IVA relativa a spese sostenute per modifiche durevoli, apportate esclusivamente a fini di uso privato. Se, ai fini della soluzione della questione, faccia differenza se nell'acquisto del bene di investimento al soggetto passivo sia stata fatturata l'IVA che egli ha successivamente detratto.		
<p><i>Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, 11, lettere a) e b), 11, parte A, paragrafo 1, lettera c), e 17, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, devono essere interpretati nel senso che, da un lato, un soggetto passivo che usi temporaneamente a fini privati una parte di un bene di investimento destinato alla sua azienda ha diritto, in applicazione di tali disposizioni, alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto a monte sulle spese sostenute per apportare modifiche permanenti a detto bene, anche se tali modifiche sono state effettuate in vista del suddetto uso temporaneo a fini privati, e che, dall'altro, tale diritto a detrazione sussiste a prescindere dalla questione se nell'acquisto del bene di investimento, cui sono state apportate dette modifiche, sia stata fatturata l'imposta sul valore aggiunto al soggetto passivo e se questi l'abbia detratta.</i></p>					
16	Operazioni finanziarie esenti (Swift) Art. 10 D.P.R. 633/1972	C-350/10	<p>Questione pregiudiziale</p> <p>Se l'art. 13 B, lett. d), punti 3 e 5, della direttiva n. 77/388/CEE debba essere interpretato nel senso che sono esonerati dall'imposta sul valore aggiunto i servizi (swift) ai quali si ricorre nello svolgimento di operazioni di pagamento e dell'attività di negoziazione di titoli tra istituti finanziari.</p>		<b>28.7.2011</b>
<p><i>L'art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione non copre servizi swift, come quelli di cui alla causa principale.</i></p>					
17	Detrazione e pagamento IVA alla importazione Art. 19 e 67	C- 414/10	<p>Questione pregiudiziale</p> <p>Se l'art. 17, n. 2, lett. b), della direttiva n. 77/388/CEE consenta ad uno Stato membro di subordinare il diritto alla detrazione dell'imposta sul</p>	<b>17.11.2011</b>	<b>29.3.2012</b>

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
	D.P.R. 633/1972		valore aggiunto all'importazione, tenuto conto in particolare dei rischi di frode, al pagamento effettivo di tale imposta da parte del debitore, qualora il debitore dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e il titolare del corrispondente diritto a detrazione siano, come in Francia, la stessa persona.		
<p><i>L'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di subordinare il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione all'effettivo previo pagamento di detta imposta da parte del soggetto passivo, qualora quest'ultimo sia del pari il titolare del diritto a detrazione.</i></p>					
18	<p>Abuso del diritto esteso a altri tributi</p> <p>Art. 1 D.P.R. 633/1972</p>	<p>C-417/10 Corte di cassazione</p> <p>ITALIA</p>	<p>Questione pregiudiziale</p> <p>Se il principio del contrasto all'abuso del diritto in materia fiscale, così come definito nelle sentenze in cause C-255/02 e C-425/06, Halifax e Part Service, costituisca un principio fondamentale del diritto comunitario soltanto in materia di imposte armonizzate e nelle materie regolate da norme di diritto comunitario secondario, ovvero si estenda, quale ipotesi di abuso di libertà fondamentali, alle materie di imposte non armonizzate, quali le imposte dirette, quando l'imposizione ha per oggetto fatti economici transnazionali, quale l'acquisto di diritti di godimento da parte di una società su azioni di altra società avente sede in altro Stato membro o in uno Stato terzo;</p> <p>a prescindere dalla risposta al precedente quesito, se sussista un interesse di rilevanza comunitaria alla previsione, da parte degli Stati membri, di adeguati strumenti di contrasto all'elusione fiscale in materia di imposte non armonizzate; se a tale interesse osti una non applicazione - nell'ambito di una misura di condono - del principio dell'abuso del diritto riconosciuto anche come regola del diritto nazionale e se in tal caso ricorra una violazione dei principi ricavabili dall'art. 4, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea;</p> <p>se dai principi che governano il mercato unico possa ricavarsi un divieto di prevedere, oltre a misure straordinarie di rinuncia totale alla pretesa tributaria, una misura straordinaria di definizione di controversie</p>		29.3.2012

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
			<p>tributarie, la cui applicazione è limitata nel tempo ed è condizionata al pagamento di una sola parte dell'imposta dovuta, notevolmente inferiore alla stessa;</p> <p>se il principio di non discriminazione e la disciplina in materia di aiuti di Stato ostino al regime di definizione delle controversie fiscali di cui si tratta nella presente causa;</p> <p>se il principio di effettività dell'applicazione del diritto comunitario osti ad una disciplina processuale straordinaria e limitata nel tempo, che sottrae il controllo di legittimità (e in particolare quello su una corretta interpretazione e applicazione del diritto comunitario) al giudice di vertice, cui incombe l'obbligo di rimettere questioni pregiudiziali di validità e d'interpretazione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.</p>		
<p><i>Il diritto dell'Unione – in particolare il principio del divieto dell'abuso di diritto, l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, le libertà garantite dal Trattato FUE, il principio di non discriminazione, le norme in materia di aiuti di Stato nonché l'obbligo di garantire l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione – deve essere interpretato nel senso che non osta, in un procedimento come quello principale, vertente sulla fiscalità diretta, all'applicazione di una disposizione nazionale che prevede l'estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado in materia tributaria, mediante pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia, qualora tali procedimenti traggano origine da ricorsi proposti in primo grado più di dieci anni prima della data di entrata in vigore di tale disposizione e l'amministrazione finanziaria sia rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio.</i></p>					
19	<p>Residenza privata e sede dell'azienda</p> <p>Art. 7 D.P.R. 633/1972</p>	C-421/10	<p>Questione pregiudiziale</p> <p>Se un soggetto passivo possa considerarsi "un soggetto passivo non residente all'interno del paese" ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b), della direttiva n. 77/388/CEE, qualora la sede della sua attività economica si trovi all'estero, o se debba aggiungersi, come ulteriore condizione, che egli non abbia la sua residenza privata all'interno del paese.</p>		<b>6.10.2011</b>
<p><i>L'art. 21, n. 1, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 17 ottobre 2000, 2000/65/CE, deve essere interpretato nel senso che, per essere considerato un «soggetto passivo non residente all'interno del paese», è sufficiente che il soggetto passivo in questione abbia stabilito la sede della propria attività economica al di fuori di tale paese.</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
20 .	Rimborsi e prescrizione  Art. 38-bis D.P.R. 633/1972	C-427/10 Corte di Cassazione	<p>Questione pregiudiziale</p> <p>Se i principi di effettività, di non discriminazione e di neutralità fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ostino ad una disciplina o prassi nazionale che ricostruiscono il diritto del cessionario/committente al rimborso dell'i.v.a. pagata a torto come indebito oggettivo di diritto comune, a differenza di quello esercitato dal debitore principale (cedente o prestatore del servizio), con un limite temporale, per il primo, assai più lungo di quello posto al secondo, si che la domanda del primo, esercitata quando il termine per il secondo è da tempo scaduto, possa dar luogo a condanna al rimborso di quest'ultimo senza che lo stesso possa più chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria; tutto ciò senza la previsione di alcuno strumento di collegamento, atto a prevenire conflitti o contrasti, tra i procedimenti instaurati o da instaurarsi dinanzi alle diverse giurisdizioni;</p> <p>se, a prescindere dall'ipotesi precedente, siano compatibili coi già riferiti principi una prassi o giurisprudenza nazionale che consentano l'emanazione di una sentenza di rimborso a carico del cedente/prestatore del servizio a favore del cessionario/committente, il quale non aveva esercitato l'azione di rimborso dinanzi ad altro giudice nei termini a lui imposti, in affidamento di una interpretazione giurisprudenziale, seguita dalla prassi amministrativa, secondo cui l'operazione era soggetta ad i.v.a.</p>	15.9.2011	15.12.2011
<p><i>Il principio di effettività non osta ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell'indebito che prevede un termine di prescrizione per l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito, esercitata dal committente di servizi nei confronti del prestatore di detti servizi, soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, più lungo rispetto al termine di decadenza previsto per l'azione di rimborso di diritto tributario, esercitata da detto prestatore nei confronti dell'amministrazione finanziaria, purché tale soggetto passivo possa effettivamente reclamare il rimborso dell'imposta di cui trattasi nei confronti della predetta amministrazione. Quest'ultima condizione non è soddisfatta qualora l'applicazione di una normativa siffatta abbia la conseguenza di privare completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall'amministrazione finanziaria il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto non dovuta che egli stesso ha dovuto rimborsare al committente dei suoi servizi.</i></p>					
21 .	Uso privato di appartamento da parte di dirigente	C-436/10	Questione pregiudiziale		29.3.2012

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
	Art. 10 D.P.R. 633/1972		Se gli artt. 6, n. 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b), della direttiva n. 77/388/CEE, debbano essere interpretati nel senso che si oppongono a una normativa nazionale che tratta come una prestazione di servizi esente da imposta, in quanto affitto o locazione di un bene immobile ai sensi del detto art. 13, parte B, lett. b), l'uso privato da parte del dirigente e della sua famiglia di una parte di un edificio costruito o posseduto in virtù di un diritto reale immobiliare dal soggetto passivo persona giuridica qualora tale bene d'investimento consenta il diritto alla detrazione dell'imposta a monte.		
<p><i>Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE, quale modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio del 10 aprile 1995, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, pur non essendo soddisfatte le caratteristiche di un affitto o di una locazione di un bene immobile a norma di detto articolo 13, parte B, lettera b), tratta come una prestazione di servizi, esente dall'imposta sul valore aggiunto in forza di quest'ultima disposizione, l'uso per fini privati del personale di un soggetto passivo persona giuridica, di una parte di un edificio costruito o posseduto in virtù di un diritto reale immobiliare dal predetto soggetto passivo, qualora tale bene abbia conferito il diritto alla detrazione dell'imposta a monte. Spetta al giudice del rinvio valutare se, in una situazione come quella in esame nella causa principale, si possa considerare che sussiste una locazione di un bene immobile ai sensi del suddetto articolo 13, parte B, lettera b).</i></p>					
22	Cessione beni e contemporanea locazione commerciale = cessione azienda  Art. 2 D.P.R. 633/1972	C-444/10	<p>Questione pregiudiziale</p> <p>Se sussiste un "trasferimento" di un'universalità totale di beni ai sensi dell'art. 5, n. 8, della direttiva n. 77/388/CEE, qualora un imprenditore trasferisca ad un cessionario lo stock di prodotti e l'attrezzatura del proprio negozio di commercio al dettaglio e conceda semplicemente in locazione il locale commerciale di sua proprietà.</p> <p>Se, al riguardo, sia rilevante il fatto che il locale commerciale sia stato concesso in godimento mediante un contratto di locazione stipulato per un lungo periodo ovvero che il contratto di locazione sia stato stipulato a tempo indeterminato ed entrambe le parti abbiano la facoltà di recedere a breve termine.</p>		<b>10.11.2011</b>
<p><i>L'art. 5, n. 8, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, deve essere interpretato nel senso che costituisce trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni, ai sensi della suddetta disposizione, il trasferimento della proprietà dello stock di merci e dell'attrezzatura commerciale di un negozio al</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
	<i>dettaglio, contestuale alla locazione al cessionario, a tempo indeterminato, dei locali del negozio stesso, locazione dalla quale entrambe le parti possano peraltro recedere con breve preavviso, a condizione che i beni trasferiti siano sufficienti affinché il medesimo cessionario possa proseguire durevolmente un'attività economica autonoma.</i>				
23	Commissionario per operazioni esenti  Artt. 3 – 10 D.P.R. 633/1972	C-464/10	Questione pregiudiziale  Se gli artt. 6, n. 4, e 13, parte B, lett. f), della direttiva n. 77/388/CEE, debbano essere interpretati nel senso che ostano al riconoscimento di un'esenzione dall'imposta per servizi forniti da un commissionario che partecipi in proprio nome, ma per conto di un committente che organizza prestazioni di servizi ai sensi del detto art. 13, parte B, lett. f).		<b>14.7.2011</b>
	<i>Gli artt. 6, n. 4, e 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, devono essere interpretati nel senso che, qualora un operatore economico partecipi – in nome proprio, ma per conto di un'impresa che organizza un'attività di accettazione di scommesse – alla raccolta di scommesse rientranti nell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista da tale art. 13, parte B, lett. f), si considera che quest'ultima impresa fornisca all'operatore di cui trattasi una prestazione di scommesse rientrante in tale esenzione, ai sensi del detto art. 6, n. 4.</i>				
24	IVA di gruppo nella normativa svedese  Art. 73 D.P.R. 633/1972	C-480/10	Procedura d'infrazione  Dichiarare che il Regno di Svezia non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva n. 2006/112/CE, limitando in pratica il regime classificatorio di gruppi di imposta sul valore aggiunto (IVA) ai prestatori di servizi finanziari e assicurativi.	<b>27.11.2012</b>	<b>25.4.2013</b>
	<i>Il Regno di Svezia ha legittimamente interpretato l'articolo 11 della Direttiva IVA nel senso che aveva la possibilità di limitare la formazione di un gruppo IVA ed escludere dallo stesso le imprese del settore finanziario e assicurativo che effettuano operazioni esenti, senza diritto alla detrazione, per contrastare la frode e l'evasione fiscale. La Corte di Giustizia ha rigettato, quindi, il ricorso presentato dalla Commissione Europea in quanto l'interpretazione fornita dal Regno di Svezia non è contraria al diritto dell'Unione. Secondo i giudici la limitazione applicata dal Regno di Svezia all'IVA di gruppo nei confronti delle imprese del settore finanziario e assicurativo non costituisce violazione del principio di parità di trattamento.</i>				

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
25 .	Autoconsumo di beni immobili  Art. 2 - 19 D.P.R. 633/1972	C-487/10	<p>Questione pregiudiziale</p> <p>Se l'art. 5 della direttiva n. 77/388/CEE consenta a uno Stato membro di mantenere in vigore o di instaurare un dispositivo che assoggetta all'imposta sul valore aggiunto la cessione a se stessi di un immobile effettuata da un soggetto passivo per le necessità della propria impresa, quando tale cessione dà diritto alla detrazione immediata e totale dell'imposta sul valore aggiunto così riscossa.</p>		<b>20.5.2011</b>
<p><i>Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo. ORDINANZA 20 MAGGIO 2011 in GU 232 DEL 6 AGOSTO 2011.</i></p>					
26 .	Responsabilità depositario  Art. 50-bis D.L. 331/1993	C-499/10	<p>Questione pregiudiziale</p> <p>Se il precedente art. 21, n. 3, della direttiva n. 77/388/CEE, attualmente recepito dall'art. 205 della direttiva n. 2006/112/CE, in combinato disposto con gli artt. 202 e 157, n. 1, lett. b), della medesima direttiva, autorizzi gli Stati membri a stabilire che il titolare di un deposito diverso dal deposito doganale è incondizionatamente obbligato in solido per l'imposta dovuta per una fornitura a titolo oneroso dal soggetto passivo proprietario dei prodotti, anche se il titolare è in buona fede o se non gli si può addebitare alcun errore o omissione.</p>		<b>21.12.2011</b>
<p><i>L'art. 21, n. 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE, deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri di prevedere che il gestore di un deposito diverso dal deposito doganale sia responsabile in solido per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per una fornitura di merci, provenienti da tale deposito, effettuata a titolo oneroso dal proprietario delle stesse merci assoggettato a tale imposta, anche qualora il gestore del deposito sia in buona fede o non sia possibile addebitargli alcuna colpa o negligenza.</i></p>					
27 .	Abbandono contenzioso dopo due gradi di giudizio	C-500/10  Commissione	<p>Questione pregiudiziale</p> <p>Se l'art. 10 del Trattato CE, ora art. 4 del Trattato dell'Unione europea, e</p>	<b>17.11.2011</b>	<b>29.3.2012</b>



N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
	Art. 1 D.P.R. 633/1972	centrale Bologna	gli artt. 2 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE, ostino ad una normativa dello Stato italiano, contenuta nel comma 2 bis dell'art. 3 d.L. 25.3.2010 n. 40, convertito nella L. 22.5.2010 n. 73, che preclude al Giudice tributario di pronunciarsi sull'esistenza della pretesa tributaria tempestivamente azionata dall'Amministrazione con ricorso in impugnazione di decisione sfavorevole e così sostanzialmente dispone la totale rinuncia al credito IVA controverso, quando questo sia stato ritenuto insussistente in due gradi di giudizio, senza alcun pagamento neppure in misura ridotta del credito controverso da parte del contribuente che beneficia della rinuncia.		
<p><i>L'articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all'applicazione, in materia di imposta sul valore aggiunto, di una disposizione nazionale eccezionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede l'estinzione automatica dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado, allorché tali procedimenti traggono origine da un ricorso proposto in primo grado più di dieci anni – e, in pratica, più di quattordici anni – prima della data di entrata in vigore di detta disposizione e l'Amministrazione tributaria è risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio, con la conseguenza che tale estinzione automatica produce il passaggio in giudicato della decisione di secondo grado, nonché l'estinzione del credito rivendicato dall'Amministrazione tributaria.</i></p>					
28	Utilizzo brevetto, detrazione e abuso del diritto  Artt. 1 e 2 D.P.R. 633/72	C-504/10	<p>Questione pregiudiziale</p> <p>Se sia conforme all'art. 2, n. 1, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE 1, una disposizione secondo la quale il soggetto passivo può detrarre dall'imposta di cui è debitore l'imposta sui beni e servizi che utilizza per lo svolgimento della sua attività d'impresa in quanto soggetto passivo, nel caso in cui l'imposta venga applicata nei suoi confronti da un altro soggetto passivo, nel territorio nazionale, per beni e servizi che sono o devono essere a lui forniti, qualora la ricorrente, in quanto corrichiedente la registrazione di un'invenzione, per la quale ancora non era stato rilasciato un brevetto, già fosse titolare <i>ex lege</i> del diritto ad utilizzare autonomamente il servizio acquistato [laddove si tratti di] un'invenzione che è oggetto di un brevetto nel suo complesso.</p> <p>Se anche la circostanza che, in una fattispecie come quella di cui alla causa principale, l'invenzione ancora non sia stata registrata come brevetto e si trasferiscono solo quote incida sulla configurazione di un abuso del diritto del soggetto passivo a detrarre l'IVA assoluta a monte,</p>		<b>27.10.2011</b>

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
			secondo la decisione della Corte di giustizia UE 21 febbraio 2006, causa C-255/02, Halifax plc. e a.		
<p><i>Un soggetto passivo può, in linea di principio, avvalersi del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto versata o dovuta a monte per una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, laddove il diritto nazionale applicabile consenta la cessione di una quota di proprietà di un'invenzione che conferisce un diritto su quest'ultima.</i></p> <p><i>Compete al giudice del rinvio accertare, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la prestazione di servizi di cui trattasi nella causa principale, l'esistenza o l'insussistenza di un abuso di diritto per quanto riguarda il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto versata a monte.</i></p>					
29	Detrazione edificio ad uso promiscuo  Art. 19 D.P.R. 633/1972	C-511/10	Questione pregiudiziale  Se l'art. 17, n. 5, terzo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE 1, debba essere interpretato nel senso che esso autorizzi gli Stati membri a prevedere, ai fini della ripartizione dell'imposta assolta a monte sulla costruzione di un edificio adibito ad uso promiscuo, un criterio di ripartizione diverso da quello basato sulla natura dell'operazione.	<b>26.4.2012</b>	<b>8.11.2012</b>
<p><i>L'articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE, dev'essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di privilegiare, come criterio di ripartizione ai fini del calcolo del prorata di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a monte per una determinata operazione, quale la costruzione di un immobile ad uso promiscuo, un criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d'affari di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva medesima, subordinatamente alla condizione che il metodo accolto garantisca una determinazione più precisa del suddetto prorata di detrazione.</i></p>					
30	Telecomunicazioni e vendita di carte telefoniche in paesi diversi  Artt. 7 e 74 D.P.R. 633/1972	C-520/10	Questione pregiudiziale  Ove un soggetto passivo (l'"operatore economico A") venda carte telefoniche che rappresentano il diritto di ricevere da detto soggetto servizi di telecomunicazioni, se l'art. 2, n. 1, della sesta direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che l'operatore economico A effettua due forniture ai fini dell'IVA: una al momento della vendita iniziale della carta da parte dell'operatore economico A ad un altro soggetto passivo (l'"operatore economico B") e una al momento del suo riscatto (vale a dire	<b>8.12.2011</b>	<b>3.5.2012</b>

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
			<p>l'utilizzo della carta da parte di una persona - l'"utente finale" - per effettuare telefonate).</p> <p>In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), come debba applicarsi l'IVA nella catena di fornitura in cui l'operatore economico A vende la carta telefonica all'operatore economico B, quest'ultimo rivende la carta telefonica in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'operatore economico A, e la carta viene infine acquistata in quest'ultimo Stato membro dall'utente finale che la utilizza per effettuare telefonate.</p>		
<p><i>L'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che un operatore telefonico che propone servizi di telecomunicazioni consistenti nel vendere ad un distributore carte telefoniche che contengono tutte le informazioni necessarie per effettuare chiamate telefoniche internazionali mediante l'infrastruttura messa a disposizione da detto operatore e che sono rivendute dal distributore, a proprio nome e per proprio conto, a utenti finali, direttamente o mediante altri soggetti passivi quali grossisti o dettaglianti, fornisce una prestazione di servizi di telecomunicazioni a titolo oneroso al distributore.</i></p> <p><i>Per contro, detto operatore non fornisce una seconda prestazione di servizi a titolo oneroso all'utente finale allorché quest'ultimo, avendo acquistato la carta telefonica, esercita il diritto di effettuare chiamate telefoniche servendosi delle informazioni figuranti su detta carta.</i></p>					
31	<p>Regime dei produttori agricoli</p> <p>Art. 34 D.P.R. 633/1972</p>	C-524/10	<p>Procedura d'infrazione</p> <p>Dichiarare che avendo applicato ai produttori agricoli un regime speciale che non rispetta il regime istituito dalla direttiva IVA, in quanto li esonera dal pagamento dell'IVA e avendo applicato una percentuale forfettaria di compensazione di livello zero, procedendo contemporaneamente a una compensazione negativa sostanziale sulle loro risorse proprie per contabilizzare la riscossione dell'IVA, la Repubblica portoghese non ha dato attuazione alle disposizioni degli artt. 296-298 della direttiva IVA. Condannare la Repubblica portoghese alle spese.</p>	22.9.2011	8.3.2012
<p><i>Applicando ai produttori agricoli un regime speciale che non rispetta il regime istituito dalla direttiva 2006/112/CE, in quanto li esenta dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e comporta l'applicazione di una percentuale forfettaria di compensazione di livello zero, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 296 298 della suddetta direttiva.</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
32	<p>Abuso del diritto esteso a altri tributi</p> <p>Art. 1 D.P.R. 633/1972</p>	<p>C-529/10 Corte di cassazione</p>	<p>Questione pregiudiziale</p> <p>Se il principio del contrasto all'abuso del diritto in materia fiscale, così come definito nelle sentenze in cause C-255/02 e C-425/06, Halifax e Part Service, costituisca un principio fondamentale del diritto comunitario soltanto in materia di imposte armonizzate e nelle materie regolate da norme di diritto comunitario secondario, ovvero si estenda, quale ipotesi di abuso di libertà fondamentali, alle materie di imposte non armonizzate, quali le imposte dirette, quando l'imposizione ha per oggetto fatti economici transnazionali, quale l'acquisto di diritti di godimento da parte di una società su azioni di altra società avente sede in altro Stato membro o in uno Stato terzo;</p> <p>A prescindere dalla risposta al precedente quesito, se sussista un interesse di rilevanza comunitaria alla previsione, da parte degli Stati membri, di adeguati strumenti di contrasto all'elusione fiscale in materia di imposte non armonizzate; se a tale interesse osti una non applicazione - nell'ambito di una misura di condono - del principio dell'abuso del diritto riconosciuto anche come regola del diritto nazionale e se in tal caso ricorra una violazione dei principi ricavabili dall'art. 4, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea;</p> <p>Se dai principi che governano il mercato unico possa ricavarsi un divieto di prevedere, oltre a misure straordinarie di rinuncia totale alla pretesa tributaria, una misura straordinaria di definizione di controversie tributarie, la cui applicazione è limitata nel tempo ed è condizionata al pagamento di una sola parte dell'imposta dovuta, notevolmente inferiore alla stessa;</p> <p>Se il principio di non discriminazione e la disciplina in materia di aiuti di Stato ostino al regime di definizione delle controversie fiscali di cui si tratta nella presente causa;</p> <p>Se il principio di effettività dell'applicazione del diritto comunitario osti ad una disciplina processuale straordinaria e limitata nel tempo, che sottrae il controllo di legittimità (e in particolare quello su una corretta interpretazione e applicazione del diritto comunitario) al giudice di vertice, cui incombe l'obbligo di rimettere questioni pregiudiziali di validità e</p>		29.3.2012

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
d'interpretazione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.					
<p><i>Il diritto dell'Unione, in particolare il principio del divieto dell'abuso di diritto, l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, le libertà garantite dal Trattato FUE, il principio di non discriminazione, le norme in materia di aiuti di Stato nonché l'obbligo di garantire l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in un procedimento come quello principale, vertente sulla fiscalità diretta, all'applicazione di una disposizione nazionale che prevede l'estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado in materia tributaria, mediante pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia, qualora tali procedimenti traggano origine da ricorsi proposti in primo grado più di dieci anni prima della data di entrata in vigore di tale disposizione e l'amministrazione finanziaria sia rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio.</i></p>					
33	Cessione intracomunitaria non imponibile – prova  Art. 41 D.L. 331/1993	C-587/10	Questione pregiudiziale  Se la sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE1, consenta di considerare una cessione intracomunitaria esente da imposta solo quando il soggetto passivo dimostri di aver registrato contabilmente la partita IVA dell'acquirente.  Se per la soluzione della questione sub 1) rilevino le seguenti circostanze: <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'acquirente sia una società avente sede in un paese terzo, la quale, pur non essendo registrata in alcuno Stato membro ai fini delle imposte sulla cifra di affari, abbia spedito, nell'ambito di un'operazione a catena, i beni oggetto della cessione da uno Stato membro a un altro Stato membro, e</li> <li>• se il soggetto passivo abbia comprovato la presentazione da parte dell'acquirente di una dichiarazione fiscale relativa all'acquisto intracomunitario</li> </ul>	21.6.2012	27.9.2012
<p><i>L'articolo 28 quater, punto A, lettera a), primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 98/80/CE, del Consiglio, del 12 ottobre 1998, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che l'amministrazione tributaria di uno Stato membro subordini l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di una cessione intracomunitaria alla comunicazione, da parte del fornitore, del numero d'identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dell'acquirente, purché, tuttavia, il diniego dell'esenzione non sia opposto unicamente a motivo del fatto che detto obbligo non è stato rispettato, qualora il fornitore non possa, in buona fede, e dopo aver adottato tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere, comunicare tale numero d'identificazione e fornisca invece indicazioni idonee a dimostrare sufficientemente che l'acquirente è un soggetto passivo che agisce in quanto tale nell'ambito dell'operazione di cui trattasi.</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
34	Base imponibile e sua riduzione  Art. 13 D.P.R. 633/72	C-588/10	Questione pregiudiziale  Se, in una situazione in cui l'art. 90, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, prevede che in caso di riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri, rientri in quest'ultima nozione una condizione come quella di cui all'art. 29, n. 4a, della legge 11 marzo 2004 relativa all'imposta sui beni e sui servizi la quale subordini il diritto alla riduzione della base imponibile, in rapporto alla base fissata nella fattura emessa, al fatto di disporre, prima del decorso del termine di presentazione della dichiarazione fiscale per quel periodo di imposta in cui l'acquirente del bene o del servizio ha ricevuto la fattura rettificata, della conferma che la fattura rettificata è stata ricevuta dall'acquirente del bene o del servizio per cui la fattura è stata emessa, e se tale condizione violi il principio di neutralità dell'IVA nonché di proporzionalità.		<b>26.1.2012</b>
	<p><i>Un requisito che subordina la riduzione della base imponibile, quale risulta da una fattura iniziale, al possesso, da parte del soggetto passivo, di una conferma di ricevimento di una fattura rettificata rimessa dal destinatario dei beni o dei servizi rientra nella nozione di condizione di cui all'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.</i></p> <p><i>I principi di neutralità dell'IVA nonché di proporzionalità non ostano in linea di principio ad un requisito siffatto. Tuttavia, qualora risultasse impossibile o eccessivamente difficile per il soggetto passivo, fornitore di beni o di servizi, farsi rimettere, in un termine ragionevole, una siffatta conferma di ricevimento, non può essergli negato di provare con altri mezzi dinanzi alle autorità fiscali nazionali, da una parte, che ha fatto prova della diligenza necessaria, nelle circostanze del caso di specie, per accertare che il destinatario dei beni o dei servizi sia in possesso della fattura rettificata e che ne abbia preso conoscenza e, dall'altra, che l'operazione in parola sia stata effettivamente realizzata conformemente alle condizioni enunciate nella suddetta fattura rettificata.</i></p>				
35	Rimborso IVA versata in eccedenza- interesse applicabile  Art. 30 e 38-bis D.P.R. 633/72	C-591/10	Domanda di pronuncia pregiudiziale – Interpretazione dell'art. 8 e dell'allegato A, punto 13, della direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/228/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Interpretazione dell'art. 11, parte A, n. 3, lett. b), e dell'art. 11, parte C, n. 1, della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, - Restituzione	<b>12.1.2012</b>	<b>19.7.2012</b>

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
			dell'eccedenza dell'imposta pagata a monte - Tasso d'interesse applicabile		
<p><i>Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esige che il contribuente che abbia versato un'eccedenza di imposta sul valore aggiunto, riscossa dal relativo Stato membro in violazione della normativa dell'Unione in materia di imposta sul valore aggiunto, abbia diritto alla restituzione dell'imposta riscossa in violazione del diritto dell'Unione nonché alla corresponsione di interessi sull'importo della medesima. Spetta al diritto nazionale stabilire, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza, se alla somma in sorte capitale debbano essere applicati interessi secondo il sistema degli interessi semplici ovvero secondo il sistema degli interessi composti, o, ancora, secondo un altro sistema di applicazione di interessi.</i></p>					
36	Detrazione e limitazioni nazionali  Artt. 19 e seg. D.P.R. 633/1972	C-594/10	Questione pregiudiziale  Se l'art. 17, n. 6, secondo comma, della sesta direttiva osti a modifiche in una normativa limitativa della detrazione come quella in questione, riguardo alla quale uno Stato membro si è avvalso della possibilità offerta da tale disposizione di (mantenere l') esclusione della detrazione per determinati beni e servizi, se per effetto di siffatte modifiche l'importo escluso dalla detrazione nella maggior parte dei casi è aumentato, ma la logica e la sistematica della normativa limitativa della detrazione sono rimaste immutate.  In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il giudice nazionale debba disapplicare completamente la normativa limitativa della detrazione, ovvero se possa limitarsi a disapplicare la normativa nei limiti in cui essa ha esteso l'ambito dell'esclusione o della limitazione esistenti al momento dell'entrata in vigore della sesta direttiva.	<b>8.12.2011</b>	<b>16.2.2012</b>
<p><i>L'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata con la direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, in combinato disposto con l'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera c), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa tributaria nazionale che autorizza, in un primo momento, un soggetto passivo i cui autoveicoli siano usati a fini tanto professionali quanto privati a procedere alla detrazione immediata e integrale dell'imposta sul valore aggiunto versata a monte, ma che prevede, in un secondo momento, per quanto riguarda l'uso privato di tali veicoli, una tassazione annuale fondata, per determinare la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per un esercizio determinato, su un metodo di calcolo forfettario delle spese sostenute per tale uso che non tenga conto, in modo proporzionale, dell'importanza effettiva di questo.</i></p>					

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
37 .	Aliquota IVA per cavalli  Art. 16 D.P.R. 633/1972	C-596/10	Procedura d'infrazione  Constatare che, applicando un tasso ridotto di IVA alle operazioni relative agli equidi e segnatamente ai cavalli, laddove essi non sono normalmente destinati ad essere impiegati nella preparazione di generi alimentari o nella produzione agricola, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 96 - 99 e dell'allegato III della direttiva IVA 1;  condannare la Repubblica francese alle spese.		<b>8.3.2012</b>
<i>Applicando le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative ai cavalli, e in particolare i cavalli, quando non sono normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione dei cibi o nella produzione agricola, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 96-99 della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l'allegato III stessa.</i>					
38 .	Detrazione per operazioni esenti  Artt. 19 e 19-bis D.P.R. 633/1972	C-613/10	Se sussiste un conflitto tra, da una parte, gli artt. 19, comma 5, e 19 bis del D.P.R. n. 633/72 e, dall'altra, l'art. 17, comma 2, lett. a), della direttiva 77/388/CEE e i documenti COM (2001) 260 def del 23.05.2001 e COM (2000) 348 def. del 07.06.2000, nonché disparità di trattamento del regime IVA in ambito comunitario con la conseguente necessità di armonizzazione con gli altri ordinamenti europei, atteso che diversi Stati membri applicano, a certe condizioni, un regime di imponibilità a tasso ridotto.		<b>15.4.2011</b>
<i>La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, con decisione 7 luglio 2010, è manifestamente irricevibile.</i>					
39 .	Sanzione penale e sanzione fiscale per omesso versamento IVA - compatibilità con il Diritto fondamentale della UE	C-617/10	Domanda pregiudiziale - Haparanda tingsrätt - Interpretazione degli artt. 6 TUE e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Giurisprudenza nazionale che richiede un chiaro sostegno nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo o nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo per		<b>26.02.2013</b>



N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
	Art. 58 DPR 633/1972 (soppresso da 1° gennaio 1998 e sostituito dal D.lgs. 471 del 1997)		escludere l'applicazione delle disposizioni nazionali potenzialmente contrarie al principio del ne bis in idem – Normativa nazionale secondo cui un medesimo comportamento contrario al diritto tributario può essere sanzionato, da un lato, sul piano amministrativo con un onere fiscale supplementare e, dall'altro, sul piano penale, con una pena detentiva – Compatibilità con il principio del ne bis in idem di un sistema nazionale che comporta due procedimenti distinti per sanzionare la medesima infrazione		
<p><i>1) Il principio del ne bis in idem sancito all'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non osta a che uno Stato membro imponga, per le medesime violazioni di obblighi dichiarativi in materia di imposta sul valore aggiunto, una sanzione tributaria e successivamente una sanzione penale, qualora la prima sanzione non sia di natura penale, circostanza che dev'essere verificata dal giudice nazionale.</i></p> <p><i>2) Il diritto dell'Unione non disciplina i rapporti tra la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell'ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di diritto nazionale.</i></p> <p><i>Il diritto dell'Unione osta a una prassi giudiziaria che subordina l'obbligo, per il giudice nazionale, di disapplicare ogni disposizione che sia in contrasto con un diritto fondamentale garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla condizione che tale contrasto risulti chiaramente dal tenore della medesima o dalla relativa giurisprudenza, dal momento che essa priva il giudice nazionale del potere di valutare pienamente, se del caso con la collaborazione della Corte di giustizia dell'Unione europea, la compatibilità di tale disposizione con la Carta medesima.</i></p>					
40 .	Società correlate e base imponibile  Art. 13 D.P.R. 633/1972	C-621/10	<p>Questione pregiudiziale</p> <p>Se l'art. 80, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, debba essere interpretato nel senso che, nel caso di cessioni fra parti collegate, qualora il corrispettivo sia superiore al valore normale, la base imponibile è pari al valore normale dell'operazione solo se il cedente non ha interamente diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte sull'acquisto ovvero sulla produzione dei beni che costituiscono l'oggetto della cessione.</p> <p>Se l'art. 80, n. 1, lett. c), della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel senso che, qualora il cedente abbia esercitato il diritto all'intera detrazione dell'imposta assolta a monte su beni e prestazioni di servizi che costituiscono l'oggetto di cessioni successive fra parti collegate con un valore superiore al valore normale, e tale diritto a detrazione non sia stato rettificato ai sensi degli artt. 173-177 della direttiva, lo Stato</p>	26.1.2012	26.4.2012

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
			<p>membro non può prevedere misure in forza delle quali la base imponibile sia esclusivamente pari al valore normale.</p> <p>Se all'art. 80, n. 1, della direttiva 2006/112, siano enumerati in via tassativa i casi che costituiscono i presupposti in presenza dei quali lo Stato membro può prendere misure in forza delle quali, nel caso di cessioni, la base imponibile è pari al valore normale dell'operazione.</p> <p>Se, in un caso come quello presente, la disposizione di cui all'art. 80, n. 1, lett. c), della direttiva 2006/112, sia munita di efficacia diretta e possa essere applicata direttamente dal giudice nazionale.</p>		
<p><i>L'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, deve essere interpretato nel senso che le condizioni di applicazione da esso indicate sono tassative e che, pertanto, una normativa nazionale non può prevedere, sul fondamento di tale disposizione, che la base imponibile sia pari al valore normale dell'operazione in casi diversi da quelli elencati nella citata disposizione, in particolare qualora il soggetto passivo benefici del diritto a detrarre interamente l'imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice nazionale accertare.</i></p> <p><i>In circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali, l'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 conferisce alle società interessate il diritto di avvalersene direttamente al fine di opporsi all'applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con tale norma. Nell'impossibilità di procedere ad un'interpretazione della normativa interna in conformità con tale articolo 80, paragrafo 1, il giudice del rinvio dovrebbe disapplicare qualsiasi disposizione di tale normativa che contrasti con esso.</i></p>					
<b>41</b> .	Rappresentante fiscale e obbligo della nomina  Art. 17 D.P.R. 633/1972	C-624/10	Procedura d'infrazione  Dichiarare che la Repubblica francese, prevedendo nel titolo IV della circolare amministrativa del 23 giugno 2006, n. 105 (3 A-9-06), una tolleranza amministrativa in deroga ad un regime di autoliquidazione dell'IVA e implicante, tra l'altro, la designazione di un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabilito fuori dalla Francia, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva IVA e, in particolare, dei suoi artt. 168, 171, 193, 204 e 214;  condannare la Repubblica francese alle spese.		<b>15.12.2011</b>

N.	OGGETTO <sup>61</sup>	N° CAUSA <sup>62</sup>	NATURA <sup>63</sup>	AVV <sup>64</sup>	CORTE <sup>65</sup>
	<p><i>È contraria agli articoli 168, 171, 193, 194, 204 e 214 della Direttiva 2006/112/CE la legislazione fiscale francese laddove, per effetto del principio di "tolleranza amministrativa", consente ad un soggetto non residente di nominare un rappresentante fiscale che si renda debitore dell'IVA per prestazioni di servizio rese a soggetti identificati in Francia per le quali opera il reverse - charge obbligatorio ma non viene riconosciuto allo stesso rappresentante di potere detrarre dall'IVA così dovuta quella assolta sugli acquisti effettuati in Francia dallo stesso soggetto non residente.</i></p>				

